



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

23. *Nomina di Aiuti segretarii presso il Segretario generale del Governo.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 23 marzo 1848.

DECRETO

Per coadiuvare il Segretario centrale nella spedizione dei decreti e nella preparazione degli affari, sono nominati tre segretarii: Emilio Broglio — Achille Mauri — Giulio Carcano.

CASATI, Presidente ecc.

24. *Apertura di nuovi Registri di iscrizione nella Guardia nazionale e di arruolamento nell'Esercito.*

23 marzo 1848.

COMITATO DI GUERRA

Milano, 23 marzo 1848.

Al mezzogiorno gli impiegati municipali si troveranno al loro posto nel palazzo municipale del Broletto. — S'invitano i cittadini dai 20 ai 60 anni ad iscriversi nei ruoli che si troveranno colà aperti della Guardia nazionale, avvertendo che i registri ai quali si era dato principio sono stati nelle presenti vicissitudini dispersi o lacerati.

Nel Broletto viene aperto altresì un registro nel quale si iscriveranno tutti coloro che vorranno volontariamente far parte dell'Esercito al quale i Milanesi danno moto per la rigenerazione Italiana.

Pel Comitato di Guerra

Pompeo LITTA, Presidente — Antonio CARNEVALI

25. *Divieto di Visite domiciliari senza l'autorizzazione del Comitato di pubblica sicurezza.*

23 marzo 1848.

COMITATO DI PUBBLICA SICUREZZA

Milano, 23 marzo 1848.

A garanzia della privata proprietà, si deduce a notizia dei cittadini che nessuno è autorizzato ad intraprendere visite domiciliari

senza essere munito di apposito mandato del Comitato di sicurezza pubblica.

Dal Comitato di vigilanza alla pubblica sicurezza.

Dott. Angelo FAVA, Presidente

Dott. Andrea LISSONI — Dott. Agostino DE SOPRANSI

Avv. Pier Ambrogio CURTI — Francesco CARCANO

Avv. Francesco RESTELLI

Luigi ANCONA, Segretario

26. *Costituzione di un Governo provvisorio per la città e provincia di Brescia.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA CITTA' E PROVINCIA DI BRESCIA

BRESCIANI!

Allorchè la nostra amata Patria incominciò a ritrovarsi in circostanze difficili, la vostra civica Magistratura credette di chiamare intorno a sè alcuni cittadini probi e di buon volere che la aiutassero di opera e di consiglio.

Quando poi il nuovo ordine di cose venne inaugurato dalla Capitolazione segnata ieri colla guarnigione austriaca, la stessa vostra civica Rappresentanza fu unanime nel pensiero che occorresse di interpellare il voto del popolo per la scelta del proprio Governo. Ma siccome tale provvedimento non ammetteva dilazione, e d'altronde era generale l'opinione che si dovesse attendere di conoscere le sorti di Milano, cui ognuno pensa che noi dobbiamo associarci, la civica Magistratura, invitata dall'unanime consiglio de' probi cittadini che la circondano, deliberò la immediata costituzione di un Governo provvisorio della Città e Provincia, e a tal uopo procedette con tutte le formalità che l'urgenza ha consentito alla scelta delle persone che sono qui sotto indicate (1).

Desse accettano l'arduo incarico, perchè stimano niuno che abbia cuore italiano potersi rifiutare ai bisogni della Patria.

Massimo loro desiderio si è quello di contribuire possibilmente alla gloria del loro paese ed alla sicurezza delle persone e delle proprietà.

(1) Il 22 Marzo (n.º 16, 10 aprile), dal quale è tolto questo Proclama, non porta che il nome del Presidente del nuovo Governo. La data parimente di quest'Atto vi è taciuta; però non crediamo di andare errati assegnando a l' medesimo la data stessa del Decreto che segue (n.º 27.)

Secondo desiderio si è quello di consegnare quanto prima in mani migliori le sorti dei loro concittadini, esprimendo fin d'ora il voto che nulla si costituisca stabilmente se non col pieno accordo delle città nostre sorelle, alle quali dobbiamo desiderare di stare mai sempre congiunti per la migliore riuscita della prodigiosa rigenerazione d'Italia.

LECCHI Luigi, Presidente

27. *Installazione del Governo provvisorio di Brescia; istituzione di Comitati per vari rami di amministrazione, e ricostituzione del Municipio.*

23 marzo 1848 (1).

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA CITTA' DI BRESCIA

COMITATI

1. Amministrazione interna, relazioni esterne, istruzione e culto:

Fenaroli Ippolito — Borghetti Giuseppe — Monti Girolamo — Mompiani Giacinto — Lecchi Luigi — Luzzago canonico Vincenzo — Longo Francesco.

2. Comitato della Guerra,

Caprioli Tartarino — Dossi Antonio — Fè Andrea — Chizzola ingegnere Giambattista — Spagnuoli ingegnere Giovanni Battista.

3. Comitato di Vigilanza,

Campana avv. Giuseppe — Bargnani Gaetano — Bevilacqua Guglielmo — Sararella Antonio.

4. Comitato di Finanza,

Federici Bortolo — Lagorio Antonio — Passerini Giacinto — Bettolini Giovanni Battista.

5. Comitato di Giustizia (da completarsi),
Crandini avvocato Giuseppe.

Il Municipio di Brescia rimane costituito dei signori Averoldi podestà e Brunelli assessore, e riunirà quanto prima il Consiglio comunale per completarsi.

Affinchè ogni buon cittadino abbia un segnale di fratellanza, viene desso stabilito dal Governo provvisorio in una coccarda

che si chiamerà *nazionale* e sarà di tre colori, bianco, rosso e verde.

Il Governo provvisorio risiederà nel palazzo di Broletto.

Brescia, 23 marzo 1848.

Il Presidente del Governo provvisorio

L. LECCHI

28. *Nomina presso il Governo di Milano d' un Segretario per gli Affari diplomatici.*

24 marzo 1848

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

Il Governo provvisorio nomina il signor Paolo Tagliabò a Segretario per gli affari diplomatici presso il Governo medesimo.

CASATI, Presidente ecc.

29. *Designazione della Sede del Governo di Milano.*

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Il Governo provvisorio avrà quindi innanzi la sua residenza nel palazzo Marino.

Milano, 24 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

30. *Scioglimento del Tribunale di appello di Milano.*

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

DECRETO

L'attuale Tribunale d'appello di Milano è disciolto. Sarà provveduto al suo riordinamento con altro Decreto.

CASATI, Presidente ecc.

31. *Istituzione di un nuovo Tribunale di appello in Milano, e nomina de' suoi Membri.*

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

DECRETO

È istituito in Milano un Tribunale d'appello diviso in due Sezioni, l'una di seconda istanza, l'altra di terza istanza.

(1) Questo Decreto, che a noi sembra incompiuto, è tratto testualmente dal Diario il 22 Marzo, n.º 6 (31 marzo).

E nominato Presidente provvisorio l'avvocato Enrico Guicciardi.

Sono nominati membri provvisorii della Sezione di terza istanza il signor Rougier Pietro, avvocato Robecchi Pietro, Montegia Saverio, Lorenzoni Giovanni Battista, Stampa Pio, avvocato Giuseppe Borghi.

Sono nominati membri provvisorii della Sezione di seconda istanza il signor Della Porta Antonio, Barozzi Giuseppe, Menghini Luciano, Rebuschini Gaspare, Curioni Felice, Azzi Giuseppe, Miglio Carlo, Pellizzari Stefano, Mondini Cesare, Strambi Antonio.

Gli impiegati subalterni di concetto e quelli d'ordine del cessato Tribunale d'appello in Milano sono conservati provvisoriamente, ad eccezione dei non nazionali.

CASATI, Presidente ecc.

32. Scioglimento del Tribunale civile di prima Istanza in Milano.

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

DECRETO

L'attuale Tribunale civile di prima istanza in Milano è disciolto. Sarà provveduto al suo riordinamento con altro Decreto.

CASATI, Presidente ecc.

33. Ricostituzione del Tribunale civile di prima Istanza in Milano.

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

DECRETO

Il Tribunale civile di prima istanza in Milano rimane provvisoriamente costituito come segue:

Presidente il sig. Alberto Beretta;

Consiglieri i signori Sala Giacomo, Vigani Enrico, Nappi Gio. Battista, Righetti Ber-

nardino, Pasi Agostino, Castelli Giorgio, Cazaniga Federico, Carminati Marco, Fontana Giovanni, Negri Giovanni, Volpi Giuseppe Antonio.

Gli impiegati subalterni di concetto e quelli d'ordine del cessato Tribunale di prima istanza in Milano sono provvisoriamente confermati, ad eccezione dei non nazionali (1).

CASATI, Presidente ecc.

34. Scioglimento del Tribunale mercantile di Milano.

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

DECRETO

L'attuale Tribunale mercantile e di cambio in Milano è disciolto. Sarà provveduto con altro Decreto al suo riordinamento.

CASATI, Presidente ecc.

35. Ricostituzione del Tribunale mercantile di Milano.

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

DECRETO

Il Tribunale mercantile e di cambio in Milano rimane provvisoriamente costituito come segue:

Presidente il sig. Carlo Negri;

Consiglieri i signori Mantovani Celestino, Del Majno Gaspare, Trezzi Ambrogio; Assessori commercianti i signori Decio Francesco, Brocca Luigi.

Gli impiegati subalterni di concetto e quelli d'ordine del cessato Tribunale mercantile sono provvisoriamente confermati, ad eccezione dei non nazionali.

CASATI, Presidente ecc.

(1) In ordine a questo Decreto venne in appresso pubblicato (il 22 Marzo — *Giornale ufficiale* — n.º 3) il seguente

• AVVISO

• Milano, il 27 marzo 1848.

• Nel Decreto di riordinamento del Tribunale civile di 1ª istanza in Milano fu ommesso per errore materiale

• di scritturazione il nome degli onorevoli signori Consiglieri Francesco De Orchi e Giovanni Crespi, i quali sono a ritenersi compresi nel numero dei Consiglieri ond'è costituito il detto Tribunale.

• CASATI, Presidente ».

36. *Scioglimento del Tribunale criminale di Milano.*

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

DECRETO

L'attuale Tribunale criminale in Milano è disciolto. Sarà provveduto con altro Decreto al suo provvisorio riordinamento.

CASATI, Presidente ecc.

37. *Ricostituzione del Tribunale criminale di Milano.*

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

DECRETO

Il Tribunale criminale in Milano rimane provvisoriamente costituito come segue:

Presidente il sig. Caporali Luigi;

Consiglieri i signori De Colò Gio. Battista, Veronesi Giuseppe, Lena Perpentì Abbondio, Baricolo Ottavio, Legnani Luigi, Bazzoni Gio. Battista, Poggetti Giuseppe, Gallarati Emmanuele.

Gli impiegati subalterni di concetto e quelli d'ordine sono provvisoriamente conservati, ad eccezione dei non nazionali.

CASATI, Presidente ecc.

38. *Conservazione provvisoria della Pretura urbana di Milano.*

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

DECRETO

L'attuale Pretura urbana in Milano è provvisoriamente conservata nelle sue funzioni e personale.

CASATI, Presidente ecc.

39. *Apertura di un Registro per la iscrizione di Oblazioni patriottiche.*

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 24 marzo 1848.

I bisogni della Patria sono urgenti e mol-
tissimi, ma non minori del coraggio del paese.

Dopo quello che ha già fatto se ne può aspettare ogni più generoso sacrificio. Il Governo provvisorio, che ha già ricevuto molte offerte, fa un appello al paese e ne attende miracoli eguali ai già ottenuti.

Alla Segreteria del Governo provvisorio è aperto un registro a tal uopo: nel Foglio ufficiale si pubblicheranno le offerte e i nomi.

CASATI, Presidente ecc.

40. *Dispensa degli Impiegati di nuova nomina o confermati nell'ufficio dalla prestazione del Giuramento di fedeltà.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta

Gli impiegati nominati o confermati dal Governo provvisorio non sono tenuti a prestar giuramento, non essendovi alcuna necessità di esigere garanzie o promesse di fedeltà all'interesse comune ed al bene della Patria.

Milano, 24 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

41. *Nuova denominazione della Stamperia del Governo in Milano.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta

La Stamperia che portava il nome di *Reale* diventa *Stamperia Nazionale* e viene come tale conservata. Questo Istituto rimane sotto gli ordini immediati del Governo provvisorio.

Milano, 24 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

42. *Nomina di Innocente Decio a Direttore degli Uffici d'arruolamento in Milano.*

24 marzo 1848.

Italia Libera

W. Pio IX

COMITATO DI GUERRA

Milano, 24 marzo 1848.

Il signor Decio Innocente è nominato Direttore di tutti gli Uffici stabiliti in Broletto pel ruolo dell'Esercito italiano e della Guardia civica.

CERNUSCHI

43. *Informazione sui morti e feriti nelle cinque Giornate e sulle loro famiglie.*

24 marzo 1848.

IL COMITATO DI SANITA'

Milano, 24 marzo 1848.

Fra le molteplici cure del Governo provvisorio principalissima essendo quella di testificare alla Patria l'immensa gratitudine di cui siamo debitori ai prodi campioni della nostra indipendenza, si è determinato di voler conoscere immediatamente i nomi dei morti e dei feriti nelle gloriose lotte di questi giorni e lo stato economico delle loro famiglie.

I membri del Comitato di sanità, cui venne affidata questa importante missione, si rivolgono ai nostri ottimi Parrochi e Sacerdoti perchè senza indugio vogliano trasmettere al Comitato le richieste notizie, onde il Governo provvisorio, il quale ama meglio mostrarsi che vantarsi *paterno* (nome di cui si è infamemente abusato dall'espulso Governo), possa sollecitamente provvedere ai bisogni de' loro padri, loro mogli, loro fratelli, i quali già tutti vengono considerati e adottati come figli i più dilette della Patria.

CAPELLI — GIANETTI — MASPERO
PERINI — TREZZI

TARCHINI, Segretario

44. *Riduzione del prezzo del Sale raffinato.*

25 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Per mettere in corrispondenza il prezzo del sale raffinato a quello del sale comune, già ridotto a centesimi 35 correnti, si decreta che il sale raffinato in polvere, già al prezzo di centesimi 86 al chilogrammo, venga ridotto a quello di centesimi 47 il chilogrammo; e che il sale raffinato in pane, già al prezzo di centesimi 58 il pane di once 6, sia ridotto a quello di centesimi 31.

Milano, 25 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

45. *Scioglimento del Magistrato camerale; istituzione e organico di un'Intendenza generale delle Finanze.*

25 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Il Magistrato camerale è disciolto.

Tutte le attribuzioni che appartenevano a questo sono assegnate in via provvisoria ad un'Intendenza generale delle Finanze.

Ad Intendente generale provvisorio è nominato il signor Giuseppe Pecoroni.

A Capi-sezione provvisorii si nominano i signori Giulio Mozzoni, Giulio Cesare Imperatori, Ignazio Mangiagalli, Fabricio Conturbia, Giovanni Pisani.

A Segretario generale provvisorio è nominato il signor Massimiliano Genè.

Tutti gli impiegati subalterni del già Magistrato camerale sono provvisoriamente confermati e vengono addetti nel loro rango rispettivo all'Intendenza generale delle Finanze, esclusi i non nazionali.

Milano, 25 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

46. *Nomina di un nuovo Direttore della Zecca e conferma degli Impiegati nazionali addetti alla medesima.*

25 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

La Direzione della Zecca, che assumerà la denominazione di *Nazionale*, e degli Uffici di garanzia viene provvisoriamente affidata al Vicedirettore Pietro Canzani.

Sono confermati provvisoriamente tutti gli impiegati addetti a questa Direzione, ad eccezione dei non nazionali.

Milano, 25 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

47. *Nomina di un nuovo Direttore delle Poste, e conferma degli Impiegati nazionali addetti alle medesime.*

25 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

La Direzione delle Poste, che assumeranno la denominazione di *Nazionali*, viene interi

nalmente affidata al signor Antonio Cantoni Vicedirettore.

Sono confermati provvisoriamente tutti gli altri impiegati presso questa Direzione, esclusi i non nazionali.

Milano, 25 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

48. *Conferma degli Impiegati nazionali della Cassa o Tesoreria centrale.*

25 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Tutti gli impiegati presso la Cassa centrale, meno i non nazionali, sono provvisoriamente confermati.

Milano, 25 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

49. *Nomina di un nuovo Ispettore alla Fabbrica dei tabacchi, e conferma degli Impiegati nazionali addetti all'Ispettorato di essa Fabbrica.*

25 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Il signor Carlo Tanzi viene incaricato della gerenza provvisoria dell'Ispettorato della fabbrica dei tabacchi.

Tutti gli altri impiegati a questo Ispettorato sono interinalmente confermati, ad eccezione dei non nazionali.

Milano, 25 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

50. *Conferma degli Impiegati nazionali addetti all'Ispettorato dei nitri e delle polveri.*

25 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Sono confermati provvisoriamente gli impiegati dell'Ispettorato dei nitri e delle polveri, ad eccezione dei non nazionali.

Milano, 25 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

51. *Conferma degli Impiegati nazionali addetti alle Intendenze provinciali ed agli altri Uffici di Finanza.*

25 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Sono provvisoriamente confermati tutti gli impiegati delle Intendenze provinciali di finanza e dei dipendenti Uffici, ad eccezione dei non nazionali.

Li Intendenti provinciali od i gerenti le Intendenze sono autorizzati a confermare provvisoriamente tutti gli impiegati dei dipendenti Uffici e Corpi, ad eccezione dei non nazionali; così pure a restituire momentaneamente gli impiegati cessanti, in quanto siano per urgenza indispensabili.

Milano, 25 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

52. *Ordinamento provvisorio della Guardia civica di Milano.*

25 marzo 1848.

ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA

DELLA GUARDIA CIVICA

Milano, 25 marzo 1848.

Le Compagnie saranno del numero di 23, e formate dietro i ruoli di iscrizione di ciascuna delle singole parrocchie; sono divise in isquadre di 25 uomini cadauna, comandate da un Sergente; ogni Compagnia verrà comandata da due Sotto-tenenti, un Tenente e un Capitano; gli ufficiali saranno scelti dalla Compagnia.

Si sceglieranno 6 uomini per cadauna Compagnia, che formeranno una Compagnia mobile di 138 uomini che resterà sempre a disposizione dello Stato maggiore. Questa non avrà Capitano, e sarà sempre comandata da uno degli Aiutanti.

Lo Stato maggiore è composto del Comandante in capo, di un Capo dello Stato maggiore e di 12 Aiutanti di Stato maggiore.

Il Capitano di cadauna Compagnia avrà, sotto l'approvazione dello Stato maggiore, la incumbenza della scelta nella sua parrocchia di un locale atto a servire di Corpo di guardia per la sua Compagnia.

*Pel Generale Comandante,
Il Capo dello Stato Maggiore*

A. SCALVINI

ALESSANDRO LITTA, Aiutante

53. *Nomina di Ufficiali superiori per l'ordinamento della Guardia civica di Milano.*

28 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Sono nominati organizzatori della Guardia civica nella seguente qualità:

Generale comandante, Pompeo Litta;

Capo dello Stato maggiore, Alessandro Scalvini;

Aiutanti, Cesare Cima, Gennaro Visconti, Emanuele Borromeo, Pietro Lazzati, Antonio Rusca, Lodovico Re, Giovanni Mazzucchelli, Alessandro Litta, Enrico Dolcini, Carlo Battaglia, Giuseppe Pollini, Antonio Sanguiliani.

Milano, 24 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

54. *Promulgazione di una Convenzione militare fra il Governo provvisorio di Milano ed il Governo Sardo.*

26 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

CITTADINI!

La vanguardia dell'Esercito piemontese è fra noi, ed anela di sterminare il nostro comune nemico combattendo con noi e con quei generosi che da tutte le parti d'Italia accorsero volontari a prender parte a questa guerra d'eroi, guerra sacra ed ultima.

Cittadini! L'Esercito piemontese si presenta come alleato: — ecco i termini della convenzione oggi conchiusa dal Governo provvisorio col Rappresentante del magnanimo Re Carlo Alberto:

« 1. Le truppe di S. M. Sarda agiranno da fedeli e leali alleati del Governo provvisorio, ritenendo S. M. a tutto suo carico gli stipendi in corso, e stando invece a carico del Governo provvisorio ogni somministrazione di sussistenza.

« A tal uopo l'Esercito piemontese sarà assistito da'suoi Commissarii di guerra: potrà il Governo provvisorio aggiungere quei controllori che crederà del caso. Le richieste per la somministrazione delle razioni di viveri e foraggi si giustificheranno mediante boni firmati dai rispettivi Comandanti dei diversi

Corpi, i quali saranno malleadori della loro esattezza numerica.

« 2. Avendo il Governo provvisorio, sopra istanza del signor Generale comandante Lecchi, espresso il desiderio di avere degli ufficiali per l'istruzione delle nuove truppe che si stanno organizzando, il sig. marchese Palsalacqua (Generale di S. M.) accoglie la richiesta in quanto a quelli che non figurano nei quadri di attività, colla condizione che gli ufficiali assunti dal Governo provvisorio diventino ufficiali al servizio di questo».

Cittadini! I sottoscritti quando ferveva la pugna e tuonava il cannone assunsero il gravissimo carico di essere vostri rappresentanti per solo amore di questa nostra carissima Patria. Questo amore sarà l'unica regola della nostra condotta finchè ci onorerete della vostra fiducia.

A causa vinta, lo ripetiamo, i nostri destini saranno discussi e fissati dalla Nazione.

Milano, 26 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

55. *Indirizzo alle Popolazioni di Lodi e Crema perchè aderiscano al Governo provvisorio di Milano.*

26 marzo 1848.

LODIGIANI E CREMASCHI!

Milano, 26 marzo 1848.

Il Governo provvisorio, cui aderirono Como, Lecco, Varese, Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia, è ormai sicuro dell'avvenire della patria. Tutti assecondano le sue mire; monsignor Arcivescovo di Milano ha benedetto le barricate; la giustizia e la religione sono con noi.

Lodigiani e Cremaschi! Accorrete voi pure a farvi partecipi dei benefici del nuovo Governo. Il sale fu già ridotto a metà dell'antico suo prezzo; e i milioni che i Tedeschi ci rubarono ogni anno quindi innanzi profiteranno al nostro popolo. I Piemontesi sono già sul nostro territorio, e, unendo i loro ai nostri sforzi, ci riuscirà facile cacciare oltre l'Alpi il costante nemico d'Italia. Gridate voi pure: *Viva l'Italia! Viva Pio IX!* Il miracolo della nostra vittoria non ha potuto venirci che da Dio.

Salute e fratellanza.

CASATI, Presidente ecc.

CORRENTI, Segretario Generale

56. *Nomina di Teodoro Lecchi a Generale in capo delle Forze militari del nuovo Governo.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Sentito il Presidente del Comitato di guerra e difesa,

Decreta:

Il Generale dell'antico Esercito italiano, Teodoro Lecchi, è nominato Generale in capo di tutte le forze militari del Governo provvisorio.

A lui è lasciata la scelta degli Aiutanti.

Tutti gli altri ufficiali verranno nominati dal Governo provvisorio sopra proposizione del Generale in capo.

Milano, 26 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

57. *Istituzione di un Comitato di finanza e commercio, e nomina de'suoi Membri.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Determina:

È creato un Comitato di finanza e commercio.

(4) Sotto questa data riferiremo pure i due seguenti indirizzi del Governo di Venezia e della Rappresentanza municipale di Torino:

I.

• IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA
• AL GOVERNO PROVVISORIO DI MILANO

- Con estremo giubilo abbiamo sentito la notizia della liberazione della generosa nostra sorella Lombarda.
- Nel giorno stesso in che Voi scuotevate l'austriaco giogo era qui acclamato il Governo provvisorio della Repubblica veneta sotto il glorioso vessillo di san Marco.
- Noi non coltiviamo nessun sentimento municipale; siamo soprattutto Italiani e l'insegna di san Marco sta sulla bandiera tricolore.
- A Voi, Lombardi, ci unisce inoltre un vincolo di affetto più particolare per la comunanza delle sventure e delle speranze.
- Quando il santo suolo della patria non sarà più calcato dal piede di straniero oppressore, Noi penseremo concordi ad operare ciò che torni di comune profitto ed a gloria comune.
- Era nostro desiderio spedirvi apposita Deputazione, ma i grandi e molteplici lavori dai quali siamo sovraccaricati ci obbligano valerci dell'opera di tutti i cittadini distinti.

Sono destinati a farne parte i signori Francesco Duca, presidente, Antonio Re, Filippo Taverna, Giuseppe Tealdo, Pietro Gavazzi, Michele Battaglia.

Milano, il 26 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

58. *Proroga alle scadenze degli Effetti di commercio.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Avuto riguardo alle attuali circostanze,

Dispone quanto segue:

1. Le scadenze di tutte le cambiali, biglietti ed obbligazioni commerciali, che si verificano dal 17 corrente a tutt'oggi, sono prorogate al 10 aprile prossimo.

2. Le cambiali, biglietti ecc. come sopra, che scaderanno dal 27 corrente a tutto il 15 aprile p. f., godranno di una proroga al pagamento di giorni quindici da ogni rispettiva scadenza, compreso nei detti quindici giorni quello di tolleranza.

3. Le proroghe contemplate agli articoli 1 e 2 sono estese anche ai protesti e conti di ritorno.

Milano, il 26 marzo 1848 (4).

CASATI, Presidente ecc.

• Aspettiamo con impazienza Vostre comunicazioni dirette.

• Viva l'Italia, Viva Milano, Viva Venezia!

• Libertà, Fratellanza

• Venezia, 26 marzo 1848 ».

II.

• AI MILANESI

- I sensi di ammirazione che commuovono il mondo allo spettacolo dei casi vostri il Corpo decurionale della città di Torino vuole tributarvi il primo per debito di fratellanza e di amore, dichiarandoli immensi, come innarrabile, immortale è la gloria di cui vi siete coronati.
- Non mancavano nella storia gli esempi di atroci oppressioni e di ignominiose provocazioni della forza brutale. Ma voi mostraste al mondo con singolarissima prova sin dove possa giungere la pazienza di un popolo e come si alzi tremendo nell'ira allor che l'oppressore ha colma la misura.
- A Voi, Milanesi, sovrastavano gli obbrobrù, le scelleratezze della Galizia; cinti da innumerevoli nemici, pareva Iddio vi avesse abbandonati e foste condannati ad essere quali vittime espiatorie delle umane ingiustizie. Il dileggio, l'insulto, la minaccia vi premevano da ogni lato, e fidavasi

59. *Rinnovazione del divieto di Arresti e Visite domiciliari senza mandato dell'Autorità competente.*

26 marzo 1848.

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLICA

AVVISO

Il ripetersi di atti arbitrarii per parte di persone onorevoli certamente, ma da eccessivo zelo guidate, costringe questo Comitato a ripetere che non è in facoltà di un semplice Cittadino eseguire domiciliari perlustrazioni nè arresti, salvo in caso di flagrante contravvenzione alle leggi.

Perciò chiunque non munito di ordine da questo Comitato di sicurezza si arrogasse autorità che non gli compete, sarà considerato qual cittadino pericoloso, e sospetto egli medesimo di essere ostile coi fatti a quella libertà di cui si protesta difensore a parole.

Milano, 26 marzo 1848.

FAVA, Presidente

RESELLI — SOPRANSI

P. COMINAZZI, Segretario

60. *Dichiarazione di un precedente Decreto del Comitato di guerra in Bergamo sulla consegna delle Armi.*

26 marzo 1848.

IL COMITATO DI GUERRA

PER LA CITTA' E PROVINCIA DI BERGAMO

A schiarimento dell' Avviso 25 marzo andante, n° 32, che concerne la restituzione delle armi da farsi al Governo provvisorio, si avverte essere per ora contemplate quelle armi soltanto che trovansi giacenti inattive, trafugate, smarrite, o che sieno inservibili per rotture e guasti, fermo sempre per queste il premio promesso nell' Avviso succitato.

Bergamo, 26 marzo 1848 (1).

Il Comitato di Guerra

COLLEONI Galeazzo, Presidente

MORALI Quirino — ANDREOSSI Maurizio

— SPINI Vincenzo — SPINI Pietro — MAFFI Enrico —

MAIRONI Federico

61. *Reiezione delle Banco-note austriache nei pagamenti a Casse pubbliche.*

27 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Tutti i pagamenti alle Casse pubbliche do-

• il nemico credendovi inermi. Voi mostraste come non è mai disarmato chi nutre un cuore generoso, come la giustizia della causa centuplica le forze. Voi provaste finalmente che un popolo di eroi può e sa ad ogni costo essere vincitore.

• Noi coi palpiti dell'ansietà, col fervore della speranza, da lungi accoglievamo la menoma voce della fama che ne portava le alterne fortune di quei memorabili giorni di combattimento. All'annuncio della vostra vittoria fu un fremito universale di entusiasmo; ogni labbro benedisse quel Dio che diede un sì meraviglioso successo al disperato sforzo del più generoso fra i popoli. Sì, Voi Milanesi, col trionfo del vostro valore avete per sempre lacerato quel Trattato che sanciva la vostra oppressione, e col sangue del nemico cancellaste per sempre la memoria della trentenne schiavitù.

• Mentre a noi e ai nostri fratelli di Toscana e di Roma la generosità dei Principi concedeva i benefici della libertà, e Sicilia e Napoli l'acquistarano col sangue, Voi col tremendo vostro sollevamento acquistaste d'un tratto libertà e indipendenza.

• Milano aveva il diritto di dare il primo esempio a tutti i popoli della Lombardia e della Venezia del modo con cui si spezzano le catene, del modo con cui si rintuzzano e si vincono i conati di chi disprezza la giustizia e si fa violatore dei diritti dei popoli e della umanità.

• Forti della benedizione di quel sommo Pio che rivelò

• all'Italia il suo splendido avvenire, Voi dovevate essere invincibili, come sono incancellabili i principii d'ordine, di morale e di religione che santificano il risorgimento della nostra Nazione.

• Siam certi perciò che il vostro esempio sarà seguito, e ci associamo coi voti al nostro Re, che vi porge la fraterna sua destra per concorrere con Voi e con tutti i popoli della Lombardia e della Venezia a fugar lo straniero da ogni terra italiana.

• E mentre i nostri accorrono coll'entusiasmo nel cuore a spargere il sangue per la causa dell'Indipendenza italiana, il Corpo decurionale della città di Torino porge a Voi, intrepidi Milanesi, i sensi della più calda simpatia, non dissimile da quella di tutto il nostro Popolo, e s'associa ancora coi voti al buon volere degli armati che accorrono sui campi lombardi, dove, uniti a Voi, sapranno, come Voi saprete, con una nuova giornata di Legnano assicurare per sempre la vostra redenzione e i destini d'Italia.

• Torino, 26 marzo 1848.

• Vittorio COLLI, Sindaco — NIGRA Sindaco

• Riccardo SINEO — G. F. GALVAGNO

• C. SOLARO di VILLANOVA

(1) In ordine a questo Decreto si veggia la Nota apposta a quello di N. 81.

vranno essere eseguiti in effettiva moneta sonante, al corso legale di tariffa, e quindi non saranno ulteriormente ammesse le Banco-note, anche nei casi finora autorizzati.

Milano, il 27 marzo 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI

GREPPI — PORRO

CORRENTI, Segretario Generale

62. *Indizione di un Prestito nazionale gratuito.*

27 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Nel bisogno di procurarsi dei mezzi a proseguire la guerra così felicemente intrapresa contro il comun nemico, per non lasciargli pace sinchè non sia libero dalla sua presenza tutto il suolo italiano, il Governo provvisorio, fidando nel patriottismo generale e nella santità della causa per la quale ora si combatte, ed assecondando le spontanee offerte di molti buoni, non esita a rivolgersi agl'Italiani tutti che desiderano di concorrere con ogni mezzo all'opera della liberazione della Patria, perchè vogliano contribuire secondo le loro forze ad un prestito che si propone sulle seguenti basi:

1° il prestito sarà aperto sulla cassa del Monte nella somma di ventiquattro milioni di lire correnti;

2° esso non porterà interesse;

3° sarà ripartito in biglietti di lire cento al portatore, suddivisi ciascuno in quattro parcelle (*coupons*) da lire venticinque, i quali si rilasceranno all'atto del versamento;

4° il rimborso verrà eseguito in quattro rate semestrali, incominciando dal primo aprile 1849, mediante lo stacco della relativa parcella;

5° le parcelle scadute potranno anche versarsi nelle Casse pubbliche come danaro sonante.

Italiani! Voi avete già provato con ogni maniera di sacrifici come vi stia a cuore il bene della Patria; questo che ora essa vi domanda è il minore di quelli che avete già eroicamente sopportato, facendo chiaro al mondo che nulla vi costa per con-

quistare quel posto che vi compete fra le Nazioni libere ed indipendenti.

Milano, 27 marzo 1848.

CASATI, Presidente

63. *Abolizione del Giuoco del lotto.*

27 marzo 1848.

AVVISO

Visto che il giuoco del lotto, considerato anche solamente come un contratto di sorte, non riunisce gli estremi che in simili convenzioni sono voluti dalla giustizia, attesa l'enorme disuguaglianza delle alternative, che trascendono tutte in favore di chi tiene il giuoco;

Visto che il lotto non è nemmeno tra le imposte maggiormente profittevoli allo Stato per le gravi spese congiunte alla sua perfezione;

Visto che ciò non ostante è una delle gabelle più gravose, dappoichè pesa nella massima parte sulla classe dei poveri;

Visto che, oltre all'essere ingiusta e mal ripartita, simile imposta, appunto perchè volontaria, è essenzialmente immorale, come quella che alimenta la superstizione, lusinga la spensieratezza e fomenta la imprevidenza;

Visto che il nuovo ordine di cose, succeduto al vecchio dispotismo, tende ad elevare la dignità intellettuale e morale del popolo e a migliorarne con buone leggi anche la condizione materiale;

IL GOVERNO PROVVISORIO

Ritenendo il giuoco del lotto indegno di tempi in cui tutte le istituzioni devono concorrere al progressivo sviluppo della civiltà,

Decreta:

Il giuoco del lotto è abolito.

Milano, il 27 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

64. *Riduzione del Dazio di entrata sui Vini provenienti dallo Stato Sardo.*

27 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

Col primo aprile prossimo futuro il dazio d'entrata pei vini comuni dello Stato sardo

viene stabilito nella misura di lire dieci e centesimi settanta (lire 10. 70) per ogni quintale metrico sporcio, giusta la Rubrica 627 della vigente Tariffa X; e quindi colla detta epoca non avrà più effetto la disposizione contenuta nella Notificazione del cessato Governo di Milano 20 aprile 1846, n.° 2602-P., anche riguardo alle restrizioni pei vini del confine svizzero del Ticino.

Milano, il 27 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

65. *Dichiarazione di disponibilità per gli Impiegati di Uffici soppressi.*

27 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Gli impiegati addetti agli Uffici che nella presente riorganizzazione provvisoria della pubblica Amministrazione vanno ad essere soppressi si ritengono tutti in disponibilità, riservandosi il Governo provvisorio di collocarli convenientemente.

Milano, il 27 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

66. *Conservazione del Dazio consumo alle porte di Milano.*

27 marzo 1848.

AVVISO

Il Governo provvisorio è venuto in cognizione che ad alcuni Dazi siasi cercato d'impedire l'esazione del dazio consumo. Per quanto le intenzioni del Governo siano di migliorare la sorte materiale e morale del popolo coll'introdurre un sistema d'imposte proporzionato ai veri bisogni del paese, ciò nullameno nelle attuali circostanze, in cui le spese specialmente per la difesa diventano ingenti, non si potrebbe senza grave danno di tutti intaccare la percezione del dazio consumo. Altrimenti sarebbe d'uopo ricorrere ad imposte straordinarie, che sono appena giustificate dall'assoluta necessità.

Per tali considerazioni il Governo provvisorio ha deciso che il dazio consumo murato alle Porte della città debbasi per ora continuar a pagare nelle misure sin qui in corso.

Milano, il 27 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

67. *Decretazione di un Bollettino ufficiale sulle cose della Guerra.*

27 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

I cittadini che tanto fecero in così poco tempo a pro della patria, i nostri fratelli che cooperarono animosi alla liberazione d'Italia, tutti quelli a cui batte il cuore per la santa causa della libertà, seguono con ansiosa attenzione le vicende della guerra contro gli antichi nostri oppressori, ed hanno buon diritto di tener dietro passo passo al cammino de' prodi Volontarii italiani e dell'Esercito alleato che ne francheranno per sempre dal dominio dello straniero.

E però di qui innanzi si pubblicherà ogni giorno nel Giornale ufficiale ed in foglietti staccati un *Bullettino* delle notizie che ci pervengono intorno le cose della guerra.

Milano, il 27 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

68. *Istituzione di una Commissione tecnica per riparare ai danni delle cinque Giornate.*

27 marzo 1848.

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLICA

AVVISO

È nominata una Commissione tecnica di ingegneri destinata a rilevare le urgenti riparazioni occorrenti alle case devastate, incendiate od altrimenti danneggiate dalla guerra, con facoltà di provvedere d'ufficio, nel caso di rifiuto per parte dei proprietari delle case, al cui patriottismo si raccomanda di prestarsi con cuore alla sicurezza degli inquilini.

Così pure è incaricata la Commissione tecnica di provvedere alla sicurezza delle barricate, anche per i contingibili eventi d'incendio, e al riattamento delle strade nei punti pericolosi.

Ogni ingegnere membro della Commissione avrà un nastro tricolore al braccio sinistro coll'epigrafe: *Ingegnere della pubblica sicurezza.*

Milano, il 27 marzo 1848.

Per il Comitato

FAVA, Presidente ecc.

69. *Devoluzione alla Guardia civica delle nomine de' suoi Ufficiali, e divieto di esercizio per procura delle funzioni di essa Guardia.*

27 marzo 1848.

COMITATO DI GUERRA

Le nomine degli ufficiali della Guardia civica appartengono di diritto alla medesima Guardia.

Le funzioni onorevoli di Guardia civica non possono essere esercitate per procura.

Il quartiere generale della Guardia civica è stabilito nel Palazzo nazionale situato nella piazza del Duomo.

Milano, 27 marzo 1848.

Il Comandante la Guardia civica
P. LITTA

70. *Istituzione di Commissioni per l'accertamento della proprietà degli oggetti ritenuti dal Governo sotto custodia.*

27 marzo 1848.

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLICA

AVVISO

Allo scopo di riconoscere e decidere quali fra gli effetti di ogni genere posti sotto custodia abbiano a ritenersi di spettanza della Nazione e quali dei privati, e ciò all'intento di conservare i primi e di rilasciare i secondi ai relativi proprietari, viene istituita una Commissione per ciascuno dei quattro Riparti della città.

Ogni Commissione è costituita da sei probi cittadini appartenenti ai rispettivi riparti.

La Commissione del RIPARTO I, piazza dei Mercanti, è formata dai cittadini

Calvi Girolamo, contrada del Bocchetto, n.º 2469;

Marietti Giuseppe, contr. della Biblioteca, n.º 3147;

Borgazzi Gaetano, contr. de' Nobili, n.º 3994;

Hachel Giuseppe, *ibidem*, n.º 3994 A;

Negri Francesco, *ibidem*, n.º 3994 A;

Parea Carlo, contr. Santa Marta, n.º 3398.

RIPARTO II, contrada degli Andegari:

Rusca Raffaele, contr. degli Andegari, n.º 1210;

Morosini Giovanni, contrada del Monte, n.º 870 A;

Gargantini Antonio, corsia del Giardino, n.º 1161;

Agudio Ginsepe, contr. di san Giuseppe, n.º 1607;

Negri Luigi, contr. de' Filodrammatici, n.º 1830;

D'Adda Luigi, contr. del Gesù, n.º 1282.

RIPARTO III, contrada di san Antonio:

Greppi Antonio, contr. di sant'Antonio, n.º 4795;

Uboldi Ferdinando, borgo di Porta Romana, n.º 4454;

Pertusati Francesco, *ibidem*, n.º 4453;

Uboldi Ambrogio, contrada di Pantano, n.º 4690;

Venini Pietro, contrada di Chiaravalle, n.º 4756;

Nava Ambrogio, contr. di sant'Antonio, n.º 4797.

RIPARTO IV, contrada di san Simone:

Prinetti Carlo, contrada di san Bernardino delle Monache, n.º 2920;

Caccia Antonio, piazza di sant'Ambrogio, n.º 2727;

Venini Giacomo, *ibidem*, n.º 2736;

Pestalozza Antonio, vicolo di Santa Maria Segreta, n.º 2480 B;

Rossi Gaetano, vicolo di san Simone, n.º 3067;

Ferrario Giuseppe, borgo di porta Ticinese, n.º 3635.

Milano, il 27 marzo 1848.

FAVA Dott. Angelo, Presidente ecc.

71. *Sospensione di decorrenza dei termini giudiziari ed ipotecari.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Avuto riguardo agli straordinari avvenimenti di guerra incominciati nel giorno 18 marzo corrente, ed all'impegno generale dei cittadini armati per la liberazione e difesa della Patria;

Riconosciuta la necessità di ovviare ai pregiudizi derivabili dalla perdita di quei diritti che non hanno potuto o non potessero essere esercitati nel tempo stabilito dalla Legge o dai decreti delle Autorità;

Decreta:

1º Resta sospesa la decorrenza di tutti i termini giudiziari dal giorno 18 del cor-

rente marzo inclusivo in avanti, la scadenza dei quali avesse potuto o potesse importare perenzione di azioni o di diritti.

2° Il termine decennale per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie resta parimenti sospeso dal suddetto giorno 18 marzo inclusivo.

3° Resta pure sospeso dal detto giorno 18 marzo in avanti il termine della usucapione e della prescrizione.

4° Il Governo provvisorio determinerà con nuovo Decreto l'epoca della cessazione delle presenti disposizioni.

Milano, il 28 marzo 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI

GREPPI — PORRO

CORRENTI, Segretario generale

72. *Revocazione del divieto di introduzione e di transito d'Armi.*

28 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

La Notificazione 30 gennaio 1848, nella quale fu vietata l'introduzione ed il transito in queste Provincie delle armi e munizioni e degli altri oggetti d'armamento specificati nella Notificazione stessa, rimane d'oggi innanzi abrogata. Si ritengono però in vigore le altre disposizioni daziarie che erano in corso precedentemente per l'introduzione di simili oggetti.

Milano, il 28 marzo 1848.

BERETTA

73. *Mantenimento degli Uffici d'archivio e delle Camere notarili; nuova intitolazione degli atti de' Notai.*

28 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Gli Uffici dell'archivio notarile, le Camere notarili sono confermati in via provvisoria col relativo personale, meno gl'impiegati delle seguenti categorie:

a) impiegati non nazionali;

b) quelli che non prestassero pronta adesione al Governo.

Vol. I. P. 1. — FASTI LEGISLATIVI ECC.

L'edizione delle copie degli atti si farà nel solito modo coll'impressione dell'attuale segno di tabellionato, da cui sarà a levarsi lo stemma austriaco.

Gli atti nuovi si dovranno poi celebrare secondo le attuali norme notarili, mutando la formola *Regnando S. M.* ecc. nella seguente: *Vigente il Governo provvisorio.*

Milano, 28 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

74. *Creazione di una Truppa di linea.*

28 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Ai Governi provvisorii ed ai Comitati di guerra delle Provincie Lombarde

Nell'urgenza del comune pericolo e nella necessità di aiutare per ogni mezzo l'impresa comune, il Governo provvisorio di Milano invita i Governi provvisorii e i Comitati di guerra delle Provincie lombarde a promuovere l'armamento d'una truppa di linea.

Innanzitutto si procacci di radunare quanti più uomini si può, tengasi conto de' registri de' coscritti, si faccia appello al valore spontaneo; e i coscritti e i volontari s'organizzino prontamente, cercando di porli sotto il comando di ufficiali sperimentati e di mettere in ciascuna compagnia uomini che abbiano già militato.

Poi si provveda con ogni specie d'impulsi a raccogliere armi e munizioni, facendo appello all'entusiasmo cittadino, promovendo sottoscrizioni, e per ogni maniera profittando della presente disposizione degli animi.

Fratelli! trattasi d'affrancare del tutto il nostro suolo e la gran Patria italiana dalla dominazione forestiera. Nessuna cura, nessun sacrificio s'ha da risparmiare per riescire a sì alto fine.

Milano, il 28 marzo 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

75. *Abrogazione delle Disposizioni vigenti sulla Caccia riservata.*

28 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

La Legge 26 ottobre 1835 sulla caccia riservata è abrogata.

Rimane però ferma la proibizione della caccia nei parchi cinti da muro, di proprietà nazionale, sebbene accessibili al pubblico.

Del resto sono tuttavia in vigore le altre leggi relative alla caccia.

Milano, il 28 marzo 1848.

CASATI, Presidente

76. *Conferma nell'ufficio della Giunta del Censimento e de' suoi Impiegati.*

28 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

La Giunta del censimento dell'ex-Regno Lombardo-Veneto è provvisoriamente confermata con tutto il suo personale, ad eccezione del signor Vicepresidente e degli impiegati appartenenti alle seguenti categorie:

- a) impiegati non nazionali;
- b) coloro che non prestassero pronta e franca adesione al Governo provvisorio;
- c) quelli che per circostanze particolari non si trovassero confermabili nel loro impiego dal Dirigente provvisorio della Giunta.

Milano, 28 marzo 1848.

CASATI, Presidente — P. LITTA — BERETTA

G. CARCANO, Segretario

77. *Mantenimento della Prefettura del Monte e conferma del Personale addetto alla medesima.*

28 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

L'attuale Prefettura del Monte è conservata, e si confermano pure al loro posto rispettivamente tutti gli impiegati che la compongono, ad eccezione dei non nazionali.

Successivamente, tosto che avranno avuto luogo i necessari accordi con tutti i paesi che costituiscono il territorio destinato a sostenere i pesi di detto Istituto, verrà con apposito Decreto fatto conoscere il giorno in cui esso ripiglierà il corso delle ordinarie sue operazioni.

Milano, il 28 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

78. *Istituzione e ordinamento di una Guardia di pubblica sicurezza in Milano.*

28 marzo 1848.

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLICA

STATUTO E REGOLAMENTO

PER LA GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA

istituita il 21 marzo 1848 (1).

Art. I. La Guardia di sicurezza pubblica per ora è composta di 600 cittadini di specchiata moralità, divisi in sei compagnie, comandate ciascuna da un capitano, da un capitano aiutante, da un tenente, da un sottotenente, da due sergenti e da quattro caporali, tutti di condizione civile.

II. Il colonnello della Guardia è il presidente del Comitato di pubblica sicurezza, il quale cogli altri membri del Comitato, coi segretarii, due medici ed un cappellano, costituisce lo Stato maggiore. Il comandante della Guardia è un capitano della medesima per turno di settimana.

III. I capitani e capitani aiutanti sono nominati dal Comitato sulla proposizione del Corpo dell'ufficialità; gli altri ufficiali e sottufficiali dai rispettivi capitani.

IV. I capitani legali sono assistenti al Consiglio del Comitato di pubblica sicurezza e ne disimpegnano all'uopo le funzioni.

V. Scopo della Guardia di pubblica sicurezza è di mantenere l'ordine e la quiete nella città, ed è sussidiata all'uopo dalla Guardia civica.

VI. Ogni Guardia del Corpo di sicurezza potrà essere preposta a comandante delle Guardie del Corpo di pubblica vigilanza pel migliore disimpegno delle di lei operazioni.

VII. Il servizio delle Guardie di pubblica sicurezza si farà per turno regolare dalle compagnie, incominciando da quella del capitano anziano.

VIII. Gli ordini verranno dati dal colonnello o dallo Stato maggiore al comandante capitano, e da questo agli altri capitani, in iscritto od a voce.

IX. Il Corpo degli ufficiali redigerà il proprio Regolamento per la più esatta esecuzione del servizio e disciplina della Guar-

(1) Questo Decreto di istituzione del 21 marzo, se pure fu reso, non è riportato nè dal Diario il 22 Marzo nè dalla Collezione Pisotta.

dia, e lo sottoporrà al Comitato per l'approvazione.

X. L'uniforme della Guardia di pubblica sicurezza sarà quello della Guardia civica con una piccola distinzione.

Milano, il 28 marzo 1848.

FAVA, Presidente ecc.

79. *Ingiunzione alle Guardie comunali di consegnare le armi al proprio Municipio.*

28 marzo 1848.

COMITATO GENERALE DI GUERRA

AVVISO

L'ordine pubblico è affidato alle Guardie civiche. Le Guardie comunali sono una parte dell'ordine antico omai divenuto inutile.

Quelle Guardie comunali che non fossero già ascritte alle Guardie civiche consegnino dunque le armi alle loro Deputazioni comunali, le quali devono spedirle immediatamente a questo Comitato generale di guerra che ne abbisogna per l'esercito combattente. Si dichiarano responsabili del minimo ritardo.

Milano, il 28 marzo 1848.

Pel Comitato

CERNUSCHI — CATTANEO

80. *Nomina di Delegati all'amministrazione governativa nella Città e Provincia di Bergamo.*

28 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO PER LA CITTÀ E PROVINCIA DI BERGAMO

AVVISO

La residenza del Governo provvisorio venne trasferita nel palazzo provinciale in Cittadella, ove resta aperto il protocollo generale in ogni ora del giorno e della notte.

Onde poi meglio assicurare ed ovviare ai ritardi ed al disagio della topografica nostra posizione, si previene aver nominati alcuni Incaricati perchè ad ogni esigenza del momento si prestino ad impartire gli opportuni provvedimenti.

Venne quindi destinato,

per ciò esclusivamente che ha riguardo alla Finanza; agli Ospedali ed alla Posta, con residenza nel locale di finanza, il signor dott. Giovanni Pesenti Magazzeni;

per ogni altra cosa occorrente in borgo Piguolo e Corpi santi, con residenza nel palazzo Brembati, il signor dott. Andrea Moretti;

per il borgo san Leonardo, con residenza in casa Alcarini nella contrada sant'Orsola, il signor Pietro Testa.

Bergamo, 28 marzo 1848.

F. RONCALLI, Presidente

MORONI *Pietro* — PIAZZONI *Gio. Antonio*

BERIZZI *Gio. Battista* — TERZI *Luigi*

CAMOZZI *Gabriele* — FERRARI *Luigi*

81. *Sequestro della Villa vicereale detta di Pizzo, nel territorio di Como.*

28 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

La villa di Pizzo, posta sul lago di Como, appartenente all'ex-Vicerè lombardo-veneto, viene messa sotto sequestro dalla Nazione.

Gli Uffici censuarii sono incaricati della inserzione nei loro registri del presente Decreto, ed il Conservatore delle ipoteche lo terrà per norma.

Como, il 28 marzo 1848.

T. PERTI, Presidente (1)

(1) Questo Decreto e il precedente del Governo di Bergamo sono tolti dal Giornale ufficiale il 22 Marzo, dal quale venne anche ricavato l'Avviso 26 marzo più sopra riferito del Comitato di guerra bergamasco. Ma più altri Decreti emanarono dai Governi provvisorii di Bergamo e di Como, come di Brescia, Pavia, Sondrio, Lodi ed altre città della Lombardia, che il Diario predetto passa sotto silenzio, e che indarno noi ci siamo adoperati per conoscere e poter comprendere nella presente Collezione. Ponendo pertanto in avvertenza i lettori di questa forzata lacuna del nostro lavoro, noi pergeremo di siffatti Decreti quella sommaria notizia che talvolta si rinviene nel mentovato Giornale ufficiale; e così qui appunto cominceremo a riferire le notizie che del Governo provvisorio di Brescia si leggono sotto la rubrica *Notizie d'Italia* nel n.º 8 (22 aprile):

« Brescia — Grande è l'operosità del Governo provvisorio. Abbiamo sott'occhio un gran numero di Atti ch'egli vien pubblicando nelle presenti necessità della comune Patria. Non potendo, per mancanza di spazio, dar luogo a' medesimi in tutta la loro integrità, ci accontentiamo » di riferirli per sommi capi

82. *Nuovo Proclama del Governo provvisorio di Milano sulla futura Costituzione politica della Lombardia.*

29 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Cittadini!

Mentre ferveva la pugna nelle nostre contrade, uno solo era il grido dei combattenti — l'indipendenza! — Questa fu da noi proclamata in faccia al fuoco nemico, e abbiamo vinto perchè uno solo era il grido.

Volto in fuga il nemico e aperte le porte della città, migliaia di Volontarii gittavansi nelle nostre braccia, accorrenti da tutte parti d'Italia per combattere in questa guerra italiana, e allora pure un solo era il grido — Viva l'Italia unita e libera! —

Perchè uno solo era il grido, uno e concorde fu il moto. Tutti si slanciarono su quelle barbare torme che, datesi a fuga disordinata e precipitosa, preludono al loro totale estermio.

Questo totale estermio attendetelo, o Cittadini; attendete che ogni terra italiana sia libera; attendete che tutti quelli che la coltivano, che la fecondano col sudor della

* I. Indirizzo in italiano, tedesco e francese ai soldati austriaci, in cui si invitano a deporre le armi con promessa di umano trattamento.

* II. Riduzione del prezzo del sale a trentacinque centesimi invece di trentotto, come erasi provveduto con anteriore Decreto.

* III. Fra i sotto ufficiali e soldati dell'ex-Battaglione Haugwitz si darà la preferenza per entrare nella Milizia civica a quelli che offriranno migliori attestazioni di condotta e di merito.

* IV. Indirizzo agli italiani del Piemonte e di Genova che arrivano a Brescia.

* V. Altro simile agli Svizzeri.

* VI. Invito alle Guardie nazionali di restituire i cavalli ricevuti che devono servire all'organizzazione di un Corpo di cavalleria.

* VII. Invito ai cittadini già addetti alla fabbrica delle armi e ad altri armaiuoli affinché prestino l'opera loro a ristabilire nel primitivo stato l'Arsenale.

* VIII. Nuove nomine al Comitato di giustizia e al Governo provvisorio (Vedi il n.º 27 sopra).

* IX. Nomina di una Commissione incaricata di occuparsi a raccogliere i particolari riguardanti i morti e i feriti per la patria.

* X. Circolare agli impiegati della cessata Amministrazione pubblica, in cui si invitano ad aderire al Governo provvisorio.

* XI. Invito a somministrare armi al Governo provvisorio.

fronte, che la difendono adesso col braccio, possano alzare liberamente la voce.

Cittadini! *Rispetto a questo sacrosanto diritto d'ogni Italiano che ci fu compagno nella sventura e che deve esserlo nella gloria e nella prosperità.* Liberi tutti, parleranno tutti. L'aspettare il voto dei nostri fratelli è prova di forza, è debito di giustizia.

Milano, il 29 marzo 1848.

CASATI, Presidente

83. *Modificazioni alla Legge austriaca sul Bollo della carta e sulle Tasse.*

29 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Alleggerire il peso delle pubbliche imposte a favore delle classi men doviziose, sin dove il consentono i presenti straordinarii bisogni di guerra, è vivo desiderio, è scopo cui dai primi giorni mirarono le sollecitudini del Governo. Dopo la larga riduzione nel prezzo del sale e l'abolizione del giuoco immorale del lotto, che già furono pubblicate, si rendeva urgente di provvedere a togliere quanto si ha di più irragionevole, oppressivo e vessatorio nel sistema attuale dell'imposta che si esige mediante il bollo della carta, divenuto segno a buon diritto dell'esecrazione universale.

Il Governo provvisorio pertanto, sentito il Comitato di finanza e commercio, e sinchè più floride circostanze non permettano per avventura di rinunciare intieramente ad un tal ramo di pubblica rendita,

Decreta:

Art. 1. La Legge 27 gennaio 1840 sul bollo della carta e sulle tasse è modificata come segue.

Art. 2. Il bollo viene generalmente ridotto a centesimi 30 per mezzo foglio ed a centesimi 50 per foglio intiero, continuando il bollo minore di centesimi 15 ove la detta Legge il consente, e gli altri pei soli casi nei quali sono ora confermati.

Art. 3. L'uso del bollo nelle suddette misure sarà obbligatorio in tutti i casi che vi erano

sinora per massima soggetti, in quanto non venga altrimenti disposto col presente Decreto.

Art. 4. Oltre le esenzioni già in vigore, che restano confermate, si dichiarano esenti da bollo

a) i documenti o scritti per somme minori di lire 10;

b) le fedi di battesimo o di nascita, delle seguite pubblicazioni per nozze, di matrimonio e di morte;

c) i certificati di condotta ed i libretti di scorta delle persone di servizio, dei garzoni, lavoranti ed operai;

d) gli atti giudiziari in oggetti contenziosi per l'interesse di masse concorsuali e di Cause pie di beneficenza o di culto;

e) le istanze coi loro allegati corredate da regolare certificato di miseria, qualunque sia l'Autorità o l'Ufficio cui vengono prodotte;

f) tutti gli atti giudiziari in volontaria giurisdizione per l'interesse di persone soggette a tutela o a cura, eccettuati però dall'esenzione i decreti d'aggiudicazione d'eredità.

Art. 5. Sono per ora mantenuti in vigore i bolli sin qui prescritti per gli atti giudiziari in oggetti contenziosi, giusta le norme portate dalla Sezione II, Parte I, Capitolo I della Legge 27 gennaio 1840.

Art. 6. Il decreto di aggiudicazione d'un'eredità sarà esente da bollo ogni qualvolta il valor netto dell'asse non ecceda le lire mille; oltre quest'importo e sino a lire 6,000 si esigerà il bollo di lire 3, progredendo colle seguenti proporzioni:

di lire 12 sino a 15,000	
" 24 " 24,000	
" 36 " 40,000	
" 60 pei valori superiori.	

Art. 7. Le note d'iscrizione presso gli Uffici ipotecarij soggiaceranno al bollo di lire 6 per ciascun esemplare composto di un sol foglio; occorrendo più fogli, i successivi porteranno il bollo di centesimi 50, e questo ultimo bollo, ripetuto a misura del numero dei fogli, si esigerà pure per gli esemplari delle note di rinnovazione decennale d'ipoteche non scadute e pei certificati rilasciati dagli Uffici ipotecarij.

Art. 8. Le istanze non bollate verranno restituite al produttore per la previa appli-

cazione del bollo competente, tranne il caso di pericolo in mora, nel quale potranno le Autorità e gli Uffici provvedere, salva la successiva esazione del relativo importo di bollo.

Art. 9. Le contravvenzioni in materia di bollo saranno giudicate in via economica dalle Intendenze provinciali in prima e dalla Intendenza generale delle Finanze in ultima istanza, le quali potranno anche condonare o ridurre le multe per ispeciali motivi di riguardo. La multa viene stabilita in lire 15 per ogni bollo defraudato non maggiore di centesimi 50, e nella misura di dieci volte il loro importo pei bolli superiori.

Art. 10. Sino al primo luglio prossimo venturo sarà ammesso colle norme attuali presso l'Ufficio centrale del bollo il concambio della carta bollata in bianco oppure guasta ed inservibile, che portasse un bollo superiore a centesimi 50 e non contenesse atti perfezionati.

Art. 11. È abolito il bollo dei calendari, delle carte da giuoco e dei giornali nazionali ed esteri.

Art. 12. Il solo giornale e il libro degl'inventarij tenuti da commercianti dovranno anche in avvenire sottoporsi a bollo secondo le prescrizioni in corso.

Art. 13. Viene abolita qualunque tassa per collazione di benefici ecclesiastici.

Art. 14. La tassa per la nomina ad impieghi è mantenuta nella misura e nei modi sinora prescritti; l'esenzione temporaria concessa dal § 157 della Legge 27 gennaio 1840 viene però estesa ai soldi non maggiori di lire 900, dovendosi anche nei successivi casi d'aumento regolare le relative trattenute in guisa che l'impiegato non percepisca effettivamente mai meno di quest'annua somma, prolungando all'uopo le rate mensili di sconto.

Art. 15. Rimangono pure in vigore le tasse per l'ammissione all'esercizio dell'avvocatura e di altre professioni liberali, e così anche le tasse per la nomina ad agente di cambio o sensale, non che le tasse d'archivio e tutte quelle in genere non espressamente abolite.

Art. 16. La tassa per la custodia dei depositi giudiziarij è ridotta alla metà.

Art. 17. Sono esenti da ogni tassa i depositi pupillari, applicandosi tale esenzione, come pure la riduzione accordata nel precedente

paragrafo, a tutti i casi nei quali la tassa non fu ancora esatta.

Art. 18. Il presente Decreto entrerà in osservanza col 1° dell'imminente aprile, cessando da tale epoca l'effetto d'ogni disposizione contraria alle nuove massime con esso stabilite.

Milano, il 29 marzo 1848.

CASATI, Presidente
BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI
GREPPI — PORRO
CORRENTI, Segretario generale

84. *Dichiarazione d'impunità pei Renitenti e Disertori sotto il cessato Governo.*

29 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Il Governo provvisorio notifica a tutti quelli che avessero mancato alle leggi di coscrizione del cessato Governo o che, essendo arruolati nelle armate, avessero disertato, ch'essi vengono dichiarati interamente liberi sia di prender servizio nel nuovo esercito del Governo provvisorio, sia di ritornarsene alle loro case, come crederanno più opportuno. Del resto il Governo non dubita che la maggior parte vorrà scegliere il primo partito, porgendo così una novella prova del loro attaccamento alla patria.

Milano, 29 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

85. *Sottomissione del Corpo de' Zappatori Pompieri alle Autorità comunali.*

29 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Il Corpo dei zappatori pompieri dev' essere quindi innanzi in totale dipendenza dell'Autorità municipale, modificandosi in questa parte il Decreto organico 13 dicembre 1811; sicchè le attribuzioni ivi deferite alla Prefettura di polizia del Dipartimento d'Olona ed al Ministero, che posteriormente furono con Decreto del Governo austriaco commesse alla Direzione di polizia, alla Presidenza di Governo ed ai Dicasteri au-

lici, restano tutte concentrate nell'Autorità municipale.

Milano, il 29 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

86. *Professione di un termine agli Ufficiali pensionisti per fare adesione al nuovo Governo, sotto comminatoria di privazione del grado e della pensione.*

29 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Gli ufficiali pensionati del cessato Governo sono invitati a presentare entro tre giorni (termine di rigore) il loro atto d'adesione all'attuale ordine di cose ed al Governo provvisorio, con diffidazione che, scorso questo termine senza che abbiano presentata la loro dichiarazione, s'intenderanno decaduti dal loro grado e privati della loro pensione.

Milano, 29 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

87. *Sospensione in Milano del Dazio di catena.*

29 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Sino a tanto che non sieno ristabilite le vie rotabili nell'interno della città è sospesa sui navigli l'esazione del diritto nominato *dazio di catena*.

Milano, 29 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

88. *Dichiarazione delle parole Lire correnti usate in Atti governativi.*

29 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Si previene il pubblico che ogni qual volta nei Decreti e negli Atti del Governo si faccia uso dell'espressione *lire correnti* si debbono intendere le lire già austriache.

Milano, il 29 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

89. *Mantenimento dell'Imposta detta della Guardia nobile, e sua applicazione alle spese della guerra.*

29 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
al Consiglio di Stato

E ritenuta in corso l'esazione del millesimo d'imposta che si esigeva pel mantenimento della già Guardia nobile, e ciò allo scopo di applicare l'importo relativo alle spese della guerra.

Rimane incaricato il Consiglio di dar conformi disposizioni di esecuzione.

Milano, il 29 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

90. *Introduzione di un nuovo Bollo per la carta.*

29 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
all'Intendenza generale delle Finanze

Per il bollo della carta si farà uso d'ora innanzi di un ornato semplice senza significato, il quale verrà impresso a secco nel luogo sinora occupato dall'aquila imperiale.

È incaricata cotesta Intendenza di disporre affinchè abbia luogo immediatamente l'applicazione di una tale misura.

Milano, 29 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

91. *Aumento nel personale delle Guardie di pubblica sicurezza in Milano.*

29 marzo 1848.

COMITATO

DI SICUREZZA PUBBLICA E DELLA GUERRA

Cittadini!

Visti i bisogni del paese, la Guardia di pubblica sicurezza, che è una frazione della Guardia civica, verrà portata al numero di mille uomini divisi in dieci compagnie.

Tutti gl'individui componenti la medesima devono essere di noti principii politici e di specchiata moralità, e vengono aperti i re-

gistri per l'iscrizione ancora a tutto il giorno 3 aprile nel locale del Marino presso il capitano avv. Toccagni.

Milano, il 29 marzo 1848 (1).

FAVA — A. SOPRANSI — Avv. A. CURTI
A. LISSONI — Avv. TOCCAGNI, Capitano
JACOPETTI pel Generale Comandante

CORRENTI, Segretario generale

92. *Nomina del Generale Rougier a Comandante di piazza in Milano.*

30 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Sopra proposta del presidente del Comitato di guerra Pompeo Litta e del generale in capo Teodoro Lecchi, il Governo provvisorio decreta:

Il generale divisionario Rougier è nominato Comandante di piazza.

Milano, 30 marzo 1848.

CASATI, Presidente

GREPPI — GIULINI — STRIGELLI

(1) Qui ne par degno di essere riferito anche il seguente Proclama:

• CARLO ALBERTO

• per grazia di Dio

• Re di SARDEGNA, di CIPRO e di GERUSALEMME ECC. ECC.

• A' Suoi amatissimi Popoli

• I doveri di Re, gli obblighi che ci stringono ai sacri interessi d'Italia c'impongono di portarci co' miei Figli nelle pianure Lombarde ove stanno per decidersi i destini della Patria italiana. L'Esercito, nostra lunga cura ed amore, ci segue; un gran numero di valorosi cittadini spontaneo è accorso a dividere con noi le fatiche della guerra ed i pericoli delle battaglie. Il nostro cuore esulta a sì solenne ed universale entusiasmo; bello e glorioso per noi è l'esser Duce di Popoli generosi alla santa impresa iniziata dal sommo PIO.

• Alle Milizie comunali del Regno, all'affetto del Popolo commettiamo con piena fiducia la guardia della mia Famiglia e la custodia dell'ordine pubblico, primo fondamento di ogni libertà.

• Fedeli Savoiaardi, valorosi Liguri, alla vostra fede, al vostro onore, al poderoso vostro braccio affidiamo la difesa dei confini e delle nostre spiagge; nell'assenza dei vostri fratelli dell'Esercito sarete pacati e dignitosi guardiani delle libere istituzioni e della integrità della Patria.

• Dato dal Nostro Quartier generale in Voghera, addì 29 di marzo 1848.

• CARLO ALBERTO •

93. *Nomina di Ferdinando De Lugo a Segretario del Governo.*

30 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Il signor Ferdinando De Lugo è nominato segretario del Governo provvisorio.

Milano, il 30 marzo 1848.

CASATI, *Presidente ecc.*

94. *Parificazione degli Israeliti agli altri Cittadini.*

30 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Quantunque pesassero sugli Israeliti leggi odiose ed eccezionali, essi hanno fatto opera di buoni cittadini concorrendo col sangue, coll'intelletto e coll'oro alla nostra gloriosa rivoluzione.

È tempo che cessi l'ingiustizia di tanti secoli, essendo assurda per uomini giusti, insopportabile per uomini riconoscenti come noi siamo.

Agli Israeliti è adunque restituito il pieno esercizio di tutti i diritti civili-politici.

La materia dei matrimoni sarà regolata a suo tempo con apposita Legge. Intanto rimane abrogata la tirannica disposizione contenuta nel § 124 del Codice civile.

Milano, il 30 marzo 1848.

CASATI, *Presidente ecc.*

95. *Riammissione a pagamento di alcune delle Pensioni concesse dal cessato Governo.*

30 marzo 1848.

COMITATO DI FINANZA E COMMERCIO

AVVISO

Si reca a pubblica notizia che presso la Cassa centrale in Milano è aperto il pagamento delle rate scadute di quelle tra le pensioni, già regolarmente in corso presso la Cassa medesima, che furono mantenute nei ruoli approvati dal Governo provvisorio, il quale si è riservato di determinare a suo

tempo circa il pagamento delle rate successive.

Milano, il 30 marzo 1848.

Pel Comitato di Finanza e Commercio

DUCA, *Presidente*

FILIPPO TAVERNA — ANTONIO RE

CALVI, *Segretario*

96. *Nuovo Proclama di re Carlo Alberto.*

31 marzo 1848.

ITALIANI DELLA LOMBARDIA, DELLA VENEZIA,

DI PIACENZA E REGGIO!

Chiamato da quei vostri concittadini, nelle cui mani una ben meritata fiducia ha riposto la temporaria direzione della cosa pubblica, e soprattutto spinto visibilmente dalla mano di Dio, il quale, condonando alle tante sciagure sofferte da questa nostra Italia le colpe antiche di lei, ha voluto ora suscitara a nuova gloriosissima vita, io vengo tra voi alla testa del mio esercito, secondando così i più intimi impulsi del mio cuore: io vengo tra voi non curando di prestabilire alcun patto: vengo solo per compiere la grande opera dal vostro stupendo valore così felicemente incominciata.

Italiani! In breve la nostra patria sarà sgombra dallo straniero. E benedetta le mille volte la divina Provvidenza, la quale volle serbarmi a così bel giorno, la quale volle che la mia spada potesse adoperarsi a procacciare il trionfo della più santa di tutte le cause.

Italiani! la nostra vittoria è certa: le mie armi abbreviando la lotta riconurranno tra voi quella sicurezza che vi permetterà di attendere con animo sereno e tranquillo a riordinare il vostro interno reggimento: il voto della Nazione potrà esprimersi veracemente e liberamente: in quest'ora solenne vi muovano soprattutto la carità della patria e l'abborrimento delle antiche divisioni, delle antiche discordie, le quali apersero le porte d'Italia allo straniero: invocate dall'alto le celesti ispirazioni; e che l'angelico spirito di PIO IX scorra sopra di voi: Italia sarà!

Dal Nostro Quartier Generale in Lodi, il 31 marzo 1848.

CARLO ALBERTO

Il Ministro della Guerra
FRANZINI

97. *Condono degli arretrati non esatti di Tasse giudiziarie.*

31 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Il Governo provvisorio, sentito il Comitato di finanza e commercio,

Decreta :

Tutte le tasse giudiziarie arretrate non esatte sono condonate.

Milano, il 31 marzo 1848.

CASATI, Presidente ecc.

98. *Mantenimento della Direzione generale delle pubbliche Costruzioni e del relativo Personale.*

31 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

La Direzione generale delle pubbliche costruzioni è provvisoriamente confermata con tutto il suo personale, ad eccezione degli impiegati appartenenti alle seguenti categorie:

- a) impiegati non nazionali;
- b) quelli che non prestassero pronta e franca adesione al Governo provvisorio;
- c) quelli pure che per circostanze speciali non si riconoscessero confermabili nel loro impiego dal Direttore generale.

Milano, 31 marzo 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

99. *Dichiarazione delle attribuzioni proprie della Guardia di pubblica sicurezza.*

31 marzo 1848.

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLICA

AVVISO

A fine di determinare colla necessaria precisione le attribuzioni spettanti al Corpo delle Guardie di sicurezza, e prevenire ogni confusione nel pubblico servizio, si manda a comune notizia il relativo paragrafo dello Statuto provvisorio (1), quale fu fermato dallo scrivente Comitato in unione al Comando della Guardia civica.

« § 5. Spetta al Corpo di sicurezza vegliare alla pubblica tranquillità, far eseguire gli ordini del Governo e del Comitato, assicurare dalle violenze le persone

(1) Questo Statuto non si conosce che per la citazione fattane nel presente Avviso.

» e le proprietà, invigilare ai teatri e agli spettacoli, dirigere le pattuglie mercenarie, e presiedere alla custodia delle carceri e agli atti di punitiva giustizia ».

L'importanza e dignità di tali uffici, già inviliti da lungo e lagrimevole dispotismo, non tarderà a farsi sentire, mercè il nuovo ordinamento delle pubbliche cose. Ai buoni cittadini, che volenterosi accorreranno a formar parte di una Guardia destinata ad essere mallevadrice delle franchigie con tanta gloria ricuperate, non potrà fallire la patria riconoscenza.

A schiarimento di una espressione del precedente Avviso, dichiara il Comitato che quando domandava per la sua Guardia persone di specchiata moralità e *noti principii politici*, era ben lontana dall'imporre altrui veruna opinione, atto che sarebbe incompatibile collo spirito ond'esso Comitato è animato, ma cercava unicamente negli individui da iscriversi *noti e non dubbi sentimenti patriottici, favorevoli al nuovo ordine di cose.*

Milano, il 31 marzo 1848.

Dott. FAVA, Presidente

Avv. RESTELLI — Avv. P. A. CURTI — CARCANO

A. LISSONI — A. SOPRANSI

P. COMINAZZI e L. ANCONA, Segretarii

100. *Prefissione di un nuovo termine alla denuncia degli effetti militari posseduti da privati e già appartenenti all'Esercito austriaco.*

31 marzo 1848.

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLICA

S'invitano nuovamente i cittadini che detengono presso di sè, o sanno esistere presso altri, effetti appartenenti al militare nemico, a notificarli indilatatamente a questo Comitato di pubblica sicurezza, quando non fossero già stati assicurati, interessando questa misura la giustizia e l'onore nazionale.

Si richiama la più rigorosa responsabilità sopra coloro che non notificassero i suindicati oggetti nel nuovo termine che si fissa a tutto il giorno 4 aprile.

Milano, 31 marzo 1848.

Per il Comitato

FAVA — RESTELLI — SOPRANSI — CURTI
CARCANO

P. COMINAZZI, Segretario

101. *Resoconto del Comitato generale di guerra, e scioglimento di esso Comitato.*

31 marzo 1848.

ITALIA LIBERA

VIVA PIO IX

CITTADINI!

Essendo oramai lontano ogni pericolo dalla nostra città, i sottoscritti, già membri del *Consiglio di Guerra*, devono rendiconto ai loro cittadini della ragione per la quale assunsero questo incarico e del modo con cui lo sostennero.

Nel secondo giorno della lotta e quando il Municipio, sperando sempre di poter salvare il popolo senza uscire dalle forme legali, non aveva ancora preso il nome di Governo provvisorio, molti giovani, accesi dal combattimento, volevano che la guerra di fatto divenisse immantinenti guerra di diritto; volevano un atto di aperta e assoluta indipendenza. E, per la privata fiducia che avevano in noi, ci sollecitavano impetuosamente a costituire un Governo.

Pareva a noi che il terribile cimento di una città quasi inerme sotto il fuoco di ventimila nemici ci prescrivesse una sola cura, quella della pubblica difesa. Ci pareva che il nome di Governo involgesse soverchia mole di cose e di persone, e premature prosluzioni a future forme di Stato. E perciò li pregammo ad essere contenti che solo ci chiamassimo *Consiglio di Guerra*. Confortata così, la gioventù non pensò più che al combattimento. E noi, oltre al prendervi la parte che ci toccava, nutrimmo con frequenti scritti l'ardore e la speranza dei fratelli.

Quando alla mattina del terzo giorno un comandante di Croati venne a nome del maresciallo Radetzky ad aprire discorsi d'armistizio, offrendosi a consegnare le truppe nelle caserme, e il Municipio ci chiamò a dire di presenza all'invitato nemico l'opinione dei combattenti, noi gli dimandammo che ritraesse immantinentemente dal paese tutte le truppe non italiane.

Il giorno seguente, interrogati di nuovo a nome dei Consoli delle Potenze ch'erano cortesemente venuti ad offerirci mediazione, abbiamo di nuovo dimostrata la necessità di incalzare il combattimento sino ai confini. Nello stesso tempo gettavamo fuori delle mura dimande di soccorso a tutti i popoli d'Italia; e interrogati di nuovo, s'avamo fermi perchè anche in quell'aspro momento

non si patteggiasse aiuto se non salva la libertà e sovranità del popolo combattente.

Ma, appena che il Municipio si fu persuaso dell'urgenza di prendere una posizione decisa, e con Manifesto promulgato la mattina del quinto giorno s'intitolò *Governo provvisorio*, noi ci siamo immantinentemente rassegnati a lui; e insieme ai membri del suo Comitato di difesa fummo mandati a costituire il presente *Comitato di Guerra*.

Da quel momento due furono i nostri pensieri. Da una parte spedire amici a levare da per tutto colonne mobili che perseguitassero il nemico disfatto; dall'altra fondare un esercito regolare.

A tal uopo era necessario raccoglierci intorno i veterani della scuola di Napoleone. Quindi per prima condizione abbiamo dimandato al Governo provvisorio che presidente del Comitato di guerra fosse quello tra'suoi membri che aveva portato le armi sin dai giorni della Repubblica Italiana, lo scrittore Pompeo Litta, cannoniere d'Austerlitz e di Wagram.

Abbiamo poi dimandato a generale del futuro esercito Teodoro Lecchi; abbiamo collocato nelle varie parti dell'azienda militare Varesi, Vincenzi, Stampa, Sessa, Cima, Carnevali, Jacopetti, e altri molti, come a suo tempo si vedrà.

Fra pochi giorni la gioventù da essi reggimentata vi comparirà innanzi a piedi e a cavallo, vestita di quei gloriosi colori che son divenuti il fraterno vessillo di venticinque milioni d'Italiani.

Oltre ai molti cannoni conquistati dai nostri, Piacenza ce ne offerse 45 di quelli che essa tolse al nemico.

Valorosi Cittadini, ecco il rendiconto che noi vi dobbiamo, affinchè sappiate perchè abbiamo posto mano in cose tanto aliene dalle nostre consuetudini di pace. Il prezioso deposito è reso oramai a chi si doveva.

Viva l'unità italiana!

Possa Pio Nono presiedere fra pochi giorni in Roma il vittorioso Congresso di tutti i popoli italiani.

Milano, 31 marzo 1848 (1)

Carlo CATTANEO — Giulio TERZAGHI

Giorgio CLERICI — Enrico CERNUSCHI

(1) Il secondo *Bullettino ufficiale della Guerra*, pubblicato sotto questa data nel n° 7 (1° aprile) del 22 Marzo, reca fra gli altri particolari quanto segue: « Siedono già nel

102. *Dichiarazione di benemerenzza e ricostituzione del già Comitato generale di guerra in Ministero della Guerra.*

1° aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

In conseguenza della spontanea dimissione dei membri del Comitato della guerra,

Sentito il Presidente del Comitato medesimo,

Decreta :

1. Il Comitato della guerra, sorto sotto l'urgenza della gloriosa battaglia che si combattè per cinque giorni nelle contrade di Milano, ha ben meritato della patria.

2. Il Comitato della guerra viene ricomposto in un regolare Ministero.

3. Pompeo Litta viene interinalmente incaricato del portafoglio. Ignazio Prinetti è chiamato a fare le funzioni di segretario generale del nuovo Ministero.

4. Gli Uffici del Ministero della Guerra verranno riorganizzati. L'incaricato del portafoglio presenterà immediatamente il quadro degli impiegati. Sopra le sue proposizioni il Governo provvisorio nominerà definitivamente i Capi-sezione e gli altri funzionarii principali.

Milano, 1° aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI

GREPPI — PORRO

CORRENTI, Segretario Generale

103. *Autorizzazione ai Comuni di mutuare danaro per le spese occorrenti al casermaggio, e norme relative all'esecuzione di questo servizio.*

1° aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Vista l'urgenza di provvedere al mantenimento delle truppe, e ritenuto che a ciò

* seno del Governo provvisorio (di Milano) il Deputato di Pavia professore Turrone, e quello di Como dottor Rezzonico. Ed in effetto dopo il 28 marzo non si ha più notizia di provvedimenti dati dal Governo provvisorio di Como. Quanto a quello di Pavia, non sappiamo ch'esso abbia promulgato alcun atto legislativo.

sono naturalmente chiamati i Comuni, salvo il compenso come abbasso;

Sono autorizzati tutti i comuni ad incontrare le spese occorrenti al mantenimento ed alloggiamento delle truppe di permanenza o passaggio nelle rispettive località, per modo che questo servizio di primissima necessità non abbia a patire difetto.

I Comuni che non avessero mezzi in pronto sono autorizzati a prendere danaro a mutuo o da altri Comuni o da Luoghi pii o da privati sovventori, al minor interesse possibile, e sono autorizzati a requisire i generi ove li trovano.

Di tutte le spese ed impegni che i Comuni incontreranno saranno tenuti regolari registri dalle rispettive Rappresentanze locali.

I mutui e le spese per procurarsi i mezzi di sostenere il servizio dovranno essere comprovati nei modi comuni di pratica e di diritto.

Le somministrazioni al militare, in quanto all'armata regolare Piemontese, saranno giustificate mediante boni o ricevute dei Capi che richiedono le somministrazioni, a seconda delle norme in corso presso quell'Armata per simile servizio.

Pei Corpi militari Lombardi organizzati le somministrazioni avranno luogo sopra boni rilasciati dai Capi dei Corpi, vidimati da Commissarii di guerra, che saranno quanto prima attivati.

Per gli altri Corpi di volontari ed ausiliarii si attiveranno al più presto dei Commissarii di provvigione, per cui mezzo i Capi dovranno richiedere le somministrazioni. Frattanto i Comuni provvederanno a questo servizio con norme e cautele proporzionate alle circostanze.

Sarà poi istituita una Commissione per liquidare le spese, il cui provato ammontare verrà rimborsato ai Comuni a carico della Nazione.

Milano, 1° aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

104. *Restituzione delle ultime giuocate non estratte del Lotto.*

1° aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Le vincite al lotto non ancora riscosse saranno pagate.

Saranno poi restituite le somme corrispondenti alle giuocate dell'ultima estrazione che non ebbe effetto, e ciò contro la restituzione dei biglietti relativi.

L'esecuzione di siffatte operazioni è affidata al signor Maurizio Bernardini, incaricato della gestione del lotto in pendenza della sua definitiva liquidazione.

Milano, il 1° aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

105. *Autorizzazione alla Prefettura del Monte di proseguire nelle volture e ne' trasporti di cartelle del Debito.*

1° aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Anche in pendenza dei prossimi accordi, in seguito ai quali la Prefettura del Monte riprenderà il corso delle altre sue operazioni, è autorizzata la Prefettura stessa a far seguire le volture ed i trasporti di cartelle di cui fosse richiesta dai privati e dai Corpi morali, ferme in proposito le norme e le cautele in corso.

Milano, il 1° aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

106. *Istituzione di una Commissione straordinaria di beneficenza.*

1° aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Per supplire ai bisogni urgenti in cui si trovano molte famiglie in seguito alla gloriosa nostra rivoluzione, il Governo provvisorio, interpretando i generosi sentimenti della Nazione,

Decreta :

È istituita una Commissione straordinaria di beneficenza, la quale, tenendosi in comunicazione coi Comitati delle sussistenze e di

finanza, provvederà alle urgenze delle persone bisognose di sussidio.

La Commissione siederà nel Palazzo nazionale sulla piazza del Duomo, e ad essa sono rimesse le persone che credono di approfittare di questa beneficenza.

Con apposito Avviso la Commissione indicherà il giorno in cui comincerà le proprie funzioni.

I membri della Commissione sono i seguenti:

Sogni Antonio — Marietti Giuseppe — De Capitani Giuseppe — Bassi Carlo — Cusani Francesco — Greppi Antonio — Uboldi Ferdinando — Prinetti Carlo — Agudio Giuseppe — Nava Ambrogio — Bonomi Luigi — Pestalozza Antonio — Morbio Carlo — Triacca Avv. Francesco — Ferdinando De Herra — Giambattista Polli, *Segretario generale.*

Milano, 1° aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

107. *Divieto di esportazione degli effetti abbandonati dall'Armata austriaca.*

1° aprile 1848.

COMITATO DI PUBBLICA SICUREZZA

Essendo di proprietà della Nazione tutti gli effetti abbandonati dal militare nemico, si fa appello alla lealtà ed onoratezza dei cittadini perchè non avvenga alcun trasporto dei detti effetti dalle case private, dai pubblici Stabilimenti e dalle Caserme senza un ordine in iscritto dei Comitati di pubblica sicurezza e della guerra.

Milano, il 1° aprile 1848.

FAVA — LISSONI — RESTELLI — SOPRANSI
CURTI — CARCANO

L. ANCONA, Segretario

108. *Parificazione della Guardia civica e di quella detta di Sicurezza.*

1° aprile 1848.

COMITATO DI PUBBLICA SICUREZZA

A scanso di vani rumori si dichiara che a tutti coloro che hanno diritto all'iscrizione nei ruoli della Guardia civica competente anche il diritto di farsi inscrivere nella provvisoria Guardia di sicurezza, non essendosi mai inteso dal Comitato di far della mede-

sima un Corpo speciale nè privilegiato per verun modo. Il bisogno ineluttabile di mantenere l'ordine rende necessario un Corpo di sicurezza, il quale, cessate le straordinarie circostanze del momento, rientrerà nella Guardia civica, che è la vera forza della Nazione.

Milano, 1° aprile 1848.

FAVA — LISSONI — RESTELLI — SOPRANSI
CURTI — CARCANO

L. ANCONA, Segretario

109. *Norme pei versamenti in conto del Prestito gratuito nazionale.*

1° aprile 1848.

COMITATO DI FINANZA E COMMERCIO

AVVISO

Col giorno 5 aprile corrente si troverà aperta la Cassa del Monte in Milano, agente quale sezione specialmente delegata e con gestione separata dalle altre della Prefettura del Monte, per ricevere i versamenti che saranno fatti in conto del prestito gratuito annunciato nell'Avviso del Governo provvisorio 27 marzo prossimo passato come uno dei mezzi onde giovare alla liberazione della patria.

I versamenti per tale causa potranno essere effettuati anche presso le Casse provinciali di finanza fuori di Milano per conto dell'anzidetta del Monte.

Per coloro che, desiderando prender parte all'imprestito per una somma non minore di lire 1000, intendessero di ripartirne il versamento in varie rate, sarà aperto presso le Casse suddette uno speciale registro, nel quale s'inscriveranno le somme che ciascun contribuente si obbligherà a fornire, ritenuto però che all'atto dell'iscrizione si dovrà versare non meno del quarto dell'importo totale e gli altri tre quarti in tre successive rate mensili.

Mentre si stanno preparando i biglietti definitivi di credito, verranno rilasciate bollette interinali di cassa.

Milano, 1° aprile 1848.

DUCA, Presidente

Filippo TAVERNA — Antonio RE

Stefano CALVI, Segretario

110. *Apertura di una sottoscrizione per l'acquisto di una Batteria d'artiglieria ad uso della Guardia civica di Milano.*

1° aprile 1848.

GUARDIA CIVICA

CITTADINI!

I sottoscritti furono autorizzati dal Comando della Guardia civica con Avviso del giorno 29 prossimo passato di raccogliere una sottoscrizione per fornire la Guardia civica di Milano di una batteria d'artiglieria.

I registri per tale sottoscrizione sono aperti in una delle sale della Società patriottica presso il signor Alessandro Durini.

Cittadini! La Guardia civica è la più sicura difesa della indipendenza nazionale; ma, perchè possa attivare tale difesa in modo valido ed energico, occorre che sia fornita di tutte le armi delle truppe regolari; sarà dunque opportuno al nostro decoro fornirla d'un Corpo di artiglieri non meno dei fanti coraggiosi.

Cittadini! accorrete volentieri a scrivere le vostre offerte, mentre i sottoscritti stanno raccogliendo tutti gli elementi di fatto onde si possa colla maggior possibile sollecitudine fornire la nostra Guardia civica di sì utile arma.

Con altro Avviso saranno invitati gli offerenti a riunirsi per comunicar loro gli elementi tutti del progetto.

Milano, 1° aprile 1848.

C. POSSENTI, Ing. — Arrigo BROGLIO, Ing.
Guido SUSANI — PASTORI

111. *Pubblicazione di un Indirizzo del Governo provvisorio di Venezia ai Popoli della Lombardia.*

2 aprile 1848 (1).

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 2 aprile 1848.

Ci gode l'animo di poter pubblicare il seguente Indirizzo pervenuto ai popoli di

(1) Il *Bollettino della Guerra*, di pari data, che leggesi nel n° 8 del 22 Marzo, termina colla seguente notizia: Ieri (1° aprile) è venuto a sedere nel seno del Governo provvisorio (di Milano) il signor Pietro Moroni Rappresentante di Bergamo ».

Lombardia da parte del Governo provvisorio della Repubblica Veneta. I generosi sentimenti d'unità italiana, questo antico desiderio di tutti i grandi nostri cittadini, da Dante a Manzoni, troveranno un eco di simpatia nei cuori di quanti amano questa magnifica terra che Dio ci ha dato per patria.

CASATI, *Presidente*

BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI

GREPPI — PORRO

CORRENTI, *Segretario generale*

» IL GOVERNO PROVVISORIO

» DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

» LOMBARDI FRATELLI!

» Se noi non lodiamo con lunghe parole il
» valore di voi che, divezzi dalle armi e
» soli, affrontaste la forza e l'ire dello stra-
» niero armato e aspettante l'assalto, egli
» è il pudore dell'affetto fraterno e l'ab-
» bondanza stessa della consolazione che
» trattiene le lodi prorompenti dell'anima
» nostra.

» Nei moti concordi e alla medesima ora
» felici delle Provincie lombarde e delle
» venete non si può non vedere la mano di
» Dio e un pegno santo della concordia
» nostra avvenire. Nel medesimo giorno 18
» marzo istituivasi la Guardia civica in Mi-
» lano e in Venezia; nel medesimo giorno
» 22 marzo le Autorità austriache in Milano
» e in Venezia capitolarono: e come se i
» Milanesi fossero nella piazza di san Marco
» partecipassero della gioia nostra, vedevano ac-
» canto al Leone sventolare il vessillo dei
» tre colori e l'antica idea essere abbrac-
» ciata in un sentimento novello, più ampio
» ed alto. I tre colori, rappresentanti l'in-
» terezza della comunione italiana, non can-
» cellano le memorie di ciascuna parte del-
» l'italiana famiglia. Quanto abbiam qui
» fatto e facciamo non pregiudica in verun
» modo l'avvenire; la causa nostra è af-
» fatto la vostra, è la causa di tutta Italia.
» Cessate oramai le discordie e le albagie
» municipali che furono causa di tante no-
» stre sventure; apriremo l'era novella con

» auspicii di pace, forse più gloriosa delle
» antiche battaglie. Invochiamo l'aiuto vo-
» stro; il nostro, tuttochè non necessario,
» v'offriamo; e ameremo intendere schietto
» da voi qual consiglio la ricca e bella e
» leale Lombardia sia per prendere sui suoi
» futuri destini.

» Viva l'Italia, viva Pio IX, vivano i
» valorosi Lombardi!

» Venezia, 30 marzo 1848.

» MANIN, *Presidente*

» TOMMASÈO

» FERRARIO, *Segretario*

112. *Istituzione di una Commissione per ricevere le Oblazioni alla Patria.*

2 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

È nominata presso la Segreteria una Commissione incaricata di ricevere l'offerta dei cittadini a pro della patria.

Quella Commissione è composta dei signori Carlo Servolini, Giovanni Racheli, Pietro Caglio.

Milano, 2 aprile 1848.

CASATI, *Presidente ecc.*

113. *Sospensione degli atti della Commissione liquidatrice del Debito pubblico Italico.*

2 aprile 1848

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Le operazioni della Commissione liquidatrice del Debito pubblico italico sono sospese.

Gli impiegati attuali della Commissione sono a disposizione del Governo provvisorio.

Frattanto l'Ufficio continua ad essere affidato al Presidente Fermo Terzi.

Milano, il 2 aprile 1848.

CASATI, *Presidente*

GREPPI — P. MORONI — STRIGELLI

LUGO, *Segretario*

114. Scioglimento della Guardia di pubblica sicurezza di Milano.

2 aprile 1848.

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLICA

CITTADINI!

La Guardia di sicurezza pubblica è disciolta, e i cittadini che la compongono restano nei ranghi della Guardia civica.

Al patriottismo di questa viene commessa la sicurezza pubblica, ed il Comitato si aggregerà pel disimpegno delle sue funzioni il numero occorrente di ufficiali, che avranno il nome di *Ufficiali di pace*, dei quali saranno fissate le attribuzioni.

Milano, il 2 aprile 1848.

FAVA, Presidente ecc.

115. Mantenimento dei Diritti doganali e del Dazio consumo.

3 aprile 1848 (1).

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Gli urgenti bisogni della difesa del paese e della guerra, che deve essere continuata

(1) Il *Bullettino ufficiale della Guerra*, in data 3 aprile, inserito nel n.º 9 del 22 Marzo, reca in fine: « Oltre i Rappresentanti di Como, Bergamo e Pavia, siede nel Governo provvisorio (di Milano) quello di Lodi, signor abate Anelli ». — Parrebbe quindi anteriore al 3 aprile il seguente Proclama senza data, che si legge nel predetto Giornale, n.º 14 (18 aprile), del

GOVERNO PROVVISORIO

in Lodi

« La pubblica tranquillità, l'adempimento dei propri doveri e dei Decreti emanati per vostra norma e vantaggio, dipendono in gran parte da voi, o Cittadini, i quali, risorti dall'oppressione alla libertà, vorrete mostrarvi degni della libertà acquistata.

« È per questo che il Governo provvisorio confida in voi affinché ciascuno di voi prendasi a cuore la causa comune come sua propria causa, e principalmente vi si raccomanda:

« 1º Onde siano rispettati i Decreti e gli Avvisi affissi al pubblico dal Governo e dalle altre Autorità, grandemente importando nel nuovo stato di cose che tutti conoscano le nuove determinazioni. Pertanto è pregata ogni condizione di persone a vegliare su questo; e principalmente la Guardia civica nel suo zelo per il pubblico bene ne abbia una specialissima cura.

« 2º Ciascun cittadino che ami la prosperità della patria non vorrà defraudarla dei diritti di dazio, secondo le leggi in corso. Il danaro che ora si raccoglie da ciò non esce più dall'Italia, serve invece a sostenere la

col massimo vigore sino alla cacciata del nemico dal suolo italiano, fa sentire ora più vivamente che mai il bisogno di serbar vive ed aperte le fonti delle risorse nazionali (2).

Il Governo ha già, in quella parte che la provvisorietà del suo mandato e le altre condizioni dei tempi lo consentivano, alleggerita la Nazione di quelle fra le imposte in vigore che erano più vessatorie e contrarie alla pubblica moralità.

Avendosi ora luogo a dubitare che in alcuni luoghi sarebbonsi manifestate intenzioni contrarie al pagamento dei diritti doganali e del dazio consumo, il Governo provvisorio confida che simili pensieri, se pure ponno essersi ingenerati, cadranno a fronte della persuasione generale che in questi difficili momenti niuna miglior prova di patriottismo può darsi di quella del pronto e regolare soddisfacimento di tutte le pubbliche imposte, che vanno ad essere adoperate nella gloriosa impresa della rigenerazione italiana.

Milano, il 3 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI

GREPPI — PORRO — TURRONI — REZZONICO

MORONI — Abate ANELLI — CARBONERA

CORRENTI, Segretario Generale

« spese che in questi ultimi tempi ci divennero fortissime, resta per noi a procurare il benessere dei nostri concittadini e la floridezza del nostro paese.

« 3º La carità di patria importa che si dimentichino gli odi privati, si transiga sulle opinioni, si sopprimano le gelosie, le invidie, si perdoni e si compatisca: importa che tutti si amino di fraterno amore e si formi una fratellanza, una gran famiglia italiana. La tenebrosa politica austriaca alimentava le dissensioni, il sospetto, per dividere famiglia da famiglia, fratello da fratello, uomo da uomo.

« Questo giogo l'abbiamo scosso dal collo, ed è subentrato il soave spirito italiano, spirito di concordia e d'amore.

« Svestiamoci dunque di tutto che può ricordarci la servitù, e vogliamo essere Italiani. Guardiamo al gran PIO, e facciamo a Lui sacrificio d'ogni passione che può tenerci divisi: da Lui impariamo ad amare.

« Amiamo la patria col volerci la tranquillità, l'ordine, l'armonia, e saremo veramente liberi. La libertà è il frutto maturo della civilizzazione.

TERZAGHI, Presidente

MARCHI — PICOZZI — PICCOLI — TERZAGHI

PIGNA — TROVATI

C. VIGNATI, Segretario

(2) Così testualmente la edizione ufficiale e quella del Picaia.

116. *Abolizione del Foro militare.*

3 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Ritenuto che in quanto ai paesi Lombardi liberati attualmente dal dominio austriaco non esiste Armata austriaca, e cessa quindi di fatto e di diritto ogni di lei giurisdizione privilegiata, e che per altra parte non è ancora completata l'organizzazione definitiva di un'armata nazionale Lombarda; ed avuto altresì riguardo al complesso delle attuali circostanze;

Decreta :

Il foro privilegiato militare è abolito per la giurisdizione civile, contenziosa e non contenziosa, e per la giurisdizione penale comune.

Per la giurisdizione concernente i delitti militari sarà provveduto con separate Disposizioni.

Le cause civili pendenti avanti al foro militare vengono evocate al foro ordinario, in quanto questo sia competente per ragione di materia e pel domicilio della parte convenuta. Spetterà alla parte più diligente il riproporle avanti di esso per la loro continuazione.

Le tutele e curatele delle persone nazionali già dipendenti dal foro militare, e le pendenti ventilazioni delle eredità di persone nazionali pure dipendenti dalla giurisdizione militare, sono avocate al Tribunale o Pretura che ne ha rispettivamente la competenza secondo le vigenti norme giurisdizionali.

Milano, 3 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

117. *Istituzione di una Guardia civica a cavallo.*

3 aprile 1848.

GUARDIA CIVICA

AVVISO

Il Comando della Guardia civica avendo riscontrata l'utilità di un'istituzione di detta Guardia anche a cavallo, sia per il pronto servizio in genere, sia per fare una ronda notturna all'intorno della città, non che per

tutte quelle ispezioni che meglio si possono affidare alla cavalleria,

Dichiara

Essere già stato istituito un Corpo destinato a tale ufficio, invitando tutti quelli che intendessero farne parte a recarsi dal Capitano della stessa, Antonio Litta, nella sua casa in Porta Vercellina, num° 2612, per le regolari iscrizioni. Ivi saranno ostensibili gl'incombenti ed istruzioni relative alla stessa.

Milano, 3 aprile 1848.

F. BORGIA, Comandante in secondo

LAZZATI, Aiutante

118. *Ricostituzione della Commissione straordinaria di beneficenza.*

3 aprile 1848.

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI BENEFICENZA

La Commissione straordinaria di beneficenza, istituita dal Governo provvisorio con Decreto 1° corrente, si fa sollecita di annunziare a questo Popolo valoroso che essa assumerà col giorno 5 corrente le proprie funzioni e che a modificazione del detto Decreto si compone dei sottoscritti membri.

Ella è creata per portare soccorso a quegli individui ed a quelle famiglie che in conseguenza della gloriosa nostra rivoluzione si trovano assolutamente privi di mezzi per provvedere agli urgenti loro bisogni.

Chi crederà di avere titoli a partecipare al sussidio che la Patria ha decretato dovrà presentare la sua domanda giustificata all'ufficio di questa Commissione posto nel Palazzo nazionale della cessata Corte.

La giustificazione della domanda sarà basata sopra validi attestati.

Le domande si riceveranno incominciando dal detto giorno 5 corrente, dalle ore nove antimeridiane alle ore quattro pomeridiane.

Milano, 3 aprile 1848.

GREPPI Antonio, Presidente

GALBIATI Baldassarre — UBOLDI Ambrogio di Ferdinando — BASSI Carlo — MORBIO Carlo — CUSANI Francesco — BONOMI Luigi — MARIETTI Giuseppe — DE CAPITANI Giuseppe — PESTALOZZA Antonio — TRIACCA Dott. Francesco — DE HERRA Ferdinando — AGUDIO Giuseppe — NAVA Ambrogio — SOGNI Antonio
POLLI, Segretario.

119. *Conferma generale degli Uffici e del Personale giudiziario, e modificazioni all'organico dell'Ordine degli avvocati.*

3 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Ritenuta la convenienza di estendere ed uniformare le già emanate provvisorie disposizioni ad ogni ramo dell'amministrazione della giustizia, anche per altri paesi Lombardi liberati dal dominio austriaco, come pure di elevare all'antico splendore il ceto degli avvocati e di parificare sotto ogni rapporto la condizione dei contendenti in giudizio, anche in confronto dell'avversaria parte fiscale, togliendo l'esorbitante privilegio di intervento in consiglio di un Rappresentante della pubblica amministrazione;

Decreta :

Sono provvisoriamente confermati tutti i Tribunali provinciali della Lombardia con tutto il rispettivo loro personale nell'attuale loro composizione, ad eccezione

a) degl'impiegati non nazionali;

b) di coloro che non prestassero pronta adesione al Governo provvisorio.

Cadendo fra altra di queste due categorie il Presidente, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano.

Verificandosi presso altro dei suddetti Tribunali mancanza di membri per potere comporre il Consiglio, il Presidente o chi ne fa le veci resta autorizzato ad assumere in sussidio con voto deliberativo nel proprio grembo impiegati abilitati all'ufficio di giudice civile e criminale, facendone immediato rapporto all'Appello.

Rimangono pure confermate le Preture urbane delle provincie Lombarde con tutto il loro personale nell'attuale loro composizione, sotto le eccezioni come sopra.

Restano parimenti confermate tutte le Preture foresi con tutto il loro personale, sotto le eccezioni superiormente prescritte, e come trovansi attualmente composte.

Anche gli Uffici ipotecari delle Provincie Lombarde sono provvisoriamente mantenuti in vigore nel loro stato attuale.

Ogni Capo d'ufficio dei confermati Tribunali, Preture urbane, Preture foresi e della Conservazione delle ipoteche, non col-

pito da eccezione, dietro le riportate rispettive adesioni al Governo provvisorio, forma immediatamente il ruolo del personale di cui rimane composto, colla cifra dei rispettivi onorari per essi in corso, e lo trasmette sollecitamente alla Presidenza di questo Appello, e propone contemporaneamente con separato rapporto il contingibile bisogno pel completamento del personale.

Circa alle proposizioni, nomine, sussidi di personale, diurnisti e giubilazioni, non è portata veruna innovazione ai metodi finora in osservanza, ritenendosi che le attribuzioni, le quali erano demandate al Senato nel supremo Tribunale di giustizia in Verona, sono devolute alla terza Istanza giudiziaria in Milano, e che quelle che erano riservate al Sovrano divengono di esclusiva competenza del Governo provvisorio centrale in Milano.

Queste disposizioni si applicano anche agli Uffici degli archivi notarili e Camere di disciplina notarile, stati già confermati col Decreto del Governo provvisorio 28 marzo 1848, i quali, in quanto agli esami e proposizioni dei candidati al notariato, si uniformeranno per ora ai veglianti Regolamenti.

Riguardo agli avvocati, pei loro esami e loro nomina sono momentaneamente mantenuti in osservanza i veglianti Regolamenti. Frattanto però, onde elevare il loro ceto all'antico suo splendore, saranno convocati dalla Presidenza del Tribunale civile di ciascheduna provincia per nominare fra sè una Commissione col proprio Presidente, che non sia minore di sette, il Presidente compreso, la quale debba proporre un Regolamento organico disciplinare pel libero esercizio dell'avvocatura e pel patrocinio degli indigenti.

Questi progetti saranno inoltrati ai rispettivi Tribunali di prima istanza civile, i quali dovranno immediatamente rimetterli colle proprie osservazioni all'Appello.

In avvenire non avrà luogo l'intervento del Rappresentante della pubblica amministrazione alla relazione e decisione delle cause nelle quali è parte l'Ufficio fiscale.

Gli atti che si fossero già comunicati alle preesistenti Autorità camerali e politiche dovranno tantosto essere retrocessi alle Istanze che li hanno comunicati.

Quanto poi all' intervento di un Rappresentante politico nelle cause matrimoniali, restano ferme provvisoriamente le vigenti disposizioni.

Milano, 3 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

120. *Ricomposizione del Personale della pubblica Istruzione.*

4 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Tutti gli Uffici, gli Istituti e gli Stabilimenti di pubblica istruzione, i quali erano mantenuti con fondi dello Stato, si dichiarano Nazionali, e sono provvisoriamente conservati.

Sono parimenti confermati in via provvisoria simili istituti di comunale o privata fondazione.

Il Governo provvisorio sente la urgente necessità di provvedere ad un più opportuno e più largo ordinamento della pubblica istruzione; ma, impedito dalle ristrettezze del tempo, si limita ora ad assicurarne il continuato andamento ed a disporre l'immediata applicazione de' suoi principii al personale addetovi.

Quindi fra i capi, professori, aggiunti, assistenti ed altri impiegati non sono, nemmeno in via provvisoria, confermati

a) i non nazionali;

b) quelli che non facessero pronta e franca adesione al nuovo Governo;

c) quelli che per altre cause non passero conservabili nelle loro funzioni

Il Governo provvisorio con appositi Decreti provvede alla sostituzione di quelli fra i capi e professori degli Uffici e Stabilimenti nazionali di pubblica istruzione che dipendevano immediatamente dal soppresso Governo di Lombardia.

Tanto i capi provvisoriamente ritenuti quanto i sostituiti promuoveranno indilatamente dal Consiglio di Stato, in quanto il Governo non abbia già provveduto, la provvisoria destinazione pel rispettivo Istituto di idonei soggetti in luogo di quelli individui che risultano colpiti dalle soprammentovate eccezioni.

Eguualmente procederanno le Congregazioni provinciali a riguardo del personale addetto agli Istituti nazionali già dipendenti dalle sopresse Delegazioni.

Per tutti gli istituti di comunale o di privata fondazione le Congregazioni provinciali si ritengono chiamate a provvedere di per sè giusta le norme suesprese.

Milano, 4 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

121. *Conferma dell'Ufficio centrale di Bollo e del Personale addetto al medesimo.*

4 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

È ritenuto provvisoriamente in vigore l'Ufficio centrale del bollo e dei libri bollettarii.

In Aggiunto presso l'Ufficio stesso è confermato il signor Andrea Pecora, incaricato in via interinale della dirigenza del medesimo.

Sono provvisoriamente confermati gli altri impiegati che erano addetti al suddetto Ufficio, ad eccezione degli individui non nazionali e di quelli che non prestassero pronta e franca adesione al nuovo Governo.

Milano, 4 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

122. *Istituzione in Milano di Tiri a segno.*

4 aprile 1848.

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLICA

AVVISO

Allo scopo che tutti coloro che sono atti a portare un fucile abbiano modo di addestrarvisi colla maggior possibile perizia, vengono istituiti alcuni bersagli provvisorii, nei quali ciascuno potrà gratuitamente esercitarsi al tiro sotto l'osservanza delle prescrizioni portate da apposito Regolamento, che verrà affisso a ciascun bersaglio.

Tutti coloro che si presenteranno ai bersagli dovranno essere muniti di arma in ordine e munizione, ed attenersi alle istruzioni

che darà ciascun sorvegliante ai bersagli a scampo d'inconvenienti.

Il signor Luigi Crivelli viene nominato Ispettore dei bersagli.

I bersagli che si pongono a disposizione dei cittadini sono:

1° quello del signor Carlo Maria Colombo nel locale detto il Bagno di Diana, composto di due tiri di carabina;

2° quello esterno al così detto Portello di Porta Vercellina, composto di due tiri, che si destina specialmente per uso della Guardia civica;

3° verrà attivato un bersaglio di quattro tiri nel locale dell'Arena.

Il bersaglio di Diana sarà aperto al Pubblico giovedì 6 corrente, e successivamente tutti gli altri indicati.

Dietro questa provvidenza, il Comitato raccomanda vivamente ai cittadini di astenersi da ogni tiro di fucile negli altri luoghi della città, giacchè sgraziatamente si avverarono casi funesti che mostrano la necessità di non omettere veruna precauzione in tale riguardo.

Milano, il 4 aprile 1848.

Pel Comitato

FAVA Presidente

Avv. P. A. CURTI — CARCANO

SOPRANSI — LISSONI

P. COMINAZZI, Segretario

123. *Riattivazione del Dazio catena.*

4 aprile 1848.

COMITATO DI FINANZA E COMMERCIO

AVVISO

Essendosi ora rese praticabili col carro le strade interne di questa città, si fa noto che col giorno 6 corrente cesserà la sospensione sui navigli dell'esazione del diritto denominato *dazio catena*, la quale fu interinalmente accordata col Decreto del Governo provvisorio 29 marzo prossimo passato appunto sino a tanto che non fossero ristabilite le vie rotabili nell'interno della città.

Milano, 4 aprile 1848.

DUCA, Presidente

Filippo TAVERNA — Antonio RE

Stefano CALVI, Segretario

124. *Sequestro del tenimento Vicereale detto di Casirate.*

4 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

PER LA CITTÀ E PROVINCIA DI BERGAMO (1)

Decreta:

La possessione detta di Casirate, situata nei territorii comunali di Casirate e di Arzago nel Distretto di Treviglio, in questa Provincia di Bergamo, appartenente all'ex-Vicerè Lombardo-Veneto, viene posta sotto sequestro dalla Nazione con tutte le sue pertinenze.

Il Commissariato distrettuale di Treviglio ed il Conservatore delle ipoteche in Bergamo riceveranno col mezzo della Delegation provinciale le corrispondenti comunicazioni per ogni effetto di ragione e per gli incumbenti loro rispettivamente demandati.

Li 4 aprile 1848.

F. RONCALLI, Presidente

G. A. PIAZZONI — L. TERZI — G. B. BERIZZI
— G. CAMOZZI

COMOTTI, Segretario

125. *Sequestro dei beni posseduti nella Lombardia dai Membri della Famiglia imperiale d'Austria.*

5 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Tutti i beni immobili e mobili, che nel territorio lombardo erano all'epoca del 18 marzo prossimo passato in possesso d'individui della Famiglia imperiale austriaca, sono posti sotto sequestro.

L'Intendenza generale delle finanze è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto, d'accordo col Tribunale d'appello e col Consiglio di Stato, cui furono già date le occorrenti istruzioni.

Milano, il 5 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI
GREPPI — PORRO — TURRONI — MORONI
REZZONICO — Abate ANELLI — CARBONERA

CORRENTI, Segretario generale

(1) Fin dal 1° aprile (vedi la Nota al n° 110) il Governo provvisorio di Bergamo faceva adesione a quello di Milano e mandava a suo Rappresentante presso il medesimo il Pietro Moroni, che in effetto appare già firmato all'Atto di n° 115. — Non pertanto il Decreto qui riferito porta nel Diario *Il 22 Marzo* la data del 4 aprile, nè ci risulta che questa data sia erronea.

126. *Modificazioni alle Leggi vigenti sulle Merci di transito.*

5 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

1° È ripristinata l'uscita dei transiti anche per le Ricevitorie principali di Sesto Calende e di Angera.

2° Le merci estere che transitando per la Lombardia passano all'estero sono esenti dal dazio di transito portato dalla vigente Tariffa di transito pubblicata il 25 giugno 1829, e pagheranno unicamente l'importo pel così detto *taglio di bolletta* e per la suggellazione (1).

3° È soppresso l'obbligo d'indicare nelle dichiarazioni delle merci per transito il peso netto ed il valore.

5° Viene abolita la visita interna dei colli e recipienti contenenti merci dichiarate per transito, sia all'ingresso sia alla sortita o presso gli Uffici doganali intermedi, quando la parte vi faccia apporre all'ingresso doppi piombi, salvi i casi di difetto nello stato esterno dei colli a tenore del § 157 del Regolamento per le dogane e privative.

5° Le tasse di magazzinaggio per dette merci che transitano vengono ridotte alla metà di quelle in corso.

6° Queste facilitazioni entreranno in vigore il giorno 15 del corrente aprile 1848, e sono applicabili anche alle merci estere che trovandosi in deposito nei magazzini d'ufficio passassero dal suddetto giorno in avanti all'estero, osservata la prescritta pratica del doppio piombo da applicarsi dall'Ufficio ove giacciono in custodia.

Milano, il 5 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

127. *Modificazioni alle Discipline ed ai Metodi vigenti nell'Insegnamento.*

5 aprile 1848.

CONSIGLIO DI STATO PROVVISORIO

La decretata conservazione di tutto ciò

(1) Così l'edizione del 22 Marzo, n.º 16 (10 aprile). Nella Collezione Pinola quest'ultimo inciso è così concepito: « rimanendo però ferma l'esazione dell'importo in corso » pel così detto ecc. ».

che la Nazione, i Comuni ed i privati fondarono onde ammaestrare ed educare ogni classe di persone segnò il primo passo del Governo provvisorio sulla nuova strada di qui innanzi aperta nel campo della pubblica istruzione, reso sì sterile dal sistema in corso sotto l'abolito regime austriaco.

Il Consiglio provvisorio di Stato, nella necessità di riaprire ovunque le scuole, di sopprimere sin d'ora inutili vincoli e formalità, d'avviare gli oppressi ingegni ed intelletti all'annuncio ed all'acquisto del buono, del vero, dell'utile, senza volere preoccupare le menti sul futuro riordinamento definitivo di ogni sezione degli studi in modo più consentaneo ai tempi, ai paesi, ai bisogni della Nazione,

Decreta e dichiara :

Subito dopo le ferie pasquali riprenderanno corso le interrotte lezioni in tutti gl'Istituti provvisoriamente conservati.

L'anno scolastico corrente avrà fine col mese di luglio prossimo venturo presso l'Università ed i Licei, e col successivo agosto presso gli altri Istituti.

Le classificazioni e note di condotta, diligenza e progresso in ogni singolo ramo di insegnamento sono abolite.

Il giudizio sul passaggio degli studenti agli anni ulteriori del corso rispettivo è demandato *unicamente* ai Direttori e Preposti degli Studi in base al voto e di concerto coi professori e maestri delle cattedre e scuole frequentate nell'anno.

Tale giudizio sarà complessivo; e quando è favorevole indicherà nei singoli certificati se l'esito degli studi sia stato *soddisfacente* od anche *lodevole*.

Un unico esame sopra le singole materie sostenuto con buon esito alla fine del corrente od al principio del venturo anno scolastico basterà per l'ulteriore progredimento o termine degli studi.

Nel corrente anno scolastico gli esami per il conferimento dei gradi accademici presso l'Università si terranno coi metodi in corso, ma senza riguardo ai termini di tempo che tra l'uno e l'altro esame erano prescritti.

Tutti i prospetti e rapporti periodici sono soppressi, e solamente alla fine dell'anno

scolastico si presenterà un rapporto informativo sull'andamento dei singoli Istituti.

Le norme qui annunciate sono applicabili anche agli esistenti Istituti privati, per i quali del resto varranno le altre non abrogate discipline speciali in pendenza d'una più larga organizzazione degli studi privati.

I capi, i professori, gl'istitutori siano penetrati della ben diversa e generosa missione che loro attualmente demanda la Patria.

Questa esige che sino dalle scuole elementari, insieme ai principii di religione e di rettitudine, si sviluppino e coltivino i sentimenti di rispetto alla dignità dell'uomo, di fratellanza sociale, di nazionale indipendenza.

L'istruzione tecnica, sapientemente estesa ed elevata, tenda viemeglio a raggiungere il vero suo scopo di giovare efficacemente alla prosperità del commercio e dell'industria nazionale; e valga così ad allettare ognora più gl'ingegni schivi alla sublime letteratura ed alla severità delle scienze.

Le ginnasiali palestre non si aprano alla servile austerità, ma alla voce del genio. Ivi, alla confusione astratta di lingue tra di loro e di precetti su di esse, alla mescolanza delle idee del bello e dei calcoli, prevalgano l'ammaestramento e gli esercizi dei giovani nella letteratura e storia patria, antica e moderna.

Dai Licei e dalle Università lo Stato ottenga non allievi educati a ripetere quali principii di sapienza universale assoluta circoscritti pensieri e formulate parole altrui, ma sì bene uomini conoscitori dei dogmi fondamentali delle scienze e più ancora dei metodi opportuni ad approfondirsi in esse, animati da esempi gloriosi a proseguire nel silenzio della stanza e nei luoghi destinati all'osservazione ed alla pratica gli studi e le indagini, atti insomma a pensare, ad operare scientificamente, ad esprimere nozioni proprie, ad applicarle.

Gli Istituti stessi delle arti belle e di ogni altro insegnamento speciale sentano l'impulso e si modellino ai principii che stanno per compiere la rigenerazione d'Italia.

Ovunque poi, nelle ore di riposo, ai puerili trastulli ed ai passatempo giovanili senz'ordine, senza scopo, sottentrino esercizi ginnastici e militari: e così, rinvigoriti con bello accordo, gli animi e i corpi concorrano

a ripristinare tutte le avite glorie italiane nella pace e nelle armi.

Milano, il 5 aprile 1848.

NAZARI, Presidente

A. DECIO, Vice-presidente — Dott. GIANELLI,
Consulatore di Stato.

128. Apertura di arruolamenti volontari nella Gendarmeria.

5 aprile 1848.

ITALIA LIBERA

W. Pio IX.

STATO MAGGIORE GENERALE

IL GENERALE COMANDANTE

Milano, 5 aprile 1848.

AVVISO

Il Ministero della Guerra ha determinato che debba riordinarsi subito la Gendarmeria e rinforzarla con 800 circa volontari di nuova leva.

Sono quindi invitati tutti gli individui Lombardi a presentarsi al signor Ispettore generale Rivaira in via di Borgo nuovo. Colà è aperto da questo istante il registro di arruolamento spontaneo.

Il Generale comandante ripone piena fiducia nel buon volere che anima la valente gioventù Lombarda per assicurarsi ch'essa accorrerà alacremenente a dare il suo nome per questa Milizia, cui è affidato uno dei più sacri doveri, l'ordine pubblico, fondamento di nazionale indipendenza e sicurezza.

*Per il Generale Comandante,
Il Capo dello Stato Maggiore Generale*

JACOPETTI, Colonnello

129. Decretazione di un Monumento alla memoria dei caduti nelle cinque Giornate di Milano, e fondazione di un Anniversario pel giorno 22 marzo.

6 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

In questo giorno consacrato ad onorare i martiri della patria, nel cospetto dei gloriosi lor feretri benedetti dalla religione, il Governo provvisorio, interprete del voto nazionale,

Decreta:

A serbare in perpetuo la memoria dei

Martiri della Patria verrà eretto un monumento in cui ne saranno scolpiti i nomi.

La Commissione straordinaria di beneficenza è specialmente incaricata di raccogliere senza ritardo tutte le notizie opportune e di proporre i mezzi più acconci a far che la pubblica gratitudine si sciolga del suo debito verso le famiglie de'morti e verso i feriti per la liberazione della patria. Le ricompense nazionali, che a tal uopo verranno fissate, saranno degne di questo tempo e di questa patria; i sussidi saranno assegnati e distribuiti per modo che vi si riconosca il pagamento di un vero debito del paese.

Il giorno 22 marzo verrà celebrato in perpetuo un funebre anniversario, a conservare perennemente il concetto che i nostri gloriosi morti sono gli autori principali del nostro risorgimento, divenuto un fatto in quel primo giorno dell'indipendenza Lombarda.

Milano, il 6 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente

BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI
GREPPI — PORRO — TURRONI — MORONI
REZZONICO — Abate ANELLI — CARBONERA
CORRENTI, Segretario generale

130. *Dichiarazione di Servizio obbligatorio nella Guardia civica.*

6 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Allo scopo di porre le basi di una regolare e definitiva istituzione della Guardia civica, il Governo provvisorio, ripetendo l'invito a tutti i probi cittadini dell'età dai 20 ai 60 anni di farsi inscrivere nei ruoli della Guardia civica, dichiara obbligatoria tale iscrizione per tutti, onde abbiano a concorrere nel maggior numero possibile alla difesa tanto importante dell'ordine interno.

Trattandosi di un ufficio onorevole e che interessa altamente il bene pubblico, non dubita il Governo provvisorio che ogni buon cittadino risponderà a quest'appello e ne adempierà i doveri con zelo ed amor patrio.

Le iscrizioni a compimento di quelle già seguite si riceveranno presso le rispettive

Parrocchie nei ruoli che saranno tenuti dai già eletti Capitani delle compagnie di ciascuna Parrocchia.

Trova poi di determinare al premesso intento che quei cittadini i quali ometteranno d'inscrivere nella Guardia civica entro il termine di giorni quindici, senza avere titoli plausibili di esenzione, verranno designati alla pubblica disapprovazione coll'esposizione dei loro nomi.

La verifica delle persone non iscritte e degli eventuali motivi di esenzione si opererà da apposita Commissione mediante l'esame dei registri parrocchiali e colla scorta degli altri mezzi legali.

Milano, il 6 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

131. *Designazione della sede del Monumento commemorativo dei Martiri della Patria, e nuova denominazione della Porta Tosa in Milano.*

6 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Visto il suo Decreto d'oggi che prescrive l'erezione d'un monumento pei martiri della patria, il Governo provvisorio

Decreta:

Il monumento pei Martiri della Patria sarà eretto nel borgo di Porta Tosa.

Quella Porta quindi innanzi si chiamerà Porta Vittoria, per essere stata espugnata la prima dal valore del popolo.

Milano, il 6 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

132. *Modificazioni al Codice penale austriaco nella parte relativa alla Difesa degli imputati.*

6 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA (1)

Ritenuto che per consenso di tutti i popoli inciviliti fu adottata la massima che non si possa condannare una persona sottoposta a criminale inquisizione senza l'assi-

(1) Tale è la rubrica preposta nel Diario ufficiale a questo Decreto, che sarebbe anteriore di due giorni alla costituzione del Governo di Milano in Governo centrale.

stenza di un difensore, da scegliersi dallo stesso inquisito oppure in difetto da nominarsi d'ufficio dal Magistrato processante;

Che in urto a tale massima il Codice penale austriaco coi combinati §§ 337, 372 e 464, Parte prima, anche dopo esaurita la procedura inquirente, non lascia all'inquisito carcerato la piena libertà della difesa, negandogli il permesso di chiedere un difensore, e negando altresì la ispezione degli atti della precorsa inquisizione;

Ritenute le urgenze di togliere un così opprimente abuso, in pendenza anche della riforma del Codice penale e delle relative procedure;

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta quanto segue:

1° Chiusa l'inquisizione, e dopo esaurite le pratiche indicate dal § 372, viene ammesso l'inquisito alla propria difesa in iscritto col mezzo di persona di propria confidenza avente la qualifica di licenziato in legge.

2° Per questa difesa il Giudizio inquirente gli assegna il termine di giorni otto, estensibile anche ad un mese, avuto riguardo all'importanza e voluminosità del processo.

3° Non potendo l'inquisito o non volendo scegliere un difensore, la prima Istanza lo nomina d'ufficio, ed al difensore verrà prefisso il termine entro il quale deve presentare la sua difesa. La nomina dovrà cadere per turno fra gli avvocati residenti nel capoluogo della Provincia. Per gli inquisiti miserabili il patrocinio sarà gratuito.

4° Potrà l'inquisito difendersi da sè medesimo, assistito però sempre dal suo difensore, e tanto all'inquisito che al suo difensore sarà accordata l'ispezione degli atti processuali nel Consesso giudiziale sotto la sorveglianza di un impiegato del Giudizio inquirente; e potrà anche il difensore conferire coll'arrestato inquisito.

5° Sarà facoltativo al difensore di chiedere che sieno assunte nuove informazioni a discolpa dell'inquisito: se il Giudice inquirente non trovasse di assumerle, ne farà prontamente rapporto in Consiglio per la deliberazione.

6° Il Giudice inquirente non avrà voto

deliberativo per la prolazione della sentenza, ma soltanto consultivo.

7° Emanata la sentenza, se ne fa all'inquisito la comunicazione nel giorno successivo col contemporaneo rilascio allo stesso di copia conforme della proferita sentenza, che dovrà essere comunicata subito anche al difensore, e gli si accordano tre giorni a dichiararsi se intenda d'interporre il ricorso. Anche le sentenze criminali semplicemente consultive e che devonsi devolvere *ex officio* alla cognizione di un Tribunale superiore verranno egualmente comunicate all'inquisito e suo difensore come sopra, onde possa volendo aggiungere nel termine di giorni otto le proprie ulteriori deduzioni difensive.

8° Se l'inquisito non si prevale della facoltà del ricorso, viene data alla sentenza l'immediata sua esecuzione, a meno che la sentenza non debbasi devolvere *ex officio* alla cognizione dei Tribunali superiori nei rispettivi casi indicati dal vigente Codice penale. Se l'inquisito dichiara d'interporre il ricorso, se ne dà notizia al suo difensore per la presentazione della scrittura gravatoria colla prefissione del termine di giorni otto; e lo stesso si osserva riguardo alla pubblicazione ed intimazione della sentenza di seconda Istanza ed alla interposizione del ricorso in terza Istanza.

Milano, il 6 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

133. Anticipazione di pagamento nella Provincia di Milano d'una rata dell'Imposta prediale.

7 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

Ritenuto che i giornalieri bisogni della guerra pongono il Governo provvisorio nella necessità di ricorrere a mezzi straordinari perchè non manchino le risorse corrispondenti;

Considerando che al momento non si potrebbe altrimenti provvedere che col ricorrere ad anticipazione di pagamento delle rate dell'imposta prediale;

Avendosi d'altronde ferma fiducia che Milano, come fu la prima ad affrontare la lotta eroica che inaugurò la liberazione d'Italia

sarà sempre pronta a dare anche l'esempio alle altre Provincie di tutti i sacrifici che sono indispensabili per giungere a conquistare e consolidare la nostra indipendenza,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Determina:

La scadenza della prossima rata dell'imposta prediale della Provincia di Milano si ritiene stabilita per il giorno 20 aprile corrente in luogo del giorno 20 maggio prossimo futuro.

Il Consiglio di Stato è incaricato delle analoghe disposizioni di esecuzione.

Milano, il 7 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

134. *Costituzione e proclamazione di un Governo provvisorio Centrale della Lombardia; scioglimento dei Governi provvisorii locali, e modificazioni all'organico delle Congregazioni provinciali.*

8 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DI LOMBARDIA (1)

Nel momento che i popoli Lombardi sorvegliavano tutti insieme come un sol uomo contro l'efferrata dominazione straniera, e che gli eroici sforzi delle città e delle campagne rincacciavano il nemico verso il confine della patria, straordinarie ed urgenti necessità di locale difesa creavano quasi all'improvviso, per forza di generosa opinione, diversi Governi provvisorii che nelle città e in molte delle principali terre di Lombardia, per provvedere alla sicurezza ed all'amministrazione interna, assunsero il carico della cosa pubblica.

Ma questa medesima necessità e il forte avvedimento civile che consigliavano le città a difendersi e a reggersi da sè stesse nell'ora dell'imminente pericolo le condusse ben presto a riconoscere che una temporanea provvidenza doveva cessare al cessare delle straordinarie circostanze che l'avevano suggerita (2).

(1) In luogo di questa rubrica il 22 Marzo reca semplicemente: « *Proclamazione del Governo centrale provvisorio di Lombardia* ».

(2) « *costituita* », non « *suggerita* », reca l'edizione ufficiale del 22 Marzo. A noi sembra preferibile la diversa lezione della Collezione Pirota.

E però tutte insieme sentirono il bisogno di ricomporsi nella forza di un Potere centrale che valesse a restituire senza ritardo a concordia ed unità la pubblica amministrazione.

Come la necessità della locale difesa aveva creati i Governi provvisorii locali, così la necessità della difesa della patria comune e il profondo buon senso de' popoli, persuasi che *nell'unione sta la forza*, affrettarono il momento di questa fraterna corrispondenza dei patrii poteri. I Comitati o Governi provvisorii delle terre minori aderirono generalmente a' Governi provvisorii delle città capiluoghi delle provincie, e i Governi di queste al Governo provvisorio di Milano, inviando i proprii deputati a rappresentarli nel suo seno ed a costituire in tal guisa un Governo centrale.

Venuti pertanto fra loro agli opportuni accordi, i membri del Governo provvisorio di Milano e i deputati delle provincie si costituirono in *Governo provvisorio Centrale di Lombardia*.

A tal fine, perchè il numero degli attuali membri del Governo provvisorio di Milano fosse in equa proporzione con quelli deputati dalle provincie, uscirono dal seno del Governo i cittadini Marco Greppi ed Alessandro Porro, e il cittadino Anselmo Guerrieri vi resta tuttavia, ma in qualità di rappresentante della provincia di Mantova finchè quella nobile città trovasi soggetta all'ultime posse del nemico. Attendesi poi e si confida che al più presto anche Brescia, che fece così grandi prove di valore per la causa italiana, risponderà al comune invito, deputando anch'essa il proprio rappresentante (3).

Il Governo provvisorio centrale è pertanto costituito dai seguenti cittadini:

Gabrio Casati — Vitaliano Borromeo — Giuseppe Durini — Pompeo Litta — Gaetano Strigelli — Antonio Beretta — Cesare Giulini — Anselmo Guerrieri — Girolamo Turrone — Pietro Moroni — Francesco Rez-

(3) Difatti, non guari dopo, nel n° 18 del 22 Marzo (12 aprile), sotto la rubrica *Notizie di Milano*, si lesse: « Abbiamo la soddisfazione di annunziare che la rappresentanza delle Provincie nel Governo centrale è compiuta, essendo stato deputato per la provincia di Brescia il signor dottor Antonio Dossi ».

zonico — Azzo Carbonera — Abate Luigi Anelli — Annibale Grasselli. (1)

Per tal guisa, essendosi riuniti in essi i poteri dei diversi Governi provvisorii locali, ed importando innanzi tutto di provvedere in modo uniforme all'amministrazione delle provincie, anche per ciò che riguarda la pubblica sicurezza e difesa;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DI LOMBARDIA

Decreta:

1. I Governi provvisorii locali sono disciolti. Essi manderanno senza ritardo al Governo centrale tutte le Disposizioni pubblicate dal giorno in cui si costituirono.

2. I Governi provvisorii locali, all'atto che si disciolgono, hanno facoltà di deputare fra essi da uno a tre membri, i quali si agguingano alla Congregazione provinciale.

A questi membri sono dati gli stessi attributi dei Deputati provinciali, non che il diritto alla nomina per la presidenza della Congregazione provinciale, dove questa non abbia eletto ancora il proprio capo.

L'elezione a Presidente non potrà però mai cadere sopra altri individui fuori di quelli della Congregazione provinciale così ricostituita. Ove in alcuna delle provincie si fosse tenuta una diversa regola, converrà passare alla nomina di altro Presidente nei modi e fra gli individui di sopra accennati.

3. Solo per la trattazione degli affari che già per sistema loro appartenevano è richiesta la collegialità nelle deliberazioni delle Congregazioni provinciali. Per tutti gli altri affari sarà bastante la firma del Presidente e del Capo-sezione.

4. Per ora sono in vigore i Comitati di pubblica sicurezza e di difesa dove furono istituiti. Ove non esistono ancora, il Governo provvisorio locale, prima di sciogliersi, li costituisce. Sarà in breve provveduto alla loro sistemazione definitiva ed uni-

forme, così ne' capiluoghi come nei Distretti, coll'apposita Legge che si sta preparando.

Milano, l'8 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
BERETTA — GIULINI — GUERRIERI
TURRONI — MORONI — REZZONICO — CARBONERA
Abate ANELLI — GRASSELLI

CORRENTI, Segretario generale

135. *Istituzione di una Commissione per lo studio di un Progetto di legge sulla convocazione di un'Assemblea nazionale.*

8 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA (2)

Affinchè la Nazione con un voto libero, che sia la vera espressione del poter popolare, possa decidere i futuri destini della patria, il Governo provvisorio ha fisso di convocare nel più breve termine possibile una Rappresentanza nazionale.

A quest'uopo, avendo riconosciuto che nella gloriosa rigenerazione d'un popolo non si può che fare appello a tutti i cittadini e interrogare il loro voto; e considerando quanto sia necessario uno studio accurato ed una disamina imparziale de' mezzi più acconci a conoscere veramente il voto universale, il Governo provvisorio crede opportuno di circondarsi dei lumi di tutti i concittadini e di farsi forte del loro consiglio. E però

Determina:

È istituita una Commissione speciale, che senza dimora si occupi a studiare e a proporre un progetto di legge per la convocazione delle Assemblee primarie e circa il modo di riunirle, di raccoglierne e verificarne i voti.

Questa Commissione è presieduta da un Commissario del Governo provvisorio che possa darle all'uopo quegli schiarimenti che avesse a desiderare.

Essa è composta de' seguenti cittadini:

(2) Nel Diario il 22 Marzo si legge soltanto « Governo Provvisorio », e così pure in fronte al Decreto che segue (n° 136).

(1) L'edizione *PIROLA* qui reca: « Anselmo Guerrieri, per Mantova — Girolamo Turroni, per Pavia — Pietro Moroni, per Bergamo — Francesco Rezzonico, per Como — Azzo Carbonera, per la Valtellina — Abate Luigi Anelli, per Lodi e Crema — Annibale Grasselli, per Cremona ».

Alessandro Porro, Commissario governativo, Presidente — Gioachino Basevi — Paolo Bassi — Giovanni Berchet — Consigliere Giuseppe Borghi — Carlo Cattaneo — Avv. Filippo De-Boni — Avv. Costantino Mantovani — Giovanni Martinengo Vilagana — Prete Andrea Merini, Proposto di san Francesco di Paola — Giuseppe Negri — Consigliere Pietro Robecchi.

Questa Commissione potrà chiamare nel suo seno altri membri, nominare il proprio Segretario, determinar l'ordine delle sedute; le quali, dov'essa lo trovasse opportuno, potranno anche essere pubbliche.

Avrà cura la Commissione che il suo progetto sia pur suscettivo di poter essere adottato anche dagli altri paesi d'Italia che ora si stanno costituendo.

La migliore, la più grande vittoria che avremo ottenuta sarà quella dell'unità nazionale.

Milano, l'8 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

136. *Proroga al pagamento delle cambiali di prossima scadenza in Mantova e Verona.*

8 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Dietro il desiderio espresso dai commercianti di questa Città, ed attesa l'attuale condizione delle città e provincie di Mantova e Verona, il Governo Provvisorio,

Sentito il Comitato di finanza e commercio,

Decreta :

I. Alle cambiali che, giusta l'articolo 1 dell'Avviso del giorno 26 p. p. marzo, dovrebbero essere pagate il giorno 10 aprile corrente viene accordato il giorno di tolleranza giusta la consuetudine della piazza.

II. È prorogato fino a nuovo avviso il pagamento delle cambiali ed obbligazioni commerciali pagabili nel territorio Lombardo dopo il 17 marzo p. p. a carico d'individui dimoranti nelle città di Mantova e Verona.

Milano, 8 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

137. *Soppressione della Compagnia di Gesù e sequestro de' suoi beni.*

9 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

La Compagnia di Gesù non è tollerata nel territorio del Governo centrale della Lombardia. Quindi tutti i collegi, le case professe e gl'istituti d'ogni genere di questa Compagnia sono soppressi.

I beni mobili ed immobili spettanti alla Compagnia medesima nella Lombardia sono messi sotto sequestro, e ne viene interdetta la disponibilità.

Il Comitato di sicurezza e l'Intendenza generale provvisoria delle finanze sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, il 9 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI

GREPPI — PORRO — TURRONI — MORONI

REZZONICO — Abate ANELLI — CARBONERA

CORRENTI, Segretario generale

138. *Rettificazione di un articolo del Decreto 29 marzo sulla Carta bollata e sulle Tasse.*

9 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

AVVISO

A correzione di un errore incorso nella pubblicazione del Decreto 29 marzo 1848, col quale fu modificata la Legge sul bollo della carta e sulle tasse, si dichiara rettificato come segue l'articolo 7 del Decreto medesimo.

» Le note d'iscrizione presso gli Uffici
 » ipotecarii soggiaceranno al bollo di lire
 » sei per uno degli esemplari composto di
 » un sol foglio; il duplicato, e così anche
 » i fogli successivi che occorressero in en-
 » trambi gli esemplari, porteranno il bollo
 » di centesimi cinquanta; il quale ultimo
 » bollo, ripetuto a misura del numero dei
 » fogli, si esigerà pure per gli esemplari
 » delle note di rinnovazione decennale d'ipo-

» teche non iscadute e pei certificati rila-
» sciati dagli Uffici ipotecarii ».

Milano, 9 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente

BORRAMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI
TURRONI — MORONI — REZZONICO
Abate ANELLI — CARBONERA — GRASSELLI
CORRENTI, Segretario generale

139. *Conferma dell'obbligo d'inserzione de-
gli Atti giudiziari nella Gazzetta già
privilegiata di Milano.*

10 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Affinchè non vengano perturbati gl'interessi privati pel ritardo della pubblicazione o della diffusione degli avvisi, editti o decreti giudiziari, si dispone che l'inserzione di tali atti giudiziari nella Gazzetta già privilegiata di Milano continui ad aver sino a nuovo avviso il solito effetto legale.

Milano, 10 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

140. *Promessa di pubblicazione dei nomi
de' Contribuenti nel Prestito nazionale
gratuito.*

9 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Perchè sia resa solenne testimonianza della gratitudine che la Patria professa verso gli individui che concorrono a contribuire nel Prestito proposto coll'Avviso 27 marzo prossimo passato, il Governo ha ordinato che sia reso pubblico l'elenco dei prestatori che di mano in mano verranno facendo versamenti, sia nella cassa del Monte oppure nelle casse delle Intendenze di finanza delle Provincie, sia in altre parti d'Italia o di Europa, poichè ogni giorno si fa più manifesto che la santità e la giustizia della nostra causa desta la simpatia di tutte le nazioni civili.

Milano, 9 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

141. *Conferma delle disposizioni vigenti
sulle Lotterie private e sui Giuochi di
azzardo.*

10 aprile 1848.

COMITATO DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Il Governo centrale provvisorio, aderendo ai giusti richiami di onorati cittadini (1) riguardanti l'abuso introdottosi di private lotterie e di giuochi di sorte, persino sulle pubbliche piazze, ha autorizzato il Comitato di pubblica sicurezza a pubblicare il seguente (2)

DECRETO

1. *La Legge portata dalla Notificazione
15 dicembre 1841 intorno alle lotterie ed
a' giuochi d'azzardo rimane nel suo pieno
vigore.*

2. *L'esatto adempimento della medesima
è affidato allo zelo della Guardia civica.*

Saggi e magnanimi Lombardi! Voi tutti accoglieste come un beneficio il Decreto che portava l'abolizione del pubblico lotto, vedendo in questa il più efficace rimedio ad una grande piaga sociale. Il creder lecito al privato ciò che si riconosce immorale pel Governo sarebbe contraddizione. Obbedite adunque volenterosi alla provvida Legge, e siate convinti che coloro i quali promuovono e mantengono i giuochi d'azzardo, di qualunque colore, non sono che avidi spogliatori del povero e fomentatori di ozio e mal costume.

Milano, 10 aprile 1848.

FAVA, Presidente

SOPRANSI — LISSONI — CARCANO

LEGNANI, Segretario generale

ANCONA, Segretario

142. *Rinnovazione del Divieto per la Guar-
dia civica di fare arresti senza mandato
dell'Autorità competente.*

10 aprile 1848.

COMANDO DELLA GUARDIA CIVICA

ORDINE DEL GIORNO

Dal Comitato di pubblica sicurezza venne

(1) L'edizione PIROLA reca: « aderendo alla proposta di questo Comitato ed ai giusti richiami ecc. »

(2) Le parole « ha autorizzato ecc. » mancano nell'edizione PIROLA, dove poi si legge « Decreta ».

fatto nuovamente rimostranza perchè dalla Guardia civica sieno stati effettuati arresti arbitrarii d'individui sospetti di appartenere all'ex-Corpo di polizia, e ciò dietro reclami *di buoni cittadini e dell'Ufficio di pubblica vigilanza.*

Il Comando della Guardia civica si fa un dovere di richiamare seriamente l'attenzione della Guardia medesima su tale importante argomento, e di nuovamente ingiungere che è assolutamente proibito sotto la individuale responsabilità di permettersi l'arresto di una persona senza che la Guardia civica sia munita di particolare mandato che le pervenga dal Comando, o senza che un Ufficiale di pace avente istruzioni particolari si prevalga della Guardia civica per effettuarlo.

La Guardia civica non ha la facoltà di procedere da sola e senza incarico speciale all'arresto di un individuo se non se nel caso di flagrante delitto.

Il Comando si lusinga che la Guardia civica vorrà, in base a tali disposizioni, contenersi in modo da non dare più luogo a simili reclami.

Milano, 10 aprile 1848 (1).

Il Comandante in Capo

F. BORGIA

143. *Ordinamento generale della Forza armata; divisione di essa in Esercito e Guardia nazionale.*

11 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA (2)

Un popolo d'eroi, inerme e senz'altro aiuto

(1) Nel n.º 22 (16 aprile) del Diario *Il 22 Marzo* troviamo pure, colla data del 10, il seguente Proclama del Governo provvisorio di Brescia

• AI PRODI PIEMONTESI

• Col rammarico nel cuore abbiamo saputo che, mentre voi spargete con tanta generosità il vostro sangue per la causa comune, mentre avete abbandonato le dolcezze delle vostre famiglie per correre in aiuto de' vostri fratelli lombardi, sul suolo di questi vi siete trovati per un istante scarsi di viveri, forzati a coricarvi sulla dura terra, appunto nel momento che di maggior ristoro abbisognavate, dopo una caramente comperata vittoria che ha costato la vita di alcuni dei più valorosi vostri capitani, che ha aperte a molti di voi acerbe ferite!

• Ci piange il cuore, fratelli, pensando a questa apparente ingratitudine nostra; ne arrossiremmo in faccia al generoso vostro re Carlo Alberto, che seco voi divide ogni disagio, se da parte nostra vi fosse colpa. Ma assi-

che il proprio coraggio, cacciò lo straniero dalle nostre contrade. Questo popolo accorre da ogni parte intorno alla bandiera d'Italia; torme innumerevoli di volontari sorgono da questa sacra terra, e quasi si direbbe che ognuno si rechi ad onta d'esser secondo alla chiamata. Tutti chiedono organizzazione, armi, condottieri, tutta la Nazione domanda di gettarsi sul nemico comune, domanda la costituzione d'una possente milizia cittadina a guarentigia dell'indipendenza e della libertà.

Perciò il Governo, a compiere questo voto ed a regolarizzarne l'esecuzione nei limiti dei mezzi e del bisogno,

Considerando che il servizio delle armi a difesa della Patria è la più sacra delle imposte, ma insieme la più gravosa; che quindi è dovere di tutti i cittadini e giustizia che ognuno senza distinzione alcuna concorra personalmente alla salvezza comune;

Considerando che questo dovere, portato dalla necessità, deve regolarsi in modo da recare il minor disturbo possibile all'ordinario andamento dei lavori e delle transazioni sociali;

Considerando che un esercito formato sopra basi più strette di quelle dell'obbligo universale, e distinto dal rimanente delle milizie cittadine, diventa necessariamente una casta privilegiata ed estranea al corpo della società;

Considerando che il rimpiazzo è una piaga che corrompe ed indebolisce l'esercito, ed è fonte dei più turpi mercimonii e di soprusi d'ogni genere, e che un corpo nel quale questo male abbia presa radice è per esperienza inferiore in disciplina ed in forza morale ad

• curatevi che il nostro più caldo desiderio è tutto di mostrarci grati a voi, di addolcirvi le vostre fatiche, di mostrarci degni di formare un solo popolo con voi.

• Le tedesche devastazioni che precedettero la nostra marcia, le confusioni del momento, l'inesperienza, la lontananza ponno solo essere state le cause degli accennati disordini. Ma accettate la nostra assicurazione che tutto faremo perchè non abbiate più a lamentarvi di noi. • Ve lo promettiamo nei sacri nomi di Pio IX e di Carlo • Alberto.

• Brescia, 10 aprile 1848.

• Il Presidente del Governo provvisorio

• LECCHI

• Il Segretario BORGHETTI •

(2) In fronte a questo Decreto *Il 22 Marzo* pone la rubrica: • Legge sull'organizzazione della difesa della Patria •.

uno nel quale ogni individuo porta il sentimento della propria dignità e la coscienza del proprio dovere;

Considerando per altro che alcune esenzioni sono reclamate dalla giustizia e dall'utilità stessa dello Stato;

Considerando finalmente che i corpi speciali, i quali esigono un'istruzione più lunga e più difficile, richiedono condizioni d'esistenza affatto diverse da quelle del rimanente dell'esercito;

Il Governo provvisorio, ritenuta l'urgenza delle attuali circostanze, e salve le disposizioni successive della legale Rappresentanza della nazione,

Decreta:

I. Ogni cittadino dai 18 ai 60 anni è chiamato a servire personalmente la Patria colle armi. Il popolo armato prende il nome di *Guardia nazionale*.

II. Il contingente attivo che forma l'*Esercito* è tratto dalle classi della *Guardia nazionale* che comprendono i cittadini dai 20 ai 25 anni.

III. I cittadini della *Guardia nazionale* delle classi dai 20 ai 40 anni possono essere dichiarati mobili per sussidio dell'*Esercito* nell'interno dello Stato.

Le classi della *Guardia nazionale* dai 18 ai 20 anni e dai 40 ai 60 non possono essere obbligate a prestar servizio fuori del proprio Comune.

IV. Alla *Guardia nazionale* non mobile è affidata la sicurezza interna dello Stato; all'*Esercito* ed alla *Guardia nazionale* all'uopo mobilizzata è affidata la difesa contro i nemici esterni.

Nei tempi ordinarii la guardia delle fortezze e delle caserme è confidata all'*Esercito*, quella dei Comuni alla *Guardia nazionale*.

Nei tempi di guerra l'*Esercito* è impiegato in campagna, la *Guardia nazionale* mobilizzata concorre alla difesa dello Stato anche contro i nemici esterni, ma non può essere impiegata fuori del territorio.

V. Il Regolamento della *Guardia nazionale* determinerà tassativamente i titoli per cui possono venir dispensati annualmente dal servizio ordinario delle guardie i cittadini che per età, per salute o per situazione

economica credessero di domandare la dispensa.

VI. La *Guardia nazionale* non mobilizzata dipende dal Ministero dell'Interno.

L'*Esercito* e la *Guardia nazionale* mobilizzata dipendono dal Ministero della Guerra.

VII. I cittadini della *Guardia nazionale* dai 18 ai 30 anni sono riuniti ogni anno per gli esercizi durante il tempo necessario e nel mese il più opportuno, avuto riguardo ai lavori dell'agricoltura.

Quelli dai 30 ai 40 non lo sono che ogni tre anni.

VIII. I cittadini della *Guardia nazionale* chiamati all'*Esercito* prestano servizio attivo, con obbligo di restare sotto le bandiere durante tre anni dalla data della rispettiva chiamata.

Hanno diritto a congedo dopo il primo anno quei cittadini che si occupano di studi superiori.

IX. In tempo di pace lo Stato non terrà in piedi che il minor numero di truppe possibile, ciò che permetterà di rinviare in congedo dopo il primo anno di servizio il superfluo del contingente con norme di equità e giustizia.

X. I cittadini armati, quando servono nell'*Esercito* e nella *Guardia nazionale* mobilizzata, sono mantenuti, stipendiati ed equipaggiati dallo Stato.

Gli ufficiali e sottufficiali che entrano nei quadri dell'*Esercito* sono stabili, e sono remunerati cogli onorarii che si fisseranno ulteriormente.

XI. Non è ammessa l'esistenza di alcun Corpo privilegiato, ma bensì quella dei Corpi speciali necessari.

XII. I Corpi speciali, come cavalleria, treno, artiglieria, pionieri ecc., si reclutano fra i cittadini dai 20 ai 25 anni, che per godere dei vantaggi offerti all'entrare in detti Corpi si sottopongono ad un servizio più lungo dell'ordinario triennale. La durata per le diverse armi sarà determinata da ulteriori disposizioni.

XIII. Sono esenti dal servizio dell'*Esercito* i figli unici; gl'individui necessari come sostegno della propria famiglia; gl'impiegati dello Stato; gli ecclesiastici del culto cattolico aventi gli ordini maggiori, ed i Ministri degli altri culti. Le prime tre categorie però fanno parte della *Guardia na-*

zionale a norma della rispettiva età, ma non potranno essere adoperate che entro i limiti del proprio Comune.

XIV. Il dovere di rispondere alla chiamata delle Guardie nazionali è sospeso per gli allievi degli studi teologici regolarmente iscritti nella matricola tenuta dall' Ordinario diocesano.

XV. Due fratelli non potranno essere chiamati a servire contemporaneamente nell' Esercito.

XVI. Sono esclusi gl'inabili per difetti fisici, che saranno determinati da apposito Regolamento, e i condannati pei delitti da indicarsi nel medesimo.

XVII. La Guardia nazionale che fornisce il contingente dell'armata è divisa in cinque classi. Ogni classe o parte di classe è chiamata a formare l'Esercito di mano in mano che il bisogno dello Stato lo richiede, e per modo che l'una classe non possa essere requisita se non dopo che l' antecedente sia stata esaurita.

XVIII. Per la scelta dei graduati della Guardia nazionale è stabilito il principio elettivo. Gli ufficiali generali però sono nominati dal Governo sopra terna proposta dal Corpo degli ufficiali.

XIX. I bassufficiali dell' Esercito fino al grado di sergente inclusivamente sono nominati dal Colonnello; dal grado di sergente sino al grado di colonnello inclusivamente sono nominati dal Ministro; gli ufficiali generali sono nominati dal Governo.

XX. Vi sono delle Compagnie di espiazione pei delitti che saranno determinati ulteriormente. I refrattarii sono incorporati in queste Compagnie, e per essi è raddoppiata la durata del servizio.

XXI. Le pensioni cui possono aver diritto gl'invalidi dell'Esercito attivo saranno determinate con apposito Regolamento.

Milano, l' 11 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERRETTA — TURRONI — MORONI
REZZONICO — Abate ANELLI — CARBONERA
— GRASSELLI

CORRENTI, Segretario generale

144. *Proroga alla vendita degli Effetti oppignorati al Monte di pietà.*

11 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

Il popolo, che con animoso esempio d'amor proprio seppe mostrare ne' giorni della nostra gloriosa battaglia come non gli sia grave nessun sacrificio per la causa comune, deve essere in qualche modo sollevato nelle presenti strettezze da quelle conseguenze a cui si trova obbligato allorchè ricorre alla pubblica beneficenza presso i Monti di pietà.

Pertanto il Governo provvisorio Centrale

Decreta:

È prorogata fino all' 11 del venturo mese di maggio la vendita degli effetti depositi in pegno al Monte di pietà, affinchè rimanga a' proprietari di tali effetti maggior agio a poterli nel frattempo ritirare.

Milano, 11 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

145. *Istituzione di un Consiglio delle Poste, e soppressione della carica di Direttore delle medesime.*

11 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

AVVISO

All'effetto di ricondurre l'Amministrazione delle poste a quella dignità di cui deve rivestirsi presso un popolo libero, e cattivarle la pubblica confidenza così per quanto riguarda la inviolabilità del segreto epistolare come per la regolarità ed esattezza del servizio, il Governo provvisorio di Lombardia

Decreta:

1. Alla carica di Direttore delle poste è sostituito un Consiglio delle poste.

2. Sono nominati a far parte di questo Consiglio i signori Giovanni d'Adda, Zoppis Giovanni Battista, Pasquali Giuseppe Ispettore delle poste in Cremona.

3. Rimane loro affidato l'incarico di provvedere al riordinamento dell'amministrazione postale e di proporre al Governo tutte quelle riforme che saranno del caso.

Milano, 11 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

146. *Estensione ai territori di Mantova e Verona del Decreto di proroga alla scadenza delle Cambiali pagabili nelle dette Piazze.*

11 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

AVVISO

La proroga sino a nuovo ordine pubblicata col Decreto 8 corrente pel pagamento delle cambiali ed obbligazioni commerciali a carico di individui dimoranti nelle città di Mantova e Verona deve, a sensi anche del proemio del Decreto stesso, ritenersi applicabile a tutto il territorio dell'una e dell'altra Provincia.

Milano, P11 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

147. *Memorandum del Governo provvisorio Centrale ai Governi e Popoli d'Europa.*

12 aprile 1848 (1).

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

ALLE NAZIONI DELL'EUROPA

Un popolo rigenerato nel sangue suo, sparso in un'eroica battaglia di cinque giorni da lui combattuta con armi disugualissime contro un esercito numeroso e preparato di lunga mano, può fidatamente presentarsi all'Europa ed invocarne il giudizio senza superbia e senza viltà.

(1) In pari data il 22 Marzo, n.º 19, reca il seguente Avviso ufficiale:

• La città o provincia di Brescia che, agguerrita, minaccia ancora il nemico d'Italia nella sua ritirata, aveva già fin dal giorno 8 d'aprile corrente, in cui venne proclamato il Governo provvisorio centrale della Lombardia, prestata libera adesione al Governo medesimo per mezzo del suo cittadino Antonio Dossi. E però veniva annunziato nella Proclamazione che al più presto attendevasi che venisse a sedere nel seno del Governo il Deputato di quella generosa Provincia.

• Ora ci gode l'animo di far noto che in tale qualità fu accreditato lo stesso cittadino Dossi, che da questo giorno entra a far parte del Governo provvisorio centrale.

• Essendo così riuniti in piena concordia tutti i poteri delle nostre Città e Provincie, la causa comune è assicurata; poichè tutte con eroica gara, come adoperarono finora, sapranno quindi innanzi adoperare al trionfo della nazionale indipendenza.

• Milano, 12 aprile 1848 •.

Diciamo il giudizio, e potremmo dire il suffragio, perchè la nostra causa è già giudicata: da Dio che avvalorò i nostri sforzi, dagli uomini che hanno festeggiata la nostra vittoria. Noi non vogliamo sottrarci al supremo sindacato dell'opinione, interprete della coscienza universale, arbitra inappellabile de' popoli e de' re. Abbiamo combattuto e vinto alla faccia del sole, e alla faccia del sole ci presentiamo all'Europa, non per essere assolti della nostra vittoria, ma per far chiaro che vincemmo perchè dalla parte nostra era il diritto.

A petto del Governo austriaco, che in forza delle stipulazioni del Congresso di Vienna ci ha tenuti per trentaquatt'anni nella sua signoria, noi abbiamo il diritto inalienabile che tutti i popoli hanno d'essere da sè e d'essere padroni del suolo della patria: abbiamo il diritto d'essere Lombardi non solo ma Italiani. Ponno i trattati comporre le quistioni pendenti fra' popoli: disporre dell'essere de' popoli non ponno, così come non potrebbero cancellare la storia, abolire una lingua, stabilire che un fatto passeggero creato dalla forza prevalga sulle leggi fisse dalla Provvidenza. La vita delle nazioni appartiene a un ordine altissimo, in cui non entra la diplomazia colle sue combinazioni soggette agli interessi momentanei. Può accadere che una nazione percossa dall'ira dei casi o disciolta dalle proprie colpe appaia deposta nel funereo lenzuolo delle sue sventure; ma basta il menomo accidente, basta una parola a restituirle il soffio vitale, e allora essa risorge nel pieno vigore del suo diritto. Nè già noi potremmo essere risguardati mai come popolo morto, neppure durante il lungo periodo della nostra servitù, parte che fummo sempre, benchè staccata, benchè compressa, della nazionalità italiana, ammessa e rispettata non dalla geografia solo o dalla statistica ma dal diritto pubblico di tutto il mondo civile. Di questa nostra nazionalità italiana noi fummo sempre gelosi e tenaci sostenitori. Possiamo accusarci, possiamo essere accusati d'aver subita la dominazione forestiera: non possiamo accusarci nè essere accusati d'averne ammesso il diritto, e meno poi d'averne disconfessata mai la nostra nazionalità. Tutta la nostra vita pubblica, tutta la nostra vita privata deporrebbe contro quest'accusa: la smentirebbero tutte le ma-

nifestazioni del nostro pensiero nelle scienze, nelle lettere, nell'arti. No, noi non facemmo atto mai d'essere austriaci, e nemmeno Lombardi o Veneti; bensì professammo sempre d'essere e di voler essere Italiani.

Ma se pure noi ci fossimo tranquillamente adagiati alla legge delle circostanze ed avessimo disdetto il nostro diritto, i modi che tenne con noi il Governo austriaco dal funesto 28 aprile 1814 al giorno della sua cacciata furono tali da rendercelo incomportabile pel sentimento della nostra dignità d'uomini e di cristiani. Sicuri nella questione di diritto, siamo tanto vittoriosi nella questione di fatto che sentiamo il bisogno di contenere in faccia all'Europa la nostra parola perchè non paia che vogliamo farci spettacolo di miracolosa pazienza.

Il Governo austriaco s'affaticò del continuo non solo a diseredarci della patria nostra e a farci credere uomini, contrada e provincia dell'Austria, ma ben anco intese ad avvilirci innanzi a noi stessi come apostati della famiglia italiana: intese a corromperci, a toglierci ogni coscienza, ogni vita. Nel 1815, quando lo sgomentava la fuga di Napoleone dall'isola d'Elba e il moto italico di Gioachino Murat, promettevaci rispettata la nostra nazionalità, una costituzione, una rappresentanza italiana; e tante promesse riescivano alla bugiarda rappresentanza delle Congregazioni centrali e provinciali, che di mano in mano venivano spogliate d'ogni iniziativa, d'ogni diritto, ed anche di quello di consigliare e supplicare. Promettevaci conservare quella nostra milizia che sui campi di battaglia di Napoleone aveva gloriosamente ricevuto il battesimo del fuoco; e subito la scioglieva e la mescolava con le milizie delle altre provincie dell'impero, facendo così del nobile mestier dell'armi una schiavitù vergognosa per noi, uno stromento di schiavitù per noi e per gli altri. Prometteva pagare i debiti che s'era assunti, ereditando del regno d'Italia, e li riconosceva per giusti; poi li disconosceva e non pagava, aggravando invece il Monte Lombardo-Veneto, cassa italiana, di debiti austriaci e facendoli di soppiatto pagare con turpe mistero.

Nessuna ci serbava delle sue promesse il Governo austriaco, ed il ricordo medesimo ne sbeffeggiava e puniva.

Violator della fede, nell'arbitrio non doveva aver freno, e non l'ebbe. Ci gravò di imposte smodate sui beni, sulle persone, sulle necessità: ci obbligò ad assicurarlo dal fallimento, a cui le sue scompigliate finanze, stolidamente e ladramente amministrate, d'ora in ora lo strascinano. Ci condusse intorno una siepe d'impiegati forestieri, pubblici funzionarii e spie segrete, mangianti il nostro pane, amministranti i nostri interessi, giudicanti i nostri diritti, ignari di nostra lingua e d'ogni nostra consuetudine. C'impose leggi bastarde, inefficaci per la loro molteplicità; e'impose una procedura criminale lunghissima, inestricabile, ove non era di pubblico, di solenne, di vero che la sentenza e la condanna, la prigione e la gogna, il carnefice e il patibolo. C'impigliò in una rete di regolamenti civili e militari-giuridici ed ecclesiastici, tutti inceppanti, tutti mettenti capo al centro di Vienna, che doveva aver sola il monopolio de' pensieri, delle volontà, dei giudizi. Ci vietò ogni sviluppo di nostro commercio, di nostra industria, per servire agli interessi delle altre provincie e delle fabbriche privilegiate erariali, privata speculazione de' viennesi oligarchi. L'ordinamento municipale e comunale, antico vanto di queste contrade, prezioso deposito del lucido buon senso italiano, assoggettò a una tutela minuziosa, molesta, tutta negl'interessi del fisco, tutta rivolta a stringere, a impastoiare. La religione finse proteggere per usarla a strumento di dispotismo, e la fe' schiava delle ignobili sue paure. Alla pubblica beneficenza tolse ogni azione spontanea, la intricò nelle lungaggini amministrative, la ridusse una docile macchina dell'aulica onnipotenza. Non permise od a stento permise, ed armandosi delle cautele più basse, che la carità cittadina sorgesse a soccorrere la pubblica miseria, a frenare e purgare il contagio della corruzione abbandonato a sè stesso sulle vie e ne' tugurii, ne' ricoveri e nelle carceri. Si impadronì del patrimonio de' pupilli, obbligando i tutori ad investirlo nelle carte pubbliche lasciate alla balia delle misteriose sue frodi. Le professioni liberali ammisero, assoggettando il loro esercizio alle prescrizioni più grette, più vessatorie. Perseguitò la scienza italiana, cercò distruggerla coi molteplici studi introdotti nel pubblico insegna-

mento, tutti falsati, tutti confusi, perchè l'idea non restasse in noi libera, perchè il peso e la massa fiaccassero lo slancio e facessero abortire l'ingegno. Sollevò ridicoli scrupoli, inciampi odiosi e infiniti alla stampa italiana, alla diffusione della stampa forestiera, per mortificare in noi l'intelletto ed il cuore, per appartarci dalla civiltà europea. Insidiò, martoriò gli uomini più chiari, protesse in cambio le intelligenze e le nature servili: organizzò la vendita infame delle coscienze: organizzò in esercito lo spionaggio: eresse la delazione e il sospetto in sistema: fe' arbitra la Polizia della libertà, delle vite, delle fortune: imputò colpa al desiderio, inflisse pena alla parola, intimò minaccia al pensiero: confuse e disperse le vittime del patrio amore con gli assassini e coi falsarii.

E tutto questo e di peggio noi soffrimmo per tanti anni; soffrimmo l'onta che ce ne gravava in faccia a noi stessi, in faccia all'Europa: tutto soffrimmo col coraggio della pazienza, procacciando a grande studio che in noi non si spegnesse la favilla del sentimento nazionale. Poco aspettavamo, nulla desideravamo dal Governo austriaco; ma ci ratteneva l'idea della terribile responsabilità che ci saremmo addossata, gettando, forse prematuramente, in mezzo all'Europa la gran quistione della nostra indipendenza. I moti del 1821 e del 1830 ci agitarono, ci scossero nel profondo, e il grido che uscì pel mondo delle crudeli torture di Spielberg annunciò quanti nobili ingegni, quante anime ardenti avessero fra noi giurato sin d'allora di sacrificarsi alla causa nazionale. Tuttavia il paese intero continuò nella sua longanimità, nella sua perpetua, ma tacita protesta contro il Governo austriaco, e mostrò d'essere deliberato ad aspettare sino a quel giorno in cui fosse colma la misura delle sue oppressioni e della nostra pazienza.

E quel giorno venne. Alla voce del gran Pontefice che Dio suscitò per la salute d'Italia, per l'affrancamento di tutte le genti cristiane, noi ci sentimmo rinfiammati di tutti i nostri cittadini affetti; noi ci sentimmo più che mai Italiani. Fattici del suo nome il simbolo delle nostre speranze, de' nostri intenti, cominciammo ad effondere gli animi nostri da sì gran tempo compressi, a manifestare il nostro sentimento nazionale

con un tributo unanime d'ammirazione, di gratitudine, d'amore a Pio IX. Ed ecco il Governo austriaco spiegar tutto l'apparato della sua forza per impedire che ci mostrassimo Cattolici ed Italiani, per farci complici quasi del suo odioso attentato di Ferrara: eccolo rompere ogni freno alla cieca e crudele ira sua, e sull'inerte popolo milanese, festeggiante nel nome di Pio IX l'ingresso nella sede del suo novello arcivescovo, sguinzagliare i suoi sgherri, i suoi soldati trasformati in sgherri, e imbrattare di sangue incolpevole le piazze e le vie. Ah! quel sangue avrebbe dovuto farci gridar guerra irreconciliabile al Governo austriaco; eppure noi avemmo ancora pazienza; volemmo vedere, volemmo che l'Europa vedesse fin dove potesse giungere il dispotismo della Casa di Lorena.

Da quel giorno noi ci demmo a moltiplicare le proteste, i reclami, le domande: le Congregazioni centrali, le provinciali, le municipali, tutti i Corpi costituiti, amministrativi, giudiziarii, scientifici, i cittadini più distinti si associarono, senza saputa gli uni degli altri, in una supplica sola, in una sola protesta: fu una voce sola in tutto il paese, un solo lamento, una sola manifestazione, che proruppe in ogni maniera d'atti: mai non fu veduto un accordo così unanime di tutto un popolo. Ma il Governo austriaco mostrò d'accorgersene solo per eluderlo, per volgerlo in deriso, per soggiogarlo. Dal nostro canto il rispetto della legalità recato fino allo scrupolo: dal canto suo le provocazioni e gl'insulti, gli arresti arbitrarii, le proclamazioni insensate. Ma fece di più. Organizzò l'assassinio, lo consigliò, lo protesse: sprigionò sicarii pagati in vino e in denaro contro uomini inermi, contro cittadini pacifici: non dubitò disonorare in opera sì nefanda la militare assisa; e Milano per la seconda volta, nel 3 gennaio d'infame e dolorosa memoria, e Pavia e Padova videro rinnovate le stragi di Galizia.

Eppure noi durammo ancora ad essere pazienti; e benchè il cuore ce ne sanguinasse, accennammo dar fede alle parole lusinghevoli con che si cercò sopire la nostra indegnazione: parole bugiarde, benchè movessero dal seggio più vicino al trono: parole tosto disdette dalle proscrizioni, dalle deportazioni, dal nuovo apparato militare

diretto a fulminare la nostra città, dalla proclamazione del giudizio statario. Durammo ancora ad essere pazienti, e ci rassegnammo a divorar gli scherni più amari, gli oltraggi più crudeli per oltre due mesi lunghissimi, che ci furono una continua agonia.

Finalmente il 18 di marzo usciva in Milano un Bando in cui s'annunziava che il Governo austriaco s'era deliberato di concedere a' suoi popoli istituzioni più larghe, e promettevasi la libertà della stampa e la convocazione in Vienna pel mese di luglio delle Rappresentanze di tutti gli Stati della Monarchia. Nel tempo stesso spargevasi le novelle del moto viennese, da cui raccoglievasi che il Governo austriaco aveva dovuto cedere a fronte dell'insurrezione. Quel bando e quelle novelle rivelavano che si trattava di una promessa estorta, da eludersi o rinnegarsi appena le circostanze mutassero. E però noi risolvemmo tentar l'ultimo esperimento e chiarire le intenzioni di Vienna all'Europa: vittima ch'eravamo da tanti anni dei soprusi e delle frodi della Polizia, domandammo che questa fosse disciolta e che a tutela dell'ordine pubblico venisse armata una milizia cittadina.

Ci fu risposto a colpi di moschetto e di cannone.

Allora noi sentimmo giunto il momento di operare, e sorgemmo: cessammo allora d'esser pazienti: allora ci deliberammo di farla finita e per sempre.

Dio fu con noi! Con qualche centinaio di moschetti, con quell'armi che il caso ci offrì, col selciato delle nostre vie, coi tegoli dei nostri tetti, coi congegni delle nostre barricate, col suono delle nostre campane, in una battaglia di cinque giorni, abbiamo sgmentato e volto in fuga un esercito di ben sedicimila soldati agguerriti, che dall'atroce lor Capitano erano stati rinfervorati con la promessa dell'incendio e del saccheggio.

Dio fu con noi, con noi deboli contro il forte violento; e non appena per noi s'espugnavano le porte della nostra Città, noi ci vedevamo circondati da turbe di nostri fratelli, armatisi al grido del nostro combattimento, e che, accorsi per dividere con noi i pericoli della lotta, con noi divisero il tripudio della vittoria.

Non ancora son corse intiere tre settime, e l'Italia tutta ci ha stesa la sua

mano soccorrevole e fraterna. Il magnanimo Re di Sardegna s'è posto alla testa del primo italiano esercito che da oltre tre secoli abbia difesa la causa italiana; e una voce sola è sulle nostre labbra, come un solo affetto ne' nostri cuori: VIVA L'INDIPENDENZA ITALIANA!

Il Governo austriaco per noi non è più: esso è il nostro nemico, che dobbiamo, che vogliamo combattere, che lealmente combatteremo sotto la bandiera tricolore, bandiera nostra e d'Italia: è il nostro nemico, con cui non vogliamo venire a patti mai più. Siamo risorti a popolo; siamo ridivenuti interamente Italiani, e nella sacra gioia di che questa coscienza c'inebria, sentiamo orrore persin dell'idea di qualsivoglia forestiera signoria. Noi crederemmo venir meno ai miracoli che Dio ha operato in noi, se non ci rinfiammassimo nella fede d'esser chiamati a stringerci con tutti i nostri fratelli d'Italia; se non dichiarassimo in faccia al mondo che non saremo più mai per curvare il collo sotto il giogo del Governo austriaco, nè per venire con esso a verun componimento.

Se anche lo volessimo, nol possiamo: il Governo austriaco stesso, e ne siam lieti e ne ringraziamo Dio, ci ha posti in tale condizione che nol possiamo. Egli ci fa una guerra di estermio: egli ha rinnovati contro di noi gli esempi delle devastazioni pagane e barbariche. Le carnificine, le depredazioni onde l'orde sue hanno seguita la via dell'obbrobriosa lor fuga, aprirono fra noi ed esso un abisso che ci disgiunge per sempre. Le nostre campagne desolate dal sacco e dal fuoco, le nostre chiese profanate, le vituperate nostre donne, i nostri bambini sgozzati ed arsi, i cari capi de' nostri fratelli imprigionati a tradimento e trascinati dalle bande fuggitive, ci fanno impossibile ogni pensiero d'accordo col Governo austriaco. Da tal nemico, che ha di tal guisa sconosciuta la guerra, come potremmo noi ricevere parola di pace? È guerra di difesa la nostra; è guerra di civiltà contro barbarie; e noi la proseguiremo impavidi, preparati a tutto, e anche ad affrontare l'estremo eccidio, con l'animo di chi postosi a un gran cimento nè vuole ritrarsene nè può.

Di queste nostre dichiarazioni, di questi nostri proponimenti noi invociamo malleava-

drice l'Europa: all'Europa ci volgiamo per domandarne l'efficace concorso in opera di alta giustizia ed umanità. Il Governo austriaco bandisce contro di noi una crociata; suscita le sue popolazioni con tutti gli argomenti dell'odio, con tutte l'arti dell'ipocrisia. Noi non temiamo i suoi battaglioni: noi li aspettiamo nella sicurezza che la vittoria sarà un'altra volta dalla parte del diritto. Ma per l'onore di questi tempi, per l'onore della civiltà e del nome cristiano, ci contrista il pensiero di quelle popolazioni, acciecate da un feroce fanatismo, che verranno a combattere una guerra così sciagurata ed iniqua. Tocca all'Europa d'illuminarle, di farle accorte de' lor veraci interessi, di rimuoverle da un'impresa donde non raccoglierebbero che lutti ed obbrobrii. Levi l'opinione europea il suo forte grido, e certo accadrà che si risparmi a questo secolo la vergogna della rinnovata barbarie.

Intanto a Dio noi commettiamo le nostre sorti, all'Europa il giudizio de' nostri atti. Questo tempo è grave d'eventi che debbono su nuove basi ricomporre la società cristiana. Forse non è lontano il giorno in cui tutti i popoli, disdetti i vecchi rancori, si raccoglieranno sotto il vessillo dell'universale fratellanza, e cessate tutte le dispute, si daranno a coltivare fra loro relazioni del tutto pacifiche, di cui il commercio e l'industria stringeranno il saldo legame. Noi affrettiamo de' nostri voti quel giorno: liberi, indipendenti, Italiani, noi annoderemo allora volentieri i vincoli santi della pace fraterna, anche, se il vorranno, coi popoli ch'oggi formano l'Impero d'Austria. E le Nazioni ci accoglieranno nel consorzio europeo perchè potremo dir loro: Noi che fra tutte le italiane genti fummo destinati a patire di più, ad espiare più dolorosamente le colpe e gli errori degli avi, noi avemmo la gloria di suscitarle tutte, di ritemperarle nelle emozioni sublimi del nostro combattimento e della nostra vittoria, di stringerle tutte intorno al nazionale vessillo: noi siamo degni di parlare in nome della Patria Italiana.

Milano, il 12 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI
TURRONI — MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

148. *Assegnazione di una Pensione di benemerenza a Pasquale Sottocorni e Caterina Sassi Battistotti.*

12 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDBIA

AVVISO

Volendo dare pubblico segno di benemeranza a quelli che dal voto del popolo vengono designati come gli eroi delle barricate,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta :

Un'annua pensione di lire correnti 365 è assegnata a Pasquale Sottocorni e a Caterina Sassi Battistotti, che secondo il grido universale riportarono alte lodi di coraggio e di fermezza nei gloriosi giorni del nostro combattimento.

Questa pensione, misurata sui presenti bisogni del paese, viene loro attribuita come un segno dell'obbligo che professa la Patria verso que' valorosi che misero un'opera così efficace alla sua liberazione.

In appresso una distinzione onorifica verrà data loro e a quant'altri se ne troveranno meritevoli.

Milano, 12 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

149. *Accettazione in conto del Prestito gratuito di Monete a corso abusivo.*

12 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DI LOMBARDBIA

Sentito il Comitato di finanza e commercio,

Decreta :

Pei versamenti di Prestito gratuito, aperti col Decreto 27 marzo p.^o p.^o, la Cassa del Monte viene autorizzata a ricevere anche le valute d'oro e d'argento, tollerate dalle vigenti tariffe, al corso abusivo della piazza di Milano portato dai periodici bollettini della Camera di commercio, riducendole poi in lire correnti col ragguaglio di 120 milanesi per lire 100 correnti.

Milano, 12 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

150. *Nomina di Giovanni Berchet a Consigliere di Stato.*

13 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

Il signor Giovanni Berchet è nominato Consigliere per la pubblica istruzione nel Consiglio di Stato.

Milano, 13 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GUERRIERI — TURRONI — MORONI — REZZONICO
Abate ANELLI — CARBONERA — GRASSELLI
CORRENTI, Segretario generale

151. *Dichiarazione del nuovo Organico sulla pubblica Sicurezza.*

13 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

AVVISO

La Polizia, che a giusto titolo meritò l'universale abominio per aver trasformato una salutare istituzione sociale in strumento di tirannide e di corruzione, viene definitivamente abolita con tutti gli Uffici che da lei erano dipendenti.

A mantenere la pubblica e privata tranquillità con mezzi dei quali nessun onesto cittadino debba arrossire, è stabilito in Milano un *Comitato centrale di pubblica sicurezza*, a cui è annesso un *Ufficio di pubblica vigilanza* per Milano e sua Provincia.

Il detto Comitato e le Autorità dallo stesso dipendenti provvedono alla pubblica tranquillità, alla quiete dei cittadini, dei quali proteggono la vita, l'onore e le sostanze.

L'opera del Comitato centrale e d'ogni altra Autorità cui è affidata la pubblica sicurezza debb'essere sopra ogn'altra cosa diretta a prevenire ed impedire le azioni tutte che possono mettere a rischio l'ordine pubblico, la vita, l'onore e le proprietà dei privati, e non diventa repressiva se non quando i mezzi preventivi fondati sulla persuasione e sulla mansuetudine sieno tornati inefficaci ad impedire le azioni criminose.

Conciliare la generale ed individuale sicurezza colla libertà di tutti e di ciascuno, ecco lo scopo precipuo di quest'Ufficio: mo-

ralità, persuasione, moderazione, ecco i mezzi di azione ai quali si propone di aver ricorso; patriottismo dei cittadini, ecco la forza esecutiva nella quale si affida.

Dal Comitato centrale di pubblica sicurezza dipendono i *Comitati di sicurezza provinciali*, confermati o nuovamente attivati in ciascuna città capoluogo di Provincia in base al Decreto di questo Governo provvisorio 8 corrente aprile, e quelli di altre città o borghi che fossero autorizzati ad istituirli.

I *Comitati di sicurezza provinciali* sono formati da un numero non maggiore di cinque individui: essi eleggono nel loro seno a pluralità di voti un presidente che ne dirige le deliberazioni, e costituiscono in pari tempo il *Comitato di difesa*, pel necessario nesso della difesa colla pubblica sicurezza.

I *Comitati di sicurezza provinciali* esercitano le loro funzioni nel capoluogo della Provincia e dirigono le Autorità di vigilanza nei Distretti della Provincia stessa.

I *Comitati di sicurezza provinciali* corrispondono direttamente col Comitato centrale di pubblica sicurezza.

Dai *Comitati di sicurezza provinciali* dipendono i *Comitati di sicurezza distrettuali*, che saranno composti al più di tre individui. Tali *Comitati* esercitano le funzioni di pubblica sicurezza nel Comune di loro residenza e dirigono le Autorità di vigilanza negli altri Comuni del Distretto.

In tutti i Comuni debbono stabilirsi degli *Ispettori comunali di pubblica vigilanza* residenti nel Comune: gl'*Ispettori comunali* sono nominati dal Comitato provinciale sopra proposta di due individui fatta dal Comitato distrettuale. Gl'*Ispettori comunali* corrispondono direttamente col Comitato distrettuale.

Coll'attivazione dei *Comitati centrale, provinciali e distrettuali* di pubblica sicurezza e degli *Ispettori comunali di pubblica vigilanza* cesseranno tutte le incumbenze di polizia delle *Congregazioni provinciali*, dei *Commissariati distrettuali* e dei *Deputati politici*.

I *Comitati centrale e provinciali* possono utilizzare, in quanto lo trovino opportuno, il personale degli *Uffici soppressi*. Questo personale è il solo stipendiato, mentre i membri de' *Comitati centrale e provinciali*,

non che quelli dei distrettuali e gl' Ispettori prestano gratuita l'opera loro alla Patria.

Ciascun Comitato provinciale comunicherà al Comitato centrale lo stato del personale costituente i rispettivi Comitati provinciale, distrettuali e gl'Ispettorati comunali.

Un Regolamento, che verrà in seguito pubblicato, determinerà più specialmente le attribuzioni ed i doveri di tutti gli Uffici dipendenti dal Comitato centrale di pubblica sicurezza, anche per ciò che concerne il rilascio dei passaporti all'estero, assumendo però fin d'ora i Comitati e gl'Ispettori della pubblica vigilanza tutte le incumbenze che possono essere richieste dall'importante scopo del mantenimento della pubblica tranquillità.

Il Comitato centrale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, il 13 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GUERRIERI — GREPI — TURRONI — MORONI
REZZONICO — AB. ANELLI — CARBONERA
GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

152. *Soggezione della Gendarmeria nazionale al Comitato di pubblica sicurezza.*

13 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Ritenuto essere la Gendarmeria nazionale destinata a vegliare e mantenere la pubblica tranquillità;

Il Governo provvisorio, sentito il Ministero della Guerra,

Decreta:

Il Corpo di Gendarmeria nazionale dipende dal Comitato centrale di pubblica sicurezza, il quale viene incaricato di provvedere alla di lui riorganizzazione e destinazione.

Al Comitato centrale di pubblica sicurezza è demandata l'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 13 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

153. *Ingiunzione di consegna per le pubbliche Biblioteche di cinque esemplari d'ogni Stampa o Disegno.*

13 aprile 1848.

Considerando che grandemente importa all'educazione di ogni classe di cittadini il provvedere all'incremento delle pubbliche biblioteche, ove qualunque scritto anche in foglio volante può essere documento di storia o di letteratura nazionale;

Considerando che anche il Governo provvisorio della Repubblica Veneta, per conservare lo scambio delle libere produzioni dell'ingegno, determinò che un esemplare di ogni pubblicazione colà fatta sia trasmesso alla biblioteca di Brera;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DI LOMBARDIA

Decreta:

1. È in vigore l'obbligo della presentazione di cinque esemplari d'ogni scritto che si stampi e d'ogni lavoro d'arte che si pubblichi coi diversi metodi d'incisione e di litografia.

2. Di questi cinque esemplari, due sono assegnati alle biblioteche di Brera in Milano e della Università in Pavia; il terzo, per le pubblicazioni fatte nella provincia di Milano, alla biblioteca Ambrosiana, e per quelle date in luce nelle altre provincie lombarde alla biblioteca del capoluogo della rispettiva Provincia. Gli altri due esemplari verranno trasmessi alle biblioteche di san Marco in Venezia e della Università di Padova.

3. I quattro esemplari assegnati come sopra alle biblioteche di Brera, di Pavia, di Venezia e di Padova saranno regolarmente consegnati prima della pubblicazione alla stessa biblioteca nazionale di Brera incaricata di farne la distribuzione. Il quinto esemplare sarà trasmesso direttamente o alla biblioteca Ambrosiana od a quella delle altre Provincie, secondo il luogo della pubblicazione.

4. A questa regolare consegna è pure obbligata la Stamperia nazionale.

Circa poi le pubblicazioni fatte anteriormente al presente Decreto, e non ancora deposte alle biblioteche, incumbe agli editori ed autori l'adempire alla presenta-

zione come sopra disposta, importando di raccogliere e conservare ogni documento di questo glorioso periodo che segnò l'indipendenza della nostra patria.

Milano, il 13 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

154. *Anticipazione dell'Età maggiore.*

14 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA

Considerando che il § 21 del Codice civile, il quale fissa a 24 anni la maggior età, troppo male corrisponde al pronto sviluppo delle menti in Lombardia;

Ritenuto che la più parte dei Codici in Italia stabilisce a 21 anni l'età maggiore;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. L'età maggiore è stabilita a 21 anni compiti.

2. Restano però ferme le disposizioni dei §§ 172, 174, 251, 252 dell'attuale Codice civile.

3. Il presente Decreto comincerà ad avere effetto col 1° maggio prossimo futuro (1).

Milano, 14 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GUERRIERI — TURRONI — MORONI — REZZONICO
Ab. ANELLI — CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

(1) Assai diversa è la lezione che porge di questo Decreto la Collezione PISOLA: ne giudichi il lettore:

- All'oggetto di mettere in armonia colle disposizioni degli altri Codici italiani che fissano a 21 anni la maggior età dei cittadini;
- Visto che lo sviluppo delle facoltà intellettuali in Lombardia non è più lento che in qualsiasi altra regione d'Italia;
- Considerato che la Legislazione romana aveva anche essa fissato un più corto periodo alla minor età;

• IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

• DELLA LOMBARDIA

• Decreta:

- 1. L'età maggiore contemplata dal § 21 del Codice civile è stabilita ai 21 anni compiti.
- 2. Restano ferme le disposizioni dei §§ 172, 174, 251 e 252 del Codice medesimo.
- Le disposizioni del presente Decreto cominceranno ad avere effetto col primo maggio prossimo venturo ».

155. *Sospensione del Dazio di entrata sulle Armi da taglio e da fuoco.*

14 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Nei bisogni attuali d'armamento il Governo provvisorio centrale, sentito il Comitato di finanza e commercio,

Decreta:

Viene soppressa, col giorno 20 aprile corrente, sino a nuovo avviso l'esazione del dazio per l'introduzione delle armi da fuoco e da taglio di ogni specie e loro parti, contemplate nella Rubrica 45 della vigente Tariffa daziaria.

Milano, 14 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

156. *Emissione di nuovi Biglietti del Prestito gratuito nazionale.*

14 aprile 1848.

COMITATO DI FINANZA E COMMERCIO

PRESSO

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DI LOMBARDIA

AVVISO

A facilitazione delle operazioni per l'emissione dei biglietti del Prestito gratuito, aperti col Decreto del Governo provvisorio 27 marzo prossimo passato, si rende noto che dalle Casse incaricate di ricevere i versamenti si rilasceranno anche biglietti di

lire	500	divisibili	in	4	parcelle	di	lire	125	cadauna
»	1000	»	»	»	»	»	»	250	»
»	5000	»	»	»	»	»	»	1250	»
»	10,000	»	»	»	»	»	»	2500	»

Questi biglietti godranno degli stessi favori accordati dal succitato Decreto a quelli di lire 100, e verso restituzione dei medesimi sarà successivamente, dietro le singole domande dei possessori, ammesso il concesso con corrispondente numero di biglietti più piccoli.

Milano, 14 aprile 1848.

DUCA — A. RE — M. BATTAGLIA

S. CALVI, Segretario

157. *Modificazioni alla Tariffa doganale.*

15 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

La riforma delle vigenti Tariffe doganali ha vivamente preoccupato le cure del Governo. Basate sopra vietati principii oggidì riprovati dal senno dei popoli inciviliti, e solo intese a favorire gl'interessi del dominio straniero, al quale resero troppo a lungo tributarii i nostri consumi, paralizzando lo slancio del commercio e dell'industria patria, mal potrebbero siffatte tariffe convenire ai bisogni ed allo spirito dell'era dell'emancipazione fra noi gloriosamente inaugurata. Se non che una completa revisione del sistema daziario dovendo esser frutto di maturi studi e discussioni, ed eccedendo d'altrove la missione di un Potere meramente transitorio, forza è limitarsi per ora a provvedimenti parziali e di più urgente necessità. Abolire ogni divieto assoluto all'introduzione delle merci, moderando in pari tempo le tasse attuali ove risultano più gravose e nocive agli interessi generali, tale è nelle presenti circostanze lo scopo dal Governo propostosi, nella riserva di quelle ulteriori modificazioni che l'esperienza facesse in seguito riconoscere egualmente indispensabili.

Sentito il Comitato di finanza e commercio, il Governo provvisorio quindi

Decreta:

1. Le merci segnate dalle disposizioni di tariffa in corso come *poste fuori di commercio* saranno quindi innanzi di libera importazione pagando il dazio di entrata. Vengono eccettuati i medicinali preparati, indicati nell'Annotazione apposta alla Rubrica 362, il tabacco, il sale, la polvere ed il nitro, pei quali oggetti rimangono in vigore le attuali prescrizioni e pratiche.

2. Il dazio d'entrata delle merci tassate a valore col 60 per cento viene ridotto al 20 per cento, senza distinzione se le merci fossero già di permessa introduzione o *poste fuori di commercio*.

3. Il dazio d'entrata del cotone greggio e battuto, nominato nella Rubrica 182, è ridotto da lire 8.95 a lire 2, quello di lire 6.25 per le manifatture di cotone nominate nel

n° 1 della Notificazione 20 luglio 1840 viene ridotto a lire 3, e parimenti viene stabilito a lire 3 il dazio di lire 3.57 finora in corso per l'introduzione dei *nankini* di Levante e della China contemplati dalla Rubrica 185.

4. Il dazio d'entrata dei colori, nominati nelle Rubriche 123 fino al 158 inclusive, viene ridotto alla metà.

5. Il dazio d'entrata degli zuccheri raffinati, specificati nella Rubrica 649, viene ridotto dalle lire 96.45 a lire 50; e quello delle farine di zucchero senza distinzione, e di tutte le materie di zucchero in *istato fluido* non comprese sotto l'articolo *Scioppo*, contemplate dalla Rubrica 650, viene ridotto dalle lire 80.35 a lire 25, rimanendo soppressa la Rubrica 651.

6. Il dazio d'entrata del caffè, già modificato al n° 6 della Notificazione 1° luglio 1844, viene ridotto dalle lire 66.95 a lire 40.

7. Si riduce come appresso il dazio d'entrata del ferro, nominato nelle seguenti Rubriche:

N.° 209	dalle L. 12.85 a L. 3.—
» 210	» » 28.95 » » 16.—
» 211 e 212	» » 12.85 » » 1.05
» 215	» » 32.15 » » 18.—
» 216	» » 38.55 » » 20.—
» 217	» » 18.75 » » 12.—
» 218 e 219	» » 51.45 e L. 83.55 a L. 15.

La Rubrica 214 viene modificata come segue:

a) ferro ladino, cioè battuto al maglio in verghe o simili, come ferro pei cerchi dei ruotanti, ferro per le chioderie, per le àncore e simili, coll'attuale dazio d'entrata di lire 32.15;

b) ferro laminato in lastre, ossia lamiera di ferro e *rails* o guide di ferro per le strade ferrate, col dazio d'entrata di lire 20 in luogo dell'attuale di lire 32.15.

La Rubrica 221 viene modificata come segue:

a) ferro in opere grosse e semplici da fabbro-ferraio, come àncore, smoccolatoi ordinarii e chioderie, catene senza distinzioni, grossi treppiedi, ferramenta ordinarie ad uso di carri e carrozze, e simili, coll'attuale dazio d'entrata di lire 64.30;

b) ferro in falci, lime, raspe e tritapa-

glia ordinarii col dazio d'entrata di lire 15 in luogo dell'attuale di lire 64. 30.

8. Il dazio d'uscita della seta, nominata alla Rubrica 531, viene ridotto dalle lire 241 a lire 100.

Le Rubriche 552, 553 e 554, già variate colla Notificazione 30 marzo 1846 ai numeri 1 e 2, vengono modificate nelle denominazioni, ed i relativi dazi d'uscita ridotti come segue:

Rubrica 552 della Tariffa daziaria del 1838 e n° 1 della suddetta Notificazione — seta cruda filatojata — dalle lire 120. 55 a lire 50;

Rubriche 553, 554, e n° 2 della citata Notificazione — seta purgata o tinta da cucire, ricamare o simili lavori, e quella cruda torta da cucire, ricamare come sopra — dalle lire 22. 30 e 120. 55 a lire 18.

Sarà inoltre permessa d'ora in avanti l'introduzione delle sete gregge per essere filatoiate e poscia rispedita all'estero con esenzione dal dazio, sì in entrata che in uscita, sotto l'osservanza delle vigenti discipline doganali pei casi d'importazione di merci all'uopo d'apparecchio o di manifattura.

9. Il dazio d'entrata delle manifatture di seta nominate nella Rubrica 559 viene ridotto dalle lire 53. 57 a lire 25, e quello delle manifatture di seta mista, nominate nella Rubrica 560, dalle lire 19. 29 a lire 8.

10. Il dazio d'entrata del piombo crudo e del piombo vecchio e rottami, contemplato nella Rubrica 486, si riduce dalle lire 33. 75 a lire 2.

11. Viene abolito il dazio d'uscita per tutti i vini, di qualsivoglia denominazione, portato dalla Rubrica 630.

12. Le presenti modificazioni e riduzioni d'imposte daziarie entreranno in vigore il giorno 1° maggio prossimo futuro, venendo nel rimanente conservate per ora tutte le altre disposizioni di tariffa in corso.

Milano, 15 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

— GUERRIERI — TURRONI —

MORONI — BEZZONICO — Ab. ANELLI

CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

138. *Devoluzione all'Autorità giudiziaria dei Reati di polizia già attribuiti alla cognizione delle Autorità politiche, e conseguenti modificazioni al Codice penale Austriaco.*

15 aprile 1848.

Ritenuto che in qualunque Stato bene ordinato a civile reggimento la cognizione dei delitti e le decisioni su di essi e sulle azioni di qualunque natura che sono colpite dalle leggi penali generali deve appartenere ai Tribunali giudiziarii, nella indipendenza dei quali risiede la precipua garanzia della retitudine ed imparzialità dei giudizi;

Considerando che la giurisdizione attribuita dal Codice penale, Parte II, e dalle relative susseguenti disposizioni all'Autorità politica pel giudizio sulle gravi trasgressioni di polizia ripugna al principio suenunciato, protrae l'esito dei processi a pregiudizio sì della società che degli inquisiti, introduce una perniciosa confusione nelle gerarchie nelle quali devono essere divisi i pubblici poteri e nelle rispettive loro funzioni, e scema agl'inquisiti quella sicurezza di una retta decisione che consiste nell'essere giudicato dalle Magistrature giudiziarie;

Ritenuto che è quindi necessario ed urgente di richiamare ai Tribunali la giurisdizione per i reati o colpe qualificati dalla legge come gravi trasgressioni di polizia;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DI LOMBARDIA

Decreta:

Art. 1. La giurisdizione per le gravi trasgressioni di polizia continuerà ad appartenere nelle città capoluoghi di provincia alle Preture urbane, e fuori di tali città, alle Preture, le quali la eserciteranno secondo le norme ora vigenti, ma come Magistrature giudiziarie, non come Superiorità politiche.

2. La giurisdizione di seconda istanza è demandata nelle dette trasgressioni e nei relativi giudizi ai Tribunali criminali provinciali, ognuno per la rispettiva Provincia, e quella di terza istanza al Tribunale di appello. Quindi cesserà da questo giorno in avanti in questi giudizi la giurisdizione ed ogni ingerenza delle (1) Delegazioni

(1) L'edizione PIROLA qui legge: « già attribuita alle ecc. ».

provinciali e per esse delle (1) Congregazioni provinciali che vi succedettero, quella del Consiglio di Stato subentrato nelle funzioni del cessato Consiglio di Governo, e quella della suprema Autorità politica.

I processi pendenti, che si trovassero per la relativa cognizione o giudizio presso le Congregazioni provinciali o presso il Consiglio di Stato, saranno trasmessi da quelle Autorità al Tribunale provinciale competente come seconda istanza per la relativa evasione.

3. Viene derogato ai §§ 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 e 407 della seconda Parte del Codice penale.

4. In tutti i casi di gravi trasgressioni politiche, ultimato il processo, la Pretura ne darà comunicazione all'inquisito, che avrà la facoltà di eleggere un difensore.

L'inquisito, quando voglia esercitare questa facoltà, dovrà fare e dichiarare alla prima istanza inquirente la scelta del difensore entro giorni tre da che vi sarà stato eccitato dalla stessa prima istanza. In questo caso si darà comunicazione del processo anche al difensore medesimo, che avrà otto giorni per produrre la sua difesa scritta.

Decorsi rispettivamente questi termini senza che sia stata fatta la scelta del difensore, o che sia stata prodotta la difesa, la Pretura passerà a pronunciare la sentenza colle norme stabilite dal Capo V del Codice penale, Parte II.

5. Il ricorso contro la definitiva sentenza di una Pretura, a norma del § 409 di detto Codice, Parte II, verrà inoltrato d'ufficio col processo al Tribunale criminale della rispettiva Provincia costituito per le gravi trasgressioni politiche in Giudice di seconda istanza.

6. Nei casi contemplati dal § 413 ha luogo il ricorso in terza istanza, che sarà presentato al Tribunale d'appello.

7. La disposizione del § 414 avrà pieno effetto per le sentenze ivi contemplate, che saranno pronunciate dal Tribunale criminale invece che dal Governo.

8. Pei termini e modi stabiliti dalla legge per la presentazione del ricorso, per le persone autorizzate a proporlo, pel diritto di

avere comunicazione de' motivi della sentenza, e per quello concesso al condannato di farsi assistere nella formazione del ricorso da persona di sua confidenza, come pure per gli effetti del ricorso medesimo, rimangono ferme le disposizioni tutte contenute nel Capo VI della Parte II del Codice penale, rievocata però la proibizione contenuta nel § 420 di concedere all'inquisito od al suo difensore la ispezione degli atti processuali. Tale ispezione si concederà all'inquisito od alla persona di sua confidenza che avesse chiamato ad assisterlo nella formazione del ricorso, anche quando non avesse esercitata la facoltà di scegliere il difensore prima della sentenza di prima istanza.

9. L'impetrazione di grazia per mitigazione della pena contro una sentenza di prima istanza, a norma dei §§ 428 e 429, sarà trasmessa al Tribunale criminale della Provincia e da questo decisa. L'impetrazione di grazia per mitigazione della pena da una sentenza pronunciata in seconda istanza dal Tribunale provinciale sarà trasmessa al Tribunale di appello, al quale spetterà di deciderne.

10. Riguardo alle domande di grazia per la totale remissione della pena, la decisione sulle medesime apparterrà sempre al Tribunale di appello, al quale dovranno quindi inoltrarsi i relativi ricorsi cogli atti processuali.

Milano, 15 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

159. *Sequestro dei beni del Duca di Modena situati nella Lombardia.*

15 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA

Visto il Decreto del Governo provvisorio di Modena, Reggio ecc., in data 5 aprile corrente, col quale sono pregati i Governi amici di voler ordinare un sequestro a vantaggio dello Stato di Modena e Reggio dei beni spettanti al cessato Duca Francesco V;

Decreta:

Tutti i beni immobili e mobili esistenti nella Lombardia e spettanti al cessato Duca Francesco V sono posti sotto sequestro a

(1) Di nuovo qui l'edizione *PIOLA* ha la variante: « ed ora alle Congregazioni ecc. ».

vantaggio dello Stato di Modena e Reggio, e ne resta interdotta la disponibilità.

L'Intendenza generale delle Finanze viene incaricata dell'esecuzione del presente Decreto d'accordo col Tribunale d'appello e col Consiglio di Stato.

Milano, 15 aprile 1848.

Gabrio CASATI, Presidente ecc.

160. *Sospensione del Dazio di entrata sulle Capsule per armi da fuoco.*

15 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

Nelle attuali circostanze di guerra, il Governo provvisorio centrale, sentito il Comitato di finanza e commercio,

Decreta:

Viene soppressa, col giorno 20 aprile corrente, sino a nuovo avviso l'esazione del dazio per l'introduzione delle capsule chimiche, ad uso delle armi da fuoco a percussione, contemplate nella Rubrica 512 della vigente Tariffa daziaria generale e al n° 8 della parziale pubblicata colla Notificazione 1 luglio 1844.

Milano, 15 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

161. *Istituzione di una Commissione per l'esame delle Domande di grazia relative a Detenuti.*

16 aprile 1848.

DECRETO (1)

Il Governo con Deliberazione 4 corrente mese, n. 1252-101 III°, onde assecondare le dimande di grazia per detenuti d'ogni sorte, nel desiderio di rendere a parte della gloriosa nostra rivoluzione anche quegli infelici spesso vittime di pessime leggi e di inique ed arbitrarie procedure, senza far perdere alla giustizia repressiva la necessaria sua influenza nè correre il rischio di pervertire il senso morale del popolo, ha nominato un'apposita Commissione intitolata di *Grazia*, della quale sono presidente il si-

(1) Riferiamo questo Atto quale si legge nella Collezione PIROLA a pag. 264. Nel Diario il 22 Marzo è omissa, come pure è tacita in ambedue le Collezioni la *Deliberazione 4 aprile* a cui accenna questo Decreto del 16 stesso mese.

gnor dottor Fava, membri i Consiglieri della seconda Sezione d'appello Luigi Strambio e Giacomo Sala, il Capo d'ufficio della pubblica vigilanza Grasselli, il Consigliere del Tribunale mercantile Ambrogio Trezzi, il Consigliere del Tribunale criminale Luigi Legnani, l'avvocato Giuseppe Toccagni, e segretario Ascoltante Giuseppe Corbellini.

Milano, 16 aprile 1848.

162. *Ordinamento del servizio della Guardia nazionale.*

17 aprile 1848 (2).

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

La Legge sull'organizzazione della difesa della Patria determinò che tutto il Popolo sia armato col nome di Guardia nazionale. A stabilire le norme di tale armamento, a fissarne le condizioni, a regolarne la pratica, serve il presente Regolamento organico, che si lega perciò con la Legge anzidetta e le tien dietro, di guisa che molti articoli di questo si trovano identici in quella.

Destinato a porre in atto un'istituzione fondamentale d'ogni paese libero, vuol essere maturamente ponderato, vuol essere rispettato ed amato come l'istituzione stessa, guarentigia della libertà, tutela dell'ordine, base della pubblica sicurezza.

Il Governo provvisorio della Lombardia, approvando e sanzionando con le necessarie modificazioni questo Regolamento organico proposto da una Commissione dell'Ufficialità della Guardia nazionale, lo mette sotto la salvaguardia del patriottismo e lo raccomanda a' Magistrati, a' Ministri de' culti, a' Padri di famiglia.

Milano, il 17 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO	CARBONERA
GUERRIERI	TURRONI
STRIGELLI	MORONI
DURINI	REZZONICO
BERETTA	Ab. ANELLI
GIULINI	GRASSELLI
P. LITTA	DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

(2) In fronte a questo Decreto, inserito in un Supplemento al n° 26 del Giornale il 22 Marzo, si legge: « *REGOLAMENTO ORGANICO PER LA GUARDIA NAZIONALE* ».

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Guardia nazionale è composta di tutti i cittadini, figli di cittadini ed aventi domicilio nello Stato, dall'età dei diciott'anni compiuti ai sessant'anni pure compiuti, e pei quali non vi sia alcuno dei titoli di esclusione che verranno in seguito indicati.

2. Tutti gli individui aventi gl'indicati requisiti sono obbligati a farsi inscrivere nei ruoli della Guardia nazionale nel modo e nel tempo che verranno in seguito determinati.

3. Nessuno potrà disimpegnare l'onorevole ufficio di Guardia nazionale col mezzo di un rappresentante.

4. Le Guardie nazionali formano nello Stato un solo Corpo, ed hanno quindi un solo Regolamento.

5. Sopra loro domanda potranno essere dispensati dal servizio attivo quegli individui i quali dal lavoro giornaliero devono trarre i mezzi onde provvedere alla loro sussistenza.

6. Quelli che ottengono la dispensa dal servizio attivo figureranno nondimeno nei quadri delle Compagnie e saranno obbligati a presentarsi nei giorni festivi e nei luoghi ed ore che verranno destinati onde essere esercitati nel maneggio delle armi.

7. La Guardia nazionale, siccome Corpo destinato a tutelare le istituzioni che reggono lo Stato, è dipendente dal Ministero dell'Interno e dalle Autorità comunali che dal medesimo egualmente dipendono.

8. La Guardia nazionale gode di tutti gli onori militari. Nelle pubbliche funzioni e nel servizio interno ha la precedenza sulle truppe di ogni arma.

9. Tutti gl'individui delle Guardie nazionali, quando portano dei distintivi dei loro gradi, godono degli onori annessi ai rispettivi ranghi come nelle truppe di linea.

DELLA INSCRIZIONE NEI RUOLI

E DELLA FORMAZIONE DELLE MATRICOLE

10. Ogni individuo obbligato a far parte della Guardia nazionale dovrà farsi inscrivere nel ruolo che appositamente verrà aperto col primo del mese di novembre di ogni anno presso ogni Parrocchia (*vedi Modula A*).

11. I ruoli d'iscrizione dovranno essere

chiusi col 30 dello stesso novembre e dai parrochi trasmessi all'Autorità comunale da cui dipendono al più tardi pel 10 del prossimo mese di dicembre, accompagnati dalla indicazione dei nomi di quelli che avessero ommesso di adempiere all'obbligo come sopra a loro incumbente.

12. L'Autorità comunale assistita da un ufficiale della Guardia nazionale appositamente delegato dal Comando provinciale della medesima e da un medico-chirurgo da lei prescelto, ricevuti i ruoli, passerà immediatamente alla rettifica degli stessi, coll'inscrivervi gli ommessi, e compilerà la matricola del Comune coll'inscrivere ognuno nella lista che gli potrà competere (*vedi Modula B*).

13. Le matricole saranno divise in tre liste.

Nella prima saranno compresi gl'individui ai quali è obbligo di far parte della Guardia nazionale attiva.

Nella seconda entrano quelli che hanno fatto valere un titolo per essere dispensati dal servizio attivo.

Nella terza quelli i quali, avendo titoli per l'esenzione, gli avranno comprovati nei modi prescritti davanti le Autorità comunali durante i giorni in cui ha avuto luogo presso le medesime la formazione delle matricole.

14. Le matricole dovranno essere ultimate col 15 dicembre, e rimarranno esposte all'ispezione degl'interessati negli Uffici comunali sino al 31 del mese stesso, perchè ciascuno possa verificare se venne iscritto nella lista che gli compete.

15. Col primo gennaio di ciascun anno le Autorità comunali trasmetteranno le matricole al Comando provinciale della Guardia nazionale.

16. Ciascun Comando provinciale della Guardia nazionale nominerà un Consiglio di revisione composto di otto individui, cioè:

un Comandante di battaglione, f. f. di presidente,

un Capitano,

un Tenente,

un Sottotenente,

un Sergente,

un Caporale,

due Guardie semplici.

Questi ultimi quattro dovranno saper leg-

gere e scrivere ed avere l'età compiuta di anni venticinque.

Alle sedute di questo Consiglio di revisione assisterà un rappresentante dell'Autorità di quel Comune delle cui matricole si opererà la revisione, ed un medico-chirurgo prescelto dal presidente della Commissione.

17. Questo Consiglio deciderà inappellabilmente a pluralità assoluta di voti sui reclami che potessero essere presentati contro le iscrizioni assegnate dalle Autorità comunali nella formazione delle matricole.

18. Le Commissioni di revisione dovranno avere ultimate le loro operazioni pel 15 gennaio.

19. Il Comando provinciale, ultimate le operazioni di revisione, formerà la matricola generale della Provincia, nella quale saranno distinte le Compagnie, i Battaglioni e le Legioni nelle quali verrà distribuita la Guardia nazionale della Provincia; questa matricola dovrà essere ultimata col 31 gennaio.

20. Il Comando provinciale della Guardia nazionale dovrà trasmettere, al più tardi pel 30 ottobre d'ogni anno, ai Parrochi ed alle Autorità comunali le module per la formazione dei ruoli e delle matricole.

ESENZIONI DAL SERVIZIO

21. Dovranno essere iscritti nella terza lista delle matricole, siccome aventi diritto all'esenzione dal servizio, i seguenti individui:

- i ministri di ogni culto;
- i militari addetti a Corpi mobili in attività di servizio;
- i capi degli Uffici pubblici che esigono giornaliera residenza;
- i professori e maestri di scuole pubbliche;
- i medici e chirurghi condotti, i farmacisti addetti ai pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove trovasi una sola farmacia;
- quegli individui che suonando un istrumento musicale si offeriscono volontari a formar parte della Banda della Legione e come tali venissero iscritti nel Corpo musicale della medesima.

22. I singoli titoli a fine di ottenere l'esenzione dal servizio dovranno comprovarsi dagli aventi interesse mediante vevoli documenti o notorietà davanti l'Autorità co-

munale durante la formazione delle matricole.

ESCLUSIONE DAI RUOLI DELLA GUARDIA NAZIONALE

23. Sono esclusi dai ruoli della Guardia nazionale i condannati per titoli infamanti. L'esclusione è pronunciata da un Tribunale d'onore costituito da cinque ufficiali, che verranno eletti dal Corpo degli ufficiali nella loro prima adunanza annuale.

24. Vengono pure eliminati dalle liste tutti coloro che saranno riconosciuti inabili a portare le armi per deformità apparenti o per indisposizioni fisiche provate nei modi voluti.

ORGANIZZAZIONE

25. La Guardia nazionale sarà divisa in
Legioni,
Battaglioni,
Compagnie.

26. Questi Corpi saranno formati come segue:

- la legione da tre battaglioni,
 - il battaglione da quattro compagnie,
 - la compagnia da cento uomini circa,
- in servizio effettivo.

27. Ogni Provincia avrà uno Stato maggiore provinciale formato da
un Comandante in capo,
un Comandante in secondo,
un Capo di Stato maggiore,
un numero di ufficiali Aiutanti proporzionato al numero delle legioni o dei battaglioni in cui risulterà ripartita la popolazione della Provincia,
un Cappellano,
un Medico-chirurgo.

28. Lo Stato maggiore di una legione sarà formato da

- un Colonnello, Capo di legione,
- un Tenente-colonnello,
- un Quartier-mastro Capitano,
- un Tamburo maggiore,
- un Sergente zappatore,
- un Caporale zappatore,
- otto Zappatori.

29. Lo Stato maggiore di un battaglione sarà formato da

- un Comandante di battaglione, Maggiore,
- un Aiutante maggiore,

un Aiutante sergente,
 un Portabandiera sottotenente,
 un Caporale tamburo,
 un Armaiuolo sergente.

30. In ogni Compagnia vi saranno
 un Capitano,
 un Tenente,
 due Sottotenenti,
 un Sergente maggiore,
 quattro Sergenti,
 otto Caporali,
 un Tamburo.

31. I capitani, tenenti e sottotenenti saranno nominati dagli individui componenti la compagnia.

32. I capitani, tenenti e sottotenenti nomineranno i sergenti e caporali delle rispettive compagnie.

33. Il Comandante di battaglione, maggiore, l'Aiutante sergente, il Portabandiera sottotenente saranno nominati dagli ufficiali delle compagnie formanti il battaglione.

34. Il Comandante di legione, colonnello, ed il tenente-colonnello saranno nominati dai Comandanti dei battaglioni e dagli ufficiali tutti dei battaglioni che compongono la legione.

35. Il Comandante in capo della Provincia è nominato dal Governo sopra terna proposta dalla Ufficialità. Il Comandante in secondo, gli ufficiali aiutanti, il cappellano ed il medico-chirurgo dello Stato maggiore sono nominati dagli ufficiali tutti delle legioni e dei battaglioni in cui trovasi ripartita la Guardia nazionale della Provincia. Il Capo dello Stato maggiore e tutto il personale del suo Ufficio vengono nominati dal Governo, sono stabili e possono ottenere un annuo onorario.

36. A cagione delle particolari incombenze disimpegnate dai

quartier-mastri,
 aiutanti maggiori,
 sergenti maggiori,

e della specialità di quelle dei
 tamburi maggiori,
 tamburi,
 zappatori di ogni grado,
 armaiuoli sergenti,

verrà a tutti i summenzionati corrisposto uno stipendio da determinarsi in correlazione all'incombenza.

37. I suddetti poi vengono nominati come segue:

i quartier-mastri dagli ufficiali tutti della rispettiva legione;

gli aiutanti maggiori dagli ufficiali tutti del rispettivo battaglione;

i sergenti maggiori dagli ufficiali tutti de'la rispettiva compagnia.

Gli armaiuoli sergenti saranno pagati a fattura e nominati dagli ufficiali del battaglione.

38. Ogni battaglione avrà un medico-chirurgo di servizio nominato dagli ufficiali del battaglione.

39. Tutte le nomine, nessuna eccettuata, avranno luogo col medesimo metodo, cioè:

i nomi dei candidati saranno raccolti mediante scheda secreta scritta da cadaun elettore;

la scelta fra i candidati ossia la nomina definitiva avrà luogo mediante scrutinio secreto ed a maggioranza assoluta di voti;

dopo due scrutini, senza che si ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione comparativa fra i due che avranno ottenuto un maggior numero di voti.

Concorrono alla votazione tutte le guardie nazionali che all'epoca delle elezioni prestano servizio effettivo.

I nominati rimarranno in carica anche nel caso che essi cambiassero di domicilio ed uscissero dal rione o dalla parrocchia.

40. Le nomine avranno principio col giorno 22 marzo.

41. In quel giorno i capitani riuniranno le compagnie per la nomina degli ufficiali delle stesse.

Il 24 i capitani nuovamente eletti riuniranno i nuovi ufficiali delle compagnie per nominare i sergenti e caporali.

Il 26 i maggiori de' battaglioni riuniranno i nuovi ufficiali delle compagnie del loro battaglione per nominare i nuovi maggiori, gli aiutanti sergenti ed i sottotenenti portabandiere.

Il 28 i capi di legione riuniranno i nuovi comandanti ed ufficiali di battaglione per la nomina dei nuovi capi di legione e tenenti-colonnelli.

Il 31 il Comandante in capo della Provincia riunirà tutti i nuovi comandanti ed ufficiali delle legioni o dei battaglioni della

Provincia per la proposizione del nuovo Comandante in capo della Provincia e per la nomina del Comandante in secondo, degli aiutanti ufficiali, del cappellano e del medico-chirurgo di Stato maggiore.

42. Gli ufficiali, bassufficiali e guardie semplici che godono di un emolumento non hanno diritto a votare.

43. Qualora per nomina a gradi superiori, rinuncie volontarie od altri motivi, risultassero dei vuoti nel numero degli ufficiali di ogni grado e dei bassufficiali delle compagnie, questi dovranno essere riempiti mediante nuove nomine da eseguirsi entro i primi quindici giorni di aprile.

44. Queste nomine suppletorie avranno luogo nel seguente ordine:

il 4 aprile i comandanti ed ufficiali dei battaglioni si riuniranno per nominare alle vacanze che fossero risultate nei posti di ufficiali superiori nella legione per nomine allo Stato maggiore della Provincia;

il 7 aprile gli ufficiali di ciascuna compagnia si riuniranno per nominare alle vacanze accadute ne' posti degli ufficiali superiori dei battaglioni per nomine a gradi superiori;

il 10 aprile si riuniranno le compagnie a fine di nominare ai posti resi vacanti nel ruolo degli ufficiali delle medesime per nomine a gradi superiori;

il 14 aprile finalmente si procederà dagli ufficiali, osservate le regole sopra indicate, alle nomine di quei posti di ufficiali, bassufficiali e comuni occupanti posti retribuiti pei quali si verificassero delle vacanze.

45. Le adunanze per fare le nomine saranno sempre presiedute dall'ufficiale di grado superiore fra gl'intervenuti. Questi sceglierà altro dei presenti per fare le funzioni di segretario dell'adunanza e redigere il processo verbale delle operazioni che avranno luogo e delle nomine effettuate, e sceglierà altri tre individui per esercitare l'ufficio di scrutatori, cioè spogliare le schede e raccogliere i voti degli scrutini per poscia contarli.

46. Il processo verbale dell'adunanza dovrà essere firmato dal presidente, dal segretario, dagli scrutatori e dai due più anziani d'età fra gli altri intervenuti.

47. Gli ufficiali aiutanti dello Stato maggiore di Provincia rimarranno in carica la

prima volta per tre anni. Il rinnovamento si effettuerà per turno mediante estrazione a sorte dei nomi degli individui che devono uscire, per modo che l'intero rinnovamento sia compiuto dopo il sesto anno.

48. In massima tutti gli ufficiali, dal sotto-tenente sino al Comandante in secondo di Provincia, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati indefinitamente. Il Comandante in capo della Provincia sarà nominato di tre in tre anni, e non potrà essere rieletto due volte consecutive.

49. Tutti i nominati a posti retribuiti, così ufficiali come subalterni, egualmente che i sergenti e caporali delle compagnie, sono eletti per tre anni e sono rieleggibili a tempo indeterminato.

50. Le elezioni, regolarmente fatte, sono irrevocabili.

ORDINE DEL SERVIZIO

51. Il servizio della Guardia nazionale verrà ordinato dal Comando dello Stato maggiore provinciale.

52. Possono gli ufficiali che rappresentano il Comando dello Stato maggiore nei Comuni ordinare il servizio della Guardia nazionale quando sono a ciò richiesti dall'Autorità comunale.

53. Occorrendo all'Autorità militare la cooperazione della Guardia nazionale in via d'urgenza, dovrà rivolgersi all'Autorità comunale ove tale urgenza si manifesta, e prendere con essa gli opportuni concerti onde ottenere tale cooperazione.

AMMINISTRAZIONE

54. Le spese occorrenti per l'andamento della Guardia nazionale si dividono in tre categorie.

Nella prima si comprende la spesa di uniforme, d'armamento e suoi accessori per le guardie nazionali in servizio effettivo. Queste spese sono a carico dell'individuo.

Nella seconda sono comprese le spese per affitto dei locali, loro ammobigliamenti e manutenzione, lumi, legna da fuoco, e spese per oggetti e personale di cancelleria nei singoli Comuni. Queste saranno sostenute dai rispettivi Comuni.

Le spese per eguali cause concernenti lo Stato maggiore della Provincia saranno ripartite in eguali tangenti fra le compagnie

della Provincia stessa, e pagate dai Comuni la cui popolazione forma la compagnia, in proporzione della rispettiva forza somministrata alla medesima.

Nella terza sono comprese le spese per l'armamento delle guardie nazionali che, quantunque dispensate dal servizio ordinario, pure entrano nei quadri della compagnia, giusta l'articolo 6; le spese per l'uniforme di queste guardie nel caso che le compagnie vengano completate e mobilitate; le spese per le munizioni di tutte le guardie nazionali; le spese per le armi speciali, gli emolumenti per le piazze retribuite. Tutte queste spese saranno a carico dello Stato.

55. Ogni battaglione della Guardia nazionale avrà un Consiglio d'amministrazione composto

del Comandante del battaglione, f. f. di presidente,

- un capitano,
- un tenente,
- un sottotenente,
- un sergente,
- un caporale,
- una guardia semplice.

Questi ultimi tre dovranno saper leggere e scrivere ed aver compiuti gli anni venticinque di età.

A questo Consiglio verrà aggiunto un sergente maggiore, che però non avrà voce deliberativa.

56. Nei luoghi ove si troveranno riunite una o più legioni, invece del Consiglio di amministrazione per battaglione, vi sarà un Consiglio d'amministrazione per cadauna legione.

57. Il Consiglio d'amministrazione di una legione sarà composto:

del tenente-colonnello, f. f. di presidente,

- dei tre comandanti dei battaglioni,
- d'un capitano,
- d'un tenente,
- d'un sottotenente,
- d'un sergente,
- d'un caporale,
- di due guardie semplici.

Questi ultimi quattro dovranno saper leggere e scrivere ed avere compiuta l'età di anni venticinque.

A questo Consiglio verrà aggiunto il

quartier-mastro della legione, che però non avrà voce deliberativa.

58. I comandanti di legione nomineranno gl'individui che dovranno formar parte dei Consigli d'amministrazione, sia della legione, sia dei battaglioni che la compongono.

59. Tanto i Consigli d'amministrazione delle legioni quanto quelli dei battaglioni dovranno presentare i conti preventivi e consuntivi delle spese, incombenti sia allo Stato sia ai Comuni, alle Autorità competenti nei modi e tempi che verranno determinati con speciali separati Regolamenti.

60. Per l'ordinaria amministrazione i mandati saranno firmati:

per le legioni, dal tenente-colonnello e dal quartier-mastro;

pei battaglioni, dal comandante del battaglione e dal sergente maggiore alla cui compagnia il conto si riferisce.

DELLE PENE E DISCIPLINE

61. I capiposti potranno infliggere alle guardie nazionali di servizio le seguenti punizioni:

1° una fazione fuori di turno, da farsi da quella guardia nazionale che avesse mancato all'appello o si sarà allontanata dal posto senza permesso;

2° la detenzione nella camera di reclusione del posto, sino allo smontare della guardia, contro quella guardia nazionale di servizio che siasi ridotta in istato di ubriachezza o resa colpevole di strepito, ingiurie, violenze, vie di fatto e provocazione al disordine; e ciò senza pregiudizio del rinvio davanti al Consiglio di disciplina, se il fatto merita punizione più grave.

62. Se una guardia nazionale, un caporale o un sergente avranno mancato al servizio, saranno obbligati di montare una guardia fuori di turno indipendentemente dal servizio che, regolarmente comandato, sono essi tenuti di compiere.

63. I comandanti di battaglione potranno punire gli ufficiali pagati loro subordinati, siccome ogni altro individuo pagato, con gli arresti semplici sino a due giorni; e potranno infliggere alle guardie, ai caporali, ai sergenti ed ufficiali l'ammonizione, senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.

64. I capitani comandanti le compagnie non unite in battaglioni potranno egualmente ammonire le guardie, i caporali, i sergenti, sergenti maggiori ed ufficiali, senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.

65. I tamburi maggiori e tamburi potranno essere puniti colla prigione fino a tre giorni dai capitani, fino agli otto dai comandanti di battaglione, e fino ai quindici dai comandanti di legione.

66. I Consigli di disciplina potranno nei casi qui appresso previsti infliggere le seguenti punizioni:

- 1° l'ammonizione,
- 2° l'arresto non maggiore di tre giorni,
- 3° l'ammonizione posta all'ordine,
- 4° la prigione non maggiore di tre giorni,
- 5° la privazione del grado.

Quando nei Comuni ai quali si estende la giurisdizione del Consiglio di disciplina non vi sia nè prigione nè locale che ne possa tener luogo, il Consiglio potrà commutare la pena in un'ammenda ragguagliata a due lire, moneta legale, per ogni giorno della pena applicata.

67. Sarà punito coll'ammonizione l'ufficiale che avrà commessa un'infrazione ancorchè lieve alle regole del servizio.

68. Sarà punito coll'ammonizione posta all'ordine l'ufficiale che, essendo di servizio od in uniforme, terrà una condotta atta a recare danno alla disciplina della Guardia nazionale od all'ordine pubblico.

69. Sarà punito cogli arresti o colla prigione, secondo la gravità dei casi, ogni ufficiale che essendo di servizio si sarà fatto colpevole

- 1° d'inobbedienza e d'insubordinazione;
- 2° di mancanza di rispetto, espressioni offensive od insulti verso ufficiali di grado superiore;
- 3° di qualunque detto oltraggioso verso il subalterno, e di qualunque abuso di autorità;
- 4° di qualunque mancanza ad un servizio comandato;
- 5° di qualunque infrazione alle regole del servizio.

70. Le pene dell'ammonizione, degli arresti o della prigione potranno essere applicate nei medesimi casi sopra contemplati, e

secondo le circostanze, ai sergenti, caporali e guardie semplici.

71. Potrà essere punito della prigione per un tempo non maggiore di due, ed in caso di recidiva non maggiore di tre giorni, ogni sergente, caporale o guardia semplice

1° che siasi reso colpevole d'inobbedienza od insubordinazione, o che abbia per la seconda volta ricusato un servizio di ordine e di sicurezza;

2° che essendo di servizio si troverà in istato di ubbriachezza o terrà una condotta che arrechi pregiudizio alla disciplina della Guardia nazionale od all'ordine pubblico;

3° che essendo di servizio avrà abbandonate le armi o il posto prima di esserne rilevato.

72. Sarà privato del grado ogni ufficiale, sergente o caporale che, dopo avere subita una punizione per decisione del Consiglio di disciplina e prima che sia passata un'epoca minore di un anno, si rendesse colpevole di un'altra mancanza che porti la pena della detenzione.

73. Potrà essere parimenti privato del suo grado, oltre la prigionia come sopra contemplata, ogni ufficiale, sergente o caporale che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato.

74. Qualunque ufficiale, sergente o caporale privato del suo grado non potrà nuovamente ottenerlo che alle prossime elezioni.

75. La guardia nazionale prevenuta di avere venduto a suo profitto gli effetti di proprietà dello Stato o del Comune che le vennero affidati sarà tradotta davanti al Tribunale ordinario competente per esservi giudicata.

76. Allora quando una guardia nazionale chiamata al servizio si ricusa al medesimo col non presentarsi deve essere sottoposta al competente Consiglio di disciplina.

La prima mancanza sarà punita con una ammonizione, un giorno di arresto e la multa di una lira, moneta legale.

La seconda sarà punita con una ammonizione all'ordine, due giorni di arresto e la multa di lire tre come sopra.

La terza simile mancanza, quando le tre consecutive si verificano in un periodo di tempo minore di un anno, sarà punita me-

dante condanna alla prigionia, non maggiore di dieci giorni nè minore di cinque, e ad una multa non minore di cinque nè maggiore di lire quindici come sopra.

In caso di nuova recidiva, la prigionia non sarà minore di dieci giorni nè maggiore dei venti, e la multa non minore di quindici nè maggiore di lire cinquanta.

77. Per le assenze dal servizio saranno da osservarsi le seguenti norme generali.

Coloro che per malattia non potessero prestare servizio dovranno prevenirne il rispettivo capitano mediante sollecita produzione allo stesso di regolare certificato medico. Sarà obbligo del capitano ordinare la verifica del fatto. I capitani delle compagnie potranno accordare delle dispense temporanee dal servizio quando siano domandate specialmente per assenze in causa di altri pubblici servizi; ma ciò sempre mediante produzione di regolari documenti, da sottomettersi in seguito ai competenti Consigli di disciplina.

Le assenze comprovate saranno bastante motivo di dispensa temporanea. Ma qualora l'assenza non oltrepassi i dieci giorni, la guardia supplirà al suo ritorno al servizio che avrebbe dovuto prestare nel tempo della sua assenza.

78. Qualunque capo di corpo, di posto o di distacco, il quale ricuserà obbedire ad una requisitoria dell'Autorità o del funzionario cui è attribuito il diritto di richiedere l'assistenza della Guardia nazionale, o che avrà agito senza tale requisitoria e fuori dei casi preveduti dalla legge, sarà immediatamente tradotto innanzi al Tribunale ordinario competente, che nel silenzio delle leggi ordinarie procederà secondo le leggi militari.

La procedura porterà con sè la sospensione dal grado, e la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo.

79. Tutte le ammende come sopra comminate dovranno nel caso della loro applicazione essere versate nella cassa del Comune nel cui circondario ha domicilio l'individuo obbligato a soddisfarle. L'esazione delle stesse avrà luogo, ove occorra, coi privilegi medesimi con cui sono esatte le imposte dello Stato.

Questa medesima regola sarà applicata

anche alle altre ammende che potessero in altri articoli del presente Regolamento essere prescritte.

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

80. Verrà istituito un Consiglio di disciplina

1° per ogni battaglione;

2° in ogni Comune ove esistessero una o più compagnie non riunite in battaglione;

3° in ogni compagnia che risultasse formata da guardie nazionali di diversi Comuni.

81. Nei Comuni ove si troveranno una o più legioni vi sarà un Consiglio superiore di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori di legione e gli ufficiali di Stato maggiore non soggetti ai Consigli di disciplina di cui sopra.

82. Il Consiglio di disciplina della Guardia nazionale di un Comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata da guardie nazionali di diversi Comuni sarà composto come segue:

un capitano, f. f. di presidente,

un sottotenente,

un sergente,

un caporale,

una guardia semplice.

83. Il Consiglio di disciplina di un battaglione sarà composto come segue:

il comandante del battaglione, f. f. di presidente,

un capitano,

un sottotenente,

un sergente,

un caporale,

due guardie semplici.

84. Il Consiglio superiore di disciplina sarà composto come segue:

un comandante di legione, f. f. di presidente,

due comandanti di battaglione,

due capitani,

due sottotenenti.

85. Quando una compagnia sarà composta di guardie nazionali di più Comuni, il Consiglio di disciplina risiederà nel Comune capoluogo ovvero in quello di maggior popolazione.

86. Quando il prevenuto fosse un ufficiale, due ufficiali del medesimo grado

avranno parte nel Consiglio di disciplina, e prenderanno il posto degli ultimi due membri dello stesso.

Se nel Comune non si trovassero due ufficiali del grado del prevenuto, il presidente del Consiglio di disciplina supplirà alla mancanza seguendo le norme che verranno indicate all'articolo 92.

87. In ogni Consiglio di disciplina di un battaglione l'ufficio di relatore sarà disimpegnato da un capitano, e quello di segretario da un sottotenente.

Il Consiglio di disciplina di un Comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata da guardie nazionali di più Comuni avranno un sottotenente per relatore ed un sergente per segretario.

Nei Consigli superiori di disciplina un comandante di battaglione sarà relatore, ed un capitano il segretario del Consiglio.

88. I Comandanti in capo di Provincia sceglieranno l'ufficiale relatore ed il segretario in una lista di tre candidati proposti dal Capo dello Stato maggiore pei Consigli superiori e dal Comandante del battaglione pel Consiglio di battaglione. Se non esiste il battaglione, la proposta dei candidati medesimi verrà fatta dal capitano più anziano.

89. Sul rapporto dei capi dei Corpi, il Comandante in capo la Provincia potrà rimuovere tanto i relatori quanto i segretarii; in tal caso si procederà all'immediata loro sostituzione, seguendo il metodo che sarà enunciato all'articolo 92.

90. I Consigli di disciplina sono permanenti. Non potranno pronunciare un giudizio se non quando cinque membri almeno pei Consigli superiori o di battaglione, e tre membri almeno pei Consigli di compagnia si troveranno riuniti.

91. I membri del Consiglio saranno rinnovati ogni anno, eccettuato quando non vi fossero altri ufficiali del grado stabilito per surrogarli.

92. Il Comandante in capo della Provincia, assistito dal comandante del battaglione ovvero dal capitano più anziano, se le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà dalla matricola di servizio ordinario una tabella generale per gradi e per età di tutti gli ufficiali, sergenti e caporali, la cui età sarà maggiore d'anni venticinque; ed

in numero doppio di guardie semplici del battaglione e delle compagnie del Comune o della compagnia formata dalle guardie nazionali di più Comuni. Le guardie semplici verranno estratte a sorte fra quelle che hanno egualmente un'età maggiore di anni venticinque.

La sorte deciderà l'ordine in cui ognuno dovrà essere iscritto sull'enunciata tabella, sempre però conservato l'ordine del rango militare.

Queste tabelle dovranno essere ordinate dal 1° al 15 maggio di ogni anno. Firmate dal Comandante in capo della Provincia e dal comandante del battaglione o dal capitano anziano, verranno depositate nei luoghi ove devono tenersi le adunanze dei Consigli di disciplina.

93. Pel Consiglio superiore di disciplina la tabella sarà formata a diligenza del Comandante in capo della Provincia, assistito dal capo dello Stato maggiore, per metà di ufficiali dello Stato maggiore generale e per metà d'ufficiali degli Stati maggiori dei battaglioni uniti tutti ad un egual numero di capitani, disposti nell'ordine suespresso.

94. I giudici di ciascun grado, siccome le guardie semplici, saranno successivamente scelti secondo l'ordine della loro iscrizione nella tabella.

95. Ogni ufficiale, sergente o caporale ed ogni guardia semplice che per due volte sia condannato dal Consiglio di disciplina, ovvero una sola volta dai Tribunali ordinari, sarà cancellato dalla tabella sino a nuova nomina.

96. Qualunque reclamo per essere reintegrato nella tabella ovvero perchè alcuno ne sia cancellato dovrà essere sottoposto al competente Consiglio di disciplina.

PROCEDURA NEI GIUDIZI

97. Al Consiglio di disciplina verranno rassegnati dai comandanti di corpo tutti i rapporti, processi verbali o reclami comprovanti i fatti che possono dar luogo ad un giudicato dello stesso.

98. I reclami, rapporti ed i processi verbali saranno diretti all'ufficiale relatore, il quale farà citare il prevenuto alla seduta prossima del Consiglio.

Il segretario registrerà le carte suddette.

La citazione sarà recata al domicilio dell'imputato da un'ordinanza addetta al Consiglio di disciplina, alla quale si presterà piena fede per la consegna.

99. I rapporti, processi verbali o reclami comprovanti i fatti che darebbero luogo a trarre in giudizio davanti il Consiglio di disciplina il comandante della Guardia nazionale di un Comune o di un battaglione saranno consegnati all'Autorità comunale, che per mezzo dell'Amministratore governativo della Provincia li farà pervenire al Comandante in capo della Guardia nazionale della Provincia stessa.

Questo dovrà immediatamente procedere alla convocazione del Consiglio di disciplina secondo i metodi indicati.

100. Il presidente del Consiglio di disciplina convocherà i membri dello stesso ogni qual volta ne sarà fatta domanda dall'ufficiale relatore, o per l'urgenza degli affari da decidersi.

101. Allora quando un membro del Consiglio di disciplina non intervenga alla seduta cui fu invitato, se non potrà giustificare l'assenza mediante valevole motivo, sarà condannato ad un'ammenda di lire cinque, moneta legale, dal Consiglio stesso, e sarà supplite da quell'ufficiale, sergente, caporale o guardia semplice che secondo la tabella dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui.

102. Il citato dovrà comparire personalmente, e potrà farsi assistere da un difensore.

103. Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nell'ora indicati nella citazione, sarà giudicato in contumacia.

L'appello dal giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza.

L'atto di appello potrà essere eseguito con una dichiarazione scritta sotto la notificazione.

104. Essendo interposto l'appello, il prevenuto sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del Consiglio. In caso di nuova contumacia, il giudizio proferito sarà definitivo.

105. L'istruzione di ogni causa innanzi ad un Consiglio di disciplina sarà pubblica sotto pena di nullità.

106. Il mantenere l'ordine nelle sedute

apparterrà al presidente, il quale potrà far espellere od arrestare chiunque lo turbasse, ed occorrendo sospendere la seduta e rimetterla ad altro giorno.

107. I dibattimenti innanzi al Consiglio hanno luogo nell'ordine seguente.

Il presidente verifica la presenza dei membri del Consiglio voluta dai Regolamenti.

Il segretario chiama la causa.

Se il prevenuto fa eccezione di incompetenza del Consiglio di disciplina, questo statuirà prima di tutto sulla sua competenza. Se l'eccezione viene ammessa, il prevenuto viene rimandato innanzi chi di ragione.

Se il prevenuto rifiuta alcuno dei giudici, il Consiglio stabilirà. Essendo ammesso il rifiuto, il presidente passa a completare il Consiglio nel modo indicato ove si parlò delle assenze di alcuno dei membri dello stesso. Quando ciò non fosse possibile, la causa viene rimessa alla prossima seduta.

Il segretario passa quindi a leggere l'atto di accusa e tutti gli atti di prova.

Saranno uditi i testimoni a carico e quelli a scarico dell'accusato, se ve ne sono.

L'incolpato o il suo difensore pronuncerà la difesa.

Il relatore riepilogherà la causa e darà le sue conclusioni.

Il prevenuto o il suo difensore replicheranno le loro osservazioni.

Ciò fatto, il Consiglio delibererà in segreto e senza il relatore; e quindi il presidente pronuncerà la sentenza.

108. I mandati di esecuzione dei giudizi dei Consigli di disciplina saranno equiparati a quelli dei Tribunali ordinari.

109. I giudizi dei Consigli di disciplina sono definitivi e non vanno soggetti ad appello, salvo il ricorso per l'incompetenza od illegalità di atti, ovvero per violazione di legge, da farsi nel termine di tre giorni dopo la notifica della sentenza innanzi al Consiglio superiore di disciplina esistente nella Provincia.

110. Tutti gli atti relativi ai Consigli di disciplina saranno esenti da ogni spesa di bollo o tassa di qualunque genere.

ATTIVAZIONE DELLA RISERVA

111. La guardia nazionale dispensata non potrà essere chiamata in attività che in con-

Modula B

MATRICOLA d'iscrizione della Guardia nazionale del Comune di.

Numero progr. Numero	N.º del Ruolo d'iscrizione della Parrocchia di	Nome, Cognome e Paternità	Età	Mutazioni per cambio di domicilio	Titoli di dispensa o di esenzione		Merzi di sussistenza	Osservazioni
					Professione	Cause fisse		

163. *Istituzione di una Cattedra di stenografia.*

17 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

DECRETO

È attivato presso le Scuole tecniche l'insegnamento della stenografia.

È nominato professore di stenografia l'ingegnere Giuseppe Bruschetti.

Milano, 17 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

vimento delle merci in quanto per ora permettono i riguardi dovuti alla nazionale industria ed alla finanza, il Governo provvisorio Centrale, persuaso che ogni abitante della Lombardia si attribuirà ognor più a dovere di corrispondere volenteroso quel tributo daziario che le leggi prescrivono e che è pur necessario per sostenere le spese indispensabili al miglior essere della rigenerata nostra Patria;

Sopra rapporto dell'Intendenza generale di finanza, e sentito il Comitato di finanza e commercio,

Decreta:

1. È abolita nel territorio doganale interno la controlleria tanto semplice che rigorosa per qualsiasi merce.

2. Nel circondario confinante viene conservata per ora l'attuale controlleria pei seguenti generi:

a) il caffè e gli zuccheri che non siano ottenuti da materie indigene, e le altre merci che nel § 263 del Regolamento sulle dogane e sulle private sono indicate sotto la denominazione di *spezierie e drogherie*;

164. *Nuove modificazioni al Regolamento doganale; limitazione della Controlleria e abolizione delle Visite e Perquisizioni periodiche.*

17 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

Onde alleviare il commercio dai più gravi vincoli della controlleria, estendere e favorire lo sviluppo del traffico, facilitare il mo-

b) le manifatture di cotone, miste o non miste con altre materie, eccettuati i filati a mano;

c) i vini, eccettuati i comuni italiani.

3. Nelle città murate custodite agl'ingressi da Uffici di finanza, le quali sono situate nel circondario confinante, la circolazione delle merci entro le mura non soggiace a vincoli o prescrizioni di controlleria, dovendo la parte compresa entro il recinto murato considerarsi come se fosse nel territorio doganale interno.

4. Le visite e perquisizioni così dette periodiche od ordinarie sono abolite; le straordinarie, per la cui esecuzione restano intenzionalmente ferme le discipline in corso, non potranno farsi se non in seguito ad apposito ordine in iscritto, ostensibile alla parte, da emettersi di caso in caso dall'Intendente provinciale o da chi ne funge le veci, eccettuati i soli casi dell'immediato inseguimento di una persona fuggitiva, nei quali si continuerà a procedere a termini del § 278 del Regolamento doganale.

5. Queste facilitazioni entreranno in vigore il giorno 1° maggio prossimo venturo.

Milano, 17 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

165. *Ingiunzione di denuncia del possesso o dell'amministrazione di Beni proprii della Famiglia imperiale d'Austria, del Duca di Modena, e dei Gesuiti.*

17 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Ritenuti gli Ordini già emanati pel sequestro delle sostanze spettanti agl'individui della Famiglia imperiale austriaca, al già Duca di Modena Francesco V. ed alle case ed istituti della Compagnia dei Gesuiti,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Determina:

È fatto obbligo ai detentori, depositarii o gerenti dei beni mobili ed immobili, azioni e diritti di ogni sorta, della provenienza sopraccitata, di manifestare e denunciare i beni stessi all'Intendenza generale provvisoria

delle Finanze, incaricata dell'esecuzione dei sequestri.

Quelli che non si presteranno all'adempimento di siffatta prescrizione incorreranno nella responsabilità portata dalle vigenti leggi.

Milano, 17 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

166. *Ripristino dell'uscita dei transiti nelle Ricevitorie confinanti con gli Stati sardi.*

17 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

1. È ripristinata l'uscita dei transiti anche per tutte le altre Ricevitorie principali verso gli Stati sardi, alle quali non si estendeva l'articolo 1 del Decreto 5 aprile corrente, e viene perciò tolta la limitazione portata dalla Notificazione 24 dicembre 1842, che resta abolita.

2. La presente disposizione avrà effetto col giorno 25 corrente.

Milano, 17 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

167. *Ordinamento e aggregazione all'Esercito regolare dei Corpi de' Volontarii.*

17 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

AI CORPI VOLONTARII LOMRARDI

Ciascuno di voi con eroico coraggio prese parte alla liberazione della Patria. Il nemico d'Italia, l'oppressore della libertà fu respinto, ma non cacciato del tutto da questa terra di valorosi.

Un potente esercito alleato lo incalza nella sua ritirata; e voi, o prodi Volontarii, cooperando alla guerra della indipendenza italiana, avete offerto per essa il braccio e la vita e vi esponete ad ogni privazione e stento.

A sollevarvi da questi, e per coordinare le vostre file, poichè nell'ordine e nella concordia delle forze stanno l'impeto della guerra e la certezza della vittoria, la Pa-

tria, che vi ha veduto correre primi a combattere, sente la necessità che di voi si formi la sua prima, la più eletta Milizia, e che sia ad essa provveduto.

Vede pertanto il Governo provvisorio essere urgente il procedere ad una nuova organizzazione delle vostre schiere, al duplice scopo di meglio giovare ai bisogni della guerra e di preparar fin d'ora per voi un nobile e certo avvenire.

E per questo il Governo provvisorio stesso ha specialmente avvisato ai provvedimenti che seguono.

1. I Corpi de' Volontarii saranno raccolti nelle città di Brescia e di Bergamo, meno quelli che già fossero aggiunti all'Esercito, o che venissero designati dal generale Allemandi per rimanere a custodia delle già occupate posizioni del Tirolo italiano.

2. Nelle dette due città, come in centri di organizzazione, si comporranno le milizie regolari, divise per reggimenti e battaglioni, secondo gli appositi Regolamenti che verranno messi fuori dal Ministero della guerra.

3. Nelle città stesse saranno al più presto attivati i magazzini di vestiario e d'armi, come si richiede per la necessità d'un uniforme allestimento militare.

4. Tutti gli ufficiali e sottufficiali proposti dal Generale Comandante e approvati dal Ministero riceveranno il loro formale brevetto, quando già non avessero avuta una nomina governativa. Il trattamento loro verrà posto in corso, dal giorno della nomina, nelle misure stesse degli altri ufficiali dell'Esercito e come sarà fra breve pubblicato.

5. Gli stipendi dei soldati saranno messi in corso regolare e dureranno finchè dura la guerra.

O valorosi Volontarii! La Patria, che amate, domanda al vostro coraggio, al vostro onore anche l'ordine del soldato: Voi vestirete l'assisa di una Milizia gloriosa e indipendente; le vostre saranno le prime schiere dell'Esercito che si raccoglie su questa nobile parte d'Italia francata per sempre dallo straniero.

Milano, 17 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

168. *Ricostituzione dei Comitati di guerra e designazione delle loro attribuzioni.*

18 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

DECRETO

per la sistemazione dei Comitati di guerra (1).

L'insurrezione del Popolo lombardo usando accorgimenti insoliti e nuovi, ed inventando un mirabile sistema di guerra, ottenne quello che appena una gran vittoria campale avrebbe potuto, lo sgombrò d'un vasto paese e di forti linee strategiche. Le Autorità improvvisate nell'ardore della lotta a dirigere quel generoso moto, in cui concorsero del pari l'entusiasmo ed il buon senso, hanno ben meritato dalla Patria, hanno acquistato in pochi giorni una ricca esperienza di cose militari. Perciò il Governo provvisorio della Lombardia, considerando che, finchè il nemico non è respinto oltre le Alpi, dura l'imminenza e la gravità del pericolo, conferma e mantiene tutti i Comitati di guerra che, sorti nel momento della nostra gloriosa lotta, assunsero sotto l'urgenza delle circostanze un'autorità che il buon esito ha sanzionato. A mettere però nei loro rapporti colle Autorità centrali e provinciali quell'ordine che è primo elemento di forza,

Decreta:

1. I Comitati di guerra esistenti nei capoluoghi delle Provincie dipenderanno intieramente dal Ministero della guerra.

2. Essi non potranno essere composti d'un numero maggiore di cinque individui, ed eleggeranno regolarmente nel loro seno un presidente a pluralità di voti.

I Comitati di guerra potranno essere compenetrati nei Comitati di pubblica sicurezza, nel qual caso dovranno essere distinti in due Sezioni, e prenderanno il nome di Comitati di difesa e sicurezza.

3. Dai Comitati di guerra provinciali dipendono i Comitati di guerra distrettuali, che saranno composti al più di tre individui, e che anch'essi potranno essere compenetrati nei Comitati locali di pubblica sicurezza.

4. Rimangono però conservati colle loro

(1) Questa stessa rubrica si legge nel Diario ufficiale il 22 Marzo (n.º 25).

dipendenze quei Comitati di pubblica difesa che vennero con ispeciale autorizzazione del Governo stabiliti in varie città e borgate col privilegio di corrispondere direttamente colle Autorità centrali.

5. I Comitati distrettuali corrispondono cogli Ispettori di pubblica sicurezza, stabiliti dalla Legge 13 aprile per ciascun Comune, ed occorrendo anche cogli ufficiali della Guardia nazionale dei singoli Comuni.

6. I Comitati di guerra hanno per principale attribuzione quella di esaminare e curare tutti i mezzi di difesa ed offesa di cui la località potesse essere suscettibile.

Perciò potranno ingiungere la conservazione delle barricate già costrutte o farne costruire di nuove quando fosse necessario.

7. Sopravvegliano l'organizzazione e l'armamento della Guardia nazionale, e provvederanno ad istituirla immediatamente in quei luoghi dove ancora mancasse.

8. Nel caso che il territorio provinciale venisse invaso dal nemico, il Comitato provinciale della guerra potrà decretare d'urgenza la mobilitazione di tutta o d'una parte della Guardia nazionale.

9. Nelle gravi circostanze attuali i Comitati provinciali hanno la missione speciale di eccitare lo zelo patriottico delle popolazioni perchè contribuiscano all'equipaggiamento delle nuove truppe coll'opera e colle somministrazioni materiali.

10. Tutti i Comitati di guerra provinciali e distrettuali dovranno tenersi in attiva corrispondenza coi Municipii e col Clero per rinfiammare lo spirito pubblico e mantenere l'entusiasmo necessario a compiere l'alto proposito che si è imposto la Nazione.

11. Per tutti questi diversi oggetti i Comitati distrettuali si terranno in continua corrispondenza coi Comitati provinciali, e questi col Ministero della guerra, al quale rassegneranno entro il più breve termine un esatto rendiconto dei mezzi di difesa ed un piano sul quale, approvato che sia, estendere il circolo della loro azione.

12. Nei soli casi d'urgenza o di fisica impossibilità ad ottenere una preventiva autorizzazione, i Comitati di guerra sono abilitati ad emettere ordini sulle casse comunali, salvo il diritto di rimborso sull'Erario nazionale, se e come sarà di ragione.

13. I Comitati si occuperanno della sco-

perta e dell'arresto dei disertori. Essi vengono anche incaricati dell'arruolamento volontario.

Nei luoghi dove vi sarà deposito di prescritti avranno diritto di vigilanza sul loro armamento, arruolamento e sulla loro istruzione.

14. Così pure eserciteranno un diritto di sorveglianza sulla retta esecuzione dei contratti di sussistenza e su tutto quanto avesse relazione colla sanità militare.

Nelle speciali località vigileranno sulla confezione dei materiali di guerra.

15. Nei rapporti tra i Comitati di guerra e le Autorità militari si seguirà la regola che, ove trovasi stabilito regolarmente un Comando di piazza, o dove un ufficiale fu incaricato del comando del posto, la direzione delle operazioni di guerra spetterà ad esso, e il Comitato di guerra dovrà limitarsi a fornire la forza ed i materiali di offesa e di difesa: dove invece non v'ha Comando di piazza od ufficiale specialmente delegato, i Comitati di guerra concentreranno nelle loro mani la direzione delle operazioni militari.

Il Ministero della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 18 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
— GUERRIERI — TURRONI —
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

169. *Revoca delle interdizioni pronunciate nel cessato Governo contro i condannati o inquisiti per delitti di Stato.*

18 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

Visti i Rescritti 4 marzo e 30 agosto 1835 e 6 settembre 1838 emanati dal Governo austriaco pei cittadini Lombardo-Veneti condannati od inquisiti per delitto di alto tradimento o per macchinazioni contro lo Stato;

Ritenuto che, quantunque i pregiudizi civili e le incapacità pronunciate dal detto Rescritto 4 marzo 1835 a carico dei condannati che a norma di esso mutarono il carcere nella deportazione in America, possano

ritenersi cessati per effetto del successivo Rescritto 6 settembre 1838, e più ancora per effetto della rivoluzione che sottrasse la Patria al dominio straniero, è però opportuno di proclamarlo solennemente al cospetto della Nazione e di riconoscere espressamente l'avvenuta reintegrazione nella pienezza dei loro diritti a favore di quei generosi cittadini cui era stata tolta per una causa e per titoli che formano la loro gloria;

Decreta:

1. Tutti i pregiudizi civili e le incapacità cui i cittadini Lombardi condannati od inquisiti per delitti politici erano stati sottoposti in forza delle imperiali Risoluzioni 4 marzo e 30 agosto 1835 sono e si dichiarano tolti e come se non avessero mai esistito. Cessano parimente riguardo agli stessi cittadini tutti gli effetti che a termini delle leggi penali e civili finora in vigore avessero potuto derivare dalle condanne pronunciate contro di essi o dalle inquisizioni a cui furono sottoposti.

2. I cittadini medesimi saranno considerati come se non avessero mai cessato di essere nazionali e di godere la pienezza dei loro diritti civili e politici.

3. Anche quei cittadini che a termini del § 5 dell'imperiale Risoluzione 6 settembre 1838 hanno chiesta ed ottenuta la emigrazione dal cessato Governo austriaco saranno considerati come nazionali. Ogni effetto della ottenuta emigrazione si riterrà tolto a loro riguardo dal giorno 18 marzo 1848 in avanti.

4. Quelli però de' cittadini contemplati dal precedente articolo 3 che avessero ottenuta la naturalizzazione in paese straniero profitteranno della disposizione del detto articolo 3 allora soltanto che dichiarino entro un anno alle Autorità politiche provinciali del loro ultimo domicilio in Lombardia di rinunciare alla acquistata cittadinanza estera e di voler ricuperare la cittadinanza lombarda.

5. Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non recheranno pregiudizio ai diritti che i terzi avessero acquistati, prima del presente Decreto, a norma delle Leggi che erano in vigore.

Milano, 18 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

170. *Indizione di una Leva militare sui Nati negli anni 1826 e 1827, e norme relative alla formazione delle Liste di coscrizione.*

19 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Lombardi! Armi ed armati accorrono da ogni parte d'Italia ad assicurare la compita e perpetua liberazione di questa nostra carissima Patria.

Per voi dunque, per la gran causa benedetta da Pio IX, santificata dal sangue dei vostri martiri, combattono tutti i vostri fratelli italiani; e sotto la bandiera d'Italia li raccoglie, li guida il magnanimo Re Carlo Alberto, prodigo della sua e della vita de' suoi medesimi figli.

Lombardi! Vorreste voi che quest'impresa unica (1), cominciata gloriosamente da voi, fosse proseguita e compiuta solo con l'opera dei vostri fratelli italiani?

I volontari Romani, Toscani, Napoletani, Piemontesi, Liguri contano sull'appoggio de' loro eserciti regolari, e si scaldano del loro entusiasmo, e ne sono a vicenda rinfervorati. Vorreste voi che i nostri rimanessero privi di questa gioia, di questo conforto? Vorreste voi che alla rassegna dell'italiano esercito mancassero le schiere Lombarde?

Voi nol volete; voi nol potete; e già, ubbidendo al grido del vostro patriottismo e pigliando norma dalle circostanze, il vostro Governo ha pubblicato la Legge 11 corrente aprile sull'organizzazione della difesa della Patria, colla quale ha disposto che si formasse l'Esercito attivo delle cinque classi della Guardia nazionale, che comprendono i giovani dai 20 ai 25 anni.

Ed oggi, secondando il voto comune di proseguire e terminar presto la gran lotta che sosteniamo insieme con tutt'Italia per cacciare l'Austriaco oltre l'Alpi, ha determinato di chiamare all'Esercito le due prime classi, che comprendono i giovani nati negli anni 1826 e 1827.

(1) Così il 22 Marzo, n.º 25. L'edizione PIROLA dice « impresa eroica ».

Il Governo è persuaso che tutti accorreranno alla chiamata della Patria; e però dichiara aperti presso le solite Autorità comunali, distrettuali e provinciali i ruoli, e confida che in pochi giorni saranno coperti di nomi di prodi che spontaneamente verranno ad iscriversi senza aspettare la coercizione della legge.

Per quelli però che avessero titoli da produrre ad essere dispensati, o che volessero attenersi alle strette norme di legge, provvederà il Regolamento che viene oggi stesso pubblicato.

Animosi giovani, fiorenti di vigore e di speranza, eletta primizia dei difensori della Patria, voi certo risponderete a quest'appello come ad un invito aspettato da lungo tempo con l'impazienza del desiderio; voi vi rallegherete che sia venuto il giorno in cui possiate rendere testimonianza della vostra patria carità.

Lombardi! Voi non siete chiamati a servire, ma a combattere quei tiranni che a sì obbrobrioso servizio condannavano i vostri fratelli.

Voi non verrete già confinati in lontane e barbare terre per lunghi anni sotto l'umiliante disciplina del bastone; ma siete chiamati al campo per difendere la vita e l'onore de' vostri parenti, de' vostri amici, gli altari e le tombe della Patria, per salvare dallo straniero le vostre città, i vostri villaggi, i vostri focolari.

Lombardi! La massima durata della vostra presenza alla Milizia è ridotta a tre anni. Vincete; e questo periodo già breve potrà essere per opera vostra abbreviato di più.

La Patria v'accompagna de' suoi voti, e confidandovi la sua difesa, l'onore suo, si piglia sollecita cura de' vostri cari e di voi.

Le famiglie da cui si stacca un figlio o un fratello convivente nel loro seno per condursi all'esercito vengono esonerate dal testatico.

Gli onori, le promozioni, che una volta erano esclusivo retaggio de' vostri tiranni, saranno il premio di quelli fra voi che si distingueranno per valore e disciplina.

All'armi, all'armi, o Lombardi! È santa la guerra a cui la Patria vi chiama: accorrete alla sua chiamata, ansiosi di prendere

il sublime titolo di *soldati dell'indipendenza italiana*.

Milano, 19 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
— GUERRIERI — TURRONI —
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

REGOLAMENTO

per la designazione delle Guardie nazionali che devono comporre il Contingente lombardo dell'Esercito italiano, in relazione al Decreto del Governo provvisorio Centrale 11 aprile 1848.

§ 1. Gli importanti motivi che obbligarono il Governo provvisorio a decretare per urgenza la formazione dell'Esercito obbligano altresì ad adottare i mezzi più pronti che possano condurre ad effetto questa misura. — A tale intento è forza per questa prima chiamata di far uso dei registri di volontaria iscrizione già eseguiti, e d'impiegare per ora le tabelle già stampate e distribuite sulle norme precedenti, conservando in vigore le norme stesse in quanto non siano modificate dal Decreto del Governo provvisorio 11 aprile 1848 o dal presente Regolamento e dalle successive Istruzioni.

§ 2. Le operazioni che rimangono ad eseguirsi sono:

- a) la completazione delle liste di co-scrizione;
- b) la rettificazione delle liste medesime;
- c) la revisione di esse liste e l'assento dei chiamati al servizio.

§ 3. Le Autorità a cui vengono affidate tali operazioni sono:

- a) le Congregazioni municipali e le Deputazioni per la prima operazione;
- b) le Commissioni distrettuali o civiche per la seconda;
- c) le Commissioni provinciali per la terza.

§ 4. In ogni capoluogo di Distretto viene nominata dalla Congregazione provinciale una Commissione distrettuale presieduta da un Deputato della Congregazione provinciale, o da un Incaricato della stessa, e composta

di due Deputati comunali e di due ufficiali della Guardia nazionale.

§ 5. Tali Commissioni sono assistite da due medici-chirurghi civili, da scegliersi dal presidente della Commissione stessa.

Il Commissario distrettuale fa da referente e segretario della Commissione. Le sedute della Commissione si tengono nell'Ufficio della Commissaria distrettuale.

§ 6. In ogni città si attiva una Commissione civica, presieduta da un Deputato della Congregazione provinciale e composta del Podestà, di un Assessore e di due ufficiali della Guardia nazionale.

§ 7. Le Commissioni civiche procedono alle operazioni che riguardano la propria città, si raccolgono nell'Ufficio della Congregazione municipale, sono assistite da due medici-chirurghi nominati come sopra, e sono coadiuvate dal personale d'ufficio della Congregazione municipale.

§ 8. In tutti i capiluoghi di Provincia verranno istituite delle Commissioni provinciali di revisione ed assento, presiedute dal presidente della Congregazione provinciale, composte di tre altri membri della Congregazione stessa e di tre altri ufficiali della Guardia nazionale. Questi ultimi sono sempre designati dall'Ufficialità.

Le Commissioni sono assistite da tre medici-chirurghi, e sono coadiuvate dal personale addetto ora alle Congregazioni provinciali, nei cui Uffici si raccoglie la Commissione stessa.

§ 9. I medici-chirurghi chiamati a far parte delle Commissioni distrettuali o provinciali si cambiano ogni giorno. I medici e chirurghi assunti ricevono, a carico della Nazione, un indennizzo giornaliero di italiane lire dieci.

Doveri delle Autorità comunali

§ 10. Al ricevere delle presenti Istruzioni, le Congregazioni municipali delle città e le Deputazioni dei Comuni tutti della Lombardia dovranno, colla scorta dei registri di volontaria iscrizione e dell'iscrizione d'ufficio che sarà stata eseguita per la leva militare 1848, formare le liste di classificazione (Modulo n° 3) (1), avvertendo di aver

(1) Queste *Module* non sono date né dal Diario il 22 Marzo né dalla Collezione *PIROLA*.

cura che vi siano iscritti tutti gl'individui appartenenti alla propria città ed al proprio Comune, e che al nome di ciascuno iscritto sia contrapposto con precisione e nelle corrispondenti finche il giorno, mese ed anno della nascita, rendendosi indispensabile la massima esattezza su questo punto, atteso il nuovo sistema di chiamata all'Esercito per classi o parti di classe, secondo la norma dell'età.

§ 11. Questa operazione incombente alle Congregazioni municipali ed alle Deputazioni comunali dovrà essere ultimata pel giorno 30 aprile corrente.

§ 12. Tutti i termini portati da queste Istruzioni sono di rigore.

§ 13. Pel giorno primo maggio prossimo futuro tutte le liste dovranno essere consegnate alla Commissione distrettuale od alla Commissione civica.

Commissioni distrettuali

§ 14. Le Commissioni civiche e le Commissioni distrettuali sono incaricate di decidere in prima istanza sui casi di esenzione per difetti fisici, attenendosi al Quadro delle imperfezioni esimenti dal servizio militare che verrà diramato (2), per uso anche delle Commissioni provinciali di revisione e di assento. È però raccomandato alle Commissioni distrettuali nei casi di dubbia idoneità fisica di un individuo di propendere piuttosto a ritenerlo abile interinalmente, lasciando il definitivo giudizio alla Commissione provinciale.

§ 15. Le Commissioni distrettuali decidono pure in prima istanza sulla domanda per esenzione dei figli unici, dei ministri dei diversi culti, e degli individui qualificati per sostegni di famiglia.

Gli ammogliati dopo i 22 anni non possono essere effettivamente chiamati se non dopo esaurita l'ultima classe.

§ 16. Per le operazioni affidate alle Commissioni distrettuali si accorda il tempo che decorre dal giorno 2 maggio prossimo futuro al 10 detto mese. Dovranno tosto riu-

(2) Il *Quadro delle imperfezioni fisiche esimenti le Guardie nazionali dal servizio dell'Esercito* si legge nella Collezione *PIROLA* (pagg. 301-306) a seguito del presente Regolamento. A noi non pare di dover riprodurre un simile documento.

nirsi le Commissioni distrettuali per fissare i giorni di seduta.

§ 17. Mediante avviso da pubblicarsi in tutti i Comuni del Distretto ed in tutte le chiese parrocchiali, avrà cura la Commissione che tutte le Guardie nazionali appartenenti alle cinque classi che possono essere chiamate a formare l'Esercito sappiano il giorno preciso e l'ora in cui dovranno presentarsi alla Commissione distrettuale.

In questo avviso sarà fatto obbligo a quelli che credono di aver diritto ad esenzione per essere figli unici o sostegni di famiglia, o per gli altri titoli di esenzione contemplati nel Decreto 11 aprile del Governo provvisorio, di produrre alla Commissione distrettuale gli occorrenti attestati parrocchiali certificati dalla Deputazione comunale rispettiva.

In tale avviso sarà pure fatto obbligo agli individui che intendono di essere considerati sostegni di famiglia di produrre, oltre all'attestato parrocchiale, uno stato economico compilato dalla Deputazione comunale rispettiva, e di presentarsi alla Commissione distrettuale con tutti i membri componenti la propria famiglia.

§ 18. Le Commissioni distrettuali dispongono che nei giorni che saranno fissati nell'avviso suaccennato siano ad esse presentati tutti gli individui di ciascun Comune, nati dal primo gennaio 1823 al 31 dicembre 1827, che costituiscono le cinque classi che possono essere chiamate a formare l'Esercito.

§ 19. Nel giorno e nell'ora che si fisserà, secondo il disposto dal § 17, si riunisce la Commissione distrettuale, coi medici-chirurghi scelti, nella stanza più opportuna della Commissaria distrettuale.

Le Commissioni civiche si riuniscono invece presso l'Ufficio delle Congregazioni municipali.

§ 20. Il presidente della Commissione si fa presentare le liste di classificazione, e dispone perchè abbia luogo la visita di tutti gli individui che vi sono inseriti, seguendo l'ordine con cui sono registrati sulle liste medesime.

§ 21. La Commissione giudica a pluralità di voti sull'idoneità dei chiamati a far parte dell'Esercito, e giudica pure sull'esenzioni che verranno domandate pei titoli specificati

nel Decreto del Governo provvisorio Centrale 11 aprile, cioè unicità, sostegni di famiglie, ministri de' varii culti, impiegati dello Stato e studenti teologia.

Sono da parificarsi ai ministri de' varii culti quegli individui che hanno fatto professione religiosa in un convento.

§ 22. I medici e chirurghi danno il loro voto nelle decisioni di idoneità fisica al servizio dei chiamati, o di incapacità a guadagnarsi il vitto da parte dei loro congiunti, nel caso che occorra tale estremo a stabilire il diritto all'esenzione di un chiamato.

§ 23. Le decisioni delle Commissioni sono mano mano inserite nella lista all'apposita finca.

§ 24. Al termine di ogni classe si fa cenno in via di riassunto del numero di co-scritti ritenuti esenti dal servizio attivo nell'Esercito e del numero di quelli riconosciuti idonei, e se ne fa annotazione sulla lista. Dopo queste annotazioni si riportano le firme di tutti i membri della Commissione, e si procede alla visita e al giudizio sui chiamati delle successive classi.

§ 25. Ultimata la visita di tutte le cinque classi, la Commissione, prima di sciogliere le sue sedute, fa lo spoglio del numero di individui dichiarati abili al servizio attivo, in modo che appaia tal numero Comune per Comune e classe per classe, e lo trasmette alla Congregazione provinciale.

§ 26. Questa, formato un riassunto generale di tutta la Provincia, lo inoltra al Ministero della guerra onde possa conoscere quanti uomini presentino le diverse classi per regolare le disposizioni che da esso dipendono.

§ 27. Ultimate tali cure affidate alla Commissione distrettuale, essa fa restituire alle Deputazioni comunali le liste del rispettivo Comune onde siano pubblicate, affinchè ognuno possa esaminarle ed insinuare i reclami che credesse di avere.

§ 28. Le liste rimarranno esposte al pubblico quattro giorni.

§ 29. Nel giorno 14 maggio prossimo futuro dovranno le liste essere restituite dalle Deputazioni comunali alla Commissione distrettuale, unendovi i reclami insinuati.

§ 30. Nel successivo giorno 15 maggio prossimo futuro la Commissione distrettuale si occuperà d'inoltrare le liste coi reclami e

colle sue osservazioni su questi alla Commissione provinciale.

Delle Commissioni provinciali

§ 31. Col giorno 16 maggio prossimo futuro cominceranno le adunanze della Commissione provinciale. — Essa dovrà al ricevere delle presenti stabilire l'ordine delle sue sedute e pubblicare un avviso in tutti i Comuni della Provincia, annunciando l'ordine con cui procederà, dal 16 maggio al 26 dello stesso mese, alla revisione sui reclami ed alla visita ed assento delle guardie nazionali che saranno definitivamente destinate per l'Esercito.

§ 32. Nel giorno stabilito dall'avviso la Commissione provinciale si riunisce come al § 8.

Il presidente si fa presentare le liste di classificazione ed i reclami, e procede prima di tutto a risolvere in concorso della Commissione ed a pluralità di voti sui reclami che fossero insinuati, facendo registrare la deliberazione nell'apposita finca.

§ 33. Successivamente si procede alla visita di tutti gl'individui della prima classe, cioè nati dal primo gennaio 1827 al 31 dicembre dello stesso anno.

§ 34. Di quelli che vengono dichiarati inabili al servizio attivo nell'Esercito si fa annotazione unicamente sulle liste di classificazione. Gli abili invece vengono completamente descritti nel protocollo (Modulo n° 17) destinato a servire per matricola provinciale.

§ 35. Di tale protocollo si compilano tre esemplari, dovendo uno rimanere presso la Commissione provinciale, il secondo essere inoltrato al Ministero della guerra di giorno in giorno, ed il terzo essere spedito alla Commissione distrettuale.

§ 36. Qualora gl'individui riconosciuti abili debbano tosto essere chiamati a formar parte dell'Esercito, saranno consegnati ad un Incaricato del Ministero della guerra, dal quale verrà provveduto per la sussistenza, alloggio e paga dal giorno dell'assento.

In caso contrario, saranno i chiamati di mano in mano rinviati alla propria famiglia sino al richiamo per parte del Ministero della guerra.

§ 37. Le spese generali per competenze ai medici ed incaricati sono sostenute a ca-

rico della Nazione, con fondi che saranno assegnati alla Congregazione provinciale: le spese per indennità di via e di soggiorno ai chiamati, e quella degl'incaricati od agenti dei Comuni sono a carico dei Comuni stessi, ai quali si raccomanda di fare tutti i possibili risparmi e di non ecceder mai la misura degli indennizzi consueti.

171. *Conversione del Comitato di sanità pubblica in Commissione sanitaria consultiva.*

19 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Il Comitato di pubblica sanità, essendo cessate le circostanze straordinarie che ne resero necessaria la costituzione e si provvida l'opera, è trasmutato in una Commissione consulente di sanità.

Codesto trasmutamento, onorevole per le persone, punto non sottrae al pubblico servizio il sussidio dei loro lumi e della loro esperienza.

Il Governo provvisorio di Lombardia sente il dovere di attestare a codesto Comitato la sua piena riconoscenza e soddisfazione per la solerte ed utile cooperazione da esso prestata in una parte sì importante del pubblico servizio; e al tempo stesso si ritiene sicuro che nelle nuove sue funzioni darà prova della stessa attività ed intelligenza, a onore di questa patria e dell'umanità.

Milano, 19 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

172. *Professione di un termine agli Ascritti di gendarmeria per presentarsi al loro Corpo.*

19 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Essendo necessario che colla massima celerità sia provveduto all'effettiva organizzazione della Gendarmeria, stata con recente Decreto affidata per urgenza al Comitato centrale di sicurezza, che se ne occupa di concerto col Comando del Corpo,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

Gl'individui appartenenti alla gendarme-

ria che non abbiano ancora raggiunto il loro Corpo sono invitati a presentarsi in Milano al Comando generale e nelle Provincie ai Capitani, od a chi ne faccia le veci, nel termine di giorni dieci a contare dalla data di questo Decreto, sotto comminatoria di essere ritenuti disertori e come tali processati, giacchè questo onorevole Corpo nei rapporti militari continua a dipendere dal Ministero della guerra, siccome facente parte dell'Armata attiva, nella quale conserva il suo rango.

Chiunque fosse detentore di cavalli, armi ed effetti di qualsiasi specie, di ragione della Gendarmeria dovrà farne denuncia nel termine di giorni 10 (dieci) in Milano al Comando generale e nelle Provincie ai rispettivi Comandanti del Corpo; e successivamente farne la consegna alla persona destinata, riportandone regolare ricevuta; in difetto di che, e scorso il detto termine, si procederà contro chi si trovasse detentore di detti effetti a termine delle veglianti leggi penali.

In questo incontro si rammenta a tutti i cittadini che il Corpo della gendarmeria avendo lo speciale incarico di operare sotto gli ordini dell'Autorità, perchè forza resti alla legge nell'interesse dell'ordine pubblico e dell'interna tranquillità, chi resiste agl'individui del Corpo stesso nell'esercizio delle loro funzioni si rende colpevole del delitto di pubblica violenza e passibile delle pene corrispondenti.

Milano, il 19 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

173. Abolizione del Diritto di bollo sopra gli Avvisi.

19 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Il § 11 del Decreto 29 marzo prossimo passato, col quale vennero introdotte delle modificazioni nelle disposizioni della Legge 27 gennaio 1840 sul bollo della carta e sulle tasse, si dichiara applicabile anche agli avvisi, rimanendo per tal modo abolito

il bollo cui essi erano soggetti a termini del § 21 della Legge stessa.

Milano, 19 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

174. Requisizione di cavalli in servizio dell'Esercito Sardo, e norme relative.

20 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

AVVISO

È necessaria ed urgente la provvista di seicento cavalli da tiro in servizio dell'Esercito sardo che si sta battendo per noi.

La necessità e l'urgenza esigono che si ricorra al metodo straordinario delle requisizioni.

Viene quindi ordinata una requisizione di 200 cavalli per ciascuna delle tre Provincie di Milano, di Lodi e di Pavia.

Non si ordina requisizione a carico delle provincie di Brescia, di Mantova e di Cremona, le quali sono più direttamente colpite dal servizio attuale dell'Esercito sardo.

Non si ordina requisizione per le provincie di Bergamo, Como e Sondrio, perchè meno provviste di cavalli, avuto riguardo alla specialità della loro agricoltura.

La requisizione sarà operata dalle rispettive Congregazioni provinciali, le quali opereranno il riparto della cifra assegnata alla rispettiva Provincia fra i singoli Distretti che la compongono, e questi fra i Comuni compresi in ogni Distretto.

Le Autorità comunali saranno incaricate dell'effettiva requisizione, e rilasceranno ai proprietari tanti boni quanti saranno i cavalli requisiti, e questi boni porteranno la indicazione del prezzo o convenuto o attribuito.

I Comuni sono responsabili del pagamento dei boni che saranno fatti ai proprietari con mezzi provenienti dalle rispettive casse comunali a sei mesi.

I Comuni stessi avranno diritto a rimborso a carico dello Stato, ma in concorso di quest'ultimo i prezzi saranno definitivamente fissati da un'apposita Commissione che sarà stabilita nel capoluogo delle rispettive Provincie.

Le Congregazioni provinciali di Lodi e Crema e di Pavia dirigeranno i cavalli requisiti nella città di Pavia, dove riceveranno l'ulteriore loro destinazione. I cavalli requisiti nella provincia di Milano saranno diretti appunto sopra Milano.

Conta il Governo sul buono spirito delle popolazioni delle indicate Provincie, e si ripromette esito sicuro e sollecito dalla presente eccezionale misura.

Conscio il Governo dello slancio nazionale manifestatosi nel vicino Piemonte, dove i proprietari fecero a gara nell'offrire gratuitamente i loro cavalli al magnanimo loro Re, capitano dell'Esercito italiano, spera che i ricchi proprietari di tutte le Provincie lombarde vorranno imitare quell'esempio, tanto più che la guerra si fa più specialmente per noi.

Milano, 20 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERRETTA — GUERRIERI

TURRONI — MORONI — REZZONICO

Ab. ANELLI — CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

175. *Assegnazione di un Interesse alle quote del Prestito gratuito nazionale.*

20 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Con Avviso del 27 marzo prossimo passato s'invitava la Nazione a voler concorrere ad un prestito gratuito di ventiquattro milioni di lire correnti per sostenere le urgenti spese della guerra.

E la Nazione accoglieva l'invito con quell'animo disposto a' maggiori sacrifici, di che ha già dati argomenti sì splendidi ed ammirati da tutta Europa.

Ma, se da un canto i bisogni pubblici si fanno più pressanti a cagione della guerra che ci tocca sostenere contro l'Austriaco, dall'altro sorge il pensiero che vogliansi usar con riserba i mezzi del paese, sicchè trovissi preparato ad ogni caso.

È consiglio di prudenza il far risparmio della devozione come del coraggio.

E però il Governo provvisorio della Lombardia,

Considerando che alla Nazione, già gravata di tanti pesi, vogliansi apprestare tutti quegli espedienti che glieli rendano più agevoli a portarsi;

Considerando che non sono da togliere quelle legittime aspettative onde può farsi più pronta l'offerta dei capitali al bisogno della Patria;

Considerando che i prestiti senza interesse allontanano i piccoli capitali che hanno bisogno d'un frutto;

Nella fede che la Nazione ne avrà nuovo e più efficace stimolo di concorrere a un atto di patriottismo reclamato imperiosamente dalle circostanze;

Sentito il Comitato di finanza e commercio;

Decreta:

1. Al prestito di 24 milioni aperto con Avviso 27 marzo prossimo passato viene assegnato un interesse in ragione del 5 per 100 all'anno.

2. All'atto del rimborso del primo quarto di capitale verrà soddisfatto anche l'importo degl'interessi maturati sulla totalità della somma versata, desunti in via rateale dal giorno dello sborso sino al 1° aprile 1849.

3. Alle successive tre epoche di rimborso di capitale verrà pure eseguito quello degli interessi maturati, cioè:

al 1° ottobre 1849 gl'interessi dei 3/4 di versamento

» 1° aprile 1850 » » 1/2 »

» 1° ottobre 1850 » » 1/4 »

sulle somme che si rimborsano e sulle restanti.

4. Godranno dello stesso beneficio i sottoscrittori che avessero già preso parte al prestito in precedenza dell'Avviso presente, e sono pertanto invitati al concambio dei biglietti quelli che gli avessero già ritirati.

5. I sottoscrittori a rate mensuali, giusta l'Avviso del 1° corrente, non potranno ritirare i biglietti se non all'atto del compiuto versamento.

6. Sarà facoltativo di concorrere al prestito mediante consegna d'oggetti d'oro o d'argento.

Tale consegna sarà fatta alla Zecca nazionale la quale, stabilitone il valore colle consuete pratiche, ne rilascerà ricevuta. Questa ricevuta sarà presentata al Monte e verrà

con cambiata con corrispondenti biglietti di prestito.

7. Restano ferme nel rimanente le disposizioni già pubblicate pel Prestito gratuito.

8. La Commissione consulente per gli Affari di finanza e di commercio rimane in via straordinaria incaricata dell'esecuzione e dell'attivazione di tutte le pratiche che possono promuovere e facilitare il buon esito dell'operazione.

Milano, 20 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

176. *Informazione sul Personale e sul Materiale di guerra esistente nelle Provincie della Lombardia.*

20 aprile 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

AI COMITATI DI GUERRA DELLA LOMBARDIA

Circolare

Milano, 20 aprile 1848.

Volendo, a norma della Legge 18 corrente sulla sistemazione dei Comitati di guerra, procedere all'armamento generale dello Stato nel modo più sollecito, quale è richiesto dalle presenti urgentissime circostanze, e bramando perciò di conoscere quali risorse esistano in generale nelle varie Provincie, e rispettivamente in ciascuna di esse, e come meglio si possa provvedere all'aumento ed all'organizzazione delle medesime, non che al miglior ordinamento e distribu-

(1) Notevolissima è la seguente Circolare con cui di questi giorni l'Arcivescovo di Milano, facendosi interprete del Decreto del Governo provvisorio sulla coscrizione militare, invitava il Clero della sua Diocesi a promuoverne l'adempimento:

AI VENERABILI PARROCHI

DELLA CITTÀ E DIOCESI DI MILANO

• Importantissimo al buon andamento dello Stato
• che le leggi promulgate dalla sapienza del Governo provvisorio in questo nuovo ordine di cose vengano giustamente
• intese secondo lo spirito che le detta, Voi, o venerabili
• fratelli, vi assumerete l'ufficio di interpreti al vostro popolo, cogliendo l'occasione di compiere un'opera sì santa
• anche quando bandite la parola dalla cattedra di verità, se lo credete opportuno.

• Quello che ora vorremmo vi studiate di spiegar chiaramente si è la Legge emanata in questi giorni all'in-

zione dei necessari mezzi di difesa, a seconda che il bisogno richiede, il Ministero della guerra invita codesto Comitato a voler con ogni possibile sollecitudine riferire sui punti seguenti:

1° quale sia la forza numerica, il modo d'ordinamento dei vari Corpi formati nella provincia, quale il partito che se ne potrebbe ricavare immediatamente, e le providenze opportune per completarne l'armamento e il vestiario;

2° quale e quanto il materiale di guerra, le armi d'ogni genere, le munizioni ecc. che esistono nella provincia; se sia possibile d'aumentare questo materiale colle fabbriche già esistenti o che si potrebbero attivare;

3° se esistano cavalli, sia pel servizio della cavalleria, sia pel treno d'artiglieria, equipaggi ecc.; se e quanti all'uopo se ne potrebbero procacciare;

4° se la provincia sia fornita di oggetti d'armamento, di vestiario ecc. oltre quelli necessarii pei Corpi già formati, ovvero sia in grado di poterne allestire.

Il Ministero poi accetterà di buon grado qualunque suggerimento che si credesse opportuno di aggiungere, e si lusinga che codesto Comitato, compreso intimamente dell'importanza della cosa, saprà con ogni impegno soddisfare all'incarico (1).

*L'incaricato per interim
del Portafoglio della Guerra*

COLLEGNO

PRINETTI, Segretario generale

• lento di formare un Esercito lombardo. Questa Legge,
• risvegliando memorie antiche e dolorose, potrebbe forse
• sull'animo del popolo meno illuminato fare un'impressione poco favorevole. Voi adoperatevi con ogni potere
• perchè una legge, stabilita dietro le norme della giustizia più rigorosa, sia accolta con quel sentimento di cristiana docilità che sa rendere graditi anche i sacrifici.
• Ricordate loro che il prendere le armi nelle circostanze presenti è un dovere sacro per tutti. Il nemico tiene
• ancora il campo non molto lontano da noi, ancor si dibatte, minaccia ancora. Finchè non sia cacciato dall'Italia, la nostra Patria non è libera, l'indipendenza non è sicura. Per ottenere pieno il trionfo è necessario che tutti
• accorrano, che raccolgano insieme le forze, che combattano insieme, che vincano. Da ogni parte della nostra penisola si affrettano i combattenti verso il campo
• della guerra come ad un convito di gioia. Non vorranno i Lombardi concorrere anch'essi a compiere coi loro fratelli la liberazione della Patria comune, che essi hanno
• con tanta gloria incominciata?

177. *Istituzione di un Comitato per la provvista di Lingerie ad uso militare.*

22 aprile 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Considerando che tra i bisogni attuali dell'armata si presenta urgentissima la fornitura degli effetti di biancheria;

Considerando la necessità di conciliare l'allestimento di tali effetti colla maggiore possibile economia di tempo e di spesa;

Il Ministero della Guerra ha istituito un Comitato di probi e zelanti cittadini, i quali si assumono il carico di sovrintendere a tale specie di lavoro.

Precipua cura di questo Comitato deve essere quella di eleggere in ciascuna Parrocchia, d'accordo coi parrochi rispettivi, una Commissione di signore, le quali, ricevendo dal Comitato stesso la materia prima provveduta per cura del Governo, s'occuperanno di procacciare l'esecuzione dei lavori in parte colla gratuita prestazione delle generose nostre concittadine, che già diedero le più belle testimonianze di patria carità, in parte coll'opera di povere famiglie da retribuirsì a cura dello stesso Governo; con che si verrebbe eziandio a creare un nuovo mezzo di guadagno a persone bisognose.

• Perché vi concorrano anch'essi con gioia, fate loro conoscere l'indole di questa Legge, e soprattutto quant'essa s'avvantaggi su quella ond'erano oppressi sotto il caduto regime dell'Austria. No, sotto la verga dello straniero non saranno più costretti a combattere in lontani e barbari paesi per una causa non sua; ma, chiamati sotto il glorioso vessillo della Patria a difendere nel proprio suolo quanto hanno di più caro e di più prezioso sulla terra, troveranno nella dolcezza del comando un compenso ai disagi che divideranno coi loro capi.

• Abbreviato di molto il tempo della milizia, nell'atto di abbandonare i domestici focolari non proveranno più il rammarico di chi si stacca dal seno della famiglia per non rivederla se non dopo un lungo volger d'anni e di vicende in terre sconosciute. Ma tolti per poco alle cure loro abitudini, torneranno a ripigliarle, non più corrotti come prima dall'ozio, non più degradati da una disciplina da schiavi, ma rinvigoriti dagli esercizi di una patria milizia, nobilitati dal convivere con ogni grado di cittadini, chiamati senza distinzione a dividere le stesse sorti con loro sul campo delle loro battaglie, e torneranno a ripigliarle più presto quanto più presto trionferanno.

• La Patria riconoscente, assumendo quasi le parti di madre comune, avrà cura dei fratelli, dei padri abbandonati, intanto che essi staranno combattendo, forse non lontano dal suol nativo, per difenderli e proteggerli dal

I membri componenti un tal Comitato sono i seguenti:

Sac. Giulio Ratti, Proposto di S. Fedele, Presidente

Gaetano Alfonso Fassati

Giuseppe Franchetti

Giovanni Battista Brivio

Carlo Tinelli

Giovanni Giovio

Sac. Giovanni Bignami, Canonico ordinario della Metropolitana.

Milano, 22 aprile 1848.

*L'incaricato per interim
del Portafoglio della Guerra*

COLLEGGNO

178. *Anticipazione dei termini per la iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale, e norme relative a tale iscrizione.*

22 aprile 1848.

COMANDO DELLA GUARDIA NAZIONALE

Il Governo provvisorio di Lombardia con Determinazione 19 corrente, n.° 2696, Sezione II, trasmessa al Comando della Guardia nazionale, ha trovato di stabilire che gl'individui che devono comporre la Guardia nazionale si presentino per la regolare definitiva iscrizione al Parroco, sotto la cui

nemico. Gli onori della milizia, non più retaggio esclusivo di uno straniero superbo e insolente, saranno da qui innanzi un premio riserbato al valore ed alla fedeltà.

• Venerabili fratelli! Interpretando al vostro popolo la Legge della milizia secondo lo spirito di saviezza che la dettava, non vi sarà difficile di renderlo capace che la carriera militare, sublimata al grado di una nobilissima istituzione cittadina, viene ora dischiusa per tutti sotto i più lieti e fortunati auspicii. E noi abbiamo una piena fiducia che i giovani animosi, fiorenti di vigore e di speranze, rispondendo all'appello del nostro Governo come a un invito aspettato da lungo tempo coll'impazienza del desiderio, accorreranno alacramente sotto le bandiere della libertà, infiammati al grido della Patria, che si affida al valore del loro braccio.

• A meglio provvedere al bene spirituale di tutti i fedeli, Cj siamo determinati per un riguardo alle presenti circostanze di protrarre per quest'anno fino all'Ascensione il tempo prescritto all'adempimento del precetto pasquale; persuasi che di questa indulgenza vorranno approfittare solamente coloro che per ragioni tutte speciali del tempo non si accostassero a ricevere i sacramenti nei giorni già stabiliti dalla Chiesa.

• Milano, dal Palazzo arcivescovile, 21 aprile 1848.

• † BARTOLOMEO CARLO Arcivescovo •

parrocchia hanno domicilio, dal giorno 1° al 15 del prossimo venturo maggio.

Tale determinazione, che anticipa il tempo d'iscrizione stabilito dal Regolamento organico appena pubblicato, nel quale rimaneva fissa tale epoca al 1° di novembre di ciascun anno, fu provocata dall'urgente necessità di organizzare nella città e nella provincia, in base alle norme esposte dal Regolamento organico stesso, la Guardia nazionale finora sussistente con disposizioni affatto provvisorie.

Il Comando della Guardia nazionale pertanto interessa vivamente lo zelo e la buona volontà de' cittadini milanesi onde si presentino sollecitamente di nuovo all'iscrizione presso la propria parrocchia, resa indispensabile dall'aver compreso colla *Legge sull'organizzazione della difesa della Patria*, emanata dal Governo provvisorio di Lombardia in data 11 corrente aprile, come aventi diritto all'onorevole incarico di guardia nazionale anche gl'individui dai 18 ai 20 anni, esclusi col primo Decreto della sistemazione provvisoria della Guardia civica, e dall'aver definitivamente col Regolamento organico suindicato determinato i modi ed i limiti coi quali procedere alla regolare e sollecita organizzazione della Guardia nazionale.

Tutti coloro che non avessero domicilio al momento dell'iscrizione sotto a quella parrocchia ove vennero iscritti nei ruoli di nascita dovranno essere muniti dell'attestato di nascita onde così facilitare e rendere spedita l'iscrizione presso il Parroco sotto la cui parrocchia abitano al momento che si fanno inscrivere.

Terminata dai Parrochi, sussidiati dai cappellani delle esistenti Compagnie, l'iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale dei proprii parrocchiani, e trasmessi i detti ruoli pel giorno 15 di maggio alla Congregazione municipale di Milano, quest'ultima Autorità passerà dal 15 al 25 di detto mese alla *compilazione e rettificazione* della matricola comunale di Milano in concorso di un ufficiale scelto dal Comando della Guardia nazionale e di un medico e di un chirurgo determinati dalla Congregazione municipale stessa.

Coloro che avessero titoli di esenzione o dispensa dovranno farli valere innanzi alla

Commissione radunata presso la Congregazione municipale nei suindicati giorni, la quale esporrà poi le liste della matricola dal 25 al 30 del mese di maggio per la libera ispezione di coloro che ne potrebbero avere interesse.

La Congregazione municipale trasmetterà al Comando della Guardia nazionale non più tardi del 31 detto mese la matricola della città di Milano, colla quale e colle altre trasmesse dalle Autorità comunali della Provincia formerà la matricola centrale d'iscrizione e passerà alla completa organizzazione della Guardia nel minor spazio di tempo possibile.

Lo stesso Comando pubblicherà, appena potrà, un quadro colla sistemazione della Guardia nazionale per compagnie, per battaglioni e per legioni, e l'avviso per la convocazione di dette divisioni della Guardia stessa perchè ne' modi esposti nel Regolamento organico e nell'ordine voluto sia effettuata la nomina dei graduati; pei quali pure ad opera compiuta sarà fatto di pubblica ragione un quadro nominativo dell'Ufficialità e Stato maggiore, colla distinzione dei gradi e la classificazione de' posti occupati ne' ranghi della Guardia nazionale.

Fiducioso il Comando che tutti i cittadini si presteranno volenterosi a quanto richiede il bene della Patria comune, ritiene, coll'esposizione del tempo e del modo coi quali darà passo alle proprie attribuzioni, di poter soddisfare al giusto desiderio di tutti.

Milano, 22 aprile 1848.

Il Comandante in Capo

F. BORGIA

179. *Anticipazione di pagamento d'una rata dell'imposta prediale nelle provincie di Brescia, Como, Lodi e Crema.*

23 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

Con Decreto 7 corrente chiamavansi i censiti della Provincia di Milano al versamento anticipato di una rata d'imposta prediale onde sovvenire ai pressanti bisogni della guerra. Richiedendo questi l'estensione progressiva della stessa misura alle altre Provincie, non meno volenterosamente disposte

ad ogni maniera di sacrifici per la santa causa dell'indipendenza italiana,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Determina:

La rata d'imposta prediale, la cui scadenza si verifica il 20 giugno prossimo venturo nelle provincie di Brescia, Como, Lodi e Crema, dovrà essere invece versata anticipatamente pel giorno 20 dell'imminente maggio.

Il Consiglio di Stato rimane incaricato delle relative disposizioni d'esecuzione.

Milano, 23 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERRETTA — GUERRIERI

TURRONI — MORONI — REZZONICO

Ab. ANELLI — CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

180. *Nuova proroga al protesto delle Cambiali e di altri Effetti di commercio.*

23 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Ritenute le attuali circostanze, ed in ispecie le disposizioni recate dai Decreti del Governo provvisorio della Repubblica veneta del 22 marzo prossimo passato e del 10 aprile corrente;

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Decreta:

Tutte le cambiali, lettere d'obbligo a scadenza fissa e gli altri ricapiti commerciali non potranno essere protestati, sino a nuovo avviso in contrario, che venti giorni dopo la rispettiva scadenza.

Se il giorno in cui è libero il protesto fosse festivo, avranno un'ulteriore proroga di ventiquattro ore.

Nei suddetti venti giorni si ritengono compresi i quindici già accordati coll'articolo 2 dell'Avviso 26 marzo prossimo passato.

Milano, 23 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

181. *Parificazione dei Coscritti e de' Volontarii dell'Esercito.*

23 aprile 1848.

ALLE CONGREGAZIONI PROVINCIALI,

ALLE AUTORITA' COMUNALI E AI COMITATI DI GUERRA

Circolare (1)

Ad ovviare la confusione che per avventura potrebbe insorgere nell'arrolamento decretato dalla Legge 11 aprile, che cioè i coscritti arruolandosi anticipatamente in qualità di volontarii corrano rischio d'essere nelle successive operazioni di leva considerati come refrattarii;

Ad impedire che si sparga e si creda che sussista nei volontarii che si arruoleranno la paga di lire 1. 50;

E finalmente a togliere che sia per parte dei volontarii variamente interpretata la legge circa l'età d'ammissibilità;

S'informano le Congregazioni provinciali, le Autorità comunali e i Comitati di guerra

1° prescrivere che i coscritti i quali senza passare per la trafila delle operazioni di leva vogliono recarsi immediatamente ai Corpi debbano notificarsi alle Autorità comunali e riportare un attestato che presenteranno ai Corpi nell'atto d'essere arruolati. Le Autorità comunali terranno apposito elenco di questi attestati e faranno le opportune annotazioni;

2° avvertirsi che la paga è ridotta alla misura ordinaria, senza distinzione di volontarii e coscritti, del che vorranno essere diffidati i volontarii che si presentassero per chiedere indirizzo o fogli di via o attestato per l'arruolamento.

3° ritenersi per massima che l'età dei diciotto anni, come estremo d'ammissibilità nell'esercito, deve applicarsi ugualmente ai volontarii che entrano nelle truppe regolari o nei corpi speciali.

Milano, 23 aprile 1848.

182. *Istituzione di un Corpo di Volontarii fra gli Studenti.*

24 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

In questi supremi momenti in cui ogni

(1) Questa Circolare non ha firma. La sua intitolazione lascia pure in dubbio se sia emanata dal Governo centrale o dal solo Ministero della Guerra.

cittadino è soldato, e tutto il paese sorge armato alla difesa del territorio e dell'indipendenza, il Governo provvisorio centrale gode di approvare la generosa domanda che gli fa la studiosa gioventù delle Scuole superiori di organizzarsi ed istruirsi in un Corpo di militi volontari; e in base alle speciali inchieste della Commissione, il Governo

Decreta :

1° Che il Corpo dei militi formato dagli studenti sia diviso in due battaglioni, l'uno attivo, l'altro di riserva. Al primo apparterranno quei giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno, al secondo gli altri che, non avendolo ancora compiuto, chiedessero d'esservi aggregati. Il battaglione di riserva sarà autorizzato a marciare nel solo caso che venga dichiarata la patria in pericolo.

2° Che il punto d'unione di detto Corpo per l'organizzazione ed istruzione sarà destinato dal Ministero della guerra, che porrà subito a disposizione caserma ed istruttori.

3° Che siano ammessi nel medesimo, sopra loro domanda, tutti gli studenti appartenenti alle categorie esposte nella petizione, cioè quelli delle Università, dei Licei, delle Scuole tecniche, dell'Accademia di belle arti.

4° Che restino sino a nuovo ordine sospese le lezioni universitarie.

(1) In fronte a questo Decreto Il 22 Marzo reca l'indirizzo: *Alla Commissione degli Studenti delle Scuole superiori raccolti sotto la presidenza del Professore Francesco PAVESI.* Lo stesso giornale soggiunge che il Decreto « era accompagnato col seguente Proclama »:

• ANIMOSI GIOVANI!

• Il Governo provvisorio vi ringrazia in nome della Patria della vostra spontanea proferta d'unirvi in un corpo di volontari che, appena ordinati ed istruiti, accorrono a combattere tra le file dell'esercito dell'indipendenza italiana.

• La Patria riconosce che i grandi documenti del vero, i forti desiderii del bene, gli splendidi tipi del bello avevano educato i vostri animi a tutti i nobili pensieri, a tutti i sentimenti operosi, in dispetto di quell'odiosa tirannide che li teneva compressi. E di voi s'onora e in voi colloca fidatamente le speranze dell'avvenire.

• La Patria, cedendo al vostro entusiasmo di devozione, vi assente di serbarvi uniti per mantener saldi al campo i vincoli di quella dolce e forte amicizia delle scuole che inizia a tutte le prove della vita: ve l'assente, perchè ne attende frutti degni della nostra santa causa, degni, o giovani, de' vostri animi, che sono terra ospitale a tutti gli affetti più generosi.

• Ma questo privilegio assentendovi, vi ricorda ch'esso

5° Che l'anno scolastico in corso verrà valutato sotto la condizione di subire i relativi esami nel tempo e nei modi che verranno prefissi dal Governo con altro Decreto.

Conta il Governo sul buono spirito e patriottismo della gioventù studiosa, i cui voti vengono così esauditi, ed ha fiducia che sarà data tranquilla e compiuta esecuzione alle presenti disposizioni (1).

Milano, 24 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERRETTA — GUERRIERI

TURRONI — MORONI — REZZONICO

Ab. ANELLI — CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

183. *Scioglimento del Comitato di sussistenza e della Commissione straordinaria di beneficenza; istituzione in loro vece di un Comitato generale di soccorso, e designazione de' suoi Membri.*

23 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Il Comitato di sussistenza e la Commissione straordinaria di beneficenza sono sciolte

• v' impone di grandi obblighi, e primo quello di dar tali prove d'annegazione, di valore e di disciplina, che in voi si veggano i degni rappresentanti della nostra gloriosa rivoluzione, la quale, nata dall'impeto dell'intelligenza contro la forza, solo all'intelligenza concede un privilegio a patto che le diventi un dovere. E chi più di voi, o giovani, deve sentire il bisogno d'educarsi a quella sublime virtù dell'annegazione, che è la prima delle virtù patriottiche, a quella annegazione che non si cura d'alcun prestigio, che nulla chiede e tutto opera, e solo intende a procacciarsi le severe compiacenze del dovere adempiuto?

• Ricordatevi, o prodi, che il Governo entra in sicurezza di voi alle vostre famiglie: ricordatevi che vi riceve come sacro deposito di che dovrà render conto a' padri vostri, alle vostre madri, che vi offrono sull'altare della Patria perchè col suo difendiate l'onore vostro, e ne serbiate riverito il nome in mezzo a' fratelli italiani, fra cui anelate combattere. V'accompagnino al campo le soavi e venerate immagini de' vostri cari, e non mai accadrà che trascorriate alle intemperanze del coraggio irreflessivo o rompiate il freno salutare della disciplina.

• Il Governo provvisorio v'accomiata in nome della Patria per rivedervi cinti dell'aureola della vittoria.

• Milano, 24 aprile 1848 •

e rifuse colle rispettive attribuzioni in un Comitato generale di soccorso ⁽¹⁾.

Sono nominati a far parte di questo Comitato di soccorso i signori

Negri Luigi, presidente — Stoppani Antonio, vice-presidente — De Capitani Giuseppe — Bassi Carlo — Cusani Francesco — Uboldi Ferdinando — Nava Ambrogio — Pestalozza Antonio — Triacca Francesco — De Herra Ferdinando — Sogni Antonio — Baldassare Galbiati — Antongina Cesare — Agudio Giuseppe — Ferranti Eugenio — Basevi Giulio — Carpi Giuliano — Pastori Giuseppe — Broglio Arrigo — Pedrolì Luigi — Monsignore Gaetano Oppizzoni, arciprete della Metropolitana — Monsignore Giovanni Bignami, canonico ordinario — Preposto Andrea Merini, parroco di san Francesco di Paola — Preposto Carlo Marconi, parroco di santa Maria del Carmine — Abate Nazaro Vitali, professore del Seminario — G. B. Polli, segretario.

Milano, li 23 aprile 1848 ⁽²⁾.

CASATI, Presidente

BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

184. *Abolizione del Passaporto e sostituzione di una Carta di sicurezza pel passaggio nella Lombardia o negli Stati Sardi degli abitanti dei due Paesi.*

27 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

In seguito alle intelligence prese fra il Governo di S. M. il Re di Sardegna ed il Governo provvisorio di Lombardia, gli abi-

tanti di queste provincie saranno ammessi negli Stati della M. S. colla semplice esibizione di un *Passaporto per l'Interno* o della *Carta di sicurezza*.

Di eguale facilitazione godranno i sudditi dell'augusto nostro Alleato per aver libero l'ingresso in Lombardia.

Milano, 27 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEIO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

185. *Assimilazione alle estere delle Merci di provenienza austriaca.*

27 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

1. Tutte le merci provenienti da paesi ancor soggetti all'Austria, che godevano fin qui dell'esenzione dal dazio o d'altra qualsiasi facilitazione, saranno quindi innanzi da considerarsi e trattarsi ne' rapporti finanziari come merci estere.

2. Tale disposizione entrerà in vigore col primo maggio prossimo venturo, e sarà applicabile a tutte le merci della suddetta provenienza, di cui non si potrà con ricapiti d'Ufficio comprovare l'arrivo anteriore sul suolo lombardo-veneto.

3. Rimarrà però libero alle parti di spedirle in transito per l'estero, adempiendo alle relative prescrizioni, qualora non volessero sottoporle al pagamento del dazio d'entrata a norma della Tariffa.

Milano, 27 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

(1) Da questo Comitato emanava poco di poi il seguente

• AVVISO

• Con Decreto del giorno 18 aprile, pubblicato il giorno 23 detto, il Governo provvisorio centrale di Lombardia, nell'atto che dichiarò sciolti il Comitato di sussistenza e la Commissione straordinaria di beneficenza, ha creato un Comitato generale di soccorso composto dei sottoscritti membri.

• Si diffidano coloro che trovansi nella trista posizione di dover ricorrere al Comitato di soccorso che non

• possono formare soggetto delle provvidenze di esso le domande che si appoggiano a titoli diversi da quelli che sono conseguenza della gloriosa nostra rivoluzione.

• Milano, dal Comitato generale di Soccorso, 29 aprile 1848.

(2) Il 22 Marzo, n.º 33, reca un *Ordine del Giorno* del Generale comandante T. Lechi, in data 26 aprile, dove si fa cenno di un Decreto del Governo provvisorio pel quale i quadri degli ufficiali di cavalleria sarebbero stati temporaneamente mantenuti sul piede di pace, e si soggiunge che questo Decreto (?) si estende anche all'infanteria. Ma di un tal Atto di governo non si hanno, fuori di questa, altre notizie.

186. *Estensione della nuova Leva ai Soldati del disciolto Esercito austriaco.*

28 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Per rimuovere qualunque dubbio, appena possibile, si avverte che quei cittadini i quali già erano soldati nello sciolto Esercito austriaco sono obbligati come tutti gli altri a farsi inscrivere nella presente leva, quando sieno nati negli anni 1826 e 1827.

Milano, 28 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

187. *Istituzione e ordinamento di un battaglione d'Istruttori.*

28 aprile 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Il Governo provvisorio, volendo sollecitare per quanto è possibile la formazione e l'istruzione dell'armata, ha determinato la creazione di un battaglione d'Istruttori, il quale sarà destinato

1° a concorrere coi bassi ufficiali degli altri corpi di linea per l'istruzione dei bassi ufficiali e dei soldati dell'Esercito;

2° a provvedere i reggimenti di linea, ove occorra, di ufficiali e bassi ufficiali istrutti e capaci.

Questo battaglione conterà di quattro compagnie e sarà formato nel modo seguente:

Stato maggiore

- 1 Luogotenente colonnello comandante,
- 1 Maggiore,
- 1 Capitano aiutante maggiore,
- 1 Aiutante maggiore in secondo (tenente o sottotenente,
- 1 Ufficiale incaricato della scuola del tiro,
- 1 Ufficiale pagatore,
- 1 Cappellano,
- 1 Chirurgo maggiore,

- 1 Foriere maggiore,
- 1 Caporale maggiore,
- 1 Armaiuolo,
- 1 Calzolaio,
- 1 Sarto,
- 1 Cantiniere,
- 1 Sergente tamburino,
- 1 Caporale *idem*

Ogni compagnia è composta di

- 1 Capitano,
- 1 Luogotenente,
- 2 Sottotenenti,
- 1 Furiere,
- 4 Sergenti,
- 1 Caporale furiere,
- 8 Caporali,
- 4 Tamburini,
- dai 100 ai 150 Volontarii.

Il soldo, il vestiario e gli altri vantaggi di questo battaglione saranno eguali a quelli degli altri corpi di linea dell'armata.

Questo battaglione sarà formato per via di arruolamenti di volontarii, durativi per due anni; è però fatta facoltà ad ognuno di chiedere il suo congedo dopo sei mesi di servizio, mediante il rimborso delle spese di vestiario fatte dallo Stato, tranne la paga e l'ordinario.

Coloro che desiderano arruolarsi in questo battaglione dovranno avere diciotto anni compiuti e non oltrepassare i trenta; saper leggere e scrivere correntemente, e conoscere almeno i primi elementi dell'aritmetica.

Dovranno inoltre essere provveduti:

- 1° della fede di nascita;
- 2° del certificato di buona condotta, sottoscritto dalle Autorità;
- 3° dell'attestazione di attitudine al servizio militare, spedita dal chirurgo maggiore del corpo in seguito alla ricognizione fatta alla presenza di un membro del Consiglio d'amministrazione del corpo stesso.

Gli arruolamenti verranno operati all'Ufficio del Commissario di guerra ovvero dal Consiglio d'amministrazione.

Richiedendolo le esigenze, questo battaglione potrà essere portato cogli altri sul teatro della guerra.

*Per l'incaricato del Portafoglio**Il Segretario Generale*

PRINETTI

Milano, 28 aprile 1848.

188. *Apertura di ruoli per la formazione in Milano di una Guardia nazionale mobile a difesa delle Provincie Venete.*

28 aprile 1848.

COMANDO DELLA GUARDIA NAZIONALE

AVVISO

Il Governo provvisorio, spinto dall'amore della comune nostra Patria e della sicurezza della medesima, fa un appello al valore dei Milanesi ed al conosciuto loro patriottismo per la difesa delle Provincie venete minacciate dagl'inimici; e si rivolge perciò agli individui componenti la Guardia nazionale di Milano che volontariamente vorranno impugnare le armi per una sì santa causa.

Perchè meglio conosciate, o compagni, i sentimenti di questo nostro benemerito Governo, vi trascrivo letteralmente quanto egli a me ingiunge, persuaso che corrisponderete con zelo e prontezza a ciò che da voi si spera.

« Giusta le intelligenze che la Commissione governativa per i soccorsi alla Venezia ha prese ieri con Lei, signor Comandante generale, e cogli ufficiali superiori della nostra Guardia nazionale, La s'invita a dare opera sollecita per la mobilitazione di parte della Guardia stessa allo scopo di una pronta spedizione in soccorso delle Provincie venete.

« A tale intento vorrà Ella disporre perchè presso ciascun quartiere della Guardia sia aperta l'iscrizione degl'individui appartenenti alla Guardia stessa che volontariamente si offriranno alla spedizione pel Veneto. Tale iscrizione dovrà essere fatta senza pregiudizio delle operazioni di leva, limitandosi agli individui estranei a' due contingenti che furono testè chiamati all'armi.

« Si lusinga la Commissione straordinaria che fra gl'individui componenti la Guardia nazionale sarà combinata una scelta e, se occorra, uno scambio di armi, per cui i volontari disposti ad essere mobilitati siano muniti di quelle più opportune per la spedizione, e quanto ai fucili, preferibilmente delle carabine a lunga portata, fornite di baionetta ed in buon essere.

« I volontari che assolutamente venis-

sero a mancar d'armi da fuoco ne saranno provveduti a cura del Governo.

« Si desidera che le liste degl'inscritti col l'indicazione dei rispettivi quartieri siano al più presto, cioè possibilmente fra due o tre giorni, presentate alla Commissione presso il Governo provvisorio.

« La si avverte, signor Comandante, che la formazione dei quadri della spedizione in discorso e l'organizzazione del corpo mobile sarà affidata al signor maggiore Carnevali, che presiede all'istruzione militare nel collegio di san Luca.

« La Commissione è confidente che l'energia e il patriottico zelo già conosciuti in Lei, signor Comandante generale, e negli ufficiali che da Lei dipendono, saranno in quest'occasione sempre meglio comprovati al paese, già del resto animato di simpatia, d'ammirazione e di gratitudine verso la Guardia nazionale e verso chi la dirige ».

Milano, 28 aprile 1848.

Il Comandante in Capo

FRANCESCO BORGIA

Il Capo dello Stato Maggiore
SANGIULIANI

189. *Soppressione della Congregazione centrale; applicazione degli Impiegati nella medesima alla Commissione centrale di beneficenza.*

29 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

La Congregazione centrale, che già in forza del Decreto 25 marzo prossimo passato non poteva più legalmente deliberare nè unirsi, rimane ora definitivamente soppressa.

La Commissione centrale di beneficenza e della Cassa di risparmio è provvisoriamente conservata nel modo come attualmente si trova costituita, e continuerà nella speciale filantropica missione che le è attribuita.

Alla detta Commissione di beneficenza si ritengono provvisoriamente addetti quegli impiegati di concetto e d'ordine della Congregazione centrale che non furono già altrimenti occupati da questo Governo.

Il Consiglio di Stato rimane incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 29 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERRETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

190. *Ampliamento della Proroga concessa alle scadenze ed ai protesti di Effetti commerciali.*

29 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Allo scopo di coordinare le diverse disposizioni emanate nell'importante materia delle cambiali, e di introdurre quelle modificazioni ulteriori che valgano a conciliare sempre meglio gl'interessi delle varie classi dei commercianti ed i riguardi dovuti agli abitanti delle città e provincie occupate dal nemico,

IL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA

Decreta :

1. Tutte le cambiali, lettere d'obbligo a scadenza fissa ed altri ricapiti commerciali scadenti a tutto il giorno 30 aprile godranno dei venti giorni di proroga al pagamento accordati dal Decreto 23 aprile.

2. Tutte le cambiali, lettere d'obbligo a scadenza fissa ed altri ricapiti commerciali scadenti dal 1 a tutto il 15 maggio godranno d'una proroga di dieci giorni al pagamento delle rispettive scadenze.

3. Le cambiali di cui all'articolo 1 dovranno in caso di non eseguito pagamento essere protestate il ventesimo giorno, e quelle di cui all'articolo 2 il decimo giorno dopo le rispettive loro scadenze.

4. Qualora questi giorni fossero festivi, il protesto si eseguirà il primo giorno feriale seguente.

Le cambiali scadute prima del presente Decreto e pagabili in Milano a carico d'individui abitanti nelle città e provincie di Mantova e Verona, tuttora occupate dal nemico, saranno considerate come aventi la loro scadenza il giorno 30 corrente aprile.

6. È poi accordata alle medesime una

proroga di giorni venti dall'epoca suddetta.

7. Eguale proroga di giorni venti dalle rispettive scadenze viene accordata a tutte le cambiali che scadranno in appresso a carico degli abitanti delle suddette città e provincie sino a che saranno occupate dal nemico, e così pure di altre città e provincie che si trovassero nella medesima condizione.

Milano, 29 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

191. *Imposizione d'una Ritenuta sugli stipendi degli Impiegati governativi.*

29 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Considerando che nelle presenti circostanze della Patria ogni ceto di cittadini ha l'obbligo di concorrere alla salvezza comune anche con straordinari sacrifici pecuniari in proporzione dei propri mezzi;

Che gl'impiegati, i quali ricevono i loro assegni dallo Stato, debbono precedere nell'esempio;

Che molti fra loro ne hanno già nobilmente dimostrata l'intenzione, la quale non si potrebbe che ritenere comune alla generalità dei medesimi;

IL GOVERNO PROVVISORIO

Determina :

Dal 1° maggio prossimo venturo, e sinchè non vengano meno gli attuali più pressanti bisogni della Nazione, si faranno interinali trattenute sui soldi degl'impiegati nelle misure seguenti:

di 5 per 100 sui soldi da lire 1,801 a lire 3,000	annue
» 10 » » » » 3,001	» 4,500 »
» 15 » » » » 4,501	» 6,000 »
» 20 » » » » 6,001	» 7,500 »
» 25 » » » » 7,501	» in avanti

Le somme trattenute verranno prenotate nei registri per essere a suo tempo restituite o compensate.

Saranno esenti da ogni trattenuta che non fosse già in corso per altri titoli i soldi non maggiori di annue lire 1,800.

Milano, 29 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

192. *Concessione a Francesco Besozzi della costruzione e dell'esercizio di una Strada pel rimorchio delle Barche fra Tornavento e Sesto Calende; dichiarazione di utilità pubblica per le relative opere, e norme speciali di espropriazione.*

29 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Veduta la dimanda presentata da Francesco Besozzi per ottenere il permesso di costruire lungo il Ticino fra Tornavento e Sesto Calende, nella provincia di Milano, una strada privilegiata pel rimorchio delle barche;

Riconosciuta la pubblica utilità dell'opera proposta;

Il Governo provvisorio della Lombardia permette all'intraprenditore Francesco Besozzi di formare tra Tornavento e Sesto Calende, lungo il Ticino, una strada a semplici o doppie rotaie di legno o di ferro, la quale sarà unica ed esclusivamente privilegiata pel rimorchio delle barche; ma per tutti gli altri trasporti e servigi rimarrà d'ordinaria privata pertinenza e condizione, vietandosi a chiunque, finchè duri la presente Concessione, d'attuare nel tratto da Tornavento a Sesto Calende altra strada solo per lo stesso uso di rimorchio delle barche.

Questo privilegio si concede coi seguenti obblighi e diritti.

1. L'intraprenditore Francesco Besozzi dovrà presentare al Consiglio di Stato per la sua revisione ed approvazione il compiuto progetto della strada con tutti i particolari che riguardino così l'intera costruzione come le opere speciali di viadotto, piani automotori, prati e simili, e dovrà sottoporsi ad ogni prescrizione che gli sia fatta dal medesimo Consiglio di Stato o dagli Uffici tecnici da esso delegati.

2. Dovrà inoltre eseguire ogni opera che fosse prescritta dalle competenti Autorità o per la sicurezza pubblica o per la necessaria comunicazione di strade o canali intersecati dalla strada privilegiata.

3. Nel termine di tre anni, dalla data del presente Decreto, dovrà aver compiuta e

posta regolarmente in attività la strada a tutte sue spese, non senza averne prima riportato, parimenti a sue spese, il collaudo da un ingegnere che sarà destinato dalla pubblica Amministrazione.

4. Gli si concede il diritto di spropriazione, giusta il § 365 del Codice civile generale, per le sole proprietà veramente necessarie all'esecuzione della strada, secondo il progetto che sarà approvato, ed alla successiva manutenzione e riparazione.

Nel caso di contestazioni sulla necessità della spropriazione decideranno le Autorità amministrative; sull'indennizzazione le giudiziarie. La somma dell'indennizzazione dovrà, per regola generale, essere pagata al proprietario avanti di metter mano alla sua proprietà o, se non potesse aver luogo il regolare pagamento, se ne farà il deposito giudiziale.

Non sarà però tolto, ove la quistione d'indennizzazione fosse recata dinanzi ai Tribunali, che possa la spropriazione mandarsi ad effetto prima che ne sia definitivamente stabilito il compenso, purchè siasi con giudiziale perizia rilevati tutti gli estremi di fatto necessari per determinarlo e siasi depositata la somma che l'Autorità giudiziaria avrà per approssimazione indicata.

Queste norme varranno anche pel caso che debbasi occupare solo per qualche tempo l'altrui proprietà nell'eseguire opere di costruzione, di manutenzione o di riparazione della strada.

5. Pel censo dei fondi occupati per la costruzione, manutenzione e riparazione della strada od in essa incorporati, e pel pagamento sì delle imposte reali che di qualsivoglia dazio o tassa, verranno senza alcuna eccezione osservate le leggi generali che or sono in vigore o che fossero dappoi attivate.

Però l'Amministrazione dello Stato non imporrà sulla strada privilegiata verun particolare pedaggio.

6. Quando all'Amministrazione pubblica occorresse di valersi di tale strada pel servizio civile o militare, se ne dovrà ad essa lasciar l'uso pel compenso portato dall'ordinaria Tariffa che sarà stabilita.

7. La strada si terrà soggetta a servitù per tutti gli usi estranei al privilegio pel rimorchio delle barche, in quanto siano tali usi compatibili colla costruzione particolare

della strada e coll'esercizio del privilegio, e sarà perciò l'intraprenditore obbligato ad una perpetua lodevole manutenzione.

8. Il privilegio durerà per cinquant'anni, che avranno principio dal giorno in cui è datato il presente Decreto. Ma, ove l'intraprenditore non osservasse le prescrizioni di sopra esposte, sarà in facoltà del Governo di dichiarare estinto il privilegio stesso.

9. Spirato ed estinto il privilegio, l'intraprenditore potrà disporre delle cose proprie destinate in servizio della strada, e la strada medesima non sarà più che una strada privata soggetta a pubblica servitù.

Il Consiglio di Stato rimane incaricato delle corrispondenti disposizioni.

Milano, 29 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

193. *Sospensione del Dazio d'importazione sul frumento.*

30 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DI LOMBARDIA

DECRETO

Nelle attuali circostanze è sospesa sino a nuovo avviso l'esazione del dazio d'entrata portato dalla vigente Tariffa doganale per l'importazione dall'estero del frumento.

L'Intendenza generale delle Finanze rimane incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 30 aprile 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERRETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

194. *Eccitamento alle nomine degli Ispettori di sicurezza comunale.*

30 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Ai Comitati di sicurezza provinciali e distrettuali

CIRCOLARE

Pervenne a notizia di questo Governo provvisorio che in alcune delle Comuni

lombarde non furono peranco attivati gli Ispettori comunali, che debbono essere incaricati di sorvegliare all'interna sicurezza delle Comuni e frazioni che ne dipendono.

S'impegna lo zelo ed il patriottismo dei Comitati provinciali e distrettuali perchè provvedano, secondo il Regolamento 13 aprile, alla pronta attivazione di detti Ispettori di sicurezza comunale, e si commette ad essi Comitati di riferire se ed in quali Comuni da essi dipendenti, e per quali difficoltà, la sollecita istituzione degli Ispettori fosse per essere ulteriormente ritardata.

Milano, 30 aprile 1848.

CASATI, Presidente ecc.

195. *Ammissione degli Impiegati civili al servizio militare, e mantenimento dei loro diritti di anzianità ed avanzamento.*

30 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DI LOMBARDIA

Circolare

Milano, 30 aprile 1848.

Se al grido della nostra indipendenza da tutte parti d'Italia accorsero i fratelli volenterosi del sacrificio della vita per la glorificazione della Patria comune, noi di Lombardia, che ci togliamo da durissima servitù e che più vive dobbiamo pur provare le gioie della libertà, maggior debito abbiamo di concorso più valido alla guerra santa che sul nostro suolo si combatte. Per questo, nessuno dei cittadini di qualsiasi ceto, a cui la vigoria del corpo concede prendervi parte, deve ristarsene per meno gravi impegni.

E poichè, compresi da questo generoso pensiero, alcuni Impiegati domandarono di entrare ne' Corpi de' volontari o nelle truppe regolari che si vanno organizzando, senza patir danno nella loro posizione ufficiale, il Governo provvisorio trova di dichiarare che si renderanno benemeriti della Patria quegli impiegati che, senza grave pregiudizio dell'Ufficio cui sono addetti, vorranno mettersi nelle file de' combattenti; e quindi determina riguardo di costoro:

che sarà valutato come effettivo servizio civile quel tempo che impiegheranno nel servizio militare;

che durante la guerra godranno dell'ordinario trattamento militare, e di più riceveranno metà del loro stipendio come impiegati;

che, terminata la guerra, sarà in loro arbitrio di continuare a servire nelle truppe o di restituirsi ai loro impieghi, senza pregiudizio dei diritti di avanzamento.

Ogni impiegato non potrà però abbandonare il suo posto senza un permesso del suo Capo d'ufficio, il quale in ciò avrà riguardo alle più strette esigenze del servizio.

CORRENTI, Segretario generale

196. *Anticipazione di pagamento d'una rata dell'Imposta prediale nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio.*

1° maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDIA

In consonanza alla deliberazione già presa coi Decreti 7 e 23 passato aprile, n. 1481 e 3008, per l'anticipazione di una rata d'imposta prediale nelle provincie di Milano, Brescia, Como, Lodi e Crema,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Determina:

La scadenza della rata d'imposta prediale che andrebbe a verificarsi col 20 luglio prossimo venturo nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio, resta invece fissata pel 20 giugno prossimo futuro.

Il Consiglio di Stato è incaricato delle disposizioni d'esecuzione.

Milano, 1° maggio 1848.

CASATI, Presidente,

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

197. *Norme relative al Bollo doganale sopra i Tessuti esteri.*

1° maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DI LOMBARDIA

Considerando che sono ora di permessa

importazione le molte merci estere che prima erano poste fuori di commercio, essendosene anche resa più agevole la circolazione interna;

Considerando che l'industria nazionale, il legittimo e leale commercio, e l'interesse della Finanza esigono che tali modificazioni non siano volte in abuso;

Considerando che, mediante l'applicazione alle merci che ne sono suscettibili d'un distintivo finanziario facilmente riconoscibile e di niun aggravio al commercio, si possono prevenire e togliere le molte e lunghe indagini ora indispensabili per raggiungere una vera legittimazione ed impedire frequenti sequestri, e talvolta reiterati, di identiche merci;

Decreta:

I. Le manifatture di seta, di lana, di cotone, di lino, di canape e miste, che s'introducono dall'estero, eccetto i filati, saranno soggette al bollo attualmente in corso per il *bobbinet* ed il *nankin*, osservate le stesse prescrizioni riguardo al modo d'applicazione.

II. Il bollo si apporrà dalle Dogane principali all'atto che viene pagato il dazio e prima che le merci sortano dal recinto d'ufficio.

III. Alle sciarpe, sciali e simili oggetti, quando giungano in Dogana in singoli capi non uniti in pezzi e cavezzi, per evitare ogni guasto, il bollo s'applicherà col mezzo di un sottile nastro che verrà passato nella stoffa.

IV. Sarà in facoltà delle parti il far apporre il bollo anche alle manifatture nazionali della medesima specie, dando previamente la legittimazione a tenore delle relative prescrizioni in corso.

V. Si pagherà la tassa di centesimi cinque per ogni bollo senza distinzione, venga esso apposto a manifatture estere o nazionali, compresi pure i *nankins* e *bobbinets*.

VI. Le merci che portano il bollo legittimo non andranno soggette ad altra disciplina doganale, e quelle di esse sottoposte a controlleria nel circondario confinante vi potranno circolare senza bisogno di ricapito o di altra pratica d'ufficio.

VII. Il bollo dovrà essere per tutti i con-

seguenti effetti di legge conservato accentratamente, e come venne apposto all'estremità della merce, sino al totale suo smaltimento.

L'Intendenza generale delle finanze è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 1° maggio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

198. *Designazione e classificazione delle piazze di guerra nella Lombardia — Riordinamento del relativo personale.*

1° maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Considerando la necessità di sancire anche nell'importantissimo servizio militare delle piazze delle provincie di Lombardia, che l'austriaco ha sgombrate, il salutare principio dell'unità delle operazioni che già si è conseguita nelle altre materie civili e militari, il Ministero della guerra, sentito

l'avviso del signor generale in capo conte Teodoro Lechi e quello della Sezione Prima del Ministero stesso,

Determina:

1. Sono dichiarate piazze di guerra in Lombardia nelle rispettive classi:

Bergamo	di 4 ^a classe
Brescia	„ 3 ^a „
Chiavenna	„ 4 ^a „
Como	„ 4 ^a „
Crema	„ 4 ^a „
Cremona	„ 4 ^a „
Lecco	„ 4 ^a „
Lodi	„ 4 ^a „
Milano	„ 2 ^a „
Pavia	„ 3 ^a „
Pizzighettone	„ 4 ^a „
Rocca d'Anfo	„ 4 ^a „
Sesto Calende	„ 4 ^a „
Sondrio	„ 4 ^a „
Varese	„ 4 ^a „

2. Sono nominati alle summentovate piazze colla data d'oggi:

Denominazione delle Piazze	Comandanti d'armi		Aiutanti di piazza	
BERGAMO	Capo-battaglione . . .	Maffi Enrico	Capitano	Piccoletti Luigi
BRESCIA	<i>Idem</i>	Dalola Pietro	<i>Idem</i>	Daoni Gaetano
CHIAVENNA	Capitano	Besozzi Giovanni	Tenente in 1 ^o	Cassani Antonio
COMO	<i>Idem</i>	Rezia Alfredo	<i>Idem</i>	Oppio Carlo
CREMA	Capo-battaglione . . .	Francia Luigi	Capitano	Plantrou Eugenio
CREMONA	Tenente-colonnello . .	Sacchini Giuseppe	<i>Idem</i>	Facco Antonio
LECCO	Capitano	Muggetti Antonio	Tenente in 1 ^o	Ferrari Giacomo
LODI	Capo-battaglione . . .	Balsami Francesco	Capitano	Raschisi Agostino
MILANO	Colonnello	Ferretti Cristoforo	<i>Idem</i>	Castiglioni
	Capo-battaglione . . .	Brusati Ercole	<i>Idem</i>	Bertarelli
	<i>Idem</i>	Lissoni Antonio	Tenente	Boretti
			<i>Idem</i>	Riva Palazzi
			<i>Idem</i>	Rusca
			<i>Idem</i>	Dell'Acqua
			<i>Idem</i>	Ceresa Angelo
PAVIA	Capo-battaglione . . .	Pavesi Carlo	—	—
PIZZIGHETTONE	<i>Idem</i>	Gallotti Pietro	—	—
ROCCA D'ANFO	Ingegnere	Garegnani Gio. Batt.	—	—
SESTO CALENDE	Capitano	Facco Carlo	Sergente maggiore . . .	Fiorini Giovanni
SONDRIO	<i>Idem</i>	Guicciardi Giuseppe	Tenente in 4 ^o	Bianchi Antonio
VARESE	<i>Idem</i>	Allieto Vincenzo	<i>Idem</i>	Anelli Giovanni

3. Sono annullate colla medesima data le nomine che i singoli Comitati di guerra delle provincie avessero sotto l'imperioso dettato della necessità istituite, cessando i nominati dalle funzioni che loro fossero state attribuite.

4. Gli ufficiali, a cui allude il precedente articolo, hanno bene meritato della Patria, e i Comitati di guerra provinciali sono incaricati di proporli al Ministero per quelle speciali attribuzioni di cui per avventura fossero tuttavia capaci.

5. La sistemazione del rimanente personale addetto ad ogni piazza, siccome il vario soldo, l'uniforme e le discipline organiche pel servizio della piazza, saranno scopo di ulteriori Determinazioni.

Milano, il primo maggio 1848.

L'Incaricato del Portafogli

G. COLLEGNO

Il Capo della Sezione Prima
VARESI, Colonnello

199. *Applicazione alle volture e trasporti di Cartelle del Monte delle Stampiglie usate per le Cartelle di trascrizione.*

1° maggio 1848.

PREFETTURA DEL MONTE

AVVISO

Si previene, dietro superiori disposizioni, che per le volture ed i trasporti di cartelle, stati autorizzati coll' Avviso del Governo provvisorio 1° aprile, anche in pendenza che la Prefettura riprenda il corso delle altre sue operazioni, serviranno le stesse stampiglie delle cartelle di trascrizione già in uso, colla dizione aggiunta nella intestazione — *Governo Provvisorio Centrale* —, e ciò anche nel caso di divisione od unione di partite.

Quelle volture che sono avvenute nel frattempo con annotazione a tergo potranno essere rinnovate sopra domanda delle parti coll' emissione di nuove cartelle ne' modi suindicati.

Milano, 1° maggio 1848.

DE GIUDICI, *Prefetto*

200. *Riammissione a pagamento delle Pensioni dovute ai Cavalieri della Corona di ferro.*

2 maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Il Governo provvisorio centrale di Lombardia con Decreto 30 spirato aprile⁽¹⁾ ha ordinato che siano pagate le pensioni dovute per l'annata scaduta con aprile stesso ai cavalieri della Corona di ferro.

(1) Questo Decreto non si conosce che per la citazione fattane nel presente Avviso.

Avendo disposto l'Intendenza generale provvisoria delle Finanze che per il pagamento delle pensioni dovute agli ufficiali della Corona ferrea si debba seguire il sistema passato, si pregano i signori ufficiali a voler portare alla terza Sezione, Intendenza del Ministero della guerra, le rispettive loro quitanze, da presentarsi alla Cassa centrale, corredate da elenco, per ripeterne l'importo complessivo dalla Cassa di guerra, la quale eseguirà dappoi il pagamento della quota dovuta ad ogni ufficiale decorato, come di pratica.

Milano, 3 maggio 1848.

Per il Ministro della Guerra
il Segretario generale

I. PRINETTI

L'Intendente Capo della terza Sezione
Fr. LAMPATO

201. *Istituzione e nomina di Commissarii e Collettori per l'attivazione del Prestito nazionale ad interesse.*

2 maggio 1848.

LA COMMISSIONE CONSULENTE

DI FINANZA E COMMERCIO

presso

il Governo provvisorio della Lombardia

AVVISO

La Commissione consulente di finanza e commercio, a cui è stato dal Governo provvisorio affidato l'incarico dell'attivazione del Prestito con interesse, giusta il § 8 del Decreto 20 prossimo passato aprile, per corrispondere alle istruzioni che le furono comunicate dal Governo stesso, ha trovato opportune le nomine e l'invio d'un Commissario ad ogni capoluogo di provincia della Lombardia e la scelta d'alcuni Collettori per la città e provincia di Milano.

Venne ai medesimi affidata l'incombenza di fare al patriottismo un appello che sarà certamente ascoltato, e riusciranno in tal guisa ad attivare un prestito le cui condizioni e facilitazioni lo mettono a portata d'ogni fortuna.

Ora la Commissione, nel pubblicare i nomi sì dei Commissarii delle provincie che dei Collettori per la città e provincia di Milano che si sono assunti l'incarico loro delegato, porge ai medesimi i suoi ringraziamenti per

la cooperazione ad una misura reclamata dagli stringenti bisogni della patria, ed invita il pubblico ad accoglierli con quel favore che sempre accorda a chi opera il bene

Commissarii per le Provincie

Mantova	Odoardo Zanetti
Brescia	Gerolamo Sangervasio
Lodi	Cristoforo Balabio
Bergamo	Luigi Fuzier
Sondrio	Luigi Torelli
Pavia	Carlo Delmajno
Como	Giovanni Parravicini
Cremona	Gaetano Fassati

Collettori

per la città e provincia di Milano

Alfonso Litta Modigliani	Tommaso Scotti
Pietro Vassalli	Giorgio Raimondi
Giovanni Crivelli	Pompeo Calvi
Gio. Battista Gavazzi	Sac. Luigi Prevosti
Francesco Pasetti	Avv. Luigi Manini
Antonio Gavazzi	Eugenio Venini
Giovanni Caglio	Carlo Taverna
Canonico Airoidi	Giovanni Marelli
Giuseppe Mantegazza	Ing. Giuseppe Albini
Avv. Francesco Gadda	Gerolamo Norsa
Sacerd. Angelo Bianchi	Giuseppe Arconati
Luigi Sessa	Dott. Alberto Parola.

Milano, 2 maggio 1848.

RE, Presidente

TAVERNA — TEBALDO — GAVAZZI — BATTAGLIA
CALVI, Segretario

202. *Convalidazione delle Vendite di beni comunali seguite sotto il cessato Governo.*

2 maggio 1848.

COMITATO CENTRALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

I contratti di vendita di beni comunali stati fatti dalle rispettive Deputazioni o da altri Uffici con approvazione superiore sono mantenuti nel loro pieno vigore.

Tutti coloro che turberanno il pacifico godimento che è nel diritto dei compratori saranno ritenuti come nemici dell'ordine pubblico e immediatamente tradotti ai Tri-

bunali competenti per essere puniti a norma delle veglianti leggi.

Milano, 2 maggio 1848.

FAVA, Presidente
SOPRANSI — LISSONA — CARCANO
ANCONA, Segretario

203. *Disposizioni penali sulle Pubblicazioni anonime.*

3 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDBIA (1)

Considerando che la libertà della stampa, massima fra quelle che furono da noi gloriosamente conquistate, e garanzia di tutte le altre, vuol essere conservata in tutta la sua purezza e dignità;

Considerando che a raggiungere questo scopo è necessario d'impedire che la libertà degeneri in licenza;

Considerando che tale licenza è in particolare protetta dalla possibilità, che sussiste sinora, di mantenere assolutamente il segreto, sia per parte degli autori che degli editori, con aperta contraddizione a quella franca e leale pubblicità che si deve appunto promuovere colla libera stampa;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDBIA

Decreta:

1. Ogni pubblicazione colle stampe, incisioni, litografie e simili dovrà sempre essere munita del nome e cognome dell'editore o stampatore, coll'indicazione del luogo e dello stabilimento in cui l'impressione è seguita.

2. La pubblicazione di scritti a mano dovrà indicare il nome dell'autore o di altra persona che ne assuma la responsabilità.

3. Ogni contravvenzione agli articoli 1 e 2 verrà punita con multa estensibile, a norma della gravità e recidività della contravvenzione, dalle lire 50 fino alle lire 500 correnti, da commutarsi in arresto, in caso d'insolvenza, nella ragione di un giorno d'arresto per ogni 10 lire di multa. I proprietari o direttori delle stamperie, litogra-

(1) Quest'importante Decreto non si legge che nella Collezione PIROLA.

fie, calcografie ed altri simili stabilimenti si ritengono solidalmente contabili delle multe inflitte alle persone da loro impiegate.

4. Chiunque verrà colto nell'affiggere o distribuire pubblicazioni in contravvenzione agli articoli 1 e 2 sarà immediatamente arrestato e punito in conformità dell'articolo 3.

5. Per le contravvenzioni al presente Decreto sono competenti a procedere le Autorità giudiziarie, cui è demandata la cognizione e decisione sulle gravi trasgressioni politiche. Le multe verranno esatte coi metodi privilegiati ed erogate in sollievo dei poveri del luogo ove fu commessa la contravvenzione.

6. Le pene incorse per la contravvenzione al presente Decreto non pregiudicano l'azione delle leggi penali generali.

Milano, 3 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI
TURRONI — MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

204. *Disposizioni penali contro la Diserzione ed Insubordinazione militare.*

4 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Vista l'urgenza di attivare uno speciale Regolamento penale per le varie specie di diserzione o d'insubordinazione commesse da individui appartenenti allo stato militare, anco in pendenza dell'attivazione d'una Legge penale generale per l'esercito;

Sentito il Ministero della Guerra,

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Decreta:

SEZIONE I. — *Della Diserzione*

Art. 1. Ogni militare od altro individuo attaccato all'armata od al suo seguito, il quale passasse all'inimico senza un'autorizzazione per iscritto de' suoi capi, sarà punito di morte.

2. Sarà tenuto disertore al nemico, e come tale punito di morte, ogni militare od altro individuo attaccato all'armata od al suo seguito, il quale senza un ordine o permissione in iscritto del suo superiore avrà oltrepassato i limiti fissati dal comandante della truppa, di cui egli fa parte, dal lato pel quale si potrebbe comunicare col l'inimico.

3. Sarà egualmente tenuto disertore all'inimico e punito di morte qualunque militare od altro individuo attaccato all'armata od al suo seguito, il quale escisse da una piazza assediata o investita dall'inimico senza aver ottenuta la permissione per iscritto dal comandante della piazza.

4. Qualunque militare il quale, essendo in fazione o in vedetta alla presenza dell'inimico, avesse, senza avere eseguita la consegna, abbandonato il suo posto, non pensando che alla propria sicurezza, sarà punito di morte.

5. Qualunque militare od altro individuo attinente all'armata od al suo seguito, convinto d'aver eccitati i suoi compagni a passare presso l'inimico, sarà tenuto capo di complotto e punito di morte, quando anche la diserzione non avesse avuto luogo.

Allorquando alcuni militari avessero formato il complotto di passare all'inimico, e che il capo di complotto non fosse conosciuto, il più graduato dei militari complici o, a grado eguale, il più anziano di servizio sarà tenuto capo di complotto e punito come tale.

6. Qualunque militare il quale fosse convinto d'aver disertato dall'armata o da una piazza di prima linea sulle frontiere, minacciata od esposta, per ritirarsi nell'interno dello Stato, sarà punito con carcere da due a cinque anni.

7. Qualunque militare convinto d'aver disertato dall'armata o da una piazza di prima linea, essendo di servizio, sarà punito con due a sette anni di ferri; se avesse disertato essendo in fazione o vedetta, la pena sarà dai tre ai dieci anni di ferri. Nell'uno o l'altro di questi due casi la diserzione con armi e bagagli sarà punita di quindici anni di ferri.

8. Sarà tenuto disertore all'interno e punito come tale, secondo le circostanze del delitto, qualunque militare il quale all'ar-

mata abbia mancato, in prima linea, per ventiquattro ore all'appello, e per due giorni in altre posizioni, senza una permissione per iscritto de' suoi capi o senza un congedo nelle forme prescritte dalle leggi militari.

9. Sarà egualmente tenuto disertore all'interno e punito come tale, secondo le circostanze del delitto, qualunque militare il quale, senza permissione o congedo, come è detto qui sopra, avesse mancato agli appelli durante un intervallo di tre giorni in una piazza di prima linea e durante otto giorni in ogni altra località.

10. Sarà tenuto pure disertore all'interno, e punito secondo la gravità delle circostanze del delitto, qualunque militare il quale, senza congedo o permissione, come è stato detto qui sopra, avesse oltrepassato i limiti fissati dal comandante della parte opposta a quella dell'inimico, sia in campo, sia in accantonamento, sia in una piazza in istato d'assedio.

SEZIONE II. — *Dell'Insubordinazione*

11. Qualunque militare od altro individuo impiegato al servizio dell'armata, il quale, allorché la generale fosse stata battuta, non si fosse reso al suo posto, sarà per la prima volta punito con un mese di prigione: per la seconda volta di tre mesi e destituito dal suo grado o impiego. Il semplice soldato in questo secondo caso sarà punito di sei mesi di prigione.

Nel caso di una seconda recidiva sarà punito di due anni di ferri.

12. Qualunque ufficiale il quale, dovendo marciare all'inimico, non si fosse reso al suo posto sarà destituito, punito di tre mesi di prigione, e dichiarato incapace di riempire alcun grado nell'armata dello Stato.

Se questi fosse un sottufficiale, sarà punito di due anni di prigione, cassato dal suo grado e ridotto alla paga di semplice soldato.

Se questi fosse un semplice soldato, sarà punito di un mese di prigione.

Finalmente se questi fosse un impiegato attaccato al servizio dell'armata, sarà destituito dal suo impiego e punito di un mese di prigione.

La recidiva da parte del sottufficiale o

semplice soldato sarà punita di due anni di ferri.

13. La ribellione o la disobbedienza combinata contro i superiori porterà seco la pena di cinque anni di ferri per coloro che l'avessero suscitata, e di un anno di prigione per coloro che vi avessero preso parte.

14. Qualunque militare convinto d'aver insultato il suo superiore con parole o con gesti sarà punito di cinque anni di ferri: se si fosse permesso delle vie di fatto contro il superiore, sarà punito di morte.

15. Qualunque militare il quale fosse convinto di non essersi uniformato agli ordini del suo superiore, relativi al servizio, sarà destituito, messo per un mese in prigione, e poscia mandato nei battaglioni di disciplina.

16. Qualunque atto d'insubordinazione od insulto commesso in servizio od in occasione di esso, ovvero in presenza di truppa raccolta per qualunque oggetto, verrà punito con pena doppia di quella fissata per ogni singola contravvenzione senza questa circostanza aggravante.

Milano, 4 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI

TURRONI — MORONI — REZZONICO

Ab. ANELLI — CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

205. *Riduzione del Dazio di entrata sulle farine di zucchero.*

4 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Considerando che l'industria delle raffinerie di zucchero, per l'importanza dei capitali impiegati e pel numero di lavoratori che occupa, può meritare per avventura speciali riguardi;

Visto d'altronde il Decreto 27 aprile scorso del Governo provvisorio di Venezia, con cui, nell'adottare anche per quelle provincie le stesse modificazioni alla Tariffa daziaria sancite col Decreto di questo Governo 15 del detto mese, mantenevasi tuttavia un dazio differenziale di favore per le

farine di zucchero introdotte ad uso delle raffinerie;

Ritenuta la convenienza di escludere qualsiasi diversità di nuova tariffa fra il territorio Veneto ed il Lombardo;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Determina:

Il dazio d'entrata delle farine di zucchero, senza distinzione, ad uso delle raffinerie per la produzione dello zucchero raffinato è temporariamente ridotto a lire 15 per quintale lordo, ferme le prescrizioni di controleria contro i possibili abusi.

Milano, 4 maggio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

206. *Riammissione degli Avvocati negli esperimenti di conciliazione relativi a Cause pretoriali e possessorie.*

5 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Considerando che l'esclusione degli avvocati negli esperimenti di riconciliazione avanti le Preture e nei giudizi possessorii, oltre all'essere indecorosa per un Ordine che merita di essere onorato, riesce il più delle volte contraria allo scopo stesso della legge, e nuoce alla buona amministrazione della giustizia, rimuovendo il mezzo destinato a paraggiare fra le parti l'ineguaglianza delle rispettive loro attitudini;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Le parti potranno farsi rappresentare negli esperimenti di conciliazione, voluti dalla governativa Notificazione 2 marzo 1824, da un avvocato munito del regolare mandato prescritto dal § 5 di detta Notificazione, rimanendo così derogato il detto paragrafo quanto al divieto dell'intervento degli avvocati nei detti esperimenti.

2. Viene pure derogato il § 4 della governativa Notificazione 13 ottobre 1825, che

vietava l'intervento degli avvocati nelle procedure per turbamenti di possesso.

Milano, 5 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI
TURRONI — MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

207. *Nuova requisizione di cavalli in servizio dell'Esercito.*

6 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

CITTADINI!

Da tutte parti accorrono in armi i figli d'Italia per combattere nella crociata contro i barbari. Mai non fu veduto, da tre secoli, un italiano esercito più numeroso, più ardente di tutti i nobili entusiasmi.

Ma grandi, stringenti ne sono i bisogni; e il voto pubblico li raccoglie ansioso, perchè siano prontamente soddisfatti.

Novera fra gli altri quello d'una cavalleria che serbi l'onore d'un'arma così rinomata nell'antica milizia italica, e smentisca sul campo i vanti della nemica.

Il Governo provvisorio della Lombardia ha ordinato per ciò una requisizione di 600 cavalli nelle provincie di Milano, Pavia, Lodi e Cremona.

Ma punto non bastano al bisogno: non bastano alle insistenti domande della fiorente nostra gioventù, vaga di provarsi in un genere di milizia che seconda si mirabilmente i briosi spiriti giovanili.

Sappiamo che 3000 Piemontesi, anelanti di congiungersi a' lor prodi fratelli, già pronti in armi, già esercitati, non altro aspettano che i cavalli per divorare la via che li conduce ove si combatte.

Ma l'ispirazione de' generosi pensieri, che è sempre desta fra noi nella memoria delle gloriose giornate di marzo, ha parlato al cuore d'un' eletta schiera di concittadini anche per questo bisogno. E già il Circolo patriottico di Milano ha aperto una sottoscrizione a fine di radunar cavalli pel servizio dell'esercito.

Il Governo provvisorio applaude al nobile pensiero, e ne rende grazie ai beneme-

riti soci in nome della Patria: essi hanno porta una prova novella dell'ardore spontaneo con che tutti corrono fra noi per la via magnifica dell'onore.

Un esempio sì bello avrà imitatori moltissimi in tutto il paese: metterne dubbio sarebbe far oltraggio al patriottismo di che i doviziosi in gara coi poveri diedero sì splendide testimonianze.

Cittadini! Accorrete ad offrire i vostri cavalli alla patria; sono un'arma anch'essi di che la patria ha bisogno per la sua difesa; accorrete, come siete accorsi ad offrire il vostro danaro, i vostri gioielli, le vostre braccia, i vostri figli.

Mostratevi degni tutti di questi tempi sublimi. Unico vanto, unico sfoggio siano i sacrifici fatti per la Patria.

Milano, il 6 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI
TURRONI — MORONI — REZZONICO — AB. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

208. *Apertura di nuovi Ruoli per la formazione di una Guardia nazionale mobile in soccorso della Venezia.*

6 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

CIRCOLARE (1)

Ai Corpi della Guardia nazionale

La Commissione governativa incaricata di procurare soccorsi alle provincie Venete minacciate dalla invasione nemica, facendo un appello alla valorosa Guardia nazionale di Milano per mettere insieme prontamente un battaglione mobile, mirò principalmente allo scopo di organizzare con sollecitudine eccezionale un Corpo che rappresentasse degnamente sul campo di battaglia la più importante delle nostre istituzioni politiche, e di organizzarlo in modo che non portasse aggravio allo Stato, già sopraccaricato dal dispendio dell'armamento ed equipaggiamento

(1) Nella collezione *PIROLA* questa Circolare porta la data del 6 maggio (pag. 476); nel *Diario* il 22 Marzo (n° 44) non ne ha alcuna.

delle reclute e dei volontari, nè che incagliasse le operazioni del Ministero della guerra, a cui è affidata la cura d'ordinare i reggimenti regolari. — Per questo s'invitarono le generose guardie nazionali, spontaneamente accorse all'appello della Patria, a volersi provvedere dell'uniforme, il quale venne adottato semplice, economico e adatto alla vita del campo, e a volersi altresì procurare il fucile; dacchè molti fucili di munizione sono posseduti da privati e si potrebbero ottenere come dono o prestito patriottico ai bravi che si offrono a marciare contro il nemico. Ciò era necessario, perchè il battaglione della Guardia nazionale volontaria mobilizzata fosse veramente utile, non essendovi ora difetto d'uomini, ma sì d'armi e di mezzi pecuniarii.

Non è dunque allo scopo di formare un Corpo scelto o privilegiato che la Commissione governativa s'indusse di metter a carico delle guardie nazionali mobilizzate volontarie l'obbligo d'equipaggiarsi ed armarsi co' proprii mezzi — ma a ciò la costrinsero gli urgenti bisogni della Patria e la necessità d'affrettare la partenza del Corpo già promesso ed aspettato desiderosamente dai nostri fratelli veneti. La Commissione doveva contare sulla possibilità di trovare molte guardie nazionali già pronte, armate ed addestrate alle manovre elementari, colle quali avrebbe potuto raccogliere la materia di formare subito un buon battaglione. Se le basi di quest'operazione si hanno a scambiare, se gli uomini si presentano nuovi al maneggio delle armi, e senza equipaggio, allora la sollecitudine desiderata diventa impossibile; lo Stato deve di nuovo sopporre per intero alle spese, e tutto rientra nell'ordinaria proporzione d'un arruolamento di volontari che si devono istituire, allestire ed armare colle norme solite dall'Autorità militare e dal Ministero della guerra.

In seguito a queste spiegazioni che la Commissione doveva ai benemeriti cittadini i quali già risposero al suo invito, ed in appendice alla Circolare del giorno 4 maggio 1848 diramata ai Corpi della Guardia nazionale, si espongono qui di nuovo con maggior precisione le condizioni della divisa mobilizzazione.

Tutti coloro che vogliono far parte della detta Guardia mobilizzabile si presenteranno

nei giorni 8, 9 e 10 corrente maggio, dalle ore 10 alle 2 e dalle 6 alle 8, nel locale di san Luca, ora nominato Scuola d'artiglieria e genio, sotto la direzione del maggiore Carnevali, ove saranno aperti i ruoli per una nuova e più regolare inserzione.

Si previene che dal giorno dell'inserzione incomincerà a decorrere il soldo.

I ruoli rimarranno aperti fino al giorno 10 del corrente mese.

In modificazione a quanto fu stabilito nella succitata Circolare, gli articoli che saranno a carico dell'individuo sono i seguenti:

1° sarrò, pantaloni di tela russa e berretto, in tutto del costo non maggiore di correnti lire 35;

2° la biancheria e la prima calzatura, rimanendo quest'ultima in seguito a carico dell'erario;

3° il fucile.

Si avverte che all'atto dell'inserzione ciascuno dovrà presentare la propria arma perchè ne sia esaminata la qualità, che si vorrebbe possibilmente uniforme e militare, al che potrà essere provveduto anche con opportuni scambi, interessando a quest'uopo la gentilezza delle guardie nazionali che non entrano nel Corpo mobile.

La Commissione spera che tutte le difficoltà che insorgessero verranno appianate da quello spirito di fraterna conciliazione e di reciproca fiducia, che formarono la forza e il carattere più glorioso della nostra rivoluzione.

Milano, 6 maggio 1848.

*La Commissione incaricata
per il soccorso alle Provincie Venete*

DURINI — CORRENTI

209. Apertura di una Soscrizione per danneggiati di Castelnuovo Veronese.

7 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

CITTADINI!

Nella lugubre storia delle atrocità dell'Austriaco va distinto d'infame nota lo sterminio che fece della terra di Castelnuovo, sulla via da Peschiera a Verona.

I nostri animosi volontari l'occuparono

in quell'ardita loro fazione oltre Peschiera; ma poco stante furono costretti sgombrarla dalle soverchianti forze del nemico, il quale in terra abbandonata entrò come in fortezza presa d'assalto: trucidò quanti non avevano potuto sottrarsi alla feroce ira sua, vecchi, donne, bambini: pose a sacco ogni cosa: v'appiccò il fuoco.

La carità del luogo nativo, appena l'Austriaco fu cacciato di là dal valore dei nostri fratelli Piemontesi, ha ricondotto i veri abitatori di Castelnuovo alle fumanti rovine de' loro tetti; di colà essi invocano la nostra pietà fraterna.

Hanno patito per la causa comune: hanno patito per noi: gemono di quegli stessi guai che recarono la desolazione in tanta parte delle nostre contrade: con noi ne maledicono lo stesso autore: con noi lo mettono al bando dell'umanità.

E in loro pro c'implorano i nostri animosi volontari, a cui rimorde il cuore d'essere stati, nelle ragioni severe della guerra, incolpevole occasione di tanto strazio.

Cittadini! Voi troverete di fermo che il Governo precorre il voto dei vostri animi, aprendo una soscrizione in favore degli abitatori di Castelnuovo Veronese presso la Commissione delle offerte per la Causa nazionale.

Voi ricordate certo con che generosa prontezza, rispondendo ai frequenti inviti di quel Governo, che anche della carità faceva un balzello, un'estorsione, accorrevate in soccorso di questa o di quella terra, di barbaro nome, che vi si narrava distrutta dall'incendio o dalla ruinosa furia dell'acque. Oh! v'hanno ben rimeritati della vostra misericordia. Ma il pensiero della crudele ingratitudine del nemico, il pensiero delle enormità che del continuo commette, vi sia stimolo efficace a liberarne per sempre il suolo della Patria.

Milano, 7 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI

MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI

CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

210. *Richiamo alla osservanza delle Leggi vigenti sul Dazio di consumo ne' Comuni e Territorii aperti.*

8 maggio 1848.

INTENDENZA GENERALE PROVVISORIA

DELLE FINANZE DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Coll'Avviso 3 aprile prossimo passato il Governo centrale provvisorio della Lombardia, mentre rammentava come già si fossero introdotte e si pensasse d'introdurre nelle pubbliche imposte rilevanti soppressioni e diminuzioni, eccitava il patriottismo dei cittadini ad assoggettarsi volentieri al soddisfacimento di quelle che gli urgenti e gravi bisogni della Nazione comandavano di lasciar sussistere, quali erano particolarmente i diritti doganali e del dazio di consumo.

Parlando di questa seconda imposizione, l'esortazione del Governo comprendeva naturalmente tanto il dazio di consumo nei Comuni murati, che si esige direttamente dalla Finanza all'entrata dei generi nei Comuni medesimi, quanto il dazio di consumo nei Comuni e territorii aperti, che la Finanza fa esigere in via d'appalto.

Essendovi però taluni i quali, certamente in buona fede, versano su tale proposito in un'erronea opinione, quest'Intendenza generale provvisoria, nell'atto che per ordine espresso del lodato Governo centrale, contenuto nel suo Decreto 5 andante, n° 2660-377, rende generalmente manifesto come siano tuttora obbligatorie le leggi relative all'anzidetta imposta del dazio di consumo nei Comuni e territorii aperti, sinchè, compiuti gli opportuni studi preparatorii, si possano anche in questo punto attivare quelle riforme alle quali il Governo avrebbe già volta l'attenzione, a maggior sollievo delle popolazioni, eccitar deve nel tempo stesso la lealtà ed il buon volere tanto dei subappaltatori di esso dazio quanto degli esercenti convenzionati, non che di quelli che pagano a norma di tariffa, a non sottrarsi ai doveri che la legge ed i loro subalterni contratti ad essi impongono nei loro rapporti cogli appaltatori principali dell'accennato contributo, i quali, ove tuttora venissero

danneggiati nell'esercizio legittimo dei diritti di cui trovansi investiti, si vedrebbero nell'impossibilità di versare regolarmente nella Cassa di finanza le rate dei gravosi canoni a cui si sono sottoposti.

« In questi difficili momenti (come accenna il Governo nel succitato suo Avviso del 3 aprile), « in cui niuna maggior prova » può darsi di patriottismo di quella del » pronto e regolare soddisfacimento di tutte » le pubbliche imposte, che vanno ad essere adoperate nella gloriosa impresa della » rigenerazione italiana », il defraudare la Nazione delle pur troppo limitate risorse delle quali può disporre non è semplicemente una contravvenzione di finanza, ma un fatto assai più grave, che imprime una vergognosa macchia sul carattere e sui sentimenti delle persone che se ne rendono colpevoli.

Il presente Avviso viene trasmesso non solo agli Uffici di finanza, ma ben anche a tutte le pubbliche Autorità, a tutte le Amministrazioni comunali, ed eziandio ai signori reverendi Parrochi, affinchè vogliano zelatamente concorrere ad inculcare ai contribuenti in generale delle pubbliche imposte di ogni natura il rispetto e l'ubbidienza che le finanziarie leggi altamente reclamano nelle attuali necessità della Patria.

Milano, 8 maggio 1848.

L'Intendente generale delle Finanze

G. PECORONI

GENÈ, Segretario generale

211. *Norme per l'arruolamento di Volontarii nel Corpo di artiglieria.*

8 maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Sulla proposta del signor tenente-colonnello Pettinengo, Ispettore dell'Artiglieria lombarda, il Ministero della guerra, considerata la necessità di statuire esatte norme per l'arruolamento degl'individui necessarii a formare il primo nucleo delle nostre artiglierie,

Determina:

Art. I. Non si accetteranno nell'artiglieria

volontarii se non quelli forniti di speciali cognizioni e di indubitata moralità.

II. Gl'individui chiamati dalla leva in corso e da destinarsi a quest'arme dovranno essere di complessione robusta e toccare la statura di metri 1, 39 a metri 1, 40.

III. Essi sono da trascogliersi fra i cavallanti, fabbri-ferrai, falegnami, armaiuoli e artieri di questa natura, ritenuta sempre a condizione indispensabile la loro morale condotta.

IV. Gl'individui così trascelti saranno inviati di cinque in cinque giorni all'Ispettorato del Corpo residente in Milano.

Milano, 8 maggio 1848.

L'Incaricato per interim del Portafogli
P. COLLEGNO

Il Capo della Sezione prima
PIETRO VARESI, Colonnello

212. *Riammissione dei Vescovi a libera pratica colla Corte di Roma, e abrogazione della Legge austriaca sul giuramento dei Parrochi e d'altri Beneficiati.*

9 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Il Governo provvisorio della Lombardia, sentito il Consiglio provvisorio di Stato,

Decreta:

1. A norma dell'articolo 7 del Concordato 16 settembre 1803 fra sua Santità Pio VII

(1) La somma importanza storica di questo documento e la sua attinenza a un precedente Decreto governativo (vedi il n° 135 *supra*, pag. 265) ci consigliano di riprodurlo infra gli Atti ufficiali. Nella Raccolta PINOLA (tom. II, pag. 419 e seg.), unico libro in cui si contiene, il documento è preceduto dalla seguente Nota:

« Nel giorno 10 dello scorso maggio la Commissione istituita col Decreto 8 aprile di questo Governo provvisorio gli presentò il progetto di Legge elettorale e delle relative Istruzioni che col Decreto medesimo era stata incaricata di studiare e proporre, e si riservò di produrgli in seguito la compiuta relazione delle sue discussioni.

« La Commissione scioglie ora questo debito colla relazione che qui unita gli presenta.

« Nel Foglio 9 maggio, con cui la Commissione per mezzo della sua Presidenza accompagnava a questo Governo provvisorio lo accennato progetto, instava perché vi si desse la conveniente pubblicità. La Commissione vi si trova impegnata dal Decreto che la istituiva e dalle proprie deliberazioni prese di conformità nella sua prima seduta del giorno 11 aprile, confermate nella successiva del giorno 14 stesso mese.

e la Repubblica Italiana, è dichiarata di nessun effetto la prescrizione del Dispaccio 7 luglio 1814 del Commissario imperiale austriaco, colla quale era posto vincolo alla libera comunicazione de' vescovi colla santa Sede in oggetti spirituali ed ecclesiastici.

2. Cesserà pure da qui innanzi l'obbligo del giuramento che per Legge del cessato Governo si prestava dai parrochi ed indistintamente dai beneficiati all'atto dell'immissione in possesso delle temporalità. Dovranno essi invece, in occasione del conferimento di un beneficio ecclesiastico, fare atto di pronta e franca adesione al vigente ordinamento politico.

Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 9 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Abate ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

213. *Pubblicazione e motivazione di un Progetto di Legge sulla convocazione di un'Assemblea Costituente per la Lombardia (1).*

9 maggio 1848.

Al

*Governo provvisorio Centrale
della Lombardia*

Il Decreto 8 aprile prossimo passato di

« Quindi nella sua seduta d'oggi ha stabilito che, nel produrre a questo Governo provvisorio la detta relazione, colla quale si compiono i suoi lavori, si debba fargli preghiera di volerla prontamente pubblicare unitamente al progetto di Legge e delle Istruzioni.

« La Commissione attende dalla cortesia del Governo provvisorio che si compiacerà di dare al di Lei presidente una risposta alla premessa preghiera. Che se Egli non credesse di annuirvi, siccome la Commissione ha il diritto, come il dovere, di quella pubblicazione, insti perché venga effettuata dalla Stamperia nazionale come atto di lei proprio e che vengano dati gli ordini opportuni a questo Stabilimento; senza di che, sciogliendosi con questo giorno la Commissione, ogni membro della medesima terrebbe in diritto di far pubblicare come individuo gli atti suddetti.

« Milano, primo giugno 1848.

« Pietro ROBECCHI — A. Costantino MANTOVANI
« G. BORGHI — G. BERCHET — Paolo BASSI
« C. MARTINENGO VILLAGANA — Lorenzo CURTANI
« Luigi TORELLI — Filippo DE BONI
« F. SANSEVERINO — Andrea MERINI
« P. A. PAGONCELLI — Giuseppe NEGRI — G. CALUCCI »

questo Governo provvisorio istituiva una Commissione speciale, composta dei signori Alessandro Porro, commissario governativo, Presidente, Gioachimo Basevi, Paolo Bassi, Giovanni Berchet, consigliere Giuseppe Borghi, Carlo Cattaneo, Filippo De Boni, avvocato Costantino Mantovani, Giovanni Martinengo Villagana, prete Andrea Merini, prevosto di san Francesco da Paola, Giuseppe Negri, e consigliere Pietro Robecchi.

Questa Commissione venne incaricata di studiare senza dimora e proporre un progetto di legge per la convocazione delle Assemblee primarie, non che pel modo di riunirle e di raccoglierne e verificarne i voti.

Lo scopo di quella convocazione ed il soggetto degli studi che le venivano commessi indicavano alla Commissione i doveri che aveva ad adempiere. Essa li ha sentiti in tutta la loro pienezza, e vi si sottopose volenterosa.

Destinate a formare la Rappresentanza nazionale, la Commissione doveva aver cura che le Assemblee primarie, la loro riunione, il loro meccanismo, le cautele nella loro azione valessero ad assicurare la vera espressione della nazionale volontà; doveva comporre in guisa che si effettuasse per esse il voluto appello a tutti i cittadini, e s'interrogasse il loro voto come conveniva ad un popolo che aveva operata con prodigi di valore e doveva compire con prodigi di sapienza la sua gloriosa rigenerazione.

Tali erano i doveri della Commissione, tali le viste che la guidarono, e colle quali procedette ne' suoi lavori.

Riunitasi la prima volta nel giorno 11 aprile, ha dovuto dare il suo primo pensiero alla propria composizione.

Il Decreto 8 aprile poneva in di lei facoltà il chiamare nel di lei seno altri membri, il determinare l'ordine delle proprie sedute ed il giudicare se avessero ad essere pubbliche.

La questione della pubblicità influiva pure su quella della composizione della Commissione. Sulla prima il signor Carlo Cattaneo, uno dei membri nominati con quel Decreto, aveva manifestata la propria opinione col Foglio 9 aprile diretto al Governo provvisorio, col quale dichiarò di accettare l'incarico a condizione che le discussioni fossero

fra una seduta e l'altra pubblicate, perchè ognuno abbia la responsabilità delle proprie opinioni. Nè eravi alcuno degli altri membri che la ricasasse. Tuttavia, chiamata così a fissare il grado e modo di pubblicità che avrebbe dato a' suoi lavori, la Commissione fu unanime nell'avviso che le sue discussioni, assumendo forma di studi, ai quali d'altronde non tutti gli occorrenti materiali statistici erano pronti, dovevano conservare quella libertà massima che non era conciliabile nè colla presenza del pubblico alle sue sedute nè colla pubblicazione quotidiana.

La Commissione pensò inoltre che tanto questa pubblicazione quotidiana quanto l'intervento del pubblico alle proprie sedute avrebbe impegnati i Commissarii a discorsi di apparato, male adatti a studi preparatorii, ne' quali giova piuttosto la pronta e confidentiale manifestazione del pensiero su ciascun principio, quasi su ciascuna frase proposta a meditarsi. Pensò pure che l'uno come l'altro di que' due metodi poteva scemare la libertà delle opinioni e creare ostacolo a quelle coscienziuose modificazioni di esse, di cui volevasi avere la facoltà ogni qual volta il seguito della discussione traesse gli animi a convinzioni diverse.

La Commissione non voleva evitare la pubblicità; amava anzi che i suoi lavori la ottenessero; che tutta la Nazione potesse giudicare i motivi dai quali sarebbero state determinate le disposizioni della Legge che era per proporre; ma non voleva adottare un modo di pubblicità che avesse potuto pregiudicare la essenza stessa de' suoi studi, e quell'ordine, quell'andamento di essi che meglio potesse garantirne il risultato.

Deliberò quindi unanimemente che, compiuto il lavoro, vi si sarebbe data pubblicità con una relazione finale che riassume l'intera discussione in corrispondenza al progetto di legge che sarebbe stato formulato, e ne porse avviso per mezzo del proprio Presidente al signor dottor Cattaneo, facendogli ad un tempo esprimere il desiderio e la persuasione della Commissione che, se essa non aveva acconsentito se non in modo diverso alla pubblicità da lui voluta, egli non avrebbe tuttavia ricasato di prestarle il concorso de' suoi lumi e di sedere nel di lei seno; ma egli se ne astenne.

Quanto alla propria composizione, la gra-

vità dell'argomento di cui doveva occuparsi e le stesse sue deliberazioni sulla pubblicità facevano sentire alla Commissione il bisogno e la convenienza di accrescere il numero de' suoi membri, a maggior garanzia della maturità delle sue discussioni. Bramava essa sopra tutto che le provincie Lombarde e gli Stati, non ancora costituiti, che potessero fondersi in avvenire con esse, fossero in essa rappresentate; e quindi si aggregò i signori

Giulio Beccaria di Milano,
Faustino Sanseverino di Crema,
Lorenzo Curtani di Cremona,
Luigi Torelli di Sondrio,
Gerolamo San Gervasi di Brescia,
ingegnere Pier Antonio Pagnoncelli di Bergamo,

Emiglio Usiglio di Modena;
ai quali si aggiunsero poscia i signori
Prospero Marchetti ed
avvocato Giuseppe Piroli,

i quali cominciarono ad intervenire alle sedute della Commissione nella terza sua tornata, il giorno 15 aprile. Esso signor avvocato Piroli venne inviato ufficialmente ad assistervi dal Governo provvisorio di Parma. Finalmente nella tornata 19 aprile cominciò pure ad intervenire il signor avvocato Calucci, inviato dal Governo provvisorio della Repubblica Veneta.

Nella stessa seduta preparatoria del giorno 11 aprile la Commissione prese a deliberare sul metodo col quale doveva procedere ne' suoi lavori.

Era opinione di alcuni membri che si seguisse passo passo la Legge 5 marzo prossimo passato, promulgata dal Governo provvisorio di Francia per la convocazione di quella Assemblea nazionale, a fine di applicarla o variarla a norma de' principii fondamentali che si sarebbero adottati o secondo esigessero le forme diverse della nostra amministrazione.

Pensavano altri che quella Legge fosse di soverchio scarsa nelle sue disposizioni, talchè venne poi completata colle posteriori istruzioni pubblicate dal Governo di Francia col Decreto 8 aprile, le quali contengono molte disposizioni di massima che reputavano più conveniente di collocare nella Legge anzichè nel Regolamento destinato alla di lei esecuzione.

Ad ogni modo la Legge francese offriva

una prima traccia che poteva fissare l'ordine della trattazione, e la Commissione stabilì di attenervisi, salvo di regolare poi l'ordine della Legge e delle sue disposizioni con quel sistema che le venisse legando con giusto processo e facesse trovare nella Legge tutte le misure essenziali, sia che riguardino i principii, sia che li sviluppino e guidino alla pratica esecuzione, riservando alle Istruzioni da promulgarsi contemporaneamente le sole disposizioni di modalità o di schiarimento.

Le suaccennate deliberazioni, prese dalla Commissione nella seduta preparatoria, vennero confermate ad unanimità nella sua seconda tornata del 14 aprile, cui intervennero i nuovi membri, eccetto i signori Marchetti, Piroli e Calucci, i quali, come già si è accennato, non presero parte a' di lei lavori che successivamente.

Adottato il metodo della trattazione, la Commissione la intraprese e la compì in quattordici sedute, nelle quali, dietro accuratissima discussione, fissò i principii ai quali la Legge doveva essere informata, e ne dedusse le disposizioni.

Queste vennero anche in parte formulate dalla Commissione. Conoscevasi però il bisogno che il testo si della Legge e si delle Istruzioni venisse meditato profondamente con quel raccoglimento che non può ottenersi in un'assemblea numerosa. Quindi la Commissione nella sua seduta del giorno 20 aprile elesse nel suo seno una *sub-Commissione* incaricata di redigere il progetto di Legge e d'Istruzioni, e la compose dei signori

Antonio Basevi,
avvocato Mantovani,
consigliere Borghi,
Paolo Bassi, e
consigliere Robecchi.

Tosto che la discussione delle massime fu compiuta, la *sub-Commissione* diede opera alla commessale redazione, e nelle due sedute del giorno 9 maggio sottopose all'intera Commissione il progetto di Legge e d'Istruzioni che sulle norme già stabilite essa aveva coordinato e formulato. Il progetto, dietro nuovo esame, fu approvato e firmato da tutti i Commissarii intervenuti alla seduta.

Il presente Rapporto renderà conto delle

discussioni che lo prepararono, come delle ragioni che lo hanno fatto adottare dalla Commissione.

Nel fissare l'ordine della Legge parve alla Commissione che essa dovesse cominciare dalla principale delle sue disposizioni, cioè dal proclamare la convocazione dell'Assemblea nazionale nel giorno e luogo da stabilirsi dal Governo, perchè tutte le disposizioni della Legge concernenti le Assemblee primarie non sono che mezzi destinati a quel fine.

Assai fu discusso il punto se, nell'accennare l'Assemblea nazionale da convocarsi, dovessero indicarsene gli attributi.

Alcuni Commissarii erano d'avviso che questi avessero a dichiararsi in relazione allo scopo pel quale l'Assemblea nazionale veniva radunata, cioè di comporre lo Stato, decretare la forma del di lui Governo, e fondarne la Costituzione. Oltrechè reputavano pur necessario lo esprimere che l'Assemblea medesima avrebbe avuta la podestà legislativa ordinaria, perchè in di lei presenza ogni altro potere veniva a cessare, ed era impossibile che, nel lungo intervallo dal giorno della sua convocazione a quello in cui la Costituzione da lei decretata avesse potuto attuarsi ed i poteri destinati al regime dello Stato avessero potuto entrare in funzione, non fosse nato il bisogno di decretare parecchie leggi, come quelle concernenti l'esercito, le finanze, e le varie leggi che sono indispensabile complemento della Costituzione.

Vero è che l'Assemblea creata a rappresentare la Nazione ha in sè stessa e nella sua rappresentanza la somma di tutti i poteri, sì che sarebbe più presto impossibile il limitarli che necessario il dichiararli. Gli stessi membri però credevano opportuno di esprimerli, non già per attribuirli all'Assemblea, alla quale naturalmente appartengono, ma per farne avvertiti gli elettori affinchè, conoscendo esattamente le alte attribuzioni dei deputati a comporre l'Assemblea nazionale e la estensione delle medesime, potessero far cadere la loro scelta sopra quei cittadini che meglio reputassero capaci di sostenerle.

Altri membri della Commissione ritenevano all'invece che, secondo il testo del Decreto 8 aprile, l'Assemblea da convocarsi

dovesse essere destinata unicamente a decidere *i destini della Patria*, e quindi a pronunciare sulla composizione e sulla forma di governo dello Stato, per cui ogni altra attribuzione che si fosse menzionata sarebbe uscita dai limiti del mandato conferito alla Commissione.

Questa però, posti i partiti, decise a grande maggioranza che il Decreto 8 aprile doveva largamente interpretarsi. Se non che vari membri pensarono e sostennero che quando all'Assemblea nazionale si fosse aggiunta la denominazione di *Costituente*, questo appellativo raccoglieva in sè solo e bastava ad indicare tutti i poteri di cui era rivestita. Nè i primi opinanti ne dissentivano; soltanto preferivano che l'ampio concetto, rappresentato compendiosamente da una sola voce, venisse distintamente espresso, perchè anche gli elettori meno capaci di apprezzarne l'estensione potessero trovare nelle parole della Legge tutta l'ampiezza del mandato che col loro voto sono per conferire agli eletti; la quale opinione avendo prevalso, venne di conformità formulato l'articolo 1 della Legge, e seguendo lo stesso principio si stabilì in fine del 2 che fino all'attuazione della Costituzione, da decretarsi dall'Assemblea Costituente, ella eserciterà il potere legislativo.

L'articolo 2 era una conseguenza naturale e necessaria del carattere dell'Assemblea e della posizione del paese. Scosso il giogo straniero, il paese posto in balia di sè stesso si trovò ed è tuttavia governato da un Potere temporario che trae il suo mandato dal bisogno supremo dell'ordine e della salvezza pubblica e dal tacito consenso del popolo, consenso che non può tradursi oltre i confini di questa stessa temporarietà, ossia del tempo necessario a radunare una Rappresentanza della Nazione che, esercitandone la sovranità, provveda al proprio regime.

Convocata l'Assemblea Costituente, essa rappresenta la Nazione sovrana, ed i poteri provvisori nati dalla necessità cessano avanti di lei. A lei spetta, dal punto in cui è costituita e può regolarmente funzionare, il procedere all'ordinamento ed all'esercizio del potere esecutivo. Coll'articolo 2 non si fece così che prenunziare un fatto necessario.

Ma quest'Assemblea com doveva essere

composta? Qui si affacciavano tutti i principii diversi che, secondo le varie dottrine politiche e la diversa pratica delle nazioni, potevano dar norma a quella composizione, e vennero largamente discussi ed esaminati dalla Commissione.

Niun dubbio poteva insorgere sul primo e fondamentale. Trattavasi di eleggere un'Assemblea Costituente che doveva fissare i destini della Nazione. La Nazione intera doveva dunque concorrere con universale suffragio a nominare i cittadini che dovevano rappresentarla nell'esercizio di un diritto dal quale dipendevano le sue sorti.

Poteva piuttosto dubitarsi se il suffragio dovesse essere diretto od a due gradi. Quando un'Assemblea nazionale ordinaria si fa scaturire dal suffragio universale, molti argomenti possono consigliare il doppio grado nella elezione; nè può essere bisogno di qui rammentarli. Ma nella speciale situazione del nostro Stato, e quando trattasi di nominare una Costituente la quale non è preceduta che dai poteri del popolo, dai quali trae i proprii, ed investita di questi, deve dargli in di lui nome quel regime a cui il successivo suo movimento si coordina, la tesi non poteva essere dubbia. I mandatarii del popolo dovevano essere da lui nominati. L'anello intermedio di una doppia elezione avrebbe allontanato l'eletto dalla sua base. Conveniva che la Nazione riguardasse come proprii i decreti dell'Assemblea; conveniva quindi che i deputati a comporla fossero direttamente nominati dalla Nazione, ossia dagli elettori, e questo sistema fu quindi preferito dalla Commissione.

Si volle inoltre che il suffragio fosse segreto, perchè nel segreto sta una delle principali guarentie della libertà del voto e quindi della sincerità delle elezioni.

Queste massime furono piuttosto discusse che controverse nel seno della Commissione, che le adottò unanimemente.

Con eguale unanimità ella adottò la massima che la elezione dovesse essere determinata dalla maggioranza relativa dei voti. Fu soggetto di lungo esame il decidere se alla maggioranza relativa dovesse combinarsi un numero minimo, come necessario a ritenere effettuata la elezione di un Rappresentante. La Commissione inclinò dapprima a stabilire questo numero minimo. Ma quan-

do nel progresso de' suoi lavori e delle sue decisioni sui principii regolatori delle elezioni ella stabilì che queste avessero ad effettuarsi per Provincie, vide rimosso il pericolo che avrebbe potuto incontrarsi in una elezione per Distretto; il pericolo cioè che la maggioranza relativa su di un limitato numero di voti mandasse all'Assemblea nazionale dei Rappresentanti i quali non fossero che gli eletti di una piccola ma compatta minorità.

Grave d'altronde era la difficoltà che si offriva nello stabilire rettamente questo minimo. Se ne è meditata la misura sotto più aspetti; cioè sul dato di un numero fisso o della proporzione. Ma l'uno e l'altro, stante la grande differenza di popolazione nelle nostre Provincie, i di cui estremi sono quella della provincia di Milano con 574,738 abitanti nazionali e quella di Sondrio con 96,447 abitanti, non era conciliabile colla desiderata uniformità. Quel numero fisso che sarebbe stato giustamente proporzionato per Milano, e commisurato alla probabilità che potesse raggiungersi nella sua grande popolazione, sarebbe stato soverchio per quella di Sondrio. La proporzione poi, prendendo per base popolazioni sì diverse in numero, avrebbe dato nelle parti aliquote che si fossero adottate, cioè di un quinto, di un decimo del numero totale dei voti, un minimo sommamente diverso. Così, supposto il ventesimo, nella provincia di Milano si avrebbe avuto bisogno di circa 6500 voti per costituire la maggioranza relativa sufficiente alla elezione, mentre nella provincia di Sondrio vi sarebbero bastati 850 voti.

D'altra parte, se nelle nomine per provincia era meno a temersi l'inconveniente che la semplice maggioranza relativa risultasse dal voto di una piccola minorità ben unita, il determinare in qualunque modo un minimo avrebbe addotto un altro pericolo, quello cioè di far mancare molte elezioni. Esso non poteva possibilmente fuggirsi se non fissando il minimo in un numero di voti si tenue che avrebbe messo in evidenza ciò stesso che volevasi evitare, cioè la nomina operata da una debole minorità. E quando il numero di voti necessario alla elezione si fosse innalzato a cifra elevata, sarebbe stato frequente il caso in cui la elezione fosse mancata; il che avrebbe pro-

dotto un inconveniente gravissimo, obbligando tutti i Comuni di una provincia a ripetere le operazioni elettorali che esigono assai tempo. E frattanto le popolazioni, per le quali fossero mancate le elezioni, non sarebbero state rappresentate, o non lo sarebbero state nel prefisso numero di Deputati, alla Assemblea costituente. L'Assemblea nazionale deve essere quanto sia possibile completa fino dal suo primo momento. D'altronde il tempo delle elezioni è tempo di agitazione in tutti gli Stati, ed è opportuno che non si riproduca senza assoluto bisogno.

L'articolo 3 della Legge contiene l'espressione di questi principii e li raccoglie compendiosamente nella sua disposizione.

Stabiliti questi principii regolatori dell'elezione, era a determinarsi il numero dei Rappresentanti che avevano a comporre l'Assemblea nazionale.

Ella deve deliberare sui più alti interessi della Patria, fondare la sua grandezza, gettare le basi della sua prosperità, assicurare la sua libertà comperata al prezzo di tanti sacrifici, di tanto sangue, garantire il suo progresso, prepararle quello splendido avvenire cui è chiamata dalla sua posizione e dal valore come dall'ingegno de' suoi figli.

Una missione di tanta importanza non poteva essere confidata ad un'Assemblea poco numerosa. Il paese non poteva essere soddisfatto, e le opinioni che non avessero prevalso difficilmente potevano adagiarsi alle diverse e contrarie, quando il trionfo di queste fosse stato decretato da una maggioranza formata da pochi individui. Non sorse nella Commissione verun dissentimento sul principio generale che l'elezione avesse per base la popolazione. Le discussioni si aggirarono sul rapporto numerico della popolazione ai Deputati da eleggersi. Questo rapporto non ha e non può avere una legge fissa. Esso deve anzi variare secondo la popolazione che deve essere rappresentata nell'Assemblea nazionale. Due norme agenti in senso opposto e che devonsi contemperare, accordare fra esse, concorrono a determinare quel rapporto. L'una esige che l'Assemblea sia abbastanza numerosa perchè trovi in sè stessa potenza, libertà, indipendenza, e perchè la Nazione veda raccolta in lei tale una copia di civile sapienza che la

faccia sicura della maturità, anzi della eccellenza delle di lei deliberazioni. L'altra consiglia a non dare un soverchio riguardo al numero dei Deputati; perchè in un'Assemblea troppo numerosa è malagevole il mantenere l'ordine nella discussione, la calma nelle decisioni. Quindi il rapporto del Deputato alla popolazione, piegando ad un tempo a quelle due regole, si innalza o si abbassa secondo che l'Assemblea deve rappresentare un piccolo od un grande Stato.

La Commissione aveva a proporre la legge elettorale per la Lombardia. Ciò solo era certo. Doveva, giusta il Decreto 8 aprile, aver cura che il suo progetto fosse pur suscettivo di essere adottato anche dagli altri paesi d'Italia che ora si stanno costituendo, e la ebbe. Ma quanto al numero dei Deputati, ella non poteva determinarlo sul dato di aggregazioni incerte perchè, allora quando la sola Lombardia avesse avuto a trovarsi rappresentata nell'Assemblea, il numero de' Rappresentanti sarebbe statot roppo scarso.

Perciò, nell'opinione che la Costituente lombarda avesse a comporsi di un numero di Deputati che si avvicinasse ai 300, la Commissione adottò il rapporto da uno a dieci mila; per cui, sulla popolazione della Lombardia risultante dal censo dell'anno 1847, il numero dei Deputati componenti la di lei Assemblea è di 267.

Tali sono le considerazioni che guidarono a proporre l'articolo 4 nel quale, sul numero complessivo dei Deputati, venne pur assegnato a ciascuna Provincia il numero speciale che le compete e che è da eleggersi da lei in ragione della sua popolazione. Nel quale assegno, siccome ogni provincia offriva nel complesso della sua popolazione una frazione eccedente l'ultima diecina di migliaia, era necessità assoluta di adottare per queste frazioni una misura media, come quella che nell'adequato delle medesime veniva a raggiungere prossimamente la proporzione generale. L'assegno perciò venne regolato in guisa che, trascurate le frazioni minori di cinque mila, quelle che toccavano questa cifra avessero un Deputato. Nel fatto e nella applicazione poi le provincie di Milano, Como e Mantova sono le sole che offrono al di sopra dell'ultima diecina di migliaia una frazione minore

di cinque mila. In tutte le altre le frazioni sono maggiori, e quindi nell'assegno ebbero un Deputato.

Fissato il numero dei Rappresentanti all'Assemblea nazionale lombarda, era pensiero di molti membri della Commissione che venisse modificato a misura che colle effettuabili aggregazioni si accrescesse la massa della popolazione da rappresentarsi. Ma da un lato si trovò sconveniente d'introdurre nel Progetto disposizioni troppo eventuali; dall'altro lato si pensò che, trattandosi d'una Costituente, era mestieri che la Nazione fosse in ogni caso largamente rappresentata. Quindi la Commissione stabilì unanimemente quel rapporto senza farlo dipendere da eventualità più o meno incerte e remote.

Premesse al Capo I queste disposizioni, che riguardano la convocazione dell'Assemblea costituente, la enunciativa delle sue alte funzioni e le basi della sua composizione, il Progetto tratta al Capo II delle Assemblee primarie, dalle quali l'Assemblea nazionale deve escire.

L'articolo 5 ne ordina a tale uopo la riunione nel giorno che sarà stabilito dal Governo.

Il principio prestabilito del suffragio universale offriva la norma necessaria della loro composizione, e dettava l'articolo 7, giusta il quale le Assemblee primarie sono composte da tutti i cittadini maschi che avranno compiuti gli anni 21 nel primo giorno delle elezioni, senz'altra condizione di capacità, e colle sole esclusioni successivamente indicate. L'età degli elettori fu posta in deliberazione, e non fu adottata senza discussione. Tenevano i più che tale età non potesse non essere stabilita in consonanza al detto principio fondamentale, fissato il quale, ne era naturale conseguenza che tutti i capaci dell'esercizio dei diritti civili fossero pur chiamati all'esercizio di questo eminente diritto politico e quindi a comporre le Assemblee elettorali, tanto più dacchè trattasi di eleggere un'Assemblea costituente. Lo voleva l'esempio delle altre Nazioni già inoltrate nella via della libertà; lo consigliava non meno l'indole svegliata delle nostre popolazioni, nelle quali è sì pronto lo sviluppo intellettuale; lo comandavano gli alti servigi che il valore de' nostri giovani

aveva reso e rendeva alla causa della italiana indipendenza.

Veniva obbietato però che per le elezioni politiche richiedesi età più matura di quello che per liberamente disporre de' privati civili negozi. Che perciò non mancavano Costituzioni politiche straniere le quali avevano portata l'età maggiore per la trattazione delle cose politiche ai 25 anni. Che il Governo provvisorio, nell'anticipare la maggior età ai 21 anni, non ebbe in vista le funzioni politiche ma solo gli oggetti privati. Le due diverse opinioni vennero poste ai voti, e la prima venne approvata da diciassette contro due.

Stabilita così l'età degli elettori, venne mosso un altro dubbio, sul momento cioè in cui tale età dovesse essere compiuta. Da un lato propendevano alcuni a volerla compiuta nel giorno in cui si chiudono le liste elettorali, perchè ritenevano che il diritto degli elettori deve verificarsi al momento in cui sono ammessi fra i cittadini riconosciuti dalla legge inscrivibili nelle dette liste e non nel giorno delle elezioni, nel quale il diritto di eleggere non fa che essere posto in esercizio, ma doveva preesistere per rendere i cittadini inscrivibili. Il fissare pel compimento dell'età il giorno dell'elezione ingenererebbe complicazione e duplicazione di operazioni, dacchè, essendo chiuse le liste, si dovrebbe far luogo con grande difficoltà a liste suppletorie, con successivi termini e rettificazioni.

Sostenevasi d'altra parte che il diritto degli elettori si verifica al momento in cui la elezione ha luogo. Perciò la loro capacità non deve misurarsi all'epoca dell'esercizio del diritto nel suo cominciamento, ma a quella della elezione. Che sarebbe cagione d'inconvenienti, per gl'individui che raggiungono l'età di 21 anni nel tempo intermedio tra la formazione delle liste ed il giorno delle elezioni, il vedersene esclusi.

Questa subalterna questione fu decisa da 13 voti contro 6 pel primo partito, e venne conformemente redatto l'articolo 7 del Progetto.

Ma queste Assemblee primarie come e dove avevano a raccogliersi, come e dove avevano a funzionare per effettuare le elezioni? Dovevano quindi gli elettori comprendere nel loro voto tanti nomi quanti erano

i Deputati da eleggersi pel loro Distretto, ovvero quel numero maggiore che corrispondesse al numero dei Deputati da eleggersi per l'intera Provincia?

Su queste due tesi la Commissione si trovò discorde. Le più opposte opinioni erano in presenza; accuratissimo ne fu l'esame, prolungata la discussione.

Il suffragio universale, chiamando gran numero di cittadini all'esercizio del diritto elettorale, non comporta le norme colle quali sono composti per consueto i collegi nei Paesi le di cui Costituzioni lo restringono a determinate classi e secondo certe condizioni. Conveniva dunque nella opinione di alcuni membri della Commissione formare le assemblee elettorali in guisa che il numero soverchio non ne rendesse troppo malagevoli le operazioni. Il quale bisogno ci traeva al sistema, adottato dalla Legge francese, di una prima votazione e di un successivo ricensimento, da farsi a quel centro che sarebbe stato stabilito.

Riguardo alla prima tesi, le opinioni si divisero tra la votazione per Distretto e la votazione in un minore collegio o circondario.

I sostenitori della prima movevano dalla considerazione che la votazione in piccole assemblee porgeva troppi mezzi di azione alle locali influenze; che nelle piccole assemblee la corruzione è assai più facile che nelle grandi; che gli elettori riuniti al capoluogo di Distretto collo scambio delle idee e delle notizie delle persone e delle cose potevano istruirsi, illuminarsi e, sottratti alle meschine influenze di Comune o di Parrocchia, deporre i loro voti a favore di persone più degne di rappresentare la Nazione; che non conveniva ricusare questi eminenti vantaggi per il disagio degli elettori obbligati a trasferirsi al capoluogo di Distretto, o per la spesa di tale trasferimento, la quale ai bisognosi sarebbe potuta rimborsare.

Opponevano gli altri che la legge non dovea creare difficoltà all'esercizio del diritto elettorale; che dovevasi anzi facilitarlo in ogni modo, segnatamente in un paese nuovo a queste forme, più nuovo ancora nell'applicazione del sistema del suffragio universale. Pensavano che nei Comuni rurali più o meno lontani dal capoluogo di Distretto, la dislocazione di molti elettori

per recarvisi era pressochè impossibile. Alcuni Comuni ne sono distanti molte miglia, e segnatamente nel paese montuoso sono necessarie molte ore per recarvisi. Spese queste, impiegate molte altre nelle operazioni dell'assemblea distrettuale, il ritorno degli elettori ai loro Comuni nella stessa giornata diveniva in molti casi affatto impossibile. Chi li avrebbe frattanto ricoverati? Chi avrebbe sopperito alle spese del loro alloggio, cui sarebbe mancato il mezzo pel più gran numero in un borgo o villaggio capoluogo di Distretto, ed a quelle del loro mantenimento? Se essi stessi avevano a sopportarle, i poveri, e sono i più, si sarebbero astenuti dal trasferirsi al collegio. Se avevano a rimborsarsi, sia dallo Stato, sia dai Comuni, si sarebbe imposto a quello od a questi un aggravio enorme in tempo in cui l'erario loro non basta a gran pezza alle spese necessarie.

Ed anche a non voler tener conto di questo ostacolo, riguardavano impossibile in pratica che tutti gli uomini maggiori di anni 21 abbandonassero per uno o due giorni il loro Comune, la loro casa, la custodia delle loro famiglie, dei loro averi, per trasferirsi contemporaneamente al capoluogo di Distretto. Molti avrebbero dovuto quindi astenersene; e per questi che sarebbe divenuto del diritto loro? Il modo posto dalla legge all'esercizio di esso glielo avrebbe rapito. Il diritto sarebbe divenuto per essi una finzione. I propugnatori di questa seconda opinione volevano invece che fosse una realtà, e perchè lo fosse, volevano che l'esercizio del diritto fosse possibile e facile a ciascuno.

Oltrechè per loro avviso la riunione di assemblee distrettuali non poteva produrre i vantaggi che la contraria opinione se ne prometteva, perchè la momentanea riunione di una moltitudine di elettori nel capoluogo di Distretto avrebbe bensì complicate e rese malagevoli le operazioni, non avrebbe effettuate quelle comunicazioni e quella opportuna diffusione di lumi che potessero ispirare gli elettori ad una miglior scelta. La Legge francese raduna gli elettori al capoluogo di Cantone. Ma, forse prevedendo gli inconvenienti gravissimi di assemblee elettorali troppo numerose, non li pone tutti in presenza, non li chiama ad operare contemporaneamente. Non formano un corpo unico,

non vi sono possibili nè discorsi tendenti a guidare il criterio degli elettori (ed a ragione, perchè prolungherebbero oltre misura la durata dell'assemblea e potrebbero divenire eccitatori di funesti conflitti), nè comunicazioni da Comune a Comune se non accidentali e di niun frutto. La Legge francese chiama gli elettori di ciascun Comune a presentarsi separatamente, col loro *maire* alla testa, all'Ufficio dell'assemblea cantonale per deporre il loro voto. Col quale metodo non si può raccogliere alcun vantaggio dalla loro riunione al capoluogo di Cantone. Forse questo radunamento fu prescritto per scemare le difficoltà nella composizione degli Uffici di moltiplicate assemblee primarie. Ma in tal caso meglio è studiarli di superarle che annullare di fatto in gran numero di elettori il diritto, obbligandoli per esercitarlo ad un viaggio che i deboli, gl'impediti ed, ove esiga dispendio, i poveri non potrebbero intraprendere.

A queste riflessioni contrapponevano ancora i membri fautori della prima opinione che lo spostamento degli elettori per recarsi dal rispettivo Comune al capoluogo di Distretto nel maggior numero de' casi non avrebbe ecceduta una sola giornata, che viene impiegata sì di frequente dai contadini per trasferirsi all'immediato centro dei negozi per l'interesse loro privato, e non trae seco gravi difficoltà. Che questo spostamento non poteva incontrare ostacolo nemmeno per la spesa, minima per l'individuo, minima per l'erario comunale, quando pur avesse a rimborsarsi ai pochi cui fosse uopo di rimborsarla, e doveva credersi che il patriotismo degli elettori non ne sarebbe stato trattenuto, come dai disagi molto maggiori del trasferimento in contrade alpestri, e talvolta in rigidissima stagione, non sono ritenuti gli elettori del Cantone di Berna e delle altre Repubbliche svizzere dal recarsi per le elezioni ai rispettivi loro centri elettorali.

Aggiungevano che nella riunione degli elettori ad un centro distrettuale, prima di presentarsi alla votazione, avviene col contatto degl'individui la comunicazione del pensiero, colla quale s'istruiscono, s'illuminano a vicenda. Ivi i comitati elettorali di Distretto possono far conoscere ai radunati le persone che fossero preconizzate per la

Deputazione, i loro antecedenti, le loro opinioni, affinchè gli elettori ne abbiano ragione nel voto. Ivi possono far conoscere le persone degne della Deputazione, che vivono fuori del Comune o del Distretto, ignote ai piccoli Comuni. Ivi possono porre in avvertenza gli elettori sugl'intrighi che si fossero posti in opera per agire sulle elezioni.

La riunione degli elettori al Distretto è il solo mezzo di effettuare il sistema di votazione per liste di Provincia, perchè a portarle a cognizione degli elettori tale loro riunione è necessaria.

Le assemblee distrettuali in fine corrisponderebbero meglio al concetto delle Assemblee primarie indicate nel Decreto governativo, per le quali non si debbono intendere le assemblee de' primi circondarii comunali, ma la riunione degli elettori di circondarii primi, dopo gl'inferiori ed elementari di Comune o Parrocchia.

In risultato di questa discussione la Commissione rigettò alla maggioranza di quattordici contro cinque la proposta di formare assemblee elettorali distrettuali, e deliberò di attenersi a circondarii minori e tali che non rendessero necessaria la dislocazione degli elettori. Questa deliberazione non lasciava altra scelta se non che tra i Comuni e le Parrocchie, poichè era pur forza adattare la legge a circoscrizioni già esistenti. Fra le due anzidette vi fu chi l'una preferiva, chi l'altra. Pareva ad alcuni che il circondario parrocchiale e l'idea che vi è annessa potesse rimuovere, segnatamente ne' Comuni foresi, il pericolo dell'apatia. Volevano i più che la legge si servisse unicamente di ripartimenti e denominazioni civili, perchè non si sospettasse che si volesse introdurre l'influenza speciale di un elemento diverso; e questo partito fu adottato alla maggioranza di tredici contro sei.

Anche la circoscrizione per Comuni però non evitava in Milano e nelle altre città e grosse borgate l'inconveniente di Assemblee primarie troppo numerose. Ovunque pertanto s'incontravano questi grandi centri di popolazione era mestieri dividerli in varie sezioni, e se ne adottò l'idea, regolandole in corrispondenza ai circondarii parrocchiali.

L'articolo 6 del Progetto riassume il risultato di queste discussioni sulla tesi sum-

mentovata, e dispone che vi sarà un'Assemblea primaria per ogni Comune dello Stato e che nei Comuni aventi più di scimila abitanti e comprendenti più parrocchie le Assemblee primarie si divideranno in altrettante sezioni quante sono le circoscrizioni parrocchiali.

L'altra tesi, quella riguardante il centro in cui dovevano radunarsi i voti delle Assemblee primarie per effettuare le elezioni, non fu meno diligentemente discussa e combattuta.

Il maggior numero delle Assemblee primarie rappresenta una popolazione minore di diecimila abitanti. I Deputati non potevano quindi escire direttamente dal voto di ciascuna di esse, anche quando altre considerazioni appartenenti più al principio che alla pratica attuazione non vi si fossero opposte. Era forza pertanto che i voti di ciascuna Assemblea concorressero con quelli di altre per produrre congiuntamente la nomina de' Rappresentanti, e che a tale uopo i loro voti fossero chiamati ad un centro comune. Doveva questo annodare un maggiore od un minor numero di Comuni? E poichè era impossibile dipartirsi dalle esistenti divisioni territoriali per formare subitaneamente dei centri nuovi, dovevano questi fissarsi al capoluogo di Distretto od a quello della Provincia? Le elezioni dovevano così effettuarsi per Provincia o per Distretto?

I due sistemi divisero fortemente l'opinione della Commissione.

I fautori dell'elezione per Distretto erano d'avviso che essa meglio servisse la sincerità delle elezioni, poichè gli elettori, segnatamente ne' Comuni rurali, non possono conoscere un numero sì considerevole di cittadini capaci e meritevoli di sostenere le alte funzioni di Deputato all'Assemblea nazionale quanto bisognerebbe perchè diano con istruita coscienza il loro voto, ove questo abbia a comprendere tanti nomi quanti sono i Deputati da eleggersi per un'intera Provincia. Quindi avverrà di certo, in loro senso, che moltissimi elettori voteranno a suggerimento altrui per individui che non conoscono e non possono sapere quale opinione rappresentino, quale malleveria porgano, in sè stessi, nelle loro abitudini, nelle

loro tendenze politiche, ai veri e più vitali interessi della Patria.

Col suffragio universale e con la elezione immediata di primo grado si è mirato ad avere Deputati che siano conosciuti dagli elettori ed abbiano veramente il voto del maggior numero di essi. La elezione per Province all'incontro, oltre il portare gran numero di voti sopra persone ignote ai votanti, garantisce assai meno che la scelta sia il prodotto di una maggioranza reale, poichè le assemblee rurali divideranno i loro voti, e quelle delle città diverranno le vere arbitre della elezione, radunando su determinati individui voti bastevoli a creare la maggioranza relativa.

Molti notabili per attitudine, per ingegno, per istruzione, dimorano nelle città, e sono sconosciuti nel contado. Ma la civiltà è troppo avanzata nel nostro paese perchè anche nei distretti rurali non sianvi persone probe, modeste, capaci, conosciute nel Distretto in cui vivono, benchè sconosciute alla città; e queste persone, che pur godono la fiducia e la stima del loro Distretto, difficilmente otterranno l'onore della Deputazione quando il metodo di elezione per Provincia assicuri alle città la prevalenza che scaturisce dal forte numero delle loro Assemblee primarie, pel quale diviene molto più probabile il concentrare sopra dati nomi un tal numero di voti che produca a loro favore la maggioranza in confronto dei candidati dei Distretti.

Che se è vero che nelle città più facilmente che nei Distretti rurali si trovano e possono essere eletti uomini forniti di più vasta istruzione, è vero altresì che nelle Assemblee costituenti non è punto necessario che tutti i loro membri siano uomini politici e pubblicisti. Basta all'ufficio di queste Assemblee che alcuni di tali uomini vi seggano, illuminino i meno dotti, e sottopongano la loro opinione al giudizio di una massa imponente di persone dotate di buon senso e retta coscienza; e uomini siffatti sarebbero senza dubbio mandati alla Assemblea dai Distretti foresi.

Quando si costringano gli elettori di ciascun Distretto a concorrere alla nomina dei Deputati di tutta la Provincia, converrà che si limitino a votare per un numero minore, se pur vogliono dare il voto a persone da

essi non conosciute. Essi verrebbero quindi a trovarsi in parte spogliati, almeno moralmente, del loro diritto, per esercitarlo improvvidamente a favore di candidati ignoti; il che accadrà viemaggiormente in que' Distretti (e parecchi ne esistono) che hanno il loro centro di affari e quindi le loro conoscenze cittadine, le loro relazioni personali, non al capoluogo della Provincia cui appartengono, sibbene in altra città.

Adottatosi per effettuare la elezione il principio della maggioranza relativa, scompagnata dal vincolo di un minimo necessario di voti, se gli elettori rurali obbedendo alla loro coscienza si limitassero a porre in lista i soli candidati da essi conosciuti ne deriverebbe l'assurdo che la elezione fosse realmente fatta dai soli in grado di esercitare completamente il loro diritto e di riempire le loro schede col numero di nomi corrispondente a quello de' Rappresentanti da eleggersi.

Osservavano altresì i membri della Commissione che preferivano la nomina per Distretto, essere assai maggiore la responsabilità morale degli eletti verso gli elettori quando sono nominati da più ristretti circondarii elettorali. Questi Deputati, in loro senso, rappresentano e difendono assai meglio la vera opinione del paese, senza che possa temersi in essi la influenza degli interessi locali, che non possono farsi strada e non hanno nemmeno soggetto e sede di trattazione in una Assemblea costituente.

Il riparto per Distretti offre, è vero, maggior numero di frazioni di popolazione alla di cui sorte deve provvedersi. Ma può giungersi ad una facile soluzione di queste difficoltà, sia trascurando le frazioni che non toccano la metà dei diecimila e concedendo un Deputato a tutte le frazioni eccedenti, sia aggregando in ciascuna Provincia più Distretti per menomare il numero delle differenze.

Gravi all'incontro e più malagevoli a superarsi saranno le difficoltà di esecuzione nello spoglio de' voti quando si adotti la elezione per Provincia, tanto più che il rapporto stabilito da uno a diecimila eleva i Deputati per la provincia di Milano a cinquantasette.

Conchiudevano i sostenitori di questa opinione che il voto è certamente più valido

quando vi concorra un maggior numero di elettori, ma che in faccia a riflessioni di tanta importanza era impossibile il non supporre che quel maggior numero fosse per riuscire in parte fittizio, meglio del quale vale il minor numero nel quale possa aversi fede di maggiore sincerità.

I membri della Commissione che sostenevano doversi fare la elezione per Provincia procedevano innanzi tutto dal principio politico e dalla necessità di seguire un metodo che assicuri la migliore composizione della Assemblea nazionale. È bisogno, e non può non essere universale desiderio, che essa sia composta di uomini dotati di quelle cognizioni che sono indispensabili alla formazione delle leggi. Il centro ove più numerosi si raccolgono e dimorano gli uomini di alta intelligenza, sviluppata da forti studi, attivata dalla discussione ed ampliata dalla comunicazione, è la città; quindi ivi principalmente, e più che altrove, esistono e si conoscono gli uomini idonei a rappresentare degnamente la Nazione; ivi più che altrove possono essere eletti e lo potranno essere con vera cognizione, anche dai Comuni rurali, perchè dalle città se ne diffonderà la conoscenza ai raggi più remoti dal centro.

Alcuni Distretti esterni hanno un capoluogo popoloso, dove esistono estesi commerci, ricchezze, mezzi d'istruzione, e dove in conseguenza possono trovarsi uomini ben degni delle alte funzioni di Deputato. Hanovi pure parecchie città che non sono capoluogo di provincia, e niuno dubiterà che vi si rinvengano cittadini meritevoli di esservi eletti; e lo saranno se vi godono la confidenza de' loro concittadini, perchè anche in queste città le Assemblee primarie saranno abbastanza numerose per produrre la concentrazione su di essi di tal numero di voti che assicuri a loro favore la maggioranza. Ma nel maggior numero i Distretti non hanno che villaggi, ove la dottrina solitaria di un sapiente che vi dimori è piuttosto una eccezione che un fatto ordinario; ove l'uomo che accoppi a bastevole istruzione quel senso pratico che si acquista nel consorzio e nella discussione cogli altri uomini educati alle civili dottrine e nella trattazione de' più gravi interessi è un fatto ancora più raro. Quindi l'elezione per Distretto cosa manderebbe nel più de' casi? Molti uomini

probi potrebbero certamente escire dall'urna elettorale; ma sorniti i più, sia di bastevoli cognizioni, sia di quelle viste eminenti e generali che si devono desiderare nei Rappresentanti della Nazione.

Non è perciò che si voglia allontanarli, nè concedere una prevalenza alle città. I propugnatori di questa opinione rispettano quanto altri mai la perfetta eguaglianza del diritto e negli elettori e negli eleggibili. Intendono solo ad impedire che le città siano vinte quasi interamente in questo nobile concorso delle più elevate intelligenze a creare il nostro edificio sociale; che i molti e molti capaci siano esclusi; che le maggiori potenze intellettuali siano lasciate in disparte e se ne perda l'azione a danno della cosa pubblica. E credono che tutto ciò avverrebbe ove si adottasse l'elezione per Distretto, perchè anche gli uomini più eminenti della città vi sono sconosciuti, segnatamente dai contadini e l'elezione loro cadrebbe esclusivamente, o poco meno, sugli uomini del Distretto medesimo.

Quand'anche l'Assemblea da eleggersi fosse una pura Costituente, non pensava questa parte della Commissione che fosse meno importante la di lei composizione. Grande, suprema è la di lei missione. Tutto l'avvenire della patria deve essere preparato da lei; tutte le istituzioni politiche e civili devono scaturire e svolgersi dall'ordine politico che essa fonderà. La Costituente non ha bisogno di minor sapienza che una ordinaria Assemblea legislativa. Ma tale deve essere altresì la nostra Assemblea nazionale. In un Paese in cui la legislazione era stata imposta da un Governo straniero e dispotico e tutte le istituzioni erano coordinate allo scopo di favorire la tirannide, molti provvedimenti legislativi sono urgenti e non possono essere differiti ad altra legislatura. Converterà quindi che la Costituente, appena decretata la Costituzione, studii e sancisca molte leggi, alla di cui elaborazione certo non basta il solo buon senso e la retta coscienza. Niuna Assemblea nazionale pertanto avrà mai bisogno, più di questa prima, di raccogliere nel suo seno gli uomini più illuminati e più capaci di trattare e decidere le più ardue questioni sociali.

Ma se queste considerazioni guidano a

preferire l'elezione per Provincia, questo sistema è imposto non meno dalle viste di una necessaria cautela e da un principio eminente di sociale giustizia.

Da viste di prudente cautela, perchè le elezioni per Distretto sono circoscritte entro un angusto circolo, dentro il quale l'intrigo elettorale, le influenze d'ogni specie possono fortemente operare. Escludere l'intrigo onninamente, è forse più desiderabile che possibile quando si apre un'arena nella quale le passioni politiche naturalmente si agitano e le opinioni fanno ogni studio per l'una all'altra prevalere. La più nobile ambizione, quella di rappresentare il proprio paese, non isdegna di sollecitare gli elettori. Ma se l'onesta sollecitazione è lecita, deve cercarsi ogni via per escludere l'intrigo, che agisce col timore, colla seduzione dei cupidi e degli inesperti. I quali mezzi essendo più attivi ed efficaci in una piccola circoscrizione, tanto basta per farci adottare quella più vasta, nella quale la seduzione, se pur volesse tentarsi, si perde nel numero e si paralizza. Può essere benissimo che molti elettori del contado non conoscano sufficiente numero di uomini capaci sotto ogni aspetto e degni di essere gli eletti del popolo, quando molti sono quelli che ciascun elettore deve comprendere nel proprio voto. Ma questa conoscenza non mancherà forse assai volte ed in molti delle città? Non mancherebbe spesso in molti sì delle città che del contado quando pure colle elezioni per Distretto non avessero a pronunciare che pochi nomi? Spetta alla stampa, è ufficio di tutti i buoni cittadini d'istruirli, d'illuminare le masse degli elettori, di guidarli a buone scelte. Numerosi comitati elettorali si formano sempre ovunque devono farsi le elezioni. Essi preparano, dirigono le menti; nè la loro morale influenza può divenire pericolosa al segno di falsare le elezioni, perchè i varii comitati nelle varie loro tendenze personali rappresentano le varie opinioni. Le influenze quindi nella eguaglianza dei mezzi di cui possono disporre si pareggiano, ed in fine, siccome la loro forza è tutta nella opinione, se l'uno prevale sull'altro, quale conclusione si potrà dedurne? Niun'altra se non la prevalenza della opinione vincente, ossia la di lei maggiore estensione; e nei Governi popolari il di lei trionfo è legit-

timo; è il decreto della maggioranza, sola e giusta soluzione delle questioni sociali.

Si disse inoltre che l'elezione per provincia è voluta da un eminente principio di giustizia, perchè è la sola che non offenda il principio supremo della eguaglianza nell'esercizio del più prezioso fra i diritti dei cittadini.

La Lombardia è divisa in 127 Distretti i quali, riuniti a diversi centri, formano nove Provincie.

Queste come quelli hanno popolazioni che offrono al di sopra della diecina di migliaia frazioni più o meno rilevanti. Dieci-nove Distretti hanno anzi una popolazione minore di diecimila abitanti. Nel riparto distrettuale hannosi pertanto centoventisette frazioni, delle quali conviene tener conto nell'assegnare ai Distretti il numero dei Rappresentanti da eleggersi. Per quanto si studi di ragguagliarle, ne escirà sempre lo sconcio più o meno grave che un Distretto di popolazione molto maggiore nominerà un numero di Rappresentanti eguale a quello di un Distretto di popolazione assai minore. È impossibile regolare il diritto di quelle frazioni altrimenti che prendendo una quantità fissa, cioè la metà della diecina di migliaia; al disotto della quale debbano essere trascurate nell'assegno ed oltre la quale debbano avere un Rappresentante. Si figuri un Distretto di 5001 abitanti, ed eleggerà in tal caso un Deputato come un Distretto di 14,999 abitanti; col quale riparto è evidente che il primo avrà triplo diritto del secondo perchè col terzo di popolazione manderà, come il secondo, un Deputato alla Assemblea nazionale. La parità del diritto fra le popolazioni e fra gli elettori non potrebbe essere più mostruosamente offesa, e l'Assemblea sarebbe viziata nella sua base.

Vero è che anche nelle elezioni per Provincia hannosi frazioni a cui provvedere, ma in molto minor numero; e se è inconveniente inevitabile, deve almeno ridursi così al minimo possibile. Esso è poi anche grandemente minore, nel rapporto della frazione alla popolazione generale, quando l'elezione si effettui per Provincia. La frazione minore di cinquemila, che in ogni Provincia è pur forza di trascurare nel calcolo dell'assegno, rappresenta una ben tenue parte aliquota della sua popolazione complessiva.

Quella di Milano, di tutte la più popolosa, ha 574,738 abitanti nazionali. La sua frazione trascurabile è quindi meno dell'uno per cento. All'estremo della scala nell'ordine numerico della popolazione sta la Provincia di Sondrio con 96,447 abitanti. La sua frazione, superando i cinquemila, deve avere pur essa un Deputato; quindi uno sbilancio in più; ma che è al disotto del quattro per cento. In complesso, tre sole Provincie, Milano, Como e Mantova, perdono le loro frazioni. Quelle di Cremona, di Lodi e Crema sono assai prossime alla diecina di migliaia, e quindi il vantaggio è per esse di poco momento. Nelle altre tutte, meno Sondrio, il rapporto della frazione alla popolazione complessiva è tale che la quantità perduta od in vantaggio nel calcolo ha per estremi termini il quarto all'uno e mezzo per cento. E queste differenze comparativamente si piccole sono 9, mentre le relevantissime che si verificano nei Distretti sono 127. Come permetterebbe dunque la giustizia che nel fissare il modo della elezione si scegliesse quello appunto che produrrebbe sì numerose ed importanti disparità nell'esercizio del diritto elettorale ed in ciò che potremmo chiamare il *suo valore* si nelle varie popolazioni che nei singoli elettori?

Con queste ragioni sostenevasi da molti la elezione per Provincia; ma, appunto perchè alcune di esse erano desunte dalla difficoltà di regolare la sorte delle frazioni, si che questa tesi importantissima venne ripetutamente discussa, la Commissione nominò un Comitato speciale, composto de' signori Bassi, Torelli, Pagnoncelli, incaricato di studiare e proporre il miglior modo di conguaglio fra i Distretti a fine di verificare se si potesse sciogliere le difficoltà che esso offriva e che potevano influire nella scelta del principio.

Quel Comitato consacrò a questo oggetto studi accuratissimi. Non si unì per altro in un solo pensiero. Quegli studi avevano presentato dei risultati che giustificavano le argomentazioni desunte anteriormente da cifre ipotetiche. Eccole ne' massimi estremi. — Il sistema di elezione per Distretto e dell'assegno de'Rappresentanti a ciascun Distretto, calcolato in guisa che si trascurassero le frazioni minori di cinquemila e si concedesse un Deputato alle frazioni maggiori,

produceva nella provincia di Milano, pel Distretto di Melzo, una perdita del 24 per cento, per quello di Melegnano un guadagno del 29 per cento. Nella provincia di Como, pel Distretto di Maccagno, un guadagno del 54 per cento, e per quello di Luino una perdita del 31 per cento. Nella provincia di Bergamo, pel Distretto di Almeno, la perdita del 33, per quello di Caprino il guadagno del 32 per cento. Nella provincia di Sondrio, pel Distretto di Morbegno, il guadagno del 30, e pel Distretto di Chiavenna la perdita del 29 per cento. Nella provincia di Pavia, pel Distretto di Bereguardo, la perdita del 32, e pel Distretto di Belgioioso il guadagno del 17 per cento. Nella provincia di Lodi e Crema, pel Distretto di sant'Angelo, il guadagno del 23, e pel Distretto di Zelo buon Persico la perdita del 24 per cento. Nella provincia di Mantova, pel Distretto di Volta, la perdita del 30, e pel Distretto di Castel Goffredo il guadagno del 48 per cento. Nella provincia di Brescia, pel Distretto di Adro, il guadagno del 30, e pel Distretto di Vestone la perdita del 24 per cento.

Le differenze in più ed in meno devono sommarsi per conoscere il grado comparativo di valore elettorale che con queste norme si darebbe ai Distretti posti a confronto. Colla quale addizione avrebbesi questa differenza massima da Distretto a Distretto: nella provincia di Mantova del 78 per cento, in quella di Como dell'85 per cento, ossia di poco meno del doppio; le altre minori erano comprese fra quei termini estremi.

Farle sparire era impossibile. I membri del Comitato studiarono dunque di attenuarle con metodi ingegnosi. Alcuno di essi propose che, fatto ai Distretti l'assegnamento di un Deputato per ogni diecimila abitanti, tutte le eccedenti frazioni di una Provincia si sommassero; che si assegnasse poi un Deputato a ogni diecimila contenuto in questa somma delle frazioni, e che questi Deputati si eleggessero per Provincia. Altri propose, a modificazione di questo metodo, che i Distretti minori di diecimila abitanti si riunissero ai più vicini per determinare il numero dei Deputati da eleggersi da essi congiuntamente; che poscia si sommassero tutte le frazioni minori di diecimila, come nel si-

stema precedente, a fine di far eleggere per Provincia i Deputati da assegnarsi, nello stabilito rapporto da uno a diecimila, alla somma di quelle frazioni.

Credevasi così di rimuovere in parte l'obbietto della disparità tra i vari gruppi di popolazione e tra i vari elettori, conseguenza necessaria della elezione per Distretto. Ma di quei due metodi, entrambi ingegnosi, il secondo formava delle agglomerazioni di Distretti, il che, quantunque in una scala minore, conduceva a circoscrizioni più larghe delle distrettuali esistenti; come la proposta di alcuni membri di organizzare altre aggregazioni distrettuali per congruagliare o diminuire le frazioni confessava, a credere di altri, gl'inconvenienti che scaturivano dalla nomina per Distretto e non faceva che sostituire alle Provincie più estese altre provincie più ristrette, senza avere il vantaggio di appoggiarsi ad una organizzazione attuale. Entrambi poi quei metodi conducevano, in senso degli opposenti, all'inconveniente ancora maggiore 1° di crear Deputati quasi di due ordini, gli uni con mandato dei Distretti, gli altri con mandato delle Provincie; 2° di rendere necessario un doppio sistema di ricensimento, l'uno per distretto, l'altro per provincia. E poichè i proposti mezzi di congruaglio non erano adottabili, risorgeva in tutta la sua forza l'obbietto della ineguaglianza inerente alla elezione per Distretto, e la necessità di trasportare i centri elettorali ai capoluoghi di Provincia, ove è pure il centro principale dei lumi e dove gl'interessi politici eminenti e generali possono aversi più in mira ed essere meglio protetti nelle elezioni senza nuocere ai molti interessi di località; i quali, se non debbono essere anteposti ai primi, si può essere certi che non mancheranno mai di opportuna rappresentanza nel seno dell'Assemblea.

Ultimata questa importante discussione, la Commissione si pronunciò alla maggioranza di undici contro otto per la elezione per Provincia. La minorità non era meno profondamente convinta di quello che lo fosse la maggioranza. Chiese quindi che il proprio voto e le ragioni dalle quali moveva non solo si registrassero nel protocollo della seduta ma si esponessero particolarmente nel presente Rapporto, il che

venne consentito senza veruna difficoltà dal presidente e dalla maggioranza. La minorità credette altresì di formulare su questa decisione una protesta che nella successiva seduta della Commissione venne presentata e si dichiarò doversi unire al processo verbale. La minorità medesima dichiarò pure che non voleva dividere in questa parte la responsabilità della maggioranza, e chiese quindi che i membri dei quali era composta si enunciassero nel processo verbale e nel Rapporto. La maggioranza non esitò ad aderirvi, poichè, forte pur essa delle sue convinzioni, non ricusa la responsabilità della propria opinione. La Commissione è quindi in dovere di far conoscere che nella decisione di questa importantissima tesi la maggioranza che pronunciò per la elezione per Provincia è costituita dai signori Robecchi, Beccaria, prevosto Merini, Marchetti, San Gervasio, Calucci, Borghi, Mantovani, Torelli, De Boni, Usiglio; e che i membri i quali votarono per la elezione per Distretto sono i signori Sanseverino, Berchet, Negri, Bassi, Pagnoncelli, Martinengo, Curtani, Basevi.

È in forza di questa decisione che l'articolo 39 del Progetto dispone che la scheda da presentarsi da ciascun elettore all'Ufficio della propria assemblea deve contenere tanti nomi quanti sono i Deputati che hanno ad eleggersi per la sua Provincia.

I principii fondamentali che avevano prodotti gli articoli 3 e 7 del Progetto reggevano essenzialmente anche i Capi III e IV che trattano degli elettori e degli eleggibili.

Il principio del suffragio universale chiamava tutti i cittadini ad esercitare il diritto elettorale. La loro età era già stata stabilita; niuna qualità o condizione speciale poteva essere richiesta negli elettori quando volevasi che i Rappresentanti fossero veramente gli eletti del popolo e che il loro mandato procedesse dalla intera Nazione.

Se non che le condizioni speciali della Lombardia, della Venezia e degli altri Stati non ancora costituiti, ai quali pel caso della loro unione volevasi che la legge potesse essere applicata, esigevano che la disposizione generale abbracciasse tutte queste vedute, o certe fin d'ora od eventuali.

Lo Stato Lombardo-Veneto non aveva

dalla occupazione austriaca in poi una legge di cittadinanza sua propria, che potesse offrire il dato di partenza per riconoscere nell'individuo la nazionalità e quindi il diritto elettorale. Stretto per trentaquattro anni ad un corpo eterogeneo dalle catene che ora ha infrante, la sua nazionalità erasi abolita studiosamente non solo nella ragione politica ma persino nelle leggi civili. Al suo popolo era imposta la sudditanza austriaca. I suoi cittadini chiamavansi cittadini austriaci come l'Austriaco, lo Stiriano, il Moravo, cittadinanza mentita e fittizia, di cui non erano men reali i pesi e non portavano che i ceppi.

Per trovare ne' cittadini nostri il vero elemento nazionale, conveniva risalire ad un'epoca anteriore all'ultima dominazione austriaca, al momento cioè in cui le Provincie lombardo-venete vi erano state sottoposte progressivamente, il che avvenne parte nel 1813, parte nel 1814.

Nè ciò bastava ancora: perchè gli altri Stati che eventualmente si aggregassero alla Lombardia ed alla Venezia erano servi bensì alle austriache sorti ed alla politica di quell'Impero, ma non erano direttamente sotto l'austriaca dominazione, nè tutti avevano fatto parte del Regno d'Italia; per cui il richiamarsi, come erasi proposto, alla cittadinanza di cui gli abitanti godessero durante la vita di quello Stato non soddisfaceva alle varie esigenze di queste disparate posizioni.

La formola della legge doveva dunque concepirsi in guisa che prendesse per base la nazionalità preesistente in tutti questi Stati, mantenuta in essi col successivo domicilio del cittadino o de' suoi discendenti. Questa formola fu quindi lungamente studiata e discussa, acciò comprendesse tutti questi concetti e servisse a tutti questi riguardi. Quella che costituisce la prima parte dell'articolo 8 sembrò adagiarsi a questi bisogni diversi, e venne adottata all'unanimità.

Il principio della nazionalità per altro, se era inevitabile che ricevesse qui una applicazione speciale perchè il diritto elettorale non poteva concedersi ai cittadini di altri Stati, sebbene italiani, non doveva essere talmente stretto ed esclusivo che lo negasse agli Italiani o stranieri naturalizzati.

Molti hannovene in questo Stato appartenenti per origine a popoli liberi, a nazioni amiche. Molti vi sono benemeriti per industrie istituite od ampliate, per estesi commerci; molti vi coltivarono con amore le scienze, le arti belle, le arti utili; molti infine tra i naturalizzati hanno ben meritato della Patria nostra nel momento supremo in cui spezzava i suoi ferri e riacquistava a prezzo del sangue di tanti valorosi il diritto imprescrittibile di ricomporsi a Nazione. E questi stranieri d'origine, che avevano nei varii Stati di cui parliamo acquistata la cittadinanza mediante la naturalizzazione ed avevano continuato a dimorare nella loro patria adottiva, di cui molti divisero i pericoli e tutti concorrono a sostenere i pesi, dovevano pur goderne i diritti. La prerogativa elettorale non avrebbe loro potuto negarsi senza ingiustizia, e ad essi provvede la seconda parte dell'articolo 8, destinata ad impedire che non ne fossero privati dalla stretta specialità cui le circostanze nostre avevano vincolata la prima parte.

Non era necessario, a dir vero, lo escludere appositamente i sudditi austriaci, perchè quelli di essi che vivono tra noi non avevano bisogno di naturalizzazione e non la chiesero. Nondimeno la Commissione volle che niuno, benchè meno istruito de' legali rapporti degli austriaci in queste Provincie, potesse lasciarsi inclinare a dubbio veruno in questo sì grave argomento, e quindi pronunciò la espressa loro esclusione dalla classe de' naturalizzati ai quali il diritto di elezione si concedeva.

Allorchè la prima volta erasi discusso nella Commissione questo articolo, ella vi aveva aggiunto un paragrafo con cui, togliendo riguardo ai condannati ed emigrati politici la ostativa che potesse procedere dalle leggi del cessato Governo, leggi che di fatto si trovavano cancellate dalla nostra vittoria, li chiamava all'esercizio del diritto elettorale. Ma nel corso della trattazione sopravvenne il Decreto 18 aprile di questo Governo provvisorio, e da quel punto non occorreva più per la eletta schiera di coloro che per l'amore della patria avevano sostenuti i tormenti di una dura e crudele cattività o le amarezze di un lungo e doloroso esiglio se non che di rimuovere per essi la condizione del continuato domicilio; ed è

ciò che si fece colla parte ultima dell'articolo 8.

Provveduto così all'applicazione del principio nella sua generalità ed ampiezza massima, la Commissione s'interrogò se la sua stessa utilità non richiedesse che vi si recassero alcune poche eccezioni. Tutte le leggi elettorali, anche le conformate ai principii più larghi e liberali, ne ammisero. Alcune sono naturali, altre sono richieste da quella legge universale di moralità che non consente l'esercizio del diritto elettorale a chi la violò con azioni turpi e criminose.

Appartengono alla prima categoria quelle che riguardano le persone che non ebbero mai o perdettero la integrità della mente. In esse non è intelletto, non è ponderata volontà. Incapaci all'esercizio dei diritti più comuni, che riflettono il solo interesse privato, come non lo sarebbero all'esercizio di un diritto dal quale dipendono i più alti interessi dello Stato? Quindi nell'articolo 9, che enumera le eccezioni, si vollero primieramente esclusi i scemi di mente. Non conveniva però affidarsi nè a presunzioni nè a prove incerte, le prime non ammissibili contro la presunzione naturale, le seconde impossibili a valutarsi nella rapidità delle operazioni elettorali. La giudiziale interdizione è la sola che dietro un'accurata disamina constatata questa abnorme condizione mentale dell'individuo. Si esclusero quindi gl'interdetti. Questa eccezione però, quando era pronunciata con tale formola, esigeva essa medesima una limitazione riguardo agl'interdetti per prodigalità. La Commissione ha considerato che le spese disordinate, dalle quali si desume il concetto della prodigalità, non sono assai volte che l'effetto di tendenze generose, benchè mal contenute, e che in generale esiste nel prodigo tutta la integrità della mente. Altre leggi lo professero contro le proprie inclinazioni alla dissipazione, sottoponendolo ad una dipendenza che gli vietò lo sperdimento delle sue fortune senza togliergli perciò l'esercizio dei diritti civili. La legge tuttora qui vigente lo colpisce d'interdizione; ma nell'aspetto morale egli non poteva essere parificato nemmeno lontanamente agl'interdetti per altro titolo. La sua capacità mentale sussiste nella sua intelligenza; sarebbe stato ingiusto perciò

il privarlo del diritto elettorale, e gli venne conservato.

Il Progetto esclude poi, al pari degli interdetti, gl'individui in istato di prorogata tutela perchè riguardo ad essi esiste, ed in maggior grado, la ragione escludente i minorenni, ai quali dovevano almeno essere parificati. Questi individui non sono ammessi ad esercitare personalmente i diritti civili. La prorogazione della tutela è misura che si adotta o perchè il minore che sarebbe per toccare la maggiore età è sì addietro nello sviluppo intellettuale che non è abile a reggersi da sè medesimo, ovvero perchè la di lui idoneità sia paralizzata da funeste e provate inclinazioni ad abusare del suo patrimonio. Nel primo caso è ancora in difetto di mente, e gli manca la capacità necessaria per essere elettore. Nel secondo questa capacità gli è menomata da sfrenate passioni, e la di lui esclusione è quindi giustificata in entrambi.

Tutte le leggi elettorali ammisero del pari le eccezioni della seconda categoria. Coloro che hanno violata la legge con azioni criminose hanno demeritato il diritto sia di rappresentare la società che offesero e contristarono col delitto, sia di eleggerne i Rappresentanti. L'esercizio del diritto elettorale, perchè sia volto a beneficio della patria, esige più che mai probità incorrotta ed intemerata coscienza. La società non deve affidarlo a chi, avendola oltraggiata con fatti criminosi, autorizza a credere che ne farebbe mal uso.

Questa massima non trovava dissentimento nella Commissione. La sola difficoltà consisteva nell'applicarla in guisa che conciliasse la maggiore possibile libertà, e quindi il più ristretto circolo di esclusioni, col giusto ossequio dovuto alla moralità pubblica. Questa difficoltà sorgeva specialmente dalla nostra legislazione penale, la quale con una viziosa classificazione delle azioni punibili molte ne trasportò improvvidamente alla categoria delle gravi trasgressioni di polizia, mentre per la loro indole appartengono a quella dei veri delitti; e corrompendone così il concetto, talvolta per la ragione dell'età del colpevole, talvolta per la semplice misura del danno, non permetteva alla Commissione di qualificare colla semplice allocuzione *delitti* le azioni

escludenti dal diritto elettorale, poichè quella voce avrebbe lasciate al di fuori molte azioni non meno immorali, non meno turpi, ma che nella erronea terminologia legale non sono denominate crimini o delitti.

Vi fu chi propose di colpire colla esclusione coloro che subirono pene afflittive od infamanti. Ma si è dovuto osservare che questa formola aveva il doppio inconveniente 1° di essere troppo estesa, se consideravasi disgiuntamente, perchè ogni pena che cade sulla persona, compreso il carcere ed il semplice arresto, anche a breve tempo, è afflittiva, ed avrebbe quindi gettato l'interdetto elettorale anche sugli individui trascorsi a leggiere colpe, effetto talvolta di semplice trascuratezza od imprudenza, e che non recano il minimo torto alla moralità del candidato ed alla sua estimazione; 2° di essere impossibile, se consideravasi congiuntamente, perchè il Codice penale impostoci dall'Austria non conosce pene infamanti, ossia tali non le dichiara. La pena cessa, se è temporaria, col finire del termine assegnato alla sua durata, e non lascia più veruna traccia legale, non segue più l'individuo con veruna conseguenza.

Volevasi una formola che servisse precisamente al concetto fondamentale suesposto; che perciò, senza estendere di soverchio le esclusioni, abbracciasse tutti i delitti, così qualificati dalla legge penale, sulla natura de' quali non poteva sorgere dubbio, e quelle azioni le quali, benchè annoverate impropriamente fra le gravi trasgressioni di polizia, provano nel colpevole la profonda corruttela dell'animo e la tendenza a lucro inonesto, segnatamente pericolosa nella materia elettorale.

La Commissione crede che il testo della legge serva esattamente a queste viste molteplici, escludendo i condannati ed inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro; significando così quelle azioni di tale natura di cui è pure evidente l'immoralità, benchè la legge in determinate circostanze di persone e di quantità non le abbia qualificate come delitti, sibbene come trasgressioni di polizia.

Fu esaminato se doveva introdursi una limitazione pei delitti politici e pel duello; ma venne ricusata; perchè ai primi appar-

tiene giusta la vigente legislazione la pubblica violenza e le disposizioni che la riguardano sono destinate a proteggere la pubblica e la privata proprietà; e perchè il secondo è azione eminentemente contraria alla odierna civiltà ed al dovere che ha il cittadino di conservare tutte le forze della patria al di lei servizio, di non ispendere la sua vita che nella di lei redenzione e difesa. Privilegiare il duello sarebbe stato come scemare quella riprovazione di cui la pubblica morale deve colpirlo. La legge non deve nemmeno indirettamente autorizzarlo. Tutto deve anzi farsi concorrere a sradicare dai nostri costumi un abuso funesto del valor personale che aggrava spesso l'ingiuria di cui vorrebbe vendicarsi. Il duello è la lesione del diritto della città di decidere per mezzo de' tribunali e de' giurati i conflitti d'onore fra i cittadini. L'onore sta nell'adempimento dei propri doveri. Farne vindice il duello è ricondursi alla barbarie.

Quanto poi ai delitti meramente politici anteriori al 18 marzo, si osservava che tutti gli effetti ne erano già rimossi dal citato Decreto 18 aprile.

Le Istruzioni sull'esecuzione della Legge francese hanno pure esclusi i falliti quando il fallimento non sia stato susseguito da concordato. Aveva ad imitarsi quest'esempio? La Commissione non lo ha fatto senza profondo esame e convenienti modificazioni.

L'operato, sui beni del quale è aperto il concorso dei creditori, trovasi in istato di sospensione dall'esercizio dei diritti civili. Nondimeno questa speciale condizione, che tante volte può dipendere da circostanze non imputabili, non sembrò che dovesse bastare per sè sola a produrre la incapacità elettorale. Grande è il rispetto che si deve al credito, alla fede, cui genericamente può ritenersi che il fallito abbia mancato; ma non meno grande è il rispetto che si deve alla libertà, al diritto naturale del cittadino, al pensiero che deve aversi di scemare il meno possibile colle esclusioni la massa degli elettori, se vuolsi essere fedele al principio prestabilito del suffragio universale.

Quindi, riferendo il fallimento alle varie classi nelle quali può distinguersi fra noi ed a norma della nostra legislazione, si considerò che il vero fallimento doloso è annoverato fra i delitti e che perciò coloro

che se ne resero colpevoli erano già compresi nella esclusione stabilita pei condannati in causa di delitto.

Quanto ai fallimenti semplici, si distinsero gli effetti di quelli già chiusi, perchè ne fosse già ultimata la procedura o perchè fossero stati troncati da un patto pregiudiziale, da quelli tuttora aperti. Guidata sempre dalla vista di scemare la esclusione, la Commissione non volle applicarla alle prime due categorie di falliti perchè nella seconda il concorso venne a cessare in forza di un accordo che esige il consenso almeno della maggioranza de' creditori, ed in entrambe il fallito è restituito nel pieno esercizio dei suoi diritti civili; che se non ha interamente saldati i suoi debiti, non può tuttavia essere trattato dalla legge diversamente degli altri debitori.

Nei fallimenti ancora pendenti erano pure a distinguersi quelli prodotti da incolpevole infortunio da quelli cui il fallito aveva dato causa, sia col giuoco sfrenato di speculazioni pericolose, sempre illecite per sè stesse allorchè si mette a repentaglio con esse l'avere dei creditori, sia col disordine delle operazioni e coll'eccesso inconsiderato nei dispendi. I primi non sono che sventure, e lo sfortunato che ne rimane vittima non deve essere punito, come il colpevole, colla perdita di un diritto prezioso. I suoi stessi creditori per lo più lo compiangono, e non lo vorrebbero degradato da una punizione immeritata. I secondi sono inescusabili. Lo sono ancor più se al fallimento si associa alcuna delle circostanze aggravanti contemplate dalla legge, benchè non sufficienti ancora per imprimervi il carattere delittuoso. Il mezzo per discernarli ed accertarli era pronto nella legge stessa. Esiste un Regolamento che, assai dilatando l'azione del giudice concorsuale nella sfera che era tracciata dal § 92 del Regolamento generale del Processo civile, gli commette d'indagare i motivi del fallimento, determina le circostanze che lo rendono colposo, ed affidando allo stesso giudice civile una specie di giurisdizione mista, pone in di lui potestà di punire il fallito con arresto che può protrarsi fino ad un anno, benchè non siansi rinvenute nel fatto circostanze di tale natura per le quali dovesse aprirsi un'inquisizione penale.

Questa indagine s'intraprende d'ufficio in ogni fallimento. Quindi nella cognizione e nel decreto che la chiude può aversi una norma sicura per giudicare se il fallito è innocente o colpevole. Era anzi la sola cui la legge elettorale potesse abbandonarsi come ad un dato legalmente certo, e la Commissione la seguì. Alcuno fra i di lei membri notava con ragione i vizi di una Legge che introduceva un vero giudizio penale in una indagine del giudice civile e poteva condurre ad una condanna senza le forme, le cautele, le garanzie, benchè scarse ed imperfette, della procedura penale. Ed a questa censura della legge partecipava la intera Commissione. Nondimeno, nella impossibilità di adottare altri mezzi di prova, essa non poteva non vedere nella condanna pronunziata secondo la legge stessa una prova bastevole a ritenere che il fallito non avesse potuto purgarsi da ogni colpa, e questo individuo che aveva mancato alla fede, alla probità, e sul quale la condanna anche civile imprime un'onta in cancellabile di vergogna e di immoralità, non poteva, non doveva sedere in un'assemblea elettorale al fianco di cittadini immacolati. Ecco il fallito che ne fu escluso.

Il relativo paragrafo del Progetto offre chiaramente queste due idee: attualità di fallimento aperto; condanna del fallito all'arresto in via civile. Il fallito che fosse reo di più gravi colpe era già compreso, come si disse, fra i delinquenti contemplati nel paragrafo antecedente.

Un'altra esclusione consigliata da altri riguardi venne pronunziata dalla Commissione. Essa colpisce tutti i cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato. Questa disposizione non ha bisogno di essere giustificata, e non lo ebbe di essere discussa. Chi è vincolato ad uno Stato estero da un impiego qualsiasi, oltre che priva la patria dei servizi proprii, è soggetto a straniere influenze, e deve essergli impedito di portarle nelle elezioni.

Fu reclamata però da alcuni membri della Commissione una eccezione a favore dei cittadini rivestiti del carattere di Consoli di estere Potenze, i quali sono d'ordinario negozianti residenti nelle piazze in cui

reggono il consolato di cui sono incaricati. Le loro funzioni vennero analizzate per determinare se la loro natura consentisse la proposta eccezione. Venne osservato da alcuni che molti Consoli sostengono un vero ufficio politico, dipendente dalla diplomazia. Ma si notò che, se l'incarico loro viene esteso per tal modo oltre la sua propria sfera normale, limitata alla protezione degli interessi mercantili, ciò accade riguardo ai Consoli mandati dai rispettivi Governi, e che sono quindi loro impiegati. Non trattasi allora più di cittadini, ma di esteri. I cittadini che possono trovarsi rivestiti di queste funzioni le esercitano entro i loro naturali confini. La loro indole non era tale che potesse creare una ostativa all'esercizio del diritto elettorale, e la Commissione adottò la eccezione proposta a loro riguardo.

L'articolo 9 del Progetto riassume tutte le esclusioni di cui si è finora discusso. Esse vennero adottate dalla Commissione ad unanimità. Lo fu egualmente il 10, che esclude i cittadini naturalizzati in altro Stato. Col farvisi naturalizzare essi divennero stranieri, e non possono aver conservato il diritto più eminente del cittadino. Se non che le infelici condizioni nelle quali durò la Lombardia per sì gran tempo richiamavano la Commissione a speciali considerazioni. Alcuni emigrati politici, che avevano fuggito il paese per non incorrere le pene di cui si colpiva ogni segno di patria carità, possono aver chiesta ed ottenuta la naturalizzazione presso la nazione che gli ebbe generosamente ospitati. Altri possono essere stati indotti a farsi naturalizzare all'estero, sdegnosi di qui portare più a lungo i ferri della straniera tirannide. Gli uni e gli altri erano pur degni figli d'Italia, e ne mantennero nell'animo il culto e l'amore. Dovevasi dunque rendere ad essi potestativo il rientrare nel paese nativo e l'esercitarvi i diritti di cittadino, ora che il cittadino vi ha dei diritti, colla sola condizione di rinunciare all'acquistata cittadinanza di altro Stato e di provare questa rinuncia; colla quale sola si riterrauno ammessi alla nostra cittadinanza, senza soddisfare alle condizioni ordinarie volute dalla legge per gli stranieri che vogliono ottenerla.

Le stesse norme di capacità e di esclusione

dovevansi applicare agli eleggibili. Niuna condizione di censo o di capacità speciale sarebbe stata conciliabile colla dottrina del suffragio universale, coi diritti di un popolo che aveva riacquistata la propria libertà e con essa il diritto di eleggere, come di essere eletto. Le distinzioni colle quali si determinasse il secondo dividerebbero la Nazione in due classi, v'introdurrebbero il privilegio, e con esso il seme fatale della discordia, quando ella ha bisogno di essere e vuole essere una e concorde. Perciò il Capo IV, articolo 11, a significare brevemente questo pensiero ed a consacrare la eguaglianza fra i cittadini, stabilì che tutti gli elettori sono eleggibili alle funzioni di Rappresentante della nazione, e questa eleggibilità venne sciolta dall'articolo 12 da qualunque vincolo di località per consacrare questo altro principio che il Deputato, ovunque sia eletto, rappresenta la Nazione, non la Provincia, e deve sottrarsi ad ogni considerazione di località per curare e difendere gl'interessi generali dello Stato.

Una sola condizione si richiese nell'eleggibile più che nell'elettore: quella di una età maggiore.

L'intera Commissione sentiva la somma differenza che esiste tra quelle due funzioni. Quella dell'elettore consiste unicamente nel conferire un mandato secondo la propria opinione, al che basta il criterio ordinario e quel grado d'istruzione che in ogni situazione l'uomo può avere acquistato ai 21 anni. Quella dell'eletto consiste nell'esercizio di quel mandato, esercizio che per l'alta sua importanza e per la gravità dell'oggetto esige maggiore estensione di cognizioni e maturità di pensiero. La Commissione quindi fu dapprima concorde nella massima che per l'eleggibile si avesse a determinare un'età più inoltrata. Ella si divise unicamente quando si trattò di fissarla. Opinavano molti che si avesse a stabilire negli anni 30; citavano le molte Costituzioni che ne avevano dato l'esempio, e si fondavano molto più sulle ragioni che lo avevano prodotto e dovevano riprodurlo. Nel loro avviso, le funzioni gravissime di Rappresentante all'Assemblea nazionale, considerata sia come costituente, sia come legislativa, quale non potrebbe a meno di essere, esigono che il Deputato possedga quelle

estese cognizioni che non si possono supporre di leggieri nei giovani minori d'anni 30, e che le abbia maturate coll'esperienza. Esigono inoltre che nel Deputato la calma della ragione sia già subentrata alla tempesta delle passioni. Certo possono esservi, e vi sono, uomini passionati in età matura, e uomini pieni di calma in età giovanile. Qualità sì diverse in senso opposto all'ordinario sono però più presto eccezionali che comuni. La legge considera le condizioni universali, i casi più ordinari; ed è indubitato che nel più dei casi il giovine è bollente d'animo, ed il suo giudizio non maturato dalla pratica può essere facilmente trascinato, sedotto da idee che alcuni anni di più non mancherebbero di modificare. Oltrechè l'opera immensa di questa prima Assemblea, destinata a creare tutto l'edificio sociale ed a formare tante leggi d'ordine sì diverso fra esse, esige maturità di consiglio e di dottrina politica e civile, quale appena può presumersi nell'uomo giunto al trentesimo anno.

Si contrappose da molti che, se hannovi Costituzioni le quali fissano l'età nell'eleggibile agli anni 30, hannovene pure altre non poche, italiane e straniere, che la determinano agli anni 25, e segnatamente la Legge elettorale francese, basata pur essa sul principio del suffragio universale e dalla quale meglio che dalle altre devesi per la parità del principio regolatore prendere esempio. Questa età volevano quindi gli oppositori che venisse fissata anche da noi come condizione della eleggibilità. Alcuni di questi non tacevano che, ove si fosse trattato di un'Assemblea ordinaria legislativa, la varietà e l'estensione delle cognizioni necessarie nel Deputato per concorrere alla formazione delle leggi gli avrebbe persuasi a stabilire la proposta età maggiore. Ma trattandosi invece di una Costituente, credevano bastanti nel Deputato le nozioni di cui può essere fornito ai 25 anni, perchè a scegliere la forma di un Governo e l'ordinamento di lui, a decretare in somma una Costituzione, non esigonsi astruse dottrine, ma bastano le nozioni che a tale età si sono già acquistate, il sentimento del bene ed un patriotismo caldo e verace. Essi non temono nell'Assemblea l'impeto giovanile, raffrenato naturalmente dalla parola e dal voto

degli uomini più provetti, che non possono mancare di trovarvisi in abbondanza. Amano invece che la gioventù vi si trovi, perchè nella gioventù il pensiero è generalmente più puro e generoso, perchè maggiore è in essa la potenza del concetto, la energia della volontà, più grande il disinteresse, più vivo l'amore, più intenso il culto di quelle idee che presiedono alla vita di un popolo libero; perchè la presenza della gioventù nell'Assemblea rappresenta quasi la fede nell'avvenire che a lei appartiene e che è dicevole perciò che essa concorra a fondare; perchè in fine è principalmente alla gioventù che è dovuta questa meravigliosa rivoluzione, preparata nel di lei pensiero, operata col di lei sangue.

I proponenti l'età più matura non vedevano però come i loro argomenti cedessero a quelli della contraria opinione. Non conoscevano i meriti della nostra gioventù, la nobiltà, l'energia, la purità dei di lei sentimenti. La ammirarono nel conflitto, l'ammirano tuttora nello slancio generoso che la conduce ad esporre la vita nella lotta ostinata e sanguinosa dalla quale escirà compiuta l'italiana indipendenza e libertà; ma non consentono che a lei sola si dia merito della prima vittoria, nè dell'opera, molto meno del pensiero di questa rivoluzione gloriosa, cui fu preparata essa medesima dai cittadini magnanimi che da tanti anni lo maturavano, lo diffondevano, ne tentarono l'effettuazione, benchè allora infelice-mente, e preludettero così al rivolgimento cui i giovani diedero e senno e braccio, ma non soli; chè braccio e sangue, e sacrifici di ogni maniera, e direzione operosa, animosissima, vi consacrarono pure i cittadini d'età matura, ai quali niuno dubiterà che ne sia dovuta la gloriosa iniziativa.

D'altronde il valore, per quanto portentoso, non supplisce la sapienza civile che deve desiderarsi nel Deputato, tanto più che non possono ammettere che si tratti di una pura Costituente; benchè pensino che, se tale pur fosse, la fondazione tutta intera del nuovo Stato e la creazione de' suoi ordini è tale opera alla quale vuolsi assai più che sentimento generoso, purità d'intenzioni e corredo di principii astratti non per anche tradotti al senso pratico.

L'esempio di Francia non può essere op-

portunamente applicato fra noi in questa parte. Quella nazione è in possesso d'istituzioni libere da oltre mezzo secolo, e la generazione vivente venne educata alla libertà ed a quelle forme di civile reggimento che ne sono ad un tempo la cauzione e l'effetto. Le dottrine che reggono queste forme vi sono quasi incarnate. Esse vi formano oggetto di studio dalla prima giovinezza, ed i giovani vi si preparano presto a poter degnamente rappresentare la nazione nei Corpi deliberanti.

Le condizioni della Patria nostra all'invece furono sin'ora affatto contrarie a quelle di Francia. Dopo un breve periodo di apparente libertà e di forme corrispondenti, più nominali che reali, questa parte d'Italia ricadde sotto il giogo austriaco, e ne durò l'oppressione trentaquattro anni. In questo lungo intervallo non studii, non libere scritture che sviluppassero gl'ingegni in senso morale e patriottico, li fecondassero, li rendessero prontamente idonei per conveniente istruzione alla trattazione della cosa pubblica. Il pensiero italiano vi era soffocato, schiava la stampa, serva non meno la parola; ogni idea generosa vi era colpita di proscrizione ed era obbligata a chiudersi gelosamente nel segreto delle menti. L'istruzione era tutta ordinata ad insterilirla, a corrompervi ogni buon seme, e teneva sì a lungo occupata l'adolescenza nelle scuole preparatorie che ben tardi poteva aprire l'intelletto alle più elevate ed utili dottrine politiche. E se queste nondimeno si coltivarono con amore nella Patria nostra, era questa una coltura non diffusa coi buoni libri, che non potevano avere circolazione, non avviata coll'insegnamento, che operava in direzione contraria, non sostenuta dalla parola e dalla discussione, cui era tolto ogni campo. Era studio occulto, che preparava le menti e nodriva i principii fecondi perchè non perissero e potessero produrre il loro frutto nel giorno in cui la Provvidenza avrebbe chiamato il Paese a risorgere. Ma convien pure confessare che, nella infelice condizione in cui egli giacque prostrato sì a lungo, le attitudini dell'uomo al regime politico ordinato a libertà non potevano pronunciarsi prontamente come nelle nazioni presso le quali la cosa pubblica è il soggetto ordinario dello studio e della discussione in ogni cir-

colo, in ogni famiglia. Il nostro Paese è nuovo alla libertà ed alle istituzioni che devono fondarvisi; tutto è a farsi, ad ordinarsi, a consolidarsi, e tutto ciò richiede negli uomini chiamati ad effettuare questa immensa creazione quel senno illuminato da lunghi studi, maturato dalla esperienza, che non può trovarsi in troppo giovane età. Perciò i membri che parteggiavano per questa opinione, anziché acconciarsi a quella degli altri membri che riterrebbero necessaria piuttosto l'età dei trent'anni nei Deputati ad una futura Assemblea legislativa che alla prima e vicina Costituente, sostenevano che l'età più inoltrata sia assai più desiderabile nel caso attuale che per le future Assemblee, per le quali avranno ad eleggersi i Rappresentanti in un tempo in cui l'educazione politica avrà fatti quei progressi che saranno certamente rapidi e verranno sollecitati dall'esempio stesso di una prima Assemblea.

A trent'anni, dicevano essi, l'uomo è pur giovane ancora, e della gioventù conserva l'energia e la generosità; ma unisce a queste doti quelle altre che il solo tempo può dare. Quando adunque desideriamo questa età nell'eleggibile, non facciamo un privilegio alla vecchiaia; non escludiamo dall'Assemblea le giovani forze della nazione; intendiamo unicamente a combinarle colla maturità indispensabile a deliberare sui di lei più grandi interessi.

Soggiungevasi d'altra parte in contrario che lo scopo ed ufficio principale della Costituente era il determinare la forma del politico nostro reggimento, al che come alla formazione delle leggi complementarie della Costituzione non esigevasi un vasto corredo di cognizioni positive che il giovane di 25 anni non potesse ancora aver acquistate, sibbene quelle semplici nozioni sulle forme governative che tutti posseggono a quella età, nella quale i giovani hanno d'ordinario compiti già da più anni gli studi universitari. L'istruzione era inceppata, è vero, falsificata, sviata durante la dominazione austriaca, dal più retto e nobile suo scopo. Ma, se tale era l'istruzione ufficiale, non vi corrisposero per ventura i frutti. La gioventù scioglievasi dalle scolastiche pastoie, studiava le dottrine politiche sulle opere de' grandi maestri, istruivasi quanto alle

attualità colla stampa estera, seguiva avidamente il corso delle grandi contestazioni e discussioni politiche e tutte le loro fasi presso le nazioni libere, ispiravasi ai moderni loro esempi, agli antichi d'Italia, e maturava la mente a quelle grandi idee che ora è pienamente capace di applicare.

Quando i membri che difendevano questa opinione parlavano del coraggio dei giovani, come autori principali della rivoluzione, non vollero accennare soltanto alla prodezza dei molti che combatterono sì valorosamente e combattono tuttora la battaglia della libertà; bensì a quella eletta parte della gioventù, compresa in gran numero fra i 23 e i 30 anni, che l'andò preparando cogli scritti, coll'opera, colla diffusione dei principii che dovevano effettuarla; e questa gioventù non vogliono esclusa dal diritto di sedere nell'Assemblea nazionale. Il grado d'istruzione e di attitudine è al certo infinitamente vario in quella età come nella più provetta; ma spetta poi agli elettori lo scegliere tra i giovani eleggibili i più idonei a quelle alte funzioni, come è pur uopo che facciano nella scelta fra i più attempati; nè il buon senso delle masse elettorali cadrà di leggieri in fallo.

Anzi quest'ultima considerazione veniva tratta assai più innanzi da un membro della Commissione. Gli elettori sono il corpo attivo della nazione, diceva egli, e la rappresentano nella elezione. Questa è un fatto sovrano, al quale non si possono imporre confini. Quindi, mentre prima si agitava la questione dell'età fra i due estremi dei 25 e dei 30 anni, egli propose che venisse fissata ai 21, perchè credeva che, quando gli elettori avessero nominato un Deputato di 21 anni e lo avessero così reputato capace, la legge non poteva dire il contrario. Gli veniva risposto però che la sovranità risiedeva nella nazione, non nelle singole porzioni o gruppi di elettori dai quali ciascuna nomina proveniva. Che l'esercizio del diritto dei singoli doveva necessariamente essere regolato nella vista del bene universale. Che a ciò la legge era destinata e che, se le di lei disposizioni dovevano essere determinate dietro il principio della onnipotenza, che lo stesso opinante verrebbe ad attribuire agli elettori, la legge diveniva inutile, illegale e vane sarebbero riuscite tutte le di

lei disposizioni relative alla capacità, e quando fosse accaduto che un gruppo di elettori avesse fatta cadere la sua scelta su di un individuo che niuna Assemblea riceverebbe dovrebbsi nondimeno ammetterlo in forza di quel principio. Anche il fissare i 21 anni come condizione di eleggibilità sarebbe stato in contraddizione con esso. Che se ammettevasi la possibilità, la podestà nella legge di assegnare un'età si per l'elettore che per l'eleggibile, la ragione voleva che quella si scegliesse nella quale secondo la naturale presunzione e l'elettore e l'eleggibile fossero capaci delle funzioni che avevano rispettivamente a sostenere.

Posti così in campo tre partiti, si deliberò prima se avevasi a fissare l'età nell'eleggibile agli anni 27, termine medio, cui nel corso della discussione avevano aderito i membri che riputavano insufficienti gli anni 25, ovvero ad un'età minore; e quest'ultimo partito fu vinto da 11 voti contro 8. Restava allora a scegliersi fra gli altri due partiti; e l'età di anni 25, adottata alla maggioranza di 15 contro 4, fu scritta nell'articolo 11 del Progetto.

Il Capo V del Progetto determina il luogo ove il diritto elettorale deve essere esercitato.

L'articolo 5 aveva già stabilito che debba esservi un'Assemblea primaria per ogni Comune dello Stato. Essa non poteva essere dunque composta che dagli elettori appartenenti al Comune ove si radunava, e quivi dovevano essere chiamati gli elettori ad esercitare il loro diritto.

La Commissione aveva piuttosto ad esaminare se quella appartenenza dovesse farsi risalire ad un tempo anteriore, come fece la Legge francese (la quale all'articolo 5 delle Istruzioni stabili che per essere iscritto come elettore in un Comune si deve avervi residenza da sei mesi, derogate tutte le disposizioni anteriori relative al domicilio politico separato dal domicilio reale), e come la appartenenza medesima si avesse a riconoscere.

Varii membri convenivano nel pensiero che si dovesse prendere per base la residenza o dimora reale, che alcuni volevano fosse anteriore di trenta giorni alla pubblicazione della legge. Non già per distinguere il domicilio reale dal diverso domicilio

politico che le leggi esistenti non conoscevano; ma per attenersi ad un dato positivo che permettesse di regolare l'iscrizione, escludendo quelle subitane traslocazioni che potevano rendere assai più complicata e difficile la formazione delle liste.

Venne però osservato che molti cittadini, o per elezione o per l'arte che professano, sogliono dimorare parte dell'anno in un luogo, parte in luogo diverso; che per molti il determinare fra più luoghi quello del domicilio reale e prevalente, secondo la regola generale che lo fissa nel luogo ove l'individuo ha il suo principale stabilimento e la somma de' suoi affari, sarebbe stato malagevole e di ardua prova, mentre nel corso delle operazioni elettorali è necessità che le prove siano semplici e pronte; che perciò la teoria assoluta della residenza reale poteva generare nella pratica numerose complicazioni. Molti membri della Commissione pensarono quindi che fosse migliore spediente il prendere per base il ruolo di popolazione il quale, comunque in molti luoghi imperfetto, offre pure un dato esistente, ed il solo cui poter attenersi se non si voleva gettarsi nell'imbarazzo di prove più difficili. E quantunque altri membri avvertissero che questo sistema poteva produrre la perdita di molti voti perchè molti individui non sono iscritti in alcun ruolo di popolazione, fu adottato senza dissentimento perchè questi casi speciali, che sono in opposizione alla legge, non devono impedire che si adotti una massima conveniente alla generalità, e perchè d'altronde si a questi casi di assoluto difetto di iscrizione come a quelli di pluralità ossia di iscrizione in più ruoli poteva facilmente ripararsi.

Vi si provvide infatti, e mentre coll'articolo 13 del Progetto si dispose che l'elettore eserciterà il suo diritto nel Comune nel di cui ruolo di popolazione si trova iscritto all'epoca della pubblicazione della legge, si stabili ad un tempo che, dove si trovasse iscritto nel ruolo di popolazione di due o più Comuni, dovrà esercitarlo in quello dell'ultima sua iscrizione. E quando al tempo della detta pubblicazione un elettore non si trovasse iscritto in verun luogo, non avrà, giusta l'articolo 14, che a farsi inscrivere nel ruolo del Comune ove ha il suo domicilio reale, per ivi esercitare il suo diritto.

Nun termine anteriore di iscrizione credeva la Commissione di prescrivere, perchè desso poteva essere necessario ove, come in Francia, si fosse commesso alle Autorità comunali di formare d'ufficio le liste degli elettori senza che questi si presentassero previamente e si medesimi a farsi inscrivere; nel qual caso l'Autorità non avrebbe avuto fra noi altra scorta che i ruoli di popolazione, le cui recenti variazioni non avrebbero potuto essere compiute e registrate per norma della Autorità quando ella avesse dovuto partire nello spoglio dei ruoli dal giorno stesso della pubblicazione della legge. Ma, dacchè l'Autorità comunale mancava qui di tutti gli elenchi elettorali di cui era munita in Francia e de' quali doveva servirsi secondo quella Legge per la formazione delle liste; dacchè, incaricando le nostre Autorità comunali di compilare le liste col solo sussidio de' ruoli, si sarebbe loro imposto, segnatamente nelle città popolate, un lavoro enorme, che avrebbe prolungate grandemente le operazioni elettorali; dacchè si doveva quindi preferire il principio della spontanea iscrizione degli elettori nell'apposito registro; non esisteva più verun bisogno di esigere ch'essi fossero iscritti un tempo qualunque prima della pubblicazione della legge nel ruolo della popolazione del Comune alla cui Assemblea primaria dovevano appartenere.

Pei militari in congedo non eravi ragione d'introdurre nella legge veruna eccezione, poichè non sono chiamati dai doveri del servizio a mutare dimora. L'articolo 15 del Progetto applica per ciò ai medesimi le norme precedentemente stabilite per il luogo ove devono esercitare il loro diritto di elettore.

L'iscrizione nel registro elettorale testè mentovata è regolata dal Capo VI del Progetto. Il metodo d'iscrizione volontaria era consigliato dalle circostanze già additate. Fu nondimeno il soggetto di alcuni obietti. Si temette principalmente che questo sistema potesse scemare il numero degli elettori ove per indifferenza, per apatia, molti avessero ommesso di farsi inscrivere. Sembrò per altro alla Commissione che questa indifferenza non possa nemmeno figurarsi quando siamo ancora al domani di una rivoluzione che scosse profondamente tutti gli animi, e

ci troviamo nel momento in cui la Nazione deve trarne il frutto. Si dubitò che molti si facessero inscrivere senza averne il diritto, tentando così una usurpazione delle funzioni elettorali di cui l'Autorità comunale non potrebbe facilmente avvedersi nei Comuni popolosi, quando collo spoglio del registro aveva a formare le liste. Si rispose che questa audacia non sarebbe supponibile che in pochi, e che per questi pochi, la di cui incapacità fosse sfuggita all'Autorità comunale, la legge poteva offrire il riparo concedendo a tutti gli elettori di un Comune il ricamo contro l'iscrizione nelle liste di un individuo incapace.

La Commissione quindi adottò unanimemente l'articolo 16. Esso determina che ogni Autorità comunale aprirà nel giorno da stabilirsi un registro, nel quale tutti i cittadini aventi la capacità elettorale dovranno farsi inscrivere; locuzione imperativa che rimane bensì senza sanzione, ma che fu usata per far conoscere ai cittadini il dovere morale che ne hanno, poichè a niuno è lecito il rimanersi indifferente nell'esercizio di un diritto politico dal quale dipendono i più gravi interessi della Patria.

A questo stesso effetto l'articolo 16 ordina che l'Autorità comunale avvisi preventivamente gli elettori del Comune del giorno in cui sarà aperto il detto registro, il quale, a facilità delle operazioni successive, si dispone che debba essere diviso per sezioni ne' Comuni che hanno più sezioni elettorali. Il bisogno di identificare le persone fece adottare le indicazioni che l'articolo 17 prescrive doversi dare dagli elettori all'atto in cui si presentano per essere iscritti. Il termine pel quale il registro dovrà rimanere aperto fu stabilito dall'articolo 19, con riguardo al tempo occorrente ne' grandi centri di popolazione affinchè tutti gli elettori potessero farsi inscrivere.

Al principio però dell'iscrizione volontaria era dovere che la legge facesse una eccezione pei militari in attività di servizio. Mentre essi stanno a fronte del nemico per la salute del paese, era impossibile che si trasferissero, sia per l'iscrizione come per la votazione, al Comune cui appartengono, e questa impossibilità non doveva privare in fatto del diritto elettorale que' medesimi il cui valore ne assicurava agli altri l'e-

esercizio. Il Progetto prescrive quindi coll'articolo 18 che gli elettori militari siano iscritti d'ufficio, e che questa iscrizione si faccia in un registro particolare affinchè essi medesimi, se per avventura si rechino al loro Comune, o per essi i loro parenti o qualunque altro incaricato, possano facilmente verificare se vi sono compresi e riparare l'ommissione loro, quando fosse incorsa.

Sulla base del registro elettorale, chiuso che sia, l'Autorità comunale procede alla formazione delle liste, della quale tratta il Capo VII. L'ordine alfabetico fu in esse ingiunto perchè ciascun elettore, e l'Autorità stessa al bisogno, potesse istituire la necessaria verifica sull'inclusione od ommissione degli individui di cui si contestasse il diritto.

A prevenire le usurpazioni della qualità elettorale da parte d'individui incapaci che si fossero fatti inscrivere, la Commissione pensò che poteva conferirsi all'Autorità stessa un primo giudizio e darle facoltà di escluderli dalle liste, salvo reclamo.

Compiute e chiuse le liste nel termine stabilito, dovevasi dare facoltà a qualunque cittadino di prenderne ispezione perchè potesse conoscere se vi si trovava compreso, e riclamarne in caso contrario; come pure affinchè ciascun elettore potesse conoscere se altri vi era stato compreso indebitamente ed in tal caso riclamarne. A questo stesso effetto, e per la facilità delle ispezioni cui deve essere pronto e molteplice il mezzo se non vuolsi cadere nella necessità dei lunghi termini, il Progetto dispone che le liste siano redatte in due esemplari, che uno di questi sia affisso nel Comune, e che siano inoltre stampate onde poterne avere una quantità sufficiente di esemplari che permetta la contemporaneità di molteplici ispezioni in quei Comuni i di cui registri offrirono un numero di iscritti maggiore di tremila. Tali sono le modalità e le cautele stabilite per questa importante operazione cogli articoli 20, 21 e 22 del Progetto, adottati tutti senza contraddizione.

A garanzia del diritto degli elettori, ed a circondare la composizione delle Assemblee primarie di quelle severe cautele che valgano ad assicurarne la legittimità, il Capo VIII del Progetto diede modo e forma cogli arti-

coli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 ai riclami per le indebite esclusioni od inclusioni nelle liste elettorali, e ne ordinò le giurisdizioni di prima e di seconda istanza, confidando la prima alle Autorità comunali e la seconda ad un Consesso composto di sette consiglieri comunali del Consiglio dello stesso Comune, se vi esiste. Dove poi non vi esiste, la varietà che si incontra in questa parte nella nostra amministrazione comunale non permetteva di fissare in modo costante il Consiglio incaricato del giudizio di seconda istanza. Si commise quindi a quello del capoluogo di Distretto, quando vi si trovi. In caso diverso, apparterrà al Consesso di sette scelto nel Consiglio comunale più vicino al Comune dalla di cui decisione di prima istanza si reclama. I termini de' vari riclami, la pubblicazione del giudizio sui primi per la cognizione occorrente a fine di aprire la via ai secondi, i termini entro i quali devono pronunziarsi, ed il chiudimento delle liste definitive in seguito alle rettificazioni che fossero emerse da que' giudizi, furono pure oggetto de' citati articoli. Essi vennero esaminati bensì e discussi per recarvi la conveniente precisione, ma non si ebbe su di essi divisione di opinione.

Si noterà soltanto che gli stessi riguardi dovuti ai militari in attività di servizio, e come conseguenza della eccezione già fatta a loro favore quanto alla iscrizione sul registro, comandavano la disposizione dell'articolo 26, col quale si permise che i riclami per la loro esclusione vengano presentati tanto da essi quanto dai loro parenti e da qualunque loro mandatario.

Il Capitolo IX provvede cogli articoli 36, 37 e 38 alla tenuta delle Assemblee primarie ed alla composizione del loro Ufficio.

Questa composizione può essere prestabilita dalla legge o commessa alla scelta della stessa Assemblea. Tutti concordarono nel principio che aveva regolata la destinazione o composizione delle Magistrature incaricate delle precedenti operazioni, e volevano che l'Ufficio fosse costituito unicamente dall'elemento popolare. In ciò solo differivano che gli uni lo volevano prestabilito, gli altri volevano che fosse il prodotto della elezione. Questi dicevano che il principio elettivo doveva dominare tutto il

sistema, e che l'importanza come la verità delle operazioni dell'Assemblea esigevano quella garanzia la quale non può trovarsi che nella direzione di un Ufficio eletto. Quelli partivano da una vista pratica. Stabilito che ogni Comune debba avere una Assemblea primaria, si avranno molte Assemblee numerose, alcune numerosissime, e molte più di scarso numero, le quali tutte offrirebbero nell'applicazione del sistema elettivo difficoltà gravissime in senso inverso. Nelle numerose abbondano gli eleggibili alla presidenza ed alle altre funzioni dell'Ufficio; ma la elezione loro importerebbe precisamente di raddoppiare la operazione, perchè vi vorrebbe egual tempo a scrivere, raccogliere e spogliare le schede per la composizione dell'Ufficio come per la elezione de' Rappresentanti. Quindi un grande ritardo a quest'ultima, e la difficoltà che gli elettori stiano presenti ad una duplice operazione che dovrebbe durare più giorni. Quindi i migliori, cioè gli occupati, impediti per fatto della legge di esercitare il loro diritto.

Nelle piccole invece, quali saranno per la massima parte quelle de' Comuni rurali, gli eleggibili saranno scarsissimi, ed è quasi necessità che siano presiedute dai pochi idonei che possono esservi, i quali nei più de' casi sono i membri della Amministrazione comunale.

In questi Comuni medesimi non si saprebbe nemmeno come costituire l'Ufficio provvisorio. Se si assegnasse la presidenza al seniore, cadrebbe assai probabilmente su di un vecchio contadino affatto incapace di dirigere le prime operazioni. E posciachè era pur mestieri di procedere con un metodo uniforme, le difficoltà diverse che nell'applicazione del principio si offrirono al pensiero pei Comuni piccoli e pei popolosi, e più ancora per i primi che pei secondi, rendevano preferibile il sistema dell'Ufficio prestabilito.

A cansare le difficoltà nascenti dal maggior tempo richiesto dalle due operazioni nel caso che l'Ufficio debba essere elettivo, fu proposto che all'atto dell'ingresso all'Assemblea gli elettori deponessero una scheda contenente i nomi delle persone che dovevano comporlo; ma si oppose che l'operazione sarebbe di poco abbreviata, e che

inoltre molti elettori, segnatamente delle campagne, non sapendo scrivere, avrebbero avuto il bisogno di ricorrere ad altri, e si sarebbero quindi accresciute a loro riguardo le difficoltà. Fu proposto pure che l'Ufficio fosse proclamato nell'Assemblea per acclamazione; ma l'acclamazione suppone unanimità, e se questa non esiste, o sorgerà un conflitto pericoloso fra gli acclamanti nomi diversi, ovvero i timidi e tranquilli saranno soverchiati dai più audaci, e si riceverà così come unanime quell'acclamazione la quale può essere invece non più che il voto di un'ardita minorità. Venne discusso pur anche un sistema misto, consistente nel comporre l'Ufficio 1° dei membri dell'Autorità comunale, 2° di altri membri da nominarsi dall'Assemblea, commettendo alla prima l'Ufficio provvisorio. Ma venne rifiutato perchè riuniva gl'inconvenienti attribuiti dalle varie opinioni ai due metodi, invece di evitarli, e non rimuoveva che l'imbarazzo inerente alla prima costituzione di un Ufficio interinale.

La Commissione quindi decise ad unanimità, meno due membri che si astennero dal votare, di demandare la presidenza delle Assemblee primarie all'Autorità comunale, quale nei Comuni delle diverse classi è costituita, aggiungendole per compire l'Ufficio il Deputato alla tassa personale, ove esiste, e vari elettori nel numero non minore di tre, non maggiore di sette, a misura del bisogno, benchè le sue basi non siano quali sarebbero in un paese che già godesse libere istituzioni. Il Deputato alla tassa personale ne'Convocati rappresenta il principio democratico, perchè raccoglie nella sua rappresentanza anche tutti i non possidenti. Gli elettori finalmente chiamati a completare l'Ufficio vi rinforzano l'elemento popolare. Nella determinazione pertanto di dare la presidenza dell'Assemblea ad un Ufficio destinato dalla legge, come pur fece la Legge francese che vi prepose il Giudice di pace, funzionario dipendente dal Governo, la Commissione credette di comporlo in quel modo migliore che fosse permesso dalla nostra organizzazione municipale, e valesse ad ispirare agli elettori ed alla massa della Nazione la più grande fiducia. D'altronde i recenti avvenimenti provarono pure quanta è la fede delle nostre popolazioni nelle loro Autorità municipali,

nè minore poteva essere quella della Commissione, che doveva studiare per ogni rispetto di appoggiare la legge ai sentimenti del popolo.

Perciò ella commise pure all'Autorità comunale la scelta degli elettori destinati a far parte dell'Ufficio: nè si sarebbe potuto fare altrimenti poichè, escluso il metodo dell'elezione, non sarebbe rimasto fuori di quella scelta che il sistema della sorte o quello dell'età; l'uno e l'altro egualmente pericolosi nei Comuni rurali perchè poteva chiamare all'Ufficio uomini illetterati ed affatto inetti a sostenere le funzioni di scrutatore.

Quella scelta fu vincolata in un solo senso. Ove le Assemblee devono essere divise in sezioni, l'Autorità comunale non poteva presiedere che la prima di esse. Per le altre era indispensabile di comporre un Ufficio cui ella non poteva appartenere, e si volle costituito da sette elettori, di cui pure si lasciò la scelta all'Autorità comunale, ma obbligandola a preferire in quanto sia possibile i Consiglieri comunali. Un doppio pensiero guidava la Commissione a questa preferenza: l'assicurare cioè che questi Uffici destinati a presiedere assemblee si importanti e numerose, quali saranno le sezioni di città, fossero composti di persone rivestite pel loro carattere della pubblica fiducia, ed il farli procedere pur essi dal principio elettivo, dal quale derivano egualmente, benchè troppo autonomamente, i Consigli comunali. Nè la Commissione accolse il timore espresso da alcuno de' suoi membri, che si cadesse con ciò nel privilegio, dando una preferenza ai possidenti, perchè i Consigli sono composti parte d'estimati, parte d'industriali.

Siccome poi il Progetto aveva già stabilito che ogni elettore avesse ad esercitare il proprio diritto nel Comune cui appartiene, principio che deve operare anche per l'elezione, così a non privare ingiustamente del modo d'esercitare il diritto medesimo quegli elettori i quali, come membri di un'Autorità comunale o come Consiglieri, fossero obbligati per ragione dell'ufficio loro a rimanere in un'assemblea diversa da quella di cui dovrebbero far parte per ragione della loro dimora, s'introdusse a loro favore col l'articolo 38 una eccezione al principio an-

zidetto, e si dispose che potranno votare nell'Assemblea al di cui Ufficio saranno ascritti, facendosi trasferire previamente nelle liste della medesima.

Il Capo X del Progetto regola nelle Assemblee primarie la votazione per ischede, e stabilisce cogli articoli 39 al 43 tutte le discipline essenziali all'ordine, alla sicurezza, alla lealtà della votazione ed alla custodia delle schede per effettuarne poscia la verifica e lo spoglio.

Niuna di queste disposizioni poteva offrire soggetto di grave dubbio. La discussione si impegnò unicamente riguardo alla scheda dell'illetterato, il quale è costretto di farla scrivere da altri. Volevasi premunirlo contro l'errore, francarlo dalla mala fede, e si presero in esame vari mezzi diretti ad impedire che la di lui confidenza fosse abusata dall'intrigo o da qualunque specie d'inganno. Alcuno credeva opportuno che l'elettore illetterato facesse scrivere la sua scheda dall'Ufficio delle Assemblee, ad esempio di quanto disponeva la Costituzione di Spagna dell'anno 1812, dettando all'Ufficio i nomi da iscriversi nella scheda. Ma questo mezzo, che diveniva necessario ove si volle che la scheda fosse scritta nella sala dell'Assemblea, violava il principio fondamentale del segreto, che si era adottato come garanzia suprema della libertà del voto. Altri voleva almeno che si lasciasse in facoltà dell'elettore di far riempire la sua scheda dall'Ufficio; ma non si convenne in questa proposta, perchè era da attendersi che tutti o quasi tutti gli illetterati avrebbero usata questa facoltà, e le operazioni dell'Assemblea ne sarebbero state rallentate oltre misura. Del che andrà convinto chiunque pensi quanto tempo sarebbe abbisognato nelle grandi sezioni di città, nelle quali possono trovarsi a centinaia gli illetterati, perchè ognuno di essi chiamato alla tavola dell'Ufficio, invece di deporre la sua scheda già pronta, indichi i nomi da inserirsi nella scheda, che per Milano sono 57, e l'Ufficio ve li scriva.

Venne finalmente proposta una controleria, che si faceva consistere nel rilascio all'elettore di un bollettino di riscontro, riferito alla sua scheda numerizzata, affinchè potesse richiamarla e verificarne la fedeltà. Anche questo mezzo però conduceva alla violazione del segreto, quando fosse stato

impiegato. Era poi praticamente impossibile, perchè, appena compiuta la consegna delle schede, doveva cominciarne lo spoglio, operazione che non si sarebbe potuta intraprendere quando avesse dovuto aspettarsi che gli elettori illetterati avessero a verificare se la loro scheda corrispondeva alla loro volontà. Era da ultimo strumento facile a mutazioni, forse determinate da posteriore seduzione, perchè l'elettore che avesse voluto cambiare il voto poteva allegare che la sua scheda era stata scritta difformemente dalla sua intenzione, senza che di questa intenzione anteriore si potesse in alcuna guisa accertarsi.

Convenne quindi abbandonare questi presidii, come dannosi piuttosto che utili ed opportuni, e lasciare all'interesse, alla diligenza dell'elettore illetterato di far iscrivere fuori dell'Assemblea la propria scheda dalla persona nella quale avesse maggior fede, avvertendolo a maggior cautela nell'Avviso di convocazione, da formularsi giusta le Istruzioni esecutive che accompagnano la legge, che era obbligo suo di accertarsi della perfetta conformità tra i nomi da lui indicati allo scrivente, da inserirsi per di lui incarico nella scheda, ed i nomi contenuti in questa. Potrebbe accadere senza dubbio ch'egli venisse ingannato. Ma, volendo premunirsi di soverchio contro il pericolo d'infedeltà che potrebbe falsare in alcuni pochi casi il voto dell'elettore illetterato, si offendeva la libertà in tutti. Tra la sicurezza della fedeltà ed il principio fondamentale della libertà del voto garantito dal segreto, la Commissione non poteva esitare, e scelse la libertà.

L'esercizio del diritto elettorale non può essere che personale. Quindi l'articolo 40 del Progetto dispone che nessun elettore potrà farsi rappresentare nell'Assemblea primaria. Ma le eccezioni già introdotte riguardo ai militari sì per la iscrizione che per la verifica delle liste e pei reclami sarebbero state vane se non avessero ricevuto il loro complemento da speciali disposizioni per la votazione. I militari assenti in servizio della patria non potevano presentarsi alle rispettive Assemblee primarie per deporre il loro voto. Lo stato di guerra in cui ci troviamo li tiene talvolta divisi in piccoli distaccamenti, assai volte in cam-

mino. Era dunque impossibile il riunirli a giorno fisso in corpi elettorali divisi per provincia, come fece la Legge francese pel proprio esercito. Si ritennero quindi addetti alle Assemblee de' rispettivi loro Comuni e, per eccezione alla regola generale, si conferì loro il diritto di far presentare alla loro Assemblea la loro scheda chiusa per mezzo di un loro incaricato munito di apposito mandato.

Gli articoli 45, 46 e 47, che formano il Capo XI del Progetto, e gli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del Capo XII offrono le discipline colle quali deve procedersi nelle Assemblee primarie allo spoglio delle schede ed alla verifica del di lui risultato, che deve essere immediatamente proclamato e registrato nel processo verbale, indi al ricensimento dei voti per Provincia, per riassumere i risultati de' processi verbali e proclamare i Deputati che emergeranno eletti dalla maggioranza relativa de' voti dell'intera Provincia.

In queste disposizioni la Commissione recò lo spirito della massima cautela combinato col desiderio della possibile facilità e semplificazione delle operazioni al centro della Provincia.

Immaginò di formare dei centri minori ove i processi verbali delle singole Assemblee dovessero radunarsi, perchè il concorso de' presidenti e segretarii di esse tutte al capoluogo della Provincia, mentre obbligava gli Uffici de' Comuni ad incommode e dispendiose dislocazioni, avrebbe creato un grave imbarazzo al capoluogo. Gli Uffici delle Assemblee comunali recheranno quindi i loro processi verbali a quello del capoluogo di Distretto. I presidenti e segretarii delle Assemblee de' Comuni capoluoghi di Distretto porteranno poscia al capoluogo della Provincia tutti i processi verbali de' Comuni del Distretto, e quivi se ne farà il generale ricensimento.

Ma questo a chi doveva affidarsi? La Commissione, fedele al principio di fondarsi ovunque e per quanto è possibile sull'elemento dell'elezione, compose a tal uopo al capoluogo d'ogni Provincia un Ufficio che pel numero de' suoi membri, tutti di origine elettiva, quali sono i Deputati delle Congregazioni provinciali, gli Assessori delle Congregazioni municipali, ed i

Consiglieri municipali, e per la qualità loro valesse ad ispirare la maggior fiducia, avvalorata dalla garanzia della pubblicità.

Questo Ufficio così composto, eseguito lo spoglio generale di tutti i processi verbali della Provincia ed il ricensimento complessivo dei voti, proclamerà i Deputati che risulteranno eletti dalla maggioranza. Pel caso in cui più individui riunissero egual numero di voti, la Commissione, attenendosi al sistema generalmente adottato quando non può procedersi a successive votazioni, diede la preferenza al seniore, ed in caso di pari età fra essi affidò la scelta alla sorte, nella quale non vide pericolo quando essa aveva a decidere fra individui che gli elettori avevano reputati egualmente degni di rappresentare la Nazione.

Pel caso poi di opzione dei Deputati che risultassero scelti in più Provincie, e per le nuove elezioni che di conseguenza si credessero necessarie o fossero richieste dall'annullamento di altre, spettava all'Assemblea nazionale il deliberare, come a lei sola apparteneva il riconoscere la validità delle elezioni, per giudicare delle quali il Progetto dispose all'articolo 54 che tutti i processi verbali saranno conservati ed a lei trasmessi.

Discusso e deliberato tutto ciò che riguardava le elezioni ed i mezzi per ottenerle con certezza, con lealtà, rimaneva all'esame della Commissione un ultimo argomento: il vedere cioè se l'ufficio degli eletti avesse ad essere gratuito o retribuito.

Non era in alcuno dei membri della Commissione il pensiero che a queste funzioni nobilissime dovesse essere assegnato uno stipendio. Funzioni sì elevate richiedono abnegazione e disinteresse assoluto, ed assai volte il sacrificio degli interessi personali. Uno stipendio non può che scemar dignità ai Rappresentanti della nazione. Può anche produrre talvolta che la deputazione venga optata per una bassa vista di lucro piuttosto che per l'onore di servire il proprio paese. Ma non trattavasi qui di stipendio, sibbene d'indennità. Alcuni membri la ricusavano perchè la indennità non fosse uno stipendio mal velato sotto altro nome. Avrebbero tutto al più lasciato ai Comuni l'incarico di dare una modica indennizzazione a quelli che ne avessero provato il bisogno.

Ma questa indennità speciale, che recava una spesa ai Comuni, poteva in senso di altri favorire i ricchi in quanto esimevano i Comuni da quel dispendio, e questo pensiero poteva farli prevalere nella elezione. Consideravano all'opposto che la mancanza assoluta d'indennità faceva della deputazione un monopolio a favore dei ricchi, perchè i poveri non potevano sostenerne il peso, segnatamente quando l'Assemblea nazionale si raduna in luogo lontano dal loro abituale domicilio. Pensavano che le più elevate intelligenze, le capacità più distinte si trovano spesso in persone prive di patrimonio. Che senza un risarcimento ai Deputati, la Nazione si sarebbe trovata priva de' servigi importanti che siffatte persone potevano prestare nell'Assemblea costituente. Soprattutto credevano che la scelta fra i due partiti non fosse libera. Dacchè erasi ammesso il principio della eleggibilità generale e senza condizioni, non potevasi paralizzarlo, sovvertirlo nel fatto, ricusando quella indennizzazione senza la quale l'accesso dell'Assemblea sarebbe stato indirettamente interdetto a tutti gli eleggibili privi di rendite loro proprie ed obbligati a trarre la loro sussistenza dai frutti del lavoro.

La massima di assegnare ai Deputati una indennizzazione durante le sessioni dell'Assemblea venne quindi ammessa dalla Commissione alla pluralità di 12 contro 6, ed acciò non mutasse carattere, acciò non cessasse uno stipendio, e fosse realmente nulla più che una indennizzazione nel caso di più evidente bisogno, la Commissione decise alla maggioranza di 16 contro 2 che sarebbe concessa ai soli Deputati non dimoranti nel luogo dell'Assemblea, e coll'articolo 55 ne fissò alla unanimità la misura in dieci lire italiane al giorno.

Le Istruzioni compilate dalla Commissione per servire alla esecuzione della legge non contengono che schiarimenti del di lei testo e disposizioni speciali di modalità. Basate su quelle fondamentali contenute nella legge, non potevano esser tema di nuova discussione.

Coll'una e colle altre la Commissione ha compiuto l'incarico che le era stato affidato, come col presente Rapporto ella scioglie il debito che di buon grado ha incontrato di renderne ragione e di dare la bramata pub-

blicità ai suoi lavori, alle sue discussioni. Le resta or solo a desiderare, e ne esprime il voto più ardente e più sincero, che la Legge di cui si offre qui il Progetto, produca intero l'effetto ad ottenere il quale la Commissione direbbe costantemente e coscienziosamente i proprii studii; che valga cioè a radunare col mezzo della elezione una Costituente, vera mandataria della Nazione, e che questa Assemblea ne fissi le sorti con ispirito di vera sapienza, affinchè ne sia per sempre assicurata la potenza e libertà, congiunta all'ordine ed alla massima prosperità morale e materiale.

Gioachimo BASEVI — Filippo DE BONI

Giuseppe NEGRI — Andrea MERINI — F. SANSEVERINO

G. CALUCCI — P. A. PAGNONCELLI

Lorenzo CURTANI — A. Costantino MANTOVANI

G. BERCHET — G. BORGHI

G. MARTINENGO VILLAGANA — Paolo BASSI

Luigi TORELLI

P. ROBECCI ff. di Presidente

VALENTINI, Segretario

PROGETTO

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

CAPO PRIMO

Dell' Assemblea nazionale

Art. 1. È convocata nella città di _____ pel giorno _____ l'Assemblea nazionale costituente per deliberare sulla composizione dello Stato e sulla forma del suo Governo, e per determinare la Costituzione.

Art. 2. Radunata e costituita che sia l'Assemblea nazionale, il Governo provvisorio depone nelle di lei mani i suoi poteri, e l'Assemblea medesima provvede quindi all'ordinamento ed all'esercizio del potere esecutivo finchè non sia attuata la Costituzione.

L'epoca di tale attuazione sarà determinata dall'Assemblea costituente, la quale frattanto eserciterà il potere legislativo.

Art. 3. L'Assemblea nazionale è composta de' Rappresentanti della Nazione eletti con suffragio universale diretto e con voto se-

gretario dalle Assemblee primarie, a maggioranza relativa di voti, colle norme seguenti.

Art. 4. L'elezione dei Rappresentanti ha per base la popolazione nella ragione d'un Rappresentante ogni 10,000 abitanti. Quindi il numero dei Rappresentanti delle nove Provincie lombarde sarà di 267, giusta il seguente riparto:

Prov. di Milano	Rappresentanti N.	57
" di Como	" "	41
" di Bergamo	" "	38
" di Brescia	" "	36
" di Mantova	" "	26
" di Lodi e Crema	" "	22
" di Cremona	" "	20
" di Pavia	" "	17
" di Sondrio	" "	10

Totale N. 267

CAPO II.

Delle Assemblee primarie

Art. 5. Le Assemblee primarie per l'elezione dei Rappresentanti della Nazione si riuniranno nel giorno _____ alle ore _____ del mattino.

Art. 6. Vi sarà un'Assemblea primaria per ogni Comune dello Stato.

Nei Comuni aventi più di 6000 abitanti, che comprendono più parrocchie, le Assemblee primarie si divideranno in altrettante sezioni quante sono le circoscrizioni parrocchiali.

Art. 7. Ogni Assemblea primaria sarà composta da tutti i cittadini maschi appartenenti al Comune, che avranno compiti gli anni 21 nel primo giorno delle elezioni, salve le limitazioni stabilite all'articolo 9.

CAPO III.

Degli Elettori

Art. 8. Sono ritenuti cittadini per l'esercizio del diritto elettorale tutti quelli che nei Paesi ai quali è applicabile il presente Decreto godevano il diritto di cittadinanza all'epoca nella quale negli anni 1813 e 1814 accaddero le mutazioni di Stato, e che vi hanno conservato il loro domicilio; e così i loro discendenti.

Per lo stesso effetto sono ritenuti cittadini gl'Italiani e gli stranieri d'origine, tut-

tora domiciliati nei suddetti Paesi, che durante le cessate dominazioni hanno acquistata nei medesimi la cittadinanza, non che i loro discendenti, esclusi però i sudditi austriaci.

Quanto alla cittadinanza dei condannati ed emigrati politici, non osterà ai medesimi per l'esercizio del diritto elettorale l'interruzione del domicilio, provvedendo per essi il Decreto 18 aprile 1848.

Art. 9. Sono esclusi dal diritto d'elezione i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi;

i cittadini in istato di prorogata minor età; quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia;

quelli sui beni dei quali è aperto il concorso de' creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto;

i cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i Consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Art. 10. I cittadini che avessero ottenuta la naturalizzazione in altro Stato, per esercitare il diritto elettorale, dovranno provare parimenti di avervi rinunciato.

CAPO IV.

Degli Eleggibili

Art. 11. Tutti gli elettori che nel primo giorno della elezione abbiano compiuti gli anni 25 sono eleggibili alle funzioni di Rappresentante della Nazione.

Art. 12. Gli elettori possono scegliere i Rappresentanti della Nazione fra tutti gli eleggibili dello Stato.

CAPO V.

Del Luogo ove il diritto elettorale deve essere esercitato

Art. 13. L'elettore eserciterà il suo diritto nel Comune nel di cui ruolo di popolazione si trova iscritto all'epoca della pubblicazione del presente Decreto.

Non potrà esercitare il diritto medesimo che in una sola assemblea elettorale.

Quindi, ove si trovasse iscritto nel ruolo di popolazione di due o più Comuni, dovrà esercitarlo in quello dell'ultima sua iscrizione.

Art. 14. Quando un elettore al tempo della pubblicazione del presente Decreto non si trovasse iscritto in verun ruolo di popolazione, si farà inscrivere, entro il termine pel quale dovrà rimanere aperto il registro di cui al successivo articolo 16, nel ruolo di popolazione del Comune ove avrà il suo domicilio reale, ed ivi eserciterà il suo diritto d'elezione.

Art. 15. Le norme stabilite negli articoli precedenti saranno applicate ai militari in congedo.

CAPO VI.

Dell'iscrizione degli Elettori nel Registro elettorale

Art. 16. Ogni Autorità comunale aprirà nel giorno un registro, nel quale tutti i cittadini aventi la capacità elettorale dovranno farsi inscrivere secondo le norme stabilite coi precedenti articoli 13 e 14 per essere compresi nelle liste elettorali.

La stessa Autorità comunale ne darà preventivo avviso agli abitanti del Comune mediante pubblico affisso.

Nei Comuni che hanno più sezioni elettorali, come all'articolo 6, parte seconda, il registro sarà diviso in ragione delle sezioni medesime.

Art. 17. I cittadini che si presenteranno per essere iscritti dovranno indicare il loro nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita, e la parrocchia nella quale dimorano.

Art. 18. Gli elettori che siano militari, anche volontari, in attività di servizio verranno iscritti d'ufficio in un registro particolare dell'Autorità del Comune cui appartengono.

Nondimeno i militari medesimi, o per essi i loro parenti o qualunque altra persona da essi incaricata, avranno diritto di verificare se siano stati iscritti, ed in caso di omissione di farsi inscrivere nel detto registro.

Art. 19. Il detto registro sarà chiuso alla mezzanotte del giorno quindicesimo dopo il di lui aprimento.

CAPO VII.

Della formazione delle Liste

Art. 20. Chiuso il registro delle iscrizioni, l'Autorità comunale formerà in due esemplari per ordine alfabetico le liste degli elettori.

Nei Comuni aventi più sezioni elettorali le liste saranno divise secondo i compartimenti delle medesime.

Art. 21. Nella formazione delle liste ciascuna Autorità comunale escluderà coloro che riterrà incapaci o che si fossero fatti inscrivere contro le norme stabilite negli articoli 13 e 14, salvi i reclami, come al seguente Capo VIII.

Art. 22. Le dette liste saranno chiuse nel termine di quindici giorni, computabile dal giorno in cui sarà stato chiuso il registro d'iscrizione, ed un esemplare di esse liste dovrà conservarsi presso l'Autorità comunale, ove ciascun cittadino potrà prenderne ispezione, entro giorni sei successivi, alla presenza dell'Autorità stessa o del suo Delegato.

L'altro esemplare sarà esposto al pubblico nel luogo degli affissi.

Dove i registri offrano un numero di iscritti maggiore di 3000, le liste saranno stampate ed affisse in ogni sezione elettorale del Comune.

CAPO VIII.

Dei Reclami sulla formazione delle Liste, e del loro giudizio

Art. 23. Qualunque cittadino creda di poter reclamare per essere stato escluso dalle liste, e chiunque iscritto nelle liste del Comune creda di poter reclamare perchè vi siano stati indebitamente compresi uno o più individui, avrà diritto di presentare all'Autorità del Comune il proprio reclamo entro giorni quattro decorribili da quello in cui, giusta l'articolo 22, devono essere chiuse e pubblicate le liste.

Art. 24. L'Autorità comunale deciderà sommariamente sui detti reclami, e farà conoscere mediante pubblicazione, entro altri giorni otto decorribili dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo precedente per la loro pubblicazione, se e quali cambia-

menti nelle liste verrebbero ad essere prodotti dalle sue decisioni.

Art. 25. Contro le dette decisioni dell'Autorità comunale sarà lecito a quelli che non avranno ottenuta con esse la reclamata inclusione propria od esclusione di altri dalle liste, come pure ai cittadini elettori che credessero di poter reclamare contro la inclusione pronunciata in prima istanza d'individui che non erano stati compresi nelle liste, d'interporre nel termine di altri giorni quattro, decorribile dalla pubblicazione del giudizio di cui al precedente articolo 24, ulteriore reclamo.

Art. 26. Pei militari in attività di servizio, anche volontari, che non fossero stati compresi nella lista elettorale, i reclami potranno essere proposti tanto da essi quanto da qualunque loro mandatario od anche dai loro parenti.

Art. 27. Il detto ulteriore reclamo sarà presentato all'Autorità comunale che avrà proferita la prima decisione.

Art. 28. In tutti i Comuni che hanno Consiglio comunale il giudizio di seconda istanza sarà proferito da un Consesso composto da sette Consiglieri comunali tratti a sorte fra i presenti nel Comune, l'anziano de' quali sette avrà la presidenza del Consesso con voto deliberativo.

Art. 29. Negli altri Comuni, se appartengono ad un Distretto nel di cui capoluogo siavi Consiglio comunale, il giudizio di seconda istanza sarà pronunciato da sette membri del detto Consiglio comunale, scelti e riuniti in Consesso colle forme stabilite all'articolo 28.

Art. 30. Per quei Comuni invece che facessero parte di un Distretto il di cui capoluogo non abbia Consiglio comunale, il giudizio di seconda istanza apparterrà ad un Consesso di sette membri, formato, come all'articolo 28, del Consiglio comunale più vicino.

Art. 31. I reclami che saranno presentati a norma dell'articolo 27 verranno immediatamente trasmessi dall'Autorità comunale che li avrà ricevuti all'Autorità destinata come sopra a pronunciare in seconda istanza.

Art. 32. L'Autorità di seconda istanza dovrà proferire il suo giudizio nel termine di giorni otto, decorribili dal giorno in cui i reclami saranno stati trasmessi, e rimet-

terlo prontamente all'Autorità comunale dalla quale le saranno pervenuti.

Art. 33. Il giudizio di seconda istanza sarà definitivo.

Art. 34. Spirati che siano i termini di legge sopra stabiliti, ciascuna Autorità comunale chiuderà le liste colle rettificazioni che fossero derivate dai giudizi sui propositi reclami, e ne avviserà il pubblico affinché gl'interessati possano prenderne cognizione presso l'Autorità medesima.

Art. 35. Coll'avviso medesimo l'Autorità comunale rammenterà agli elettori compresi nelle sue liste il giorno destinato per l'adunanza dell'Assemblea primaria, e li inviterà a recarsi presso di lei per ricevere il biglietto d'ingresso ed una scheda coi nomi in bianco.

CAPO IX.

Della tenuta delle Assemblee primarie e della composizione del loro Ufficio

Art. 36. Ogni Assemblea primaria è presieduta da un Ufficio composto dall'Autorità comunale coll'aggiunta del Deputato alla tassa personale, ove esiste, e di alcuni elettori scelti da lei in numero non minore di tre e non maggiore di sette, secondo il bisogno.

Art. 37. Nei Comuni che hanno più sezioni elettorali l'Ufficio, composto come al precedente articolo 36, presiederà l'Assemblea primaria del Circondario elettorale, ove l'Autorità suddetta ha la sua residenza.

L'Ufficio delle altre sezioni elettorali sarà composto da sette elettori del relativo circondario, scelti dall'Autorità comunale, con preferenza, in quanto sia possibile, agli elettori che siano Consiglieri comunali.

Tali Consiglieri inoltre potranno essere destinati a comporre gli Uffici di sezione anche nei circondarii delle parrocchie ove non abitassero, qualora non abbiansi Consiglieri dimoranti nelle medesime.

Art. 35. Nelle Assemblee presiedute da un'Autorità comunale avente il carattere di Congregazione municipale, la presidenza dell'Ufficio apparterrà al Podestà od a chi ne fa le veci.

Nelle altre Assemblee l'Ufficio eleggerà il presidente fra i suoi membri. Dove però ne faccia parte un Consigliere comunale, a questo ne spetterà la presidenza, e quando

più Consiglieri comunali facciano parte dell'Ufficio, ne spetterà la presidenza al seniore tra essi.

In ogni Ufficio uno de' suoi membri sosterrà le funzioni di segretario.

Qualora il Podestà, gli Assessori municipali ed i Consiglieri comunali componenti l'Ufficio delle assemblee elettorali, a norma delle precedenti disposizioni, non dimorassero nel circondario elettorale ove si terrà l'assemblea medesima, potranno nondimeno darvi la loro scheda e voto, ed a tale effetto avranno cura di farsi trasferire provvisoriamente nelle liste del circondario del di cui Ufficio dovranno far parte.

CAPO X.

Della votazione nelle Assemblee primarie

Art. 39. Un'ora dopo quella fissata per l'apertura dell'Assemblea, l'Ufficio farà l'appello nominale degli elettori iscritti nella lista. Ogni elettore chiamato consegna la propria scheda chiusa, contenente tanti nomi quanti sono i Rappresentanti che devono essere eletti per la sua Provincia.

Art. 40. Nessun elettore potrà farsi rappresentare nelle assemblee elettorali, tranne quanto è disposto all'articolo 44 pei militari in attualità di servizio.

Art. 41. L'elettore non potrà inscrivere il proprio nome sulla scheda di una votazione, nè votare in più assemblee elettorali, quand'anche per errore fosse stato compreso in liste di diverse Comuni o sezioni.

Art. 42. Esaurito l'appello degli elettori nell'ordine portato dalle liste, l'Ufficio farà il riappello di quelli che non avranno risposto e votato dietro la prima chiamata, e riceverà da ciascuno di essi la scheda che presentasse.

Art. 43. Le schede verranno consegnate al presidente, ritirate dagli scrutatori destinati dall'Ufficio fra i proprii membri, e disposte in una o più urne.

Nel caso in cui alla fine del primo giorno non fosse terminato l'appello ed il riappello degli elettori, l'urna sarà chiusa a chiave, sigillata e custodita sotto chiave presso l'Ufficio a fine di riprendere l'operazione nel giorno successivo, e così di seguito. Essa però dovrà essere terminata al più tardi nel terzo giorno.

Art. 44. I militari in attività di servizio, che nel giorno della tenuta delle Assemblee elettorali si troveranno nel Comune nelle di cui liste fossero compresi, si presenteranno personalmente all'Assemblea come gli altri elettori per deporre la loro scheda.

All'incontro gli elettori militari assenti, anche volontari, avranno diritto di far presentare all'Assemblea elettorale la loro scheda chiusa per mezzo di un loro incaricato munito di mandato scritto, da esibirsi all'Ufficio delle assemblee medesime. A tale mandatario verrà consegnato il biglietto d'ingresso e la scheda di cui all'articolo 25. I mandati saranno uniti al processo verbale.

CAPO XI.

Dello Spoglio delle Schede

Art. 45. Ultimata la consegna delle schede, l'Ufficio ne eseguirà immediatamente lo spoglio, ne annuncierà il risultato ai presenti, e lo registrerà nel processo verbale; dopo di che abbrucierà immediatamente le schede, ad eccezione di quelle sulle quali fosse emersa contestazione, che si uniranno al processo verbale.

Art. 46. Nello spoglio delle schede non si avrà riguardo ai nomi illeggibili od ai nomi che non identificassero sufficientemente la persona. Ove alcuna scheda contenesse un numero minore di nomi di quelli dei Rappresentanti da eleggersi nella relativa Provincia, i nomi stessi verranno contati nello spoglio. Quando all'incontro una scheda contenesse un numero di nomi eccedente quello dei Rappresentanti da eleggersi, si terrà conto nello spoglio dei primi nomi inscrittivi fino a raggiungere il numero dei Rappresentanti da eleggersi, ed ai nomi susseguenti non si avrà riguardo.

Art. 47. Ne' Comuni aventi più sezioni elettorali gli Uffici di queste sezioni eseguiranno lo spoglio come ai precedenti articoli 45 e 46, indi porteranno immediatamente tutte le schede, chiuse a chiave in una o più urne, col loro processo verbale all'Ufficio della prima sezione elettorale del Comune medesimo, presieduta dall'Autorità comunale come all'articolo 37.

Questo Ufficio, riunite così le schede ed i processi verbali di tutte le sezioni elettorali del Comune, raccoglie in uno i risultati di tutti i processi verbali di sezione, forma un

processo verbale complessivo, nel quale verifica e constata il complessivo risultato della votazione per tutto il Comune, lo proclama agli elettori presenti, indi abbrucia le schede, ad eccezione delle contestate, osservato in ogni cosa il disposto dall'articolo 43 pel caso in cui non si fosse potuta compire l'operazione in un solo giorno.

CAPO XII.

Del Trasporto de' Processi verbali delle Assemblee primarie al capoluogo di Distretto, indi a quello di Provincia, e del Ricensimento generale de' voti.

Art. 48. Il presidente ed il segretario di ciascun Ufficio delle Assemblee primarie dei Comuni che non sono capoluoghi di Distretto, ed in caso d'impedimento del presidente e segretario o di alcuno di essi, due altri membri dell'Ufficio destinati da questo, compite che siano le operazioni sovra indicate, porteranno il processo verbale della rispettiva Assemblea all'Ufficio dell'Assemblea elettorale del capoluogo di Distretto. Il presidente ed il segretario dell'Ufficio dell'Assemblea tenuta nel capoluogo di Distretto, od altri membri dell'Ufficio da lui eletti come sopra in caso d'impedimento del presidente e del segretario, porteranno tutti i processi verbali dei Comuni del Distretto alla Congregazione provinciale del capoluogo di Provincia.

Art. 49. Ciascuna Congregazione provinciale unita agli Assessori presso la Congregazione municipale dello stesso capoluogo di Provincia, e coll'aggiunta, a norma del bisogno, dell'occorrente numero di Consiglieri comunali del medesimo capoluogo, da eleggersi da lei, farà in seduta pubblica lo spoglio dei detti processi verbali ed il ricensimento generale dei voti dati dagli elettori della Provincia; compito il quale, proclamerà i Rappresentanti della Nazione che dalla maggioranza relativa dei voti risulteranno eletti nel numero rispettivamente stabilito per ciascuna Provincia.

Art. 50. Qualora nel numero de' voti che determinasse la maggioranza relativa per essere eletto, si verificasse parità fra due o più individui, saranno preferiti e proclamati i seniori. Nel caso di pari età fra più individui aventi pari numero di voti come sopra, la Congregazione provinciale procederà

fra essi all'estrazione a sorte e proclamerà quello che dall'estrazione risulterà eletto.

Art. 51. I membri degli Uffici elettorali de' capoluoghi di Distretto, che avranno portati al capoluogo di Provincia i processi verbali delle Assemblee elettorali comunali, avranno diritto di assistere in luogo apposito all'operazione prescritta dall'articolo 50.

Art. 52. Le elezioni risultate dal ricensimento generale de'voti e proclamate come all'articolo 49 verranno pubblicate da ciascuna Congregazione provinciale con avvisi a stampa da affiggersi nei luoghi consueti in ogni Comune della Provincia. A ciascun eletto Rappresentante la Congregazione provinciale darà notizia della sua nomina.

CAPO XIII.

Disposizioni complementarie

Art. 53. Di tutte le operazioni prescritte agli articoli 49, 50, 51 e 52 la Congregazione provinciale terrà processo verbale.

Art. 54. Tutti i processi verbali delle Assemblee elettorali e delle Congregazioni provinciali saranno conservati e trasmessi all'Assemblea nazionale nel giorno della sua convocazione.

Art. 55. I Rappresentanti non dimoranti nel luogo ove risiederà l'Assemblea riceveranno una indennità di dieci lire italiane al giorno per tutta la durata della Sessione.

Art. 56. L'Assemblea nazionale, radunata che sia, delibererà sulla validità delle elezioni de' suoi membri, e provvederà acciò siano fatte colle norme della presente Legge le nuove elezioni, rese necessarie pei casi di opzione di quelli che siano stati eletti in più Provincie, come pure pei casi di rinuncia degli eletti, e per le elezioni che non fossero state giudicate valide.

Art. 57. Le modalità particolari per la esecuzione del presente Decreto vengono determinate con separate Istruzioni.

Deliberato nella seduta della Commissione per il Progetto di Legge elettorale del giorno 9 maggio 1848.

ROBECCHI — G. BECCARIA

G. BERCHEZ — Gioachino BASEVI — Paolo BASSI

Giuseppe NEGRI — F. SANSEVERINO — CALUCCI

USIGLIO — PAGNONCELLI — MARCHETTI

C. MANTOVANI — G. MARTINENGO VILLAGANA

Girolamo SAN GERVASIO — Avv. G. BORGHI

Lorenzo CURTANI — Filippo DE BONI

Alessandro PORRO, *Presidente*

VALENTINO, *Segretario*

ISTRUZIONI

per l'esecuzione del Decreto portante convocazione dell'Assemblea nazionale e delle Assemblee primarie

§ 1. L'Autorità comunale destinerà il locale, e dove abbiano ad esservi in un Comune più sezioni, i locali ne' quali l'Assemblea primaria del Comune ovvero le di lei sezioni abbiano a radunarsi. L'Autorità comunale si servirà a tale uopo delle scuole, degli altri locali che fossero disponibili, ed in mancanza di altri locali, degli oratorii e delle chiese, presi previamente in quest'ultimo caso gli opportuni concerti coll'Autorità ecclesiastica.

§ 2. Questi locali saranno disposti opportunamente in proporzione del numero degli elettori. Nelle Assemblee o sezioni in cui il numero degli elettori sia molto considerevole l'Autorità comunale procurerà che il locale abbia un'uscita diversa dall'ingresso, affinché possa effettuarsi con ordine l'ingresso e la uscita degli elettori.

§ 3. Il registro, di cui si darà la modula, dovrà essere formato con le necessarie colonne per contenere tutte le indicazioni dei cittadini che vi s'inscrivono, cioè il loro nome e cognome, la paternità, l'età, il luogo di nascita, la parrocchia ove dimorano. Una colonna sarà destinata a contenere le indicazioni speciali, come per esempio quella della rinuncia alla naturalizzazione in estero Stato che l'inscrivente avesse ottenuta e del documento provante tale rinuncia. Un'ultima colonna sarà destinata alle osservazioni dell'Ufficio.

§ 4. Il registro sarà tenuto in ordine alfabetico affinché possano più facilmente colla scorta di esso formarsi successivamente coll'ordine medesimo le liste elettorali.

§ 5. Ne' Comuni numerosi il registro dovrà essere diviso per lettere; nello stesso modo potranno essere divisi anche i distinti registri di sezione.

§ 6. Saranno ammessi ad iscriversi nel registro anche quei cittadini i quali, comunque non abbiano ancora compiuti gli anni 21, andranno a compirli nel primo giorno stabilito per le elezioni.

§ 7. I cittadini che per esercitare il diritto elettorale devono provare, a sensi degli articoli 9 e 10, di aver rinunciato od all'impiego

pubblico, civile o militare, che avessero accettato da uno Stato estero all'Italia, od alla naturalizzazione che avessero ottenuta in altro Stato, non potranno essere iscritti nel registro elettorale se non presentano la prova di tale rinuncia mediante documento autentico rilasciato dalla Congregazione provinciale.

§ 8. Tutti i fogli del registro d'iscrizione saranno firmati dalla Autorità comunale o da' suoi speciali Delegati che lo avranno tenuto. Almeno un membro della Autorità comunale dovrà assistere e presiedere continuamente alle operazioni della iscrizione.

L'Autorità comunale firmerà pure il registro in fine, all'atto di chiuderlo, annotandovi l'ora nella quale verrà chiuso.

§ 9. Per ottenere quella uniformità che è necessaria ad agevolare le operazioni, le liste saranno formate secondo la Modula che verrà diramata all'uopo.

§ 10. Nel caso in cui, a norma dell'articolo 22 della Legge, devono stamparsi le liste, se il Comune ha più sezioni elettorali, le liste dovranno stamparsi divisamente, una per ciascuna sezione.

§ 11. La scelta dei Consiglieri comunali componenti il Consesso destinato a giudicare in seconda istanza sarà fatta dall'Autorità comunale.

A tale effetto l'Autorità comunale, chiamati i Consiglieri comunali presenti, senza formale adunamento del Consiglio, procederà all'estrazione a sorte voluta dall'articolo 28 della Legge.

Questa operazione verrà eseguita in tutti i Comuni aventi Consiglio comunale entro il termine stabilito per le iscrizioni nel registro elettorale, affinchè in qualunque de' casi preveduti dagli articoli 28, 29 e 30 sia costituita e pronta l'Autorità destinata a giudicare in seconda istanza i reclami che venissero proposti contro la decisione di prima istanza.

§ 12. Il detto Consesso appena composto si costituirà, e gli verrà assegnato un locale nella residenza della Autorità comunale affinchè possa esercitarvi le sue funzioni.

Il Consesso medesimo nell'adempimento di queste verrà sussidiato dagli impiegati comunali.

§ 13. I reclami di seconda istanza verranno trasmessi dalla Autorità comunale,

alla quale saranno stati presentati, al Consesso giudice di seconda istanza che sarà competente a giudicarne giusta gli articoli 28, 29 e 30 della Legge ossia Decreto elettorale.

§ 14. L'Avviso da pubblicarsi a termini dell'articolo 35 della Legge elettorale, giusta la Modula che sarà diramata, oltre il giorno nel quale giusta la Legge medesima dovrà tenersi l'Assemblea primaria, indicherà il locale ove questa dovrà radunarsi e l'ora precisa in cui verrà aperta; avvertirà che un'ora dopo si comincerà l'appello o chiamata a nome degli elettori per ordine alfabetico affinchè si presentino a consegnare le schede; rammenterà agli elettori il numero dei nomi che ciascuna scheda deve contenere, corrispondente al numero dei Rappresentanti da eleggersi nella Provincia; ricorderà loro che tali nomi devono nella scheda essere scritti a penna e non stampati o litografati; che possono scriverli nella sala dell'Assemblea o fuori di essa; che possono pure averli fatti scrivere da altri, ma fuori della sala dell'Assemblea; e che, nel caso in cui li facciano scrivere da altri, devono procurare di accertarsi che i nomi scrittivi corrispondano precisamente a quelli dichiarati dall'elettore allo scrivente.

L'Avviso medesimo infine ammonirà gli elettori della importanza delle elezioni, come quelle dalle quali dipende la sicurezza, la libertà e la prosperità dello Stato.

§ 15. La scheda da distribuirsi agli elettori conterrà l'indicazione del Comune o sezione per la di cui Assemblea dovrà servire, il giorno e luogo ove questa dovrà tenersi, e tanti principii di linea in bianco, segnati con numeri progressivi, quanti sono i Rappresentanti da eleggersi nella Provincia.

Le Congregazioni provinciali avranno cura di distribuire a ciascun Comune l'occorrente numero di schede stampate colle indicazioni precedenti.

§ 16. Il locale dell'Assemblea dovrà essere disposto a cura dell'Autorità comunale in guisa che l'Ufficio vi sia collocato in luogo distinto, e separato dal rimanente della sala per mezzo di sbarra affinchè, penetrandovi gli elettori, non rechino impedimento o ritardo alle di lui funzioni.

§ 17. Quando dalle liste emerga che l'Assemblea debba essere numerosa, si procurerà

che il locale abbia una uscita distinta dall'ingresso.

§ 18. Almeno tre giorni prima di quello in cui dovrà tenersi l'Assemblea, l'Autorità comunale designerà ed avvertirà gli elettori che vorrà scegliere a far parte dell'Ufficio, ed avrà cura di destinare alcuni elettori supplementari affinchè, in caso di impedimento de' primi eletti, non abbia mai a mancare il numero prefisso per comporre l'Ufficio.

Tale numero verrà stabilito nei limiti dell'articolo 36 della Legge elettorale, con riguardo al bisogno determinato dal numero degli elettori che hanno diritto d'intervenire all'Assemblea.

§ 19. L'Autorità comunale dei Comuni aventi più sezioni elettorali designerà parimenti ed avvertirà, tre giorni prima di quello destinato per la tenuta dell'Assemblea, i Consiglieri comunali e gli altri elettori che dovranno comporre l'Ufficio delle varie sezioni, non che i supplenti eventualmente destinati a completarlo.

§ 20. Nei Comuni ove non avvi Congregazione municipale l'Autorità comunale che deve far parte dell'Ufficio potrà essere composta tanto dai Deputati all'amministrazione comunale quanto dai loro sostituti.

Nei Comuni sovra contemplati, che abbiano più sezioni, il Deputato alla tassa personale, se vi esiste, farà parte della sezione presieduta dall'Autorità comunale.

§ 21. Nelle Assemblee molto numerose l'Ufficio avrà la facoltà di aggiungersi, oltre gli elettori destinati a far parte di esso, quel numero di altri elettori che reputerà conveniente per sollecitare l'operazione dello spoglio delle schede.

§ 22. Per entrare nella sala dell'Assemblea, l'elettore che vi appartiene deve presentare il suo biglietto d'ingresso, che previa verifica gli verrà riconsegnato e sarà da lui conservato. Niuna persona che non sia elettore avente diritto di votare nell'Assemblea potrà entrarvi. Ove alcun estraneo vi si fosse intruso, il presidente lo farà allontanare.

§ 23. Nelle Assemblee elettorali è vietato qualunque atto, fatto, proposta o discussione estranea agli oggetti pei quali l'Assemblea è convocata. Niuna mozione estranea al di

lei oggetto potrà essere registrata nel processo verbale.

Prima che si proceda all'appello, il presidente ne farà l'avvertenza all'Assemblea ed inviterà gli elettori a mantenere l'ordine più perfetto.

§ 24. Il presidente avvertirà altresì l'Assemblea che è interdetto qualunque atto e segno di approvazione o disapprovazione, ed inviterà i di lei membri a rimanere al loro posto finchè siano chiamati, onde prevenire qualunque movimento che produca disordine.

§ 25. Il presidente è incaricato di mantenere l'ordine nell'Assemblea, e potrà richiamarvi coloro che se ne allontanassero e lo turbassero. L'individuo chiamato all'ordine, che persistesse in atti turbativi, potrà dal presidente, udito l'Ufficio, venir espulso dall'Assemblea.

§ 26. Sono atti contrarii al buon ordine dell'Assemblea elettorale

l'interrompere l'elettore che abbia avuta dal presidente l'autorizzazione di parlare;

il proferire ingiurie o personalità contro taluni degli elettori o contro altri cittadini;

l'impedire l'accesso degli elettori chiamati al banco dell'Ufficio per deporvi le schede;

e generalmente qualunque atto contrario alla libertà del voto ed all'esercizio delle funzioni dell'Assemblea e del di lei Ufficio.

§ 27. Nessuna forza armata, nemmeno cittadina, potrà stanziare in prossimità del luogo dell'Assemblea.

Il solo presidente, udito l'Ufficio, potrà chiedere alla Autorità pubblica l'appoggio e la protezione della Guardia nazionale allorchè lo riconosca necessario alla sicurezza ed al buon ordine dell'Assemblea.

§ 28. Niun membro dell'Assemblea potrà presentarsi rivestito di insegna qualunque di pubblica autorità, nè munito di armi o di bastoni.

Gli elettori militari potranno però entrarvi vestiti delle loro assise, ma senz'armi.

§ 29. Nessuno, tranne l'Ufficio dell'Assemblea, potrà esercitare verun potere nella medesima.

§ 30. Nel caso che, costituito l'Ufficio medesimo, prima che si apra l'Assemblea o durante la di lei sessione, il presidente si

trovasse impedito di assumerne o continuarne la presidenza, verrà supplito dal membro più anziano dell'Ufficio. Nel caso di impedimento del segretario, verrà indilatamente sostituito dall'Ufficio, destinando altro de'suoi membri a sostenerne le funzioni.

§ 31. Le contestazioni che eventualmente emergessero nella Assemblea sulla regolarità delle singole di lei operazioni saranno decise sommariamente dall'Ufficio, e se ne farà menzione nel processo verbale.

§ 32. Premesse le avvertenze accennate ai §§ 23 e 24, il presidente farà procedere per mezzo del segretario all'appello degli elettori.

Mano mano che l'elettore chiamato risponde all'appello e si presenta all'Ufficio per consegnare la sua scheda, uno dei membri dell'Ufficio porrà al nome dell'elettore un segno chiaramente visibile sulla lista elettorale.

Il presidente riceverà dalle mani dell'elettore la scheda presentata, verificherà, senza leggerne il contenuto, che sia unica, e la passerà agli scrutatori che la porranno in un'urna, come è stabilito all'articolo 43 della Legge elettorale.

§ 33. Nel caso in cui alla fine del primo giorno non si fosse terminato l'appello e riappello, per cui, dovendo l'operazione riprendersi nel secondo o terzo giorno, si dovesse frattanto a norma dell'articolo 43 chiudere, sigillare e custodire le urne contenenti le schede già deposte, dovrà farsi di tutto ciò espressa menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

§ 34. Nelle Assemblee numerose le schede saranno deposte in un numero proporzionato di urne. L'Ufficio dividerà gli scrutatori, compresi quelli che si sarà aggiunti a norma del precedente § 21, in guisa che un proporzionato numero di essi prenda ad eseguire lo spoglio delle schede contenute in una delle urne.

Tutti gli scrutatori intraprenderanno contemporaneamente le operazioni dello spoglio. terminate che siano queste operazioni distinte, si raccoglieranno in un solo risultato di spoglio complessivo e verrà annunciato il risultato stesso; dopo di che le schede verranno abbruciate, come all'articolo 45 della Legge.

L'operazione dello spoglio sarà vigilata continuamente e colla massima attenzione dal Presidente.

Disposizioni generali

§ 35. L'Ufficio di ciascuna Assemblea o sezione elettorale redigerà un processo verbale che ne riferirà fedelmente tutte le operazioni.

Questo processo verbale accennerà segnatamente:

il Comune o sezione in cui l'Assemblea si tiene;

il presidente e tutti i membri del di lei Ufficio;

il titolo pel quale tali membri saranno chiamati a comporlo, cioè sia per l'antecedente ufficio loro in quanto appartenessero ad una Autorità comunale, sia per la nomina avuta dalla Autorità medesima;

il nome degli scrutatori che l'Ufficio avesse creduto di aggiungersi;

la destinazione del segretario;

l'ora dell'aprimiento dell'Assemblea;

la menzione che il presidente abbia fatte all'Assemblea le ammonizioni prescritte ai §§ 23 e 24;

l'ora nella quale sarà cominciato l'appello ed il riappello;

l'ora nella quale sarà stata chiusa la sessione, che non potrà protrarsi oltre il tramonto del sole;

i diversi documenti che saranno stati prodotti, segnatamente i mandati de'militari;

tutti gli incidenti che fossero emersi durante la sessione, e la decisione che sarà stata presa su di essi.

Il processo verbale dovrà menzionare altresì che il presidente siasi accertato della unicità di ciascuna scheda e che, all'atto della consegna di questa, il membro dell'Ufficio a ciò destinato abbia segnato sulla lista il nome di chi l'avrà presentata affinché non possa essere più compreso nel riappello.

Farà menzione parimenti della chiusura, sigillamento e custodia delle urne nel caso in cui l'operazione non si fosse compiuta nel primo e secondo giorno, nel qual caso accennerà che al termine della sessione di un giorno il presidente abbia avvertita l'Assemblea che la sessione sarebbe riaperta nel giorno successivo all'ora stabilita pel primo.

Nel caso istesso il processo verbale accennerà che al riaprirsi della seduta del secondo o terzo giorno il presidente abbia fatte portare le urne contenenti le schede ricevute

nel giorno o giorni precedenti e che tutto l'Ufficio abbia verificata la integrità de' suggelli, i quali non saranno tolti, quanto alle urne già piene, che all'atto d'incominciare lo spoglio. Alle non piene saranno tolti immediatamente per riporvi le altre schede che si andranno ricevendo, e di ciò pure si farà menzione nel processo verbale.

Finalmente il processo verbale riferirà fedelmente il numero de' bullettini o schede trovati in ogni urna, la di lui corrispondenza al numero degli elettori chiamati a votare, le schede che saranno state contestate, il numero delle schede consegnate da ciascun gruppo di scrutatori, il modo con cui si sarà eseguito lo spoglio delle schede, il di lui risultato e la proclamazione di esso.

§ 36. Il processo verbale sarà tenuto dal segretario, e sarà firmato da lui e dal presidente, da tutti i membri dell' Ufficio e dagli scrutatori che questo avesse creduto di aggiungersi.

§ 37. In ciascuna Provincia la Congregazione provinciale destinerà l'occorrente numero di Commissarii speciali, presi fra i più zelanti cittadini, destinati, uno per Distretto o per più Distretti vicini, a sollecitare la spedizione degli atti e l'attivazione delle pratiche necessarie alla tenuta delle Assemblee elettorali comunali.

§ 38. Questi Commissarii riferiranno senza ritardo alla Congregazione provinciale gl'inconvenienti che verificassero ed ai quali non avessero potuto riparare, e tutte le infrazioni della Legge che venissero a scoprire, affinché vi si possa prontamente provvedere. I Commissarii medesimi però non avranno veruna autorità sulle Assemblee elettorali.

§ 39. Tutti gli atti contemplati dalla Legge elettorale e da questa Istruzione ed i documenti da prodursi per la di lei esecuzione saranno esenti da bollo.

Deliberate nella seduta della Commissione per il Progetto di Legge elettorale del giorno 9 maggio 1848.

Gioachimo BASEVI — Avv. G. BORGHI
USIGLIO — Filippo DE BONI — Lorenzo CURTANI
G. SAN GERVASIO — MARTINENGO G. VILLAGANA
Ingegnere P. A. PAGNONCELLI
A. MERINI — Paolo BASSI — Giuseppe NEGRI
G. BERCHET — F. SANSEVERINO — CALUCCI
G. BECCARIA — A. Pietro ROBECCHI

Alessandro PORRO, *Presidente*

VALENTINO, *Segretario*

214. *Designazione del termine all'attuazione del Regolamento organico della Guardia nazionale.*

10 maggio 1848.

COMANDO DELLA GUARDIA NAZIONALE

DI MILANO

AVVISO

Il Governo provvisorio ha con suo Decreto del 6 corrente, n° 38995-60, dichiarato che il Regolamento organico della Guardia nazionale, già preventivamente approvato e sanzionato il 17 dello scorso aprile, debba esser messo in piena attività col primo del corrente maggio. Rendendo di ciò avvisati i cittadini appartenenti al Corpo della Guardia nazionale, sono invitati a prendere notizia del Regolamento stesso onde conoscere gli obblighi che loro impone la legge.

Milano, 10 maggio 1848.

Il Comandante in Capo

F. BORGIA

L'Aiutante dello Stato maggiore
E. CAMOZZI

215. *Preavviso di una nuova Monetazione.*

11 maggio 1848.

COMMISSIONE CONSULENTE

DI FINANZA E COMMERCIO

presso

IL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA

AVVISO

A facilitare il prestito coll'interesse del 5 per 100, col § 6 del Decreto 20 aprile si dichiaravano ammissibili come danaro e pel valore loro intrinseco gli oggetti d'oro, d'argento e dorati che venissero presentati alla Zecca nazionale.

Ad animare sempre più i generosi cittadini a sovvenire allo Stato mediante la presentazione d'oggetti d'oro e d'argento, si fa noto che le paste che risulteranno dalla loro fusione serviranno a battere una nuova moneta, di cui è generale il desiderio.

Una Commissione nominata dal Governo ha già disposto per la sollecita riattivazione della Zecca, introducendo i nuovi metodi di assaggio già adottati presso le altre zecche dei paesi limitrofi, e si ha fiducia che nel periodo di questo mese si possano battere

dei pezzi da 5, da 20 e da 40 franchi, con un'impronta che segnerà l'epoca gloriosa della rigenerazione d'Italia.

Milano, 11 maggio 1848.

RE, *Presidente*

TAVERNA — TEALDO — GAVAZZI — BATTAGLIA
CALVI, *Segretario*

216. *Istituzione e designazione delle attribuzioni di un Ufficio provvisorio d'Intendenza militare per la piazza di Milano.*

11 maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

Intendenza Militare

AVVISO

Il Ministero della guerra, nella mira di attivare l'organizzazione dei varii Corpi di truppa che si stanno formando, ha stabilito provvisoriamente un Ufficio d'Intendenza militare per il servizio della piazza di Milano, che sarà diviso fra i signori sottintendenti di prima classe Novaretti e Fortis, aventi il primo per Aggiunto il signor Gandiglio ed il secondo il signor Gabrini. L'Ufficio diretto dal signor sottintendente Novaretti, stabilito nel Castello, sarà aperto dalle ore 7 del mattino sino alle 5 pomeridiane per effettuare più prontamente le seguenti attribuzioni:

1° l'amministrazione e direzione economica di tutti i Corpi che si stanno formando in Milano;

2° la contabilità degli stessi Corpi in natura ed in contanti;

3° l'ispezione e verificaione dei conti dei Consigli amministrativi;

4° la spedizione dei mandati di pagamento a favore dei Corpi;

5° la spedizione dei fogli di via per l'armata attiva;

6° la formazione dei ruoli a matricola di tutti i Corpi dell'armata lombarda, ivi compresa la Gendarmeria;

7° la formazione dei ruoli degli ufficiali dello Stato maggiore generale e degli ufficiali di piazza in Milano;

8° la tenuta dei ruoli annuali dei Corpi, dei fogli di competenza ed altri lavori per le truppe stanziate in Milano;

9° la vidimazione dei buoni delle sussistenze tutte da somministrarsi ai Corpi in attività di presidio in Milano;

10° in fine l'assento degli individui di leva e formazione dei ruoli per la città e Provincia di Milano.

L'Ufficio diretto dal signor sottintendente Fortis, stabilito nel locale del Genio a piano terreno, sarà aperto dalle 7 della mattina alle 5 pomeridiane colle attribuzioni seguenti:

1° amministrazione e direzione degli ospitali militari ed ambulanze;

2° prigionieri militari;

3° rimonta cavalli;

4° corpi di guardia;

5° direzione e vigilanza degli appaltatori delle sussistenze militari;

6° trasporti militari e materiale degli equipaggi militari, e treno d'artiglieria;

7° magazzini di vestiario e di tutti gli altri oggetti per l'armata;

8° casermaggio;

9° pensioni militari;

10° e tutte quelle altre attribuzioni che già erano stabilite a detto Ufficio e non contemplate in quelle fissate all'Ufficio provvisorio in Castello.

La corrispondenza dei signori sottintendenti Novaretti e Fortis per ogni oggetto di servizio sarà diretta al Ministero della guerra.

Milano, 11 maggio 1848.

Per il Ministro della Guerra

Il Segretario generale

I. PRINETTI

L'Intendente Capo della terza Sezione

Fr. LAMPATO

217. *Indizione di Comizi popolari per la dichiarazione di Unione immediata al Governo Sardo o di mantenimento del Governo Provvisorio.*

12 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

CITTADINI! (1)

Milano, 12 maggio 1848.

Il Governo provvisorio della Lombardia, sorto tra le barricate, tiene il suo mandato

(1) Questo Decreto fu pubblicato nel n° 49 (14 maggio) del Giornale ufficiale il 22 Marzo. Nello stesso giornale poi, in fronte del n° 56 (21 maggio), si lesse quanto segue:

• In questi giorni venne fatta girare e pubblicamente affissa la seguente Protesta contro la Legge del 12 maggio:

dal fatto sublime dell'eroica nostra rivoluzione, la quale, operata dal concorso di tutte le forze sociali, non aveva altro scopo che la cacciata dell'Austriaco e la conquista dell'indipendenza italiana. Perciò, fin da quando tuonava il cannone nelle nostre contrade, e il popolo rispondeva a' colpi micidiali gridando *Viva l'Italia!*, il Governo, anche nella pressura di quel momento, anche invocando il soccorso del generoso Re Sardo, anche ammirando le prove di maturità politica che dava il nostro valoroso popolo, disciplinato e mite nei furori stessi di una guerra a morte, non credette d'alzare altro grido che il grido di *Viva l'Italia!*, altro vessillo che il vessillo dell'indipendenza nazionale. Così, lasciando intatte tutte le quistioni di forma politica e di ordinamento definitivo, volle che queste regioni, per tanti anni forzate a chiamarsi straniere all'Italia, prime tornassero alla Patria comune e, rassegnate ad ubbidirne i voleri, proclamassero la loro devozione all'Italia unita e concorde.

Quindi nel Proclama del 22 marzo dichiarava che, *essendo chiamati a conquistare l'indipendenza di questa nostra carissima Patria, di null'altro i buoni cittadini do-*

» AL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE
DELLA LOMBARDA

» Signori!

- Quando, compiti i prodigi delle cinque giornate, sublime di vittoria e di fiducia nei risultati della vittoria, il popolo, solo sovrano su questa terra redenta col suo sangue, vi accettò capi, ei vi commetteva un doppio mandato: provvedere all'intera emancipazione del paese, e preparargli un terreno libero sul quale l'espressione del suo voto intorno ai futuri destini potesse sorgere spontanea, illuminata dalla discussione fraterna, accettata da tutti i partiti, solennemente legale in faccia all'Europa, pura di basse speranze e di bassi timori, degna dell'Italia e di noi.
- E i popoli d'Italia, che tutti si sapevano fratelli a noi, tutti mandavano, come concedevano le distanze e le circostanze particolari, uomini loro a combattere la santa guerra, vi confermavano tacitamente lo stesso mandato.
- Sentivano che qui, su questa terra Lombarda, dove moto e trionfo erano cose di popolo, s'agitavano le sorti di tutta Italia; che qui, in un'importantissima parte d'Italia, da parecchi milioni d'uomini generosi doveva compiersi con voto libero e meditato un esperimento forse decisivo sulle vere tendenze, sugli istinti, sui desiderii che fermentano in core alle moltitudini e ne decideranno la nuova vita.
- Voi intendeste allora, Signori, quel mandato, o mostrate d'intenderlo. E poichè non trovavate in voi potenza o diritto d'iniziativa, dichiaraste solennemente più volte che

veano allora occuparsi che di combattere; quindi nel Proclama del 29 marzo soggiungeva: Poichè un solo grido — l'indipendenza — ci ha fatto vincere, un solo grido deve farci compiere la vittoria: L'ITALIA UNITA E LIBERA.

Ma ora, o cittadini, il grido salvatore di *Viva Italia!*, che riassumeva tutta quanta la politica del Governo provvisorio, non esce più solo. Quella coraggiosa neutralità d'opinioni, quella forte aspettativa che sarebbe stata uno spettacolo unico nella storia, che avrebbe offerto un meraviglioso esempio di temperanza, di momentaneo sacrificio di ciò che l'uomo men facilmente tempera e sacrifica, non venne conservata. Quella santa concordia, quella generale fratellanza per cui ogni cittadino vedeva e cercava negli altri cittadini de' commilitoni, quella magnanima tolleranza che nulla voleva dal presente e tutto aspettava dall'avvenire, pur troppo hanno dato luogo all'impazienza sdegnosa ed irritante. Indocili di freno, smaniose di preoccupare il libero arringo, le opinioni si agitarono, si accusarono a vicenda, s'accamparono le une contro alle altre. La neutralità ch'era proclamata per impedire i dissidii e le discussioni inutili in faccia al nemico, la neutralità che era stata

- l'iniziativa spettava tutta intera al popolo, e che il popolo solo, emancipato il territorio e finita la guerra, avrebbe discusso e deciso, raccolto in Assemblea costituente, intorno alle forme che dovranno reggerne la vita politica.
- E dichiarandolo, voi di certo non intendevate, cosa impossibile e ingiusta, che un popolo intero si rimanesse muto, per un tempo indefinito, sulle questioni più gravi, più vitali per lui: voi non potevate ragionevolmente pretendere ch'ei combattesse senza sapere il perchè: ch'ei conquistasse vittoria senza interrogarsi quali sarebbero i frutti della vittoria: ch'ei si facesse soldato della libertà cominciando dal rinnegarla e dal contendersi ogni diritto di pacifica e fraterna parola.
- Le opinioni a poco a poco si rivelarono. Era cosa buona, era l'educazione preparatoria, che voi non davate al popolo, offertagli dai migliori tra i suoi fratelli, perchè il giorno dell'Assemblea avesse il suo voto illuminato e pensato: era prova data all'attenta Europa che le popolazioni lombarde non s'erano mosse per solo e cieco spirito di razione, ma perchè sentono i tempi maturi per entrare, con coscienza di diritti e doveri, nel grande consorzio delle nazioni. Voi non dovevate atterrirvene, ma rallegrarvene; e solamente avevate debito di usare tutta la vostra influenza perchè il campo fosse aperto a tutti egualmente, perchè la discussione si mantenesse scevra di raggiri e d'intolleranza, nei termini d'una pacifica e fraterna polemica.
- Voi sapete, o Signori, quale fra le diverse opinioni fosse prima ad uscire da quei limiti consentiti di discus-

proclamata in ossequio alla Patria italiana perchè tutto si riferisse a' supremi di lei interessi, e intorno alla sacra di lei bandiera si raccogliessero per unificarsi tutti i desiderii, tutti i voti, ora viene accusata di nutrire e fomentare le discordie civili, d'autorizzare le più avverse e nemiche speranze, di tenere tutto il resto d'Italia in una paurosa incertezza.

Nè gli animi si contennero nei limiti di una discussione che nel suo ardore era già pericolosa; ma in molte provincie si pubblicarono indirizzi, si raccolsero firme a migliaia, precludendo così al voto della Nazione: società s'organizzarono con nomi ed intenti diversi, in cui le quistioni più sottili ed ardenti vennero agitate, discusse, pubblicate: la stampa legale, la stampa anonima si diedero ad esercitare propagande fra loro contrarie, suscitavano passioni, alimentarono speranze, insinuarono, imposero la convenienza, la necessità di riescire a uno scioglimento.

E intanto da tutte parti ci giungono inviti, raccomandazioni pressanti di prendere una risoluzione: Popoli, Governi, Città, uomini ragguardevoli pel senno, pel patriottismo, per le guarentigie date alla causa ita-

liana, ci esortano ad escire da quel campo in cui c'eravamo trincerati in aspettazione di quello che fossero per maturare gli avvenimenti generali d'Italia.

In questo stato di cose il Governo provvisorio di Lombardia non può più aver fiducia nel principio di quella neutralità che aveva proclamata per consacrarsi tutto alla guerra e alla difesa del Paese. L'aveva proclamata per poter essere un Governo unicamente guerriero ed amministratore: ed ora invece si trova trascinato in mezzo alle distrazioni di incessanti dispute politiche, e costretto a difendersi ogni giorno dall'insistenza delle più divergenti opinioni.

Questo stato di cose non può durare. O il popolo riprenda il suo impegno di non voler parlare di politica, e con la sua gran voce imponga silenzio ai partiti; o si decida per quella fusione che sola è naturale, sola è possibile nelle presenti circostanze.

In favore del principio della neutralità stava la grandiosità e l'unità del concetto che tutto subordinava al voto dell'intera Nazione. Ma, perchè si persistesse a professare e praticar questo principio, bisognava che gli animi si componessero in calma, che si confermassero nel coraggio della pazienza:

« sione. Voi sapete che, mentre l'opinione alla quale si
 « onorano di appartenere i segnati qui sotto si manteneva
 « tranquilla e pacata sull'arena della persuasione — mentre
 « insisteva essa sola sul terreno legale assicurato da voi
 « e v'appoggiava in ogni occasione e con ogni sforzo —
 « mentre esagerava a proprio danno la virtù di moderazione — altri, più impaziente perchè men sicuro di giusti argomenti, infervorava nella quistione tanto da mutar quasi in lotta la discussione, in minaccia la parola amica. A voi toccava, amati siccome eravate, inframettere una parola conciliatrice; e non lo faceste. Più dopo, uomini d'alcune provincie, travati a partiti illegali, pericolosi, tentarono apertamente lo smembramento dell'unità collettiva dello Stato, parlarono di dedizioni immediate senza il consenso dei loro fratelli, aprirono il varco, violando la debita suggestione al vostro Governo centrale, all'anarchia del paese; iniziarono liste, le presentarono rivestite del prestigio d'Autorità secondarie a popolani illusi, agli ignari abitatori delle campagne; raccolsero in un subito firme; le raccolsero in più luoghi con arti subdole, con abuso di nomi: questi abusi, questi artifici vi sono noti, o signori: voi riceveste lagnanze e prove: alcuni tra noi ricordano parole vostre in proposito, e le ridiranno, se altro non giova, alla storia. Era obbligo vostro santissimo punire quei tentativi, illuminare colla vostra parola pubblica le illuse popolazioni, ridire ad esse, ridire a tutti il vostro programma e le ragioni che militavano a mantenerlo, diffonderlo con tutti i mezzi che stavano in mano vostra per ogni dove; invocare l'amore al paese e il senso diritto dei vostri concittadini.

« Voi nol faceste, e, mentre l'agitazione prodotta da mene siffatte nel popolo inconscio domandava a sedarsi una vostra parola, e molti tra gli onesti d'ogni partito vi traducevano questa dimanda, voi ricusaste: voi vi ravvolgeste in un silenzio funestissimo, inesplicabile: voi lasciate procedere, immobili, quella condizione di cose; ed oggi voi l'avocate, esagerandola, a scolparvi della violazione al programma accettato dalla nazione; — oggi, mentre l'amore al paese e il senso diritto dei Lombardi cominciano a diminuire, per opera propria, i pericoli; — oggi che da talune delle città traviate cominciano a giungervi, non provocate da voi, prove di ritorno a più giurista sentire e proteste di adesione all'antico programma; — il vostro Decreto del 12 lo sacrifica, sanziona quei procedimenti funesti, e chiama i cittadini non preparati a decidere in un subito le sorti del paese con un metodo illegale, illiberale, indecoroso, architettato al trionfo esclusivo d'un'opinione sull'altra.

« Il metodo de' registri è illegale perchè viola, per autorità vostra, il programma ch'era condizione della vostra esistenza politica in faccia al paese; perchè invola la più vitale, la più decisiva fra le quistioni all'Assemblea costituyente.

« Illiberale perchè sopprime la discussione, base indispensabile al voto; cancella un diritto inalienabile del cittadino; e sostituisce all'espressione pubblica e motivata della coscienza del paese il mutismo e la servilità dell'Impero.

« Indecoroso perchè affrettato; perchè tende a trasformare ciò che potrebbe esser prova d'affetto sentito e di

bisognava avere una stima grandissima degli uomini, un giudizio continuamente patato delle cose: bisognava in ispecie che diventasse legge per tutti il rispetto fraterno delle opinioni di tutti. Nè veramente era da sperarsi che una tale condizione d'animi, una tale annegazione d'ogni simpatia individua, d'ogni preoccupazione di dottrine e di fatti, a lungo durasse. Ma, quando si accoglieva tale speranza, guerra breve e vittoria sicura erano nel pensiero di tutti; e perciò a tutti pareva facile e naturale rimettere a *causa vinta la discussione dei destini politici del Paese*.

Invece guerra grossa, sanguinosa, lunga, armamento di tutto il Paese; leva ed organizzazione di un esercito lombardo; sussistenze per questo, pel piemontese, pel toscano, pel romano, pel napoletano; finanze che hanno bisogno di rimedii e sussidi pronti, efficaci, ubbiditi senza contraddizione in tutto il territorio; complicazioni politiche imprevedute; influenze ostili della straniera diplomazia; bisogno urgente d'aver posto nel consorzio delle nazioni d'Europa; le provincie venete in gran parte rioccupate dai barbari; ecco le nuove e gravi condizioni

nelle quali il Paese si trova e che consigliano una decisione.

Quale sarà questa decisione? Certo quella che più favorisca la gran causa d'Italia, quella che più acceleri il fine della guerra dell'indipendenza. E però, come Lombardi, in nome e per l'interesse di queste Provincie, come Italiani, per l'interesse di tutta la Nazione, dobbiamo riconoscere provvido il pensiero che le nostre terre si associno al vicino e bellicoso Piemonte, salve le comuni guarentigie della libertà, per formare dell'alta Italia un inespugnabile baluardo contro tutte le forestiere invasioni, sotto lo scettro costituzionale di quell'illustre Casa di Savoia a cui la storia assegnò il glorioso titolo di guardiana delle porte d'Italia.

Già Parma e Modena ci hanno preceduto nella manifestazione più o meno esplicita di questo voto che inizia in sì nobile parte d'Italia il gran pensiero dell'italica unità: già la Sicilia, dichiarando solennemente di commettere le sue sorti al reggimento monarchico costituzionale, ci ha mostrato qual sia di presente la strada aperta all'unione d'Italia. Or dunque non dovrà la Lombardia, dall'altezza del posto in che fu collo-

» maturato convincimento in dedizione di coardi impauriti; perchè la guerra presente e la presenza di un esercito che rappresenta un'opinione rapisce alla decisione ogni dignità; perchè in faccia all'Italia e all'Europa noi appariremo a torto in sembianza d'uomini condotti da interessi immediati e paure, e i generosi che ci sono fratelli e che ci salutarono, combattendo, fratelli appariranno a torto conquistatori.

» Architettato al trionfo esclusivo d'un'opinione sull'altra perchè coglie a imporsi il momento in cui quell'opinione ha preparato in tutti i modi e con tutti gli artifici il terreno; e perchè voi non vi limitate neppure a chiedere al popolo se intenda o no procedere immediatamente a una decisione, ma escludete dai vostri registri una delle soluzioni al problema e ne sopprimete qualunque espressione.

» Signori, voi avete violato il vostro mandato.

» Noi crediamo debito nostro dolorosissimo il dirvelo: dolorosissimo, non per ciò che spetta alle future sorti d'Italia: le sorti d'Italia stanno in più alta sfera che non è quella in che i Governi provvisori s'aggirano: ma perchè noi v'abbiamo lungamente difesi ed amati e perchè, noi lo crediamo, il Decreto del 12 maggio turberà lungamente la pace della vostra coscienza.

» Signori: le conseguenze immediate di quel Decreto potrebbero riescire sommamente pericolose alla pace domestica e alla libertà del paese. Voi somministrare con esso un pretesto all'intervento straniero che tutti lamenteremo. Voi, rompendo la vostra neutralità per farvi a un tratto settatori d'un'opinione esclusiva, cacciate un guanto di sfida imprudente alle opinioni sacrificate.

» Dio aiuti l'Italia, e rimova il pericolo che voi le suscitiate dagli stranieri: quanto a noi, amiamo la patria comune più che noi stessi. Noi non raccoglieremo quel guanto. Noi non resisteremo pe' nostri diritti, perchè la resistenza sarebbe cominciamento di guerra civile, e la guerra civile, colpevole sempre, lo sarebbe doppiamente oggi che lo straniero invade tuttora le nostre contrade. Ma i nostri concittadini ci terranno, noi lo speriamo, conto del sacrificio.

» A noi basta per ora, o Signori, protestare solennemente in faccia all'Italia e all'Europa e a quiete della nostra coscienza. Il buon senso della Nazione e l'avvenire faranno il resto.

» Avvocati GIUNIO BAZZONI e POMPEO FERRARIO per l'Associazione *Sovranità Popolare* — GIUSEPPE MAZZINI per l'Associazione *Nazionale Italiana* — GIUSEPPE SIRTORI — ENRICO GALLARDI — dottor ERCOLE PORRO per la *Società Repubblicana* — dottor PIETRO MAESTRI — ROMOLO GRIFFINI per la *Voce del Popolo* — F. G. URBINO — Presidente della *Società della Rigenerazione intellettuale del Popolo Italiano* — GIUSEPPE PIOLTI DE-BIANCHI — CARLO BARAVALLE per l'*Emancipazione* — AVVOCATO ANTONIO NEGRI per il *Repubblicano* — CARLO TENCA Direttore della *Rivista Europea* — FILIPPO DE-BOSI — SALVATORE BARRI — GIUSEPPE PERINI — GIUSEPPE REVERE — EMILIO VISCONTI VENOSTA — RICCARDO CERONI — GASPARD BELCROIX — ENRICO CERNUSCHI — ANDREA ROTA NEGRONI — dottor EMILIO PERELLI — professore FRANCESCO BROSCHI.

cata dalla sua vittoria, rispondere fieramente all'accusa che le fu mossa di voler fare da sé e per sé? Non dovranno i Lombardi attestare grato animo a quei fratelli che loro corrono incontro, che danno loro sì splendidi argomenti di simpatia, che sono pronti a rimuoversi in loro favore dalle ambizioni più legittime, e non altro anelano che d'averli consorti nella grand'opera del ricomponimento dell'italica unità?

A voi tocca decidere, o cittadini, a voi tocca ponderare se nelle circostanze presenti sia da persistere in un partito che, una volta opportuno, ora potrebbe forse esser fomite di discordia, presso alla quale sta sempre la schiavitù; o se un altro se ne debba abbracciare, determinato dal pensiero dei grandi interessi della Patria italiana. Il vostro Governo non può rimanere spettatore indifferente del pericolo di una discordia civile; ed è nel proposito di rendervi uniti e forti, che ha determinato di fare appello al Popolo intero perchè la sua sacra e potentissima voce copra quella di tutti i partiti per confonderli in un solo.

Premesse queste considerazioni,

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Sono aperti registri, della forma di cui abbasso, presso tutte le parrocchie di tutti i Comuni di Lombardia, all'effetto di ricevere le sottoscrizioni del Popolo lombardo.

2. L'uomo che avrà ventun anni compiuti avrà diritto di sottoscrivere.

3. Gli illetterati faranno la croce alla presenza del Parroco e di due Delegati, nominati come agli articoli 5 e 6.

4. La sottoscrizione dovrà essere fatta da ciascheduno nella parrocchia dove tiene la propria abitazione, senza distinzione di culti.

5. I Parrochi o coloro che ne fanno le veci saranno assistiti nel ricevimento delle sottoscrizioni da due Delegati nominati nelle città dalle rispettive Congregazioni municipali, come all'articolo 6.

6. Nei Comuni di campagna i Parrochi saranno assistiti da due dei membri delle Deputazioni comunali o loro sostituti, oppure da due persone scelte dalle stesse Deputazioni. Dove però esistono Consigli co-

munali, i Delegati saranno scelti di preferenza nel corpo dei Consiglieri.

7. I registri saranno aperti presso le parrocchie dal giorno nel quale sarà fatta la pubblicazione della presente Legge nei rispettivi Comuni, e saranno chiusi indefettibilmente a tutto il giorno 29 del corrente mese di maggio, anniversario della battaglia di Legnano. Dopo di che, suggellati dai Parrochi, saranno rimessi alle rispettive Deputazioni comunali od alle Congregazioni municipali.

8. Dovendosi poi provvedere che il diritto di voto possa essere regolarmente esercitato anche dai cittadini che si trovano sotto le armi nell'esercito attivo, si dispone che i registri di cui sotto vengano pure aperti presso i Comandi dei Corpi. I soldati italiani, tanto coscritti quanto volontari, che militano sotto la bandiera di Lombardia, voteranno anch'essi per sottoscrizione da farsi alla presenza degli ufficiali superiori del Corpo al quale appartengono.

9. La Commissione governativa destinata ad inviare soccorsi alle Provincie venete avrà cura di far raccogliere i voti dei cittadini che formano parte della Compagnia che ora trovasi su quel territorio.

10. Le Deputazioni comunali e le Congregazioni municipali dovranno rimettere i registri suggellati alla Congregazione provinciale, dalla quale dipendono, col mezzo più pronto e sicuro, a spese comunali, e sotto la più stretta loro responsabilità.

11. Le Congregazioni provinciali faranno lo spoglio dei registri alla presenza del Vescovo o suo Rappresentante e di un Commissario governativo.

12. Per le speciali condizioni della Città e Provincia di Mantova non potendo aver luogo il disposto dagli articoli 10 e 11, si stabilisce che le Deputazioni comunali debbano rimettere i registri suggellati al Commissario straordinario del Governo residente in Bozzolo, e che lo spoglio dei registri sia fatto da lui alla presenza dell'Autorità ecclesiastica e comunale del luogo.

13. Lo spoglio dei registri dovrà essere suggellato dopo analogo processo verbale, e quindi rimesso al Governo insieme ai registri medesimi colla massima sollecitudine.

14. Lo spoglio dei registri delle Provincie verrà reso pubblico dal Governo, e quella delle due proposizioni che avrà riunito il

maggior numero di sottoscrizioni costituira il voto della Nazione.

Provincia di Comune di Parrocchia di

PER L' UNIONE IMMEDIATA

« Noi sottoscritti, obbedendo alla suprema
« necessità che l' Italia intiera sia liberata
« dallo straniero, e all' intento principale di
« continuare la guerra dell' indipendenza colla
« maggiore efficacia possibile, come Lombardi
« in nome e per l' interesse di queste provin-
« cie, e come Italiani per l' interesse di tutta
« la nazione, votiamo fin d' ora l' immediata
« fusione delle provincie lombarde cogli
« Stati Sardi, semprechè, sulle basi del suf-
« fragio universale, sia convocata negli an-
« zidetti Paesi e in tutti gli altri aderenti a
« tale fusione una comune *Assemblea costi-
« tuente*, la quale discuta e stabilisca le
« basi e le forme d' una nuova Monarchia
« costituzionale colla dinastia di Savoia.

Numero progressivo	Nomi e Cognomi	Età	Genitori

Le firme sopraseritte furono fatte alla presenza di noi

Parroco

Delegati

Suggello della Parrocchia e della Deputazione

Provincia di Comune di Parrocchia di

PER LA DILAZIONE DEL VOTO

« Noi sottoscritti, non riconoscendo l' ur-
« genza di prendere subito una determina-
« zione, intendiamo che sia rimessa a causa
« vinta la discussione dei nostri destini po-
« litici.

Numero progressivo	Nomi e Cognomi	Età	Genitori

Le firme ecc. (come sopra)

Suggello della Parrocchia e della Deputazione

Milano, 12 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORRAMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

Vol. I. P. 1. — FASTI LEGISLATIVI ECC.

218. *Riduzione del Dazio d' importazione sulle Manifatture di lana.*

12 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

È ridotto a lire 1. 50 per libbra netta il dazio d' entrata per le manifatture di lana senza distinzione, contemplate sotto le Rubriche 295, 296 e 297 della Tariffa, e sinora sottoposte rispettivamente ai dazi di lire 9.82 e di lire 4. 57 in forza della Notificazione 20 luglio 1840.

Milano, 12 maggio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

219. *Nuova riduzione del Dazio d' importazione sullo Zucchero raffinato e sulle Farine di zucchero.*

12 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

1. Il dazio d' entrata dello zucchero raffinato, cadente sotto la Rubrica 649 della Tariffa, viene ulteriormente ribassato dalle lire 50 a lire 30 per quintale netto.

2. È pure ridotto a lire 15 il dazio d' entrata delle farine di zucchero senza distinzione, comprese nella Rubrica 650, generalizzandosi così il favore già concesso col Decreto 4 corrente alle sole raffinerie.

Milano, 12 maggio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

220. *Anticipazione di pagamento d' altra rata dell' Imposta prediale e di quella sulle arti e sul commercio. Ripristinazione dell' Imposta sulle professioni liberali, e stabilimento di una Contribuzione straordinaria sulla rendita.*

13 maggio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Considerando che agli straordinari bisogni della Patria vuolsi provvedere con mezzi straordinari;

Considerando che anche il peso delle im-

poste straordinarie si deve ripartire equamente su tutte le classi de' cittadini in proporzione delle loro rendite e su basi legali e di facile e sicura applicazione;

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

Decreta :

1. Il pagamento della quarta rata d'imposta prediale, che nelle diverse Provincie dovrebbe eseguirsi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre prossimi venturi, sarà da anticiparsi di due mesi; e per conseguenza dovrà effettuarsi rispettivamente pel 20 di giugno, di luglio e di agosto prossimi futuri.

Contemporaneamente alla quarta rata d'imposta prediale da versarsi come sopra, i censiti pagheranno una sovrimposta di centesimi due per ogni scudo d'estimo colle norme dell'imposta ordinaria.

2. La tassa su le arti ed il commercio sarà da pagarsi entro il giugno prossimo venturo per ciascuna delle prime sei classi stabilite dal Decreto 13 giugno 1811, abolita la tassa che colpiva la classe VII.

La misura di tale contributo sarà per quest'anno ed in via straordinaria la seguente per le singole classi, e proporzionalmente pei gradi e per le sezioni subalterne:

Classe I ^a	da lire 160 a lire 1000		
II ^a	48	»	360
III ^a	24	»	150
IV ^a	21	»	120
V ^a	12	»	70
VI ^a	12	»	160

3. È ripristinata per quest'anno ed in via straordinaria l'imposta introdotta dal suddetto Decreto 13 giugno 1811 sugli esercenti professioni liberali, e precisamente

- sugli avvocati e sui notai,
- su gl'ingegneri, gli architetti ed i periti agrimensori,
- sui ragionieri,
- su i medici, i chirurghi e gli speciali.

4. Una contribuzione straordinaria verrà riscossa nel mese di luglio prossimo venturo sui capitali, censi, prestazioni vitalizie, redditi perpetui, che si trovano a tutt'oggi iscritti ipotecariamente o prenotati nei registri ipotecari, e così pure sui diretti domini.

Questa contribuzione è fissata in ragione di lire una per ogni lire cento di capitale.

I canoni dei diretti domini ed i redditi

perpetui o vitalizi saranno calcolati in ragione di lire cento di capitale per ogni lire cinque di reddito.

Tale imposta dovrà essere sostenuta dai proprietari dei capitali, delle rendite perpetue e dei diretti domini, non avuto riguardo a qualunque patto in contrario, a cui espressamente si deroga colla presente Legge.

Saranno esenti dalla contribuzione i capitali inferiori a correnti lire due mila ed i redditi annui che, in ragione di lire cinque per cento, non corrispondono a lire duemila di capitale.

5. Con separati Decreti si pubblicheranno le norme ulteriori per l'applicazione ed esazione di ciascuna delle dette imposte.

Milano, 13 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

221. *Designazione dei già Militari austriaci compresi nel Contingente della nuova Leva.*

13 maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

A schiarimento dell'organizzazione sulla difesa della Patria emanata dal Governo provvisorio coll'11 aprile anno corrente, il Ministero della Guerra

Determina :

I. Tutti quei cittadini lombardi i quali facevano parte dell'ex-Armata austro-italiana, col far ritorno alla Patria rientrano in quella sfera di doveri verso di essa che il Governo senza distinzione di grado o di nascita ha equamente sanciti per ogni cittadino della terra Lombarda.

II. Deriva immediatamente da questa disposizione che tutti i soldati, rimandati non ha guari in permesso, sia perchè i loro reggimenti fossero disciolti, sia perchè abbiano abbandonate spontaneamente le file nemiche, hanno tuttavia l'obbligo di servire la Patria secondo la categoria in cui cadono per la loro età; e però i nati dal primo gennaio 1826 al 31 dicembre 1827 fanno parte del contingente destinato a formare l'Esercito attivo.

III. Il Ministero della Guerra prenderà in considerazione il tempo dell' assenza di siffatti individui dalle rispettive famiglie onde rinviarli primi in seno ad esse appena sia cessata la guerra di redenzione.

Milano, 13 maggio 1848.

L'Incaricato del Portafoglio
G. COLLEGNO

222. *Sottoscrizioni per l'acquisto di fucili in servizio della Guardia nazionale di Milano.*

13 maggio 1848.

ALLE GUARDIE NAZIONALI
DI MILANO

AVVISO

Alla Commissione generale incaricata del vestiario ed armamento della Guardia nazionale di Milano vennero offerti circa n° 2000 fucili a percussione con baionetta, di fabbricazione di saint-Étienne, al prezzo di franchi 40 effettivi cadauno, franchi in dogana a Milano. Tali fucili dovrebbero arrivare entro diciotto giorni, qualora fossero tuttora disponibili, come si ha luogo di credere.

La Commissione suddetta, interprete del desiderio delle Guardie nazionali che lamentano il difetto dei fucili, nella seduta del giorno 11 presieduta dal Comandante in capo Francesco Borgia, visto per le pratiche eseguite in proposito che non è sperabile di poterne altrimenti avere se non che nel termine di varii mesi, essendo le prime partite che deve ricevere il governo destinate alle truppe, all'unanimità deliberò di accettare l'offerta, incaricando la Commissione speciale d'armamento di stringere il relativo contratto e provvedere per la formazione dei fondi.

In relazione a ciò, venne ieri con regolare scrittura stipulato il contratto col quale vengono impegnate a favore della Guardia nazionale di Milano le suddette armi (a meno che non sieno prima d'ora vendute all'estero, sul che l'oblato si obbligò di dare risposta definitiva entro il giorno 18 corrente), con obbligo di pronto pagamento a misura che saranno consegnate.

La Commissione speciale d'armamento, in evasione all'incarico affidatole per la formazione dei fondi, con approvazione del Comandante generale della Guardia nazionale ha determinato quanto segue.

1. Il fondo pel pagamento dei fucili acquistati sarà fornito mediante azioni ciascuna di franchi 40 effettivi, ciascuna delle quali avrà diritto ad un fucile.

2. Presso il Corpo di guardia di ciascuna Parrocchia verrà eretta una Commissione di tre membri, la quale sarà incaricata di ricevere in apposito registro le sottoscrizioni degli azionisti, numerizzate giorno per giorno come vengono raccolte, coll'indicazione del domicilio del sottoscritto.

3. È facoltativo a ciascun individuo di prendere un qualunque numero di azioni, sotto la condizione espressa però che il corrispondente numero di fucili cui avrà diritto abbia ad essere distribuito ad altrettante Guardie prestanti servizio attivo nella stessa compagnia e pel medesimo prezzo che costarono all'azionista.

4. Il pagamento delle azioni seguirà presso la Casa bancaria Giovanni Battista Negri, dietro avviso che in seguito alla risposta definitiva del venditore sarà pubblicato dalla Commissione sottoscritta.

5. La distribuzione dei fucili si farà dietro presentazione della bolletta dell'effettuato pagamento, e contro ricevuta dell'Azienda, nel modo e tempo che verrà determinato dalla sottoscritta Commissione.

Le poche spese accessorie che occorressero sono a carico degli azionisti in massa.

6. In qualunque caso per cui le sottoscrizioni superassero il numero dei fucili disponibili la distribuzione si farà in ordine di priorità d'iscrizione, ritenuto che per le iscrizioni seguite nel medesimo giorno la preminenza si determinerà mediante estrazione a sorte. Agli azionisti, cui non fosse possibile dar il fucile in causa del minor numero di questi in confronto del numero dei sottoscrittori come sopra, verrà retrocesso il versamento fatto con presentazione della ricevuta rilasciata all'atto del versamento medesimo.

7. Il campione dei fucili commessi trovasi ispezionabile presso la cancelleria del Comando della Guardia nazionale ogni giorno dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

La generosità dei cittadini più facoltosi si spera che non verrà meno in questa circostanza, anticipando una somma nell'acquisto di molte azioni, da cedere poi a quelli

che non potrebbero sborsare l'importo immediatamente ma solo in termine più lungo.

Milano, 13 maggio 1848.

La Commissione speciale per le Armi

Ing. Antonio PORATI — Ferdinando KRAMER
Antonio BELLAZZI.

Il Comandante in capo
F. BORGIA

223. *Promulgazione di un Codice penale militare*

14 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

Milano, 14 maggio 1848.

Vista l'urgenza di attivare una Legge penale militare per l'esercito che si sta organizzando in Lombardia;

Sentito il Ministero della guerra;

Il Governo provvisorio decreta quanto segue.

TITOLO I.

Norme generali

Art. 1. La presente Legge avrà vigore col 24 corrente.

Art. 2. Tutti i militari di qualsiasi grado e gli individui attinenti all'esercito, indicati all'articolo seguente, sono soggetti alla giurisdizione, alla procedura ed alle pene militari quanto ai reati militari; sono soggetti alla giurisdizione, alla procedura ed alle pene ordinarie quanto ai reati ordinari. L'ufficiale superiore, comandante in luogo, assegna il prevenuto al foro o militare o civile, salve le eccezioni e decisioni d'incompetenza. Le semplici mancanze disciplinari sono punite giusta le consuetudini e Regolamenti dal Ministero della guerra. (1)

Art. 3. Si considerano attinenti all'esercito

1° i vetturali, carrettieri, mulattieri o conduttori dei carri, impiegati ai trasporti dell'artiglieria, bagagli, viveri e foraggi dell'esercito nelle marce, campi, accantonamenti, e per l'approvvigionamento delle piazze in istato d'assedio;

2° gli operai che seguono l'esercito;

3° i magazzinieri d'artiglieria, quelli dei viveri e foraggi per le distribuzioni, sia in campo, sia in accantonamento, sia nelle piazze in istato d'assedio;

(1) Così il 22 Marzo, n° 59. L'edizione Pirola reca invece: « giusta le consuetudini e regolamenti militari determinati e da determinarsi dal Ministro della guerra ».

4° tutti i preposti alle Amministrazioni per il servizio delle truppe;

5° i segretarii, commessi e scrivani degli amministratori e quelli degli Stati maggiori;

6° i cassieri di guerra e loro subalterni;

7° i commissarii di guerra;

8° gl'individui incaricati dello stabilimento e della leva delle requisizioni per servizio e approvvigionamento degli eserciti (2), e quelli preposti alla ripartizione e percezione delle contribuzioni militari;

9° i medici, chirurghi ed infermieri degli ospitali militari e delle ambulanze, gli aiutanti de'chirurghi dei detti ospitali ed ambulanze;

10° i vivandieri, i munizionieri e fornai delle armate;

11° i domestici al servizio degli ufficiali e degli impiegati al seguito dell'esercito (3).

Art. 4. Se fra due o più prevenuti del medesimo reato militare trovansi uno o più individui nè militari nè attinenti all'esercito, come all'articolo precedente, il giudizio spetta ai Tribunali ordinari.

Art. 5. I giudizi militari pei soldati, sott'uffiziali ed ufficiali di grado inferiore al generale, che si pronunziano da un Consiglio di guerra, sono inappellabili. È però istituito un Consiglio di revisione, intorno al quale si dispone al Titolo V, Sezione II.

Art. 6. Accadendo che un generale sia incolpato d'un reato militare, viene giudicato per ora da un Consiglio composto di quattro giudici d'appello di seconda istanza, e da quattro ufficiali superiori aventi voto. Interverrà un ufficiale superiore quale istruttore del processo. Il Tribunale di terza istanza esercita riguardo a questi giudizi le funzioni di Consiglio di revisione.

TITOLO II.

Delle Pene in genere

Art. 1. Le pene militari sono la morte, i ferri, la prigione, il giro del quartiere, o l'esposizione, la destituzione, la privazione delle pensioni e ricompense, la multa.

Art. 2. La condanna a morte sarà eseguita militarmente mediante fucilazione.

Saranno comandati quattro sergenti, quattro caporali e quattro fucilieri più anziani di servizio, presi a turno di ruolo nelle

(2) Ed. Pirola: « delle armate ».

(3) *Ibid.* « dell'armata ».

truppe del prevenuto, per quanto sarà possibile; in caso diverso, saranno sempre presi nella truppa presente sul luogo in cui l'esecuzione dovrà farsi.

Si collocheranno questi dodici militari su due file: questi sono quelli che saranno incaricati di far fuoco sul colpevole quando il segnale sarà loro dato dall' Aiutante.

L' esecuzione si farà sopra una piazza indicata a questo effetto, in presenza della truppa del prevenuto allorquando si trovasse sul luogo, la quale sarà messa in ordine di battaglia e senz'armi; se no, in presenza della truppa che avrà fornito i fucilatori.

Sarà comandato un picchetto di 50 uomini in armi per condurre il colpevole al luogo della sua esecuzione; la Gendarmeria sarà egualmente comandata quando se ne trovasse sul luogo; l' uno e l' altra saranno incaricati sotto gli ordini del Comandante di vegliare al mantenimento dell' ordine e della polizia che devono regnare in questa sorta di esecuzioni.

Art. 3. Per la pena dei ferri e della prigione viene provvisoriamente disposto al fine di questa Legge.

Art. 4. Il giro del quartiere consiste nel far fare al condannato due o tre volte il giro di esso quartiere, come è detto all' articolo 1, Sezione VI, Titolo III.

Art. 5. La destituzione è l'immediata perdita d' ogni grado nella milizia, continuandosi il servizio militare in qualità di semplice soldato. Questa pena è sempre inflitta agli ufficiali in aggiunta alla pena dei ferri.

Art. 6. La privazione delle pensioni e ricompense riguarda tanto quelle di cui il condannato fosse già al godimento quanto quelle che avrebbero potuto essergli assegnate in riguardo a' suoi precedenti servigi e meriti.

TITOLO III.

Dei Delitti e delle Pene rispettive

SEZIONE I.

Della Diserzione al Nemico

Art. 1. Ogni militare o altro individuo, attaccato all' esercito e al suo sèguito, il quale passasse all' inimico senza un' autorizzazione per iscritto dei suoi Capi sarà punito di morte.

Art. 2. Sarà tenuto disertore al nemico e come tale punito di morte ogni militare o altro individuo attaccato all' esercito od al suo sèguito, il quale senza un ordine o permissione in iscritto del suo Superiore avrà oltrepassato i limiti fissati dal Comandante della truppa di cui egli fa parte, dal lato pel quale si potrebbe comunicare coll' inimico.

Art. 3. Sarà egualmente tenuto disertore all' inimico e punito di morte qualunque militare o altro individuo attaccato all' esercito ed al suo sèguito, il quale escisse da una piazza assediata o investita dall' inimico senza aver ottenuta la permissione per iscritto dal Comandante della piazza.

Art. 4. Qualunque militare il quale, essendo in fazione o in vedetta alla presenza dell' inimico, avesse, senza avere eseguita la sua consegna, abbandonato il suo posto, non pensando che alla propria sicurezza, sarà punito di morte.

Art. 5. Qualunque militare o altro individuo attinente all' esercito o al suo sèguito, convinto d' aver eccitato i suoi compagni a passare presso l' inimico, sarà tenuto capo di complotto e punito di morte, quando anche la diserzione non avesse avuto luogo.

Allorquando alcuni militari avessero formato il complotto di passare all' inimico, e il capo di complotto non fosse conosciuto, il più graduato dei militari complici o, a grado eguale, il più anziano di servizio sarà tenuto capo di complotto e punito come tale.

Se il complotto fosse stato formato soltanto dagli impiegati al sèguito dell' esercito, il più graduato e, a grado eguale, il più anziano di servizio sarà tenuto capo di complotto e punito come tale.

Art. 6. Ogni complice il quale rivelasse un complotto sarà processato pel delitto che avesse scoperto; ma gli verrà condonata la pena se la rivelazione avrà condotto alla scoperta del delitto.

SEZIONE II.

Della Diserzione non al Nemico

Art. 1. Qualunque militare il quale fosse convinto d' aver disertato dall' esercito o da una piazza di prima linea sulle frontiere, minacciata o esposta, per ritirarsi nell' interno dello Stato sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 2. Qualunque militare convinto d'aver disertato dall'esercito o da una piazza di prima linea, essendo di servizio, sarà punito di sette anni di ferri; se avesse disertato essendo in fazione o vedetta, la pena sarà di dieci anni di ferri. Nell'uno o l'altro di questi due casi la diserzione con armi o bagagli sarà punita di quindici anni di ferri.

Art. 3. Sarà tenuto disertore all'interno e punito, se in tempo di pace, con uno a tre anni di ferri, se in tempo di guerra, con tre a cinque anni, secondo le circostanze del delitto, qualunque militare il quale all'esercito avesse mancato agli appelli fatti da una levata del sole all'altra, senza una permissione per iscritto de' suoi Capi o senza un congedo nelle forme prescritte dalle leggi militari.

Art. 4. Sarà egualmente tenuto disertore all'interno, colle pene indicate nel precedente articolo, secondo le circostanze del delitto, qualunque militare il quale, senza permissione o congedo come è detto qui sopra, avesse mancato agli appelli durante un intervallo di trentasei ore in una piazza di prima linea.

Art. 5. Sarà tenuto pure disertore all'interno e punito colle pene portate dall'articolo 3, secondo la gravezza delle circostanze del delitto, qualunque militare il quale, senza congedo o permissione come è stato detto qui sopra, avesse oltrepassato i limiti fissati dal Comandante dalla parte opposta a quella dell'inimico, sia in campo, sia in accantonamento, sia in una piazza in istato d'assedio.

Art. 6. Sarà tenuto disertore all'interno chiunque, fattosi inscrivere nell'esercito e avendo ricevuto un ordine di marcia o spese di condotta, non si fosse recato alla sua destinazione nel tempo prefisso e non provasse un legittimo impedimento. La pena ne saranno cinque anni di ferri.

Art. 7. Qualunque disertore all'estero, venendo in potere dell'Autorità, avrà la pena di cinque anni di ferri.

Art. 8. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito o al suo seguito, fuori del territorio dello Stato, convinto d'aver nascosto un disertore e d'aver favorito la sua evasione, o di averlo sottratto alle ricerche e procedure ordinate dalla legge, sarà riguardato come complice del disertore.

Art. 9. Qualunque abitante dell'interno

dello Stato che fosse convinto d'aver nascosto un disertore, d'aver favorita la sua evasione, o di averlo in qualunque altra maniera sottratto alle ricerche e procedure ordinate dalla legge, sarà processato davanti il Tribunal criminale e punito di due anni di prigione, e di due anni di ferri se ha nascosto il disertore con armi e bagagli.

Art. 10. Qualunque abitante di paese inimico occupato dalle truppe dello Stato, nel caso preveduto dall'articolo precedente, sarà punito della medesima pena colla quale viene punito il disertore, secondo la gravezza delle circostanze della diserzione.

SEZIONE III.

Del Tradimento

Art. 1. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito o al suo seguito, convinto di tradimento, sarà punito di morte.

Art. 2. È tenuto colpevole di tradimento

a) qualunque individuo il quale, in presenza dell'inimico, fosse convinto di essersi permesso dei clamori tendenti a gettarlo lo spavento ed il disordine nelle file, o spargesse notizie allarmanti capaci di scorare la truppa, di provocarne la fuga o d'impedire che si rannodi;

b) qualunque Comandante di un posto, qualunque sentinella o vedetta, la quale in presenza dell'inimico, sia all'esercito, sia in piazza assediata, avesse dato delle false consegne, allorquando dietro questo fallo la sicurezza del posto fosse stata compromessa;

c) qualunque Comandante di una pattuglia all'esercito o in una piazza assediata il quale, spedito in faccia all'inimico per far qualche scoperta o riconoscenza locale, avesse neglimentato di rendere conto oppure non avesse eseguito puntualmente l'ordine che gli era stato dato, allorquando in seguito della sua negligenza o della sua disobbedienza il successo di qualche operazione militare si fosse trovato compromesso;

d) qualunque Comandante di un posto all'esercito, in presenza dell'inimico o in una piazza assediata, il quale non avesse reso conto a quello che lo rileva delle scoperte che avesse fatte, sia da lui medesimo, sia col mezzo delle sue pattuglie, allorquando a cagione del silenzio la sicurezza del posto si fosse trovata compromessa;

e) qualunque militare convinto d'aver comunicato il segreto del posto o la parola d'ordine all'inimico;

f) qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito o al suo seguito, il quale corrispondesse coll'esercito nemico senza la permissione per iscritto del suo Superiore;

g) qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito o al suo seguito, il quale senza un ordine del suo Superiore o senza motivo legittimo avesse inchiodato o messo fuori di servizio un cannone, mortaio, obizzo o affusti; e così pure qualunque carrettiere o conduttore il quale, in un fatto d'armi, rotta o ritirata in presenza dell'inimico, avesse senza un ordine del suo Superiore tagliato l'attiraglio dei cavalli, fatto a pezzi o messo fuori di servizio qualche pezzo del treno o dell'equipaggio confidato alla sua condotta.

Art. 3. Qualunque Comandante d'una piazza forte che avesse capitolato col nemico per rendergli la piazza a lui confidata senza aver obbligato gli assediati di camminare con i lavori lenti e successivi d'assedio, ed avanti d'aver per lo meno respinto un assalto del corpo della piazza su breccie praticabili, sarà punito di morte.

Art. 4. I membri del Consiglio di guerra che avranno sottoscritte coteste vergognose capitolazioni, e coloro che avendo diritto d'assistervi non avranno pronunciato contro saranno parimenti puniti, ma come complici.

Art. 5. Ove però la resa avvenisse per disobbedienza della truppa, le persone colpite dagli articoli 3 e 4 potranno andar esenti da pena od averne una minore secondo che si saranno adoperate a ridurre le truppe all'obbedienza. Saranno anche esenti da pena quando provino concludentemente che la resa della piazza era per altre circostanze inevitabile e la difesa affatto inutile all'esercito ed allo Stato.

Art. 6. Qualunque Generale d'esercito, qualunque Comandante di divisione o Comandante in capo di una piazza in istato di guerra, che non avesse fatto conoscere al Ministero i bisogni del suo esercito, sia in viveri, sia in foraggi, sia in approvvigionamento di guerra;

a) qualunque Generale d'esercito o Co-

mandante di divisione, il quale fosse convinto d'aver prese delle misure per far cadere nelle mani degli inimici i magazzini, i convogli degli eserciti o finalmente qualunque altra munizione di guerra;

b) qualunque Generale d'esercito o Comandante di divisione, il quale fosse convinto di aver neglimentato d'impiegare tutti i mezzi che si trovavano in suo potere per assicurare i magazzini, la marcia dei convogli e garantire le munizioni, allorquando fossero cadute in tutto o in parte in potere degli inimici;

c) qualunque Commissario ordinatore o qualunque altro ne facesse le funzioni, il quale non avesse provveduto alle distribuzioni de' viveri e foraggi ordinati per tutte le partite di servizio confidate alla sua sorveglianza, allorquando egli ne avesse avuti i mezzi, o che avesse ricusato d'informare il Generale in capo dell'esercito dei bisogni di questo genere in cui si trovasse il detto esercito o divisione, se in seguito di questa prevaricazione la salute dell'esercito o il successo delle sue operazioni fosse stato compromesso, — sono tenuti colpevoli di tradimento e puniti di morte.

SEZIONE IV.

Dell'ingaggiamento e dello Spionaggio

Art. 1. Qualunque ingaggiatore o complice d'ingaggiamento per una Potenza in guerra collo Stato sarà punito di morte.

Art. 2. Qualunque individuo, qualunque sia il suo stato, qualità e professione, convinto di spionaggio a favore dell'inimico sarà punito di morte.

Art. 3. Qualunque straniero sorpreso nell'atto di rilevare il disegno dei campi, quartieri, accantonamenti, fortificazioni, arsenali, magazzini, manifatture, dighe, canali, fiumi, e generalmente tutto ciò che serve alla difesa e conservazione del territorio ed alle sue comunicazioni, sarà arrestato come spia e punito di morte.

SEZIONE V.

Del Saccheggio, della Devastazione, dell'Incendio e dello Stupro

Art. 1. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito od al suo sè-

guito, convinto di saccheggio a mano armata o in attruppamento, sia nelle abitazioni, sia nelle proprietà degli abitanti, di qualunque siasi paese, sarà punito di morte.

Art. 2. Sarà egualmente punito di morte qualunque militare o altro individuo, attaccato all'esercito od al suo seguito, convinto d'aver portato la ruina ed il guasto, a mano armata od in attruppamento, sulle proprietà degli abitanti di qualunque siasi paese senza l'ordine per iscritto del Generale o qualunque altro Comandante in capo.

Art. 3. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito od al suo seguito, il quale fosse convinto d'aver dato il fuoco ai magazzini, arsenali, case rustiche ed abitazioni, o a qualunque altra proprietà pubblica o particolare, messi o raccolte fatte o a farsi, in qualunque siasi paese, senza l'ordine per iscritto del Generale o di qualunque altro Comandante in capo, sarà punito di morte.

Art. 4. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito od al suo seguito, convinto di aver attentato alla vita dell'abitante disarmato, a quella di sua moglie o de'suoi fanciulli, in qualunque siasi luogo o paese, sarà punito di morte.

Art. 5. Lo stupro commesso da un militare in fazione sarà punito con otto anni di ferri. Se il colpevole si fosse fatto soccorrere dagli sforzi di uno o più complici, o se lo stupro fosse stato commesso sulla persona di una figlia minore dell'età di 14 anni, la pena sarà di dodici anni di ferri.

Se la figlia o la donna violata fosse morta in seguito agli eccessi commessi sulla sua persona, il colpevole sarà punito di morte.

Art. 6. Qualunque militare il quale, eccettuato il caso di un ordine dato dal Generale o da qualunque altro Comandante in capo, fosse convinto d'aver durante o dopo un'azione e sul campo di battaglia spogliato un uomo ucciso nel combattimento sarà punito con cinque anni di ferri.

La pena sarà di dieci anni di ferri per un vivandiere e qualunque altro individuo attinente all'esercito, convinto del medesimo delitto.

Art. Qualunque militare convinto di avere, durante o dopo un'azione, e sul campo di battaglia, spogliato un uomo messo fuori di

combattimento, ma ancor vivo, sarà punito di dieci anni di ferri.

La pena sarà di venti anni di ferri per un vivandiere o per qualunque altro individuo attinente all'esercito, convinto del medesimo delitto.

Art. 8. Qualunque individuo il quale, spogliando un uomo messo fuori di combattimento ma ancor vivo, fosse convinto di averlo mutilato o ammazzato per assicurarsi le sue spoglie sarà punito di morte.

Art. 9. Qualunque vivandiere o qualunque altro individuo, attaccato all'esercito od al suo seguito, il quale avesse comperato, nascosto, o che ritenesse in qualunque altra maniera per sè o in deposito le spoglie tolte ad un uomo nei casi preveduti dagli articoli 6, 7 e 8 qui sopra, sarà scacciato dall'armata, campo o accantonamento, saranno presi tutti i suoi effetti, mercanzie e danaro: i detti effetti e mercanzie saranno venduti all'incanto, ed il prodotto sarà applicato a profitto degli ospitali ed ambulanze dell'esercito.

Art. 10. Saranno egualmente presi e venduti all'incanto tutti gli effetti e mercanzie del vivandiere o di qualunque altro individuo condannato per i fatti di saccheggio, devastazione, incendio e spoglio, previsti e specificati nel presente Titolo, ed il prodotto che ne proverrà sarà applicato a profitto degli ospitali ed ambulanze dell'esercito.

Art. 11. Riguardo agli effetti riconosciuti avere appartenuto ad uomini spogliati sul campo di battaglia, essi saranno venduti, e il prezzo proveniente sarà deposto nelle casse dei Consigli di amministrazione dei Corpi rispettivi, sia di questi uomini medesimi, sia di quelli che fossero stati condannati per fatti di spoglio, per essere il prodotto de'detti effetti rimesso alle famiglie che reclamassero.

Art. 12. Gli effetti provenienti dai militari condannati a morte per fatto di spoglio, preveduto dall'articolo 7 qui sopra, saranno egualmente venduti, e i danari provenienti resi alle famiglie che li reclamassero.

SEZIONE VI.

Della Prederia

Art. 1. Qualunque sottufficiale o volontario, o qualunque altro individuo attaccato

all'esercito od al suo sèguito, il quale, essendosi introdotto nella casa, cortile, giardino, parco o recinto chiuso da muri, e generalmente in qualunque proprietà chiusa dell'abitante, fosse convinto d'avervi preso sia bestiame, sia pollame, carne, frutti e legumi o qualunque altro commestibile o foraggio, sarà condannato a far due volte il giro del quartiere che il suo Corpo occuperà, sia al campo sia in accantonamento, in mezzo di un picchetto che lo circondi, essendo il resto della truppa schierata e sotto l'armi. Egli porterà ostensibilmente la cosa derubata, avendo l'uniforme rivoltata e sul petto un cartello su cui sarà scritta in grandi caratteri la parola *Predatore*.

Art. 2. Se le cose derubate non possono essere portate dal predatore, dopo aver fatto i due giri coll'uniforme rivoltata e il cartello solamente, sarà esposto durante tre ore in faccia al centro o sulla piazza del quartiere, avendo al suo fianco la cosa derubata, l'uniforme ed il cartello, come si è detto: sarà mantenuto in questa posizione da una guardia sufficiente.

Art. 3. Se il predatore ha scalato i muri o forzate le porte, egli farà tre giri e subirà un'ora di più d'esposizione.

Art. 4. Sarà condannato alle pene dell'articolo 3 qualunque militare o altro individuo, attaccato all'esercito od al suo sèguito, convinto d'aver preso del bestiame, legato o in massa, nel campo dell'abitante.

Art. 5. La recidiva nei delitti di prederia per parte dei militari sarà punita di cinque anni di ferri.

Art. 6. Qualunque sottufficiale convinto di prederia nell'uno dei casi previsti dagli articoli antecedenti sarà destituito, indipendentemente dalla pena pronunziata per il delitto.

Art. 7. Qualunque impiegato, al sèguito dell'esercito, convinto di prederia nell'uno dei casi previsti dai detti articoli, sarà scacciato dal suo impiego; ciò che gli sarà dovuto dei suoi appuntamenti o salarii gli sarà ritenuto, a concorrenza del prezzo della cosa derubata, e pagato al proprietario; il tutto indipendentemente dalla pena incorsa per il fatto di prederia.

Art. 8. Qualunque vivandiere o altro individuo attaccato all'esercito od al suo sèguito, non stipendiato dallo Stato, convinto

di prederia, sarà punito di tre anni di ferri e condannato a restituire al proprietario il doppio del valore della cosa derubata, anche col mezzo di presa e vendita de'suoi effetti e mercanzie fino alla concorrenza della somma dovuta per la restituzione.

Art. 9. Qualunque militare o impiegato al sèguito dell'esercito e stipendiato dallo Stato, convinto di persistenza in un delitto di prederia o di rifiuto d'obbedire al Superiore il quale avesse voluto opporvisi, sarà punito di cinque anni di ferri. Egual pena sarà applicata agli ufficiali colpevoli di prederia.

Art. 10. Qualunque delitto di prederia commesso in massa, a mano armata, sarà punito di otto anni di ferri.

Art. 11. Qualunque ufficiale convinto di non essersi opposto alla prederia fatta in sua presenza o che, essendosi inutilmente opposto, non avesse su l'istante denunziato all'ufficiale superiore il delitto e suoi autori sarà destituito e punito di tre mesi di prigione.

Art. 12. Qualunque ufficiale il quale, obliando ciò ch'egli deve nella qualità di Superiore al mantenimento della disciplina e dell'onor militare, fosse convinto di un delitto di prederia, sarà destituito, cacciato dal Corpo, punito di due anni di prigione, dichiarato incapace d'occupare alcun grado nelle truppe dello Stato e decaduto da qualunque diritto a pensione o ricompensa a cagione del suo servizio anteriore.

Art. 13. S'egli ha commesso il delitto coi suoi subordinati, sarà punito di dieci anni di ferri; s'egli ha condotto la sua truppa alla prederia, sarà punito di morte.

Art. 14. Sarà destituito e punito di un anno di prigione qualunque ufficiale il quale avesse comperato o ricevuto dai suoi subordinati oggetti provenienti da prederia.

SEZIONE VII.

Della Malversazione ed Infedeltà nell'amministrazione

Art. 1. Qualunque militare o impiegato al sèguito dell'esercito, il quale, pretendendo far pagare alla sua truppa o ai suoi subordinati ciò che la legge loro accorda, fosse convinto d'aver portato il suo stato di situazione al di sopra del numero effettivo pre-

sente, sarà punito di tre anni di ferri e condannato a restituire ciò ch'egli avesse preso al di là di ciò che appartenesse alla sua truppa o a'suoi subordinati.

Art. 2. Qualunque Commissario di guerra convinto di connivenza col militare o impiegato che avesse fatto uno stato di paga o di distribuzione portato al di sopra del numero effettivo presente sarà punito di cinque anni di ferri e condannato a restituire le somme pagate o fornimenti rilasciati sotto suo ordine al di là di ciò che appartenesse di diritto alla truppa compresa nello stato genuino.

Art. 3. Qualunque magazzinoiere, distributore o manutentore dei viveri e foraggi per gl'immagazzinamenti e distribuzioni da farsi all'esercito o nelle piazze in istato d'assedio, qualunque vetturale, carrettiere, mulattiere o conduttore di carri impiegato al trasporto dell'artiglieria, bagagli, viveri o foraggi dell'esercito, il quale fosse convinto d'aver venduto o rivolta a suo profitto o altrimenti distratta una parte degli oggetti confidati alla sua guardia, manutenzione o condotta, sarà punito di cinque anni di ferri e condannato alla restituzione dei detti oggetti.

Art. 4. Qualunque preposto a queste amministrazioni, il quale fosse convinto d'aver ricevuto nei depositi dell'esercito o in marcia foraggi di cattiva qualità o razioni incomplete, sarà condannato a un anno di prigione, a meno che nelle ventiquattro ore non abbia avvertito uno de'suoi Superiori o gli ufficiali municipali del luogo.

Art. 5. Qualunque preposto a queste amministrazioni o conduttore, il quale fosse convinto d'essersi fatto pagare più di quello che avesse speso, sia ne' depositi, alberghi, o in marcia, sarà punito di due anni di ferri.

Art. 6. Qualunque preposto a queste amministrazioni o conduttore che fosse convinto di aver ritardato il servizio dei carri o d'altro sarà punito di sei mesi di prigione; e se ciò fosse a premeditato disegno, sarà punito di tre anni di ferri.

Art. 7. Qualunque agente o impiegato il quale fosse convinto d'aver fatto dei falsi buoni e contraffatta la sottoscrizione del suo Superiore sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 8. Qualunque fornitore o fornaiolo del-

l'esercito, il quale fosse convinto d'aver venduto o rivolto a suo profitto, sia delle farine, sia della legna o degli utensili destinati ad alimentare il suo servizio, sarà punito di cinque anni di ferri e condannato alla restituzione dei detti oggetti.

Art. 9. Qualunque fornitore o fornaiolo dell'esercito convinto d'aver alterato le sue farine coll'introduzione di materie straniere o evidentemente malsane, o di averne introdotte di qualità inferiore a quelle somministrate dalle Amministrazioni, sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 10. Qualunque fornitore o fornaiolo che fosse convinto di aver per sua negligenza lasciato guastare o corrompere i grani o farine confidati alla sua manipolazione sarà punito di sei mesi di prigione e condannato a rimettere gli oggetti periti a cagione di sua negligenza.

Art. 11. Qualunque fornitore o fornaiolo dell'esercito, convinto d'infedeltà nel peso delle razioni di pane o d'altro, sarà punito di due anni di ferri e condannato ad una multa quadrupla del prezzo delle razioni di pane da lui somministrate nella medesima distribuzione.

Art. 12. Qualunque fornitore incaricato del fornimento e distribuzione della carne agli eserciti, convinto d'aver fornito e distribuito delle carni il cui spaccio è proibito dai Regolamenti di polizia, sarà punito di tre anni di ferri.

Se egli ha uccisi e spacciati animali attaccati di malattia contagiosa, sarà punito di venti anni di ferri.

Nell'uno e nell'altro caso sarà condannato a supplire le carni rigettate.

Art. 13. Qualunque fornitore incaricato del fornimento e della distribuzione della carne all'esercito, il quale avesse spacciato e distribuito delle carni guaste e corrotte, sarà punito di tre mesi di prigione, e di sei mesi se il fatto provenisse da sua negligenza.

Nell'uno e nell'altro caso sarà condannato a supplire a sue spese la carne rigettata.

Art. 14. Ogni fornitore incaricato del fornimento e della distribuzione delle carni agli eserciti, il quale fosse convinto di averne distribuito con falsità di peso, sarà punito di due anni di ferri e condannato ad una

multa quadrupla del prezzo delle carni da lui spacciate nella medesima distribuzione.

Art. 15. Ogni manutentore di legumi e foraggi, il quale fosse convinto d'aver per difetto d'attenzione lasciato guastare o cambiare gli oggetti, sarà punito di sei mesi di prigione e condannato a supplire la quantità perita per sua colpa.

Art. 16. Qualunque distributore di legumi e foraggi all'esercito e nelle piazze in istato d'assedio convinto d'infedeltà nella misura o nel peso delle razioni sarà punito di due anni di ferri.

SEZIONE VIII.

Del Furto e della Truffa come reati militari

Art. 1. Qualunque militare convinto d'aver rubato il danaro dell'ordinario de'suoi camerati o qualunque altro effetto ad essi appartenente sarà punito di sei anni di ferri.

Art. 2. Qualunque militare che fosse convinto di aver rubato la forniture di una caserma o effetti di accampamenti sarà punito di tre anni di ferri.

Art. 3. Qualunque militare o qualunque altro individuo al servizio o al sèguito dell'esercito, che fosse convinto d'aver rubato sia della polvere, sia delle palle, sia qualunque altra munizione o effetto d'artiglieria nei parchi, magazzini, depositi o convogli, sarà punito di tre anni di ferri.

Art. 4. Qualunque militare o qualunque altro individuo attaccato all'esercito, il quale fosse convinto di aver derubate le persone presso le quali trovavasi alloggiato, sarà punito di dieci anni di ferri.

Art. 5. Qualunque militare o qualunque altro individuo attaccato all'esercito, il quale fosse convinto d'aver preso, col mezzo di frode e senza pagare, da bere o da mangiare presso un abitante, sia in marcia, guarnigione o accantonamento, sarà punito di tre mesi di prigione; di sei mesi se il delitto fosse stato accompagnato dalle minacce; e di due anni di ferri se fossero avvenute delle vie di fatto.

SEZIONE IX.

Dell'Insubordinazione

Art. 1. Qualunque militare o altro individuo impiegato al servizio dell'esercito, il

quale allorquando la generale fosse stata battuta non si fosse reso al suo posto, sarà per la prima volta punito di un mese di prigione, per la seconda volta di tre mesi e destituito dal suo grado o impiego. Il semplice volontario in questo secondo caso sarà punito di sei mesi di prigione.

Nel caso di una seconda recidiva sarà punito di due anni di ferri.

Art. 7. Qualunque ufficiale il quale, dovendo marciare all'inimico, non si fosse reso al suo posto sarà destituito, punito di tre mesi di prigione, e dichiarato incapace di riempire alcun grado nell'esercito dello Stato.

Se questi fosse un sottufficiale, sarà punito di due mesi di prigione, cassato dal suo grado e ridotto alla paga di semplice volontario.

Se questi fosse un semplice volontario, sarà punito di un mese di prigione.

Finalmente, se questi fosse un impiegato attaccato al servizio dell'esercito, sarà destituito dal suo impiego e punito di un mese di prigione.

La recidiva da parte del sottufficiale o volontario sarà punita di due anni di ferri.

Art. 3. La ribellione o la disobbedienza combinata contro i Superiori porterà seco la pena di morte per coloro che l'avessero suscitata e per gli ufficiali presenti i quali non si fossero opposti con tutti i mezzi a loro disposizione.

Art. 4. La ribellione, la sedizione o la disobbedienza combinata da parte dell'abitante del paese nemico, occupato dalle truppe dello Stato, sarà punita di morte, sia che la disobbedienza si fosse manifestata contro i capi militari, sia che la ribellione o sedizione fosse stata diretta contro tutte le truppe dello Stato o parte di esse.

Sarà punito colla medesima pena qualunque abitante del paese nemico convinto d'aver eccitato il movimento di ribellione, sedizione o disobbedienza, quand'anche egli non avesse altrimenti preso parte in essa o che i suoi sforzi per eccitarla fossero stati senza successo.

Art. 5. Qualunque truppa la quale avesse abbandonato in massa e senza ordine superiore il posto ov'essa era di servizio sarà dichiarata in ribellione. In questo caso gli

ufficiali o sottufficiali, o in loro mancanza i sei più anziani di servizio, i quali fanno parte della truppa, saranno arrestati, tradotti al Consiglio di guerra e puniti di dieci anni di ferri, a meno che non dichiarassero i veri autori del delitto, sui quali saranno allora dirette le procedure, e subiranno la pena di morte come capi di ribellione.

Art. 6. Sono rimesse al Comandante in capo le disposizioni effettive per ridurre all'ordine un Corpo di truppa dichiarato in ribellione secondo la legge. Egli potrà spingersi fino agli estremi rimedi di forza, proclamando però tre volte a distanza d'un quarto d'ora la diffidazione che, continuando il disordine, si passerà a far fuoco sui ribellati. Il proclama si farà a suono di tamburo e colla massima possibile pubblicità.

Art. 7. Sedata la ribellione, e prima d'ultimare il processo, sarà proclamato egualmente il ristabilimento dell'ordine.

Art. 8. Qualunque militare convinto d'aver in una fazione contro l'inimico gettate vilmente le sue armi sarà punito di tre anni di ferri.

Art. 9. Qualunque truppa la quale, essendo comandata a marciar contro o a caricar l'inimico o per qualunque altro servizio ordinato dal Capo, avesse ricusato d'obbedire, sarà dichiarata in ribellione e trattata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

Art. 10. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'esercito, il quale, essendo comandato di marciar contro o di caricare l'inimico o per qualunque altro servizio ordinato dal Capo, in presenza dell'inimico avesse formalmente ricusato di ubbidire, sarà punito di morte.

Art. 11. Qualunque militare trovato addormentato in sentinella o in vedetta nei posti più vicini all'inimico o sulle fortificazioni d'una piazza assediata o investita sarà punito di due anni di ferri.

Art. 12. Qualunque militare il quale, essendo in sentinella o vedetta nei posti più vicini al nemico o sulle fortificazioni d'una piazza assediata o investita, fosse convinto di non aver eseguita la sua consegna sarà punito di due anni di ferri.

Art. 13. Il Comandante di un posto il quale avesse creduto dover agire in contrario alla sua consegna ne sarà responsabile

presso il Comandante della truppa di cui egli fa parte; e se, tradotto al Consiglio di guerra, non si trovassero sufficienti motivi al fatto cambiamento di consegna, sarà punito con sei mesi di carcere; e se risultasse aver egli agito per compromettere lo Stato o l'esercito, sarà giudicato reo di tradimento e come tale punito colla morte.

Art. 14. Qualunque militare convinto d'aver forzato o violato la consegna generale data per la truppa, sia in campo, sia in accantonamento, quartiere, guarnigione o caserma, sarà punito di dieci anni di ferri.

Art. 15. Qualunque violazione di una consegna generale commessa da una truppa sarà processata come atto di disobbedienza combinata. I capi ed istigatori di questo delitto, come pure gli ufficiali che vi avessero preso parte, saranno puniti di dieci anni di ferri.

Se la violazione della consegna fosse stata fatta da una truppa a mano armata, saranno eseguite le disposizioni dell'articolo 5 della presente Sezione.

Art. 16. Qualunque militare convinto d'aver insultato o minacciato il suo Superiore con parole o con gesti sarà punito di cinque anni di ferri: se avesse percosso o ferito il Superiore, sarà punito di morte.

Art. 17. Qualunque militare il quale, eccettuati i casi di difesa naturale e quelli di radunamento dei fuggitivi davanti l'inimico o dello spoglio de'morti o de'feriti sul campo di battaglia, preveduto dagli articoli 6, 7 e 8, Sezione V, del presente Titolo, fosse convinto d'aver battuto il suo subordinato, sarà destituito dal suo grado, punito di un anno di prigione e dichiarato incapace di occupare alcun grado nelle truppe dello Stato.

Se dal cattivo trattamento ne provenisse la morte, il colpevole sarà punito di morte.

Art. 18. Allorquando per una colpevole negligenza la forza armata avesse lasciato fuggire un prevenuto di delitto militare, confidato alla sua guardia, gli ufficiali, sottufficiali e i quattro più anziani di servizio, i quali facevano parte della forza armata, saranno processati e puniti colla medesima pena che il prevenuto avrebbe dovuto subire, senza però che questa punizione possa eccedere due anni di ferri. Se nel processo uno fosse scoperto il vero colpevole della fuga,

ne porterà solo la pena, la quale potrà essere estesa a tre anni di ferri.

Art. 19. Qualunque forza armata, la quale si fosse opposta con qualunque siasi mezzo alla traduzione, procedura e giudizio o esecuzione di un colpevole di un delitto militare, sarà ritenuta in ribellione e trattata, come tale, conformemente agli articoli 3 e 6 della presente Sezione.

Art. 20. Qualunque militare il quale fosse convinto di non essersi uniformato agli ordini del suo Superiore relativi al servizio sarà destituito, messo per un anno in prigione, e dichiarato incapace di servire nell'esercito dello Stato; e se ciò avvenisse in un affare in presenza dell'inimico, sarà punito di morte.

Art. 21. Qualunque denunziatore di un delitto preveduto da questa Legge, il quale fosse convinto di aver fatto processare senza ragionevoli indizi un prevenuto, sarà per questo fatto processato e punito della medesima pena che sarebbe stata inflitta al denunziato se fosse stato convinto del delitto portato nella denuncia fatta contro di lui.

Art. 22. Qualunque militare che fosse convinto d'essersi fatto inscrivere sul registro dello Stato maggiore del suo Corpo sotto falso nome, e che dalla data della pubblicazione della presente Legge, se si trovasse presente al suo Corpo, non avesse fatto riconoscere l'errore nel termine di quindici giorni, sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 23. Qualunque militare fosse convinto di essersi servito d'un congedo di un altro fuori del suo sarà punito di cinque anni di ferri.

Art. 24. Qualunque Comandante di truppe, eccettuati gli ufficiali generali, il quale fosse convinto d'aver ricevuto o di ritenere scientemente nella sua truppa un volontario o soldato sortito da un altro Corpo senza che fosse latore di un congedo in forma, sarà punito di un anno di prigione e destituito dal suo impiego.

Subirà la stessa pena ogni ufficiale, Commissario di guerra o altro funzionario militare, che ritirasse dal servizio un militare per impiegarlo ai proprii Uffici senza un permesso scritto del Comandante del Corpo a cui il militare appartiene.

Art. 25. Qualunque Commissario di guerra che fosse convinto di aver prevaricato nel-

l'esercizio delle sue funzioni amministrative sarà destituito e punito con non meno di sei mesi di prigione e non più di cinque anni di ferri; e se in seguito di questa prevaricazione la sicurezza dell'esercito o il successo delle sue operazioni si trovasse compromesso, sarà punito di morte.

Art. 26. Qualunque individuo fatto prigioniero di guerra dalle truppe dello Stato e ritenuto in esso come tale, che senza il permesso del Governo esca dal luogo stabilito gli per residenza, sarà punito con cinque anni di ferri.

TITOLO IV.

Dei Complici e loro Punitzioni

Art. 1. Chi prende parte diretta ma secondaria in un delitto, chi ve la prende indiretta, sia consigliandone sia altrimenti favorendone l'esecuzione ovvero profittando delle conseguenze del delitto o cercando di occultarne gli autori od i proventi, si fa complice del delitto stesso.

Art. 2. Se il delinquente principale è condannato a morte, il suo complice sarà condannato alla pena dei ferri a dieci, quindici o vent'anni, secondo il grado di reità che il Consiglio di guerra crederà di scorgere nella parte presa dal complice al delitto.

Art. 3. Se il delinquente principale è condannato ai ferri ed alla prigione, il complice sarà condannato a tre quarti ed alla metà di durata della stessa pena, secondo il grado di reità, come all'articolo precedente.

Art. 4. Se il delinquente è condannato a pena diversa dalle suindicate, la pena del complice sarà eguale alla sua.

TITOLO V.

Organizzazione dei Consigli di guerra e di revisione

SEZIONE I.

Dei Consigli di guerra

Art. 1. L'ufficiale superiore Comandante sul luogo, il quale per via di querela, notorietà pubblica o altrimenti, avrà certa conoscenza di un delitto commesso da un militare o da altro che cada sotto il giudizio del

Consiglio di guerra, ne ordinerà l'arresto e la custodia sotto la guardia d'una forza sufficiente che ne risponda, e nominerà e convocherà al più presto il Consiglio di guerra.

Art. 2. Ogni ufficiale, di qualunque grado sia, o sottufficiale, e specialmente quello che comanderà il Corpo o Distaccamento nel quale si trovassero uno o più militari che fossero prevenuti d'aver commesso qualche delitto, e che, dopo averne avuta conoscenza, non li facesse arrestare e imprigionare per essere tradotti al Consiglio di guerra, subirà tre mesi di prigione e sarà destituito.

Art. 3. Il Consiglio di guerra sarà composto di tre ufficiali, di cui uno Superiore, uno Capitano, uno Tenente o Sottotenente, di tre sottufficiali e di tre soldati. Nessun congiunto di sangue o affine del prevenuto fino al quinto grado civile può essere membro d'un Consiglio di guerra. I nomi dei componenti il Consiglio saranno resi noti al prevenuto, che potrà rifiutarne due senza adurne ragione, non però il presidente.

Art. 4. Potranno anche essere nominati a far parte del Consiglio di guerra ufficiali in ritiro, in pensione o congedati, ma questi potranno rifiutare l'incarico.

Niuno dei chiamati secondo la legge potrà rifiutare di far parte del Consiglio, tranne il caso di provato impedimento insuperabile, sotto pena di tre mesi di carcere.

Art. 5. Il Consiglio di guerra è presieduto da chi vi ha il grado superiore, e fra più eguali dal più anziano in grado. Il Consiglio nominerà nel suo seno un cancelliere preso fra i gradi che giudicherà convenevoli: questo non avrà voto deliberativo.

Art. 6. Nominerà pure a sua scelta e nel suo seno un Capitano per le funzioni di relatore, e questi non avrà voto.

Assisterà al Consiglio di guerra un ufficiale facente le parti di pubblico accusatore. Egli avrà l'obbligo di fornire al relatore le prove ed indizi del delitto, le quali però si potranno raccogliere anche dal relatore, col quale egli andrà di concerto.

Art. 7. Nel caso in cui taluno fosse obbligato a viaggiare per rendersi presso il Consiglio di guerra, se non è ufficiale avente cavallo, gliene sarà fornito uno: i viveri e foraggi gli saranno somministrati pel cammino e fintanto che rimarrà presso il Consiglio di guerra.

Art. 8. È funzione del relatore ricevere la querela, se ve ne ha; fare sul momento l'informazione, sentire i testimoni e interrogare il prevenuto. In mancanza di querela, procederà egualmente all'informazione.

Art. 9. Dopo aver ricevuta la querela, il relatore riceverà la deposizione de'testimoni: se esistono prove del delitto, le verificherà. I testimoni sottoscriveranno le loro dichiarazioni; se non sapessero scrivere, ne sarà fatta menzione.

Nel caso in cui i testimoni ricusassero di deporre o di segnare la loro deposizione saranno puniti di tre mesi di prigione, e non si sospenderà la procedura.

Art. 10. Per l'informazione come pel resto della procedura, fino al giudizio definitivo, il relatore si farà coadiuvare dal cancelliere.

Art. 11. Dopo aver verificato il corpo e le circostanze del delitto e ricevuta la deposizione de'testimoni, interrogherà il prevenuto sul suo nome, cognome, età, luogo di nascita, professione e domicilio, e sulle circostanze del delitto; saranno mostrati al prevenuto, affinchè dichiari se li riconosce, il corpo del delitto e gli altri oggetti materiali inservienti alla prova.

Se vi sono più prevenuti del medesimo delitto, ciascun d'essi sarà interrogato separatamente.

Art. 12. Finito l'interrogatorio, sarà letto al prevenuto affinchè dichiari se le sue risposte sono state fedelmente trascritte, se contengono la verità, se persiste in esse, nel qual caso sottoscriverà; se non può o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione, e l'interrogatorio sarà chiuso colla sottoscrizione del relatore e quella del cancelliere. Sarà parimente letto al prevenuto il processo verbale d'informazione.

Art. 13. Gli interrogatorii e le risposte dei prevenuti di un medesimo delitto saranno scritti seguitamente sopra un solo ed istesso processo verbale, e separati solamente dalle loro signature e da quelle del relatore e del cancelliere.

Art. 14. Dopo aver chiuso l'interrogatorio, il relatore dirà al prevenuto di far scelta d'un amico per difensore. Il prevenuto avrà la facoltà di scegliere questo difensore in tutte le classi de'cittadini presenti sul luogo: se dichiara che non può fare questa scelta,

il relatore la farà per lui. Nessuno, tranne il caso di provato impedimento insuperabile, può rifiutare l'incarico di difensore, sotto pena di tre mesi di prigione.

Art. 15. In nessun caso il difensore potrà ritardare la convocazione del Consiglio di guerra.

Art. 16. Saranno comunicati al difensore il processo verbale d'informazione, l'interrogatorio subito dal prevenuto, e tutte le prove a favore e contro il detto prevenuto.

Art. 17. Il relatore renderà tosto conto al presidente del Consiglio di guerra dello stato della procedura, e sull'istante il detto presidente convocherà il Consiglio di guerra, il quale sarà sempre tenuto nel luogo da lui indicato.

Art. 18. Il Consiglio di guerra una volta riunito non potrà disciorsi prima che i prevenuti pei quali sarà stato convocato non siano definitivamente giudicati.

Art. 19. Le sedute del Consiglio di guerra saranno pubbliche; ma il numero degli spettatori non sorpasserà il triplo di quello dei giudici: non potranno entrare con armi, canne e bastoni: terranno il cappello levato e resteranno in silenzio: se qualcuno fra essi si allontanasse dal rispetto dovuto al Tribunale, il presidente potrà riprenderlo e condannarlo alla prigione fino al termine di quindici giorni, secondo la gravità del fatto.

Art. 20. Il Consiglio essendo unito, il presidente farà portare e deporre sul banco davanti lui un esemplare della Legge. Il processo verbale rammenterà indispensabilmente questa formalità. Domanderà in seguito al relatore la lettura del processo verbale d'informazione e quella dei ricapiti pro e contro il prevenuto.

Art. 21. Fatta la lettura del processo verbale e delle risultanze, il presidente ordinerà che l'accusato sia condotto davanti al Consiglio. L'accusato comparirà davanti ai suoi giudici libero, senza ferri, accompagnato dal suo difensore. La scorta resterà fuori della sala del Consiglio o vi sarà introdotta, secondo verrà ordinato dal Presidente.

Art. 22. Il presidente interrogherà l'accusato, il quale risponderà personalmente o per mezzo del suo difensore, salve le ricerche per le quali sarà chiesto che risponda personalmente.

I membri del Consiglio potranno fare delle domande all'accusato.

Art. 23. Se la parte querelante si presenta al Consiglio, sarà ammessa e intesa: potrà fare le sue osservazioni, alle quali l'accusato risponderà, o il suo difensore per lui.

Art. 24. Dopo ciò il presidente domanderà all'accusato e al suo difensore se altro abbiano da aggiungere in difesa: sulla loro negativa risposta, ordinerà loro di ritirarsi. L'accusato sarà ricondotto alla prigione dalla sua scorta.

Art. 25. Il presidente domanderà ai membri del Consiglio se hanno osservazioni a fare; su la loro risposta negativa, ordinerà agli spettatori di ritirarsi. I membri del Consiglio voteranno a porte chiuse.

Art. 26. Il presidente proporrà la questione nel modo seguente: « N. . . accusato di » aver commesso il tal delitto, è egli colpevole? » Raccoglierà i voti cominciando dal grado inferiore, ed egli darà il suo dopo gli altri.

Art. 27. Nel caso in cui tre membri del Consiglio dichiarassero che l'accusato non è colpevole, sarà messo sull'istante in libertà e reso alle sue funzioni.

Art. 28. Se il Consiglio dichiara alla maggioranza di cinque voti che l'accusato è colpevole, l'ufficiale che fa le funzioni di pubblico accusatore richiederà l'applicazione della pena pronunciata dalla legge contro il delitto. Il presidente leggerà il testo della Legge e prenderà l'avviso dei giudici per l'applicazione della pena, che sarà determinata dalla maggioranza di cinque voti.

Art. 29. Nel caso in cui la maggioranza dei cinque voti non si riunisse per l'applicazione della pena, sarà adottato il voto più favorevole per l'accusato.

Art. 30. Raccolti i voti, il presidente farà riaprire la porta del Consiglio. Il relatore e il cancelliere ripiglieranno il loro posto.

Art. 31. Il presidente, dopo aver manifestata ad alta voce e fatta inserire nel processo verbale la decisione del Consiglio sulla reità dell'accusato, leggerà di nuovo il testo della Legge ed applicherà la pena pronunciata dal Consiglio.

Art. 32. Tosto pronunciata la sentenza di condanna, il presidente ordinerà al relatore di fare ogni diligenza perchè sia subito intimata ed eseguita, quando non intervenga

reclamo; il che dovrà esprimersi nella sentenza, avvertendovisi che sono concesse 24 ore tanto al condannato che al pubblico accusatore a proporre reclamo al Consiglio di revisione pei motivi sui quali il medesimo è competente per suo istituto a pronunziare.

Art. 33. Il cancelliere in presenza del Consiglio scriverà la sentenza motivata a piedi del processo verbale, che sarà in seguito chiuso e segnato da tutti i membri del Consiglio, dal relatore e dal detto cancelliere.

Art. 34. Nel caso preveduto dall'articolo 27 qui sopra, il processo verbale sarà terminato col rinvio o scarico d'accusa e libertà del prevenuto, chiuso e segnato come è stato detto.

Art. 35. In caso di condanna, il relatore munito della copia della sentenza andrà in seguito a farne lettura all'accusato in presenza della guardia riunita sotto l'armi. Subito fatta la lettura, il relatore si renderà presso l'ufficiale Comandante: gli comunicherà la sentenza, e richiederà in nome del Consiglio di dar gli ordini pel luogo, per l'ora della esecuzione e pel numero d'uomini in armi che devono trovarvisi.

Dopo tre giorni che sarà seguita l'esecuzione, il relatore sarà tenuto far passare copia certificata della sentenza di ciascun condannato all'Amministrazione del Corpo di cui fa parte, affinchè sia scancellato da ogni stato e controllo di soldo, depositi, somministrazioni e contabilità per sempre o pel tempo della pena, secondo i casi.

Art. 36. Ogni Consiglio di guerra sarà sciolto tosto che avrà pronunziato sui delitti pel giudizio dei quali sarà stato convocato; e nessuno de' membri che l'avranno composto potrà essere chiamato in quello che lo seguirà immediatamente.

Art. 37. La minuta di tutte le procedure fatte e dei giudizi resi in conseguenza dai Consigli di guerra sarà trasmessa anche al Ministero della guerra, che la farà trascrivere in apposito registro numerizzato e parafato dal Ministro. Tale registro e tali copie saranno gelosamente custodite.

Art. 38. Nel corso dei quindici giorni dalla ricevuta delle copie dei giudizi, di cui l'invio è prescritto dall'articolo precedente, il Ministro della guerra sarà tenuto di notifi-

carli alle Municipalità del domicilio del condannato e di farsene accusare dagli Agenti municipali la ricevuta e la notificazione alle famiglie dei condannati.

SEZIONE II.

Del Consiglio di revisione

Art. 1. Il Consiglio di revisione è composto di cinque membri, cioè d'un Generale che lo presiede, d'un Colonnello, d'un Capo di battaglione o squadrone e di due Capitani.

Assume un cancelliere senza voto e nomina un relatore tra i membri, il quale conserva il suo voto.

Art. 2. Il Consiglio di revisione è incaricato di rivedere i giudizi pronunziati dai Consigli di guerra. Al qual uopo, sopra domanda dell'accusatore pubblico o del difensore del prevenuto, gli vengono indirizzate le carte del giudizio entro 24 ore dalla sentenza pronunziata. Scorso questo termine, il reclamo non è più ammesso.

Art. 3. Il presidente, in vista del reclamo, convoca tosto il Consiglio, che decide in seduta permanente.

Art. 4. Il difensore del reo e il pubblico accusatore intervengono, volendo, alla discussione per esporre le loro considerazioni.

Art. 5. Il Consiglio di revisione pronunzia a maggioranza di voti l'annullazione dei giudizi

1° quando il Consiglio di guerra non è stato formato nel modo legale;

2° quando ha oltrepassato la sua competenza, sia riguardo alle persone, sia riguardo alla materia;

3° quando si è dichiarato incompetente a torto;

4° quando è stata violata una delle forme di procedura dalla legge prescritte;

5° quando ha applicato una pena non conformemente alla legge.

Art. 6. Il Consiglio non tratta del merito; egli non fa che annullare il giudizio difettoso per alcuno de' vizi indicati all'articolo precedente.

Art. 7. In caso di nullità per difetto di competenza, il Consiglio di revisione manda il processo alla competente Autorità: negli altri casi lo rimanda entro le 24 ore al Consiglio di guerra perchè proceda di nuo-

vo, emendando il difetto, che dovrà perciò essere indicato.

Art. 8. In caso di conferma, rimanda il processo, con copia della sua decisione firmata da tutti i membri, al Consiglio di guerra perchè passi all'esecuzione della sentenza pronunciata.

Art. 9. La trasmissione delle carte si fa dal relatore contro ricevuta.

Art. 10. Quando il secondo giudizio del Consiglio di guerra fosse attaccato del medesimo difetto pel quale fu annullato, il Consiglio di revisione ne riferisce al Governo e ne aspetta la decisione.

Disposizioni transitorie

1. Finchè non siano stabilite e organizzate Case di pena per i militari, si riterrà che ove la presente Legge esprime la pena dei ferri deve intendersi la pena del *carcere duro*, e dove esprime la pena della prigione deve intendersi quella del *carcere*, da scontarsi l'una e l'altra nelle case e co' modi di pena ordinaria. I condannati militari saranno in esse case tenuti separati dagli altri condannati.

2. Le funzioni de' Consigli di guerra saranno sino a nuova disposizione sostenute da un Consiglio militare permanente, sedente in Milano, composto di nove membri, cioè d'un ufficiale superiore, d'un capitano, d'un tenente, di tre sottufficiali e di tre soldati. Saranno nominati dal Ministro della guerra, e il Consiglio procederà come è stabilito pel Consiglio di guerra. Anche per questi potrà aver luogo il rifiuto di cui all'articolo 3, Sezione I, Titolo V. Il Ministro della guerra provvederà tosto alla sostituzione.

3. Lo Stato non riconoscendo altri Corpi franchi che quelli notificati ed approvati dal Governo e costituiti con un'organizzazione parimenti da esso approvata, la presente Legge è applicabile ai componenti di siffatti Corpi ed agli attinenti ai medesimi, qualora non lo siano per una singola operazione.

4. Nei casi preveduti dalla presente Legge, le procedure che fossero già incamminate presso giudici militari verranno tosto trasmesse coi prevenuti ai Tribunali ordinarii od alla Pretura, secondo la qualità del reato.

Il Ministero della guerra, i Generali e Comandanti militari sono incaricati, sotto

loro responsabilità, di far eseguire in quanto li riguarda la presente Legge. Questi sono specialmente tenuti di farla proclamare ed affiggere nei corpi di guardia, nelle caserme e nei posti stazionati.

CASATI, Presidente

BORROMEO - GUERRIERI - STRIGELLI - DURINI
BERETTA - GIULINI - CARBONERA

TURRONI - MORONI - REZZONICO - Ab. ANELLI
GRASSELLI - DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

224. Richiamo all'osservanza delle Leggi sulla Mendicizia.

14 maggio 1848.

COMITATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Le vie delle nostre città e dei borghi tornano da qualche tempo ad essere funestate da una turba di mendicanti che arrivano anche da vicini paesi, e molti dei quali, anzichè presentarsi inetti al lavoro, hanno aspetto di oziosi che fanno traffico dell'altrui compassione. — Tale spettacolo è intollerabile in un paese incivilito come il nostro, e nel quale più che altrove abbondano gli istituti di beneficenza e i mezzi onesti di sopperire ai bisogni del povero.

A cessare tale disordine, si ricorda che le Leggi sulla mendicizia 29 aprile 1804, 20 agosto 1808 e 22 luglio 1815 sono tuttavia in pieno vigore.

In forza di tali Leggi si determina:

1° la mendicizia è proibita in tutto il territorio di Lombardia;

2° i mendicanti validi saranno ammessi al lavoro nelle Case d'industria, e gli invalidi radunati negli ospizi a ciò destinati;

3° qualunque individuo valido il quale dopo la pubblicazione del presente Decreto fosse trovato mendicante per le città e borghi verrà arrestato e condotto forzatamente in una Casa di lavoro.

Allo zelo della Guardia nazionale e degli Ufficiali di pace è commessa la cura dell'esecuzione del presente Decreto, di cui restano pure incaricati i Comitati di pubblica sicurezza e l'Ufficio di vigilanza in Milano, non che i Corpi della gendarmeria.

Milano, 14 maggio 1848.

FAVA, Presidente

SOPRANSI - LISSONI - CARCANO

ANCONA, Segretario

225. *Nuove condizioni di accettazione de' Volontarii nei Corpi d'artiglieria, e determinazione del Contingente di quest' Arma per le varie Provincie.*

15 maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

SEZIONE I.

AVVISO

In aggiunta all' Avviso a stampa pubblicato il giorno 8 corrente, e sulla proposta del signor tenente-colonnello Pettinengo, ispettore dell' Artiglieria lombarda, il Ministero della guerra, considerata la necessità di statuire esatte norme per l' arruolamento degl'individui necessari a formare il primo nucleo delle nostre artiglierie,

Determina :

I. Non si accetteranno nell' artiglieria Volontarii se non quelli forniti di qualche cognizione e d'indubitata moralità.

II. Gl'individui scelti dalle Commissioni provinciali di arruolamento per quest' arma dovranno essere di complessione robusta e toccare la statura di metri 1.66 a metri 1.71, ossia « di piedi 5, pollici 3 a piedi 5, pollici 5 » della misura usitata nelle passate leve.

III. Il contingente delle Provincie per l'artiglieria è il seguente :

Milano .	38	} uomini pratici dei cavalli
Pavia .	38	
Crema .	49	
Lodi .	19	
Cremona 38		
Como .	186	buoni contadini e di professione utile all'artiglieria.

Somma 338

IV. Gl'individui così trascelti saranno inviati di cinque in cinque giorni all' Ispettorato del Corpo residente a Milano in Casello.

Milano, 15 maggio 1848.

L' Incaricato del Portafoglio

G. COLLEGNO

Il Capo della Sezione I

VARESI, Colonnello

226. *Costituzione e attribuzioni dei Comitati di sicurezza pubblica e degl' Ispettori di pubblica vigilanza.*

15 maggio 1848.

COMITATO CENTRALE

DI SICUREZZA PUBBLICA

Milano, 15 maggio 1848 (1).

ISTRUZIONI

per i Comitati provinciali e distrettuali di pubblica sicurezza e per gl' Ispettorati comunali di pubblica vigilanza.

I. Il Governo provvisorio Centrale nomina i membri componenti il Comitato centrale di pubblica sicurezza. Il Comitato nomina il personale del proprio Ufficio e quello costituente l' Ufficio di pubblica vigilanza in Milano.

II. Rispetto ai Comitati provinciali, qualora si verifichi il caso di dover eleggere qualche membro od impiegato, il Comitato stesso ne fa la proposta al Comitato centrale, al quale appartiene la nomina relativa.

III. Allo scopo di procedere alla formazione dei Comitati nei Distretti ove non fossero per anco attivati, il Commissario distrettuale convocherà indilatamente le Deputazioni amministrative dei Comuni costituenti il Distretto, e le Deputazioni stesse sceglieranno e proporranno al Comitato provinciale sei persone probe, capaci e zelanti, domiciliate nel Distretto, fra le quali il Comitato provinciale eleggerà i tre membri costituenti il Comitato distrettuale, due dei quali almeno risiederanno stabilmente nel capoluogo del Distretto. I Commissarii distrettuali e loro Aggiunti possono dalle Deputazioni riunite venir proposti a formar parte del Comitato distrettuale.

IV. I Comitati distrettuali avranno la loro residenza possibilmente nei locali destinati ai Commissarii distrettuali, e potranno valersi del personale e degli oggetti di cancelleria dei Commissariati stessi, al quale intento si concerteranno coi Commissarii distrettuali incaricati di annotare in apposito

(1) • Pubblicate il 15 giugno •. Così la Raccolta Pirola (II. pag. 498), dove unicamente si legge questo documento.

registro le somministrazioni fatte ai Comitati.

V. Nei Comuni ove non si fosse già nominato l'Ispettore di vigilanza, il Comitato distrettuale, di concerto colla Deputazione comunale locale, formerà una dupla di probi ed idonei cittadini stabilmente domiciliati nel Comune, e tale dupla verrà tosto inoltrata al Comitato provinciale il quale passerà alla nomina dell'Ispettore comunale. Nel Comune capoluogo del Distretto non esisterà Ispettore, e le funzioni relative restano demandate allo stesso Comitato distrettuale.

VI. Nella provincia di Milano la nomina dei membri componenti i Comitati distrettuali e degl'Ispettori comunali di vigilanza spetta al Comitato centrale, sulle proposte che gli verranno fatte in conformità degli articoli III e V.

VII. Rispetto poi alle attribuzioni dei Comitati e degli Uffici da essi dipendenti per tutto quanto riflette il mantenimento dell'ordine pubblico e della tranquillità e sicurezza interna dello Stato, deve in via di massima ritenersi:

a) che al Comitato centrale di pubblica sicurezza appartengono tutte le attribuzioni che sotto al cessato regime spettavano all'aulico Dicastero politico e alla Direzione generale di polizia;

b) che all'Ufficio di pubblica vigilanza residente in Milano appartengono le mansioni dei già Commissariati superiori di polizia nella Provincia di Milano, non che quelle speciali che allo stesso vengono commesse dal Comitato centrale;

c) che ai Comitati provinciali competono tutte quelle attribuzioni di polizia che dapprima spettavano alle regie Deputazioni e ai Commissariati superiori di polizia nelle rispettive Provincie;

d) che ai Comitati distrettuali appartengono nel rispettivo Comune e Distretto le attribuzioni politiche già spettanti al Deputato politico del loro Comune ed al Commissario distrettuale;

e) che all'Ispettore di pubblica vigilanza incombono le funzioni del già Deputato politico del proprio Comune.

VII. Quanto all'ordine gerarchico fra i Comitati ed Uffici dipendenti da essi, l'Avviso governativo 13 aprile prossimo passato chiaramente lo determina, ed è che gli

Ispettori comunali dipendono e corrispondono in via ordinaria col Comitato del loro Distretto, e questo col Comitato della sua provincia, ed i Comitati provinciali col Comitato centrale.

FAVA, Presidente

SOPRANSI — LISSONI — CARCANO

LEGNANI, Segretario generale

227. Formazione di Statistiche mensili de' Corpi franchi e Volontarii.

13 maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

SEZIONE I.

CIRCOLARE

All'oggetto di tenere un'esatta evidenza di tutti i Corpi franchi o Volontarii belligeranti sul suolo della Lombardia e Venezia a pro della santa Causa, qualunque sia d'altronde la loro provenienza, e provvedere per quanto spetta a questo Dicastero ai bisogni di tali truppe, il Ministero della guerra

Decreta:

1. Tutti i Comandanti dei Corpi franchi o delle colonne de'Volontarii, di qualunque provenienza, che non fanno parte dell'Esercito attivo lombardo, purchè si trovino su questo suolo, inoltreranno ogni dieci giorni, cioè al 1°, all' 11 ed al 21 d'ogni mese uno stato sommario della loro forza, dietro la modula già pubblicata, al più *prossimo Comitato di guerra*.

2. Tutti i Comitati di guerra in Lombardia specificheranno in una tabella, dietro la modula già pubblicata, tanto le colonne composte di cittadini da loro dipendenti e belligeranti fuori della sfera d'azione del Comitato quanto quelle d'altra provenienza che militano nel Comitato medesimo.

3. I Comitati di guerra di Lombardia inoltreranno al Ministero le dette tabelle al 5, al 15 ed al 25 d'ogni mese.

4. Tutte le colonne composte di cittadini lombardi militanti fuori di Lombardia, in Tirolo, nel Veneto ed altrove, manderanno al 15 ed all'ultimo giorno d'ogni mese un esemplare della detta tabella al più prossimo Comitato di guerra Lombardo ed un altro

direttamente al Ministero della guerra in Milano.

Si raccomanda l'esatta osservanza di questa necessaria prescrizione.

Milano, 15 maggio 1848 (1).

L'Incaricato del Portafoglio

G. COLLEGNO

Il Capo della I. Sezione
P. VARESI, Colonnello

228. *Apertura di Registri per la votazione de' Militari sul Plebiscito.*

15 maggio 1848.

STATO MAGGIORE GENERALE

IL GENERALE COMANDANTE

Ordine del Giorno

Milano, 15 maggio 1848

Il Decreto 12 corrente maggio del Governo provvisorio della Lombardia fa appello al Popolo intorno alla quistione — *se le Terre lombarde abbiano ad associarsi al Piemonte per formare dell'alta Italia un baluardo inespugnabile contro lo Straniero sotto lo scettro costituzionale della Casa di Savoia.*

Lo stesso Decreto provvede inoltre col § 8 al modo col quale i soli cittadini lombardi che si trovano sotto le armi nell'Esercito attivo debbano esercitare il diritto di voto sopra l'espressa quistione.

Il Generale Comandante in capo

Ordina che i Capi dei Corpi dell'esercito, dall'istante che perverrà loro quest'Ordine a tutto il giorno 29 corrente maggio, abbiano ad aprire gli appositi registri a stampa qui annessi, designati all'iscrizione dei voti individuali, cioè:

per lo Stato maggiore generale, presso il sottoscritto nell'Ufficio dell'ex-Genio austriaco in Milano;

per il battaglione degli Istruttori lombardi, depositi ed individui isolati, di qualsiasi arma, stanziati nel Castello, presso quel signor Comandante capo di battaglione Bagnera;

per l'artiglieria, presso il signor tenente

colonnello Pettinengo in Castello, e per la scuola dei cannonieri, presso il signor maggiore Carnevale nella caserma di san Luca; per la gendarmeria, nella caserma delle Grazie presso il signor ispettore generale Rivaira;

per il primo reggimento di fanteria di linea, presso il signor colonnello Sessa nella caserma di san Francesco;

per il primo e secondo battaglione del terzo reggimento fanteria di linea, nel quartiere di sant'Angelo, e per il terzo battaglione, nella caserma dell'Incoronata presso il colonnello signor duca Uberto Visconti;

per il reggimento dragoni, nella caserma di san Vittore grande presso il signor colonnello Cima;

per il reggimento cavalleggeri, nella caserma di san Simpliciano presso lo stesso signor colonnello Cima;

pei corpi di linea e franchi, attualmente a campo lungo il Tonale, presso il signor colonnello d'Apice;

per tutti i corpi accampati allo Stelvio, presso lo stesso signor colonnello d'Apice;

per la colonna Griffini accampata a Bozzolo, presso il signor intendente Birgozzi;

e finalmente per tutti i corpi, depositi, militari isolati, lombardi, che trovansi nelle diverse città della Lombardia, presso i rispettivi comandanti di piazza.

Il Colonnello Capo di Stato Maggiore

JACOPETTI

229. *Revoca dell'Ordine del Giorno 15 Maggio intorno al modo di votazione de' Militari sul Plebiscito.*

16 maggio 1848.

STATO MAGGIORE GENERALE

IL GENERALE COMANDANTE

Si annulla col presente l'Ordine del giorno stato pubblicato col 15 maggio corrente, relativo al modo di votazione per l'Esercito.

Si dirama a tutti i Corpi, sia di linea, sia volontarii, non che ai depositi ed isolati esistenti ai campi o nelle città di Lombardia, il seguente

Ordine del Giorno

Al ricevere del presente sarà data lettura

(1) La Raccolta Piccola assegna a questa Circolare la data del 16.

ai Corpi e militari Lombardi del Decreto 12 maggio 1848 del Governo provvisorio Centrale, relativo a consultare il voto dell'Esercito intorno o all'unione immediata col Piemonte colle garanzie stabilite nello stesso Decreto oppure ad aspettare a guerra finita il determinare sullo stato definitivo della Lombardia.

Dopo la lettura saranno aperti immediatamente i Registri secondo le formole indicate dal detto Decreto, onde ciascuno liberamente iscriva il proprio voto.

Milano, 16 maggio 1848.

Il Generale Comandante in Capo

T. LECCHI

280. *Abilitazione dei Disertori o Refrattarii del cessato Governo, non compresi nella nuova Leva, a contrarre matrimonio.*

17 maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

Visto il Decreto 29 marzo corrente anno del Governo provvisorio;

Viste le nuove basi sulle quali è stabilita l'organizzazione dell'Esercito lombardo, giusta la Legge 11 aprile scorso;

Visto il Decreto 3 corrente del Governo provvisorio suddetto;

IL MINISTERO DELLA GUERRA

Dichiara:

Non sussistere più ostacoli legali alla celebrazione dei matrimoni che si volessero contrarre da individui o disertori o refrattarii alle leggi di coscrizione del cessato Governo austriaco in dipendenza del giuramento da questi prestato e dal quale in forza dei detti Decreti rimangono sciolti. L'autorizzazione del Ministero della Guerra sarà però necessaria a contrarre matrimonio per quelli fra i suddetti individui che in forza della nuova leva fossero nuovamente chiamati alle bandiere.

Milano, 17 maggio 1848.

Per l'Incaricato del Portafoglio

Il Segretario generale

I. PRINETTI

231. *Delegazione all'Ufficio ipotecario di Cremona delle iscrizioni d'ipoteca spettanti all'Ufficio di Mantova.*

18 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Considerando che, per essere la città di Mantova tuttora occupata dal nemico, non può seguire presso l'Ufficio delle ipoteche di quella città l'iscrizione delle ipoteche convenzionali e giudiziali costituite nel territorio esterno alla stessa città e compreso nel circondario di quell'Ufficio;

Considerando per ciò necessario di provvedere in quanto è possibile a tutela degli interessi e diritti de' cittadini,

*Il Governo provvisorio Centrale
della Lombardia*

Decreta:

1. Le iscrizioni ipotecarie che avrebbero dovuto iscriversi all'Ufficio delle ipoteche di Mantova potranno fino a nuovo ordine iscriversi con conseguenza d'effetto legale all'Ufficio delle ipoteche di Cremona a ciò specialmente delegato.

2. La Sezione di III^a istanza del Tribunale d'appello è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 18 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

232. *Riattivazione dei Termini giudiziari e della Prescrizione; conferma della sospensione dei termini relativi alle Rinnovazioni ipotecarie.*

18 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

All'effetto di prevenire ed evitare i pregiudizi che possono derivare in generale da una più lunga sospensione della decorrenza di tutti i termini giudiziari, la scadenza dei quali avesse potuto o potesse importare pe-

renzione di azioni o di diritti, non che della decorrenza del termine della prescrizione ed usucapione,

*Il Governo provvisorio Centrale
della Lombardia*

Decreta :

I. Vengono rinvocate e fatte cessare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del Decreto 28 marzo p.^o p.^o

II. Tutti i termini giudiziari contemplati nel detto articolo 1 ed i termini della prescrizione ed usucapione, di cui nell'articolo 3 del detto Decreto, riassumeranno la rispettiva loro decorrenza dopo quindici giorni dalla data del presente Decreto, i quali giorni quindici non saranno da computarsi nel tempo stabilito dalla Legge o dai Decreti dell'Autorità.

III. Rimane tuttora ferma la sospensione del termine decennale per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, di cui all'articolo 2 del Decreto 28 marzo p.^o p.^o

IV. Rimane pur ferma tuttora la sospensione dei termini di cui negli articoli 1 e 3 del ridetto Decreto 28 marzo p.^o p.^o in riguardo

a) al territorio della Provincia di Mantova ;

b) agl'individui che formano parte dell'Esercito regolare o di organizzati Corpi franchi, dopo la loro partenza per la guerra e durante la loro assenza in servizio della medesima.

V. Si dichiara a maggior quiete degl'interessati che tanto le disposizioni del suddetto Decreto 28 marzo p.^o p.^o quanto le presenti s'intendono aver avuto ed avere applicazione in tutte le Provincie lombarde indistintamente, ferma la speciale disposizione per la Provincia di Mantova.

Milano, 18 maggio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

*233. Determinazione e Tariffa della nuova
Tassa d'arti e commercio.*

18 maggio 1848.

**GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA**

Visti gli articoli 2 e 5 del Decreto 13 corrente maggio,

Il Governo provvisorio della Lombardia

Decreta :

1. La tassa arti e commercio, stabilita nel suddetto Decreto, risulta per le singole classi, sezioni e gradi dall'annessa Tabella.

2. La detta tassa sarà da pagarsi nell'intero importo ivi indicato per ciascuno dei primi gradi d'ogni classe e sezione, e per metà degl'importi parimente indicati nella Tabella pel secondo e terzo grado delle suddette classi e sezioni, nel periodo dal 24 al 30 giugno prossimo venturo.

3. I termini per la compilazione e pubblicazione dei ruoli, per la produzione e decisione dei reclami dovranno essere regolati per modo che i ruoli definitivamente approvati dalle Congregazioni provinciali sieno consegnati all'Esattore comunale pel giorno 20 del mese suddetto.

4. Nel resto le norme in corso restano ferme, in quanto non risultino derogate dal succitato Decreto.

5. Verrà determinato con apposita successiva Disposizione il tempo pel versamento della seconda metà delle quote dei secondi e terzi gradi, con riguardo agl'impegni dello Stato ed alle circostanze dei contribuenti.

6. Il Consiglio di Stato e gli Uffici amministrativi dal medesimo dipendenti sono incaricati dell'esecuzione della presente Disposizione.

Milano, il 18 maggio 1848.

TARIFFA

PEL CONTRIBUTO ARTI E COMMERCIO

CLASSE I.	Gradi		
	1°	2°	3°
Milano considerata come capitale	lire 1000	700	480
Nei Comuni oltrepassanti n° 30000 abitanti	»	800	560 400
Negli altri Comuni —			
di 1 ^a classe	»	640	480 320
» 2 ^a »	»	480	320 240
» 3 ^a »	»	320	240 160

CLASSE II.

Milano considerata come capitale	»	360	300 200
Nei Comuni oltrepassanti n° 30000 abitanti	»	300	240 160

	Gradi		
	1°	2°	3°
CLASSE III.			
Negli altri Comuni —			
di 1 ^a classe.	260	200	128
» 2 ^a »	200	128	72
» 3 ^a »	136	72	48
Milano considerata come capitale	150	120	90
Nei Comuni oltrepassanti n° 30000 abitanti	120	90	60
Negli altri Comuni —			
di 1 ^a classe	105	75	45
» 2 ^a »	84	54	36
» 3 ^a »	60	45	24
CLASSE IV.			
Milano considerata come capitale	120	90	60
Nei Comuni oltrepassanti n° 30000 abitanti	105	75	45
Negli altri Comuni —			
di 1 ^a classe.	75	60	36
» 2 ^a »	60	45	27
» 3 ^a »	45	30	21
CLASSE V.			
Milano considerata come capitale	70	50	30
Nei Comuni oltrepassanti n° 30000 abitanti	48	36	24
Negli altri Comuni —			
di 1 ^a classe.	40	30	20
» 2 ^a »	32	24	16
» 3 ^a »	24	16	12
CLASSE VI.			
<i>Sezione Prima</i>			
Milano considerata come capitale	160	120	60
Nei Comuni oltrepassanti n° 30000 abitanti	140	100	50
Negli altri Comuni —			
di 1 ^a classe.	100	70	40
» 2 ^a »	70	50	32
» 3 ^a »	50	32	24
<i>Sezione Seconda</i>			
Milano considerata come capitale	107	80	40
Nei Comuni oltrepassanti n° 30000 abitanti	94	67	34
Negli altri Comuni —			
di 1 ^a classe	67	47	27
» 2 ^a »	47	34	22
» 3 ^a »	34	22	16

	Gradi		
	1°	2°	3°
<i>Sezione Terza</i>			
Milano considerata come capitale	80	60	30
Nei Comuni oltrepassanti n° 30000 abitanti	70	50	25
Negli altri Comuni —			
di 1 ^a classe.	50	35	20
» 2 ^a »	35	25	16
» 3 ^a »	25	16	12
CASATI, Presidente ecc.			

234. *Estensione alle Pensioni dovute da Casse pubbliche della Ritenuta vigente sugli Stipendi degli Impiegati.*
19 maggio 1848.

**GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA**

DECRETO

La trattenuta interinale ordinata col Decreto 29 aprile prossimo passato, n° 2652, sui soldi degl' impiegati viene estesa colle stesse norme e proporzioni alle pensioni d'ogni natura che si pagano dalle Casse pubbliche, ferma anche per esse l' esenzione in quanto il loro importo annuo non ecceda le lire 1800 correnti.

L'Intendenza generale delle Finanze è incaricata della relativa esecuzione.
Milano, 19 maggio 1848.

- CASATI, Presidente
- BORROMEO — DURINI — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — CARBONERA
GRASELLI — Ab. ANELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

235. *Norme per la rettificazione delle liste di Leva.*
19 maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

SEZIONE I.

AVVISO

Viste le difficoltà che presenta la rettificazione delle liste della leva militare, stante l' assenza di molti individui chiamati per la loro età a far parte dell' Esercito attivo,

Il Ministero della Guerra

Determina:

1. Tutti i Comandanti di reggimento, battaglione o corpo, di qualunque arma, dovranno comunicare senza indugio alle rispettive Commissioni provinciali d'arruolamento un elenco nominativo, col luogo di nascita e la filiazione, di tutti quegli individui, nati dal 1° gennaio 1826 sino al 31 dicembre 1827, i quali *prima della leva* si fossero arruolati nei corpi dipendenti dai Comandanti medesimi.

2. I Comandanti di qualunque colonna di Volontarii lombardi vorranno pure spedire un elenco come sopra dei loro individui della mentovata categoria a tutte le Commissioni provinciali di arruolamento a cui gl'individui stessi debbono appartenere per le operazioni di leva.

3. Le Commissioni provinciali ne daranno parte ai dipendenti Distretti per lo stesso scopo di rettificare le loro liste.

Milano, 19 maggio 1848.

L'Incaricato del Portafoglio

G. COLLEGNO

Il Capo della I Sezione
P. VARESI, Colonnello

236. *Istituzione e attribuzioni di una Commissione di Sanità militare.*

21 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Per provvedere ai bisogni temporarii, non che alla migliore sistemazione del servizio medico-chirurgico-farmaceutico militare,

*Il Governo provvisorio Centrale
di Lombardia*

Decreta:

È istituita una Commissione straordinaria di sanità militare, in seduta permanente, la quale provvede ai bisogni della guerra nella larga sfera delle mediche attribuzioni, e si compone dei dottori Capelli Antonio, Garavaglia Bartolomeo, Trezzi Antonio, Bertani Agostino, Maspero Paolo e dei segretarii Tarchini e Narducci.

Dipende esclusivamente dal Ministero della guerra, col quale corrisponde per via diretta,

e ciascuno de'suoi membri è responsabile delle deliberazioni prese in suo seno.

Sarà debito della Commissione: 1° di organizzare gli ospedali militari permanenti ed il servizio medico fisso dei reggimenti; 2° di provvedere alle urgenze delle ambulanze ed ospedali temporarii di deposito.

Due membri della Commissione dovranno per turno portarsi in qualità di Ispettori generali sulla linea delle operazioni militari affine di prevedere e provvedere ai più istantanei bisogni delle armate ordinate e volontarie, e stabilirsi una centrale informazione alla Commissione sedente su quell'andamento sanitario.

Le Intendenze militari delle diverse Provincie sono tenute a coadiuvare con tutti i mezzi che sono in loro potere le disposizioni ed operati di essa Commissione.

Milano, 21 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — GUERRIERI — STRIGELLI
DURINI — BERETTA — TURRONI — REZZONICO
MORONI — Ab. ANELLI — GIULINI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

237. *Conferma dei Regolamenti vigenti sull'Annona, sulla Sanità e sulla Polizia.*

22 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

A rimuovere qualunque dubbio che potesse per avventura manifestarsi intorno alla forza obbligatoria dei Regolamenti annonarii, edilizi e sanitarii finora in vigore, si trova opportuno di dichiarare che tali Regolamenti debbano continuare ad essere perfettamente osservati, in quanto non sieno stati o non fossero in futuro espressamente abrogati.

Le Congregazioni municipali e le Deputazioni comunali sono incaricate dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 22 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Abate ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

238. *Istituzione e ordinamento di un Consiglio di disciplina presso la Guardia nazionale di Milano.*

22 maggio 1848.

COMANDO DELLA GUARDIA NAZIONALE
DI MILANO

CIRCOLARE

*Ai Comandanti delle Compagnie
delle diverse Parrocchie*

In pendenza della definitiva organizzazione della Guardia nazionale di questa Provincia, il Governo provvisorio della Lombardia ha con Rescritto 20 maggio, n° 5274-1802, aderito all'inchiesta fatta da questo Comando d'istituire provvisoriamente un Consiglio di disciplina per la città di Milano, decretando che la forma fosse stabilita come appresso, ritenuto che in tal materia dovrà aver luogo il disposto dal Regolamento organico della Guardia nazionale allorchè ne sarà conseguita la piena organizzazione.

Il provvisorio Consiglio di disciplina per la città di Milano sarà composto come segue:

dal Comandante in capo oppure dal Comandante in 2°;

da un Aiutante di Stato maggiore, da scegliersi a votazione fra gli Aiutanti;

da un Capitano, da scegliersi a votazione tra loro capitani delle compagnie attualmente organizzate in Milano, a pluralità di voti, dietro scrutinio segreto;

un Tenente scelto sulla stessa base;

un Sottotenente;

un Sergente, un Caporale e due Guardie semplici che sappiano leggere e scrivere.

Ciascuna compagnia proporrà un Sergente, un Caporale e due Guardie semplici col requisito voluto, dalle quali complessivamente unite, a maggioranza di voti per scrutinio, verranno scelti gl'individui che dovranno formar parte del Consiglio di disciplina.

Ora, il Governo provvisorio volendo che abbia pieno effetto e vigore la sopraccitata formata base di disciplina, questo Comando, in forza del detto disposto, ordina a tutti i signori capitani che abbiano ad emanare un ordine agli ufficiali delle loro compagnie,

anche a nome di questo Comando, affinché con loro si portino in quest'Ufficio dello Stato maggiore il giorno di mercoledì 24 corrente, e precisamente alle ore 12 meridiane, onde passare alle nomine degli ufficiali che compor devono il detto provvisorio Consiglio di disciplina.

Si ordina inoltre ai signori capitani che siano colla massima sollecitudine convocate le loro compagnie affinché queste abbiano regolarmente a nominare un Sergente, un Caporale e due Guardie semplici che sappiano leggere e scrivere, le quali si porteranno in quest'Ufficio dello Stato maggiore giovedì 25 corrente, alle ore 12 meridiane, onde fra loro scelgano quegli individui che concorrere devono cogli ufficiali alla formazione del sopraccitato Consiglio di disciplina.

Avranno quindi cura che la votazione del Caporale e due Guardie sia fatta col massimo scrupolo, e che vi concorra il maggior numero delle Guardie componenti le loro compagnie in presenza degli ufficiali, che concorreranno essi pure alla votazione, della quale sarà fatto processo verbale, di cui ne sarà trasmessa copia a questo Comando in capo.

Milano, 22 maggio 1848.

Il Comandante in Capo

F. BORGIA

239. *Ordinamento della nuova Tassa sulle Professioni liberali.*

23 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

Veduti gli articoli 1 e 5 del Decreto 13 corrente maggio,

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. L'imposta sulle professioni liberali verrà esatta a carico dei singoli esercenti per classi e gradi nella misura apparente dell'annessa Tabella.

2. La classe è determinata dal luogo di residenza di ciascun contribuente, ed il gra-

do subalterno dovrà applicarsi secondo l'estensione ed importanza del di lui esercizio o clientela.

5. Coloro che esercitano cumulativamente diverse professioni pagheranno soltanto l'imposta della professione maggiormente tassata, ma nell'applicazione del grado si dovrà avere riguardo a questo duplice esercizio.

4. Saranno esentati dal presente contributo

a) gl'impiegati già soggetti a ritenuta del soldo, che per avventura esercitassero anche una professione liberale;

b) gl'individui che giustificheranno di non avere esercitato la loro professione almeno da un anno antecedentemente alla pubblicazione del presente Decreto;

c) i medici e chirurghi condotti in campagna ed i medici e chirurghi esclusivamente addetti all'esercito;

d) gl'individui che dalla loro professione non ritraessero un guadagno superiore a quello di un semplice giornaliero.

5. L'applicazione o l'esenzione della tassa agli esercenti di ciascuna professione si eseguirà per ciascun capoluogo di Provincia e per ciascun Distretto da una Commissione d'individui appartenenti alla professione medesima.

6. Le Commissioni saranno composte e presiedute

a) per le città capitali di provincia, da quattro individui eletti dalla Congregazione municipale e presieduti dal Podestà o da un Assessore da lui destinato con voto deliberativo;

b) per gli altri Comuni e Distretti da quattro individui eletti dal Commissario distrettuale dietro proposta delle Deputazioni comunali, e presiedute dal Commissario medesimo con voto pure deliberativo.

7. Le Commissioni saranno attuate immediatamente, e le liste dei contribuenti saranno esposte nei rispettivi Uffici dal giorno 7 al giorno 12 di giugno prossimo venturo onde le parti interessate possano esaminarle e produrre gli eventuali reclami.

8. Trascorso il detto termine, le liste ed i reclami dovranno trasmettersi alla Congregazione provinciale che, decisi i reclami, farà compilare in doppio esemplare le liste definitive e le trasmetterà pel giorno 20 alle Commissioni ed alle Congregazioni municipali.

9. Una copia delle liste sarà pubblicata nei rispettivi Uffici e l'altra consegnata all'Esattore comunale pel giorno 25.

Dal giorno 25 al giorno 30 avrà luogo il pagamento dell'imposta per parte dei contribuenti.

Col giorno 5 di luglio l'Esattore comunale dovrà versare il relativo importo al Ricevitore provinciale, ed il Ricevitore provinciale pel giorno 10 alla Cassa centrale.

10. Nel resto, ed in quanto non sia specialmente provveduto, si dovranno applicare all'esazione della imposta le norme e le pratiche vigenti per l'esazione della tassa sulle arti e commercio.

11. Il Consiglio di Stato e gli Uffici da lui dipendenti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

TABELLA

Pel Contributo delle Professioni liberali

		Grado		
		1°	2°	3°
AVVOCATI				
Classe I ^a	Residenti in Milano	Lire 400	200	100
II ^a	nei capiluoghi di Provincia	" 200	100	50
III ^a	presso le Preture	" 100	50	30
NOTAI				
Classe I ^a	Residenti in Milano	Lire 400	200	100
II ^a	nei capiluoghi di Provincia	" 160	80	40
III ^a	negli altri Comuni	" 80	40	20

MEDICI ED INGEGNERI CIVILI

Classe I ^a Residenti in Milano	Lire	300	150	75
" II ^a " nei capiluoghi di Provincia	"	150	75	35
" III ^a " negli altri Comuni	"	75	35	20

CHIRURGI

Classe I ^a Residenti in Milano	Lire	250	120	60
" II ^a " nei capiluoghi di Provincia	"	120	60	30
" III ^a " negli altri Comuni	"	60	30	15

ARCHITETTI, PERITI, AGRIMENSORI, RAGIONIERI E SPEZIALI

Classe I ^a Residenti in Milano	Lire	200	100	50
" II ^a " nei capiluoghi di Provincia	"	100	50	25
" III ^a " negli altri Comuni	"	50	25	15

Milano, 23 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI

MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI

CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

240. Destinazione del Giornale ufficiale
Il 22 Marzo alle Inserzioni legali e giu-
diziarie.

23 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Ritenuta l'importanza che la pubblicazione legale tanto delle Leggi e Decreti governativi quanto degli atti ed avvisi ufficiali ed altri editti amministrativi e simili si faccia nel medesimo pubblico Foglio, e ritenuto che il giornale ufficiale governativo è *Il 22 Marzo*, — si dispone che col primo luglio a. e. l'inserzione per gli effetti legali anche dei detti atti giudiziari abbia luogo nel giornale ufficiale *Il 22 Marzo*, continuando intanto, e limitatamente fino a detta epoca, il disposto coll'Avviso 10 prossimo passato aprile per l'inserzione legale di tali atti giudiziari nella Gazzetta già privilegiata di Milano, e così per quella degli editti per conferimento di beneficii di patronato privato, degli avvisi d'arte riguardanti opere o somministrazioni a carico del pubblico erario ovvero di corpi morali tutelati, e dei legati e donazioni a favore delle Cause pie.

Milano, 23 maggio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

241. Pubblicazione di un Proclama di Re
Carlo Alberto ai Popoli della Venezia.

24 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

La parola che i nostri Deputati al campo domandavano in nome del Paese al magnanimo re Carlo Alberto venne da Lui proferta in questo Proclama indirizzato ai popoli della Venezia, nel quale solennemente dichiara di combattere per assicurare l'indipendenza italiana.

Noi teniamo per fermo che questa nuova Dichiarazione riconforterà i nostri fratelli della Venezia e rafforzerà tra noi quell'animosità fiducia che deve stringerci sempre più fortemente alla nostra santa Causa. Nel nome d'Italia ci siamo levati intrepidamente a combattere quando eravamo soli ed inermi: nel nome d'Italia dobbiamo più intrepidamente proseguire nell'impresa per recarla a pieno fine ora che siamo sostenuti da sì generoso alleato, quand'anche altri aiuti ci avessero a mancare.

Milano, 24 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI

MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI

CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

« P R O C L A M A

» CARLO ALBERTO

» Per la grazia di Dio Re di Sardegna,
» di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia, di Genova ecc.
» Principe di Piemonte ecc. ecc.

» Giunti sulle rive dell' Adige, il nostro
» sguardo ed il nostro pensiero si volgono
» direttamente a voi, popoli della Venezia,
» a voi che sul rompere della guerra com-
» prendemmo tutti nelle parole ispirateci dal-
» la condizione di codeste italiane provin-
» cie, che si vanno via via liberando dalla
» oppressione straniera.

» Noi abbiamo mosso le nostre armi per
» assicurare l' indipendenza italiana. Iddio
» ha benedetto finora la santa impresa, ma
» a compierla si ricercano fiducia e co-
» stante fermezza in tutti quelli che vi pren-
» dono parte. Quanto è irremovibile la no-
» stra intenzione di spingere l' impresa al
» fine che abbiamo altamente dichiarato nel-
» l' assumerla, altrettanto viva è la fiducia
» che voi sarete per secondare le nostre mire
» ed i nostri sforzi. Così quelle come questi
» non hanno altro scopo che l' intera libera-
» zione della comune patria dal giogo stra-
» niero.

» Questo è il voto di tutta Italia, questa
» la necessità dei tempi, questo il supremo
» dovere che abbiamo risoluto di compiere.
» La vostra fiducia risponda adunque alla
» mia, e la causa per cui combattiamo non
» fallirà a compiuta vittoria.

» Dal nostro Quartier generale in Sommacampagna, il
» 23 maggio 1848.

» CARLO ALBERTO .

242. Riduzione dei Diritti di dogana sulle Manifatture di lino e canape.

23 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Il dazio d' entrata per le manifatture di
lino e canape è ridotto come segue:

Rubrica 337 della Tariffa — Manifatture
di lino e canape, lavorate a maglia sul telaio

o all' ago, d' ogni qualità, da lire 19.29 a cen-
tesimi 50 per libbra netta.

Idem 338. — Dette tessute, come veli,
da lire 96.43 a lire 8.

Idem 339. — Tele batiste, da lire 32.14
a lire 6.

Idem 340. — Bindelli, nastri, galloni e
frange indistintamente per libbra, compresa
la carta, le assi o tavolette ed i rocchetti su
cui sono avvolti, da lire 10.71 a cent. 75.

Idem 341. — Tela fina, stoffa fina per
fornitura da tavola, e fazzoletti fini, da li-
re 16.07 a lire 1 per libbra netta.

Idem 342. — Tela ordinaria di lino, e
stoffa ordinaria per biancheria da tavola, fra
le quali sono comprese tutte le altre qualità
di tele di lino e canape, colorite, stampate,
liscie ed operate, che non sono tassate a
parte, da lire 2.23 a centesimi 50.

Idem 343. — Tela della qualità più gros-
sa, cioè tela d' imballaggio, da pagliericci,
tela con colla od ovata di lino e canape, da
lire 2.23 a centesimi 25.

Idem 344. — Tele incerate, da lire 2.14
a centesimi 25.

Idem 345. — Tele da vele ed altre in-
dicate nella controscritta rubrica della Tariffa
generale da lire 1.07 a centesimi 25.

Idem 346. — Tele da moscaiole e simili
garze, da lire 3.21 a centesimi 25.

Le premesse modificazioni avranno effetto
col 1° giugno prossimo.

Milano, 25 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORBOMEA — DURINI — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

243. Riduzione delle Competenze di viaggio spettanti ai Cursori per le Intimazioni.

23 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Considerato che, in seguito alla Notificazione
del cessato Governo di Milano 30 aprile 1847
ed alla relativa Circolare 5 novembre detto
anno dell' ora disciolto Tribunale d' appello, è

dovuta ai cursori per le intimazioni in oggetti di giustizia civile la competenza di viaggio in ragione di centesimi venticinque per ogni miglio, tanto di andata quanto di ritorno;

Considerato che inopportunamente venne raddoppiata tale spesa in aggravio delle parti in confronto della precedente Tariffa annessa alla Circolare governativa 23 aprile 1824, tenuta sempre in vigore sino al primo maggio 1847, e che da ciò deriva fondato motivo di malcontento;

Il Governo provvisorio

Decreta :

Le competenze di viaggio dei cursori per intimazioni in oggetti di giustizia civile e di onoraria giurisdizione saranno calcolate dal 1° giugno prossimo in avanti in ragione di centesimi venticinque per ogni miglio di andata, non avuto riguardo al ritorno.

In questa parte si dichiarano derogate rispetto ai cursori le disposizioni dei §§ 3 e 33 del Regolamento annesso alla Notificazione 30 aprile 1847 dell'ora cessato Governo di Milano.

Milano, 25 maggio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

244. Istituzione di un Battaglione di Minatori e Zappatori.

25 maggio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Essendo mente del Governo provvisorio che l'Esercito lombardo attivo sia fornito di tutti quei Corpi tecnici i quali sono chiamati a giovare con efficacia l'esecuzione di qualsivoglia arduo piano di guerra, — il Ministero della Guerra, visto che tra questi Corpi ha parte non lieve quello dei minatori e zappatori,

Determina :

I. Si aprirà la formazione di un battaglione di minatori e zappatori sotto la direzione e comando del signor Maggiore del Genio Cadorna.

II. Il personale per ora occorrente sarebbe di

8 capimastri,
66 muratori,
25 falegnami,
12 fabbriferrai,
6 carradori di legno,
6 canestrai,
6 barcaiuoli,
3 lattonai,
158 contadini.

—
Somma 290 artieri.

III. I volontari che desiderano arruolarsi a questo Corpo dovranno presentarsi all'Ufficio della suddetta Direzione e Comando in Castello, muniti dei certificati comprovanti la loro abilità e morale condotta.

IV. Se la fisica costituzione degli aspiranti corrisponderà ai bisogni di questo genere di servizio, essi verranno sperimentati nell'arte che esercitano prima di essere definitivamente ammessi al Corpo.

V. La durata del servizio di questi volontari, la quale a norma di legge non potrà mai essere minore di tre anni, verrà fissata in appresso dal Governo provvisorio.

Milano, 25 maggio 1848.

L'Incaricato del Portafoglio
G. COLLEGNO

Il Capo della I Sezione
P. VARESI, Colonnello

245. Ordinamento e disciplina dei Cappellani militari.

26 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

Regolamento provvisorio pei Cappellani dell'Esercito Lombardo

1. Tutti i cappellani indistintamente sono nominati dal Ministero della guerra, previa approvazione dell'Ordinario a cui appartengono.

2. I cappellani ricevono i loro poteri spirituali dagli Ordinarii della Diocesi a cui appartengono; dipendono per l'interno servizio dai loro comandanti di Corpo, e nelle generali discipline da un cappellano maggiore, da nominarsi come gli altri cappellani dal Ministero della guerra di consenso colla Curia arcivescovile di Milano.

3. Saranno pareggiati ai cappellani, nel titolo, quei sacerdoti volontari che seguitano senza soldo l'esercito per attendere al servizio delle ambulanze, all'istruzione religiosa ecc. Anche questi ricevono i loro poteri spirituali dagli Ordinarii ai quali spettano. L'essere muniti di cartella in *curam animarum* basterà al cappellano maggiore per poterli ricevere al servizio a cui volenterosi si offrono.

4. Dal momento che i sacerdoti di qualsiasi Diocesi sono ascritti al Corpo dei cappellani, essi trovansi sotto la giurisdizione dell'Arcivescovo di Milano. Col cessare d'essere cappellani è pur terminata la giurisdizione arcivescovile su di essi.

5. Il cappellano maggiore carteggia col'Arcivescovo di Milano per tutto ciò che concerne il servizio spirituale; per ogni altro titolo carteggia col Ministero della guerra e col Generale in capo, dai quali dipende. Egli forma parte dello Stato maggiore generale dell'esercito, ed è sussidiato da un cappellano segretario.

6. Il cappellano maggiore assegna a ciascun Corpo quel numero di cappellani che è destinato dal Ministero della guerra, e in caso straordinario può traslocarli dall'uno all'altro Corpo, previa intelligenza col rispettivo comandante del Corpo, e facendone immediatamente rapporto al Ministero della guerra per giustificare l'operato. Nei casi ordinarii il cappellano maggiore non può introdurre alcuna modificazione nella destinazione dei cappellani dei Corpi senza ottenerne l'approvazione dal Ministero della guerra.

7. Il cappellano maggiore può, coll'assenimento del Ministro della guerra, assegnare a ciascun Corpo dei preti volontari; essi vengono dai cappellani applicati a quei servizi che il bisogno richiede, salvo il caso in cui pigliassero parte attiva nell'esercito per la legittima e personale difesa.

8. Il cappellano maggiore forma e presenta al Ministero della guerra per l'approvazione i ruoli dei cappellani e dei preti volontari e la loro distribuzione nei vari Corpi.

9. Il cappellano maggiore dovrà essere investito di facoltà speciali, riguardanti sia speciali bisogni, sia circostanze da determinarsi in concorso del Ministero della guerra e dell'Arcivescovo; un esplicito ed apposito

Regolamento dovrà essere formato a questo oggetto.

10. Tanto nella proposta dei cappellani quanto nella licenza che si avesse a dare a qualcuno di essi, sarà sentito con voto consultivo il cappellano maggiore.

11. I cappellani non hanno alcuna distinzione gerarchica. Essi contano però fra gli ufficiali dell'esercito.

12. Il distintivo dei cappellani è provvisoriamente una fascia tricolore a tracolla. La fascia del cappellano maggiore reca la scritta — *Cappellano maggiore* — quella degli altri — *Cappellano del Corpo* —

13. L'onorario e il trattamento dei cappellani verrà determinato da una legge speciale. I preti volontari, finché seguitano l'esercito, avranno una dieta pel vitto, da determinarsi.

Art. 14. I cappellani seguiranno i Corpi a cui appartengono; il cappellano maggiore risiederà nel luogo ove trovasi il Ministero della guerra, seguirà a seconda dei bisogni lo Stato maggiore dell'esercito.

Milano, 26 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
GREPPI — PORRO — MORONI
REZZONICO — Ab. ANELLI — CARBONERA

CORRENTI, Segretario generale

246. Specificazione e descrizione delle Monete decimali di nuovo conio.

27 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Il Governo provvisorio, aderendo alle istanze del Commercio, ha trovato opportuno di far coniare nella Zecca nazionale, sulle basi della lira italiana, le monete qui abbasso descritte, corrispondenti in titolo e peso a quelle che sotto l'identica denominazione si battono nella Zecca del Piemonte ed in altre d'Italia:

pezzo d'argento d'italiane lire 5, del peso legale di grammi 25,000, al titolo 900, calcolato nella vigente tariffa a correnti lire 5.74;

pezzo d'oro d'italiane lire 20, del peso legale di grammi 6,452 al titolo 900, cal-

colato nella vigente tariffa a correnti lire 22.75;

pezzo d'oro d'italiane lire 40, del peso legale di grammi 12,903, al titolo 900, calcolato nella vigente tariffa a correnti lire 45.50.

Le dette tre monete, scannellate nel contorno, sono coniate all'anello ed hanno il preciso diametro, peso e valore delle consimili specie del Piemonte e del già Regno d'Italia.

Il diritto del conio delle predette tre monete porta una figura rappresentante l'Italia volta alla destra dello spettatore, colla leggenda — *Italia libera — Dio lo vuole — M.*

Il rovescio ha la leggenda — *Governo Provvisorio di Lombardia — lir. 5 — lir. 20 — lire 40 italiane* — entro una corona formata da due rami, uno di quercia e l'altro d'alloro.

Per ora si pongono in circolazione i soli scudi da lire 5 italiane, salvo ad avvertire il Pubblico del giorno in cui avranno corso anche le monete d'oro.

Milano, 27 maggio 1848 (1).

CASATI, Presidente

BORROMEI — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — CARBONERA
GRASSELLI — Ab. ANELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione,
A. MAURI, Segretario

(1) In pari data lo stesso Governo provvisorio emetteva il seguente Proclama intorno al Plebiscito ed alle future condizioni politiche della Lombardia:

• Cittadini!

• Un atto solenne sta per essere compiuto fra noi, dal quale dipenderà in gran parte l'assetamento delle politiche nostre sorti. Tutto il paese vivamente se ne preoccupa, ed è in quella sospensione ond'hanno origine le dubbiezze e le molteplici opinioni.

• Il Governo fa piena ragione di tale stato degli spiriti; ed anzi, riconoscendo che nell'universale predomina un'ansiosa sollecitudine delle pubbliche franchigie, se ne congratula col paese e ne trae lieto augurio della matura educazione politica. È degno della libertà quel popolo che, dopo averla gloriosamente conquistata, mostrasi geloso d'assicurarla e custodirla intatta.

• Ma è da impedire che codesta nobile gelosia trascenda a quel sospetto che tutto corrompe ed avvelena. Il che accadrebbe ove pigliassero campo certe voci accusatrici che narrano possibile da parte del Governo l'abbandono delle più preziose guarentigie della libertà.

• Voi nol credete di certo, o cittadini; voi non repute che tale accusa, di cui ciascuno di voi si sdegnerebbe come d'ingiuria gravissima, si possa muovere contro un Governo popolare.

247. Norme di surrogazione nel Servizio militare.

27 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Milano, 27 maggio 1848.

CIRCOLARE

In aggiunta alle governative Circolari 30 aprile e 19 maggio andante, si dà comunicazione delle seguenti norme da seguirsi circa la sostituzione nel servizio dell'esercito.

I. Un fratello che si presenti per surrogare un altro fratello all'atto della leva dovrà essere dell'età dai 22 ai 30 anni, e non potrà essere accettato nei Corpi dei Volontarii, ma dovrà servire nell'esercito.

II. Qualora poi il surrogante fosse già iscritto in un Corpo di Volontarii prima della leva, ossia prima del giorno della chiamata del fratello, e dichiararsi di entrare in suo luogo e stato, obbligandosi a servire per tre anni, egli esimerà il fratello non solo nell'età dai 22 ai 30 anni, ma nell'estensione dai 22 ai 36.

III. Un individuo requisito e già descritto nelle matricole dell'esercito non potrà in vece di un caso venir svincolato dal servizio da un fratello che successivamente si fosse arruolato come volontario.

CASATI, Presidente ecc.

• Il Governo non vuol punto precorrere la libera manifestazione del voto del paese, che sarà fra pochi giorni conosciuto. Ma, nel supposto che il paese si decida per la fusione immediata con gli Stati Sardi, ha già tolto a studiare col sussidio di cittadini ragguardevolissimi i modi più acconci per assicurare tutte le guarentigie della libertà in quel periodo che potrà correre fra l'atto di fusione e la riunione dell'Assemblea costituente. E a chi potrebbe nascere dubbio che fra tali guarentigie, suggellate dal sangue de' nostri martiri e di tutti i combattenti nella santa guerra dell'Indipendenza, non siano comprese la libera manifestazione del pensiero e la tutela dell'ordine pubblico commessa al patriottismo della Guardia nazionale, retta fra noi da ordini così savi, e che vogliono essere conservati nell'integrità della loro originaria istituzione?

• Il dubbio solo che quest'eroico paese possa andar privo di tali franchigie è un'ingiuria alla storia.

• Tranquillatevi dunque, o cittadini, e preparatevi a dare all'Europa che vi guarda quest'altro sublime spettacolo d'un popolo che in mezzo allo strepito della guerra attende all'ordinamento delle sue sorti civili, forte del suo diritto e confortato da una serena fiducia nel trionfo della santa sua causa.

• Milano, il 27 maggio 1848 •

248. *Dichiarazione dei Diritti politici del Popolo Lombardo.*

28 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Jeri il Governo metteva sotto la tutela della sua lealtà la promessa della conservazione di quelle franchigie che sono la conquista della nostra gloriosa rivoluzione. Confidava che le sue parole sarebbero da tutti comprese, da tutti credute, e non gli pareva domandar troppo a' suoi concittadini, che riposarono finora sulla sua buona fede. L'inopinata dimostrazione d'oggi non gli ha tolto questa fiducia. Egli sa che quei pochi i quali si levarono in rappresentanti del popolo sono dal popolo disdetti: sa che il popolo deplora tutte quelle dimostrazioni tumultuose di che solo può esultare e profittare il nostro nemico. Tuttavia, non a soddisfare le esigenze inopportune ma a rassicurare i buoni e a dare una nuova e solenne testimonianza della sua lealtà,

Dichiara:

Il Popolo lombardo gode adesso delle seguenti franchigie:

Libertà della stampa,
Diritto d'associazione,
Guardia nazionale.

Queste franchigie saranno conservate al Popolo lombardo nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto finchè l'Assemblea costituente non venga a regolare le sorti del Popolo stesso.

La legge poi, colla quale l'Assemblea costituente sarà convocata, avrà per base il suffragio universale

Il Governo provvisorio di Lombardia mette queste sue dichiarazioni sotto la salvaguardia dell'onore del paese e del patriottismo della Guardia nazionale.

Milano, 28 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

249. *Requisizione di Cavalli pel servizio militare, e repartizione di essa fra le varie Provincie.*

28 maggio 1847.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Il Governo provvisorio di Lombardia, onde far fronte alle necessità ognora crescenti della guerra d'indipendenza, ha d'uopo di riunire immediatamente 1500 cavalli. L'impossibilità di procurarseli prontamente mediante contratti ordinarii lo costringe ad adottare nuove misure straordinarie.

Viene quindi ordinata nella Lombardia una requisizione di 1500 cavalli, sì da tiro che da sella.

Il Governo però, considerando

1° che è d'interesse generale di risparmiare possibilmente l'agricoltura, fonte precipua d'ogni ricchezza del paese, non che le professioni che servono all'utile ed al comodo pubblico;

2° che la provincia di Mantova è oppressa dal peso della guerra; che le finitime di Brescia e Cremona sopportano il carico ben grave dei trasporti militari dell'Esercito italiano; e che quella di Sondrio è presso che sprovvista del genere richiesto, quando invece la provincia di Milano più delle altre ne abbonda;

Decreta:

1. La requisizione colpirà principalmente i cavalli non applicati all'agricoltura od alle professioni ed industrie che servono all'utile ed al comodo pubblico.

2. Essa verrà ripartita fra le varie Provincie nel modo seguente:

la provincia di Milano	darà cav. n°	650
" " Bergamo . . .	" "	160
" " Cremona . . .	" "	140
" " Brescia . . .	" "	130
" " Pavia . . .	" "	150
" " Lodi e Crema "	" "	200
" " Como . . .	" "	70

cavalli n° 1500

La requisizione sarà operata dalle rispettive Congregazioni provinciali, le quali opereranno il riparto della cifra assegnata alla rispettiva Provincia fra i singoli Distret-

che la compongono, e questi fra i Comuni compresi in ogni Distretto.

Le Autorità comunali saranno incaricate della effettiva requisizione.

Il valore dei singoli cavalli requisiti verrà determinato definitivamente da un' apposita Commissione che sarà stabilita nel capoluogo di ciascuna Provincia.

Il prezzo sarà pagato dai Comuni requisiti al proprietario fino all'ammontare di lire 600 correnti nel termine di mesi sei. Nel termine di un anno lo Stato rimborserà il Comune della somma suddetta e farà pagare per mezzo del medesimo al proprietario la somma eccedente le lire 600.

Come titolo dei pagamenti indicati verranno rilasciati ai proprietari de'boni corrispondenti.

L'accettazione dei cavalli e quindi lo scarico definitivo delle requisizioni ai singoli Comuni si eseguirà nel capoluogo di ciascuna Provincia in concorso di delegati del Ministero della guerra.

I cavalli requisiti in ciascuna Provincia rimarranno in deposito nel capoluogo della Provincia stessa sino ad ulteriore destinazione.

Il Governo non dubita che questa misura, ormai divenuta indispensabile, non abbia ad essere accolta ed eseguita con quello spirito di patria carità che anima tutti i Lombardi. Egli sa che la loro devozione non verrà mai meno ad alcun sacrificio per la causa comune.

Milano, 23 maggio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

250. Riassunto dell'Amministrazione finanziaria della Lombardia.

28 maggio 1848 (1).

Se la pubblicità degli atti è condizione essenziale di ogni Governo che emani dalla volontà nazionale, il debito del rendiconto della amministrazione finanziaria è tanto maggiormente sentito dal Governo provvisorio in quanto

(1) Questa breve Scrittura fu pubblicata nella *Parte non ufficiale* del n° 53 (28 Maggio) del Giornale il 22 Marzo. Evidentemente però è documento ufficiale e di non lieve importanza, se si ha riguardo alla scarsità delle notizie riguardanti la pubblica finanza nell'intervallo del Governo provvisorio.

che il Paese è chiamato a concorrere con straordinarii sacrifici pecuniarii alla causa della indipendenza e della libertà inaugurata dalla gloriosa nostra rivoluzione.

Se non che quel rendiconto dovendo ingranare coll'andamento delle finanze della Lombardia durante la dominazione austriaca e basare sullo stato delle medesime all'atto del loro passaggio nelle mani del Governo provvisorio, il Governo stesso è forzato a differire la pubblicazione dei documenti dimostrativi delle medesime finchè, vinte le difficoltà che si oppongono dalle studiatamente irrazionali e frazionate forme di contabilità con cui la dominazione austriaca tendeva a celare agli occhi degli stessi suoi funzionarii la gravità della spogliazione dalla medesima esercitata in queste provincie e l'enormità dei sopravanzi lombardi ingoiati dalle casse di Vienna, si saranno potuti raccogliere tutti gli estremi del bilancio sotto forme e distribuzioni adatte alla intelligenza universale e conformi ai principii della sana statistica finanziaria.

Intanto esporremo qui in via di riassunto i dati i più essenziali perchè ciascuno possa formarsi tosto un'idea delle risorse finanziarie del paese, dei risparmi di spese che ne arreca la conquista dell'indipendenza, dell'alleviamento d'imposizioni cui è riservato il nostro avvenire, non che finalmente degli straordinarii impegni del momento e delle anticipazioni sull'avvenire stesso che si rendono necessarie per sovvenirvi.

Nell'anno 1847 gli introiti lordi delle imposte dirette ed indirette della Lombardia ascsero a lire 78,046,662. 29 (è noto per la pubblicazione contenuta nella *Guida di Milano e suo Territorio* e nell'opuscolo *L'Austria e la Lombardia* che le medesime furono nell'anno 1844 di lire 76,890,353, e nel 1846 di lire 75,735,812, non compreso il prodotto Posta di altre lire 2,500,000 per ciascuno dei suddetti anni).

Nella suindicata somma figurano spese per l'amministrazione lombarda lire 44,628,039, comprendendosi nella stessa, oltre lire 17,000,000 per spese di percezione, lire 3,000,000 per spese di polizia, lire 2,500,000 pel trattamento dell'ex vicerè, della cancelleria di Corte e della rappresentanza governativa, e lire 5,000,000 per la quota d'interessi del debito del Monte, spettante alla Lombardia sul dato della popolazione; residuando con ciò a sole lire 16,128,039

lo speso per tutti gli altri rami d'amministrazione politica e giudiziaria, ed a lire 34,418,623 l'esuberanza, erogata per lire 15,000,000 circa nelle spese di straordinario armamento dello scorso anno, e pel rimanente trasportate a Vienna o pagate per conto di quella cassa.

Il preventivo dell'anno 1848, quale il nostro paese può ora rifarlo pei restanti mesi, esonerato com'è dal tributo da versarsi nelle casse dell'Austria ed assolto da tante spese di polizia e di cariche altrettanto inutili quanto oppressive, può offrire un considerevole risparmio sulle uscite, per cui, calcolati gli introiti, nella misura dell'anno 1847, lire 78,000,000, le spese di percezione, pagabili sulle casse provinciali, in lire 10,656,708 giusta i computi della Contabilità centrale, le rimanenti tutte di percezione ed amministrazione ordinaria in lire 25,000,000, compreso l'interesse della quota lombarda di Debito pubblico in lire 4,500,000 (al cui pagamento vuolsi avvisare il più prontamente possibile), si ha un adeguato mensile di circa lire 3,000,000 di spese ordinarie, che lascerebbe disponibili sulla rendita lire 3,000,000 al mese pei bisogni straordinari della guerra, della diplomazia e delle più urgenti riforme dicasteriali.

Nè il preventivo delle spese ordinarie d'amministrazione come sopra calcolata complessivamente in lire 3,000,000 al mese deve parer tenue se si considera che la corrispondente spesa negli Stati Sardi di terraferma con quattro milioni e mezzo di abitanti ed una Corte reale non giunge a 4,000,000 di franchi, donde si avrebbero per la Lombardia con due milioni e mezzo di abitanti 2,200,000 franchi al mese.

Se non che nel periodo prossimo alle gloriose nostre giornate molti prodotti della imposta indiretta andarono distratti, ed anche oggidì alcune esazioni, segnatamente daziarie, incontrano una improvvida opposizione, e non dappertutto le Rappresentanze comunali si sono penetrate convenientemente del debito che loro corre di appoggiare di tutta la loro autorità l'esazione delle imposte, ormai non più strumento di oppressione nelle mani dello straniero ma bensì elemento importantissimo della salute e della prosperità del paese, dal che può venir ritardato l'effetto delle riforme fiscali che si vanno introducendo nella tariffa daziaria. Inoltre la soppressione del lotto e delle tasse sogna per sè sola il decremento di circa

lire 200,000 al mese, tenuissima perdita in confronto del bene morale che ne deriva, ma pur reale per le finanze; ed un decremento è pure da attendersi dalla riforma della legge sul bollo e dalla diminuzione del prezzo del sale.

Per tutto ciò il suddetto residuo mensile può essere ridotto anche d'oltre un milione, mentre ci soprastanno le spese pel mantenimento dell'armata sarda, e soprattutto le gravose spese d'impianto di una armata regolare lombarda, senza che per sopperire alle medesime ne sia permesso di attendere le economie dei mesi ancor remoti.

Il Prospetto che segue dimostra in via sommaria il bilancio delle finanze lombarde dal 18 marzo al 30 aprile prossimo passato.

ENTRATA

Rimanenza — Al principio dell'amministrazione del Governo provvisorio, nelle casse tutte finanziarie di Lombardia . . . L. 2,377,102.34

Introiti ordinarii

Imposta diretta . . . L. 3,743,209.66

Imposta indiretta e beni in amministrazione . . » 3,243,752.19

Lire 6,986,961.85 » 6,986,961.85

Introiti straordinarii

Imposta diretta per la provincia di Milano anticipata del maggio . . . L. 1,082,644.71

Offerte per la Causa nazionale » 1,396,037.43

Prestito al 5 per 0/0 . . . » 206,518.04

Anticipazione fatta da S. M. il Re di Sardegna » 287,356.32

Rifusione di somme anticipate dall'Erario . . » 213,034.29

Lire 3,185,390.81 » 3,185,390.81

Somma totale . . . Lire 12,548,683.00

Uscita » 7,800,478.05

Rimanenza complessiva delle diverse casse centrali e provinciali di finanza a tutto il 30 aprile p. p. Lire 4,749,176.95

USCITA

Spese ordinarie

di percezione Lire 815,915.58
d'amministrazione politica » 1,661,582.28

Spese straordinarie

di guerra e sicurezza . . » 3,154,297.78
prelevate dalle Rappresentanze comunali e provinciali ed alle medesime assegnate . . » 2,168,682.41

Lire 7,800,478.05

Dal surriferito Prospetto rilevasi che gli introiti ordinarii sommarono per tutti i quarantatre giorni a meno del quoto adeguato mensile delle rendite del 1847, e che le spese complessive esuberarono nel detto periodo gli introiti ordinarii di lire 813,516.20.

Eppure è dal 1° corrente maggio che datano le maggiori spese, tra cui quella per la somministrazione dei viveri alle armate alleate, notevolmente aumentata fino alla presuntiva spesa di lire 3,500,000 al mese per l'ognor crescente accorrere delle medesime e per anticipazione delle paghe d'alcuna tra esse, e soprattutto l'istituzione di un'armata regolare lombarda.

La dignità e la sicurezza del paese richiedono che, in presenza delle vicende politiche che agitano l'Europa, la Lombardia cooperi con ogni suo potere alla grande crociata italiana per la più pronta cacciata oltre l'Alpi dello straniero che corre ed infesta tuttavia tanta bella parte della patria comune.

Oltre alla organizzazione ed al regolare armamento di circa sedicimila volontari, che va mano mano completandosi, diciannovemila coscritti si vanno schierando sotto la bandiera tricolore.

Il completo armamento ed equipaggiamento di 30,000 uomini non può a meno di rincaricare il prezzo di molti articoli da acquistarsi a tale effetto, con sensibile aumento nella relativa spesa. Nè soltanto al soldato vuol porsi mente allorchè trattasi di un'armata; per essa si richiede cavalleria, artiglieria, carriaggi e cavalli per le une e per gli altri.

251. Nuova tariffa di Posta pel trasporto dei Giornali.

30 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Allo scopo di facilitare sotto ogni rapporto lo sviluppo dell'educazione de' cittadini e di promuovere fra i popoli lo scambio delle idee, il Governo provvisorio ha trovato di sostituire alle disposizioni finora vigenti sul trasporto dei giornali col mezzo della posta il seguente Regolamento, che sarà perciò da osservarsi esclusivamente in siffatta materia.

La Spedizione delle gazzette in Milano ogni semestre raccoglierà dagli editori dei giornali nazionali ed esteri il nome del giornale che pubblicano e il prezzo d'associazione, e ne compilerà un esatto elenco.

Al prezzo fissato dagli editori saranno aggiunte le seguenti tasse postali:

1° per ogni foglio nazionale, senza distinzione di grandezza, compresi anche il supplemento o foglio d'annunzio, centesimi 2 da un punto all'altro delle Provincie lombarde. I giornali in quarto di foglio non pagheranno che una tassa modica di centesimi 10 per ogni mese.

2° pei giornali in libro e per qualunque altra stampa centesimi 2 al foglio di otto facce.

3° pei giornali di moda o musicali, con uno o due figurini o con allegati di musica, centesimi 8.

4° gli editori dei giornali nazionali non saranno più tenuti di pagare ai Commessi postali il 10 o 5 per cento, ma invece la retribuzione da darsi ai Commessi postali sarà a carico della cassa delle Poste e verrà convenuta dall'Amministrazione postale in quella misura che si troverà conveniente.

5° i manifesti d'associazione di nuovi giornali che gli editori intendessero diramare saranno spediti per tre volte gratuitamente, e per le successive spedizioni pagheranno centesimi 2 per esemplare.

6° volendo gli editori o qualunque privato spedire col mezzo degli Uffici postali gior-

nali, libri stampati, giornali di moda o musicali, pagheranno pei primi centesimi 3 per ogni foglio senza distinzione, pei secondi pure centesimi 3 per ogni foglio di otto facce, e pei giornali di moda o musicali centesimi 10, sempre all'atto dell'impostazione senza distinzione.

7° pei giornali provenienti dall'estero, meno quelli dalla Spagna, Inghilterra ed oltre mare, per ogni foglio, come al n. 1, centesimi 5, oltre agli esborsi e carichi.

8° pei giornali dell'Inghilterra, per ogni foglio centesimi 10.

9° pei giornali spagnuoli, per ogni foglio centesimi 15.

10° pei giornali oltre mare, centesimi 20 al foglio.

11° chi desiderasse avere i giornali con particolare coperta pagherà, oltre la tassa sopra indicata, annualmente lire 10.

12° le associazioni saranno accettate dalla locale Spedizione centrale delle gazzette, dagli Ispettorati ed Uffici postali, coi prezzi fissati nell'elenco per trimestre, semestre o annualmente, a seconda che gli editori ne stabiliranno il periodo.

13° il pagamento d'associazione sarà da farsi all'atto della commissione, e non potrà essere restituito né alterato per parte degli Uffici postali. Nel caso però (e questo specialmente riguardo dei giornali esteri) gli editori ne aumentassero durante l'associazione l'importo, questo aumento dovrà essere pagato dall'associato.

14° in Milano per l'accettazione delle commissioni e distribuzioni delle gazzette e dei giornali verrà attivato, a maggior comodo del Pubblico, un apposito locale annesso agli Uffici d'impostazione e distribuzione delle lettere.

Milano, il 30 maggio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI
TURRONI — MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione
A. MAURI, Segretario

252. Modificazioni alla nuova Legge penale militare.

30 maggio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Sopra proposta del Ministero della guerra, il Governo provvisorio di Lombardia

Decreta:

L'articolo 2 delle *Disposizioni transitorie* della Legge penale militare 14 del mese corrente viene modificato come segue:

» Art. 2. Le funzioni de' Consigli di guerra
» saranno fino a nuova disposizione soste-
» nute da due Consigli militari permanenti,
» residenti uno in Milano e l'altro in Bre-
» scia. Ciascuno di essi sarà composto di
» cinque ufficiali, di cui uno superiore, due
» capitani e due tenenti o sottotenenti, di
» un sottufficiale e di un soldato. Saranno
» nominati dal Ministro della guerra, e il
» Consiglio procederà come è stabilito pel
» Consiglio di guerra. Anche per questi
» potrà aver luogo il rifiuto di cui all'arti-
» colo 3, Sezione I^a, Titolo V. Il Ministero
» della guerra provvederà tosto alla sostituzi-
» one.

» Il detto Consiglio sarà assistito per le
» relative funzioni da un cancelliere e un
» relatore, i quali potranno essere scelti
» anche fra individui estranei al ceto mili-
» tare.

» Potrà essere dato loro in sussidio dal
» Ministro della guerra un alunno gratuito ».

Milano, 30 maggio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

Pel Segretario generale in missione
A. MAURI, Segretario

253. Stabilimento di un Prestito forzoso.

1° giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Considerando che il prodotto delle imposte straordinarie sull'estimo, sul commercio e l'industria, sulle professioni liberali, sui capitali, censi, livelli ecc., decretate colla

Legge del 13 maggio p.^o p.^o, non potrebbe sopperire per intero ai cresciuti bisogni della guerra e che ben presto si dovrebbe ricorrere di nuovo al patriottismo dei cittadini;

Considerato che le risorse del paese (non più decimate della parte che se ne appropriava lo straniero) permettono di compensare in tempi ordinarii i sacrifici richiesti alla Nazione in tempi e per bisogni straordinarii;

Ritenuto che anche il Governo veneto nelle attuali circostanze ebbe ricorso ad un prestito;

Il Governo provvisorio, sentita la Commissione consulente di finanza e commercio,

Decreta:

I. Le imposte straordinarie ordinate colla Legge del 13 maggio p.^o p.^o vengono convertite in un prestito fruttante il 5 per 100, da levarsi nella misura e ne' modi qui sotto indicati.

II. Contribuiranno a questo prestito

a) il commercio e l'industria sino alla concorrenza di cinque milioni, da ripartirsi nel modo che verrà stabilito con apposito Decreto; rimessa al tempo ed al limite ordinario l'esazione della consueta tassa delle arti e commercio, e tenuta ferma la già decretata soppressione della Classe VII de'contribuenti la detta tassa;

b) la possidenza prediale nella misura di otto centesimi per ogni scudo di estimo, corrispondenti a circa dieci milioni, da pagarsi in quattro rate mensili, restando compresi in queste anche i due centesimi di sovrimposta ordinati colla suddetta Legge 13 corrente;

c) i capitali ipotecarii, i livelli, censi ecc. nella misura di una lira per ogni lire cento di capitale, da versarsi in due rate;

d) le professioni liberali nella misura che verrà determinata con apposito Decreto.

III. Saranno poste in conto del presente prestito e ne godranno tutti i vantaggi le somme che i singoli tassati avessero versato o versassero sino al giorno 15 corrente indipendentemente dal prestito volontario aperto colla Circolare 3 aprile ultimo scorso, n.^o 1286, ne' modi e sensi della Circolare medesima e delle altre disposizioni relative.

IV. Con speciali Decreti si stabiliranno le norme ulteriori per il pagamento e la restituzione del presente prestito, secondo le diverse categorie nelle quali è ripartito.

Milano, 1.^o giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione
A. MAURI, Segretario

254. *Norme di esazione e di rimborso del Prestito forzoso per la parte spettante alla Possidenza fondiaria.*

2 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Veduto il Decreto 1.^o corrente giugno, col quale viene prescritto, fra gli altri, un prestito fruttante il 5 per 100, da prelevarsi sulla possidenza prediale in ragione di centesimi otto per ogni scudo d'estimo, in quattro rate;

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

1. Resta ferma e indipendente dal suddetto prestito l'anticipazione della quarta rata d'imposta prediale ordinata col Decreto 13 maggio p.^o p.^o, e da effettuarsi rispettivamente nelle diverse Provincie nei mesi di giugno, di luglio e di agosto.

2. Il pagamento dell'imposta straordinaria di otto centesimi, da levarsi a titolo di prestito, sarà diviso in quattro rate, di centesimi due per ciascuna, che dovranno essere versate in tutte le Provincie dai contribuenti rispettivamente pel giorno 20 di giugno, luglio, agosto e settembre.

3. L'obbligo ed il peso di tale contributo dovrà stare effettivamente a carico del possessore intestato, non avuto riguardo a qualsivoglia patto in contrario, a cui espressamente si deroga colla presente Legge.

4. A sconto e pagamento di questo contributo saranno ricevute le cedole del prestito volontario stato aperto colla Circolare 3 aprile p.^o p.^o, n.^o 1286, sempre che siano di data anteriore al 16 corrente giugno.

5. La restituzione del prestito attuale col competente interesse avrà luogo accettando le relative bollette a pagamento delle imposte prediali del 1849, nel modo e colle norme da stabilirsi a suo tempo.

6. Il Consiglio di Stato, di concerto col l'Intendenza generale di finanza, curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 2 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione
A. MAURI, Segretario

285. *Norme di esazione e di rimborso del Prestito forzoso per la parte spettante agli esercenti Professioni liberali.*

2 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Veduto il Decreto 1° corrente giugno, con cui la tassa sulle professioni liberali, stabilita e regolata coi precedenti Decreti del 13 e 23 maggio p.° p.°, fu commutata in un prestito fruttante il 5 per 100;

Ritenuto che per siffatto mutamento cessa il bisogno di una minuta divisione e suddivisione nelle classi e nei gradi dei contribuenti;

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta :

1. Il prestito come sopra surrogato alla tassa sulle professioni liberali verrà assunto nella misura apparente dalla tabella annessa al presente Decreto.

2. A sconto o pagamento di questo prestito saranno ricevute le cedole del prestito volontario stato esposto colla Circolare 3 aprile ultimo scorso, n° 1286, sempre che siano di data anteriore al 16 corrente giugno.

3. La restituzione delle somme versate dipendentemente dal prestito attuale, col competente interesse, avrà luogo al più tardi per la fine del 1849, nelle rate e colle forme da stabilirsi in appresso.

4. Nel rimanente stanno ferme le dispo-

sizioni contenute nel citato Decreto 23 maggio p.° p.°.

5. Il Consiglio di Stato, di concerto col l'Intendenza generale delle Finanze, curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 2 giugno 1848.

TABELLA

pel Prestito delle Professioni liberali

AVVOCATI

Classe I ^a residenti nella città di Milano	L. 200
» II ^a » nei capiluoghi di Provincia	» 100
» III ^a » negli altri Comuni »	50

NOTAI

Classe I ^a residenti nella città di Milano	L. 200
» II ^a » nei capiluoghi di Provincia	» 80
» III ^a » negli altri Comuni »	40

MEDICI ED INGEGNERI CIVILI

Classe I ^a residenti nella città di Milano	L. 150
» II ^a » nei capiluoghi di Provincia	» 75
» III ^a » negli altri Comuni »	35

CHIRURGHI

Classe I ^a residenti nella città di Milano	L. 120
» II ^a » nei capiluoghi di Provincia	L. 60
» III ^a » negli altri Comuni »	30

ARCHITETTI, PERITI, AGRIMENSORI, RAGIONIERI E SPEZIALI

Classe I ^a residenti nella città di Milano	» 10
» II ^a » nei capiluoghi di Provincia	» 50
» III ^a » negli altri Comuni »	25

CASATI, Presidente ecc.

256. *Repartizione fra le Provincie della Quota di cinque milioni spettante nel Prestito forzato all'Industria ed al Commercio; costituzione in ciascuna Provincia d'un Comitato per la suddivisione della quota relativa; e norme pel versamento delle somme.*

2 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Veduto il Decreto 1° corrente giugno, col quale è prescritto, fra gli altri, un prestito di cinque milioni da assumersi a carico del commercio e dell'industria e fruttante l'interesse del cinque per cento;

Il Governo provvisorio, sentita la Commissione consulente di finanza e commercio,

Decreta:

1. La somma complessiva dei suddetti cinque milioni di prestito, avuto riguardo alle circostanze ordinarie e straordinarie in cui versano le singole provincie, viene ripartita fra di esse nella seguente misura:

alla provincia di Milano . .	L. 2,500,000
" Bergamo . .	" 800,000
" Brescia . .	" 600,000
" Cremona . .	" 300,000
" Lodi e Crema . .	" 300,000
" Como . .	" 250,000
" Pavia . .	" 150,000
" Mantova . .	" 50,000
" Sondrio . .	" 50,000

Totale L. 5,000,000

2. Le somme assegnate a ciascuna provincia saranno suddivise col mezzo di un Comitato provinciale fra i commercianti e manifatturieri della provincia medesima in modo che siano possibilmente risparmiati coloro a cui tale contributo pel complesso delle circostanze tornerebbe troppo gravoso.

3. Il Comitato provinciale sarà composto in ciascuna Provincia

a) da quattro membri della Camera di commercio del capoluogo della provincia medesima;

b) da un numero non minore di sei e non maggiore di dieci commercianti e manifatturieri delle altre città e borghi principali della provincia.

Tanto i membri della Camera di commercio quanto gli altri commercianti e manifatturieri saranno trascelti dalla Congregazione provinciale.

4. Il Comitato nominerà nel suo seno un presidente, e prenderà le sue deliberazioni a maggioranza di voti.

Il Presidente prenderà parte a tutte le votazioni, e nel caso di uguaglianza di voti prevarrà quell'opinione a cui esso avrà partecipato.

5. Per la provincia di Milano il Comitato sarà costituito pel giorno 15 corrente giugno; e pel giorno 20 dovrà avere compiuto il riparto e preparate le liste, Distretto per Distretto. Pel capoluogo della provincia si farà una lista speciale.

6. Pel giorno 25 le dette liste dovranno essere pubblicate rispettivamente presso gli Uffici della Congregazione municipale e del Commissariato distrettuale, e dovrà essere intimato a ciascun contribuente lo stralcio della relativa partita, la quale dovrà soddisfarsi in tre rate uguali come abbasso.

7. Dal giorno 25 al giorno 30 inclusive i contribuenti della suddetta provincia dovranno effettuare il pagamento della prima rata della propria partita nella cassa provinciale di finanza.

In caso di ritardo al versamento, si farà luogo all'esazione col privilegio fiscale ed all'applicazione delle conseguenze legali di mora.

8. Ai contribuenti si rilascerà una ricevuta interinale, la quale verrà poi concambiata con boni o cedole al presentatore, nel modo e colle cautele da stabilirsi in appresso.

9. Le stesse norme sono applicabili nelle altre provincie; ma per esse i suddetti termini saranno prorogati rispettivamente di cinque giorni, per modo che il pagamento della prima rata abbia luogo dal 1° al 5 luglio prossimo venturo inclusive.

10. La 2^a e 3^a rata dovranno pagarsi nello stesso modo e colle stesse cominatorie, l'una pel 30 di luglio e l'altra pel 30 d'agosto in tutte le provincie.

11. Saranno poste a conto del presente prestito e ne goderanno tutti i vantaggi le

somme che i singoli tassati avessero versato o versassero sino al giorno 15 corrente giugno inclusive, dipendentemente dal prestito volontario aperto colla Circolare 3 aprile ultimo scorso, n° 1286, a sensi della Circolare medesima e delle relative disposizioni.

12. La restituzione delle somme versate per l'attual prestito ed il pagamento del relativo interesse avranno luogo in tre rate annue;

- la 1^a nel giugno del 1849,
- „ 2^a nel luglio del 1850,
- „ 3^a nell'agosto del 1851.

13. Il Consiglio di Stato, di concerto coll'Intendenza generale di finanza e colla Commissione consulente di finanza e commercio, curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 2 giugno 1848.

CASATI, Presidente ecc.

257. *Ordinamento del servizio interno della Guardia nazionale.*

7 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Milano, 7 giugno 1848.

CIRCOLARE (1)

In mancanza di una legge che determini i rapporti fra la Guardia nazionale e le Truppe di linea per il servizio interno, e sentito il Ministro della Guerra, si porta a notizia doversi intanto regolare lo stesso come segue.

1. Il servizio dei posti si fa dalla Guardia nazionale separatamente da quello della truppa di linea; l'Autorità civile determina i posti da coprirsi dalla Guardia nazionale.

2. Lo stesso dicasi per le pattuglie, dovendo esse pure assegnarsi alla Guardia nazionale dall'Autorità civile.

3. I rapporti si fanno dalle Guardie nazionali alle rispettive Autorità civili.

4. La parola d'ordine è data dalla superiore Autorità militare.

5. Nel servizio promiscuo l'ufficiale di

(1) Questa Circolare, come anche il successivo Decreto 8 giugno (n° 258), si trova unicamente nella Raccolta Pirola (II. pagg. 230, 234 e seg.).

grado più elevato e a parità di grado il più anziano assume il comando.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — CARBONERA
GRASSELLI — Ab. ANELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione

A. MAURI, Segretario

258. *Proclamazione dei Voti sul Plebiscito; annunzio di convocazione d'un'Assemblea costituente sulle basi del Suffragio universale.*

8 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Lombardi!

La Nazione ha pronunciato sulle proprie sorti nel pieno e libero esercizio della sua sovranità.

Oggi stesso, in solenne adunanza, nel cospetto dell'Arcivescovo di questa metropoli, dei Capi delle primarie magistrature, della Guardia nazionale e dell'Esercito, il Governo provvisorio ha pubblicato lo spoglio dei registri contenenti le sottoscrizioni degli abitanti di tutte le parrocchie della Lombardia sgombra dal nemico, dei cittadini militanti nelle truppe regolari e ne'Corpi de'volontarii sul territorio Lombardo e sul Veneto, per la votazione proposta dalla Legge 12 maggio 1848.

Da tale spoglio, che fu raccolto in atto notarile dai cittadini Tommaso Grossi e Giuseppe Alberti, notai di questa città, e che sarà conservato nell'Archivio nazionale di san Fedele, si ha questo risultato:

n° 561,002 sottoscrizioni per la fusione immediata,

„ 681 sottoscrizioni per la dilazione del voto.

Il Popolo Lombardo ha dunque accolta alla quasi unanimità la seguente proposizione:

„ Noi sottoscritti, obbedendo alla suprema
„ necessità che l'Italia intiera sia liberata
„ dallo straniero, e all'intento principale di
„ continuare la guerra dell'indipendenza colla
„ maggior efficacia possibile, come Lombardi
„ in nome e per l'interesse di queste Provin-

« cie, e come Italiani per l'interesse di tutta
 « la Nazione, votiamo fin d'ora l'immediata
 « fusione delle Provincie lombarde con gli
 « Stati Sardi, semprechè sulla base del suf-
 « fragio universale sia convocata negli an-
 « zidetti paesi e in tutti gli altri aderenti
 « a tale fusione una comune ASSEMBLEA CO-
 « STITUENTE, la quale discuta e stabilisca le
 « basi e le forme di una nuova Monarchia
 « costituzionale colla dinastia di Savoia ».

Lombardi! Voi avete consumato un atto di profonda prudenza civile: voi avete gettate le fondamenta di quell'edificio che tanti secoli si travagliarono indarno ad erigere e che l'età nostra vedrà sorgere sopra solide basi, a gloria e sicurezza perenne di tutta la Nazione. Quel senno, quel patriottismo che vi furono guida e sostegno ad avviare sì grand'opera, non vi verranno meno a darle intiero compimento.

Or mentre il Governo provvisorio, com'è prescritto dall'articolo 14 della Legge 12 maggio, si affretta a render pubblico il voto della Nazione, annuncia che ne dà parte al Governo di S. M. Sarda perchè, consentito dal Re e dalle Camere, possa tosto essere efficace.

Nel tempo stesso, ricordevole de' propri impegni, dichiara che sta occupandosi attivamente di quei concerti col Governo di S. M. Sarda che valgano a fissare le norme secondo le quali le provincie Lombarde devono essere governate fino a che la Costituente non abbia provveduto in via definitiva; al qual effetto parte immediatamente per Torino un' apposita Commissione.

Dichiara ancora che nell'intervallo sino alla riunione della comune Assemblea costituente il Popolo Lombardo conserverà intatte le sue franchigie, — *libertà della stampa*, — *diritto d'associazione*, — *guardia nazionale*, — nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto; e che la Legge colla quale l'Assemblea costituente sarà convocata avrà per base il suffragio universale.

Lombardi! Dopo avere gloriosamente conquistata l'indipendenza e la libertà, voi avete deliberato d'assodarle mercè la fratellevole unione con una delle grandi parti della Famiglia italiana sotto lo scettro costituzionale d'una Dinastia così benemerita di tutta Italia. E tutt'Italia dall'Alpi ai due mari farà

plauso alla vostra sapiente risoluzione, e singolarmente ne esulteranno i prodi dell'Esercito del magnanimo re Carlo Alberto, ai quali sorriderà la certezza di stringersi con voi, reduci dal campo, in un vincolo indissolubile e reso più saldo dalla stima scambievolmente e dallo scambievolmente affetto.

Milano, 8 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
 GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
 MORONI — REZZONICO — CARBONERA
 GRASSELLI — Ab. ANELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione
 A. MAURI, Segretario

259. *Dichiarazione della Legge sul Prestito forzoso, e norme per la esecuzione della medesima.*

8 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Veduto il Decreto 1° corrente giugno, col quale è ordinato, fra gli altri, un prestito fruttante il 5 per 100, da levarsi sui capitali ipotecari, censi, livelli ecc. in sostituzione dell'imposta decretata colla Legge 13 maggio prossimo passato;

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

CAPO PRIMO

Determinazioni generali sulla natura del Prestito e sulle Persone obbligate a fornirlo

1. Il prestito ordinato col § 1, lettera C, del Decreto 1° corrente giugno sarà levato

a) sui capitali fruttiferi, censi, prestazioni vitalizie e redditi perpetui che al 13 maggio prossimo passato si trovavano iscritti o prenotati nei registri ipotecari a carico dei beni situati nel territorio della Lombardia;

b) sui diretti domini sussistenti all'epoca stessa a carico dei beni medesimi.

2. La misura del prestito è stabilita in ragione di una lira per ogni lire 100 di capitale.

I canoni livellarii ed i redditi perpetui o

vitalizi saranno calcolati in ragione di lire 100 di capitale per ogni lire 5 di rendita.

3. Sono esclusi dal prestito :

a) i capitali ed i canoni e i redditi perpetui e vitalizi che, quantunque iscritti al 13 maggio prossimo passato, erano già stati soddisfatti, affrancati od estinti prima dell'epoca suddetta, sempre che il soddisfacimento, l'affrancazione o l'estinzione risultino da documento avente data certa;

b) i capitali ed i redditi che al 13 maggio erano prenotati, ma a riguardo dei quali non era ancora pronunziata la sentenza di liquidazione ;

c) finalmente i capitali ed i redditi dovuti da persone sul cui patrimonio siasi aperto il concorso dei creditori, senza che per parte di quest'ultimo si corrispondano le relative annualità.

4. Sono esentati dal prestito stesso

a) i capitali inferiori a lire 2000 correnti e le rendite il cui ammontare, capitalizzato in ragione di lire 100 di capitale per ogni lire 5 di rendita, non raggiunga la detta somma ;

b) i capitali e le rendite che all'epoca del 13 maggio appartenevano a più persone distinte e non raccolte in corpo morale o collegio, per modo che la quota speciale di ciascuna non ecceda la suddetta misura ;

c) i legati annui e le pensioni alimentari non eccedenti lire 600 annue ;

d) i capitali di dote e controdote e gli assegni dipendenti da patti nuziali in costanza di matrimonio ;

e) i capitali e le rendite costituenti le congrue parrocchiali ed altri benefici in cura d'anime provveduti di una rendita non maggiore di lire 2000 correnti ;

f) i capitali e le rendite spettanti alle Casse di risparmio ed agli Ospedali degl'infermi, qualunque sia il loro ammontare ;

g) i canoni livellarii che non sono costituiti in danaro.

5. Il pagamento del prestito avrà luogo in due rate uguali, la prima in settembre e la seconda in ottobre prossimo venturo ; e la restituzione del capitale coi relativi interessi seguirà parimenti in due rate uguali nei mesi di settembre 1849 e di ottobre 1850.

6. Il prestito, ne' rapporti dell'Erario nazionale, si dovrà fornire in via d'anticipa-

zione dalle persone e dai corpi morali che possiedono i beni gravati dal capital debito, dal canone livellario o dalla rendita perpetua vitalizia.

Il possessore del fondo gravato avrà però il diritto di compensarsi del relativo ammontare a carico della persona o del corpo morale a cui paga gl'interessi, il canone o la rendita, non avuto riguardo a qualsiasi patto in contrario, al quale rimane espressamente derogato.

Tale compensazione potrà aver luogo mediante ritenuta sulle rate di interessi o sui canoni e redditi che fossero già maturati a quest'ora o che maturassero da oggi in avanti, anche prima della scadenza delle rate del prestito.

CAPO SECONDO

Norme speciali per l'esazione e restituzione del Prestito

7. Per l'attuazione del prestito di cui si tratta e per l'applicazione delle relative esenzioni è istituita in ciascuna Provincia un' apposita Commissione presso la Congregazione provinciale.

8. Tale Commissione sarà composta in ciascuna Provincia

a) da due membri della Congregazione provinciale ;

b) da due notai ;

c) da due avvocati ;

d) da due giudici di prima istanza.

Per la Provincia di Milano il loro numero potrà essere aumentato sino al doppio del suindicato.

9. I membri della Congregazione provinciale saranno scelti dal presidente della medesima : i notai, gli avvocati ed i giudici dal presidente del Tribunale civile.

Per la Provincia di Milano i due Presidenti si concerteranno sul maggior numero di individui che fosse da assegnarsi alla Commissione giusta il paragrafo precedente.

10. La Commissione sarà presieduta dall'anziano di rango fra i giudici a lei assegnati, e sarà sussidiata dall'occorrente personale da fornirsi dalla Congregazione provinciale. Il presidente prenderà parte alle votazioni e, nel caso di uguaglianza di voti, prevarrà quell'opinione alla quale esso avrà partecipato.

11. Le Commissioni risiederanno nel capoluogo di ciascuna Provincia, e saranno competenti a conoscere del prestito o contributo da applicarsi ai capitali ed ai redditi assicurati sui beni posti nella Provincia medesima.

Nel caso che i capitali od i redditi incumbessero a fondi situati in diverse Provincie, sarà competente a riguardo di essi la Commissione della Provincia nella quale è posta la maggior parte dei beni gravati.

12. Tutti i debitori di capitali, censi, livelli ed altri redditi soggetti al prestito dovranno notificarli al più tardi pel giorno 10 di luglio prossimo venturo alla Commissione della Provincia nella quale sono posti i beni gravati o la maggior parte di essi, come al paragrafo precedente, sotto comminatoria di una multa corrispondente alla quarta parte del prestito stesso e devolvibile all'Erario nazionale.

13. Ogni foglio di notificazione non potrà comprendere che i capitali ed i redditi dovuti dallo stesso debitore al medesimo creditore, e dovrà indicare in apposite colonne

a) il nome, cognome, paternità e domicilio del debitore del capitale o della rendita;

b) il nome, cognome, paternità e domicilio del creditore;

c) la somma capitale del debito, a sensi del § 2 del presente Decreto;

d) la qualità ed indole del titolo creditore, se cioè prestito, residuo prezzo, canone livellario ecc.;

e) la qualità e data del documento;

f) il Comune, Distretto e Provincia ove sono posti i beni gravati.

Nel caso che i beni siano situati in diversi luoghi, si dovrà indicare la Provincia, il Distretto ed il Comune in cui si trova la maggior parte di essi.

14. Per lo stesso giorno 10 luglio i Conservatori delle ipoteche dovranno avere eseguito e rimettere alla Commissione provinciale lo spoglio dei crediti e redditi iscritti e prenotati nei registri del proprio Circondario al 13 maggio prossimo passato e cadenti nelle disposizioni del presente Decreto.

Tale spoglio dovrà essere riassunto in prospetti in tutto simili a quelli indicati nel

precedente paragrafo, aggiungendovi il numero e la data della relativa iscrizione o prenotazione.

15. Similmente i Commissarii distrettuali dovranno nel termine suddetto aver eseguito e rimettere alla Commissione provinciale lo stralcio dei livelli esistenti nel rispettivo Distretto, riassumendoli in prospetti somiglianti a quelli indicati nei precedenti paragrafi.

16. Colla scorta delle notificazioni e degli stralci d'ufficio indicati nei precedenti paragrafi, le Commissioni provinciali redigeranno pel giorno 31 di luglio le liste del prestito da fornirsi da ciascuna persona o corpo morale, e le porteranno a pubblica notizia facendone esporre dal 1° al 15 agosto nei proprii Uffici un esemplare compiuto, ed in ciascuna Commissaria distrettuale lo stralcio delle partite inerenti ai beni del rispettivo Distretto.

Che se i beni gravati appartengono a diversi Distretti e Comuni, la relativa partita sarà collocata in quel Distretto e Comune in cui è situata la maggior parte di essi.

17. Le persone obbligate a fornire direttamente il prestito potranno esaminare nel detto termine le liste e presentare nel termine stesso alla Commissione gli eventuali loro reclami.

18. La Commissione esaminerà tosto i prodotti reclami, ed emetterà al più tardi pel giorno 30 di agosto le relative decisioni, le quali saranno inappellabili.

19. Compiuto così il proprio lavoro, la Commissione consegnerà pel giorno 5 settembre alla Congregazione provinciale le liste definitive della Provincia e gli stralci comunali.

20. La Congregazione provinciale farà pubblicare nei proprii Uffici la lista provinciale, e trasmetterà ai Commissarii distrettuali gli stralci comunali in doppio esemplare, l'uno de' quali a forma di quinternetto di scossa, dividendo ciascuna partita in due rate.

21. I Commissarii distrettuali pubblicheranno immediatamente un esemplare dei detti stralci nel proprio Ufficio e consegneranno pel giorno 15 agli Esattori comunali il quinternetto di scossa.

22. La prima rata del prestito dovrà essere versata dai debitori pel giorno 20 di

settembre nella Cassa comunale sotto comminatoria dell'escussione fiscale e delle relative conseguenze di mora; dagli Esattori comunali pel giorno 25 nella Cassa provinciale, e dai Ricevitori provinciali pel giorno 20 nella Cassa centrale; il tutto ne' modi e sensi della Legge 18 aprile 1816 e dei relativi Regolamenti.

23. Il versamento della seconda rata dovrà effettuarsi dai debitori pel giorno 20 di ottobre alla Cassa comunale; dagli Esattori pel 25 alla Cassa provinciale, e dai Ricevitori provinciali pel giorno 30, nei modi e colle comminatorie indicate nel precedente paragrafo.

24. Saranno ricevute in pagamento dell'una e dell'altra rata del presente prestito le cedole del prestito volontario attuato colla Circolare 3 aprile prossimo passato, n° 1286, nei modi e sensi della Circolare medesima e delle relative disposizioni.

25. Il prestito attuato col presente Decreto non è applicabile alla Provincia di Mantova, attese le speciali circostanze in cui ora si trova.

26. Il Consiglio di Stato, di concerto col Tribunale d'appello e coll'Intendenza generale delle finanze, curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 8 giugno 1848.

CASATI, *Presidente*

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione
A. MAURI, *Segretario*

260. *Abolizione della Licenza e d'altre restrizioni sul Traffico girovago.*

8 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

1. È tolto l'obbligo imposto dai §§ 357 e 358 del Regolamento doganale di munirsi d'apposita licenza per l'esercizio del traffico girovago, che sarà d'ora innanzi libero, eziandio nel Circondario confinante, con ogni ge-

nere di merci, anche di cotone o miste, esclusi soltanto gli altri articoli soggetti a controleria.

2. Le manifatture di cotone o miste dovranno però portare il bollo a lamina, pel quale si pagherà dai merciai la lieve tassa stabilita, cessando del resto il divieto ai medesimi di vendere ad esercenti e di servirsi d'animali d'attiraglio.

3. Rinnangono in vigore le altre prescrizioni che non siano d'ordine puramente finanziario.

Milano, 18 giugno 1848.

CASATI, *Presidente ecc.*

261. *Richiamo in osservanza delle Leggi sulla detenzione, sulla vendita e sull'uso delle Armi tanto da fuoco che da taglio.*

9 giugno 1848.

COMITATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Non pochi accidenti funesti, avveratisi per mancanza delle debite cautele nel maneggio delle armi e per inosservanza delle discipline emanate in tale argomento, rendono necessario di richiamare l'attenzione de'buoni cittadini sull'esatto adempimento delle vigenti Leggi, delle quali è qui opportuno compendiarne il tenore.

1. Chiunque tiene in propria casa armi da fuoco cariche è obbligato a custodirle da' ragazzi e persone inesperte, ed omettendo tale cautela vien punito con arresto da una settimana ad un mese, secondo il grado di negligenza.

2. L'istessa pena proporzionata incorre colui che anche senza cattiva intenzione inarca e fa scoccare un'arma da fuoco contro qualcuno, senza essersi prima accertato che quell'arma era scarica.

3. L'abuso di sparare armi da fuoco, mortaretti, cannoncini, d'incendiare razzi e castagnole nei luoghi abitati, come pericoloso alla sicurezza delle persone, è vietato secondo il disposto dal § 183 del Codice delle gravi trasgressioni.

4. Le leggi intorno alla detenzione e vendita di armi insidiose sono in pieno vi-

gore, e tutti coloro che introducono, vendono, portano senza le debite licenze stilette, pugnali, stocchi, pistole corte, dette *terzette*, od altro proditorio stromento atto a ferire, si espongono alle conseguenze penali segnate nella Patente 18 gennaio 1818.

Milano, 9 giugno 1848 (1).

FAVA, Presidente
Cons. LEGNANI, Segretario generale

262. *Modificazioni alla Tariffa postale sulle Lettere semplici.*

10 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

DECRETO

All' intento di favorire la corrispondenza epistolare, ora soverchiamente gravata dalla vigente tariffa, il Governo provvisorio, in pendenza d' una più completa riforma postale,

Determina:

È ridotta a centesimi 15 correnti la tassa o porto interno di una lettera semplice, vale a dire del 1° grado di peso, per le distanze non eccedenti le miglia 40 comuni d' Italia, ed a centesimi 30 per le distanze maggiori, ferma la tassa di centesimi 10 per le lettere impostate nel luogo stesso di domicilio del destinatario, e senza innovazione per ora alle altre prescrizioni in corso.

La presente Disposizione avrà effetto il giorno 20 corrente giugno.

Milano, il 10 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione
A MAURI, Segretario

(1) Sotto questa data il 22 Marzo del 13 giugno, n° 78, reca pure il seguente così detto

* Decreto

* In relazione alla riserva espressa nel Decreto 27 maggio prossimo passato, si previene il Pubblico che dalla Zecca nazionale venne dato principio alla monetazione dei pezzi da 20 e da 40 lire in oro, del conio, peso e titolo già annunciato, e che le monete in discorso potranno essere poste in circolazione il giorno, 12 del corrente mese *.

* Milano, il 9 giugno 1848 *.

263. *Formazione d' una Divisione d' Infanteria.*

12 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

I diversi Corpi dell'esercito lombardo trovandosi al giorno d'oggi assai avanzati nell'istruzione, ed anche organizzati in modo da poter entrare in campagna,

Il Governo provvisorio decreta la formazione di una divisione di fanteria, non compresa la brigata del Tirolo, sotto gli ordini del maggiore-generale Giacomo Durando.

La divisione suddetta si riunirà nelle vicinanze di Goito, e sarà direttamente sotto gli ordini di S. M. il Re Carlo Alberto.

L'Incaricato del portafogli del nostro Ministero di guerra e il Generale comandante daranno immediatamente tutte le disposizioni per l'organizzazione di questa divisione, con aggiungerci l'artiglieria, il genio e tutti i rami di servizio necessari alla stessa organizzazione.

Milano, 12 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione
A. MAURI, Segretario

264. *Istituzione di una Commissione per il trasporto e l'assistenza dei Feriti.*

13 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

È istituita una Commissione incaricata di ordinare e curare il trasporto e l'assistenza di quei feriti dell'Esercito italiano che debbono essere indilatamente trasportati a Milano.

Detta Commissione accoglierà le offerte destinate a procurare a quei valorosi tutti gli opportuni soccorsi.

Essa si comporrà dei signori
sacerdote Giulio Ratti, Preposto, parroco
di san Fedele, anche qual Rappresentante
dei cittadini che primi offersero al Governo
l'opera loro a questo patriottico intento;

dottor fisico Agostino Bertani, Direttore
provvisorio dell'Ospedale militare di sant'Am-
brogio;

Gaetano Taccioli;

Carlo Durini;

Giacomo Visconti Aimi;

Gerolamo Litta Modignani.

La Commissione, qualora trovasse conve-
niente di aggiungersi altri membri, farà al
Governo le opportune proposizioni.

Milano, 13 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione

A. MAURI, Segretario

265. Nuove modificazioni alla Tariffa do- ganale.

13 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

DECRETO

1. Il dazio d'entrata della cannella e della
cassia lignea o cannella garofanata è stabi-
lito indistintamente in lire 2, congiungen-
dosi così in una sola le due Rubriche di ta-
riffa sotto i numeri 79 e 103.

2. È ridotto da lire 107.15 a lire 15 il
dazio d'entrata del pepe, contemplato sotto
la Rubrica 461.

3. È diminuito da lire 40.20 a lire 15 il
dazio per formaggi, Rub. 245.

4. È ridotto a lire 1 indistintamente l'at-
tuale dazio di lire 8.57 e di lire 1.79 per
lapis ossia matita nera, tanto montata
quanto non montata in legno, e per *lapis* o
matita rossa montata in legno; Rubriche 299
e 301.

5. Il litargirio pagherà il dazio di lire 7
e il mercurio di lire 46 invece dell'attua-

le, portato dalle Rubriche 348 e 365, di
lire 35.35 e di lire 482.15.

6. È ridotto da lire 13.40 a lire 5 il dazio
del *bobinet* o *thull* di cotone liscio senza di-
segno, e da lire 26.80 e lire 53.55 a lire 10
quello del *bobinet*, tanto tramato quanto ri-
camato, di cui nelle Rubriche 183 e 184,
già modificate dalla Notificazione 1° lu-
glio 1844.

7. Il dazio delle manifatture di cotone, ca-
denti sotto le Rubriche 185 e 186, dalle lire 3,
cui fu ridotto col Decreto 15 aprile pros-
simo passato, viene ulteriormente ribassato a
lire 1.25.

8. I filati di cotone bianchi (Rub. 230) pa-
gheranno lire 30, i tinti, anche in rosso tur-
co (Rub. 231), lire 60 in luogo di lire 53.55
e 107.15, cui ascende ora il dazio rispettivo,
stabilito da ultimo colla Notificazione 1° lu-
glio 1844.

9. Finalmente il dazio del refe di cotone
(Rub. 516 e Notificazione 1° luglio 1844)
sarà di centesimi 60, se bianco, e di lire 1 se
tinto.

Le premesse modificazioni daziarie, appli-
cabili secondo la misura o dato regolatore
in corso, avranno effetto col giorno 20 del
corrente mese.

Milano, il 13 giugno 1848.

CASATI, Presidente ecc.

266. Norme di ricezione, di computazione e di conguaglio delle parcelle del Pre- stito volontario colle quote di Prestito forzoso.

14 giugno 1848.

CONSIGLIO PROVVISORIO DI STATO DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Visto il Decreto 1° corrente, pubblicato
dal Governo provvisorio, con cui furono con-
vertite in un prestito fruttante il cinque per
cento le imposte straordinarie sull'estimo,
sul commercio, sulle professioni liberali e sui
capitali ipotecari, livelli, censi e rendite vi-
talizie, e con cui fu stabilito che saranno
poste in conto del prestito stesso e ne go-
dranno tutti i vantaggi le somme che i sin-
goli tassati avessero versato o versassero

sino al 15 corrente dipendentemente dal prestito volontario già aperto dal Governo stesso ;

IL CONSIGLIO PROVVISORIO DI STATO

di concerto colla Commissione consulente di finanza e commercio e coll'Intendenza generale delle finanze,

Dichiara quanto segue :

1. Le parcelle del prestito volontario dovranno essere accettate dagli Esattori comunali e dai Ricevitori provinciali a titolo del prestito forzoso soltanto per il capitale, salve le liquidazioni successive delle differenze degli interessi parzialmente per ciascuna delle parcelle stesse, e salvo il separato relativo pagamento dietro apposito Avviso, così che il rateo d'interesse da pagarsi corrisponderà al tempo decorso dall'epoca del versamento nel prestito volontario sino al termine perentorio fissato per la scadenza delle singole rate del prestito forzoso, secondo le varie sue categorie.

2. Non è ammessa la computazione del prestito volontario per una somma minore di lire venticinque. Gli Esattori comunali e Ricevitori provinciali non ponno essere obbligati a ricevere una parcella del prestito volontario, la quale superi nel suo importo la somma dovuta dal tassato, per quella rata del prestito forzoso per cui è escusso, ed a restituire il di più in danaro contante. Rimane poi salvo al tassato il già autorizzato concambio presso la Prefettura del Monte dei biglietti di prestito volontario costituito con parcelle maggiori dell'importo da lui dovuto per ciascuna rata del prestito forzato, il qual concambio si farà col corrispondente numero di biglietti più piccoli nei modi già resi noti al Pubblico.

3. Le parcelle del prestito volontario presentate dal tassato all'esattore dovranno ritirarsi da quest'ultimo, e nella ricevuta che egli rilascerà al primo indicherà il numero e la data delle parcelle, specificando la quota del prestito forzoso pagata colle medesime ed il residuo soddisfatto in contanti. Ciò però viene stabilito unicamente per la prima rata del prestito forzoso, che a tenore dei Decreti già pubblicati dal Governo provvisorio si paga in quattro rate quanto al prestito sull'estimo, in tre quanto a quello sul commercio, ed in una sola rata quanto all'altro sulle professioni liberali. Ma pei pa-

gamenti delle altre rate e per quelli dell'intero prestito sui capitali, censi, livelli e rendite vitalizie si dirameranno appositi bollettari agli esattori per le ricevute. Intanto per le accennate prime rate essi si serviranno del solito quinternetto di scossa, facendo annotazione separata degli introiti pel prestito forzoso.

4. Gli Esattori comunali sono obbligati a consegnare al Ricevitore provinciale le parcelle del prestito volontario da essi ricevute in conto del prestito forzoso, nè è loro lecito di trattenerle e di surrogare del danaro. I Ricevitori provinciali sono egualmente obbligati a versarle nelle Casse di finanza, che le passeranno alla Prefettura del Monte per il riscontro colle relative matrici e per determinare i ratei d'interessi dovuti ai contribuenti sul capitale delle parcelle stesse.

5. Il Consiglio di Stato per altro, interprete de'sentimenti di patriottismo da cui furono animati i contribuenti nel prestito volontario, va persuaso che essi di buon grado rinuncieranno alle tenui somme d'interessi risultanti dalla liquidazione, come all'articolo 1, esonerando così il Governo dalle molte pratiche che sarebbero necessarie pel relativo conteggio e sborso, fermo per altro il pagamento dell'interesse sul prestito forzoso. Ad ogni modo però si previene il Pubblico che la liquidazione degli interessi sul prestito volontario si farà sul capitale delle singole parcelle, non avuto riguardo alla totalità del capitale del biglietto nè all'importo degli interessi nelle parcelle stesse esposti.

Il Consiglio di Stato poi avverte il Pubblico che circa al prestito sui capitali, censi, livelli e rendite vitalizie, esposti in valuta abusiva, si farà il conguaglio colle lire correnti dalle Congregazioni provinciali, e questo conguaglio servirà di norma tanto per calcolare l'importo del prestito quanto nei rapporti fra il debitore che lo anticipò e il creditore che deve compensarlo.

Le Congregazioni provinciali, la Prefettura del Monte e l'Intendenza generale delle finanze sono incaricate dell'esecuzione delle presenti Disposizioni.

Milano, 14 giugno 1848.

NAZARI, Presidente

A. DECIO, Vicepresidente

P. BARBO, Consigliere

267. *Abolizione del divieto di esportazione dei Cereali e riduzione del Dazio sui grani e sulle farine.*

15 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Essendo cessate le speciali circostanze che indussero la sospensione della libera uscita dei grani e delle loro farine, recata dall'Avviso 18 settembre 1847 del cessato Governo austriaco,

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

È abolito il divieto pubblicato dall'Avviso 18 febbraio (1) 1847 della esportazione del frumento, del grano turco e delle rispettive farine.

È abolito del pari il maggior dazio imposto colla Notificazione del suddetto cessato Governo, in data 9 aprile 1847, per l'esportazione della segale, del miglio, del riso e delle rispettive farine.

Rimangono quindi del pari abrogate le disposizioni impartite dal suddetto cessato Governo per l'esecuzione delle premesse Determinazioni, anche relativamente alle paste e simili.

Per l'uscita dei grani e delle loro farine in genere si esigeranno per ora i dazi nei limiti statuiti dalla tariffa pubblicata colla Notificazione del cessato Governo in data 20 agosto 1839.

L'Intendenza generale delle finanze rimane incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 15 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione

A. MAURI, Segretario

(1) Così nel 22 Marzo e nella collezione Pirola.

268. *Ordinamento del servizio dei Comitati centrali, provinciali e distrettuali di pubblica sicurezza e degli Ispettori di pubblica vigilanza; designazione delle rispettive attribuzioni.*

15 giugno 1848.

COMITATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Istruzioni

per i Comitati provinciali e distrettuali di pubblica sicurezza e per gli Ispettorati comunali di pubblica vigilanza

I. Il Governo provvisorio centrale nomina i membri componenti il Comitato centrale di pubblica sicurezza. Il Comitato nomina il personale del proprio Ufficio e quello costituente l'Ufficio di pubblica vigilanza in Milano.

II. Rispetto ai Comitati provinciali, qualora si verifichi il caso di dover eleggere qualche membro od impiegato, il Comitato stesso ne fa la proposta al Comitato centrale al quale appartiene la nomina relativa.

III. Allo scopo di procedere alla formazione dei Comitati nei Distretti ove non fossero peranco attivati, il Commissario distrettuale convocherà indilatamente le Deputazioni amministrative dei Comuni costituenti il Distretto, e le Deputazioni stesse sceglieranno e proporranno al Comitato provinciale sei persone, probe, capaci e zelanti, domiciliate nel Distretto, fra le quali il Comitato provinciale eleggerà i tre membri costituenti il Comitato distrettuale; due dei quali almeno risiederanno stabilmente nel capoluogo del Distretto. I Commissarii distrettuali e loro Aggiunti possono dalle Deputazioni riunite venir proposti a formar parte del Comitato distrettuale.

IV. I Comitati distrettuali avranno la loro residenza possibilmente nei locali destinati ai Commissariati distrettuali, e potranno valersi del personale e degli oggetti di cancelleria dei Commissariati stessi; al quale intento si concerteranno coi Commissarii distrettuali incaricati di annotare in apposito registro le somministrazioni fatte ai Comitati.

V. Nei Comuni ove non si fosse già no-

minato l' Ispettore di vigilanza, il Comitato distrettuale, di concerto colla Deputazione comunale locale, formerà una dupla di probi ed idonei cittadini stabilmente domiciliati nel Comune, e tale dupla verrà tosto inoltrata al Comitato provinciale, il quale passerà alla nomina dell' Ispettore comunale. Nel Comune capoluogo del Distretto non esisterà ispettore, e le funzioni relative restano deman- date allo stesso Comitato distrettuale.

VI. Nella provincia di Milano la nomina dei membri componenti i Comitati distret- tuali e degli Ispettori comunali di vigilanza spetta al Comitato centrale, sulle proposte che gli verranno fatte in conformità degli articoli III e IV.

VII. Rispetto poi alle attribuzioni dei Co- mitati e degli Uffici da essi dipendenti per tutto quanto riflette il mantenimento dell'or- dine pubblico e della tranquillità e sicurezza interna dello Stato, deve in via di massima ritenersi:

a) che al Comitato centrale di pubblica sicurezza appartengono tutte le attribuzioni che sotto al cessato regime spettavano all'aulico Dicastero politico e alla Direzione generale di polizia;

b) che all'Ufficio di pubblica vigilanza residente in Milano appartengono le man- sioni dei già Commissariati superiori di po- lizia nella provincia di Milano, non che le speciali che allo stesso vengono commesse dal Comitato centrale;

c) che ai Comitati provinciali competono tutte quelle attribuzioni di polizia che dap- prima spettavano alle regie Delegazioni e ai Commissariati superiori di polizia nelle ri- spettive provincie;

d) che ai Comitati distrettuali apparte- gono nel rispettivo Comune e Distretto le attribuzioni politiche già spettanti al Deputato politico del loro Comune ed al Commis- sario distrettuale;

e) che all' Ispettore di vigilanza incom- bono le funzioni del già Deputato politico nel proprio Comune.

VIII. Quanto all'ordine gerarchico fra i Comitati ed Uffici dipendenti da essi, l'Av- viso governativo 13 aprile p.^o p.^o chiara- mente lo determina, ed è che gli Ispettori comunali dipendono e corrispondono in via ordinaria col Comitato del loro Distretto, e questo col Comitato della sua Provincia

ed i Comitati provinciali col Comitato cen- trale.

Milano, il 15 giugno 1848.

FAVA, Presidente

SOPRANSI — LISSONI — CARCANO, Membri

LEGNANI, Segretario generale

269. Ordinamento del Corpo degli Ufficiali di pace.

15 giugno 1848.

COMITATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Milano, 3 giugno 1848.

REGOLAMENTO ORGANICO DEGLI UFFICIALI DI PACE

Per garantire e mantenere la sicurezza pubblica mediante l'intervento di persone probe ed intelligenti, questo Comitato con sua Determinazione del giorno 8 aprile 1848 istituiva un corpo di ufficiali di pace ad- detto al Comitato stesso.

Le modificazioni da quell'epoca ad oggi introdotte nelle norme generali di questa istituzione avendo in alcune parti alterato il tenore del Decreto originario, esso si di- chiara abrogato e lo si riproduce nei ter- mini seguenti.

Gli ufficiali di pace devono avere di re- gola almeno l'età d'anni 30.

Gli ufficiali di pace sono funzionarii del- l'ordine civile, e quindi tenuti all'inserzione nei ruoli della Guardia nazionale, e vengono dispensati dal servizio attivo dietro loro ri- chiesta.

Il numero degli ufficiali di pace viene per ora portato a 160, salvo di aumentare questo numero quando se ne presenti il bi- sogno.

Gli ufficiali di pace si dividono in coorti, ciascuna di venti. Ogni coorte a pluralità di voti presenta una tripla per la nomina di un Capo e Sottocapo da farsi dal Comitato. Il Capo ed il Sottocapo hanno l'incarico di dirigere la loro coorte nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

Oltre queste coorti vi è un numero qua- lunque, ma non oltre ai 40, di ufficiali di pace formanti *Corpo aggregato*, con speciale organizzazione da determinarsi, ed aventi un Capo nominato direttamente dal Comitato.

Un membro del Comitato col nome di Di- rettore è specialmente incaricato della dire-

zione generale degli ufficiali di pace. Egli si fa coadiuvare da uno o più ufficiali di pace consulenti legali e da un segretario almeno.

Un Capo o Sottocapo di coorte colla propria coorte dovrà giornalmente risiedere per turno presso il Comitato per eseguirne gli ordini. Non ostante tutti gli uff. ali di pace sono indistintamente obbligati a prestarsi anche fuori di turno quando ne vengono richiesti.

Gli ufficiali di pace portano per distintivo una fascia ad armacollo col motto — *Rispetto alla Legge.*

Gli ufficiali di pace hanno lo speciale incarico di provvedere alla pubblica sicurezza sotto la direzione del Comitato. Essi, dietro mandato scritto ed ostensibile del Comitato, dirigono le perlustrazioni e gli arresti, invocando, ove è d'uopo, l'assistenza della forza nazionale o di linea qualunque, erigono processi verbali, procedono a preliminari interrogatorii, e si prestano infine a tutti gli ordini che loro vengono trasmessi dal Comitato nello scopo di mantenere la pubblica tranquillità e tutelare gl'interessi della nazione. Le mansioni degli ufficiali di pace, sia dei componenti le coorti, sia degli aggregati, ponno estendersi anche fuori di città nei distretti della Provincia e nelle altre Provincie, salva la debita deferenza alle Autorità locali di queste.

Gli ufficiali di pace che nell'esercizio delle loro funzioni avranno saputo combinare l'esecuzione del loro dovere coi riguardi dovuti al privato, e si saranno distinti, potranno contare sul premio più ambito dai buoni cittadini, quello cioè della pubblica riconoscenza.

FAVA, Presidente — CARCANO

AL COMITATO CENTRALE

DI PUBBLICA SICUREZZA

Milano, 15 giugno 1848.

Il Governo approva il Progetto di un nuovo Regolamento pel Corpo degli ufficiali di pace rassegnato da cotesto Comitato con Foglio 3 giugno corrente, e ne attende quindi la pronta attivazione. Una tale istituzione ben meritò della patria sino da' suoi primor-

dii, ed ora ne assicura di vedere sempre più confermata quella estimazione che giustamente si procaccia.

CASATI, Presidente

TURRONI — REZZONICO

A. MAURI, Segretario

270. *Autorizzazione ai Comuni per l'acquisto a loro spese di Fucili in servizio della Guardia nazionale.*

18 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Al Consiglio provvisorio di Stato

Stringe il bisogno d'armare la Guardia nazionale, la cui opera, che riesce da per tutto così giovevole alla tutela dell'ordine, potrebbe essere domandata alla difesa del paese dalla imperiosità di circostanze lontane ancora, ma che bisogna prevedere.

Dappertutto si mostra di ciò desiderio vivissimo, ma esso rimane insoddisfatto per mancanza di fucili, dovendosi tutti quelli che vennero commessi e comperati con grandispendio dal Governo tenere a disposizione dell'Esercito, ed essendo noto che rado si rilasciano armi se non a pronti contanti.

Però molti Comuni presentarono a questo Governo domandando d'essere autorizzati a fare delle spese per la compera dei fucili una spesa comunale, nel pensiero di raccogliere in tal modo il denaro per averne o per mezzo di questo Ministero della guerra o per mezzo di privati intraprenditori.

Trova il Governo non solo di assecondare le istanze presentate ma di precorrere eziandio a quelle che fossero per presentarsi, e di prendere un provvedimento generale che assicuri il pronto armamento della Guardia nazionale in tutti i Comuni. E quindi determina:

I Comuni sono autorizzati a fornirsi a spese comunali dei fucili per l'armamento della Guardia nazionale, salvo il rimborso degli individui se ed in quanto sarà possibile.

Questo Consiglio di Stato è incaricato di diramare in proposito una Circolare, nella

quale insisterà sull'urgenza e sui vantaggi del provvedimento.

Milano, 18 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione

A. MAURI, Segretario

271. *Delegazione provvisoria a Preture e Tribunali d'altre Sedi della Giurisdizione civile, penale e commerciale nella Provincia e Territorio di Mantova.*

19 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Il Governo provvisorio della Lombardia, Considerato che, per essere la città di Mantova tuttora occupata dal nemico, rimane impedita l'amministrazione della giustizia in tutti gli affari tanto civili quanto penali, pei quali dovrebbero esercitare dal Tribunale provinciale e dalla Pretura urbana residente in Mantova, a norma delle rispettive loro attribuzioni, nel territorio esterno alla stessa città;

Considerato che è necessario ed urgente di provvedere in via provvisoria e nel modo più adatto alle circostanze attuali ad oggetto tanto importante per gl'interessi e diritti dei cittadini e per l'ordine pubblico;

Decreta:

Durante l'assedio della città di Mantova occupata dal nemico, e sino a che rendansi libere le comunicazioni tra l'interno e l'esterno di detta città,

1. Viene conferita, in via di delegazione straordinaria, provvisoria e speciale, la giurisdizione nel territorio esterno alla città di Mantova pei Distretti I, III e IX, in tutti gli affari civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, e per l'assunzione delle investigazioni criminali, che dovrebbero esercitare dal Tribunale provinciale in Mantova, non che in tutti gli affari in cui dovrebbero

esercitare dalla Pretura urbana in Mantova, cioè conciliazioni, contenziosi nei limiti di sua competenza, compresi i turbati possessi sommarissimi e le disdette di finita locazione, e per le gravi trasgressioni e contravvenzioni politiche,

a) alla Pretura di Volta pel Distretto IX di Roverbella e pel territorio esterno alla città del Comune di Cittadella di Porto, formante parte del Distretto I di Mantova;

b) alla Pretura di Ostiglia pel Distretto IX di Borgoforte e pei Comuni di san Giorgio, Roncoferraro e Castellaro, pur formanti parte del Distretto I di Mantova; e

c) alla Pretura di Bozzolo pei Comuni di Curtatone e di Quattroville, egualmente formanti parte del ridetto Distretto I di Mantova.

2. Viene conferita in via di delegazione straordinaria, provvisoria e speciale, la giurisdizione che dovrebbero esercitare dal Tribunale provinciale in Mantova sul territorio esterno di quella città e per tutta la provincia di Mantova negli affari civili, mercantili e di cambio, negli affari criminali, e quale seconda Istanza negli affari di gravi trasgressioni politiche,

a) al Tribunale provinciale in Brescia pei territori soggetti, anche in dipendenza della disposizione al capo 1, alle Preture di Volta, Asola e Castiglione delle Stiviere;

b) al Tribunale provinciale in Cremona pei territori soggetti, anche in dipendenza della disposizione al capo 1, alle Preture di Bozzolo, Viadana, Sabbionetta, Gonzaga, Revere, Ostiglia e Sermide.

La Sezione di III Istanza del Tribunale d'appello è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Milano, 19 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — CARBONERA
GRASSELLI — Ab. ANELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione

A. MAURI, Segretario

272. Nomina di una Commissione di scrutinio sopra alcuni Impiegati del Ministero della Guerra.

19 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Vista la domanda del signor Incaricato del portafogli della guerra, il quale chiede che si crei una Commissione incaricata di giudicare che cosa vi sia di fondato nelle accuse che la voce pubblica muove contro varii impiegati del Ministero della guerra e di decidere che cosa sia da farsi in proposito;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

È nominata una Commissione incaricata di dar pieno sèguito alla domanda del signor Incaricato del portafogli della guerra.

Essa viene composta dei signori

Antonio Dossi, membro del Governo provvisorio;

dottor Angelo Decio, Vicepresidente del Consiglio di Stato provvisorio;

avvocato Gioachino Basevi;

ragioniere Lodovico Giuseppe Crippa, altro dei Direttori provvisorii della Contabilità centrale;

ingegnere Ercole Viscontini;

Pietro Gavazzi.

La Commissione si riunirà al Ministero della guerra sotto la presidenza del signor Dossi.

Milano, 19 giugno 1848.

CASATI, Presidente

GUERRIERI — A. F. REZZONICO

A. MAURI Segretario

273. Ordinamento e giurisdizione del Consiglio di guerra sedente in Brescia.

20 giugno 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

In appendice al Decreto 4 andante, n° 1783-6193, Sezione I, e come complemento ad esso, il Ministero della guerra

Determina:

I. Il secondo Consiglio di guerra permanente, che dovrà sedere a Brescia, si compone come segue: —

un relatore, il signor tenente dottor Pietro Bordini;

un cancelliere, il signor Antonio Alievi.

II. Il Comitato di guerra in Brescia è autorizzato a nominare, in concorso con quel Comando di piazza,

1° un ufficiale maggiore che adempia alle funzioni di presidente stabile;

2° un alunno che sussidi nelle scritture il Consiglio;

3° quel numero di altri ufficiali e soldati, cioè 2 capitani, 2 tenenti, 1 basufficiale e 1 soldato, che, giusta il governativo Decreto 30 maggio decorso, n° 6524-620, dovendo entrare nella formazione dei Consigli di guerra, sarà da designarsi di volta in volta, traendolo dalle file della milizia di linea che presidia la città.

III. Entrano nella giurisdizione del secondo Consiglio di guerra le milizie regolari, i Corpi franchi e le colonne mobili dipendenti dal Governo provvisorio Lombardo, che stanziano o sono accampate

a) nelle Provincie di Brescia, Bergamo e Sondrio;

b) sulla linea dell'Adige e lungo le frontiere del Tirolo.

IV. Il secondo Consiglio di guerra entra in funzione a far data dal 1° dell'entrante luglio.

Milano, 20 giugno 1848.

Per l'Incaricato del Portafoglio,

Il Segretario generale

I. PRINETTI

Per il Capo della 1ª Sezione

R. CERONI,

Capitano dello Stato maggiore generale

274. *Comprensione nel Prestito forzato dei Capitali, dei Censi e dei Redditi non ancora iscritti nei Registri ipotecari, già insinuati.*

21 giugno 1848 (4).

CONSIGLIO DI STATO PROVVISORIO

AVVISO

A tenore del Decreto 8 corrente del Governo provvisorio, devono i debitori di capitali, censi e livelli ed altri redditi soggetti al prestito notificarli alle Commissioni provinciali entro il 10 luglio prossimo venturo.

Un'eguale notifica debbono, giusta il detto Decreto, fare i Conservatori delle ipoteche.

Sono però per l'articolo I del detto Decreto colpiti dal prestito quei capitali, censi ecc. che si trovavano iscritti o prenotati nei registri ipotecari il 13 maggio p. p. a carico dei beni situati nella Lombardia; ed essendo nato il dubbio se si dovessero notificare dai debitori e dai Conservatori delle ipoteche anche i capitali, censi ecc. insinuati il 13 maggio p. p. agli Uffici delle ipoteche per la prenotazione od iscrizione, quantunque questa non fosse accaduta a tutto il giorno suddetto, il Governo provvisorio con Dispaccio 19 corrente, n° 8173-1707, ha risposto in senso affermativo, poichè dall'insinuazione si misurano gli effetti della prenotazione ed iscrizione.

Il Consiglio di Stato pertanto ne porge avviso al Pubblico per norma tanto dei debitori quanto dei Conservatori circa alle notificazioni ad essi incumbenti a termine del detto Decreto 8 corrente.

All'oggetto poi di viemeglio facilitare le notificazioni da parte dei debitori e degli Uffici ipotecari, si pone in calce del presente Avviso la modula da seguirsi, avvertendo pur anco che la modula stessa stampata sarà vendibile dalla Stamperia nazionale e dalle sue dispense.

Milano, 21 giugno 1848.

NAZARI, Presidente

A. DECIO, Vicepresidente

P. BARBO', Consigliere

(4) Del 21 giugno v'ha pure un Decreto del Governo provvisorio, col quale fu istituita una Commissione centrale di vigilanza sulle sussistenze militari. Ma si veggia in proposito la Nota posta alla pag. 432.

Capitale iscritto ipotecariamente ovvero raggugliato sul canone o sulla rendita	
Numero di Mappa e qualificazione dei beni ipotecati o livellari	
Distretto e Comune nel quale è posto lo stabile ipotecato o livellario	
Data e numero dell'iscrizione ipotecaria	
Titolo del debito, qualità dell'atto provante, data e nome del notato che lo avesse stesso	
Cognome e nome, paternità, domicilio del creditore della rendita o del canone livellario	
Cognome e nome, paternità e domicilio del debitore notificante	

275. *Proscioglimento dei Cittadini lombardi dall'osservanza della Capitolazione di Vicenza, e protesta di nullità contro l'Ordine di confisca dei beni de' Vicentini assenti dalla loro patria.*

22 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Visto l'Avviso stampato dalla Congregazione municipale di Vicenza del seguente tenore:

n° 2139.

« *La Congregazione municipale
« della Regia Città di Vicenza*

« AVVISIO

« In esecuzione dell'ordine espresso di S.
« E. il barone d'Aspre, tenente-maresciallo,
« manifestato con Nota 17 giugno corrente,
« n° 9722-914, di codesta I. R. Delegazione,
« la municipale Congregazione diffida tutti
« gli abitanti della città e provincia di Vi-
« cenza che dietro gli ultimi casi militari e
« politici fossero assenti dagli Stati di S.
« M. I. R. a ritornare, senza eccezione al-
« cuna, sotto la ingiunta comminatoria della
« confisca de' loro beni.

« Il preutorio termine pel ritorno in pa-
« tria rimane prefinito in giorni otto per
« quelli che si trovassero nella Provincia di
« Venezia; in giorni quindici per quelli che
« si fossero condotti in Lombardia, Ferrara,
« Bologna, Parma e Modena; in un mese
« per quelli che si avessero recato in luoghi
« più lontani dei sopra indicati.

« Tutti i suddetti termini saranno conti-
« nui, e decorribili dalla data del presente
« Avviso.

« Il Municipio, confidente in S. E. il te-
« nente-maresciallo barone d'Aspre per l'e-
« sperienza dei trascorsi giorni, può con
« ogni fondata ragione rassicurare che i
« cittadini assenti al loro ritorno saranno
« trattati sotto il rapporto degli avveni-
« menti sino ad ora accaduti secondo i
« principii benevoli del Governo, già pro-
« messi nell'articolo 3 della conclusasi Ca-
« pitolazione.

« Dal Palazzo municipale della regia città di Vicenza,
« il 18 giugno 1848.

« COSTANTINI, Podestà

« Visto da S. E. il Tenente-maresciallo
« D'ASPRE »

Visto l'articolo III della Convenzione 11 giugno 1848 fra le truppe dell'Imperatore d'Austria e le truppe di S. S. Pio IX per lo sgombrò della città di Vicenza;

Vista l'abolizione in genere della confisca, contenuta nella Patente 3 settembre 1803 posta in fronte al Codice penale generale austriaco;

Vista in specie la Legge sull'emigrazione

24 marzo 1832, che esclude pure la confisca, ed anche pel sequestro richiede termini, giudizi e discipline speciali;

Visto che l'ordine del tenente-maresciallo d'Aspre, a cui si riferisce l'Avviso sopraccitato, viola patentemente quanto si era convenuto in favore degli abitanti la Città e Provincia di Vicenza;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Quei cittadini lombardi che avessero fatto parte delle truppe, in concorso delle quali fu stipulata la Capitolazione di Vicenza, si dichiarano sciolti dall'osservanza della medesima.

2. Potendo i Governi italiani ignorare le disposizioni delle Leggi austriache in fatto d'emigrazione, una copia del presente Decreto verrà spedita ad ogni Governo, e specialmente a quello di S. S., affinché possa ciascuno provvedersi a termini di diritto in quanto può loro importare la flagrante violazione dei patti come sopra stipulati.

Milano, 22 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — LITTA — STRIGELLI
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — AB. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

Pel Segretario generale in missione

A. MAURI, Segretario

276. *Concessione al Borgo di Lecco del rango e delle prerogative di Città.*

22 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Considerando che il borgo di Lecco nella Provincia di Como, già da tempo distinto per numero e coltura di abitanti, per copia d'opificii, per vivo commercio di transito, per nobiltà di memorie storiche e letterarie, si è segnalato dal principio della nostra gloriosa rivoluzione pel fervore con cui abbracciò la causa nazionale, per la perseveranza onde in ogni guisa la sostenne, mostrandosi

pronto ad ogni maniera di sacrifici, per l'opera generosa posta a sussidiare d'uomini, d'armi, di provvigioni il valoroso Esercito italiano, il Governo provvisorio della Lombardia, quasi a sciogliere un debito della Nazione ed a perpetuare il ricordo de' ser-vigi resi dai prodi Lecchesi alla patria,

Decreta:

Il borgo di Lecco è sollevato al grado di città, e ne prenderà il titolo dal giorno della pubblicazione di questo Decreto.

La città di Lecco si reggerà con quelle norme che sono prescritte ai Comuni aventi titolo di città, finchè non venga altrimenti disposto.

Milano, 22 giugno 1848.

CASATI, Presidente ecc.

277. Nuova ritenuta sulle Pensioni civili e militari.

24 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Essendosi riconosciuto che, ad onta delle disposizioni contenute nei Decreti 29 aprile e 19 maggio p. p., alcune pensioni a carico dello Stato riescono ancora eccessive e sproporzionate alle attuali circostanze;

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

Le trattenute sulle pensioni civili e militari, liquidate o da liquidarsi, giusta le vigenti disposizioni di massima, in una somma superiore a lire 7500, si eseguiranno da oggi in avanti nella seguente misura:

del 25 per 100 sulle pensioni da lire	7501 a lire	9000	
» 33	»	»	9001 » 12,000
» 40	»	»	12,001 » 15,000
» 50	»	»	15,001 » in avanti

Milano, 24 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORRAMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

278. Ordinamento di un Battaglione di Bersaglieri e Carabinieri di Guardia nazionale.

24 giugno 1848.

REGOLAMENTO

per il Battaglione dei Bersaglieri
e Carabinieri di Guardia nazionale

approvato

dal Governo provvisorio centrale di Lombardia con Decreto 24 giugno 1848, n° 8404-2273 (1).

ORGANIZZAZIONE

Si formerà per ora un battaglione composto di quattro compagnie da cento a centoventi uomini circa, che abbia a prestare il preciso servizio delle altre guardie nazionali. Formata una compagnia, procederà la stessa alla nomina de'suoi ufficiali e sott'ufficiali, e provvederà nel più breve termine al suo abbigliamento ed armamento in dipendenza della Commissione a ciò istituita, premettendo che l'organizzazione di ciascuna compagnia, l'amministrazione, il personale degli ufficiali, del capo-battaglione e suo Stato maggiore e Consiglio di disciplina si farà a norma dello Statuto organico, sostituendo le trombe ai tamburi e sopprimendo i zappatori.

AMMISSIONE

Ogni cittadino ha diritto di far parte del corpo dei bersaglieri.

Siccome però onde appartenere a questo corpo occorrono individui che si trovino in grado di prestarsi regolarmente alle molte ore di esercizio, affinchè possa essere raggiunto il necessario scopo della regolarità ed unità dei movimenti e prontezza di servizio in ogni occorrenza, così è necessario di far conoscere al Pubblico che chi intende di farne parte

1° dovrà assoggettarsi al prescritto giornaliero esercizio per un tempo determinato e ad una stretta disciplina;

2° dovrà provvedere al pronto armamento ed abbigliamento.

(1) Tale è il titolo sotto cui questo Regolamento si trova pubblicato nel Giornale il 22 Marzo del 16 luglio 1848, n° 410. Del Decreto di approvazione non si ha vestigio.

Inoltre, mancando taluno per tre volte agli esercizi, verrà punito con multa pecuniaria; alla quarta, con redarguizione in iscritto del capo-battaglione; ed in caso di altra recidiva non potrà più appartenere al detto corpo.

Per raggiungere poi possibilmente lo scopo dell'uniformità della statura necessaria ad un corpo di bersaglieri, non si potranno ammettere coloro la cui misura oltrepassasse le once 36 milanesi o fosse minore di once 32.

ISTRUZIONE

Ogni compagnia avrà un istruttore, e darà principio senza dilazione agli esercizi. La Commissione si occupa a questo effetto di procurarsi idonei individui. L'eccellente organizzazione dei bersaglieri piemontesi, i servigi eminenti ch'essi rendono in pratica all'armata italiana, ed il vantaggio di uniforme istruzione per il caso di essere chiamati ad agire di consenso, fa sì che si debba scegliere a preferenza un istruttore di quel corpo.

SERVIZIO

Di mano in mano che le compagnie verranno attivate presteranno quel servizio che loro verrà dal Comando superiore destinato.

Il corpo de' bersaglieri dipenderà direttamente dal Comando in capo della Guardia nazionale, e a questo scopo verrà designato un corpo di guardia a loro particolare, da dove verranno ricevuti e diramati gli ordini spettanti al loro servizio.

In circostanze particolari di doversi mobilitare, e così pure di manovre, parate ed altri servizi, il battaglione e le singole compagnie di bersaglieri agiranno sempre sotto gl'immediati ordini dei loro rispettivi ufficiali.

UNIFORME ED ARMAMENTO

L'uniforme è precisamente stabilita come dal figurino già presentato al Governo provvisorio e presentemente depositato presso il Comando della Guardia nazionale.

L'armamento dovrà consistere in una carabina rigata, ossia stutzer, con baionetta a palosso; la Commissione si occupa delle analoghe ricerche di questo importante articolo, e ritiene di poter presentare in breve al

Comando della Guardia nazionale il campione che crede adottare; ed approvato che esso sia, nessuno potrà armarsi diversamente.

Milano, 24 giugno 1848.

Il Comandante in secondo
GIORGIO CLERICI

279. Reclutamento delle Classi disponibili sui Nati negli anni 1823, 1824 e 1828.

25 giugno 1848 (1).

GOVERNO PROVVISORIO

DI LOMBARDIA

Vista la necessità di riuczare la guerra, che, prolungandosi, sarebbe rovina al nostro paese e a tutta Italia;

(1) Il 22 Marzo, n° 90, fa procedere a questo ed ai successivi Decreti di pari data il seguente Proclamo:

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Lombardi!

• Era nei decreti della Provvidenza educatrice che la risurrezione d'Italia, sospiro di tanti secoli, segreto strugimento di tante generazioni infelici, non avesse a compiersi solo per inusato concorso di favorevoli eventi o per impeto d'entusiasmo miracolosamente concorde. Quella libertà, la quale da principio parve piuttosto dono divino che umana conquista, sta per ritemparsi a prove più difficili e più gloriose. Giovanilmente vincemmo, ed ora siamo posti alla necessità d'usar virilmente della vittoria.

• Nè voi certo, o Lombardi, lamenterete questa necessità, voi che già sperimentaste quante ispirazioni di concordia, di coraggio, d'amore rechi ai nobili cuori l'ora suprema del pericolo! Benchè da lunghi anni divedzi dalle armi e quasi dalla speranza, un sacro furore ci trasumanò nei giorni eternamente memorabili del Marzo. Abbracciandoci, amandoci, ed insieme affrontando con gara pietosa la morte, trovammo il senno, trovammo il coraggio, inventammo una guerra nuova, la guerra delle Termopili cittadine, e dalla lotta temeraria uscimmo solati, veterani, vincitori.

• Ed ora, o Lombardi, guardiamoci in faccia: ancora siamo quelli del Marzo! L'inesperienza politica, il fascino della fortuna, la novità degli eventi, l'insolita vivacità delle idee, delle passioni, delle speranze ridestatesi ad un tratto dal secolare assopimento, la mole crescente d'una amministrazione che bisognava insieme e crear dal nulla e spingere come già fosse forte e matura, l'impazienza di animi a cui già il meraviglioso era divenuto connaturale, le esitanze insuperabili per chi muove su una via inesplorata, ponno averci condotto a qualche errore, ponno averci dato il triste diritto di dubitare di molte cose. Ma siamo pur sempre quelli, ma di questo possiamo e dobbiamo renderci sicura testimonianza, che tutti abbiamo posto ietamente la vita per la patria e che di nuovo siamo pronti ad offrirle.

Visti gli straordinari armamenti fattisi per accrescere l'Esercito italiano dai Governi di S. M. Sarda, di S. S. Pio IX, di S. A. R. il Granduca di Toscana;

Visto il Decreto di questo giorno, in cui è ordinata la formazione di un Esercito di riserva;

Visto che col 1° del prossimo agosto saranno definitivamente organizzate le due leve già chiamate, e che presso a quell'epo-

ca saranno condotti a termine i più urgenti lavori di campagna;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta :

I. Sono chiamate a formar parte dell'Esercito le classi disponibili dei nati negli anni 1823, 1824, 1825, eccettuati gli ammogliati all'epoca della pubblicazione della pre-

• E a nuovi sacrifici, a nuove vittorie ci chiama il Signore: sacrifici necessari, vittorie sicure. Il nemico, coperto tra l'Adige e il Mincio dai baluardi ch'egli da tanto tempo studiosamente si preparava per ultimo rifugio, ingrossa d'uomini ed aizzando gli istinti barbarici rinfiamma i suoi soldati, se non al coraggio vero, almeno all'avidio furore del saccheggio e della strage! Sfuggendo le invitte schiere piemontesi, egli si volse con improvviso impeto sulle città della Venezia, che, soverchiate dal numero e dalle artiglierie, ricaddero sotto il dominio di milizie inferocite le quali dagli antichi Barbari non differiscono se non per l'ironica ipocrisia de'loro condottieri. Quelle orde, che ancora ben non si sa in nome di chi combattano, diedero di piglio agli averi de'privati come agli erarii del pubblico; vuotarono le casse dei Comuni, tassarono le famiglie, spogliarono i Monti di pietà, rapirono i depositi commessi alla pubblica fede, profanarono le chiese e fecero inverecondo sperpero de'sacri arredi, distrussero le opere inapprezzabili dell'arti belle, intimarono confische, e forzarono quegl'infelici italiani che non avevano potuto morire per la patria a vestire l'assisa straniera ed a distribuirsi nelle schiere austriache, ostaggi vigilati e carne preparata a ricevere i primi colpi del cannone italiano.

• Queste cose soffrono i nostri fratelli del Veneto, queste cose Radetzky prepara per quella divina gemma delle italiane città, per quell'unica Venezia che, confidando in noi, decretò di congiungere le sue con le nostre sorti. È là sulle lagune, ove già un eletto battaglione Lombardo rappresenta onoratamente le nostre promesse, è là che il nemico tenta il supremo sforzo per disgregare l'unità italiana. Se, disgregati, noi fossimo costretti ad accettare una pace disonorata, incerta ed insidiosa, noi non saremmo liberi veramente; e i dolori della indivisibile Venezia sarebbero per noi una vergogna continua, un rimorso tormentatore!

• Lombardi! Già lo dicemmo a noi stessi ed all'Europa che, ove sono mura di città italiane, ivi sono le nostre mura. Ripetiamolo ancora. In Venezia è ora il cuore di Milano, il cuore di Lombardia, il cuore d'Italia! E alle speranze e alle minacce del nemico rispondiamo animosi coi fatti.

• E coi fatti rispose il vostro Governo, o Lombardi, il giorno in cui all'Austria che offriva di riconoscere la indipendenza di Lombardia rispose non essere la guerra che combattiamo guerra Lombarda, ma guerra Italiana. Cui fatti vorrebbe ora rispondere, levando, armando, spingendo ai confini un nuovo esercito il quale, aggiunto a quello che già si sta formando ed al glorioso Esercito piemontese (che dovette finora sostenere il principale sforzo della guerra), assicuri la Patria nostra perfino dai capricci della fortuna e dagli estremi e disperati impeti

• del nemico. Antica gloria de'padri nostri è quella di forzare il destino e di mostrare che la virtù perdurante e provvidente guida la fortuna.

• Sessanta mila Lombardi al Mincio, trecentomila nostre guardie nazionali che presidiano dietro le invincibili barricate le nostre città e i nostri borghi, che sieno presto ad accorrere alla riscossa, che custodiscano le gole delle valli e le vette dei monti: le nostre campane pronte a suonare a stormo e a intimare la morte o a noi od ai nemici: le nostre donne, di cui per tutto il mondo è celebrata la magnanima pietà, ordinate in confortatrici, in amministra-trici, in infermiere del soldato della patria: la Lombardia, in una parola, diventata un campo fortificato di guerra è recinto tutt'intorno dalle nuove schiere di Piemonte, di Toscana, di Roma e dei Napoletani fedeli alla bandiera d'Italia: ecco la risposta che il vostro Governo vorrebbe fare al rinnovato insulto, alla rinvigorita baldanza del Barbaro.

• E quel che il vostro Governo vorrebbe, voi lo volete, o Lombardi; e con generose parole già ne avete espresso il generoso voto; e quanto voi lo volete, tanto la necessità lo comanda.

• I sacrifici che il Governo vi chiede non sono la metà dei sacrifici che il nemico vittorioso v'imporrebbe: offrendo a tempo sull'altare della patria le vite e gli averi, voi salvate le vite, salvate gli averi, conquistate la gloria e la libertà. Esitando, rischiate perder tutto, disonoratamente, per sempre; oppure lasciate che una guerra lenta, ingloriosa, pericolosa, vi consumi a poco a poco, vi dissangui, vi rompa l'energia e la fede.

• In questo grave momento il vostro Governo, invocando e pregando pace e concordia cittadina, sente il bisogno di chiamarsi d'intorno tutte le forze del paese e di chiedere il concorso, il consiglio, l'aiuto di tutti i buoni cittadini. Il sentimento della necessità accenderà negli animi di tutti un nuovo vigore, e mostrerà la vanità di certi dissentimenti che il tempo e l'opera concorde facilmente possono cancellare. E il Popolo lombardo, questo popolo del buon senso e del buon cuore, si mostrerà eroico per riflessione come già fu eroico per entusiasmo. Innanzi ai folli battaglioni de'nostri cittadini soldati si spunteranno i cavilli della diplomazia, che aveva ricominciato a spegnere nelle vecchie arti della discordia; e il nemico comprenderà che in terra italiana non può trovare che un deserto o il sepolcro.

• Lombardi! Ora, come la mattina del 18 marzo, vi ripetiamo:

• ORDINE! CONCORDIA! CORAGGIO!

• Milano, 25 giugno 1848 •

sente Legge, e ferme le esclusioni ed esenzioni sancite dalla Legge 11 aprile prossimo passato.

2. Riuscendo scarse le tre classi per l'esenzione degli ammogliati, viene anticipata la leva dei nati nell'anno 1828.

3. Il servizio delle tre classi contemplato nell'articolo 1 non eccederà il termine di un anno.

4. Tutti coloro che avessero acquistato esperienza del servizio militare, anche nelle truppe austriache, qualora non oltrepassino gli anni quaranta, sono invitati a formar parte dell'esercito, e si offre loro un soprassoldo, in modo che la loro paga pareggi quella di un caporale, salve le promozioni delle quali potessero in appresso rendersi meritevoli.

5. Gli individui contemplati dal precedente articolo si riterranno anch'essi ingaggiati per un solo anno.

Con separati Decreti sarà provveduto all'effettiva attivazione di queste leve.

Milano, 23 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

280. *Formazione di un Esercito di riserva e di Consigli di amministrazione presso i rispettivi Reggimenti.*

23 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Vista la necessità di dar pronta opera alla formazione d'un Corpo di riserva che spalleggi l'Esercito italiano e copra la frontiera lombarda;

Sentito l'Incaricato del portafogli della guerra;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Si procederà immantinentemente alla formazione d'un esercito di riserva.

2. A tale intento si affretteranno le operazioni d'equipaggiamento e d'organizzazione

così dei Corpi che si vanno di presente ordinando come di quelli che stanno per essere chiamati sotto le bandiere dalla nuova Legge di leva.

3. Questi Corpi si organizzeranno e si avvieranno al campo di riserva, battaglione per battaglione.

4. Si disporranno le tende e tutti gli attrezzi indispensabili a formare un campo lungo le linee del Mincio e del Chiese, che coprono la frontiera lombarda, ove l'esercito di riserva compirà la sua organizzazione.

5. Nei reggimenti che formeranno l'esercito di riserva e nei Corpi di volontari che vi si trovassero riuniti saranno istituiti dei Consigli d'amministrazione che ne regoleranno l'azienda economica e provvederanno, occorrendo, con contratti supplementari al completo equipaggiamento della truppa.

6. All'Incaricato del portafogli del Ministero della guerra è commessa l'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 23 giugno 1848.

CASATI, Presidente ecc.

281. *Assimilazione agli Ufficiali e Soldati Lombardi degli Ufficiali, Soldati e Volontari Napolitani comandati dal generale Guglielmo Pepe.*

23 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Considerando che nella santa guerra in cui tutta Italia combatte per la cacciata del Barbaro, una sola è la bandiera, come uno solo è il fine per cui tutta Italia s'è levata a combattere;

Considerando che l'onore e la salute d'Italia fanno legge ad ogni soldato italiano di rimaner fedele alla bandiera d'Italia;

Considerando che la santa guerra è cominciata e si combatte nel territorio della Lombardia e della Venezia, congiunte fra loro in vincoli indissolubili;

Considerando che la Lombardia, da cui proruppe il primo grido della guerra santa, come ha un più sacro debito di riconoscenza verso tutti i prodi che accorsero alla sua chiamata, così può farsi interprete del voto e del sentimento di tutta Italia;

Ratificando le offerte fatte dal suo Inviato presso il generale Guglielmo Pepe,

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Tutti gli ufficiali, soldati e volontari napoletani d'ogni grado e d'ogni arma, i quali col generale Guglielmo Pepe seguirono la bandiera d'Italia, si ritengono ufficiali e soldati dell'Esercito italiano, e potranno, quando lo richiedano, essere iscritti ne' ruoli dell'Esercito lombardo.

2. Essi conservano i loro gradi e le loro paghe, secondo le offerte loro fatte, ed hanno gli stessi diritti degli ufficiali e soldati dell'Esercito lombardo.

Milano, 25 giugno 1848.

CASATI, Presidente ecc.

282. *Istituzione di un Comitato centrale e di Comitati provinciali per l'armamento e la mobilitazione della Guardia nazionale.*

25 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Vista la necessità di apprestar prontamente tutti i mezzi che possono venire utili alla difesa del paese ed alla cacciata del nemico;

Visto l'Indirizzo della Guardia nazionale di Milano 21 giugno corrente, che può anche ritenersi l'espressione del voto unanime della Guardia nazionale lombarda;

Visti gli esempi dati già da varie Provincie e le instanti domande fatte da altre;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. È istituito un Comitato centrale straordinario per compiere l'organizzazione e l'armamento della Guardia nazionale e per mobilitarne la maggior parte possibile.

2. Questo Comitato risiede presso la Sezione degl'Interni del Governo provvisorio; è nominato da esso; prende il carattere d'un Magistrato straordinario del ramo dell'Interno, incaricato della piena esecuzione dello Statuto organico della Guardia nazionale.

3. In ogni capoluogo di Provincia è istituito un Comitato provinciale, presieduto dal Comandante della Provincia o da chi ne fa le veci, ed in ogni capoluogo di Distretto un Comitato distrettuale colle medesime incumbenze.

4. Questi Comitati sono nominati dal Corpo degli ufficiali della Guardia nazionale del rispettivo capoluogo, e corrispondono tra di loro e col Comitato centrale.

5. Le attribuzioni speciali de' Comitati centrali, provinciali e distrettuali sono:

a) l'organizzazione della Guardia nazionale secondo le norme vigenti;

b) l'organizzazione ed attivazione dei battaglioni di Guardie nazionali volontariamente mobilitate.

6. A quest'ultimo fine i Comitati apriranno tosto i ruoli d'iscrizione presso ciascuna compagnia della Guardia nazionale.

7. Per esercitare la Guardia nazionale in quelle fazioni militari che l'urgenza della guerra può rendere necessarie, si formeranno in ogni Distretto, per cura dei rispettivi Comitati, dei battaglioni distrettuali composti delle guardie nazionali dei Comuni che ne formano parte.

8. Anche nelle città provinciali e nella centrale saranno formati i regolari battaglioni della Guardia nazionale; e così questi come i battaglioni distrettuali saranno chiamati ad un esercizio militare settimanale in ciascuna città o capoluogo, ove saranno pure prontamente attivati dei bersagli.

9. Que' battaglioni di Guardia nazionale che saranno mobilitati dietro l'iscrizione ne' ruoli, secondo l'articolo 5, lettera b), e l'articolo 6, dovranno per cura dei Comitati esser messi a disposizione del Ministero della guerra, come uniti all'Esercito e perciò soggetti alle regole e discipline militari, giusta l'articolo 116 del Regolamento organico.

10. I Comitati centrale, provinciali e distrettuali sono principalmente incaricati di promuovere l'armamento e l'equipaggiamento della Guardia nazionale mobilitata, in modo che non ne sia aggravato l'Erario pubblico nè turbato l'armamento e l'equipaggiamento delle truppe di linea.

11. I Comitati entreranno in attività col 1° luglio prossimo venturo, e cureranno l'immediato esequimento delle disposizioni contenute in questo Decreto.

12. Con successivo Decreto si procederà alla nomina del Comitato centrale.

Milano, 25 giugno 1848.

CASATI, Presidente ecc.

283. Istituzione di un Comitato d'armamento presso il Ministero della Guerra.

25 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Visto il Decreto di questo giorno, col quale è ordinata la leva delle classi disponibili dei nati negli anni 1823-24-25, ed è anticipata la leva dei nati nell'anno 1828;

Considerando che il Ministero della guerra, a cui è commessa l'intera organizzazione militare, nel presente stato del personale non potrebbe bastare al crescente lavoro;

Considerando che l'imperiosità delle circostanze richiede da un canto l'impiego di tutte le forze vive del paese, dall'altro la più severa economia;

Considerando che le donne nostre, così benemerite della causa nazionale, possono utilmente applicare la loro solerzia al bene della patria;

Sentito l'Incaricato del portafogli della guerra,

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. È istituito un Comitato superiore d'armamento, che dipenderà dall'Incaricato del portafogli di guerra e s'occuperà dell'armamento e dell'equipaggiamento dei nuovi contingenti.

2. L'allestimento e la direzione di tutti i lavori di biancheria e la vigilanza di tutti i lavori di sartoria pe' nuovi contingenti s'affidano ad una Commissione di signore.

3. La nomina degli individui che comporranno il Comitato e la Commissione è attribuita all'Incaricato del portafogli della guerra, il quale procederà d'accordo colla Sezione di guerra presso il Governo provvisorio.

4. Il Comitato superiore d'armamento e la Commissione delle signore potranno avviare corrispondenza e in Milano e nelle Provin-

cie per giovare di quante persone possano loro venir utili a sdebitarsi degli assegnati incarichi.

L'Incaricato del portafogli della guerra farà conoscere al Pubblico la nomina degli individui componenti il Comitato e la Commissione.

Milano, 25 giugno 1848.

CASATI, Presidente ecc.

284. Invito alla consegna contro compenso degli Effetti militari posseduti da Soldati o Graduati già addetti all'Armata austriaca.

25 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Milano, 25 giugno 1848.

CIRCOLARE

Ai Comitati di pubblica Sicurezza

Constando al Governo che molti degli individui appartenenti alle truppe italiane in servizio dell'Austria, nell'abbandonare i rispettivi loro Corpi, recarono seco armi ed effetti di abbigliamento, e di questi articoli verificandosi ora urgente bisogno pel nuovo Esercito nazionale, si trova d'incaricare questo Comitato a disporre con tutta l'esattezza e sollecitudine una diligente ricerca delle cose anzidette, con invito ai rispettivi detentori di volerne fare la consegna al competente Comitato di sicurezza, il quale sarà abilitato al congruo compenso nella misura come segue:

per un cappotto in buon essere	corr. lire 8 —
per un fucile in buon essere	" " 15 —
per un sacco con giberna e tracolla in buon essere	" " 8 —

Nell'affidare siffatto incarico ad ogni Comitato, tanto distrettuale che provinciale, con invito ai primi di trasmettere ai secondi gli effetti come sopra recuperati, si avvertiranno della necessità di diffidare i detentori difettivi alla consegna che, non prestandovisi nel breve termine che sarà loro concesso.

verranno privati degli effetti stessi senza compenso alcuno, salvo quelle altre misure di rigore che il Governo credesse in seguito di prendere.

Nel termine di giorni venti dalla data della presente, il Governo attenderà conoscere il risultato di quanto si sarà ottenuto dalle raccomandate indagini.

CASATI, Presidente ecc.

285. *Istituzione e attribuzioni di un Comitato per Profughi veneti.*

25 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Lombardi!

I nostri fratelli della Venezia, profughi dalle loro terre, ricadute in balia del Barbaro, vengono a noi, fatti più sacri da quello che hanno patito e patiscono per la causa comune; fatti più sacri dalla gloria di Vicenza, che trionfò soccombendo. Fratelli vengono a fratelli, e col nobile pudore della sventura ci domandano ciò stesso che avrebbero dato per noi se Dio ci avesse condannati al dolore di vedere invase di nuovo le nostre terre dalle orde feroci dell'Austriaco.

Accorriamo incontro agli sventurati nostri fratelli, o Lombardi: affrettiamoci a provar loro come siano da noi compresi i sacrosanti diritti della fratellanza e dell'infortunio. Dividiamo con essi i tetti, le mense: con essi spezziamo il pane bagnato dalle comuni lagrime; adoperiamoci con tutte le industrie dell'affetto a render loro men doloroso il desiderio di tutto quello che hanno lasciato nella terra natale, a rinvigorire ne' loro petti la speranza che presto sarà loro restituito.

Interprete dell'unanime vostro voto,

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. È istituito un Comitato per profughi veneti, che sarà composto di Veneti e di Lombardi.

2. Questo Comitato farà conoscere quali dei profughi abbiano bisogno d'immediati sussidi e quali provvedimenti si possano adottare per venire in loro soccorso.

3. Il Comitato riceverà le domande di que' profughi veneti che desiderassero pigliare servizio nell'Esercito lombardo, e le trasmetterà al Ministero della guerra.

4. Il Comitato dei profughi veneti si rivolgerà per i più pronti sussidi al Comitato di soccorso; nei casi di minor urgenza e di maggiore entità farà rapporto al Governo provvisorio.

5. Il Comitato è autorizzato sin d'ora ad aprire sottoscrizioni e collette in favore dei profughi veneti presso la Commissione delle offerte per la Causa nazionale.

Milano, 25 giugno 1848.

CASATI, Presidente ecc.

286. *Abolizione della Tassa personale.*

25 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Visto il Decreto 19 aprile prossimo passato, con cui già furono esonerate dal testatico le famiglie che abbiano figli o fratelli all'Esercito;

Considerando che, a far più pronta e sicura la finale cacciata del Barbaro da tutte le terre d'Italia, si è reso necessario un nuovo e più numeroso appello di militi, cui certamente non sarà tardo a rispondere lo slancio volonteroso e concorde della popolazione, decisa di assicurare ad ogni costo il conquisto della nazionale indipendenza;

Ritenuto che, generalizzandosi così i titoli dell'esenzione, sarebbe tanto più disdicevole il mantenimento ulteriore dell'imposta del testatico, la quale d'altronde, fondata sopra illiberali principii, riesce odiosa e vessatoria per i poveri abitatori delle campagne;

Nella fiducia che il patriottismo delle classi più facoltose concorrerà di buon grado a quei maggiori sacrifici pecuniarii che l'abbandono di questa tassa rendesse dal canto loro indispensabili per sopperire ai pubblici bisogni;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Determina:

È abolita la tassa personale così per la

quota spettante allo Stato come per quella che è devoluta ai Comuni.

Il Consiglio di Stato rimane incaricato delle disposizioni esecutive.

Milano, 23 giugno 1848.

CASATI, Presidente ecc.

287. *Trasformazione e destinazione ad uso civile del Castello di Milano.*

26 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

All' uopo di rendere il Castello di Milano totalmente e perpetuamente inoffensivo alla città;

Vista la propria Determinazione del 25 marzo;

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

Il Castello di Milano è destinato ad uso civile.

Si continuerà la demolizione di tutte quelle parti che lo potrebbero rendere ancora offensivo alla città, in modo che sia trasformato per la sua nuova destinazione.

Milano, 26 giugno 1848.

CASATI, Presidente

BORRAMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

288. *Aggiunta di una Sezione al Comitato centrale di pubblica sicurezza; determinazione delle sue attribuzioni, e nomina de'suoi Membri.*

26 giugno 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DI LOMBARDIA

Considerando che le urgenze della guerra rendono più che mai necessario che il paese sia fatto tranquillo sulle meno segrete del nemico;

Considerando che tutti quelli a' quali è commessa qualche parte del pubblico servi-

gio debbono di presente meritare intiera l'universale fiducia, sicchè il pubblico servizio stesso non ne venga compromesso o turbato;

Sentito il Presidente del Comitato centrale di pubblica sicurezza;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Al Comitato centrale di pubblica sicurezza è aggiunta una Sezione.

2. Questa Sezione si occuperà ad investigare e scoprire le corrispondenze che potessero avere nell'interno gli esterni nemici.

3. Essa veglierà la condotta di tutti gl'incaricati di qualsivoglia parte del pubblico servizio, in quanto riguarda arbitrii, malversazioni e sospette pratiche che potrebbero compromettere il buon esito delle operazioni militari e turbare la pubblica sicurezza.

4. A membri di essa Sezione sono nominati i signori

Diego Molinelli, consigliere,

Francesco Arese,

Francesco Crippa, vicesegretario del Municipio,

Carlo Comaschi, avvocato,

Alfonso Litta-Modignani,

Alberico Gerli, segretario della Sezione.

5. Questa Sezione sarà presieduta dal Presidente del Comitato centrale di pubblica sicurezza.

Milano, 26 giugno 1848 (1).

CASATI, Presidente ecc.

(1) Sotto questa data troviamo pure nel 22 Marzo il seguente importantissimo documento:

• DICHIARAZIONE

- L'unione cogli Stati Sardi fu dal popolo di Lombardia
- votata alla quasi unanimità sulla formola seguente:
- Noi sottoscritti, obbedendo alla suprema necessità che
- l'Italia intiera sia liberata dallo straniero, e all'intento
- principale di continuare la guerra dell'indipendenza colla
- maggior efficacia possibile, come Lombardi in nome e
- per l'interesse di queste Provincie, e come Italiani per
- l'interesse di tutta la Nazione, votiamo fin d'ora l'imme-
- diata fusione delle Provincie lombarde cogli Stati Sardi,
- semprechè sulla base del suffragio universale sia convo-
- cata negli anzidetti paesi e in tutti gli aderenti a tale fu-
- sione una comune Assemblea costituente, la quale discuta
- e stabilisca le basi e le forme d'una nuova Monarchia
- costituzionale colla dinastia di Savoia.
- Questa formola conosciutissima non fu mai combattuta,
- ed anzi i Lombardi ebbero la gioia di vederla implicita-

289 *Designazione dei Membri del Comitato di armamento e di mobilitazione della Guardia nazionale.*

1° luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

DECRETO (1)

I. In relazione al Decreto 25 giugno 1848, sono nominati a formare il Comitato centrale straordinario per compiere l'organizzazione e l'armamento della Guardia nazionale e per mobilitarne la maggior parte possibile, i cittadini Carlo Bassi - Giberto Borromeo - Cesare Clerici - Guglielmo Fortis - Antonio Litta Arese - Benigno Lon-

ghi - Pietro Maestri - Alessandro Porro - generale Camillo Rougier - Gabrio Sormani.

II. Siccome questo Comitato, giusta l'articolo 2 del mentovato Decreto, ha il carattere d'un Magistrato straordinario del ramo dell'Interno, incaricato di curare la piena esecuzione dello Statuto organico della Guardia nazionale, così all'oggetto che il Comitato stesso possa esercitare le sue funzioni con tutta la prontezza ed efficacia necessarie allo scopo per cui fu istituito, potrà, ove lo creda opportuno, nominare commissarii ed ispettori, delegandoli ad invigilare e spingere le operazioni d'armamento, e dirigerà i lavori dei Comitati provinciali e distrettuali.

III. Il Comitato centrale, formando una Sezione dell'Interno, sarà presieduto da uno

- mente consacrata dal Parlamento Sardo con un voto solenne espresso nell'indirizzo al re.
- Nessuno in Lombardia dubitò che quell'offerta d'unione fatta da fratelli a fratelli non venisse accolta puramente e semplicemente con quell'impeto d'affetto, con quella concordia d'intenzioni che i Lombardi non potevano non aspettarsi da un popolo generoso, il fiore del quale era corso a combattere per l'indipendenza e per l'unione italiana, per la salute e per la gloria comune.
- Epperò i sottoscritti Commissarii vennero inviati a Torino, non già per promuovere l'accettazione dell'unione, che non ponevasi in dubbio, ma soltanto per fissare d'accordo col Governo del re l'interinale regime della Lombardia.
- Né a' tro fu il pensiero del Governo del re: tanto è ciò vero che i ministri discussero in più sedute coi sottoscritti le norme del transitorio regime, riconoscendo sempre per indisputabile il punto dell'unione e l'accettazione pura e semplice del voto lombardo.
- Che tali fossero le intenzioni e la persuasione di tutti, lo prova all'evidenza il testo della Convenzione dove all'articolo primo si legge: « Tosto che il Re col Parlamento Sardo avrà dichiarato di accettare la fusione quale fu votata dal Popolo lombardo in base alla Legge 12 maggio scorso, la Lombardia e gli Stati Sardi costituiranno un solo Stato ».
- Ciò posto, la stipulazione degli accordi non poteva presentare gravi difficoltà, dacché le norme da stabilirsi erano transitorie, la lealtà e il buon volere presiedevano alle trattative, ed i Commissarii lombardi si facevano una legge d'ogni possibile abnegazione.
- Stipulata la Convenzione, il Governo del re proponeva alla Camera il relativo progetto di legge, e nel proporlo

- si valeva di calde ed eloquenti parole che commossero profondamente tutti i cuori: *i fratelli Lombardi, diceva, e gran parte dei Veneti vi porgono con amore la mano: stringiamola con pari affetto, con pari fede: stringiamola indissolubile importa che il solenne e glorioso atto sia rapido e pronto.*
- Alla Commissione scelta dalla Camera per l'esame del progetto di legge parve di dovere proporvi alcune emende, particolarmente per quanto concerne il conferimento del potere legislativo riguardo alla Lombardia durante il regime interinale. I sottoscritti, che dopo istanze inefficaci nelle trattative col Ministero avevano dovuto tollerare con dolore sì grave lacuna, accettarono di buon grado l'emenda proposta, consistente nel dare al Governo del re il diritto di fare nuove leggi, abrogare o modificare le antiche, di concerto con una Consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia. Ed era ben giusto che fosse legalmente possibile di chiamare la Lombardia a sforzi supremi, a nuovi sacrifici d'oro e di sangue in questa guerra comune: era ben giusto che si potesse prontamente avvisare a profonde modificazioni del sistema doganale che divide attualmente i due paesi, o fors'anche alla totale abolizione della linea daziaria, abolizione che pure sta nei voti del Popolo sardo.
- Così pure vennero accolte dai sottoscritti altre emende proposte dalla Commissione, relative alla legge elettorale per l'Assemblea costituente, riconoscendone l'opportunità.
- Ma quando i Commissarii lombardi vennero chiamati ad esprimere il loro avviso sopra emende che dicevansi proposte dal Ministero e che toccavano a punti diversi da quelli ai quali riferivasi il loro mandato, dovevano dichiarare e dichiararono non essere in loro potere discuterle, accettarle o rifiutarle.
- Ma siccome l'astenersi che essi hanno fatto potrebbe da taluni interpretarsi come una opposizione superabile forse dai Commissarii medesimi o dal Governo provvisorio di Lombardia, qualora tali emendamenti venissero dalla Camera sanzionati, così i sottoscritti debbono a sé stessi, debbono al Governo che rappresentano, debbono ai due Popoli il dichiarare, come dichiarano, che la sanzione degli emendamenti medesimi darebbe origine alle più gravi complicazioni.

(1) Questo Decreto è preceduto nel 22 Marzo, n° 98, dalla seguente Notificazione:

- Avendo il signor generale Collegno, incaricato *ad interim* del portafogli della guerra, necessità di alcuni pochi giorni di riposo, il Governo provvisorio centrale ha incaricato del portafogli medesimo per questo breve intervallo il signor generale Sobrero.
- Milano, 1° luglio 1848 .

dei membri del Governo provvisorio dirigente la detta Sezione.

Milano, 4° luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEI — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

260. *Istituzione di una Commissione di sorveglianza sulle Sussistenze militari.*

2 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Allo scopo di sorvegliare efficacemente la fabbricazione del pane per l'esercito e l'esatto adempimento di tutti i contratti delle sussistenze militari in corso, il Governo prov-

- Ecco l'emendamento del Ministero:
- *L'Assemblea costituente non ha altro mandato che quello di discutere le basi e la forma della monarchia.*
- *Ogni altro suo atto legislativo o governativo è nullo di pien diritto.*
- *La sede del Potere esecutivo non può quindi essere variata che per legge del Parlamento.*
- *Prima di tutto è osservabile che con questa emenda il Ministero accorderebbe all'Assemblea costituente il solo diritto di discutere e non quello di stabilire: è osservabile che alla parola monarchia non aggiunge l'essenziale qualifica di costituzionale: è osservabile infine che omette di fare parola della Dinastia di Savoia.*
- *I Commissarii lombardi amano credere che queste omissioni siano figlie di un semplice equivoco, e che quindi non possano dare luogo a serio dibattimento.*
- *Ma la dichiarazione di nullità di ogni atto legislativo e governativo, nel mentre allude a sospetto di tendenze usurpatrici o faziose, sospetto non meritato ed ingiurioso per tutta la nazione, condurrebbe a conseguenze tali da rendere impossibile perfino l'esistenza del Parlamento definitivo, perchè l'Assemblea costituente non potrebbe fare nemmeno la legge elettorale da servire per quella prima volta alla nomina dei Deputati. Questo dicasi per semplice esempio diretto a provare che quella emenda è concepita in termini effreni e tali da aprir l'adito ad insolubili discussioni, potendo facilmente avvenire che nella formazione dello Statuto insorga dissenso sulla natura piuttosto costitutiva che semplicemente legislativa di moltissime disposizioni.*
- *Ma, supposto pure che siffatte contestazioni non siano possibili, supposto che la diffidazione espressa nei termini di cui sopra sia una conseguenza logica di una premessa indisputabile, sarà sempre vero che la diffidazione medesima assume la forma di condizione efficiente il consenso, e che in questo caso ragion vuole che la condizione venga positivamente ed espressamente accettata dal popolo di Lombardia.*
- *Questa considerazione acquista forza a più doppi quando la si voglia applicata alla seconda parte dell'emenda relativa alla sede del potere esecutivo. Fosse anche*

visorio ha istituito con suo Decreto 21 prossimo passato giugno una Commissione centrale di sorveglianza composta dei seguenti membri:

avvocato Pietro Ponzani, presidente - Lorenzo Taverna - Angelo Bollini - Gaetano de-Lorenzi - Giovanni Appiani - Biagio Martinotti - Samuele Salterio.

Essa è abilitata a impartire tutti quei provvedimenti che stimerà necessari per tutelare la esatta somministrazione delle sussistenze militari, e si porrà in diretta relazione colle Commissioni che già siedono nelle Provincie.

Milano, 2 luglio 1848 (1).

CASATI, Presidente

BORROMEI — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

- vero che alla Costituente non compete il diritto di pronunziare su questo punto, ciò non potrà mai dirsi la conseguenza logica e necessaria della formola votata;
- bensì dipenderebbe da una serie affatto speciale di ragionamenti, e quindi sarebbe forza d'interpellare il popolo
- in un'altra volta su tale questione.
- Ora l'apertura di nuovi registri nelle attuali condizioni di guerra, rendendo problematico il fatto dell'unione, ravviverebbe tutte le più avverse speranze, tutti gli intrighi, chiamerebbe l'intervento funesto della straniera diplomazia, conturberebbe i popoli, affliggerebbe il re, scoglierebbe quel valoroso esercito che nel fermo proposito di fondare l'unità italiana non si duole di ferite, di morti, di stragi d'ogni natura, e si duole all'incontro che il nemico non abbia il coraggio di accettare battaglia.
- Ma supponiamo che il Ministero, supponiamo che la Camera non tengano conto di tutto questo: supponiamo che trovino di così vitale importanza l'emenda da correre le sorti suindicate e riaprire i registri: avranno bensì una risposta dal popolo di Lombardia, ma quella delle valorose città di Treviso e di Vicenza, quella dei popoli di Padova e di Rovigo, quando e come l'avranno? L'Austriaco tiene loro un piede sul petto e la spada alla gola. Esse aspettano dal generoso Popolo piemontese una risposta confortatrice, franca, leale, italiana, come quel voto d'unione che essi non dubitarono di proclamare in faccia al comune nemico, non una risposta fredda, sospettosa, distruggitrice delle loro speranze.
- Voglia la Camera prendere in seria considerazione queste nostre parole, e nel supremo interesse della patria comune por mente all'assoluta necessità che l'accettazione sia in perfetto accordo coll'offerta, onde abbia vita ed efficacia il contratto d'unione.
- Torino, 26 giugno 1848.

GIUSEPPE DURINI — GAETANO STRIGELLI
ANDREA LISSONI

E. BROGLIO, Segretario

(1) Non altrimenti che per questa Notificazione del Governo medesimo si conosce il Decreto ivi mentovato del 21 giugno.

291. *Abolizione della Guardia detta comunale.*

2 luglio 1848.

COMITATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Per incarico del Governo provvisorio di Lombardia, si reca a notizia del Pubblico che con Determinazione 27 giugno p. p., n° 8491-2300, del Governo stesso venne abolita la Guardia comunale, resasi inutile coll'istituzione della Guardia nazionale.

Nei Comuni però nei quali non fosse questa per anco attivata dovrà essere conservata la detta Guardia comunale.

Della esecuzione della precitata Determinazione e delle conseguenti disposizioni vengono incaricati i Comitati provvisori di pubblica sicurezza.

Milano, 2 luglio 1848.

FAVA, Presidente

Il Segretario generale Cons. LEGNANI

292. *Riduzione della Tassa per le Licenze di caccia.*

3 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

La tassa da pagarsi pel rilascio delle licenze di caccia con archibugio è ridotta a lire 15 correnti.

Sono del resto mantenuti in vigore i Regolamenti e le Leggi che risguardano l'esercizio della caccia, e incaricate le Autorità cui spetta ed anche le Guardie nazionali di curarne l'osservanza e di procedere per la punizione dei contravventori.

Milano, 3 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORRAMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

293. *Norme d'istituzione dei Comitati provinciali e distrettuali per l'armamento e la mobilitazione della Guardia nazionale.*

3 luglio 1848.

COMITATO CENTRALE STAORDINARIO

PER L'ORGANIZZAZIONE, ARMAMENTO E MOBILIZZAZIONE
DELLA GUARDIA NAZIONALE

CIRCOLARE

*Alle Congregazioni provinciali
ed alle Commissioni distrettuali*

Importando l'immediata istituzione dei Comitati provinciali e distrettuali, il Comitato centrale della Guardia nazionale trova di stabilire le seguenti norme per l'istituzione stessa, in base agli articoli 3 e 6 del Decreto 25 giugno 1848 del Governo provvisorio:

1. Il Comitato provinciale sarà nominato dagli ufficiali della Guardia nazionale della città, capoluogo di ciascuna Provincia.

2. Il Comitato distrettuale sarà nominato dagli ufficiali del capoluogo del Distretto.

3. Il numero dei membri del Comitato provinciale deve essere nè meno di cinque nè più di otto; quello del distrettuale nè meno di tre nè più di cinque.

4. La presidenza del Comitato provinciale è devoluta al Comandante della Guardia nazionale della Provincia od a chi ne fa le veci. La presidenza del Comitato distrettuale si terrà da uno dei membri scelto nel Comitato stesso.

5. Alla nomina dei Comitati non ancora istituiti si procederà nel termine di giorni otto decorribili dalla comunicazione della presente.

6. Appena nominati i Comitati, gli stessi ne daranno immediatamente avviso a questo Comitato centrale coll'indicazione delle persone che li compongono.

Tale comunicazione verrà fatta per ora col mezzo delle Commissarie distrettuali e delle Congregazioni provinciali nella solita trafila.

7. La pronta esecuzione della presente è affidata alle Congregazioni provinciali ed alle Commissarie distrettuali, che daranno

pronta comunicazione dell'istituzione dei Comitati.

Milano, 3 luglio 1848.

MORONI, Presidente

G. BORROMEO — GABRIO SORMANI

PIETRO MAESTRI — CESARE CLERICI — GUGLIELMO FORTIS

CARLO BASSI — ALESSANDRO PORRO

BENIGNO LONGHI — ROUGIER Generale

294. *Autorizzazione alle Ricevitorie principali di daziare lo Zucchero senza limitazione, ed alle Ricevitorie sussidiarie di daziare parzialmente lo Zucchero ed il Caffè.*

3 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Le Ricevitorie principali di finanza sono d'ora in avanti autorizzate ad eseguire senza limite di quantità e qualità i daziati dello zucchero, come già ne hanno facoltà pel caffè. Alle Ricevitorie sussidiarie è permesso di daziare i detti generi in partite non eccedenti libbre 50 caffè e libbre 100 zucchero.

L'Intendenza generale di finanza è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, 3 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI

MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI

CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

295. *Erezione della Ricevitoria di Lecco a Dogana principale.*

3 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

La Ricevitoria principale di finanza in Lecco viene elevata al grado di Dogana principale con le facoltà e gli obblighi inerenti, a tenore delle Leggi e dei Regolamenti in corso.

L'Intendenza generale provvisoria delle finanze è incaricata delle analoghe disposizioni esecutive.

Milano, 3 luglio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

296. *Riammissione della Ricevitoria di Tirano alle pratiche di transito delle Merci.*

3 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

È ridonata alla Ricevitoria principale in Tirano la facoltà dell'assegnamento ad altro Ufficio delle merci estere non daziate, rimanendo quindi eziandio la medesima abilitata alle pratiche relative ai transiti tanto in entrata quanto in uscita.

L'Intendenza generale delle finanze provvederà per l'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 3 luglio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

297. *Istituzione e ordinamento d'una Compagnia di presidio in Pizzighettone.*

3 luglio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

SEZIONE I.

A V V I S O

Dovendosi organizzare una compagnia permanente a Pizzighettone per il presidio della fortezza ed a guardia dell'ergastolo, il Ministero della guerra

Determina:

1. La Circolare 23 aprile prossimo passato emanata dal Governo provvisorio ha già stabilito che la paga ordinaria dei volontari sia equiparata a quella del resto dell'Esercito.

2. Per ogni ventiquattr'ore di guardia ai posti della fortezza verrà corrisposto ad ogni individuo indistintamente, oltre la paga ordinaria prescritta per l'esercito, un caposoldo di 67 centesimi correnti.

3. Questa compagnia farà parte d'un battaglione di deposito in Milano per ciò che riguarda la disciplina, l'amministrazione economica e l'avanzamento degli ufficiali; ma sarà permanente in Pizzighettone.

4. Sarà composta di 117 soldati volontari, i quali non dovranno però far parte delle cinque classi chiamate a formare l'esercito, nè aver sorpassato l'età d'anni 30. La loro capitolazione è eguale a quella dei requisiti. Finita la guerra, potranno però a loro richiesta essere licenziati dal servizio.

I documenti da prodursi per l'accettazione sono :

a) fede di nascita;

b) fede delle proprie Autorità di condotta morale con connotati personali.

5. Tutti i Comandi di piazza sono autorizzati ad arruolare questi volontari, previa l'idoneità riconosciuta dalla Commissione e i concerti da prendersi col Comando della fortezza di Pizzighettone prima di spedire tali individui, onde non sorpassare il numero necessario. In questo arruolamento si dovrà dare la preferenza a quei volontari che già hanno servito come militari.

Milano, 5 luglio 1848.

L'Incaricato del Portafogli ad interim

A. SOBRERO

Pel Capo della prima Sezione

R. CERONI, Capitano dello Stato maggiore generale

298. *Apertura dei ruoli di mobilitazione, e ordinamento della Guardia nazionale mobile.*

5 luglio 1848.

COMITATO CENTRALE STRAORDINARIO

PER L'ORGANIZZAZIONE, ARMAMENTO E MOBILIZZAZIONE
DELLA GUARDIA NAZIONALE

Alle Guardie nazionali

Armare, organizzare, mobilitare, ecco la triplice missione di questo Comitato, confidatagli entro speciali delimitazioni dal Governo, assunta al cospetto del paese. È suo debito quindi curare immediatamente la mobilitazione possibile dove è già incamminata l'organizzazione e l'armamento della Guardia nazionale; spingere ed effettuare l'armamento e l'organizzazione ove è tutto

ancora a creare, a disporre. Perciò il Comitato, intento a tutti questi scopi precipui, si occupa fin d'ora di promuovere la mobilitazione della Guardia nazionale colle volontarie iscrizioni, secondo il disposto dal Decreto governativo 25 giugno 1848.

A datare dal giorno di pubblicazione della presente, saranno aperti, in quanto già non fossero, in tutti i corpi di guardia i ruoli d'iscrizione per gl'individui de' relativi Corpi, esclusi però quelli che formassero parte della leva già decretata.

I Comandanti di battaglione sono incaricati di produrre regolarmente ai Comitati provinciali e distrettuali un rapporto delle regolari iscrizioni.

Gl'individui iscritti costituiranno un Corpo speciale distinto col nome di *Guardia nazionale mobile*.

Dal giorno dell'iscrizione sarà obbligo di queste guardie nazionali d'intervenire regolarmente agli esercizi militari nel luogo e nell'ora che ad esse verranno indicati dai rispettivi Comitati provinciali e distrettuali.

I Comitati provinciali e distrettuali avranno cura di provvedere immediatamente gl'istruttori, e di sorvegliare perchè questi prestino il loro servizio collo zelo e coll'attività necessari.

Gl'iscritti rimarranno nel luogo attuale del loro domicilio, e si presteranno al regolare servizio della Guardia nazionale fino a che sieno atti alla mobilitazione ed a questa chiamati.

Attivata che sia la mobilitazione, la Guardia nazionale mobilitata si unisce all'Esercito, concorrendo con esso alla difesa dello Stato, diviene subordinata al Ministero della guerra, ed è soggetta alle regole militari (§ 9 del Decreto 25 giugno e § 116 del Regolamento organico). Il soldo incomincerà per essa a decorrere dal giorno della mobilitazione effettiva.

Nei bisogni del paese, nell'urgenza della difesa, il Comitato affida lo stringente invito al patriottismo delle guardie nazionali. Esse vorranno accorrere volenterose e preparare nuove e risolte forze alla Patria nella lotta d'indipendenza fervente più calorosa e disputata che mai.

Milano, 5 luglio 1848.

P. MORONI, Presidente ecc.

299. *Preffissione di un termine ai Renitenti e Refrattarii delle Classi 1826-27, e relative coercizioni.*

6 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDA

Essendosi verificato che alcuni individui compresi nella leva dei nati negli anni 1826 e 1827 non si presentarono alle rispettive Commissioni civiche o distrettuali e provinciali nell'epoca prescritta dal Regolamento pubblicato con Decreto 19 aprile prossimo passato o da successivi Decreti prorogatorii,

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

Decreta:

1. Ogni individuo compreso nelle suddette due classi, il quale avesse mancato alla chiamata dei succitati Decreti, dovrà presentarsi avanti la competente Autorità nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione del presente.

2. Quegl'individui che saranno renitenti a tale invito e che non giustificassero il motivo legittimo della loro mancanza saranno considerati refrattarii, e contro di essi si procederà a senso delle veglianti leggi sulla difesa della patria.

3. Scorsi tre giorni dal termine prescritto all' articolo 1, le Autorità comunali trasmetteranno direttamente alle rispettive Congregazioni provinciali tanto quelli che si fossero presentati in obbedienza alla prima chiamata quanto i refrattarii dei quali si fosse già effettuato l'arresto.

Circa al loro assento si procederà giusta il disposto dagli articoli 8 e 9 del Regolamento sopraccennato.

4. Il refrattario del quale si conseguisse l'arresto anche dopo aver oltrepassata l'età voluta dalla Legge per la milizia sarà ciò nulla meno consegnato al militar servizio, e ciò per gli effetti voluti dalle relative leggi penali.

5. Il giudizio contro i refrattarii sarà di competenza della Congregazione provinciale.

Le Autorità comunali e le Congregazioni provinciali sono incaricate della pronta

pubblicazione e della rigorosa esecuzione del presente Decreto.

Milano, il 6 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

300. *Costituzione e attribuzioni del Comitato superiore e dei Comitati provinciali di Guerra.*

6 luglio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

DECRETO

Dipendentemente dal Decreto governativo del 25 prossimo passato giugno, col quale viene disposto che l'Incaricato del portafogli della guerra abbia a procedere d'accordo colla Sezione di guerra presso il Governo provvisorio, il Governo ha stabilito di regolare le operazioni del Comitato superiore d'armamento colle seguenti norme.

1. Il Comitato superiore viene composto come segue:

Presidente, l'Incaricato del portafogli della guerra;

Vicepresidente, Zanoli Alessandro, Intendente generale maggiore;

Bassi Paolo, presidente del Consiglio comunale;

Barzi Antonio, consigliere aggiunto fiscale;

Belgioioso Lodovico;

Valerio Baldassare, assessore al Tribunale mercantile;

Pestalozza Antonio, membro della Camera di commercio;

Kramer Ferdinando;

Campiglio Ambrogio;

Taverna Lorenzo;

Besana Antonio;

Maggioni Alessandro, Relatore.

2. Il Comitato ha dieci Aggiunti coll'incarico speciale di controllare i versamenti e le consegne degli effetti, armi e cavalli, e di recarsi nei luoghi dell'interno o dell'estero ove si dovranno fare gli acquisti di tutto quello che non si può prontamente avere nell'interno. E sono:

Biraghi Antonio, Praga Giuseppe — pei viaggi, Bassi Giulio, Besana Carlo, Prinetti Luigi, Pestalozza Giuseppe, Patroni Giuseppe, Valerio Carlo Domenico; — un ufficiale d'artiglieria e un ufficiale di cavalleria della guarnigione.

3. La Commissione delle signore sarà composta di dieci e di un segretario:

Morosini Emilia — Negri Vassalli Giulia — Prinetti Ciani Giovannina — Cornaggia Sala Giuseppina — Bassi Marietta — Kramer Berra Teresa — Mocardet Corridori Teresa — Litta Ferrari Elena — Confalonieri Sofia — Prevosti Mazzucchelli Teresa — Toccagni Luigi, segretario.

Essa sarà precipuamente incaricata di quanto è indicato dall' articolo 2 del succitato Decreto, procedendo d' accordo col Comitato superiore non che col Comitato dei lavori già esistente e che da due mesi disimpegna con pubblica soddisfazione l' assunto incarico. Il detto Comitato è composto dei seguenti individui:

preposto Giulio Ratti, presidente — Fassati Gaetano — Brivio Giovanni Battista — Tinelli Carlo — Giovio Giovanni — Giovanni Bignami, canonico ordinario — Franchetti Giuseppe.

4. I Comitati di guerra delle Province destineranno uno de' loro membri specialmente incaricato di cooperare alla esecuzione delle misure stabilite dal Comitato superiore e dalla Commissione delle signore.

5. I Comitati di guerra delle Province invieranno entro tre giorni al Ministero della guerra uno stato dettagliato di tutti gli effetti, armi, munizioni, carriaggi e cavalli, di proprietà nazionale o comunale, esistenti nelle Province e che possono essere disposti per l' equipaggiamento ed armamento dell' Esercito; e se sono di proprietà comunale, se ne farà eseguire la perizia in concorso dell' Intendenza di guerra onde lo Stato possa rimborsarne il valore.

6. I Comandanti dei reggimenti e dei Corpi dei volontari invieranno entro tre giorni al Ministero della guerra lo stato degli effetti di vestiario, di corredo, equipaggiamento, armamento e cucinaggio loro mancanti, coll' indicazione di quelli che a senso dell' articolo 5 del Decreto 25 prossimo passato giugno sulla formazione dell' esercito di riserva essi possano provve-

dere direttamente onde sopperire alle mancanze.

Colla scorta di questi stati e collo spoglio dei loro registri le varie Sezioni del Ministero della guerra formeranno subito un quadro generale di tutto quanto esiste e di quanto può mancare al completo allestimento dell' Esercito lombardo in vestiario, equipaggiamento, armi, munizioni e cavalli, avendo cura d' indicare separatamente gli oggetti esistenti e quelli che devono essere consegnati dipendentemente da contratti in corso d' esecuzione, coll' epoca della convenuta consegna.

7. Si ritiene che il Comitato abbia la direzione superiore di tutto quello che riguarda l' allestimento del completo equipaggiamento dell' Esercito, non solo di riserva, ma ben anco dei Corpi di già organizzati finora, e che sia sussidiato dagli Uffici del Ministero per la registrazione, compilazione e spedizione degli atti.

8. Il Ministero della guerra interesserà le Camere di commercio di Milano e delle Province a cooperare coi loro consigli ed opera onde ottenere che gli oggetti da acquistarsi siano a prezzi convenienti, e per verificare se quelli versati siano di perfetta qualità, facendo seguire a tale effetto delle perizie straordinarie.

Milano, 6 luglio 1848.

L'Incaricato per interim del Portafogli
SOBRERO

Il Segretario generale
I. PRINETTI

301. *Nomina di Commissarii provinciali per le Cose di guerra.*

7 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DI LOMBARDIA

Visti i Decreti 25 giugno prossimo passato, che prescrivono straordinarii provvedimenti alle straordinarie urgenze del paese;

Considerando che, a rincalzare vigorosamente la guerra, è necessario che l' azione del Governo centrale nell' esecuzione dei suddetti Decreti si propaghi pronta ed efficace in tutte le Province;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Sono nominati ed inviati dei Commissarii governativi in ciascuna Provincia.

2. È loro speciale incarico di procacciare la rapida ed uniforme esecuzione di tutti i provvedimenti decretati per imprimere la maggior possibile energia all'andamento delle cose di guerra, per accrescere i mezzi finan-

per la Provincia di MILANO	il signor Giunio Bazzoni,
» MANTOVA (in Bozzolo) »	Giovanni Arrivabene,
» BRESCIA	» Tartarino Caprioli,
» BERGAMO	» Ercole Oldofredi,
» COMO	» Adolfo Maironi,
» CREMONA	» Ferdinando De Lugo,
» LODI E CREMA	» Francesco Colombani,
» PAVIA	» Emilio Marozzi,
» VALTELLINA	» Maurizio Quadrio.

Milano, 7 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

302. Apertura di Registri d'arruolamento volontario pei Nati nel 1828.

8 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Col giorno 12 del corrente luglio e fino al suo termine saranno aperti presso tutte le Autorità comunali i registri per l'iscrizione volontaria di tutti i giovani nati nel 1828, che ordinariamente ha luogo nel mese di dicembre, e ciò nei sensi dell'articolo 2 del governativo Decreto 25 giugno prossimo passato.

S'invitano quindi tutti g'individui che col 1° di gennaio 1849 avranno raggiunto l'anno 20 di loro età a presentarsi nel prefisso termine per l'iscrizione ne' predetti registri, o personalmente o in caso d'impedimento per mezzo di persona informata, e ad accennare i titoli pei quali credessero di essere am-

ziarii, e per rafforzare nelle popolazioni il sentimento della necessità di riunire tutti gli sforzi alla suprema difesa e liberazione della patria.

3. Dovranno perciò mettersi in relazione colle varie Autorità provinciali per averne gli schiarimenti e sussidi necessari, allo scopo che la pubblica amministrazione proceda col massimo accordo e produca i più felici risultati.

4. Sono eletti a quest'incarico:

messi ad alcuna delle eccezioni contemplate dalla Legge sulla difesa della patria e da altre successive Determinazioni.

Milano, 8 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

303. Restrizioni all'uscita delle Granaglie pel lago di Garda.

8 luglio 1848.

INTENDENZA GENERALE PROVVISORIA

DELLE FINANZE

AVVISO

Il Governo provvisorio di Lombardia, riconoscendo la somma urgenza e necessità di reprimere con misure interinali e di eccezione

il traffico clandestino delle granaglie che si asserisce organizzato sul lago di Garda a favore del nemico, all'ombra dello svincolo del divieto d'uscita recato dal Decreto 15 prossimo passato giugno, ha incaricato con Decreto del 4 andante luglio, n° 9085-786, l'Intendenza generale provvisoria delle finanze di mandare ad effetto fino a nuovo avviso e rendere note al Pubblico le seguenti disposizioni.

1. Ogni quantità di frumento, formentone, riso o granaglia qualsiasi, loro farine e paste, che venga trovata sul lago di Garda, eccedente il carico complessivo di un quintale, sarà confiscata qualora non sia munita del ricapito di cui appresso.

2. Ogni carico dei generi suddetti che in complesso ecceda un quintale dovrà essere scortato da un permesso rilasciato dall'Autorità comunale del luogo dove viene imbarcato, che ne indichi la qualità e quantità, il luogo di destinazione e il tempo conveniente per giungervi. Questo ricapito sarà munito del suggello e vincolato ad altro ricapito ossia certificato di arrivo, a scarico dell'Autorità comunale del luogo di destinazione, la quale dovrà tosto rilasciarlo e consegnarlo al produttore dopo essersi accertata che il genere non viene avviato a luoghi occupati dal nemico.

3. L'Autorità del luogo d'imbarco non potrà rilasciare il permesso senza il deposito in danaro della metà del valore della granaglia che viene caricata, a meno che trattisi di persona ad essa nota e pienamente responsabile e solvibile, nel qual caso basterà un'apposita obbligazione per la suddetta metà del valore.

4. Venendo prodotto entro il termine fissato nel permesso dell'imbarco il certificato dell'Autorità del luogo di destinazione, dovrà immediatamente rilasciarsi il danaro depositato o l'obbligazione.

5. Qualora non venga prodotto il detto certificato di arrivo e di scarico entro cinque giorni dopo la decorrenza del termine prefisso come sopra, la somma depositata si ritiene incassata a favore dell'Erario, e nel caso dell'obbligazione verrà immediatamente allo stesso scopo escusso il debitore obbligato nei modi e coi privilegi fiscali.

6. Resta assolutamente proibito sotto la più rigorosa responsabilità di rilasciare i sud-

detti permessi d'imbarco per qualsiasi luogo che trovisi già occupato od in imminente pericolo di esserlo dall'inimico.

7. È finalmente vietato che i generi menzionati all'articolo 1 si trasportino per terra al di là della linea di confine col Tirolo per destinazione a luoghi occupati dal nemico, sotto pena della confisca.

Milano, 8 luglio 1848.

L'Intendente generale

PECORONI

GENÈ, Segretario generale

304. *Proroga al versamento della prima rata del Prestito forzato.*

9 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Valutando le varie istanze che sono pervenute al Governo sulle difficoltà che s'incontrano nell'adempimento delle norme prescritte nel Capo II del Decreto 8 scorso giugno per l'esazione del prestito da levarsi sui capitali ipotecari, censi e livelli ecc., il Governo stesso accorda una proroga di cinque giorni a tutti i termini prescritti per le operazioni indicate nei §§ 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 21 del suddetto Decreto 8 giugno prossimo passato.

La prima rata del prestito sarà quindi pagata dai debitori pel 25 settembre prossimo futuro. Il versamento nella Cassa provinciale seguirà pel 30 settembre e nella Cassa centrale pel giorno 5 successivo ottobre.

In quanto al termine pel versamento della seconda rata, non si porta alcuna variazione a quanto è stabilito dal surriferito Decreto 8 giugno prossimo passato.

Ciò si porta a pubblica notizia per intelligenza e norma.

Milano, 9 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

305. *Rinvio della risoluzione de' Richiami per il Prestito forzato al tempo dopo il pagamento della prima rata.*

10 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Alcuni reclami sono stati presentati al Consiglio di Stato ed al Governo dai tassati pel prestito a carico del commercio e dell'industria, imposto col Decreto 2 prossimo passato giugno.

Il Governo doveva lusingarsi che, trattandosi di un prestito fruttifero che in ultima analisi si risolve in una anticipazione temporaria, avesse dovuto tacere qualunque rimarco su qualche involontaria omissione o sopra l'eccedenza relativa di qualche tassa, in cui per la pressione dell'operazione fossero incorse le Commissioni, composte del resto di persone nominate nel paese stesso e che si dovevano ritenere ben istruite e capaci di ben adempiere l'incarico loro commesso.

Tuttavia il Governo che, nel mentre per l'urgenza delle circostanze fa appello a tutti i cittadini perchè concorrano coi proprii mezzi alla rigenerazione e difesa della patria, ha pur ferma intenzione che il sacrificio sia da ciascuno sopportato a norma delle rispettive forze, trova di concedere che in massima siano ammessi i reclami de' contribuenti al prestito sul commercio e sull'industria. Ma poichè i bisogni della patria sono sempre più stringenti, il versamento della prima rata del suddetto prestito non deve sotto qualunque pretesto soffrire dilazione ulteriore.

Ciò premesso, si determina:

1. La prima rata del prestito sull'industria e commercio dovrà essere pagata senza ulteriore ritardo, e non più tardi del 25 corrente, nella misura stabilita dalle apposite Commissioni.

2. Nell'intervallo dal pagamento della prima rata al versamento della seconda si farà ragione intorno ai reclami de' contribuenti che si trovassero gravati della quota loro assegnata, ed alla scadenza delle successive rate i contribuenti saranno reintegrati del di più che fosse riconosciuto aver essi pagato, e verranno anche rimborsati intieramente quelli che per avventura fossero stati erro-

neamente tassati, salvo il ripartire sugli altri contribuenti le somme scoperte.

Con separato Decreto saranno fissate le norme per l'ammissione e definizione de' reclami.

Le Congregazioni provinciali cureranno l'indefettibile adempimento delle premesse prescrizioni.

Milano, 10 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

306. *Prelevamento d'un Prestito in natura sopra gli Effetti d'oro e d'argento, e norme per la consegna e notificazione di simili Effetti.*

10 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Considerando che gl'impegni finanziari sono pressochè raddoppiati per lo straordinario armamento decretato colle Disposizioni del 25 prossimo passato giugno;

Considerando che nella scarsezza di numerario, generalmente lamentata, il ridurre a moneta gli effetti d'oro e d'argento giova anche alle transazioni commerciali coll'aumentare il capitale circolante;

Vista la generosa offerta spontaneamente fatta dal Clero di soccorrere ai bisogni della patria col prestito gratuito degli ori ed argenti delle chiese, non strettamente necessari all'esercizio del culto;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Sugli effetti d'oro e d'argento verrà prelevato un prestito in natura al 5 per 100 e nella proporzione da stabilirsi successivamente, con facoltà del riscatto in danaro.

2. Tale prestito sarà rimborsabile entro due anni dalla data del presente Decreto.

3. Pel giorno 31 del corrente luglio i detti effetti dovranno essere stati notificati alle rispettive Autorità comunali a cura del proprietario od in sua mancanza dei membri conviventi della di lui famiglia, coll'indicazione

- a) del numero dei capi;
- b) della qualità delle materie, cioè se d'oro, d'argento o mista;
- c) del peso approssimativo;
- d) dei titoli speciali che ne potessero consigliare la conservazione.

4. Dalla suddetta notificazione sono esclusi

- a) gli oggetti d'abbigliamento personale;
- b) gli strumenti d'arti e professioni;
- c) gli effetti d'oro e d'argento non usati, esistenti presso gli esercenti, fabbricatori e commercianti di detti articoli, iscritti nel ruolo d'arti e commercio.

5. L'ommissione della notificazione entro il suddetto termine importerà la multa del 20 per 100 sul valore degli oggetti tacitati.

6. Quelli dei detti effetti, anche fuori d'uso, che verranno presentati agli appositi Uffici presso la Zecca nazionale o presso le Casse provinciali di finanza entro il corrente luglio saranno computati a diminuzione della rispettiva quota del prestito da attivarsi come all'articolo 1, e godranno il favore del prezzo di lavoro e d'affezione nella misura del 15 per 100, da aggiungersi al valore intrinseco della materia e da iscriversi cumulativamente al 5 per 100.

7. Con successivi Decreti ed Istruzioni verranno fissate la misura e le basi del contributo di cui all'articolo 1, non che le norme per la consegna degli effetti e per la controlleria delle notificazioni.

8. La Commissione consulente per gli affari di commercio e di finanza, il Consiglio di Stato, l'Intendenza generale delle finanze e la Commissione per la riattivazione della Zecca nazionale sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, presi all'uopo fra loro gli opportuni concerti.

Milano, 10 luglio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

307. *Richiamo in servizio dei già arruolati sotto il Governo austriaco.*

11 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

Considerando che quegli individui, i quali facevano parte dell'esercito sotto il cessato

Governo austriaco e dopo avere disertato ritornarono alle case loro, non possono tenersi esonerati dal servizio militare a cui sarebbero chiamati per la loro età;

Considerando che d'altra parte la specialità della loro posizione richiede che si provveda a loro favore con particolari disposizioni;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

Sono chiamati a far parte dell'esercito attivo tutti gl'individui, nati negli anni 1826, 1825, 1824 e 1823, che hanno già militato sotto il cessato Governo austriaco. Saranno arruolati e formeranno dei Corpi particolari, avuto riguardo alla specialità della loro posizione.

Quegl'individui così chiamati che non si presenteranno per il giorno che verrà stabilito con particolare Avviso dalle rispettive Congregazioni provinciali saranno considerati refrattarii, e come tali saranno giudicati e puniti a tenore delle leggi vigenti.

Il Consiglio provvisorio di Stato e le Congregazioni provinciali sono incaricate dell'esecuzione del presente Decreto, e procederanno all'invio delle reclute secondo le particolari Istruzioni che loro verranno a tal uopo impartite.

Milano, 11 luglio 1848.

CASATI, Presidente.

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

308. *Apertura di nuovi Registri d'arruolamento e condizioni di esso.*

11 luglio 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Sarà aperto in Milano, nella caserma di sant'Eustorgio a Porta Ticinese, sotto la direzione del signor colonnello-comandante la Piazza, a cominciare dal giorno 14 corrente, un arruolamento per tutti quei volontari che bramassero iscriversi in Corpi di fante

ria, da formarsi in aumento dell' Esercito lombardo.

Gli individui vi saranno classificati a seconda dei loro paesi di origine italiana.

Vi serviranno sotto l'impero del Codice penale già pubblicato.

Saranno loro attribuiti gli stipendi e viveri giusta la tariffa in corso nei Corpi di linea.

I requisiti necessari per arruolarsi saranno:

1° un attestato di morale condotta rilasciato da competente Autorità, o presentazione di cittadini che rispondano per essi;

2° attitudine al servizio militare, a giudizio di un medico delegato.

I volontari da iscriversi saranno della classe dagli anni 18 ai 35.

Il tempo del servizio per essi sarà fino al termine della guerra dell' indipendenza italiana.

Milano, 11 luglio 1848.

L'incaricato per interim del Portafoglio
SOBRERO

309. *Competenza del Comitato centrale di pubblica sicurezza al rilascio dei Passaporti; modificazioni alle Leggi sulle licenze da caccia e sulla delazione d'armi.*

11 luglio 1848.

COMITATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Sopra proposizione di questo Comitato centrale, il Governo provvisorio della Lombardia con Decreto del 26 giugno, n° 8512-2304, ha approvate le presenti Determinazioni, che si portano a pubblica notizia.

1. I passaporti per l'estero verranno rilasciati da questo Comitato centrale, cui saranno trasmesse le rispettive domande per parte dei Comitati provinciali e distrettuali, e dietro il pagamento della tassa in corso.

2. Per la circolazione nei paesi interni della Lombardia e dello Stato Sardo si richiede soltanto un carta di sicurezza, esente per ora da tassa e da bollo, che viene rilasciata dai Comitati locali di pubblica sicurezza.

3. Di tale carta di sicurezza dovranno

sino a nuove disposizioni essere muniti gli operai e le persone di servizio.

4. Pel rilascio delle licenze da caccia sono conservati in vigore tutti i relativi Regolamenti, se non che i ricorrenti sono per ora dispensati dalla produzione della licenza per la delazione dell'archibugio.

5. La Legge che proibisce la delazione delle armi si tiene per ora richiamata in vigore rispetto soltanto alle armi insidiose, come sarebbero le pistole corte dette terzette, stilette, pugnali, stocchi, coltelli fermi in manico e da tasca, la cui lama non termini esattamente rotonda.

Milano, 11 luglio 1848.

FAVA, Presidente

Il Segretario generale Cons. LEGNANI

310. *Validità incondizionata delle Deliberazioni dei Comuni intorno a spese di armamento della Guardia nazionale.*

12 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

CIRCOLARE

*Alle Congregazioni provinciali
ed ai Commissarii distrettuali*

Col Decreto 18 giugno prossimo passato, diramato con Circolare del Consiglio provvisorio di Stato, il Governo, per affrettare in tutti i Comuni della Lombardia l'armamento della Guardia nazionale, ha dichiarato essere i Comuni autorizzati a sostenere la spesa relativa. Pertanto, ove i Consigli comunali e i Convocati abbiano in regolare adunanza votato i fondi per sostenere tale spesa, non hanno bisogno d'ulteriore approvazione, essendo essa anticipatamente espressa nelle disposizioni di detto Decreto.

Le Congregazioni provinciali avvertiranno adunque i Commissarii dei Distretti che, quando sia stata riconosciuta regolare in ordine l'adunanza dei Consigli comunali e Convocati in cui siansi votati dei fondi per sostenere la spesa dell'armamento della Guardia nazionale, devono dar corso alla seguita deliberazione senza che occorra ulteriore approvazione di superiore Autorità e senza che perciò sia necessario d'invocare dalle Congre-

gazioni provinciali l'approvazione in merito della presa deliberazione.

Milano, 12 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — CARBONERA
GRASSELLI — Ab. ANELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

311. *Norme per la risoluzione dei Reclami intorno alle quote assegnate nel Prestito sull'industria e commercio; proroga al pagamento della seconda rata di questo.*

14 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Milano, 14 luglio 1848.

CIRCOLARE

*Al Consiglio provvisorio di Stato
All'Intendenza generale delle Finanze
Alle Congregazioni provinciali
Alle Congregazioni municipali
Ai Commissariati distrettuali
Ai Comitati provinciali pel Prestito sul commercio e sull'industria.*

Inerendo alle disposizioni del Decreto 10 corrente, n° 10127-2282, col quale si è accordato il diritto di reclamo ai tassati pel prestito sul commercio e sull'industria, e visto il § 3 del Decreto medesimo, il Governo prescrive le seguenti norme e discipline.

1. Chiunque si crede gravato della quota di prestito sul commercio ed industria staggli attribuita dal Comitato provinciale, a termini del § 2 del Decreto 2 giugno prossimo passato, potrà inoltrare i proprii reclami a tutto il giorno 25 corrente luglio. Dopo questo giorno non sarà più ammesso alcun ricorso, e le quote rispettive di prestito dovranno pagarsi irremissibilmente nella misura del già attivato riparto.

2. I ricorsi di gravame saranno presentati al Commissario distrettuale, e per le città alla Congregazione municipale.

3. La Congregazione municipale per le città, e per gli altri Comuni il Commissario distrettuale in unione a due Deputati comunali, eletti fra i più istruiti ed intelligenti del Distretto, e ad un membro del Comitato

locale di sicurezza, porteranno il loro esame sui reclami insinuati, e li rassegheranno pel giorno 30 corrente luglio alla Commissione provinciale con dettagliato rapporto complessivo.

4. In questo rapporto i Commissarii distrettuali e le Congregazioni municipali, oltre al versare sul merito de'riclami, dovranno anche indicare gli individui su cui distribuire le somme di prestito delle quali venissero in tutto od in parte esonerati i reclamanti, avendosi a ritenere di regola per ferma ed inalterabile la cifra di prestito assegnata a ciascun Distretto o Comune.

5. I Comitati provinciali, composti delle persone indicate nel § 3 del Decreto 2 giugno surriferito, ai quali la Congregazione provinciale potrà aggiungere da due a quattro altri individui del ceto dei commercianti e manifattori, decideranno tosto tanto sui reclami delle parti interessate quanto sulle proposizioni dei Municipii e dei Commissarii distrettuali onde sono incaricati, come al precedente § 4; e pel giorno 10 prossimo venturo agosto dovranno avere emesse le definitive loro decisioni, le quali saranno inappellabili nè ammetteranno più alcuna revisione.

6. I contribuenti che, per effetto delle decisioni inappellabili pronunciate dal Comitato provinciale del prestito, dovessero essere in parte esonerati dalla tassa loro attribuita nel primo riparto di cui avessero già pagata la prima rata, come si è prescritto, saranno conguagliati all'atto del pagamento della seconda rata. Così dicasi di que' contribuenti ai quali, in conseguenza delle rettifiche che venissero portate al riparto, si fosse attribuita una quota di prestito maggiore di quella indicata nelle prime liste.

7. Quanto ai contribuenti poi che, in forza delle decisioni de'Comitati provinciali di cui al § 5 delle presenti discipline, fossero esonerati dal prestito perchè erroneamente compresi nelle liste, la quota che per avventura avessero già pagata sarà loro rimborsata ad operazione compiuta.

8. Per la seconda rata del prestito di cui trattasi, che a tenore del § 10 del sopra ricordato Decreto 2 giugno dovrebbero pagare pel giorno 30 corrente luglio, resta prorogata la scadenza al 10 prossimo venturo agosto.

Le Autorità tutte cui la presente è diretta ne cureranno l'esecuzione e l'osservanza.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — CARBONERA
GRASSELLI — Ab. ANELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

312. *Estensione della Ritenuta sui soldi e sulle pensioni governative ai soldi ed alle pensioni degl' Impiegati di pubblici Stabilimenti.*

15 luglio 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETA :

La trattenuta interinale ordinata coi Decreti 29 aprile, n° 2632-373, 19 maggio, n° 5676-993, e 24 giugno prossimi passati, n° 8749-1845, sui soldi degl' impiegati dello Stato e sulle pensioni civili e militari che si pagano dalle pubbliche Casse viene estesa colle stesse norme e proporzioni anche ai soldi ed alle pensioni degl' impiegati comunali, degl' impiegati degl' Istituti di pubblica beneficenza, e di qualunque altro salariato pagato sopra

(1) Di pari data è la seguente Circolare del Governo

Al MOLTO REVERENDI PARROCI

DELLA LOMBARDIA

- Il Governo provvisorio invoca sempre con fiducia il concorso dei Parrochi per qualsivoglia pubblico servizio,
- dacchè sa quanto sia spontaneamente prestato e quanto riesca in ogni incontro efficace.
- E al concorso de' Parrochi ricorre ora per ottenere la pronta promulgazione ed esecuzione del Decreto 10 luglio corrente, con cui è determinato il prelevamento d'un prestito in natura sugli effetti d'oro e d'argento.
- Innanzi tratto vorranno i signori Parrochi dar lettura del Decreto per due domeniche consecutive, prima del sermone parrocchiale e prima dell'istruzione catechistica. Alla lettura sono invitati a far susseguire un'opponenza dichiarata, nella quale esporranno i motivi che indussero il Governo a siffatto prelevamento, cioè la necessità di rincalzare rigorosamente la guerra per liberar presto il paese dal nemico, e l'altra conseguente necessità d'averne i mezzi nelle presenti strettezze delle nostre finanze esauste da tanti straordinarii dispendi. In tal proposito gioverà che accennino il nobile esempio dato dal Clero col prestito gratuito degli ori ed argenti delle chiese non strettamente necessari all'esercizio del culto.
- Indi vorranno insistere a dimostrar l'obbligo di fare

fondi soggetti alla pubblica tutela. Questa trattenuta comincerà ad aver luogo sui salarii e sulle pensioni del prossimo venturo agosto.

Il Consiglio provvisorio di Stato e l'Intendenza generale delle finanze, per ciò che rispettivamente li riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 15 luglio 1848 (1).

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — CARBONERA
GRASSELLI — Ab. ANELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

313. *Ammissione di pagamenti anticipati sul Prestito forzoso, e relative discipline di Contabilità.*

15 luglio 1848.

CONSIGLIO PROVVISORIO DI STATO

AVVISO

È stato da alcuno dei contribuenti al prestito imposto per la causa nazionale sui capitali ipotecarii, censi, livelli ecc. espresso il desiderio di anticipare il pagamento della rispettiva quota di debito, anche prima della diramazione delle liste di cui parla l'articolo

- un' esatta notificazione degli effetti d'oro e d'argento, secondo le disposizioni degli articoli 3 e 4 del Decreto, affinché si possano fissare la misura e le basi del contributo.
- Al qual proposito sarà utile che ricordino essere la sincerità delle notificazioni reclamata non solo dalle pubbliche necessità ma dalle norme eziandio della religione e della morale.
- Aggiungeranno pure qualche opportuno schiarimento sulle disposizioni dell'articolo 6, riguardanti la consegna degli oggetti entro il corrente mese; pronta consegna che, mentre offre notabili vantaggi agl' individui, gioverà al paese, dandogli modo di provvedere ai bisogni più urgenti.
- Da ultimo si indugieranno a dimostrare che il dato contributo, dovendo sortire gli effetti d'un vero prestito, non fa che levare pel breve spazio di due anni ai proprietari un capitale infruttifero per metterlo in circolazione e per renderlo doppiamente fruttifero a vantaggio degli individui ed a vantaggio del paese.
- Il Governo tiene per fermo che i Parrochi della Lombardia vorranno in questa nuova occasione adoperare la venerata loro autorità in servizio della Causa nazionale e di tal guisa guadagnarsi nuovi titoli all'affettuosa riverenza del paese.
- Milano, 15 luglio 1848.

• CASATI, Presidente ecc. •

16 del Decreto 8 giugno 1848 del Governo provvisorio di Lombardia.

Essendosi dal Governo stesso trovato con Decreto 8 corrente luglio, n. 9817-2206, di aderire a tale inchiesta, la quale colla più pronta preparazione dei mezzi va a giovar meglio agl' imperiosi bisogni della Nazione, ed interessando d'altra parte che una tale anticipazione sia regolata in modo da non produrre all'atto pratico inesattezza od intralcio nella misura o nella riscossione delle rispettive quote di tassa, il Consiglio provvisorio di Stato deduce a pubblica notizia le discipline a tal uopo adottate.

1. I contribuenti al prestito sui capitali ipotecari, censi, livelli ecc. sono abilitati a pagare la quota di rispettivo debito anche anticipatamente alla diramazione ed ostensibilità delle liste dei debitori, di cui parlano gli articoli 16 e seguenti del Decreto governativo 8 giugno 1848. Questa anticipazione però vuol essere fatta alla cassa del Ricevitore provinciale competente per l'ubicazione dei fondi ipotecati o vincolati a censo o diretto dominio; così pure vuol essere fatta per l'intera partita del debito, e non per una semplice frazione di esso.

2. Preventivamente al pagamento dovrà il debitore riportare dalla rispettiva Commissione provinciale una dichiarazione scritta sulla procedenza, natura ed ammontare preciso del di lui debito, da rendersi ostensibile al Ricevitore provinciale.

3. Il Ricevitore annota il pagamento sopra un registro a madre e figlia, che gli sarà fornito d'ufficio, rilascia la bolletta-figlia al pagante, e ritira la dichiarazione della Commissione che atterga alla bolletta-madre.

4. Il contribuente esibisce in séguito la bolletta dell'effettuato pagamento alla Commissione, che vi pone il *Visto* e fa l'annotazione corrispondente alla partita, che viene così omessa o cancellata dalle liste ostensibili nei suoi Uffici e presso le Commissarie distrettuali, e così pure non viene compresa nei quinternetti di scossa da diramarsi agli Esattori comunali.

5. Onde tenere in evidenza l'introito totale della tassa di cui trattasi, la Commissione provinciale col mezzo della Ragioneria rispettiva annoterà in apposito registro tutti i pagamenti fatti in anticipazione al Ricevitore provinciale onde costituire il debito di

quest'ultimo ed ordinare occorrendo i versamenti nella Cassa centrale anche prima dei termini fissati dal Decreto del Governo provvisorio 8 giugno prossimo passato e poscia prorogati coll'altro del 9 corrente luglio.

6. È ferma la modificazione che col Decreto 30 giugno prossimo passato, n. 9047-1967, del Governo provvisorio⁽¹⁾ fu portata agli articoli 16, 20 e 21 del Decreto 8 giugno, e per la quale le liste anziché pubblicarsi si custodiscono dal segretario della Commissione e dal Commissario distrettuale, rendendosi ostensibile al debitore solamente la propria partita e non altre.

7. In tutto il rimanente si dichiara fermo il disposto dal citato Decreto 8 giugno 1848, anche per ciò che concerne la facoltà del reclamo.

Le Congregazioni e le Commissioni provinciali sono incaricate rispettivamente dell'esecuzione delle presenti discipline.

Milano, il 15 luglio 1848.

NAZARI, Presidente

A. DECIO, Vicepresidente

P. BARBO, Consigliere

314. *Designazione del Comune a luogo normale per le Iscrizioni nella Guardia nazionale.*

15 luglio 1848.

COMITATO CENTRALE STRAORDINARIO

PER L'ORGANIZZAZIONE, ARMAMENTO E MOBILIZZAZIONE
DELLA GUARDIA NAZIONALE

CIRCOLARE

*Ai Comitati provinciali e distrettuali
per la Guardia nazionale*

In molte parti del nostro territorio la divisione per parrocchie non corrisponde perfettamente a quella per Comuni: in questi casi le matricole della Guardia nazionale saranno compilate secondo le divisioni comunali, e perciò nel caso in cui una frazione di un Comune sia aggregata ad una diversa parrocchia l'iscrizione della guardia nazionale si dovrà fare nel Comune rispettivo,

(1) Di questo Decreto del 30 giugno non si ha altra notizia.

qual centro amministrativo e politico cui si rannoda questa istituzione.

Milano, 15 luglio 1848.

P. MORONI, Presidente

MAESTRI — BASSI — CLERICI — BORROMEO

R. GRIFFINI, Segretario

315. *Aggiunta ai Membri del Comitato di armamento per la Guardia nazionale in Milano degli Aiutanti attuali di Stato maggiore.*

16 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Visto il Decreto 25 giugno prossimo passato sull'organizzazione, armamento e mobilitazione della Guardia nazionale, pel quale al § 5 venne prescritta l'istituzione di speciali Comitati provinciali e distrettuali;

Visto il Decreto 25 marzo decorso, col quale furono nominati parecchi zelanti cittadini ad organizzatori dell'in allora nascente Guardia nazionale;

Considerando che col succitato Decreto 25 giugno non s'intese derogare all'anteriore ricordata Disposizione;

Decreta:

Al Comitato provinciale di Milano, da istituirsi nei modi adottati dagli altri capiluoghi di Provincia, sono aggregati per farne parte integrante gli attuali Aiutanti di Stato maggiore nominati organizzatori dall'antecedente Decreto, dall'opera dei quali si ebbero già assai lodevoli risultamenti.

Milano, 16 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA

GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI

MORONI — REZZONICO — CARBONERA

GRASSELLI — Ab. ANELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

316. *Ordinamento dell'Artiglieria della Guardia nazionale.*

17 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Visto il § 177 del Regolamento organico della Guardia nazionale, il quale per l'orga-

nizzazione dell'artiglieria per la Guardia stessa esige un Regolamento speciale;

Vista l'urgenza di provvedere alla costituzione di quest'arma speciale;

Visto il lavoro della Commissione organizzatrice dell'artiglieria della Guardia nazionale;

Sentito il Comitato centrale straordinario per l'organizzazione, armamento e mobilitazione della Guardia medesima;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

Decreta il seguente

REGOLAMENTO

per l'Artiglieria della Guardia nazionale

1. Il materiale d'artiglieria ad uso della Guardia nazionale della provincia di Milano conterà per ora di quattro mezze batterie da campagna e di due batterie di mortai. Serviranno a formare le quattro mezze batterie suddette n° 4 pezzi da 16, n° 8 pezzi da 8 e n° 4 pezzi del diametro di centimetri 15. — Le batterie di mortai saranno ciascuna di sei bocche.

Il materiale simile ad uso della Guardia nazionale delle altre Provincie conterà per ora di una o due mezze batterie di campagna, composte di quattro pezzi ciascuna, e d'una batteria di mortai pure di sei bocche.

Le dette mezze batterie dovranno col tratto successivo essere completate a carico dello Stato, il quale si obbliga a farlo nel minor tempo possibile colle condizioni dell'Erario e secondo le necessità di mobilitazione della Guardia nazionale.

Il materiale d'artiglieria della Guardia nazionale sarà uniforme, per tutte le Provincie, a quello già esistente dell'artiglieria dell'Esercito.

2. Il personale addetto all'artiglieria della Guardia nazionale di Milano si comporrà per ora d'un battaglione, diviso in quattro compagnie, composta ciascuna come segue:

un capitano — un tenente — un sottotenente — un sergente-foriere — quattro sergenti — otto caporali — novantasei soldati — due trombette — un artificiere — un sotto-artificiere; — in tutto n° 116 individui.

Ogni compagnia sarà applicata ad una batteria da campagna: una parte di essa

verrà anche addestrata al servizio delle batterie di mortai.

3. Lo Stato maggiore del battaglione sarà formato come segue :

un maggiore comandante — un aiutante maggiore — un portabandiera, sottotenente — un medico-chirurgo — un foriere maggiore — un sergente maggiore, custode del parco — un capo artificiere — un caporale trombetta.

L'intero battaglione conterà quindi di n° 472 individui.

4. Il personale addetto similmente all'artiglieria nelle Provincie conterà d'una o due compagnie, composte perfettamente come le suindicate.

Vi sarà inoltre un sergente, custode del parco.

5. Ogni cittadino appartenente alla Guardia nazionale attiva ha diritto di far parte del Corpo di artiglieria. Ne restano eccettuati però

a) quelli che, a sensi del § 11 della Legge sull'organizzazione della difesa della patria 11 aprile 1848, appartengono al contingente *attivo* formante l'Esercito;

b) quelli che non raggiungessero l'altezza almeno di metri 1,65 o che per fisica costituzione non fossero atti all'esercizio di quest'arma.

6. Se il numero degl'iscritti superasse quello del personale fissato agli articoli 2, 3 e 4, verranno tra essi preferiti quelli le cui professioni avessero maggior relazione alla specialità di quest'arma. L'ammissione verrà fatta per cura di apposita Commissione, da nominarsi dal Comando della Guardia nazionale di ciascuna Provincia.

Appena sarà completo il numero d'una compagnia, si procederà alla sua organizzazione.

Il servizio del Corpo d'artiglieria sarà duraturo per nove anni, e il personale di servizio si rinnoverà ad ogni anno per una nona parte.

Ma nel primo turno per la necessità del nuovo impianto sarà derogato di questo modo alla regola: il primo rinnovamento incomincerà dopo tre anni dalla istituzione, e sino al totale rinnovamento del Corpo avverrà per estrazione a sorte; nei susseguenti si procederà per turno di anzianità nel Corpo.

7. Stante la specialità di cognizioni e di studi richiesti da quest'arme nell'ufficialità, il maggiore, l'aiutante maggiore, i capitani, i tenenti ed i sottotenenti saranno eletti dalle compagnie e dal battaglione nell'ordine e modo voluti dallo Statuto organico della Guardia nazionale; ma le elezioni dovranno esercitarsi solamente sopra candidati all'ufficialità che abbiano riportato dalla scuola d'artiglieria della Guardia nazionale, dietro speciali esami versanti sopra studi superiori, un attestato di idoneità. Potranno comprendersi fra questi anche individui non iscritti al Corpo. Per la prima volta gli ufficiali saranno nominati colle norme generali portate dal Regolamento organico.

Gli ufficiali dureranno in funzione per sei anni, al termine del qual periodo si rinnoverà l'elezione, potendo essere riconfermati.

I sergenti ed i caporali si nomineranno dall'ufficialità sopra terna votata dagli individui formanti le rispettive compagnie.

Per procedere alle elezioni sarà necessaria la presenza almeno di metà degl'individui aventi diritto di elezione, che dovranno essere personalmente invitati ed obbligati all'intervento come all'ordinario servizio.

Qualora alla prima convocazione non avesse a presentarsi almeno la metà degli iscritti, si procederà ad un secondo invito a breve termine, ed in questo caso si passerà alle votazioni, qualunque sia il numero degl'intervenuti; per essere eletto farà d'uopo del concorso di tutte le circostanze richieste per la nomina degli ufficiali dal Regolamento organico per la Guardia nazionale.

Il medico sarà eletto a votazione dell'intero battaglione.

8. A cagione delle particolari loro incumbenze, l'aiutante maggiore, il foriere maggiore ed i sergenti forieri potranno essere stipendiati.

Saranno poi stipendiati il caporale trombetta, i trombetti, il custode del parco, il capo artificiere, gli artificieri, i sotto-artificieri. Gli stipendiati non avranno diritto di voto nelle elezioni.

Tutti i suddetti individui verranno nominati dall'ufficialità del Corpo.

9. Gli ufficiali, i sergenti forieri, i sergenti e i trombetti saranno a cavallo, gli altri monteranno sugli attiragli. Nel servizio di

città però i sergenti potranno montare sull'avantreno.

10. Lo Stato provvederà ai cavalli, pel treno d'artiglieria, sufficientemente al servizio d'una metà almeno dei pezzi esistenti, e ciò all'uopo di rendere possibile la mobilitazione d'una parte d'artiglieria della Guardia nazionale quando questa fosse chiamata al servizio di campagna. Fintantochè non sia provvisto apposito treno, si provvederà dall'Autorità governativa o mediante cavalli dell'esercito o con cavalli di posta o di precetto, pei quali lo Stato soddisferà l'opportuna spesa.

11. Le munizioni per esercitazioni e quelle di guerra, all'evenienza, verranno somministrate dai magazzini dello Stato sulla domanda del Comandante della Guardia nazionale. Annesso al parco d'artiglieria vi sarà apposito magazzino per la necessaria scorta, nel quale saranno custodite anche le munizioni per l'intera Guardia nazionale della Provincia, alla cui confezione verranno adoperati gli artificieri addetti all'artiglieria.

12. L'uniforme e l'armamento individuale saranno perfettamente conformi al figurino ed ai campioni approvati dal Governo provvisorio.

13. Le spese d'uniforme e di armamento personale sono a carico dell'individuo; tutte le altre spese per acquisto e manutenzione di materiale e munizioni, per stipendio di personale ecc., a termini dell'articolo 54 del Regolamento organico, sono a carico dello Stato.

14. A ciascuno dei graduati effettivamente provveduti di cavallo verrà corrisposto pure dallo Stato un annuo indennizzo. Lo stipendio del personale, di cui nell'articolo 8, sarà determinato in relazione alla qualità del servizio.

15. Il Corpo dell'artiglieria dipenderà direttamente dal Comando della Guardia nazionale. Avrà uno speciale corpo di guardia, dove si riceveranno e si dirameranno gli ordini relativi al servizio. Esso Corpo sarà perciò rappresentato nel Comando della Guardia nazionale da due suoi membri ufficiali-aiutanti.

16. L'istruzione sarà identica a quella adottata nell'Esercito. Ad essa sarà provveduto da una scuola d'artiglieria e genio per

la Guardia nazionale, di cui un apposito Decreto determinerà l'istruzione ed il Regolamento.

17. Gli artiglieri, in tutto parificati agli altri Corpi di Guardia nazionale, saranno obbligati indistintamente ad intervenire agli esercizi ed all'istruzione teorica nell'orario che verrà determinato dal Comandante. Mancando taluno per tre volte consecutive sia al servizio che all'istruzione, senza legittima giustificazione, verrà cancellato dal ruolo degl'inscritti a quest'arme speciale.

18. Il Consiglio d'amministrazione pel battaglione in Milano sarà composto come segue: il maggiore f. f. di presidente; due ufficiali; due sott'ufficiali; due guardie semplici.

E per le compagnie delle altre Provincie, il capitano f. f. di presidente; un ufficiale, un sott'ufficiale; due guardie semplici.

Detto Consiglio verrà eletto direttamente dall'intero Corpo.

19. Il Consiglio di disciplina sarà formato dallo stesso numero d'ufficiali, sott'ufficiali e guardie del Consiglio d'amministrazione, ed eletto colle stesse norme. Esso estenderà la sua azione sull'intero Corpo, non esclusa l'ufficialità.

20. In quanto non venne col presente Regolamento speciale derogato, rimane fermo il Regolamento organico per la Guardia nazionale.

Milano, 17 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — CARBONERA
GRASELLI — Ab. ANELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

317. *Erezione della Dogana di Chiavenna a Dogana principale.*

17 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

La Dogana di Chiavenna è innalzata al grado di Dogana principale colle facoltà e gli obblighi relativi.

L'Intendenza generale provvisoria delle

finanze rimane incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 17 luglio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

318. *Ripristinazione dell' antica Pianta numerica del Tribunale criminale di Milano.*

17 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Viene di nuovo portato a dodici il numero dei consiglieri del Tribunale criminale di Milano, di conformità all' antica pianta normale.

Ai quattro vacanti posti di consigliere sono nominati

il consigliere del Tribunale provinciale in Como, Benedetto Urgnani;

il pretore di III^a classe in Saronno, Virginio Cavalli;

il consigliere del Tribunale provinciale in Como, Antonio Carcano;

il consigliere del Tribunale provinciale in Brescia, Ottavio Rognoni.

La Sezione di III^a Istanza presso il Tribunale d'appello rimane incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 17 luglio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

319. *Istituzione di una Commissione per la diramazione ai Comuni degli Atti di governo, e norme relative a questo servizio.*

17 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Milano, 17 luglio 1848.

CIRCOLARE

Alle Congregazioni provinciali,

Ai Commissariati distrettuali, ed

Alle Deputazioni comunali.

Ritenuto che la promulgazione delle Leggi

e la diramazione degli Avvisi sono nelle attuali circostanze un oggetto eminentemente collegato colla conservazione dell'ordine pubblico, colla direzione dello spirito delle popolazioni, e colla rapidità delle misure che importa di prendere per la difesa e liberazione della patria; ritenuto che il sistema fin qui adoperato non raggiunge lo scopo desiderato, anzi la diramazione segue in modo affatto irregolare; il Governo, istituendo una Commissione specialmente incaricata di sorvegliare e regolare questa parte di servizio, ha trovato d'incaricare della diramazione le Autorità investite del potere politico; e siccome importa d'imprimere a questo servizio la massima rapidità, così ha creduto opportuno di far dirigere senza l'intermedio dei centri provinciali i relativi pieghi pei Comuni alle Autorità distrettuali. Per tal modo le disposizioni per gli ordini e gli atti del Governo giungeranno alla loro destinazione direttamente dagli Uffici postali.

La Commissione verificherà coi mezzi che reputerà più opportuni se la diramazione degli atti segua regolarmente e rapidamente, e quindi sarà cura di tutti gli Uffici provinciali, distrettuali e comunali di concorrere con ogni mezzo più adatto e colle più pronte relazioni a fine di togliere i ritardi e gli inconvenienti che possono verificarsi; ben inteso che il nuovo sistema, benchè dia il carico della diramazione alle Autorità politiche, non esonera però le amministrative, e specialmente i Commissariati distrettuali, di prestarsi a supplire per la più pronta diffusione degli atti nei casi che i Comitati distrettuali di sicurezza per mancanza di manualità e di locali non potessero compiere in questa parte il loro mandato.

Il Governo affida il buon ordine di queste nuove disposizioni all'amor patrio di tutti i dirigenti gli Uffici provinciali, distrettuali e comunali.

La diramazione verrà fatta dall' Ufficio Avvisi presso il Governo provvisorio, incaricato del riparto per Distretto, in modo che in ogni piego vi siano due esemplari per ogni Comune ec. ec. ogni qual volta trattisi di Leggi o Decreti.

I pieghi verranno trasmessi ai Distretti immediatamente dal Consiglio direttore delle poste senza l'intermezzo delle Congregazioni provinciali, meno però il caso che si trat-

tasse di misure in cui le Autorità medesime aver dovessero l'iniziativa. In questo caso la diramazione avrà luogo secondo il metodo fin qui praticato, ossia si lascerà la cura della diramazione alle stesse Autorità che le accompagneranno colle necessarie istruzioni.

I Comitati di sicurezza delle Provincie e dei Distretti avranno la cura della pubblicazione nelle città e nei Comuni, e daranno avviso al Comitato centrale di pubblica sicurezza qualora vi fosse ritardo di trasmissione per parte degli Uffici di posta.

Il Segretario generale

CORRENTI

320. *Nomina dei Membri della Commissione di controllo per l'accertamento del peso e valore degli Oggetti d'oro e d'argento relativi al l'Imprestito in natura.*

17 luglio 1848.

LA COMMISSIONE CONSULENTE
DI FINANZA E COMMERCIO

presso

IL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA

AVVISO

A termini dell'Avviso pubblicato il giorno 13 corrente, venne delegata un' apposita Commissione di probe persone, che per turno abbiano ad assistere, nei casi in cui non intervenga il proprietario, al ricevimento, alla pesatura ed alla fusione presso la Zecca degli effetti d'oro, dorati o d'argento, che saranno consegnati entro il corrente mese di luglio per approfittare del beneficio dell'aumento del 15 per 100, oltre il valore intrinseco, accordato dall'articolo 6 del Decreto 10 luglio 1848 del Governo provvisorio di Milano, relativo ad un prestito da prele-

varsi in natura sugli effetti d'oro e d'argento.

Tale Commissione è composta dai signori Giovanni Crivelli Mesmer — Alessandro Durini — Carlo Stagnoli — Giacomo dal Verme — Carlo Francesco Ruga — Giovanni Brentano de' Cimaroli — Francesco Padulli — Ermenegildo Gianorini.

Milano, 17 luglio 1848.

Antonio RE, Presidente

Filippo TAVERNA — Giuseppe TEALDO

Pietro GAVAZZI — Michele BATTAGLIA

Stefano CALVI, Segretario

321. *Ripristinazione dell'antica Pianta del personale nel Tribunale civile di prima istanza di Milano.*

17 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

DECRETO

Viene di nuovo portato a sedici il numero dei consiglieri presso il Tribunale civile di prima istanza di Milano, di conformità all'antica pianta normale.

Ad altro dei posti disponibili è nominato il signor Ambrogio Trezzi, consigliere del Tribunale mercantile e di cambio in Milano.

La Sezione di terza istanza presso il Tribunale d'appello rimane incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 18 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

322. PROSPETTO

dell'Amministrazione di Lombardia dal 18 Marzo a tutto Giugno 1848,

desunto dalle RegISTRAZIONI di cassa ⁽¹⁾

(1) Questo Prospetto comparve nel n° 119 (25 luglio) del Giornale il 22 Marzo, senza osservazioni nè commenti. È un documento ufficiale che compie la Esposizione inserita a pag. 401 e merita perciò di essere qui riprodotto.

Riferimento alle Osservazioni	INTROITI		TOTALITA'	
			Lire correnti	
	Imposta prediale C. L.	12,660,169	53	
	Sovrimposta per la Guardia nobile	194,865	84	
		12,855,035	37	
A	Dogane C. L.	1,655,658	54	
	Sali	1,741,964	64	
	Tabacchi	2,013,230	60	
	Polveri e nitri	32,215	40	
	Dazio consumo	1,705,623	37	
	Lotto	14,137	87	
	Beni demaniali	92,330	08	
	Ammortizzazione	946	24	
	Tasse, ipoteche e cacce	19,878	89	
	Bollo carta	106,081	24	
	Diritti uniti	88,203	08	
	Boschi	8,244	27	
	Piccolo concambio	2,347	21	
		7,482,861	43	
			7,482,861	43
	Poste	368,019	81	
	Zecca, garanzia e bollo, comprese le paste da convertirsi in moneta,	614,438	15	
	Prodotti diversi	119,898	52	
	Totalità delle imposte dirette ed indirette	21,440,253	28	
	Fondo offerte per la Causa nazionale	1,767,163	52	
	Prestito al 5 per cento	2,304,114	81	
	Versamenti fatti dal Governo Sardo	2,297,425	28	
	Prelevazioni dal fondo Depositi politici	115,225	—	
	Tasse per conferimenti d'impieghi, tassa di guerra sul soldo degli impiegati e pensionati dello Stato, restituzione di somme anticipate dall'Erario, rifusione ai rami di spesa	1,307,561	23	
	Totalità degli introiti	29,231,743	12	
	RIMANENZE al principio dell'amministrazione del Governo provvisorio di Lombardia, come da unito Allegato I	2,628,211	09	
		31,859,954	21	

OSSER

A. I prodotti delle imposte dirette ed indirette sono esposti dedotte le spese di percezione, le quali per le indirette ammontarono a lire 1,149,158. 49.

B. Alla già Polizia filiale e Polizia locale subentrò il Comitato di pubblica vigilanza, compreso nelle spese politiche.

Riferimento alle Osservazioni	SPESE		TOTALITA'	
			Lire correnti	
B	Polizia filiale C. L.	53,805	11	
	Polizia locale	703	73	
C	Gendarmeria	136,191	28	
	Magistrato camerale	105,892	43	
	Guardia di finanza	422,305	74	
	Corona			
	Giunta del Censimento			
	Consiglio di Stato			
	Intendenza generale di finanza			
	Congregazioni provinciali e Commissariati distrettuali			
	Contabilità centrale			
	Spese ordinarie	Uffici centrali	4,463,126	97
		Amministrazione giudiziaria		
		Pensioni, assegni vitalizi e gratificazioni normali		
	politiche	Gratificazioni e soccorsi		
		Spese diverse ordinarie		
	e	Fondo di riserva		
camerali	Sovvenzioni alle Casse			
	Restituzioni d'introiti interinali			
	Culto			
	Istruzione pubblica			
	Costruzioni pubbliche, acque e strade			
	Pubblica vigilanza	1,484,362	20	
	Giustizia punitiva			
	Sanità			
	Fazioni militari			
	Sussidi ai pii Stabilimenti			
	Sussidi ai rami di rendita sali, tabacchi, polveri e nitri ecc.	551,094	29	
	Catasto	149,345	47	
	Monte lombardo, sussidi di congrue ecc.	198,477	04	
	Zecca, garanzia e bollo, comprese le spese per la conversione delle paste in moneta	648,911	97	
	Spese di guerra, compresi gli acquisti all'estero	12,179,505	80	
	Spese diverse sostenute sul fondo Offerte (per guerra e pubblica sicur.)	1,631,253	63	
	Somme erogate dalle Congregazioni provinciali per spese di guerra e di pubblica sicurezza	4,844,007	36	
	Poste — Spesa di servizio	428,643	25	
	Meno scosso sulle imposte dirette della provincia di Mantova a motivo dell'occupazione di quei paesi per parte del nemico	404,857	62	
	Ricapiti esistenti presso le Casse provinciali e centrali di Lombardia di spese sostenute e non ancora regolate, a carico delle diverse Amministr.	773,918	87	
	Banconote levate per la conversione in contante (conti correnti colle Ditte bancarie)	68,310	—	
	Spese diverse e straordinarie	5,177	35	
	Totalità delle spese	28,549,890	11	
	RIMANENZE al 30 Giugno 1848, come da unito Allegato II	3,310,064	10	
		31,859,954	21	

VAZIONI

C. Al già Magistrato camerale subentrò l'Intendenza generale delle finanze, compresa nelle spese camerali.

Dalla Contabilità centrale, Sezione camerale,
Milano, il 18 Luglio 1848.

CRIPPA

Allegati

II.

RIMANENZA

a tutto il 30 Giugno 1848

Presso le Casse provinciali di finanza		
In conto dei diversi prodotti ed imposte indirette C. L.	1,159,010	72
In conto del fondo <i>Magistrato camerale</i>	11,311	14
» del fondo <i>Guardia di finanza</i>	57,727	34
Totalità presso le Casse provinciali di finanza	1,228,049	20
Presso la Cassa centrale		
Sezione II { Per le spese politiche L. C.	164,864	12
» camerale	72,209	14
» di polizia filiale	63,847	36
» di polizia locale	5,555	03
» del <i>Magistrato camerale</i>	60,912	04
Sezione I ^a { Sezione per i crediti di banca	517,912	19
Cholera morbus	56,430	05
Catasto	161,321	32
	11,524	96
Totalità presso la Cassa centrale	1,114,576	21
Presso la Cassa delle poste	46,001	89
Presso il Monte lombardo-veneto	239,583	79
Totale delle rimanenze	2,628,211	09

Presso le Casse provinciali di finanza		
In conto dei diversi prodotti ed imposte dirette ed indirette C. L.	660,139	08
In conto del fondo già <i>Magistrato camerale</i>	24,293	70
» del fondo <i>Guardia di finanza</i>	38,555	56
Totalità presso le Casse provinciali	724,988	34
Presso la Cassa centrale		
Per le spese politiche C. L.	50,253	37
Per le spese camerale	96,110	21
<i>Magistrato camerale</i>	3	93
<i>Pubblica vigilanza</i>	1,564,135	83
Sezione I ^a { Fondo Offerte	135,909	89
Prestito nazionale	435,542	50
Catasto	13,871	49
Totalità presso la Cassa centrale	2,295,827	22
Monte lombardo-veneto	186,211	92
Zecca, garanzia e bollo	58,053	58
Posta	44,978	04
Totalità delle rimanenze	3,310,064	10

323. Fondazione a favore degli Orfani e delle Vedove degli estinti nella Guerra d'indipendenza.

19 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Il Governo provvisorio della Lombardia, memore della promessa fatta, qual interprete della riconoscenza della Nazione, con Decreto 22 marzo prossimo passato, di adottare cioè siccome figli della Patria gli orfani dei prodi che perirono combattendo nelle gloriose giornate della rivoluzione e di assicurare ai feriti gratitudine e sussistenza; promessa in diversi incontri rinnovata ed estesa eziandio a provvedere alle vedove dei suddetti martiri della libertà, come anche a quelle delle vittime della barbarie del nemico, ed ai loro orfani;

Decreta:

1. Tutti i figli dei martiri delle gloriose giornate della rivoluzione, siccome figli adottivi della patria, sono raccolti, mantenuti ed allevati indistintamente a spese dello Stato negli istituti convitti di privata e pubblica istruzione, e se maschi, di preferenza negli stabilimenti militari che venissero attivati dalla nazione, per ivi ricevere quell'educazione che meglio li prepari a compiere un giorno i doveri dell'adozione verso la Patria.

I maschi uscendo, dopo la ricevuta educazione, dagli istituti di istruzione civile o militare, verranno avviati a quella delle due carriere per la quale si troveranno più disposti per indole, attitudine fisica e sviluppo intellettuale; le femmine riceveranno, a compiuta educazione, una dote di lire tremila italiane.

2. Alle vedove dei martiri anzidetti viene indistintamente assegnata durante lo stato vedovile un'annua pensione vitalizia di lire seicento italiane, da pagarsi mensilmente, incominciando dal giorno della morte del marito.

3. A coloro che nelle giornate della rivoluzione riportarono ferite tali da rimanere impotenti al lavoro, e finchè non sia eretto uno Stabilimento per gl'invalidi nel quale ricoverarli, viene corrisposta una pensione di italiane lire seicento annue da pagarsi

mensilmente; questa pensione sarà vitalizia, se perpetua l'inabilità al lavoro; temporaria pei rimasti inabili a tempo più o men lungo.

4. Gli orfani bisognosi delle vittime della barbarie del nemico vengono ricoverati a carico della nazione negli orfanotrofi od in altri stabilimenti di pubblica o privata beneficenza, e vi rimangono fino all'età prescritta dai Regolamenti in vigore presso ciascuno stabilimento.

5. Alle orfane delle anzidette vittime verrà altresì costituita una dote, da determinarsi fra le lire 100 alle lire 600 italiane, secondo le circostanze.

6. Le vedove delle vittime, finchè durano in istato vedovile, percepiscono una pensione annua, da retribuirsì di mese in mese, nella misura dalle lire 300 alle lire 450 italiane.

7. I feriti in conseguenza della barbarie del nemico, divenuti incapaci a procacciarsi la sussistenza, ricevono pur essi una pensione annua nella stessa misura e proporzione di quella assegnata per le vedove delle vittime, ove non si potesse altrimenti metter a profitto l'opera loro in servizio pubblico.

Il Comitato generale di soccorso, di concerto colle Direzioni degl'istituti di pubblica istruzione e di pubblica beneficenza, colle Rappresentanze comunali e coi Parrochi, rimane per ora incaricato della corrispondente esecuzione.

Milano, 19 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

324. Concessione agli Ufficiali della Guardia nazionale non dimoranti nel Capoluogo del diritto di concorrere nella elezione del Comitato distrettuale.

20 luglio 1848.

COMITATO CENTRALE STRAORDINARIO

PER L'ORGANIZZAZIONE, ARMAMENTO E MOBILIZZAZIONE
DELLA GUARDIA NAZIONALE

CIRCOLARE

alle Congregazioni provinciali
ed alle Commissarie distrettuali

In aggiunta alla Circolare del 3 corrente

me, si partecipano le seguenti norme relative all'ordinamento dei Comitati distrettuali.

1° Nei Distretti nei quali non si fosse ancora dato effetto alla nomina dei rispettivi Comitati è in facoltà anche agli ufficiali della Guardia dei diversi Comuni di concorrere, di conserva cogli ufficiali del capoluogo distrettuale, alla elezione del proprio Comitato.

2° Nei Distretti ove si fosse già passato alla nomina del Comitato rimane in facoltà degli ufficiali estranei al capoluogo di raccogliersi onde eleggere tre persone che abbiano a far parte del Comitato già costituito. Qualora però gli ufficiali medesimi fossero intenzionati di approfittare di tale facoltà, essi dovranno procedere alle dette nomine entro dieci giorni dalla notifica della presente Circolare, decorsa la quale epoca, i Comitati stessi manterranno la forma con cui vennero primitivamente costituiti.

Le Congregazioni provinciali sono interessate a far eseguire sollecitamente la notificazione delle surriferite norme.

Milano, 20 luglio 1848.

MORONI, Presidente

MAESTRI — BASSI — CLERICI — BORROMEO

R. GRIFFINI, Segretario

325. *Surrogazione di alcuni Membri della Commissione di scrutinio relativa agli Impiegati del Ministero della-Guerra.*

21 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Visto il Decreto 19 giugno prossimo passato in cui, sopra dimanda del signor Incaricato del portafogli della guerra, venne istituita una Commissione incaricata di giudicare che cosa vi sia di fondato nelle accuse che la voce pubblica muove contro varii impiegati del Ministero della guerra, e di decidere cosa sia da farsi in proposito;

Visto il processo verbale 3 luglio corrente, nel quale i signori Basevi, Viscontini, Gavazzi e Taverna dichiararono di volersi astenere dall'assumere l'onorevole incarico di far parte della Commissione medesima;

Essendo giusto e conveniente che si dia pieno seguito alla domanda del signor Incaricato del portafogli della guerra;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

In sostituzione ai signori Basevi, Viscontini, Gavazzi e Taverna sono nominati membri della suindicata Commissione i signori Luigi Borroni, segretario del Consiglio provvisorio di Stato, avvocato Giovanni Battista Imperatori, Giulio Fortis, avvocato Alessandro Bussi.

Milano, 21 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI

MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI

CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

326. *Designazione dei termini per le varie operazioni della Leva sulle Classi 1823-1828.*

22 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Compiendosi col giorno 31 luglio corrente il termine assegnato nell' Avviso di questo Governo provvisorio centrale 8 corrente per l'iscrizione primitiva volontaria delle guardie nazionali chiamate a far parte dell'Esercito, come appartenenti alla classe dei nati nel 1828, sicchè possono in breve intraprendersi le operazioni per la chiamata effettiva all'Esercito tanto di quelle guardie quanto delle altre appartenenti per nascita agli anni 1823, 1824 e 1825, come fu ordinato in massima col Decreto 25 giugno prossimo passato;

Visto che tutte le disposizioni che doveansi premettere alla chiamata dei giovani lombardi appartenenti alle quattro classi suddette sono portate a tale grado da poter assicurare la provvista delle armi e degli effetti di vestiario pel momento in cui potranno essere accolte nell'Esercito le chiamate guardie nazionali;

IL GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE

DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Le operazioni per la chiamata a formar parte dell'esercito dei giovani Lombardi

nati negli anni 1823, 1824, 1825 e 1828 saranno intraprese col giorno 1° agosto prossimo futuro.

2. Si accorda il termine dal 1° agosto al successivo giorno 5 alle Deputazioni comunali ed alle Congregazioni municipali per far completare le liste d'iscrizione primitiva volontaria, coll'aggiungervi quelli da iscriversi d'ufficio all'appoggio degli estratti dei registri parrocchiali, che saranno tosto richiamati, o di altre notificazioni che sopravvenissero.

3. Completate le liste d'iscrizione primitiva, si darà mano alla formazione delle liste di classificazione, le quali dovranno essere ultimate pel giorno 10 agosto prossimo futuro.

4. Pel giorno 12 agosto dovranno essere inoltrate alle Commissioni distrettuali o civiche le liste di classificazione pei giovani nati nel 1828 e quelle pure pei nati negli anni 1823, 1824 e 1825, che si devono ritenere già disposte per effetto delle precedenti leve militari.

6. Nel giorno 14 agosto prossimo futuro si riuniranno le Commissioni distrettuali o civiche per tutte le operazioni ad esse demandate dai §§ 14, 15 e successivi sino al 27 delle Istruzioni pubblicate col Decreto del 19 aprile prossimo passato.

7. Tali operazioni dovranno essere ultimate pel giorno 20 agosto prossimo futuro. Nei successivi giorni, dal 22 agosto al 26 detto, le liste rimarranno esposte al pubblico per l'insinuazione dei reclami, come ai §§ 27 e 28 delle suaccennate Istruzioni, e pel giorno 28 agosto dovranno essere rassegnate le liste stesse cogli' insinuati reclami alle Commissioni provinciali.

7. Queste si riuniranno nel giorno 1° settembre prossimo futuro, onde compiere nel più breve termine possibile tutte le operazioni che lor sono demandate dalle surripetute Istruzioni pubblicate col Decreto 19 aprile prossimo passato.

Si confermano le declaratorie tutte emesse in addizione alle suaccennate Istruzioni.

Milano, 22 luglio 1848 (1).

CASATI, Presidente

BORRAMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

(1) Il 22 Marzo, n° 116 (22 luglio 1848) reca fra le Notizie di Milano la seguente: « Il Governo provvisorio Lombardo ha in oggi nominato Zucchi Generale di « divisione ». Ma del relativo Decreto non si ha notizia.

327. *Abolizione della Tassa sugli Speciali*
22 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Dietro proposta della Commissione consulente di sanità, assentita dal Consiglio provvisorio di Stato,

Decreta:

È abolita la tassa dei tre zecchini, imposta per Decreto aulico 30 luglio 1829 agli speciali ed esatta dal protomedico o dai medici di delegazione all'atto dell'ordinaria visita annua fatta alle farmacie delle rispettive Provincie.

Milano, 22 luglio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

328. *Divieto delle Licenze di esercizio a Giocolieri e Merciaiuoli ambulanti.*

22 luglio 1848.

SEZIONE STRAORDINARIA

DEL

COMITATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Visto come ogni giorno s'accresca in queste Provincie il numero dei giocolieri, suonatori, saltimbanchi e merciaiuoli girovaghi di stoffe o chincaglie ec. ec., e considerato come possano essi facilmente servire di veicolo a dannose corrispondenze;

La Sezione straordinaria del Comitato centrale di pubblica sicurezza dichiara:

1° che d'ora innanzi e fino al termine della guerra non s'abbiano ad emettere licenze per l'esercizio di queste e consimili professioni, nè per individui forestieri, nè per nazionali, ma che anzi se ne abbia a diminuire possibilmente il numero;

2° che gli aventi attualmente licenza per tali e simili esercizi sieno sottoposti a diligente sorveglianza.

Dell'esecuzione di quanto colla presente è ordinato sono incaricati i Comitati provinciali di sicurezza pubblica e gli Uffici da essi dipendenti.

S'invitano poi tutti i Comitati di sicurezza e gli Uffici di vigilanza ad agire di concerto colle Autorità amministrative e colle Direzioni degl'Istituti di beneficenza per la

possibile repressione del pauperismo, non omettendo d'invigilare sugli accattoni che cadessero in sospetto di pratiche dannose alla causa nazionale.

Milano, 22 luglio 1848.

FAVA, Presidente

A. LITTA — CRIPPA — MOLINELLI — F. ARESE —
COMASCHI

GERLI, Segretario

329. *Richiamo all'osservanza delle Leggi sui Locandieri e Locatori d'alloggi.*

22 luglio 1848.

SEZIONE STRAORDINARIA

DEL

COMITATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Considerando esser tuttavia in pieno vigore le leggi riguardanti l'obbligo che hanno gli albergatori, i locandieri, i locatori ed in generale chiunque e di qualsivoglia condizione di notificare all'Autorità politica locale nelle debite forme ed entro un tempo determinato le persone alle quali sotto qualsiasi titolo prestano alloggio;

Considerando che nello stato di guerra in cui attualmente si trova il paese diventano giuste e necessarie certe misure precauzionali di polizia che sarebbero inutili e vessatorie in tempi più tranquilli;

La Sezione straordinaria, aggiunta al Comitato centrale di sicurezza pubblica,

Dichiara esser obbligo dei Comitati provinciali e distrettuali, non che di tutti gli Uffici di vigilanza, di far in modo che tali leggi vengano con tutta esattezza osservate nei rispettivi Circondarii giurisdizionali, ed a quest'effetto dà incarico ai medesimi di far attivare, finchè dura la guerra, frequenti visite agli alberghi, alle locande, osterie ec., prevalendosi dell'opera degli ufficiali di pace e della Guardia nazionale, e di procedere all'arresto delle persone che non fossero notificate o il fossero con false indicazioni, o mancassero dei necessari ricapiti, salvo la procedura di competenza contro gli albergatori, osti ecc. che si trovassero in contravvenzione.

La più attenta sorveglianza e le misure di rigore sopraccennate vorranno essere attivate anche in riguardo di coloro che, non tenendo albergo, osteria o locanda, fossero

in sospetto di contravvenzione alle suddette leggi di sicurezza.

Della presente sarà edotto il Pubblico mediante affissione in tutti i Comuni od inserzione nel Foglio ufficiale.

Milano, 22 luglio 1848.

FAVA, Presidente

CRIPPA — A. LITTA — MOLINELLI — F. ARESE —
COMASCHI

GERLI, Segretario

330. *Professione di un termine agli evasi da Case di pena per presentarsi alle Autorità politiche, e relative Comminatorie.*

24 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Considerando essere pubblica e fondata al vociferazione che, allo scopo di spargere il disordine ed il terrore nella Lombardia, abbia il nemico liberato molti condannati che scontavano la pena del carcere nell'ergastolo di Mantova e in altre case di pena;

Considerando che alcuni incendi recentemente avvenuti nelle campagne hanno dato indizi della presenza di quei malvagi e di criminose associazioni di malfattori;

Considerando che nelle straordinarie attuali circostanze deve provvedersi alla pubblica sicurezza con misure straordinarie di rigore;

Sopra rapporto della Sezione straordinaria del Comitato centrale della pubblica sicurezza, e sentita la Sezione di III^a istanza del Tribunale d'appello;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Gli individui che si evasero o vennero lasciati evadere da una Casa di pena nei paesi del nemico od in quelli da esso attualmente occupati in Italia dovranno nel termine di giorni quattro presentarsi e costituirsi alle Autorità di pubblica sicurezza, cioè al Comitato centrale della pubblica sicurezza od agli Uffici di pubblica vigilanza in Milano, ai Comitati di sicurezza provinciali nelle altre città, ed ai Comitati di pubblica sicurezza distrettuali negli altri luoghi. Il detto termine comincerà a decorrere dal giorno

della pubblicazione del presente Decreto nei singoli Comuni dello Stato nei quali i detti individui si trovano.

2. Gli individui contemplati dal precedente articolo, che si presenteranno e si costituiranno nel detto termine, saranno consegnati dall'Autorità di pubblica sicurezza alla Commissione di grazia, la quale, procedendo rispetto a loro, valuterà la presentazione medesima come un titolo di speciale riguardo a favor loro.

3. I suddetti individui che non si presentassero e costituissero alle Autorità, e nel termine come sopra, oltre al rendersi per questa sola omissione colpevoli e punibili in via criminale, saranno pel solo fatto di detta omissione ritenuti come sospetti di essere spie militari del nemico, e verranno consegnati alle Autorità militari per essere giudicati a norma delle leggi militari.

4. Se i detti individui non saranno condannati dall'Autorità militare pel titolo di spionaggio, dovranno essere rimessi all'ordinario competente Giudizio criminale il quale, per la violazione di quanto è disposto all'articolo 1 e in coerenza alla disposizione del precedente articolo 3, li sottoporrà alla condanna del carcere duro per uno spazio di tempo non minore di due anni nè maggiore di cinque, decorribili dal giorno in cui detti individui avranno scontata la pena del carcere ad essi inflitta dalle precedenti condanne pel tempo non ancora compiuto al giorno dell'evasione dalla Casa di pena.

5. Sarà considerata come rea di delitto e punita dai Giudizi criminali col carcere duro da due sino a cinque anni, secondo le circostanze,

a) qualunque persona, senza distinzione o limitazione, che scientemente desse alloggio o ricetto ad individui contemplati dall'articolo 1, quando nel termine stabilito dall'articolo stesso non li avesse notificati alle Autorità di pubblica sicurezza o vigilanza;

b) qualunque persona, senza limitazione come sopra, che, trascorso il termine suddetto, desse scientemente ricetto ai detti individui o che ne procurerà o favorirà in qualche modo l'occultazione.

6. Le disposizioni del presente Decreto saranno comuni ed applicate agli individui che si evaderanno o si lasceranno evadere anche in progresso di tempo da qualunque

Casa di pena come sopra ed entreranno in questo Stato.

Il termine però dei quattro giorni statuito dall'articolo 1 e dall'articolo 5 alle lettere a) e b) comincerà a decorrere pei detti individui e pei loro ricettatori ed occultatori dal giorno dell'ingresso degli individui medesimi nello Stato.

Milano, il 24 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

331. *Devoluzione al Tribunale provinciale di Brescia e al Tribunale d'appello di Milano della giurisdizione già esercitata dal Tribunale di Verona e dalla Pretura di Villafranca nel Distretto di questo nome.*

24 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Accogliendo le deliberazioni prese da Comitato provvisorio di governo in Villafranca, provincia di Verona, con Decreto 5 luglio andante mese, n° 128, onde provvedere in via provvisoria ed in modo conveniente agl'impedimenti derivanti alla giurisdizione ordinaria del Distretto di Villafranca negli affari criminali, civili e politici dalle interrotte comunicazioni della Pretura di quel Comune col Tribunale provinciale di Verona e cogli altri superiori Dicasteri veneti di II^a e III^a istanza; e sentita la Sezione di III^a istanza del Tribunale d'appello in Milano;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:

1. Per tutti quegli affari criminali, civili, mercantili e di cambio, la cui trattazione in prima istanza sarebbe di competenza del Tribunale provinciale di Verona, la giurisdizione viene straordinariamente e provvisoriamente conferita al Tribunale provinciale di Brescia, ed in seconda e terza istanza alle rispettive due Sezioni del Tribunale d'appello in Milano.

2. Per tutti quegli affari civili, contenziosi o d'ufficio nobile, la cui trattazione in prima istanza è di competenza della Pretura in Villafranca, la giurisdizione in seconda e terza istanza viene pure straordinariamente e provvisoriamente delegata alle suddette rispettive Sezioni del Tribunale d'appello lombardo.

3. La giurisdizione in seconda istanza negli affari di gravi trasgressioni politiche è riservata al Comitato provvisorio di governo in Villafranca.

La Sezione di terza istanza presso il Tribunale d'appello rimane incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 24 luglio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

332. *Abolizione per la Provincia di Milano delle Liste parziali de' contribuenti al Prestito sui capitali ipotecari.*

24 luglio 1848.

CONSIGLIO PROVVISORIO DI STATO

DELLA LOMBARDIA

AVVISO

Nella vista di rendere possibile l'ultimazione nel termine prefinito delle operazioni relative al prestito imposto sui capitali assicurati con ipoteca e sui diretti domini nella provincia di Milano, ove le notifiche risultarono ammontare a molte migliaia, la Commissione apposita provinciale si è fatta a chiedere in via di eccezione una modificazione all'articolo 16 del Decreto 8 giugno 1848 del Governo provvisorio di Lombardia, nel senso cioè che, prescindendo dalla compilazione delle liste parziali e dalla laboriosissima loro copia e diramazione ai Distretti, tutte le persone interessate nel prestito suindicato sieno invitate ad ispezionare la relativa partita negli Uffici della predetta Commissione per l'effetto degli eventuali reclami.

Concorrendo a favore di siffatta proposta, oltre le circostanze affatto speciali di questa Provincia nella quale è tanto copioso il numero delle partite tassabili, anche le ricerche verbalmente fatte da molte persone per approfittare della facoltà portata dall'Avviso a stampa 15 corrente luglio di

questo provvisorio Consiglio di Stato, quella cioè di anticipare a beneficio della nazione il pagamento della rispettiva quota di prestito nelle mani di questo Ricevitore provinciale; combinando in fine la proposta anche colla vista di favorire la maggior possibile segretezza dei privati interessi, il Consiglio provvisorio di Stato, autorizzato dal Governo provvisorio di Lombardia con Decreto 23 andante, n° 11423-2742, deduce a pubblica notizia:

Nella provincia di Milano è modificato l'articolo 16 del governativo Decreto 8 giugno pel prestito da levarsi sui capitali ipotecari, censi, livelli ecc., abilitata la Commissione provinciale a prescindere dalla formazione delle liste parziali e dalla loro diramazione alle Commissarie distrettuali.

Tutte indistintamente le persone interessate nel prestito potranno ispezionare la rispettiva partita presso gli Uffici della Commissione suddetta in questo palazzo del Broletto nei giorni che saranno dalla medesima indicati per gli eventuali reclami che avessero da produrre a termini di legge.

Rimangono ferme nel resto le disposizioni del Decreto succitato, non che quelle dell'Avviso 15 luglio corrente di questo Consiglio di Stato.

Milano, 24 luglio 1848.

NAZARI, Presidente

A. DECIO, Vicepresidente

P. BARBO', Consigliere

333. *Proroga alla notifica e presentazione degli Effetti d'oro e d'argento in esecuzione del Prestito in natura.*

26 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Considerando che in più luoghi intervenne qualche ritardo nella pubblicazione del Decreto 10 corrente luglio concernente il prestito sugli oggetti d'oro e d'argento, e ritenuto che in Milano il rilevante numero delle partite che con nobile gara sono presentate contemporaneamente alla Zecca rende dubbio che le operazioni di ricevimento possano compiersi nel termine stabilito dal suddetto Decreto;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta :

È prorogato sino al giorno 15 del prossimo venturo agosto il termine stabilito dai citati articoli tanto a notificare gli effetti d'oro e d'argento quanto a presentarli alla Zecca od alle Intendenze delle finanze nelle Provincie, col diritto di computarli a scarico della rispettiva quota di prestito e di godere il favore dell'aumento del 15 per cento sul valore intrinseco, a titolo di lavoro e d'affezione.

Milano, 26 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

334. *Istituzione di un Comitato di pubblica difesa e nomina de' suoi Membri.*

27 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Considerando che nelle cose di guerra la celerità è il principale elemento di riuscita;

Considerando che la istituzione di un Comitato di pubblica difesa, con mandato governativo di provvedere a tutto ciò che alla medesima si riferisce, avrebbe per effetto di rendere più pronte ed efficaci le disposizioni dell'Autorità, senza per questo togliere alla necessaria unità d'azione;

Considerando che tale unità è già abbastanza determinata dall'unico scopo a cui tutti tendono, la conquista dell'indipendenza;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta :

È istituito un Comitato di pubblica difesa, il quale provvederà coi più ampi poteri a tutto ciò che alla medesima si riferisce.

Sono nominati a membri di questo Comitato i signori Pietro Varesi, Francesco Arese, Cesare Correnti, avv. Francesco Restelli, segretario.

Il Comitato di pubblica difesa entra immediatamente in funzione, e sarà duraturo

fino a che il Governo lo crederà richiesto dalla pubblica necessità.

Sarà data comunicazione del presente Decreto a tutte le Autorità affinché abbiano a prestarsi, ciascuna nella propria sfera, all'esecuzione delle misure che saranno prese dal Comitato ora istituito.

Milano, 27 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

335. *Surrogazione di alcuni Membri del Comitato di pubblica difesa.*

28 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Considerando che nelle cose di guerra la celerità è il principale elemento di riuscita;

Considerando che la istituzione di un Comitato di pubblica difesa, con mandato governativo di provvedere a tutto ciò che alla medesima si riferisce, avrebbe per effetto di rendere più pronte ed efficaci le disposizioni dell'Autorità, senza per questo togliere alla necessaria unità d'azione;

Considerando che tale unità è già abbastanza determinata dall'unico scopo a cui tutti tendono, la conquista dell'indipendenza;

Vista ed accettata la rinuncia presentata dai cittadini Arese, Varesi e Correnti, che erano stati nominati con Decreto di ieri a formare il Comitato di pubblica difesa;

IL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA

Decreta :

I cittadini generale Manfredo Fauti, Pietro Maestri e Francesco Restelli vengono nominati membri del Comitato di pubblica difesa, istituito con Decreto di ieri.

I membri del Comitato sono autorizzati a nominarsi il segretario.

Il Comitato di pubblica difesa entra immediatamente in funzione, e sarà duraturo fino a che il Governo lo crederà richiesto dalla pubblica necessità.

Sarà data comunicazione del presente Decreto a tutte le Autorità affinché abbiano a prestarsi, ciascuna nella propria sfera, al-

l'esecuzione delle misure che saranno prese dal Comitato ora istituito.

Milano, 28 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

336. *Imposizione e ripartizione fra le Province di un nuovo Prestito forzoso.*

28 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Sopra richiesta del Comitato di pubblica difesa, viste le circostanze imperiose in cui si trova la patria e che richiedono straordinari mezzi per la mobilitazione della Guardia nazionale e la più energica difesa del paese, il Governo, facendosi interprete dei generosi sentimenti dei Lombardi che non rifuggono da nessun sacrificio per sottrarsi al giogo straniero;

Decreta:

È imposto alla Lombardia un prestito forzoso di quattordici milioni di lire correnti, coll'interesse del 5 per 100, da levarsi proporzionatamente sulle famiglie più agiate e facoltose.

Il prestito è distribuito nelle singole Province come segue:

per la Provincia di Milano	lire 8,000,000
" Bergamo	" 2,400,000
" Brescia	" 800,000
" Cremona	" 1,100,000
" Lodi e Crema	" 600,000
" Como	" 500,000
" Pavia	" 500,000
" Sondrio	" 100,000
Totale lire 14,000,000	

Il pagamento si farà in due rate. Nella Provincia di Milano la prima rata scaderà il giorno 10, e la seconda il giorno 25 di agosto prossimo futuro.

Nelle altre Province la prima scaderà il giorno 15, e la seconda il giorno 30 detto mese.

La prima rata dovrà soddisfarsi senza reclamo. Nel pagamento della seconda si

faranno i compensi delle somme in più o in meno pagate, dietro i reclami da presentarsi al momento del pagamento della prima rata, e da risolversi inappellabilmente avanti la scadenza della seconda.

La ripartizione del prestito e la decisione dei reclami sono commesse alle Congregazioni provinciali, le quali si associeranno alcune altre probe ed intelligenti persone, ed agiranno secondo le norme ed istruzioni che verranno indilatamente impartite dal Governo.

Milano, 28 luglio 1848.

CASATI, Presidente

BORROMEO — DURINI — STRIGELLI — LITTA
GIULINI — BERETTA — GUERRIERI — TURRONI
MORONI — REZZONICO — Ab. ANELLI
CARBONERA — GRASSELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

337. *Nomina del Generale Zucchi a Comandante generale della Guardia nazionale.*

28 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Vista l'urgenza di provvedere alla pubblica difesa,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

Il generale Zucchi è nominato Comandante della Guardia nazionale di tutta la Lombardia.

Milano, 28 luglio 1848.

CASATI, Presidente ecc.

338. *Apertura di un nuovo Ufficio d'accettazione degli Effetti d'oro e d'argento, in esecuzione del Prestito in natura.*

28 luglio 1848.

COMMISSIONE CONSULENTE DI FINANZA E COMMERCIO

presso

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

AVVISO

In seguito al Decreto del Governo provvisorio 26 luglio corrente, n° 11617, ed in relazione ai precedenti Avvisi di questa Commissione 13 e 17 luglio andante, essendosi riconosciuto il bisogno di modificazioni e aggiunte alle già adottate norme d'esecuzione dell'articolo 6 del Decreto 10 cor-

rente, concernente il prestito in natura sugli effetti d'oro e d'argento, si trova, dietro approvazione del Governo, di prescrivere e far noto al Pubblico quanto segue.

1. Attesa la verificatasi affluenza di presentatori di partite, per la quale ne veniva ritardato il ricevimento con grave incomodo delle parti e si distraeva la Zecca dalle importanti operazioni di monetazione, non può senza inconvenienti mantenersi concentrata nel solo locale della Zecca l'accettazione e la pesatura a lordo degli oggetti d'oro e d'argento che vengono presentati in Milano onde approfittare del beneficio del 15 per cento sul valore intrinseco. Si è perciò dovuto provvedervi destinando in sussidio un locale nel Monte di Pietà ove per conto della Zecca ed in concorso di suoi impiegati e di pesatori esperti saranno colle solite pratiche e cautele ricevuti i detti oggetti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì d'ogni settimana, ferma l'accettazione alla Zecca nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Alcuni dei componenti l'apposita Commissione di probe persone saranno costantemente presenti anche alla consegna degli effetti nel locale del Monte di Pietà, cureranno la regolarità delle operazioni, e controfirmeranno le dettagliate ricevute interinali da rilasciarsi alle parti contro il ritiro degli effetti. A sempre più assicurare il buon andamento del nuovo Ufficio d'accettazione nel locale del Monte di Pietà, la speciale sorveglianza e direzione del medesimo viene affidata ai due membri di questa Commissione Pietro Gavazzi e Filippo Taverna.

2. Anche per le partite consegnate nel locale del Monte di Pietà, che saranno tenute diligentemente separate secondo i rispettivi presentatori, si continuerà a farne nei modi consueti la fusione negli Uffici di zecca coll'assistenza di altre delle dette probe persone, qualora non vi intervenga il proprietario, salve le successive operazioni d'assaggio per parte della stessa Zecca coi metodi in corso.

3. Le ricevute interinali per l'accennata spontanea presentazione di effetti si staccheranno anche presso il nuovo Ufficio al Monte di Pietà, come si è finora praticato dalla Zecca e dalle Casse delle Intendenze provinciali di finanza, da un apposito bollettario a madre e figlia. Si terrà inoltre un

elenco speciale del nome dei presentatori, coll'indicazione del peso lordo e netto e del valore risultante dal titolo.

4. L'interinale ricevuta suddetta dovrà dal proprietario riconsegnarsi per la provincia di Milano alla Zecca, e per le altre provincie all'Intendenza provinciale di finanza, onde scambiarla colla bolletta di zecca portante il verificato valore intrinseco degli oggetti consegnati.

5. Tali bollette di zecca saranno poi prodotte alla cassa del Monte lombardo-veneto all'uopo di ottenere i boni o le cedole di prestito.

6. I boni o le cedole che il Monte emetterà e che saranno esigibili a favore del presentatore alla scadenza di due anni, a datare dal 10 luglio corrente, a termine del § 2 del Decreto del Governo dello stesso giorno, indicheranno la somma del credito pagabile, costituita dal valore intrinseco degli effetti consegnati aumentato del 15 per 100 e dagli interessi rateali in ragione del 5 per 100 all'anno sul detto cumulativo valore, decorribili dal giorno della rispettiva presentazione, salvo l'effetto dei seguenti due articoli.

7. Quando i presentatori credessero di arrotondare la somma del loro credito portandola ad interi di 100 lire, saranno all'atto della liquidazione del bono o cedola ammessi a versare in danaro l'importo mancante per raggiungere l'intero medesimo: sul quale importo verrà pure, contemporaneamente al rimborso del capitale, pagato l'interesse del 5 per 100, da comprendersi parimenti nella cifra complessiva del bono o cedola.

8. In tale caso la somma pagata a supplemento sarà versata nella cassa del Monte lombardo-veneto e la relativa quitanza verrà ivi prodotta insieme alla bolletta di zecca per ottenere il bono o cedola.

9. Al prestito mediante consegna volontaria di effetti d'oro, d'argento o dorati, alle condizioni surriportate, sono anche invitati tutti i cittadini delle altre Provincie del nuovo Regno costituzionale dell'Alta Italia, ed ammessi gl'italiani e stranieri.

Milano, il 28 luglio 1848.

Antonio RE, Presidente

Giuseppe TEALDO — Filippo TAVERNA

Pietro GAVAZZI — Michele BATTAGLIA

Stefano CALVI, Segretario

339. *Pubblicazione di due Proclami di Re Carlo Alberto* (1).

29 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Il Governo provvisorio, pubblicando le generose parole che il Re indirizzava ieri ai Soldati e ai Popoli dell'Alta Italia, confida ch'esse contribuiranno a rincorare le popolazioni lombarde e a confermarle in quei patriottici proponimenti che sono la loro vita, la loro speranza, la loro fede.

Lombardi! Fra i pericoli gli animi forti si ritemprano, e voi siete tanto forti dell'animo quanto del braccio. Ricordatevi l'impeto con che vi scagliaste unanimi alla grande impresa nelle giornate del marzo. Giuraste allora di vincere o di morire: giuratelo ancora con quello stesso ardore con che in que' giorni d'eterna memoria non pensavate ai pericoli che per incoraggiarvi a superarli. Rinfiammatevi nel pensiero del nobile entusiasmo del re Carlo Alberto e del suo Esercito, provato da tanti cimenti, da tanti disagi: rinfiammatevi nel pensiero delle abbominevoli crudeltà del nemico. Mostrate che vi siete posti a questa grand'opera del riscatto d'Italia persuasi di tutte le sue difficoltà, e da questa medesima persuasione rinfervorati a volerla, a compirla a prezzo di qualsivoglia sacrificio. Omai avete meritate tutte le glorie del coraggio militare e civile: meritate anche quella di non dubitare in mezzo a' pericoli della salute della patria.

STRIGELLI, f. f. di Presidente

BORROMEO — BERETTA — GIULINI — P. LITTA

CARBONERA — TURRONI — REZZONICO

Ab. ANELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

» Soldati!

» Le mirabili prove di coraggio nel combattimento, di fermezza nel sopportare i disagi, che avete dato in questi ultimi giorni, mi hanno commosso profondamente. L'inimico pagò assai caro l'acquisto delle nuove sue posizioni: nella nostra ritirata portiamo

(1) Questi due Proclami colla dichiarazione che precede, senza data, del Governo provvisorio vennero fatti di pubblica ragione nel giornale *Il 22 Marzo* del 29 luglio, n° 123.

» duemila prigionieri; egli non può vantarsi di un solo trofeo.

» Alla vista delle privazioni e degli stenti derivati dalla mancanza di viveri, al pensiero di lasciar la Lombardia aperta a incursioni barbariche, l'animo mio cedette all'idea di cercare la sospensione delle ostilità; ma le condizioni che mi si proponevano erano tali che ognuno di voi avrebbe dovuto arrossirne. L'onore nell'armata risplende in faccia a tutta l'Italia, a tutta l'Europa; niuno potrà rapirglielo giammai, ed il vostro Re ne sarà sempre geloso sostenitore.

» Fra brevi giorni ritorneremo a fronte di quel nemico che tante volte abbiamo veduto fuggire dinanzi a noi: fra pochi giorni lo faremo pentire della sua audacia. Quei pochi che sregolatamente si ritrassero ripiglino tosto le loro file. Io conto su di voi con fiducia, o figli prediletti della patria, che versate il sangue per la sacra causa dell'indipendenza italiana ».

» Popoli dell'Alta Italia!

» Dopo vari combattimenti, nei quali il Nostro Esercito, non ostante l'inferiorità delle forze, seppe ottenere con mirabile coraggio non pochi successi, sopraffatto dal numero, sfinite dalla stanchezza per le continue fazioni sotto un calore eccessivo e per la mancata provvista di viveri, perdette e ripigliò, ma in definitiva non potè conservare le posizioni conquistate lungo il Mincio, ed accerchiato quindi nei contorni di Goito si trovò ridotto ad una di quelle crisi terribili nelle quali un supremo sforzo ha per effetto orrende stragi.

» In queste gravi circostanze, che premevano il nostro cuore come Re e come Capo di quel prode e ben amato Esercito, sentito un Consiglio di guerra, cercammo di porre un termine a tauta effusione di sangue col proporre al nemico una sospensione d'armi. Ma le condizioni da lui apposte furon tali che non seppimo risolversi a porle nemmeno in discussione, pensando dovessimo esporci con voi a qualunque estremità, piuttosto che compromettere l'onore e l'interesse della patria.

« Italiani! Armatevi e provvedete al pericolo coll'energia che il pericolo aumenta nei forti eredi di tante glorie. Preferirete l'ultimo sacrificio all'umiliazione ed alla perdita della vostra indipendenza. L'Esercito, sostenuto dall'amor patrio in mezzo ai dolori ed alle disgrazie, è pronto ancora a dare per la patria quanto gli avanza di sangue, e spero che la Provvidenza non ci abbandonerà nella difesa della santa causa a cui è consacrata la mia vita e quella de' miei Figli.

• Dal Nostro Quartier generale di Bozzolo, il 28 luglio 1848.

• CARLO ALBERTO •

340. *Nomina del Generale Griffini a Comandante di tutte le Forze militari.*

29 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

Sopra proposizione del Comitato di pubblica difesa e del Consiglio di guerra;

Ritenuto che il general Fanti è chiamato a formar parte del Comitato di pubblica difesa;

Ritenuto che l'unità del comando è la principale molla della forza politica e militare;

Decreta :

Il generale Griffini è nominato Comandante di tutte le forze militari e di tutte le guardie nazionali raccolte in Brescia.

A lui sono temporariamente affidati tutti i poteri straordinari per provvedere alla salute della città ed alla difesa della patria.

Milano, 29 luglio 1848.

STRIGELLI, f. f. di Presidente ecc.

341. *Alienazione di Beni nazionali per un valente di tre milioni, e istituzione di apposita Commissione.*

29 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

Importando di approfittare colla massima sollecitudine di tutte le risorse dello Stato allo scopo di armare, mantenere ed accrescere l'Esercito nazionale;

Vol. I. P. 4. — Fatti Legislativi ecc.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta :

1. Nel termine possibilmente il più breve e con norme straordinarie saranno messi in vendita tanti beni stabili, livelli ed altri diritti reali della nazione quanti corrispondano al valore di tre milioni.

2. Per la scelta dei beni e diritti da alienarsi è creata un'apposita Commissione composta dei seguenti individui :

consigliere Ariolo Vincenzo — dottor Grossi Tommaso, notaio — avvocato Imperatori Giambattista — dottor Scotti Giovanni, vicesegretario della Commissione liquidatrice del Debito pubblico — ragioniere Sormani Carlo, capo Dipartimento della Contabilità centrale — ingegnere Brioschi Giovanni — dottor Triaca Francesco, notaio.

3. La Commissione sarà assistita da un conveniente numero di periti stimatori, ed agirà colle attribuzioni e le norme stabilite in uno speciale Regolamento.

Milano, 29 luglio 1848.

STRIGELLI, f. f. di Presidente ecc.

342. *Norme di riparto e di esazione del Prestito forzoso.*

29 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA

Veduto il paragrafo finale del Decreto 28 luglio corrente sul prestito forzato di quattordici milioni,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Determina :

1. Il prestito forzato prescritto col suddetto Decreto deve assolutamente percuotere le famiglie e persone più agiate e facoltose nelle rispettive Provincie.

2. Sono soggette al prestito non solo le famiglie e persone che hanno la cittadinanza dello Stato, ma anche tutte quelle che vi hanno domicilio od abituale dimora; e così pure i forestieri che vi possiedono rilevanti beni stabili o vistosi capitali ipotecari.

3. Nell'applicare la quota di prestito a ciascuna famiglia o persona si dovrà seguire una ragione non solamente proporzionale ma progressiva.

4. I cittadini saranno tassati nel luogo del loro domicilio. I forestieri nel luogo dell'abituale loro dimora, ed in assenza in quella del loro rappresentante. Nel caso di dubbio si seguirà il luogo della principale loro residenza stabile.

5. Le Congregazioni provinciali nella scelta delle persone da assumersi in loro sussidio potranno opportunamente valersi dei membri delle Amministrazioni comunali e dei Comitati di pubblica sicurezza, come pure di qualunque altro individuo che si reputi meglio idoneo allo scopo di accelerare l'operazione e di ripartire le quote di prestito secondo i dettami di giustizia ed equità, ed avuto riguardo eziandio a quegli infortunii eventuali (1) che avessero colpito i tassabili in epoca recente, non che agli straordinari sacrifici pecuniarii che avessero sostenuto per la causa nazionale.

6. Esaurito il riparto, le Congregazioni provinciali faranno intimare nei modi di pratica le rispettive quote ai singoli tassati tre giorni prima della scadenza onde versino le somme nella Cassa provinciale.

7. Trascorso infruttuosamente il termine di scadenza, il debitore moroso incorre nella multa del decimo della tassa, e la relativa partita viene data in iscosa ai Ricevitori comunali per l'esazione coi metodi e privilegi fiscali.

8. Le somme versate nelle Casse provinciali dovranno essere rimesse alla Cassa centrale nel termine di tre giorni.

Il Consiglio di Stato e l'Intendenza generale di finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Regolamento.

Milano, 29 luglio 1848.

STRIGELLI, f. f. di Presidente ecc.

343. *Divieto di emigrazione e di uscita da Milano e dal Territorio lombardo.*

29 luglio 1848.

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Visto che la difesa della patria è tal obbligo a cui nessun cittadino può sottrarsi;

Visto che l'emigrazione, oltre al sottrarre alla patria la necessaria difesa di guerra,

(1) L'appellativo « eventuali » si legge soltanto nella collezione Pirola.

può anche diminuire le forze economiche a danno della causa comune;

Viste le imperiose circostanze in cui si trova il paese, minacciato dal barbaro nemico;

Decreta:

Nessun nazionale potrà sortire dal territorio lombardo, salvi i casi riconosciuti eccezionali dalla Sezione straordinaria del Comitato di pubblica sicurezza, che ne rilascerà in questi casi la carta di passo.

Quel nazionale che sortirà dal territorio senza regolare passaporto è dichiarato nemico del suo paese, ed il suo nome sarà pubblicato a sua infamia. I beni del profugo saranno assoggettati a sequestro.

Chiunque si porta alla campagna nel territorio lombardo dev'essere munito di una nuova apposita carta da parte della detta Sezione straordinaria del Comitato di sicurezza.

Chiunque sortisse dalla città, sia per recarsi all'estero, pur munito di regolare passaporto, sia per portarsi dalla città nella campagna, dovrà aver pagato la sua quota di prestito forzoso od aver depositata a garanzia somma corrispondente, che, in quanto già non fosse determinata, sarà stabilita dalla Sezione straordinaria di pubblica sicurezza.

Milano, 29 luglio 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

344. *Soggezione a Consiglio di guerra degli Autori di false Voci militari.*

29 luglio 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Viste le imperiose circostanze in cui si trova il paese, la cui sicurezza può essere compromessa in causa di allarmi suscitati da false voci di guerra, questo Comitato di pubblica difesa

Decreta:

Chiunque spargerà nel popolo infondate allarmanti notizie di guerra sarà arrestato ed assoggettato ad un Consiglio di guerra per essere giudicato giusta le vigenti leggi militari.

Milano, 29 luglio 1848.

MAESTRI — RESTELLI

345. *Espropriazione temporanea dei Privati utenti dell'acqua inserviente alla Polveriera di Lambrate, e istituzione d'altro Polverificio.*

29 luglio 1848.

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Visto che l'apprestamento delle munizioni da guerra è suprema necessità della patria;

Visto che l'uso dell'acqua pel movimento dello Stabilimento nazionale della polveriera di Lambrate in alcuni giorni della settimana è sospeso per il diritto di privati utenti di quell'acqua;

Decreta:

Finchè dura la guerra dell'indipendenza italiana, è dichiarata d'uso pubblico per lo Stabilimento nazionale della polveriera di Lambrate anche l'acqua che serviva quindi addietro pei singoli utenti, che saranno obbligati a lasciarla perennemente decorrere al detto Stabilimento.

Gli utenti pregiudicati saranno a termini di perizia compensati del danno che verranno per tal titolo a soffrire.

È istituita, oltre la polveriera di Lambrate, un'altra fabbrica simile di polveri.

L'Intendenza generale delle finanze ed il Comitato di sicurezza pubblica hanno incarico dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 29 luglio 1848.

RESELLI — MAESTRI

346. *Remozione dei pubblici Funzionarii assenti senza licenza.*

29 luglio 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

CIRCOLARE

A tutti i Dicasteri ed Uffici amministrativi

È richiamata la responsabilità di tutti gli impiegati di qualunque Dicastero pubblico pel caso che assiduamente non restino al loro posto nell'esercizio delle loro funzioni. In questi momenti è quanto mai necessario che il servizio pubblico non soffra indugio. Sarà ritenuto dimissionario chi s'allontana dal suo posto senza aver giustificato presso il suo Superiore d'ufficio e presso la Commissione straordinaria di sicurezza pubblica i titoli dell'allontanamento.

Sarà la presente Circolare fatta sottoscri-

vere da ciascun impiegato, e sono incaricati i Capi d'ufficio di riferire intorno all'oggetto della presente.

Milano, 29 luglio 1848.

RESELLI — MAESTRI

347. *Restrizioni all'introduzione di Commestibili nella città di Milano, ed esenzione da ogni dazio della Macina di granaglie.*

30 luglio 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Sopra proposta del Comitato di pubblica difesa,

IL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA

Decreta:

Sino a tutto il giorno 5 agosto prossimo venturo si permette l'introduzione nella città di Milano delle farine d'ogni sorta, del riso, dei foraggi e delle bestie da macello.

Sino a nuovo ordine poi si accorda l'esenzione da ogni dazio per la macina delle granaglie nella città di Milano, e vi si permette l'attivazione e l'esercizio di nuove macchine.

L'Intendenza generale delle finanze e la Municipalità di Milano sono incaricate dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 30 luglio 1848.

STRIGELLI, f. f. di Presidente

BORROMEO — BERETTA — GIULINI — P. LITTA

CARBONERA — TURRONI — REZZONICO

Ab. ANELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

348. *Nomina di Commissarii per l'approvvigionamento della Città di Milano e dell'Esercito.*

30 luglio 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

Per ottenere l'indefettibile approvvigionamento di Milano e dell'Esercito, sono incaricati coi più ampi poteri il signor Alessandro Porro per l'approvvigionamento della città, il signor Antonio Beretta per il buon servizio dei viveri dell'esercito, ed il signor Cesare Giulini per i trasporti d'ogni genere,

i quali prenderanno fra essi i necessarii co-
certi.

Il signor Alessandro Porro risiederà al
Municipio di Milano, i signori Beretta e Giu-
lini presso il Governo provvisorio.

Milano, 30 luglio 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

349. *Istituzione e nomina dei Membri di un
Consiglio permanente di guerra.*

30 luglio 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

1. È istituito un Consiglio permanente
punitivo di guerra per giudicare in modo
istantaneo tutti coloro che, investiti dalla
Patria di un comando o di una funzione, col-
pevolmente vi mancassero, rendendosi così
traditori della patria.

2. Il Consiglio permanente punitivo di
guerra è composto come segue:

presidente, Rougier, Generale; membri
Dossi Antonio, Arese Francesco, Lissoni
Antonio, Barrier, Nessi Pietro, relatore.

3. Il Consiglio di guerra entrerà in fun-
zione non appena la città di Milano sarà
dichiarata in istato d'assedio, con pieni po-
teri di vita e di morte a rigore di legge
militare.

Milano, il 30 luglio 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

350. *Istituzione di una Commissione per
opere di fortificazione all'Adda e nel
territorio e città di Milano.*

30 luglio 1848.

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Decreta:

1. È istituita una Commissione composta
di uomini d'arte e di guerra per fortificare
la linea dell'Adda, la campagna e la città
di Milano.

2. La Commissione è autorizzata a valersi
dell'occorrente personale tecnico, ed ha le
più ampie facoltà di far eseguire le opere

di difesa. I danni arrecati da queste opere
saranno compensati a termini di perizia.

Milano, 30 luglio 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

351. *Divieto di affissione di Stampati poli-
tici o militari non provenienti dall'Auto-
rità governativa.*

30 luglio 1848.

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Proibisce l'affissione nella città di qualun-
que Avviso, Proclama, Indirizzo ecc., ad ec-
cezione di quelli emanati dai legittimi Poteri
costituiti.

Nessun bullettino di guerra potrà essere
pubblicato che non sia ufficiale, cioè emanato
o dal Governo provvisorio o da questo Co-
mitato di pubblica difesa.

Il Comitato di sicurezza pubblica e la
Guardia nazionale sono incaricati dell'esecu-
zione del presente Decreto.

Milano, 30 luglio 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

352. *Ordinamento della difesa di Milano.*

30 luglio 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

La difesa della città di Milano è sistemata
come segue.

Sez. I. Da porta Tanaglia a porta Ver-
cellina la difesa è affidata al generale Anto-
nini, che avrà il suo quartiere in Castello.

Sez. II. Da porta Vercellina a porta Ro-
mana la difesa è affidata al tenente-colon-
nello Francesconi, che avrà il suo quartiere
in piazza sant'Alessandro.

Sez. III. Da porta Romana a porta Nuova
la difesa è affidata al tenente-colonnello Ar-
duino, che avrà il suo quartiere nell'Arcive-
scovado.

Sez. IV. Da porta Nuova a porta Tana-
glia la difesa è affidata al tenente-colonnello
De Campana, che avrà il suo quartiere a
san Simpliciano.

I comandanti delle Sezioni si nomineranno
i rispettivi aiutanti ed ufficiali per il servi-
zio della difesa.

SERVIZIO DEL GENIO

Sono assunti al servizio del Genio
direttore in primo, maggiore Cadorna ;
direttore in secondo, ingegnere Giulio
Sarti.

Stato maggiore del Genio

Per la I^a Sezione, ingegneri Cadolini e
Donegani ;
per la II^a Sezione, ingegneri Tatti e
Pozzoni ;
per la III^a Sezione, ingegneri Pirovano
e De Luigi ;
per la IV^a Sezione, ingegneri Pogliaghi
e Pagès.

È nominato direttore dei materiali del Ge-
nio l'ingegnere Miani e suo Aggiunto l'in-
gegnere Bertani.

A ciascuna Sezione di difesa è aggregata
una parte del battaglione degli zappatori
sotto gli ordini del rispettivo Capitano.

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA

Comandante direttore, il colonnello Pet-
tinengo. Il suo quartiere è nel palazzo *ex-
vicereale*.

Stato maggiore dell'Artiglieria

Maggiore Carnevali — Ressico — Gesnelli.

Comando del Personale

Maggiore Guyez.

Direzione delle Munizioni

Per le polveri, Curioni ;

Per i proiettili ed altre munizioni, Cape-
roni, Korzeniowsky e Azimonti.

SERVIZIO DEGLI INCENDI

Il servizio degl'incendi è fatto dal Corpo
dei pompieri, che provvederà a che in cia-
scuna Sezione di difesa sia attivato uno spe-
ciale servizio.

Al Corpo dei pompieri è unita una Com-
missione d'ingegneri civili, presieduta dall'in-
gegnere Manzoni, al quale è data facoltà di
nominarli.

Tutti i cittadini non armati si presteranno
al servizio nel rispettivo quartiere.

SERVIZIO DEGLI OSPEDALI

Nel circondario di ciascuna Sezione di di-
fesa sarà stabilita un'ambulanza. Il Ministero
della guerra darà le opportune disposizioni
per il servizio medico-chirurgico.

Ciascun cittadino deve prestare aiuto e
cura ai feriti, e così le persone dell'arte pre-
steranno il servizio del quartiere in cui si
trovano.

Milano, 30 luglio 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

353. *Requisizione di tutti i Carri di tra-
sporto esistenti in Milano.*

31 luglio 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

Occorrendo per i bisogni della guerra di
aver pronti mezzi di trasporto,

IL COMITATO DI DIFESA PUBBLICA

Ordina che tutti i privati i quali posse-
gono carri destinati a far passeggiare i ca-
valli abbiano a farli ricapitare prontamente
all'*ex-chiesa* di san Giovanni alla Conca,
ove verrà loro rilasciata ricevuta e, mediante
perizia, una dichiarazione del loro valore.

Milano, 31 luglio 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

354. *Requisizione e divieto di uscita da
Milano dei Cavalli di lusso.*

31 luglio 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Presentandosi l'urgenza di avere a disposi-
zione per i bisogni della guerra dei cavalli,
questo Comitato

Decreta :

Sono requisiti tutti i cavalli di lusso di
questa città di Milano, esclusi soltanto quelli
di uso necessario.

È proibita fin d'oggi la sortita di detti
cavalli dalla città.

Dell'esecuzione del presente Decreto è incaricato il signor Andrea Lissoni, membro del Comitato di pubblica sicurezza, il quale attiverà la requisizione a misura dei bisogni pel servizio di guerra.

I posti della Guardia nazionale alle porte della città veglieranno pure all'esecuzione di questo Decreto.

Milano, 31 luglio 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

355. *Destinazione della Guardia nazionale alla scorta dei Convogli per l'Esercito.*

31 luglio 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

La Guardia nazionale si presterà a scortare i convogli dei viveri diretti all'Esercito italiano lungo tutta la linea, dall'ingresso nel territorio lombardo fino alla loro destinazione.

Trattandosi di argomento di somma importanza, che fu causa sventuratamente di gravi danni all'Esercito italiano, s'interessa vivamente il patriottismo della Guardia nazionale a prestarsi con quello zelo di cui ha già dato sì belle prove.

Milano, 31 luglio 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

356. *Requisizione di Granaglie in alcuni Distretti di Milano, e nomina di apposita Commissione.*

1° agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Vista l'urgenza di provvedere colla maggior sollecitudine la città di Milano della granaglia necessaria al suo approvvigionamento;

IL COMITATO DELLA PUBBLICA DIFESA

Decreta :

1. Una requisizione di venti mila moggia di frumento verrà fatta presso i granai dei principali possidenti nei Distretti più fertili in granaglia dei contorni di Milano.

2. Tale requisizione verrà eseguita da appositi Commissarii, muniti di regolare auto-

rizzazione, i quali procacceranno anche il sollecito trasporto dei grani stessi alla città presso un locale municipale.

3. Per le indicate somministrazioni verranno rilasciati dei boni, firmati da tutti i membri della Commissione, portanti il valore dei grani stessi, secondo il prezzo di piazza all'epoca della requisizione.

4. I boni rilasciati verranno ricevuti in acconto della quota di prestito forzato che fosse attribuita al proprietario, a senso del governativo Decreto del giorno 28 luglio prossimo passato.

5. La Commissione per la requisizione è composta dei signori ingegneri Stoppani, Medici, Pasetti, Balzaretto ed Alessandro Porro, presidente della Commissione.

Milano, il giorno primo agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

357. *Ingiunzione ai Militari di stanza o di passaggio in Milano di presentarsi al Comando di piazza.*

1° agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

Tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati, isolati o facenti parte d'un Corpo attivo qualunque, provenienti dall'Armata, che arrivino in questa città, sono tenuti di presentarsi immediatamente al Comando della piazza.

Coloro che già si trovassero in città sono tenuti a presentarsi entro le ore quattro pomeridiane d'oggi al sopradetto Comando di piazza.

I renitenti saranno destituiti e tradotti davanti al Consiglio di guerra secondo il loro grado.

Milano, 1° agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

358. *Proclamazione e ordinamento della Leva in massa.*

1° agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Constando che il nemico ha in vari punti passato l'Oglio e minaccia la strage e la ruina al nostro territorio;

Per salvare la patria, per salvare il nome italiano, per salvare le nostre famiglie, le nostre chiese dalle ingorde depredazioni dei Croati, che quattro mesi fa cacciammo con tanta gloria;

Per dar tempo ai bravi soldati dell'Esercito italiano, affranti dalle soverchie fatiche, di accorrere in nostro aiuto e prepararsi a nuovi scontri, rinforzati dalle riserve che già sono avviate al campo;

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Decreta:

1. È proclamata la leva in massa di tutte le guardie nazionali mobilizzabili, cioè di tutti gli uomini atti a marciare, dagli anni 18 ai 40.

2. Ognuno che ha un fucile deve portarlo seco con tutte le munizioni che possedesse. Quelli che non possono partire devono cederle a quelli che partono. Chi non ha armi marci cogli attrezzi da muover terra e spianare alberi, falci, scuri, vanghe, zappe ecc.

3. Dove le guardie nazionali sono costituite in compagnie e battaglioni organizzati, marceranno coi loro ufficiali, bandiere e tamburi. L'ufficiale o sottufficiale superiore in grado che si trova presente ne prende il comando.

4. Ove le guardie nazionali di un Comune non siano per anco organizzate coi rispettivi ufficiali, esse saranno guidate da chi verrà nominato dal Comitato della leva.

5. Ogni Comune dovrà fornire il pane per una settimana alle guardie nazionali che marciano, sia con armi, sia con utensili. Di più provvederà qualche carro che segua la spedizione.

6. I Deputati comunali, quando non vi sia danaro del Comune, provvederanno a cotesto approvvigionamento mediante requisizione, contro rilascio di boni del corrispondente valore. La colpevole mancanza dei Deputati o dei loro sostituti in questo servizio sarà giudicata da un Consiglio di guerra.

7. Il parroco, il medico condotto e l'Ispettore di vigilanza, assistiti dall'Agente comunale, costituiranno il Comitato direttore della leva in massa.

8. Il Comitato munirà chi guida la colonna comunale mobilizzata di un foglio di scorta indicante il nome di tutti gl'individui che la

compongono, non che il numero delle armi ed attrezzi. La colonna porterà il nome del Comune.

9. Ciascuna guardia nazionale mobilizzata percepirà trenta soldi al giorno ed i viveri. La paga decorrerà dal giorno in cui comincerà la marcia. Il pagamento avrà luogo anche per gli arretrati al giungere ai luoghi di destinazione ai quali sono diretti, come abbasso.

10. Giunte al Comune di destinazione, le guardie nazionali saranno poste sotto gli ordini del comandante militare del posto e dell'ingegnere direttore, sia per prender parte ai lavori di fortificazione se non hanno armi, sia ai punti militari se ne hanno.

11. Non è obbligatorio alcun uniforme, e basterà che ciascun uomo porti una croce rossa al petto. Chi non avesse cappotti o tabbarri porterà con sè una coperta di lana nel suo fardello.

12. Il servizio durerà pei pochi giorni del pericolo dell'invasione del territorio.

13. Dove in un Comune vi sia qualche medico disponibile, segua la sua colonna. Nei Comuni in cui vi è più di un sacerdote, questi segua la sacra crociata.

14. La marcia comincerà non più tardi di ore ventiquattro dopo la pubblicazione del presente Decreto nel Comune, e sarà inaugurata dal suono a stormo delle campane, annunciatore ad un tempo di festa per un popolo ridestato al sacro entusiasmo della guerra nazionale, e di sterminio per il barbaro nemico.

Le destinazioni delle guardie nazionali mobilizzate sono regolate come segue:

gli abitanti dei distretti di Bellano, Introbio, Canzo, Bellagio, Luino, Maccagno si porteranno a Lecco;

quelli dei distretti di Oggiono, Erba e Menaggio si porteranno ad Olginate;

quelli dei distretti di Como, Cantù, san Fedele e Porlezza si porteranno a Valgrentino;

quelli dei distretti di Brivio, Appiano, Varese e Gavirate si porteranno a Brivio;

quelli dei distretti di Tradate, Missaglia, Angera, Cuvio ed Arcisate si porteranno ad Imbersago;

quelli dei distretti di Carate e Somma si porteranno a Paderno;

quelli dei distretti di Barlassina e Gallarate a Porto;

quelli dei distretti di Vimercate e Saronno a Colnago;

quelli dei distretti di Monza e Busto Arsizio a Trezzo;

quelli del distretto di Gorgonzola a Vaprio;

quelli dei distretti di Bollate e Cuggiono a Groppello;

quelli del distretto di Melzo a Cassano;

quelli del distretto di Milano ad Albignano;

quelli del distretto di Corsico a Cornegiano;

quelli del distretto di Paullo a Comazzo;

quelli del distretto di Abbiategrasso a Mazzano;

quelli del distretto di Melegnano a Mignette;

quelli dei distretti di Rosate e Locate a Villa Pompeiana;

quelli del distretto di Binasco a Gargnano;

quelli del distretto di Landriano e Pavia ad Arcagna;

quelli del distretto di Lodi a Lodi;

quelli dei distretti di sant'Angelo, Belgioioso e Bereguardo a Cavenago;

quelli dei distretti di Borghetto, Casalpusterlengo e Corte Olona a Castiglione.

Pei lavori delle fortificazioni intorno a Milano, oltre gli uomini che vi sono già adoperati e che vengono dispensati dal correre alle armi, il Comitato di difesa chiamerà con speciali Decreti le colonne comunali che reputerà necessarie.

L'esecuzione del presente Decreto è raccomandata al patriottismo dei Comandanti della Guardia nazionale, ai Comitati d'armamento e mobilitazione, non che ai medici condotti ed in ispecie all'esperimentato zelo del Clero.

Milano, 1° agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

359. *Requisizione delle Armi in commercio esistenti in Milano, e nomina di apposita Commissione.*

1° agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

A fine di tenere a disposizione della patria il maggior numero d'armi possibile,

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Decreta:

Tutte le armi in commercio esistenti nei magazzini o nelle botteghe dei privati sono requisite a vantaggio pubblico.

Entro le ore dodici meridiane del giorno di mercoledì tutti i proprietari dovranno consegnare le armi da essi possedute ad una Commissione composta dei cittadini Giuseppe Terzaghi, ispettore delle armi e munizioni, presidente — Giovanni Borsani, ufficiale d'artiglieria — Filippo Boselli — Balzaretti, ingegnere — Tullo Masserani.

Le armi saranno ricevute all'Ufficio d'armi e munizioni contro un bono pel valore che sarà peritato dalla Commissione.

Chi fosse scoperto mancante alla consegna delle armi nel termine prescritto sarà condannato alla confisca delle armi, e di più ad una multa equivalente al doppio del valore delle armi stesse.

Il Comitato di pubblica sicurezza e le Guardie nazionali sono incaricate di vegliare all'esatto adempimento del presente Decreto.

Milano, 1° agosto 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

360. *Istituzione d'una Legione di sacerdoti per eccitamento alla Leva in massa ed alla costruzione delle Opere di difesa.*

1° agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

È autorizzato il canonico Luigi Vimercati e il sacerdote Luigi Malvezzi a costituire una legione di sacerdoti, avente lo scopo di secondare la leva in massa proclamata col Decreto d'oggi e per infervorare gli animi dei Lombardi a concorrere alle operazioni di difesa della città di Milano e lungo la linea dell'Adda, non che nelle valli alpine, ripromettendosi questo Comitato i migliori risultati dallo zelo religioso della legione.

Milano, 1° agosto 1848.

RESTELLI — FANTI

361. *Istituzione d'una Officina meccanica pel riattamento delle Armi.*

1° agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

È istituita un' officina meccanica straordinaria per il riattamento delle armi d' ogni genere.

La Commissione straordinaria per l'armamento e mobilitazione della Guardia nazionale è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 1° agosto 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

362. *Esenzione dalla Leva in massa dei Funzionarii pubblici e de' Ministri dei culti.*

• 1° agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Vista la Legge della leva in massa 1° agosto 1848;

Considerando che è urgente, specialmente in questi momenti supremi, che il pubblico servizio continui nel suo pieno vigore;

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Dichiara:

Sono esenti dall'obbligo di accorrere all'appello della leva in massa gl'impiegati dello Stato, gl'impiegati Comunali e tutti quelli addetti ai servizi di beneficenza e sanità, non che i ministri di tutti i Culti.

Milano, 1° agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

363. *Sospensione in Milano e Corpi Santi della Leva in massa.*

1° agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Visto il Decreto d'oggi, che chiama tutta la popolazione civile ed atta alle armi per la difesa della linea dell'Adda;

Considerando che si sono intrapresi in Milano importanti lavori di fortificazione, a

compiere i quali richiedesi gran numero di braccia;

Considerando che la città di Milano ha già mobilitato cinque battaglioni di guardie nazionali per la guerra italiana;

Considerando che è necessario tenere nella Capitale una riserva di forze disponibili;

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Decreta:

La leva in massa della città di Milano e de'suoi Corpi santi non è per ora chiamata a marciare all'Adda.

Di volta in volta con ispeciali Decreti verranno in Milano mobilitate le guardie e chiamati i lavoranti per opere di terra in quel numero che sarà determinato secondo gli emergenti bisogni.

Milano, 1° agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

364. *Esenzione del Vino ordinario dal Dazio di consumo murato.*

2 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Sopra proposta del Comitato di pubblica difesa,

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

L'esenzione dal dazio di consumo murato, portato dal Decreto di questo Governo provvisorio 30 prossimo passato luglio, viene estesa anche al vino comune non in bottiglia, e ciò fino al giorno 5 corrente, in parità degli altri generi contemplati dal Decreto.

L'Intendenza delle finanze e la Congregazione municipale di Milano sono incaricate dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, 2 agosto 1848.

STRIGELLI, f. f. di Presidente

BORROMEO — BERETTA — GIULINI — P. LITTA

CARBONERA — TURRONI — REZZONICO

Ab. ANELLI — DOSSI

CORRENTI, Segretario generale

365. *Istituzione di un Consiglio amministrativo generale per la Lombardia, e sostituzione al Governo provvisorio di una Consulta straordinaria.*

2 agosto 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA LOMBARDIA

Lombardi!

Secondo le stipulazioni portate dalla Convenzione 13 giugno 1848, conchiusa fra il Governo di S. M. Sarda e i Delegati del Governo provvisorio di Lombardia, ed a tenore delle leggi relative adottate dalle Camere Sarde, il Principe luogotenente generale in nome di Sua Maestà il Re Carlo Alberto ha nominato un Consiglio amministrativo generale, che riunirà momentaneamente tutti i poteri del Governo in Lombardia. Esso è composto del signor cavaliere Angelo Olivieri, luogotenente generale, Commissario regio colla presidenza del Consiglio e lo speciale incarico degli affari di guerra e di pubblica sicurezza, del signor dottore Gaetano Strigelli, Commissario regio per gli affari politici amministrativi, e del signor marchese Massimo Cordero di Montezemolo, Commissario regio per gli affari di finanza. Questo Consiglio prende il posto dell'attuale Governo, e quindi sarà coadiuvato da quelle benemerite Commissioni e da que' benemeriti Comitati che con tanto zelo si adoperano per provvedere ai bisogni straordinarii del paese.

Cessa adunque il Governo provvisorio della Lombardia, e il potere esecutivo sarà quindi innanzi esercitato in nome di S. M. il Re Carlo Alberto dall'anzidetto Consiglio amministrativo.

Nel tempo stesso il cessante Governo provvisorio assume le funzioni di Consulta straordinaria per gli oggetti e ne' modi e termini contemplati dalle anzidette leggi.

Lombardi! Nell'atto di deporre una parte del mandato che gli era stato commesso dalla vostra fiducia, il Governo provvisorio, costituito ora in Consulta straordinaria, dichiara che si sdebiterà della parte che gliene resta come le circostanze esigono, per promuovere in qualsivoglia modo la salvezza della patria, e che in qualunque tempo e in qualunque luogo si farà un dovere e una gloria di rendere

testimonianza colla parola e cogli atti alla santa Causa nazionale che mai non morrà.

Milano, 2 agosto 1848.

STRIGELLI f. f. di Presidente

BORROMEO — LITTA — REZZONICO — GIULINI

TURRONI — BERETTA — Ab. ANELLI

CARBONERA — DOSSI — GRASSELLI — MORONI

CORRENTI, Segretario generale

366. *Destinazione alle Opere di difesa in Milano delle Guardie nazionali non ancora provviste di fucile.*

2 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

Visto il Decreto 1° agosto sulla chiamata e sulla destinazione della leva in massa;

Considerando che i nuovi casi di guerra hanno rese necessarie parecchie modificazioni a quel Decreto;

Si determina:

1. Tutte le guardie nazionali mobilizzabili della provincia di Milano, le quali non fossero ancora provvedute del fucile, dovranno accorrere a lavorare nelle opere di terra intraprese per la difesa di Milano.

2. Questi lavoranti, quando siano muniti d'attrezzi, cioè di vanghe, di zapponi, di carrette, riceveranno la paga di lire tre di Milano dal giorno di domani a tutto il giorno 6 corrente mese.

Milano, 2 agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

367. *Modificazioni nelle Disposizioni di difesa della città di Milano e della linea dell'Adda; imposizione ai Comuni dei viveri e delle paghe per la Guardia mobilizzata.*

2 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

Con Decreto di ieri venne tutta la popolazione virile chiamata in servizio della patria ed a difesa della linea d'Adda, ed av-

viata giusta un riparto di 23 Sezioni, corrispondenti ad altrettanti paesi posti sulla sponda diritta di quel fiume. Ora i nuovi casi di guerra inducono a cambiare in parte quelle disposizioni ed a prescrivere che tutta la leva in massa non armata di fucile ma solo chiamata a compiere lavori di terra ed opere di fortificazioni affluisca a Milano per eseguirvi le difese ed erigere il campo trincerato, ferma la promessa giornaliera paga di 30 soldi oltre il pane. Quanto a tutta quella parte di leva in massa che è armata di fucile, essa si costituirà in bande, occuperà la linea dell'Adda, senza però essere obbligata a stanziare strettamente nei paesi indicati nella Legge di ieri, e respingerà le scorrerie del nemico, sorvegliandone, accerchiandone, inseguendone i picchetti avanzati ed i saccomanni.

Finchè non siasi potuto stabilire un regolare servizio di Pagatori, dovranno i Comuni in cui transita o stanza parte della Guardia mobilizzata anticipare, mediante requisizioni, i viveri e tenere conto delle paghe. Intanto si autorizzano fin d'ora le guardie in servizio di leva in massa ad appropriarsi tutti gli oggetti e materiali di guerra, armi, cavalli o danari, che essi riuscissero a predare sopra il nemico.

Intanto il Comitato di sicurezza invia dei Commissarii straordinarii in varii punti per facilitare l'esecuzione della Legge.

Milano, 2 agosto 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

368. *Conversione della Commissione sanitaria militare in Comitato straordinario chirurgico, e conferimento ad esso Comitato dei pieni poteri.*

2 agosto 1848.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

La Commissione sanitaria militare è costituita in Comitato straordinario chirurgico per il servizio della difesa della città e dell'esercito.

Il Comitato è rivestito dei più ampi poteri per organizzare un buon servizio. Esso è incaricato anche di far trasferire i feriti militari trasportabili a Novara e Vercelli, atteso all'uopo i mezzi anche di requisizione.

I feriti che possono essere utilizzabili ancora colle armi saranno qui trattiene.

Milano, 2 agosto 1848.

L'Incaricato del Portafogli della Guerra

SOBRERO

369. *Divieto ai Proprietarii di veicoli in Milano di abbandonare le rispettive Stazioni.*

2 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA SICUREZZA

Vista la necessità di aver pronti i mezzi di trasporto nelle attuali straordinarie circostanze, si ordina a tutti i proprietari di *fiacres*, vetture ed omnibus di rimanere alle loro designate stazioni, sotto pena di confisca dei loro cavalli e delle vetture e della perdita della patente d'esercizio.

Si rammenta pure ai privati l'obbligo di prestarsi alle requisizioni degli ufficiali incaricati della difesa, sotto comminatoria di esser tenuti responsabili del danno derivante dalla loro renitenza.

Milano, 2 agosto 1848.

FAVA

Pel Segretario generale, PONZANI

370. *Designazione degli Alloggi nella città di Milano per le Guardie nazionali della Leva in massa.*

3 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Per alloggiare le guardie nazionali della leva in massa che affluiscono a Milano,

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Decreta:

I cortili dei più vasti edifici pubblici e privati, come il palazzo di Brera, il Seminario maggiore, il Lazzaretto, la Contabilità centrale, la casa Archinti, la casa Busca e tutti gli altri con comodo porticato in giro, eccettuati gli ospedali, vengono destinati ad alloggiare i cittadini della leva in massa.

Questi porticati verranno forniti di fieno requisito nella casa stessa alla quale appartiene il cortile o nelle case vicine.

Sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto Pietro Agnelli, Francesco Vimercati ed il Segretario di Governo Tito Imperatori, con facoltà di aggregarsi altre persone di loro confidenza per il più pronto disimpegno delle loro incombenze, e colla facoltà ancora di rilasciare carte di passo a queste persone per requisizione di paglia e fieno fuori delle mura.

Milano, 3 agosto 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

371. *Appello agli Operai per la esecuzione dei Lavori di fortificazione.*

3 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

1. Nessun padrone di bottega di falegname e di fabbro-ferraio potrà frapporre ostacolo a che i proprii lavoratori si portino colla massima sollecitudine a dar opera alla costruzione delle opere di fortificazione pel campo trincerato dell'Esercito italiano.

2. Ciascun padrone di dette botteghe sarà tenuto di fornire ai proprii lavoratori gli attrezzi necessari pei lavori delle opere stesse.

3. I lavoratori si raccoglieranno tutti al Corpo di guardia della parrocchia nel cui circondario si trovano le rispettive botteghe.

4. Un ufficiale della Guardia nazionale accompagnerà i lavoratori sul sito delle opere, — alla cassina Caminella, Palazzetta e Boffalora fuori di porta Romana.

Milano, 3 agosto 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

372. *Ingiunzione di approvvigionamento agli esercenti Alberghi, Osterie e Botteghe, e comminatoria ai contravventori.*

3 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

Si ordina a tutti gli osti, bettolieri e mercanti di vino, tanto nella città quanto nei Corpi santi e nella campagna, di tenere aperti i loro alberghi, le loro osterie, le loro botteghe, e tenerli tutti ben forniti, special-

mente all'intento che vi si possa approvvigionare giornalmente l'ufficialità dell'Esercito piemontese.

Non dubita questo Comitato che tutti si presteranno volentieri all'esecuzione di quest'Ordine, essendo preciso nostro dovere di non lasciare che soffrano i valorosi soldati che difendono il nostro territorio. Che se alcuno di costoro abbandonasse in questi momenti il suo posto, sarà assoggettato ad un Consiglio di guerra ed esemplarmente punito col rigore delle leggi militari.

Milano, 3 agosto 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

373. *Comminatoria delle Pene di guerra agli Esercenti imputati di rifiuto di Vi-veri all' Armata Sarda.*

3 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

Consta che alcuni esercenti di questa città e dei sobborghi si sono rifiutati di vendere commestibili ai soldati dell'Armata italiana, non ostante che ne fossero evidentemente provveduti.

A rimuovere una tanta vergogna, si dichiara che gli esercenti che si rendessero colpevoli di siffatti rifiuti saranno trattati come agenti dei nemici e puniti rigorosamente colle leggi di guerra.

L'esecuzione del presente Decreto è affidata alla Guardia nazionale ed a tutti i cittadini.

Milano, 3 agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

374. *Professione di un nuovo termine alla notifica e consegna dei Cavalli di lusso.*

3 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

AVVISO

S'ingiunge a tutti coloro che sottrassero cavalli al bisogno della nazione, dal giorno della loro notifica a questa parte, di ritornarli in città entro il perentorio termine di ventiquattro ore dalla data del presente Decreto,

sotto pena della multa di lire mille in caso di renitenza, da pagarsi entro tre giorni.

Milano, 3 agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

375. *Designazione dei Membri componenti il nuovo Consiglio amministrativo e delle loro attribuzioni.*

3 agosto 1848.

IN NOME

DI SUA MAESTA' IL RE CARLO ALBERTO

Verificatasi coll' accettazione da parte del Re e del Parlamento Sardo l'unione di queste Province lombarde in sola Monarchia costituzionale, colla dinastia di Savoia, agli altri Stati di S. M., e colle condizioni di cui nel voto emesso dai cittadini lombardi, giusta la Legge 12 maggio anno corrente del Governo provvisorio di Lombardia;

Visto il Proclama d'oggi (1), col quale il Governo medesimo dichiara di cessare e di trasformarsi in Consulta deliberativa a termini delle Convenzioni passate tra il Governo provvisorio ed il Governo del Re e Parlamento Sardo;

I sottoscritti, delegati da S. A. il luogotenente generale del Regno Principe Eugenio di Savoia-Carignano a regi Commissarii governativi per le Province lombarde,

Annunziano:

1. È costituito un Consiglio amministrativo per la Lombardia, composto di S. E. il luogotenente generale Angelo Olivieri, del marchese Massimo Montezemolo e del signor Gaetano Strigelli, e presieduto dal primo di essi.

2. Vengono disimpegnati da S. E. il luogotenente generale Olivieri gli affari di guerra e di sicurezza; dal signor marchese Montezemolo gli affari finanziari, e dal signor Gaetano Strigelli i politici amministrativi. Gli Uffici delle Province lombarde dipendono dal Consiglio amministrativo e dalle sue tre Sezioni rispettive, giusta la natura di ciascuno di essi.

3. Sono conservati a coadiuvare l'opera del Consiglio amministrativo gli attuali Comitati e le Commissioni stabilite tanto in

Milano che nelle Province: dal loro zelo si ripromette il Consiglio un non meno utile effetto di quello da essi ottenuto nell'epoca trascorsa.

Milano, 3 agosto 1848.

Il Consiglio Amministrativo

OLIVIERI, Presidente

MONTEZEMOLO — STRIGELLI

376. *Anticipazione del pagamento di parte della prima Rata del Prestito forzoso.*

3 agosto 1848.

CONSIGLIO AMMINISTRATIVO GENERALE

PER LA LOMBARDIA

Visto che gl'impegni pel mantenimento dell'Esercito vanno crescendo ogni giorno, e crescono in pari tempo le spese di ogni maniera richieste imperiosamente dal bene supremo la salute della Patria; e considerato che la prima rata del prestito dei 14 milioni per la provincia di Milano scade soltanto il giorno 10 corrente, ma che il relativo riparto deve compiersi pel giorno 7, epperò la Congregazione provinciale deve già aver fatto degli studi in proposito;

Ritenuto che molti fra i più ricchi devono a quest'ora aver già in pronto, almeno in parte, il danaro che sanno dover offrire alla Patria fra pochi giorni in una somma più o meno rilevante;

È decretato quanto segue:

Art. 1. La Congregazione provinciale è incaricata di esigere immediatamente l'ammontare della metà della prima rata, riscuotendo dalle persone più ricche la somma che sarà da esse approssimativamente dovuta o parte della medesima, sotto riserva dei compensi successivi, secondo sarà pagato più o meno di quello che risulterà dal riparto.

Art. 2. Detta Congregazione è autorizzata a valersi di mezzi coattivi in caso di renitenza per parte dei contribuenti.

Milano, 3 agosto 1848.

I Commissarii regi

per l'Interno e per la Finanza

STRIGELLI — Massimo MONTEZEMOLO

(1) Cioè l'Atto riferito sotto il n° 365, al quale però il 22 Marzo assegna precisamente la data del 2 agosto.

377. *Ingiunzione di pronto rimpiazzo dei Graduati di Guardia nazionale assenti dal posto.*

4 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Vista l'urgenza che la Guardia nazionale abbia in questi difficili momenti a prestare un servizio non interrotto ed esatto,

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Decreta :

La Guardia nazionale deve immediatamente provvedere giusta il Regolamento al rimpiazzo di tutti gli ufficiali che per qualunque motivo si trovino assenti.

Il Comitato si riserva di determinare gli ulteriori provvedimenti per quelli che senza motivi giustificati, contro l'onore ed il dovere, disertarono la bandiera in questo supremo pericolo della Patria, in cui appunto per queste urgenze venne mobilitata la Guardia nazionale, entrata così a formar parte dell'Esercito.

Milano, 4 agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

378. *Requisizione di Lingerie per le Ambulanze e gli Ospedali militari.*

4 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Essendo necessario di ben provvedere le ambulanze e gli ospedali,

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Decreta :

Sono requisite le biancherie delle persone agiate, in proporzione delle loro sostanze ed a dettame della Commissione che sarà nominata dal dottore Agostino Bertani, presidente della Commissione stessa.

Spetterà a questa Commissione di requisite effettivamente e ripartire adeguatamente fra i diversi ricchi le biancherie da requisirsi.

Dovendosi supporre che i ricchi assenti abbiano già portato con sé le necessarie loro biancherie, saranno requisite tutte le rima-

sentì per le ferite dei valorosi che sono rimasti a difendere anche le loro case.

Milano, 4 agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

379. *Requisizioni quotidiane di Pane.*

4 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

Incominciando da oggi, giorno 4, e così ogni giorno fino a nuovo avviso, tutti i fornai di Milano dovranno portare sulla piazza del Duomo n° cento libbre di pane di mistura alle ore 4 pomeridiane, dove si troveranno appositi Commissarii municipali a riceverle. Verranno rilasciati dai Commissarii stessi dei boni indicanti la quantità di pane consegnato, che saranno poi pagati calcolandosi il prezzo al valore indicato nel calmiere.

Quelli che non si presteranno a siffatto ordine verranno per la prima volta multati in correnti lire cento e per la seconda perderanno il diritto della patente.

Milano, 4 agosto 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

380. *Ingiunzione di apertura permanente dei Negozi di commestibili in Milano.*

4 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

Tutti i venditori di commestibili, cioè pane, carni, salumi, legumi, vino, acquavite ec. sono obbligati sotto la loro più stretta responsabilità a tenere aperte le loro botteghe, onde ognuno possa trovarvi quanto gli abbisogna per approvvigionarsi.

Non dubita punto questo Comitato del patriottismo dei venditori di commestibili, i quali, apprezzando le gravi circostanze in cui versiamo, non vorranno nè rifiutarsi a vendere le loro merci nè approfittarsi di esigere un prezzo troppo alto.

Chi però contravverrà a questa ingiunzione esigendo maggior prezzo del corrente sarà severamente punito.

L'esecuzione di questo Decreto è affidata al patriottismo della Guardia nazionale.

Milano, 4 agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

381. *Nuova requisizione di Lingerie per l'Esercito Sardo, e istituzione di apposite Commissioni.*

4 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Abbisognando per l'esercito molte camicie, tanto necessarie all'igiene della milizia,

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

Decreta :

È proclamata la requisizione di quarantamila camicie da uomo, che dovranno essere consegnate al presentarsi della Commissione parrocchiale, come abbasso.

È istituita una Commissione per parrocchia, incaricata di requisirle. Questa Commissione sarà nominata dal rispettivo Parroco.

La Commissione è munita di poteri discrezionali per il riparto del numero delle camicie da requisirsi.

Milano, 4 agosto 1848.

FANTI, Generale — MAESTRI — RESTELLI

382. *Indirizzo della Consulta straordinaria di Governo all'Esercito Sardo.*

4 agosto 1848.

LA CONSULTA STRAORDINARIA

DELLA LOMBARDIA

ALL' ESERCITO

Prodi fratelli! Noi sentiamo il bisogno d'attestarvi in faccia all'Italia e a tutta Europa la nostra ammirazione, la nostra riconoscenza.

Condotti dal nostro magnanimo Re, che, posposto ogni altro riguardo, accorse alla difesa di questa città in cui si agitano le sorti d'Italia, voi vi siete sentiti rianimare da quel sacro entusiasmo onde foste tante volte guidati alla vittoria; avete dimenticate le vostre eroiche fatiche, pronti a sopportarne di nuove per la causa santissima d'Italia.

Le presenti distrette ci tolgono di farvi

que'festeggiamenti che merita il vostro valore la vostra intrepidezza. Abbiatemi almeno questo caldo fraterno saluto.

La Consulta straordinaria di Lombardia è lieta di mandarvelo in nome di Milano, in nome di tutto il Popolo lombardo, in nome d'Italia.

Milano, 4 agosto 1848.

STRIGELLI — BORROMEO — Ab. ANELLI
CARBONERA — REZZONICO — P. LITTA — GIULINI
TURRONI — BERETTA — MORONI
A. MAURI, Segretario

383. *Protesta della Consulta straordinaria di Governo contro la dominazione Austriaca.*

4 agosto 1848.

CONSULTA STRAORDINARIA

DELLA LOMBARDIA

Lombardi!

La Consulta straordinaria della Lombardia in questi momenti supremi sente il dovere di proclamare l'ammirazione e la riconoscenza che ispira al Popolo lombardo il magnanimo proponimento di Sua Maestà il Re CARLO ALBERTO, che, posposto ogni altro riguardo, accorre col suo valoroso Esercito, provato da tanti eroici sacrifici, alla difesa di questa città in cui si agitano le sorti d'Italia.

Nel tempo stesso, in nome del Popolo lombardo e per l'interesse di tutta Italia, protesta contro ogni eventuale vittoria della forza sul diritto, riferendosi a tutte le antecedenti proteste e alla giustizia dell'avvenire.

Milano, 4 agosto 1848.

POMPEO LITTA, Presidente

BORROMEO — GIULINI — Ab. ANELLI — BERETTA

384. *Nuova requisizione di Viveri, per l'Esercito Sardo, e istituzione di apposita Commissione.*

5 agosto 1848.

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA

DECRETO

È proclamata la requisizione di n° 1000 sacchi di riso, n° 3000 sacchi di farine di frumento, n° 2000 sacchi pure di farina di segale, e n° 500 sacchi di farina di grano

turco, da operarsi la detta requisizione fuori della città di Milano.

La requisizione è affidata ad una Commissione composta dei signori Vimercati, Pelloni, Uber, Sabaini e Comaschi, i quali sono autorizzati a rilasciare i corrispondenti boni, che costituiranno altrettanto credito verso lo Stato, a favore di coloro che furono colpiti dalla requisizione, tenuto per base il prezzo corrente del genere requisito.

Sono autorizzati i Commissarii suddetti a valersi per le requisizioni dell'occorrente forza, tanto militare quanto di Guardia nazionale, ed a requisire i mezzi di trasporto, alla fornitura dei quali si dovranno prestare tutte le Autorità comunali.

Milano, 5 agosto 1848.

FANTI, Generale — RESTELLI — MAESTRI

385. *Indirizzo e Protesta a Re Carlo Alberto della Consulta straordinaria di Governo.*

5 agosto 1848.

CONSULTA STRAORDINARIA

DELLA LOMBARDIA

Maestà!

Si è gettato nella popolazione allarme minaccioso alla voce che Vostra Maestà abbia capitolato cogli Austriaci la resa di Milano. I sottoscritti, i soli della Consulta rimasti al loro posto, recano a notizia di Vostra Maestà tale voce affinché Voi dichiariate quanta parte di verità vi abbia in questa vociferazione.

Del resto i medesimi, in nome di Milano e della Lombardia, si permettono di rappresentare che il Popolo milanese sdegna una Capitolazione che li dà in mano allo straniero nel mentre stesso che, ardenti di patriottismo, tutti accorrevano a difesa animosa d'una città dalle cui sorti pendono tutti i destini d'Italia e della nostra nazionalità.

Milano, 5 agosto 1848.

Pompeo LITTA, Presidente — Abate ANELLI

Pel Segretario, ANGELONI

386. *Proclama della Consulta straordinaria di Governo.*

5 agosto 1848.

CONSULTA STRAORDINARIA

DELLA LOMBARDIA

Concittadini!

In questo supremo momento il Re ha giurato, qual vero Padre de' suoi sudditi, di vincere o di morire nel seno di Milano.

Coraggio, cittadini, le porte sono chiuse e ben guardate, e la vita del Re ci è garante del buon esito della nostra impresa.

Sta ora a noi a difendere la nostra e la vita di Carlo Alberto.

Milano, 5 agosto 1848.

LITTA Pompeo, Presidente — Ab. ANELLI

Pel Segretario, ANGELONI

387. *Proclama di Re Carlo Alberto ai Milanesi.*

5 agosto 1848.

AGLI ABITANTI DI MILANO

Il modo energico col quale l'intera popolazione si pronuncia contro qualsiasi idea di transazione col nemico mi ha determinato a continuare nella lotta, per quanto le circostanze sembrino avverse. Tutto deve esser vinto da un solo sentimento, la liberazione d'Italia.

Cittadini! il momento è solenne: che tutti si pongano all'opera. Forti nella giustizia della nostra causa, il Cielo coronerà gli sforzi di un popolo eroico affratellato con un'armata che ha già versato tanto sangue per la Causa italiana.

Io rimango fra di voi coi miei Figli. Per la causa comune io soffro da quattro mesi disagi della guerra colla parte più eletta del mio Popolo. Io confido in voi, mostrate dal canto vostro che giusta è la mia confidenza, e tutti uniti saluteremo quanto prima il giorno della comune liberazione.

Milano, 5 agosto 1848.

CARLO ALBERTO

388. *Proclama di Re Carlo Alberto ai Popoli del Regno Sardo* (1).

10 agosto 1848.

POPOLI DEL REGNO

L'indipendenza della terra Italiana mi spinse alla guerra contro il nostro nemico. — Secondato dal valore della mia armata, la vittoria sorrise in prima alle nostre armi. — Nè Io nè i miei Figli abbiamo retroceduto al pericolo. — La santità della causa raddoppiava il nostro coraggio.

Il sorriso della vittoria fu breve; — il nemico ingrossato — il mio Esercito quasi solo a combattere — la mancanza dei viveri ci costrinse ad abbandonare le posizioni per noi conquistate, le terre già fatte libere dalle armi italiane.

Coll'esercito Io mi era ritirato alla difesa

(1) Questo Proclama fu preceduto da altri due del giorno 7, che importa siano pure conosciuti; ed eccone il tenore:

■

• ORDINE DEL GIORNO

• Soldati!

• Le sorti della guerra ci costringono a ripassare il Ticino. Pur l'ultimo combattimento sotto le mura di Milano onora il vostro coraggio, e se la mancanza di munizioni ci tolse di continuarne la difesa, come era ardente nostro desiderio, anche questa ritirata costò assai cara all'inimico.

• Soldati! Sollevate gli animi scontentati, ordinatevi tosto e fortemente. Io voglio che la disciplina più severa sia mantenuta, e che ogni infrazione di essa sia punita col massimo rigore: la polizia sia meglio curata, e le proprietà dei cittadini sempre inviolabilmente rispettate. Nei momenti difficili è necessaria più che mai l'unità e la subordinazione.

• La causa dell'indipendenza Italiana, che abbiamo preso a sostenere, è nobilissima e santa sopra tutte le altre. Essa fu il sospiro dei passati secoli, e testè ancora il voto delle popolazioni si pronunziava per noi libero, aperto ed unanime. Passeranno i giorni dell'avversa fortuna, e il diritto trionferà della forza brutale. Che niuno disperì! Che tutti adempiano il proprio dovere!

• Dal Quartier generale principale, Vigevano 7 agosto 1848.

• CARLO ALBERTO •

■

• Amatissimi miei Popoli

• La sorte della guerra, che da prima perseverante arrise al valor sommo della prode nostra armata, venutaci contraria per la fatalità di molte prepotenti circostanze, ci obbligò ad indietreggiare in faccia al nemico. In questa mossa però ci stava a cuore la bella metropoli della Lombardia, e, persuasi di trovarla provvista abbondantemente, ci disponemmo a volgere ogni nostra cura alla sua difesa.

• Tutte le truppe vennero da noi guidate sotto le sue

di Milano; ma, stanco dalle lunghe fatiche, non poteva questo resistere a una nuova battaglia campale, perchè anche la forza del prode soldato ha i suoi limiti.

L'interna difesa della città non poteva sostenersi. — Mancavano danari, mancavano sufficienti munizioni di guerra e di bocca. — Il petto dei cittadini avrebbe forse potuto per alcuni giorni resistere, ma per seppellirci sotto le rovine — non per vincere il nostro nemico.

Una Convenzione fu da me iniziata: dai Milanesi medesimi fu proseguita, fu sottoscritta (2).

Non ignoro le accuse colle quali si verrebbe da alcuni macchiare il mio nome; — ma Dio e la mia coscienza sono testimoni della integrità delle mie operazioni. — Abbandono alla storia imparziale il giudicarne.

Una tregua di sei settimane fu stabilita

• mura, pronte a valorosa resistenza, quando ebbimo ad apprendere che si difettava colà di danaro e di munizioni • da bocca e da guerra, mentre le nostre erano state in gran parte consumate nella battaglia datasi ivi subito • dopo il nostro arrivo. Concorreva ad aggravare la nostra • condizione che il gran parco era stato incamminato verso • Piacenza, nè potea farsi retrocedere perchè erano intercelte le vie dal nemico.

• Queste circostanze allora ci mostrarono quanto nell'urgenza del bisogno, nell'incalzar del pericolo, fosse necessaria suprema il cercar ogni via per salvar Milano e l'armata, e risparmiare un'inutile effusione di sangue; e ciò ottenemmo mediante una Convenzione per cui, evacuandosi da Noi la piazza, ci veniva lasciato libero il passo • fino al di qua del Ticino, e restavano per quanto possibile garantite le sostanze e le vite dei Milanesi.

• Eccovi, dilette Popoli, perchè l'armata, in cui stanno tutte le vostre affezioni, fa ritorno fra voi. Se un contrario destino le negò il conseguimento dell'alto scopo di sua generosa missione, riede in ogni modo preclara pel titolo di forte e guerriera che con tante fatiche e con tanto eroismo si acquistò pugnando; riede temuta e tale da proteggervi sempre contro ogni attentato nemico.

• Accoglietela, partecipando della fama che si ha guadagnata, e rendetele meno penoso il dolore delle sue avversità col fraterno vostro sorriso.

• Stanno fra le sue file i Principi miei figli, e vi sto Io, pronti tutti a nuovi sacrifici, a nuove fatiche, a spendere la vita per la cara terra nativa.

• Vigevano, 7 agosto 1848.

• CARLO ALBERTO •

(2) A questo riguardo si trova nella collezione *Piscola* (Tomo II. pag. 332), ed è come la chiusa dell'Opera il seguente Annunzio:

• CONVENZIONE

• La Congregazione municipale della città di Milano fa conoscere la Convenzione stipulata fra S. M. Sarda e S. E. il Maresciallo Radetzky.

per ora col nemico; e avremo nell'intervallo condizioni onorate di pace, o ritorneremo un'altra volta a combattere.

I palpiti del mio cuore furono sempre per la indipendenza italiana; ma Italia non ha ancora fatto conoscere al mondo che può fare da sé.

Popoli del Regno! Mostratevi forti in una prima sventura. — Mettete a calcolo le libere istituzioni che sorgono nuove fra voi. — Se, conosciuti i bisogni dei popoli, Io primo ve le ho concesse, io saprò in ogni tempo fedelmente osservarle.

Ricordo gli evviva con i quali avete salutato il mio Nome; essi risuonavano ancora al mio orecchio nel fragore della battaglia. — Confidate tranquilli nel vostro Re. — La causa dell'indipendenza italiana non è ancora perduta.

Dat. Vigevano 10 agosto 1848.

CARLO ALBERTO

- 1. La città sarà risparmiata.
- 2. Per ciò che dipende da S. E. il Maresciallo, promette d'aver per rapporto al passato tutti i riguardi che l'equità esige.
- 3. Il movimento dell'Armata sarda si farà in due giorni di tappa, com'era già convenuto coi Generali sardi (a).
- 4. S. E. accorda a tutti quelli che vogliono sortire dalla città la libera sortita per la strada di Magenta fino domani sera alle otto (b).
- 5. All'incontro il Maresciallo da sua parte domanda l'occupazione militare di porta Romana alle otto del mattino e l'entrata dell'armata e occupazione della città a mezzogiorno.
- 6. Il trasporto degli ammalati e feriti si farà nei due giorni di tappa.
- 7. Tutte queste condizioni hanno bisogno di essere accettate dalla parte di S. M. il Re di Sardegna.
- 8. S. E. il Maresciallo domanda la liberazione immediata di tutti i Generali ed Ufficiali ed Impiegati austriaci che si trovano a Milano.
- San Donato, il 8 agosto 1848.
- *Sottoseritto* Hess, Tenente maresciallo, Quartier maestro dell'Armata
- *Sottoseritto* Paolo Bassi, Podestà di Milano
- *Sottoseritto* Il Luogotenente generale Conte SALASCO, Capo dello Stato maggiore generale.

• (a) Si allude alla precedente Convenzione che non fu ratificata.
 • (b) S. M., visto il paragrafo quarto della Convenzione 5 agosto 1848, garantisce di condurre scortati dalla sua truppa e bene rispettati tutti quelli signori Lombardi, Veneti, emigrati d'ogni specie, e per quelli che avessero preso parte nel servizio italiano, sino al luogo che credessero più opportuno ne' suoi Stati.

• Segn. Il Capo dello Stato maggiore

• SALASCO •

389. Pubblicazione d'un Armistizio fra il Governo Sardo e l'Austriaco.

10 agosto 1848.

NOTIFICANZA (1)

I disagi e le fatiche di una campagna per oltre quattro mesi sostenutisi con impareggiabile fermezza e costanza dalla brava nostra Armata, le contrarietà atmosferiche venute ad aggravare le pene del soldato, le malattie in parte originate dalle insalubrità locali ed in parte dall'ardente calore della stagione, prostrarono alquanto l'energia delle truppe, onde vedemmo la necessità di un riposo temporario; e nello scopo di poter convenientemente e con efficacia provvedere a questo, Ci siamo determinati di venire a concerti coll'avversario per stabilire una sospensione d'armi, che fu convenuta nei termini di cui sotto.

Tenore

della Convenzione ed Armistizio
 tra gli Eserciti Sardo ed Austriaco
 come preludio delle negoziazioni per un
 Trattato di pace

Art. 1. La linea di demarcazione fra i due Eserciti sarà la frontiera medesima dei rispettivi Stati.

Art. 2. Le fortezze di Peschiera, Rocca d'Anfo ed Osopo saranno evacuate dalle truppe Sarde ed alleate e rimesse a quelle di S. M. Imperiale. La consegna di ciascuna di queste piazze avrà luogo tre giorni dopo la notificazione della presente Convenzione.

In queste piazze tutto il materiale di dotazione appartenente all'Austria sarà restituito. Le truppe uscenti porteranno con esse tutto il loro materiale, armi, munizioni ed effetti di vestiario quivi introdotti, e rientreranno per tappe regolari e per la via più breve negli Stati di S. M. Sarda.

Art. 3. Gli Stati di Modena, di Parma e la città di Piacenza, col territorio che le è assegnato, come piazze di guerra saranno evacuati dalle truppe di S. M. il Re di Sardegna tre giorni dopo la notificazione della presente.

(1) Fu pubblicata nel n° 214 (12 agosto) della *Gazzetta Piemontese*, di seguito al Proclama or ora riferito.

Art. 4. Questa Convenzione si estenderà parimente alla città di Venezia e alla terraferma Veneziana; le forze militari di terra e di mare sarde lasceranno la città, i forti ed i porti di questa piazza per rientrare negli Stati Sardi. Le truppe di terra potranno effettuare la loro ritirata per terra e per tappe sovra una strada da determinarsi.

Art. 5. Le persone e le proprietà nei luoghi precitati sono poste sotto la protezione del Governo imperiale.

Art. 6. Quest'armistizio durerà sei settimane per dar corso alle negoziazioni di pace, ed a termine spirato sarà o prolungato di comune accordo o denunziato otto giorni prima della ripresa delle ostilità.

Art. 7. Saranno reciprocamente nominati

Commissarii per la più facile ed amichevole esecuzione dei suddetti articoli.

Quartier generale, Milano 9 agosto 1848.

Firmati all'originale

Conte SALASCO, Luogotenente generale
Capo dello Stato maggior generale dell'Esercito Sardo

HESS, Luogotenente generale, Quartier
mastro generale dell'Esercito Austriaco

D'ordine del Re,

Dal Quartier generale, Vigevano il 10 agosto 1848.

*Il Luogotenente generale,
Capo dello Stato maggiore generale.*

SALASCO

IV.

VENEZIA

VI

VENETIA

1. *Istituzione di una Guardia civica in Venezia* (1).

18 marzo 1848.

CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA REGIA CITTA' DI VENEZIA

Cittadini!

Nell'urgenza delle circostanze le Autorità superiori, accedendo alle istanze di questa vostra civica Rappresentanza, hanno accordata la provvisoria istituzione di una Guardia cittadina.

Questa si sta immediatamente organizzando. Intanto la vostra Rappresentanza vi raccomanda la maggior tranquillità.

(1) Questo primo Atto della veneta rivoluzione fu preceduto da un Proclama del Governatore della Venezia così concepito:

• AGLI ABITANTI

• DELLE VENETE PROVINCIE

• Se le notizie delle Concessioni che S. M. si è graziosamente compiaciuta di fare ai fedeli suoi sudditi e che furono ieri annunciate riempirono gli animi tutti di verace esultanza, recarono a me pure il più dolce conforto. • Cogli incessanti miei voti per la prosperità di queste amate Province io aveva già invocato con tutto il fervore que' provvedimenti radicali e que' miglioramenti nella pubblica amministrazione che sono richiesti dai bisogni del popolo e dal progressivo generale incivilimento. • Mentre S. M. ha già manifestato ripetutamente le sue clementi intenzioni di accorrere quanto prima ad appagare le brame delle suddite popolazioni, giustificate dai desiderii si sparsero notizie di ulteriori Sovrane Conces-

E questa la più bella maniera di dimostrare l'utilità della novella istituzione, di dimostrare che voi, cari concittadini, ne siete degni.

Venezia, li 18 marzo 1848.

Il Podestà

Gio. Conte CORRER

Gli Assessori

Francesco DONA' — Luigi MICHIEL

Domenico GIUSTINIANI

Giovanni Battista GIUSTINIAN

Datrico MEDIN — Carlo MARZARI

Il Segretario A. LICINI

• sioni, delle quali però a me non ancora pervenne alcuna ufficiale comunicazione. Allorchè questa mi giunga, qualunque ne sia il momento, soddisfacendo al voto più caro del mio cuore, io mi farò la più gradita premura di portarla tosto a conoscenza del pubblico. Fino a quell'istante, che non dovrebb' essere lontano, io confido che le venete Province, al cui reggimento mi glorierò sempre di essere stato preposto, e specialmente i buoni abitanti di questa illustre Città, ascoltando le nobili e paterne parole che loro rivolse lo zelante Municipio, continueranno ad essere moderati e tranquilli e col dignitoso loro contegno si mostreranno degni dell'universale ammirazione.

• Venezia, 18 marzo 1848.

• Il Governatore

• Luigi Conte PALFFY •

2. *Istituzione di una Guardia civica in Verona.*

19 marzo 1848.

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA CITTA' DI VERONA

S. A. I. R. si è compiaciuta di accogliere la domanda per la formazione di una Guardia civica, composta di 400 cittadini.

La iscrizione è aperta presso la Congregazione municipale dalle ore 12 alle 3 pomeridiane.

Alle ore 3 gl'iscritti si troveranno nell'Arena.

Verona, 19 marzo 1848.

Il Podestà Nob. Cav. Comm. Ciamb.

Giovanni ORTI MANARA

La Commissione

Pietro Co. DEGLI EMILII

Cav. Giovanni SCOPPOLI — Antonio RADICE

Avvocato Francesco GUERRA — Giuseppe BIASI

Avv. Pietro MALENZA

3 *Proclamazione della Libertà della stampa.*

20 marzo 1848.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI VENEZIA

Notificazione

S. M. I. R. A. si è degnata graziosamente di ordinare la soppressione della censura e la sollecita pubblicazione di una Legge sulla stampa.

Il Governo confida che, atteso l'alto grado di civiltà di queste Provincie, gli scrittori sapranno usare la libertà loro concessa per modo che non degeneri in abuso ma giovi a promuovere il più saggio svolgimento del pensiero e a rassodare la pubblica tranquillità e la concordia fra i cittadini e le nazioni.

Venezia, 20 marzo 1848.

Il Governatore

Luigi Co. PALFFY

Il Vicepresidente

Giuseppe di SEBREGONDI Co. Romano

L'I. R. Consigl. di Governo

Federico Barone HAAN

4. *Ammissione degli Impiegati governativi nei ruoli della Guardia civica.*

21 marzo 1848.

L'I. R. GOVERNO

*Al Comando della Guardia civica
in Venezia*

Nel riscontrare immediatamente il gradito Foglio di codesto Comando in data odierna, n° 18, il Governo si compiace di dichiarargli che non solo ha veruna difficoltà che i proprii impiegati, senza pregiudizio sempre del servizio cui sono rispettivamente addetti, si arrolino nella Guardia cittadina, che già quest'ora ha prestato sì utili servizi, ma vedrà anzi con piacere ch'eglino in tal modo cooperar possano al mantenimento dell'ordine e della pubblica quiete.

Il Governo poi coglie assai di buon grado quest'occasione per ringraziare in suo nome ed a nome di tutto il Paese la Guardia stessa per le sue lodevoli ed efficaci prestazioni, ed interessa codesto zelante e benemerito Comitato a manifestare agli individui tutti che sono sotto a' suoi ordini la piena governativa soddisfazione.

Venezia, 21 marzo 1848.

SEBREGONDI

BELTRAME

5. *Proclamazione della decadenza del Governo Austriaco.*

22 marzo 1848.

VIVA VENEZIA! VIVA L'ITALIA!

Cittadini!

La vittoria è nostra e senza sangue. Il Governo austriaco, civile e militare, è decaduto. Gloria alla nostra brava Guardia civica! I sottoscritti, vostri concittadini, hanno stipulato il Trattato solenne.

Un Governo provvisorio sarà istituito, e frattanto per la necessità del momento i sottoscritti contraenti hanno dovuto istantaneamente assumerlo. Il Trattato viene pubblicato oggi stesso in un apposito Suppli-

mento della nostra Gazzetta (1) — Viva Venezia! Viva l'Italia!

Venezia, 22 marzo 1848.

Giovanni CORRER
Luigi MICHIEL
Dataico MEDIN
Pietro FABRIS
Gio. Francesco AVESANI
Angelo MENGALDO
Leone PINCHERLE

(1) Difatti in un *Supplimento straordinario alla Gazzetta di Venezia* n° 67 (Mercoledì 22 marzo 1848) leggesi dopo questo Proclama ciò che segue:

« Onde evitare lo spargimento del sangue, S. E. il signor conte Luigi Palffy, Governatore delle venete Provincie, avendo udito da S. E. il conte Giovanni Correr, Podestà di Venezia, ed Assessori municipali e da altri cittadini a ciò deputati che non è possibile raggiungere questo scopo senza che abbia luogo quanto sarà articolato qui sotto, nell'atto di doversi dimettere, come si dimise dalle sue funzioni, rimettendole nelle mani di S. E. il signor conte Ferdinando Zichy, Comandante della città e fortezza, ha raccomandato caldamente al signor Comandante medesimo di voler avere riguardo a questa bella monumentale Città, verso la quale egli ha sempre professato la più viva affezione ed il più leale attaccamento: locchè gli piace nuovamente di ripetere. In conseguenza di che, essendosi il signor conte Zichy penetrato della stringenza delle circostanze, e nel medesimo desiderio di evitare un inutile spargimento di sangue, si divenne fra lui e i sottoscritti a stabilire quanto segue:

« 1° Cessa in questo momento il Governo civile e militare, si di terra che di mare, che viene rimesso nelle mani del Governo provvisorio che va ad istituirsi e che istantaneamente viene assunto dai sottoscritti cittadini.

« 2° Le truppe del reggimento Kinsky e quelle dei Croati, l'Artiglieria di terra, il Corpo del Genio abbandoneranno la città e tutti i forti; e resteranno a Venezia le truppe italiane tutte e gli ufficiali italiani.

« 3° Il materiale di guerra d'ogni sorta resterà in Venezia.

« 4° Il trasporto delle truppe seguirà immediatamente, con tutti i mezzi possibili, per la via di Trieste, per mare.

« 5° Le famiglie degli ufficiali e soldati che dovranno partire saranno guarentite, e saranno loro procurati i mezzi di trasporto dal Governo che va ad istituirsi.

« 6° Tutti gl'impiegati civili, italiani e non italiani, saranno garantiti nelle loro persone, famiglie ed averi.

« 7° Sua Eccellenza il signor conte Zichy dà la sua parola d'onore di restare l'ultimo in Venezia, a guarentigia dell'esecuzione di quanto sopra. Un Vapore sarà posto a disposizione dell'Eccellenza Sua pel trasporto della sua persona e del suo seguito e degli ultimi soldati che rimanessero.

« 8° Tutte le Casse dovendo restar qui, saranno rilasciati soltanto i denari occorrenti per la paga e pel tra-

6. *Costituzione di un Governo provvisorio in Venezia.*

(senza data)

REPUBBLICA VENETA

Cittadini!

A tenore del Protocollo, l'attuale depositario del potere, adempiendo all'assuntosi incarico nella vista di giovare il più possibile all'interesse della patria, propone all'appro-

« sporto della truppa suddetta. La paga sarà data per tre mesi.

« Fatta in doppio originale

« Conte ZICHY

« Tenente Maresc. Comandante

« della Città e Fortezza

« Giovanni CORRER

« Luigi MICHIEL

« Dataico MEDIN

« Pietro FABRIS

« Gio. Francesco AVESANI

« Angelo MENGALDO, Comandante

« Leone PINCHERLE

« Francesco dott. BELTRAME Testimonio

« Antonio MUZANI Testimonio

« Costantino ALBERTI Testimonio »

Sotto la stessa data poi (22 marzo) la *Gazzetta di Venezia* n° 68 reca pure questi due documenti:

I.

« Veneziani!

« So che mi amate, ed in nome di questo amore io vi chieggo che nella legittima manifestazione della vostra gioia vi comportiate con quella dignità che si addice ad uomini degni di esser liberi.

« Addì 22 marzo 1848.

« Il vostro amico

« MANIN »

II

« Circolare

« In seguito al cambiamento del Governo, oggi succeduto in questa città, ed alla nomina del sottoscritto quale Comandante provvisorio della Marina veneta, sono invitati i signori Referenti, gli ufficiali ed impiegati di amministrazione della Cancelleria, il personale medico ed ecclesiastico della Marina a voler dichiarare se intendono di continuar a prestare i loro servizi, mettendo perciò a loro conoscenza la Convenzione del Governo nell'annesso Foglio.

« I Capi dei rispettivi Dipartimenti e le Direzioni faranno giungere subito all'Ufficio del sottoscritto le loro dichiarazioni e quelle dei loro dipendenti.

« L'andamento del servizio continuerà possibilmente secondo il sistema in corso.

« Venezia, 22 marzo 1848.

« Il Comandante provvisorio della Marina veneta

« Leone GRAZIANI Capitano di vascello »

vazione del popolo un Governo provvisorio composto dei seguenti cittadini:

Daniele Manin, Presidente;
Nicolò Tommaseo,
Antonio Paulucci,
Jacopo Castelli,
Francesco Solera,
Pietro Paleocapa,
Francesco Camerata
Leone Pincherle,
Toffoli Angelo, artiere,
Jacopo Zennari, Segretario.

Il Generale in capo della Guardia Veneta Nazionale
Angelo MENGALDO

Generale, Capo dello Stato maggiore
Giuseppe GIURIATI

7. *Ripubblicazione dei nomi de' Componenti il Governo provvisorio.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Il 23 Marzo 1848.

Gli individui annunziati ieri come contraenti del Trattato promulgato col Supplemento straordinario della Gazzetta di ieri, n° 67, durante la notte hanno depresso il potere nelle mani del Comandante della Guardia civica, la quale ha tanto bene meritato della Patria, acciò ch'egli costituisca questo Governo provvisorio.

Il Comandante di essa Guardia, il cittadino Angelo Mengaldo, ha fatto difilare nella piazza di san Marco quest'oggi alle ore due pomeridiane i battaglioni della Guardia civica, e dopo aver ottenuta la benedizione di Sua Eminenza al vessillo tricolore, ha proposto all'approvazione della Civica e del Popolo un Governo provvisorio composto dei sottoscritti cittadini (1).

(1) Al brevissimo intervallo in cui governò il Comandante della Guardia cittadina spetta forse il seguente

• AVVISO

Il Governo provvisorio manterrà l'ordine ad ogni costo.

• Gli èno e v'hanno cittadini i quali acquistano armi dagli artieri ed operai dell'Arsenale, armati ieri per la possibile difesa.

• Qualunque si renda colpevole di tali acquisti ne sarà reso responsabile sotto pena commisurata alla gravità delle circostanze.

• Venezia, 23 marzo 1848.

• Per il Governo provvisorio di Venezia

A. MINGALLO •

Strepitose acclamazioni accolsero ciascuno di questi nomi, e così fu dal voto nazionale confermato il Governo provvisorio della Repubblica Veneta, già proclamata in questa stessa piazza sino da ieri.

Viva la Repubblica! — Viva san Marco!

Daniele MANIN, *Presidente*

Nicolò TOMASEO

Antonio PAULUCCI

Jacopo CASTELLI

Francesco SOLERA

Pietro PALEOCAPA

Francesco CAMERATA

Leone PINCHERLE

TOFFOLI Angelo, artiere

Jacopo ZENNARI, *Segretario* (1)

8. *Dichiarazione d'incolumità per gli Stranieri dimoranti in Venezia.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Il Governo provvisorio della Repubblica Veneta dichiara agli stranieri dimoranti in questa Città, di qualunque nazione e opinione sieno, e qualunque sieno i loro antecedenti politici, che sarà ad essi usato ogni riguardo, qual si conviene tra nazioni civili, e massime a questo paese noto per l'ospitalità sua.

Venezia, li 23 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

Il Ministro dell'Interno

PALEOCAPA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

(1) In calce a quest'atto la Gazzetta di Venezia, n° 69, reca senz'altro quest'annunzio:

• Il Governo provvisorio della Repubblica Veneta ha distribuito nel modo seguente le funzioni governative:

• Daniele Manin — *Esterni colla Presidenza*

• Nicolò Tommaseo — *Culto ed Istruzione*

• Jacopo Castelli — *Giustizia*

• Francesco Camerata — *Finanze*

• Francesco Solera — *Guerra*

• Antonio Paulucci — *Marina*

• Pietro Paleocapa — *Interno e Cestruzioni*

• Leone Pincherle — *Commercio*

• Angelo Toffoli *Artiere* — *Senza Portafoglio*

• Jacopo Zennari — *Segretario*

• Venezia, li 23 marzo 1848 •

9. *Adozione dei Figli di Eugenio Zen a Figli della Repubblica.*

(senza data) (1)

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

I figli di Eugenio Zen, mancato ai vivi nel deplorabile avvenimento del giorno 18 (2) andante, sono adottati a figli della Repubblica. Tutti i feriti di quella giornata che ne avessero bisogno saranno assistiti dalla Repubblica stessa.

Il Presidente MANIN

Il Ministro dell'Interno
PALEOCAPA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

10. *Proroga al protesto delle Cambiali di immediata o prossima scadenza.*

23 marzo 1848.

CAMERA DI COMMERCIO,
ARTI E MANIFATTURE

Tutte le cambiali scadenti oggi 23 e nei susseguenti giorni 24, 25, 26, 27 del corrente non potranno essere protestate che martedì 28 prossimo venturo.

Di ciò restano prevenuti i notai e le parti interessate.

Venezia, li 23 marzo 1848, ore quattro pomeridiane.

Il Vicepresidente Giuseppe REALI

Visto MANIN

Presidente del Governo provvisorio di Venezia

Il Segretario L. ARNO

11. *Proclamazione della decadenza del Governo Austriaco in Treviso.*

23 marzo 1848 (3)

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI TREVISO

Treviso, 23 marzo 1848.

Cessato in Venezia il Governo austriaco civile e militare, quest'ultimo mediante Capitolazione segnata li 22 corrente dal conte Zichy tenente maresciallo, già Comandante

(1) Però tanto nel *Supplemento straordinario alla Gazzetta di Venezia* n° 68, come nel successivo n° 69, questo Decreto segue immediatamente a quello relativo agli stranieri.

(2) Il *Supplemento* ora citato ha 17, la *Gazzetta* n° 69 legge invece 18. Ma la prima indicazione è manifestamente un materiale errore di stampa.

(3) Sotto questa data la *Gazzetta di Venezia* n° 69 reca

di quella Città e Fortezza, col Governo provvisorio ivi istituito; — cessato pure il Governo civile in questa città di Treviso e sua Provincia coll'istituzione oggi fatta di un Governo parimenti provvisorio ad acclamazione popolare; — e trovandosi la truppa militare nelle identiche circostanze di quella di Venezia; — onde evitare un inutile spargimento di sangue, e dietro invito di questo Governo provvisorio a S. E. conte Ludolf, tenente maresciallo, si divenne fra esso e li qui sottoscritti, rappresentanti il come sopra istituito Governo provvisorio della città di Treviso e sua Provincia, a stabilire quanto segue.

1° Cessa in questo momento il Governo militare di tutta la Città e Provincia, come

eziandio il seguente Atto di adesione di Deputati di varie Provincie al Governo provvisorio di Venezia:

• ALLA RISPETTABILE PRESIDENZA
• DEL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

- I sottoscritti, interpreti del sentimento delle Venete Provincie, risonando il Foglio 22 corrente, non potrebbero in miglior forma proseguire con alacrità le loro funzioni che in quella di riconoscere ed accettare per conto e nome degli abitanti da loro rispettivamente rappresentati l'attuale Governo qui statuito.
- Accolga codesta Presidenza la presente solenne dichiarazione che le viene fatta dai sottoscritti con lietissimo animo.
- CISOTTI, Deputato per la Città e Comune di Vicenza
- NASI, Deputato per la Città di Venezia
- Giuseppe POLCENIGO, Deputato
- BESZOS, Deputato della Provincia di Venezia
- VINCENZO FRACANZANI, Deputato per la Provincia di Padova
- DANIELE COSCIO, Deputato della città di Udine
- ANTONIO AGOSTINI, Deputato della Provincia di Treviso
- GIULIO SAGRANOSO, Deputato della Provincia di Verona
- PIETRO FARRIS, Deputato della provincia di Treviso
- GIOVANNI BATTISTA FERRARI, Deputato della città di Verona
- TADEO SCABELLA, Deputato della Provincia di Venezia
- FRANCESCO STICHINI, Deputato della Provincia di Vicenza
- PIETRO NICOLÒ OLIVA DEL TURCO, Deputato pel Friuli
- ALESSANDRO MIAMI, Deputato della Provincia di Belluno
- FABIO PAGANI, Deputato per la Provincia di Belluno
- ANGELO DOGLIONI, Deputato per la Provincia di Belluno
- GIOVANNI BATTISTA REMOSINI, Deputato per la città di Bassano
- FRANCESCO CEZZA, Deputato per la Provincia di Rovigo
- GIOVANNI BATTISTA RIZZI, Deputato per la Provincia e Città di Rovigo.

è cessato prima d'ora il Governo civile, e questo Governo militare viene rimesso nelle mani del Governo provvisorio.

2° Le truppe dei Croati, cavalleggieri, artiglieri, genio e soldati di ogni arma, stazionati nella città di Treviso e sua Provincia, nonchè la guarnigione di Belluno abbandoneranno l'una e l'altra senza armi, e resteranno le truppe italiane tutte e gli ufficiali italiani, beninteso che la officialità che parte conserverà le proprie armi.

3° Il materiale di guerra di ogni sorte resterà nella città e provincia, ed il Governo provvederà per gli ammalati.

4° Il trasporto delle truppe seguirà immediatamente con tutti i mezzi possibili, o per la via di Trieste o per quell'altra di terra che meglio piacesse d'indicare S. E. il tenente maresciallo conte Ludolf.

5° Le famiglie degli ufficiali e soldati che dovranno partire saranno guarentite, e verranno loro procurati i mezzi di trasporto dal Governo.

6° S. E. il signor conte Ludolf dà la sua parola d'onore di restare l'ultimo qui in Treviso a guarentigia del presente Trattato. Saranno posti a disposizione dell'E. S. pel trasporto della di lui persona e seguito, e degli ultimi soldati che rimanessero, tutti i convenienti e relativi mezzi di trasporto.

7° La Cassa di guerra e sussidii esistenti rimarranno qui ed in Provincia, e saranno soltanto rilasciati i denari occorrenti per la paga e pel trasporto della truppa suddetta. La paga sarà data per tre mesi, compresi i pensionati ed impiegati di cancelleria ed altro.

LUDOLF Tenente Maresciallo
 OLIVI dott. Giuseppe, *Podestà, Presidente*
 Angelo BAREA TOSCAN
 Giovanni FLORIAN
 Luigi AVOGARO
 Pietro FASSADONI
 Luigi GIACOMELLI
 Francesco FERRO
 Giacomo GIACOBOLI
 Luigi MONTERUMICI
 Luigi PERAZZOLO
 Luigi Abate SARTORIO
 Giovanni Canonico CASAGRANDE
 Felice DE LUCA
 Lorenzo ZAVA
 Luigi CAROBBIO

Jacopo DAL CORNO, *Testimonio*
 Carlo ZORZI, *Testimonio*
 Carlo FERRO, *Testimonio*.

12. Notificazione di un Governo provvisorio in Treviso, e suo Proclama.

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI TREVISO

Il Governo provvisorio è regolarmente istituito. Esso è animato dal più vivo interesse, dal più fervido amore verso la nostra patria: non vi sarà nè fatica nè sforzo che egli risparmi per il bene comune, ma perchè egli possa riuscire e vegga compiuti i suoi voti, ha bisogno della leale cooperazione di tutti: di voi, o pubblici impiegati di qualunque siasi ramo, con la continuazione dell'opera vostra nelle consuete rispettive incumbenze; di voi, abitanti di questa Città e Provincia, con la tranquillità e con quello spirito veramente italiano di fermezza e di ordine di cui vi siete già dimostrati eminentemente capaci, con l'amore, la fiducia reciproca, col rispetto e con l'energica obbedienza alle leggi. Così voi darete man forte ad un Governo che non ha altre cure, altri desiderii, altri voti che il bene di questa nostra carissima patria.

Treviso, 23 marzo 1848.

OLIVI dott. Giuseppe *Podestà, Presidente*
 Angelo BAREA TOSCAN — Giovanni FLORIAN
 Luigi AVOGARO — Pietro FASSADONI
 Luigi GIACOMELLI — Francesco FERRO
 Giacomo GIACOBOLI — Luigi MONTERUMICI
 Luigi PERAZZOLO — Luigi Ab. SARTORIO
 Giovanni Canonico CASAGRANDE
 Felice DE LUCCA — Lorenzo ZAVA
 Luigi CAROBBIO

13. Proclama del Governo provvisorio di Venezia.

24 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

La prima nostra parola è parola di gratitudine al popolo Veneziano, il quale, a un tratto sorgendo, si è dimostrato degno del suo nome, che ha saputo affrontare il pericolo, ha saputo ascoltare con intelligente docilità il desiderio di quelli che l'amano. Bene egli ha dimostrato che i germi dell'antica sua civiltà non aspettavano se non la stagione per svolgersi a nuova vita.

Non sarà maraviglia se questo popolo grida con giubilo il nome di Repubblica, nel qual nome si conciliano qui le gloriose memorie del passato con le mature condizioni presenti e con la maggiore agevolezza dei perfezionamenti avvenire. Il nome di Repubblica Veneta non può portare ormai seco alcuna idea ambiziosa o municipale. Le Provincie, le quali si sono dimostrate tanto coraggiosamente unanimi alla comune dignità; le Provincie, che a questa forma di Governo aderiscono, faranno con noi una sola famiglia senza veruna disparità di vantaggi e diritti, poichè uguali a tutti saranno i doveri: e incominceranno dall'inviare in giusta proporzione i loro Deputati ciascuna a formare il comune Statuto. Aiutarsi fraternamente a vicenda, rispettare i diritti altrui, difendere i nostri, tale è il fermo proponimento di tutti noi. L' esempio che noi dobbiamo porgere si è quello principalmente delle riforme sociali e morali, che importano più delle politiche assai; l'esempio della non sovvertitrice, ma giusta e religiosamente esercitata uguaglianza.

Venezia, addì 24 marzo 1848.

Daniele MANIN, *Presidente*

Nicolò TOMMASEO — Antonio PAULUCCI

Francesco CAMERATA — Pietro PALEOCAPA

Jacopo CASTELLI — Francesco SOLERA

Leone PINCHERLE — TOFFOLI Angelo artiere

ZENNARI Jacopo *Segretario*

14. *Restituzione del Diritto di difesa agli Imputati di reati, e norme all'esercizio di tale Diritto.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Da oggi è restituito agl'imputati per qualunque responsabilità penale il diritto naturale della difesa.

Finchè non sieno mutate le presenti procedure penali, il giudice quando ha, secondo le medesime (1), condotto il suo processo d'inquisizione al punto in cui resterebbe da proferire la sentenza, dà tosto ispezione di tutto

(1) Così la Gazzetta. Il *Bullettino ufficiale* invece legge: « secondo le massime ».

il processo a un difensore nominato dall'imputato o d'ufficio, assegnandogli un congruo tempo per esaminarlo ed allestire la sua difesa.

Se il difensore credesse di dover far osservazioni per rettificazioni o completamenti processuali, le produrrà al Giudizio processante, il quale dovrà farsene carico o nel suo rapporto al tribunale giustificare d'averle trasandate.

Il difensore sarà presente al Consesso giudicante durante la lettura del referente, e, sopra dichiarazione di questo che non ha da aggiungere, addurrà a voce o in iscritto, da dimettersi, la difesa dell'incolpato.

Il Tribunale darà comunicazione della sentenza e della somma de' motivi che ve lo hanno indotto al difensore; il quale in un termine da assegnargli, non minore di quindici giorni, produrrà il suo gravame contro la sentenza, che sarà unito agli atti. E ciò in tutti i casi di dovuta trasmissione ai tribunali superiori.

Il 24 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI

15. *Nomina di Carlo Trolli a Ministro dell'Interno.*

24 marzo 1848 (1).

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Il Governo provvisorio della Repubblica Veneta

Decreta:

Il portafoglio dell'interno viene affidato al cittadino Carlo Trolli, in sostituzione al cittadino Pietro Paleocapa, ministro delle Costruzioni, che lo aveva momentaneamente assunto.

24 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

Il Segretario J. ZENNARI

(1) Questa è la data che assegna al Decreto il *Bullettino*. Nella *Gazzetta* ne manca.

16. *Scarcerazione dei Detenuti politici.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Ogni detenuto per incolpazioni riferibili ad opinioni politiche è posto in libertà. Le Autorità rispettive, dalle quali dipende la loro detenzione, sono incaricate della esecuzione.

Il 24 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI17. *Richiamo in vigore del Decreto italico 9 agosto 1811 sull'Avvocatura.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerando che gran parte dell'ordine civile è raccomandata alla moralità dell'avvocatura, essenzialmente protettrice dei grandi principii sociali;

Decreta :

E rimesso in osservanza il Decreto 9 agosto 1811 del Regno d'Italia, ne' suoi titoli V, VI, VII e nelle loro parti presentemente applicabili al sistema ancor sussistente.

La Presidenza del Tribunale dirige quest'applicazione, facendo le funzioni al regio Procuratore generale attribuite da quel Decreto.

Il 24 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI18. *Conferma del Personale e delle attribuzioni delle Magistrature giudiziarie.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

I Tribunali d'appello, di prima istanza, di

commercio, il criminale e le Preture conservano le loro presenti attribuzioni.

I giudici che li compongono e tutto il rispettivo personale d'impiegati rimangono nelle loro funzioni.

Il 24 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI19. *Nomina di nuovi Presidenti ai Tribunali d'appello, di prima istanza e criminale di Venezia.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Il consigliere Foscarini, ora presidente del Tribunale civile di prima istanza, è nominato presidente del Tribunale d'appello.

2. Il consigliere Beretta, ora consigliere nell'Appello veneto, è nominato Presidente del Tribunale civile di prima istanza.

3. Il consigliere Rubbi, ora consigliere nell'Appello veneto, è nominato presidente del Tribunale criminale di Venezia.

Il 24 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI20. *Eccitamento alla lettura nelle pubbliche Scuole della Storia nazionale.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Ai Professori degli Stabilimenti d'istruzione della Repubblica Veneta

Finchè sia istituita una cattedra di storia patria, è raccomandato ai signori professori dei Ginnasii e Licei di fermarsi nel loro ammaestramento con più predilezione sulla storia italiana, segnatamente nelle relazioni di lei con la Veneta.

24 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

N. TOMMASEO

Il Segr. J. ZENNARI

21. *Costituzione di un Governo provvisorio nel Friuli.*

24 marzo 1848.

VIVA L' ITALIA !

Il Governo provvisorio del Friuli, in sostituzione del Governo austriaco caduto, dopo aver ricevuto regolare consegna dalle competenti Autorità, ieri sera si è costituito come segue:

	Antonio Caimo Dragoni, Presidente,
Membri	Antonini Prospero,
	Billiani Gio. Battista avv.,
	Cancianini Bernardo,
	Corvetta Giacomo,
	De Nardo Giovanni,
	Fabris Gaetano,
	Plateo G. Battista,
	Pletti Domenico,
Luzzati Mario,	
	Della Torre Lucio Sigismondo.

Il Governo provvisorio ritiene che i buoni Friulesi vogliano essere in lui confidenti, e continuare con l'usato spirito di ordine e moderazione.

Udine, li 24 marzo 1848.

A. CAIMO DRAGONI
 Gio. Batt. BILLIANI avv.
 DE NARDO Giovanni
 Mario LUZZATO
 PLATEO G. Battista
 CANCIANINI
 Gaetano FABRIS
 Domenico PLETTI
 DELLA TORRE Lucio Sigismondo.

22. *Istituzione di un Comitato di Guerra pel Friuli, e nomina de' suoi Membri.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
 DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Penetrato della necessità di provvedere con tutti i mezzi possibili alla difesa della patria,

Decreta:

È istituito un Comitato di guerra per la intiera provincia del Friuli nelle persone dei cittadini Alfonso Conti, colonnello della linea e delle guardie nazionali, Gio. Battista

Cavedalis, colonnello d'artiglieria, e Luigi Duodo, colonnello del genio.

Udine, 24 marzo 1848.

Il Presidente A. CAIMO DRAGONI

Il Segretario RINOLDI

23. *Ordinamento di Avvisi militari ai confini del Friuli.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
 DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Calcolando che urge in sommo grado di essere prevenuti con tutta la possibile sollecitudine di ogni comparsa di truppe austriache di qualunque arma, dal cui movimento si potesse sospettare che potessero essere istradate verso il capoluogo della Provincia, trova opportuno di decretare e

Decreta quanto segue:

I. Al primo apparire di ogni truppa austriaca di qualsiasi arma sul confine della Provincia verso la Pontebba, verso il Pulfero, verso Cormons, verso il Lisonzo, e specialmente sui relativi stradali, dovranno le Deputazioni comunali ed i reverendi Parrochi staccare immediatamente degli uomini, possibilmente a cavallo, onde partecipare la cosa al Governo provvisorio della Provincia.

II. Dovranno in pari tempo le Deputazioni ed i reverendi Parrochi invitare all'armi tutta la Guardia nazionale, ed occorrendo, anche la popolazione in massa, tentando tutti gli sforzi possibili per resistere all'invasione.

III. Nel medesimo tempo la comparsa delle truppe sarà partecipata alle popolazioni vicine, chiamandole ad unirsi per la comune difesa.

IV. I Commissariati distrettuali alla prima cognizione saranno tenuti di proclamare per ogni Comune il sovrastante pericolo e di staccare sul momento delle staffette, partecipando l'emergente al Governo provvisorio della Provincia.

V. Frattanto i reverendi Parrochi, appena ricevuto il presente Decreto, proclameranno dall'altare l'importanza degli articoli precedenti, facendo conoscere ai parroci

chiani la necessità di prestarsi alla difesa della patria, destando il loro entusiasmo per una causa così santa.

VI. Si raccomanda però così ai reverendi Parrochi come alle Deputazioni ed Agenti comunali, come ai Commissariati, di non destare imprudentemente dei falsi allarmi in quei casi nei quali si trattasse di truppe in piccolissimo numero o disarmate.

VII. I reverendi Parrochi, i Deputati ed Agenti comunali ed i Commissarii distrettuali sono incaricati, sotto la più stretta e rigorosa loro responsabilità, della scrupolosa esecuzione del presente Decreto.

Udine, il 24 marzo 1848.

Il Presidente A. CAIMO DRAGONI

Il Segretario G. RINOLDI

24. *Esclusione delle Banco-note austriache ne' pagamenti alle Casse pubbliche del Friuli.*

24 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Decreta :

Le Banco-note, dal giorno d'oggi in poi, non devono essere accettate dalle pubbliche Casse.

Udine, 24 marzo 1848.

Il Presidente A. CAIMO DRAGONI

Il Segretario G. RINOLDI

25. *Proroga di una Estrazione del Lotto.*

25 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

La estrazione prossima del lotto, che per disposizione del cessato Governo doveva seguire il giorno 30 corrente, rimane sospesa.

25 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segr. J. ZENNARI

26. *Soppressione ne' Giudizi dell' intervento di Rappresentanti del Governo.*

25 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerata la necessità morale delle condizioni, pari nell'ascolto, dei contendenti per l'amministrazione della giustizia sulle loro liti,

Decreta :

Da oggi cessa l'intervento dei rappresentanti politici e camerali nelle deliberazioni dei Tribunali.

25 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segr. J. ZENNARI

27. *Nomina di Guido Avesani a Delegato di Venezia.*

25 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Il cittadino Guido Avesani è nominato Delegato di Venezia.

Venezia, 25 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

TROLLI

Jacopo ZENNARI Segr.

28. *Nuova denominazione del così detto Governo generale delle Provincie Venete, e conferma delle attribuzioni di tutti gli Uffici amministrativi.*

25 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Il già I. R. Governo generale delle Provincie Venete assume il titolo di Magistrato politico provvisorio.

2. E questo e gli altri Uffici ora esi-

stenti conservano provvisoriamente le attuali attribuzioni.

Venezia, 25 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

TROLLI

Jacopo ZENNARI *Segr.*

29. *Soppressione dell'Ispettorato della Ferrovia lombardo-veneta.*

25 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

L'Ispettorato della strada-ferrata Lombardo-veneta è soppresso, e le sue funzioni concentrate provvisoriamente nel Comitato.

25 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI

30. *Soggezione al Comitato della Ferrovia lombardo-veneta del Personale già dipendente dall'Ispettorato della medesima.*

25 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Tutto il personale del cessato Ispettorato della strada ferrata Lombardo-veneta passa sotto la dipendenza del Comitato della strada stessa.

Venezia, 25 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Jacopo ZENNARI *Segr.*

31. *Nomina di Luigi Brasil a Prefetto generale di polizia.*

25 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Il cittadino Luigi Brasil è nominato prov-

visorio Prefetto generale di polizia con le attribuzioni già proprie del cessato Direttore generale.

25 marzo 1848.

TROLLI

Il Segr. J. ZENNARI

32. *Istituzione di una Guardia dell'Arsenale.*

25 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Notificazione agli Arsenalotti

Il Governo affida intieramente la difesa tutta dell'arsenale alle Maestranze dello stesso.

Le maestranze riconosciute dai loro stessi Capi per uomini probi ed onesti cittadini possono come tali far parte della *Guardia dell'Arsenale*.

Il Governo, memore di quanto sotto l'antica Repubblica gli Arsenalotti contribuirono alle vittorie esterne ed alla sicurezza interna dello Stato, ha in essi ancora al presente la più intiera fiducia. Si propone pertanto di migliorare al più presto la loro condizione; e quelli poi che formeranno parte di questa Guardia godranno di maggiori privilegi, che saranno specificati in seguito.

Il Comando generale della Marina, tosto che il presente armamento dei legni lo permetterà, raccoglierà gl'Intendenti dell'Arsenale, gli ufficiali del Genio, i maestri e sottomaestri, ed una deputazione dei più vecchi d'ogni arte onde concertare sulla formazione della suddetta Guardia. Interverrà a questa seduta il Ministro della Marina.

25 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segr. J. ZENNARI

33. *Apertura di arruolamenti nella Marina militare, e relative condizioni.*

25 marzo 1848.

ALLA VENETA MARINA MERCANTILE

Si eccita l'amor patrio dei Marini italiani, facendo loro l'invito di presentarsi per en-

trare in servizio della Marina di guerra della Veneta Repubblica.

I capitani mercantili accettati entreranno col grado di ufficiali ausiliari, e gli scrivani con quello di Guarda-marina. Essi rimarranno ausiliari fino a che avranno dato prove di idoneità e di zelo pel servizio della Repubblica. Il Comando generale della Marina viene autorizzato ad accettarne quel numero che sarà relativo ai bastimenti che stanno per essere armati; salva la riconosciuta idoneità e buona condotta.

Venezia, il 23 marzo 1848 (1).

Il Presidente MANIN

A. PAULUCCI

Il Segr. J. ZENNARI

34. Istituzione di un Governo provvisorio in Vicenza.

23 marzo 1848.

Al Governo provvisorio in Venezia

Vicenza, il 23 marzo 1848, ore tre pom.

Senza perdere un solo istante, si porta a notizia di codesto Governo provvisorio che, dietro una Convenzione seguita col tenente maresciallo D'Aspre per le spese di viaggio, alle ore due pomeridiane tutta la truppa ha sgomberato, e il Governo provvisorio si costituì col Proclama qui inserito.

Il Presidente COSTANTINI

PASINI — Seb. TECCHIO — FOGAZZARO

BONOLLO — MOSCONI

(1) Per ragion di materia riferiamo pure il consimile Proclama indirizzato dello stesso giorno

• AI MARINI DALMATI

- Il Governo della Repubblica Veneta indirizza anche ai Marini dalmati l'invito di presentarsi per entrare in servizio della sua Marina militare con le condizioni espresse nell'Atto oggi pubblicato pei Marini italiani.
- La memoria dei viscoli di fratellanza che per sì lungo tempo gloriosamente strinsero Venezia con la Dalmazia fa di per se garanzia che l'eroica e fedelissima Nazione dalmata s'aggradirà quest'invito e ci risponderà volentosa.

• Venezia, 23 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

A. PAULUCCI

Il Segr. ZENNARI

35. Istituzione di un Comitato dipartimentale in Padova.

23 marzo 1848.

VIVA L'ITALIA!

IL COMITATO PROVVISORIO DIPARTIMENTALE DI PADOVA

AVVISO

Il Comitato, composto dei cittadini eletti in oggi dal Popolo, si è installato ed ha assunto le sue provvisorie funzioni.

Esso è composto dei cittadini seguenti:

Meneghini Andrea,
Cavalli Ferdinando,
Zambelli Barnabà Vincenzo prof.,
Cotta Carlo prof.,
Gradenigo Gio. Battista,
Leoni Carlo,
Gritti Alessandro.

Esso Comitato ha eletto a suo presidente il cittadino Andrea Meneghini, a suo segretario Alessandro Macoppe, ed a vicesegretario Cesare Magarotto.

Padova, li 23 marzo 1848.

Il Presidente del Comitato

Andrea MENEGHINI

36. Accettazione delle demissioni di Carlo Trolli dalla carica di Ministro.

23 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENEZA

Annuncia

Che il cittadino Carlo Trolli domandò di essere dispensato dal carico di Ministro dell'Interno, e che il Governo provvisorio aderì alla domanda, riservandosi di valersi ad occasione opportuna della distinta sua capacità e del suo patrio amore.

Venezia, il 26 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segr. J. ZENNARI

37. *Ripartizione dei Dicasteri fra i Membri componenti il Governo provvisorio.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Le funzioni governative del Governo provvisorio acclamato dalla Nazione sono rimesse nella distribuzione annunciata dal Proclama 23 marzo 1848 come segue :

Daniele Manin — Esterni colla Presidenza,

Nicolò Tommaseo — Culto ed Istruzione,

Jacopo Castelli — Giustizia,

Francesco Camerata — Finanze,

Francesco Solera — Guerra,

Antonio Paulucci — Marina,

Pietro Paleocapa — Interno e Costruzioni,

Leone Pincherle — Commercio,

Angelo Toffoli artiere — senza Portafoglio.

Venezia, 26 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segr. J. ZENNARI

38. *Abolizione della Tassa personale.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

La tassa personale nelle Provincie unite della Veneta Repubblica è soppressa.

Venezia, 26 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

TROLLI

ZENNARI Jacopo Segr.

39. *Restituzione all'Autorità giudiziaria dei Ricorsi in materia penale.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che la irrogazione di qualunque pena per la quale il cittadino debba

soffrire nella libertà o nell'onore o nella persona è di competenza esclusiva del Potere giudiziario, la cui assoluta indipendenza è la salvaguardia dell'immunità individuale de' cittadini;

Vista la II Parte del Codice penale sussistente e il suo § 411 ;

Decreta :

Pei ricorsi contro la prima Istanza politica al Governo è sostituito il Tribunale criminale, e al Dicastero politico il Tribunale d'appello.

Venezia, li 26 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI

40. *Radiatione delle Annotazioni ordinate d'arbitrio dal cessato Governo sui Libri censuarii.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che nel sistema sussistente non esistono altri libri pubblici dimostranti il possesso immobiliare dei cittadini che i libri censuarii;

Considerato che ogni annotazione scritta su questi libri è valutata nell'esame dei loro diritti immobiliari in tutte le occasioni nelle quali occorre ad essi di farne uso ;

Considerato che quindi non può sui libri medesimi farsi alcun'annotazione che non sia consentita dal possidente o impostagli per decisione di giustizia, la quale da ogni interessato contro il possesso o la proprietà può essere invocata ;

Considerato che il Fisco nazionale non può avere alcuna prerogativa di ragione civile, ed è alla condizione identica di ogni altro interessato ;

Considerato che le annotazioni di qualsivoglia soggezione state scritte nei libri censuarii di mera ingiunzione governativa, senza assenso de' possidenti e senza decisione di giustizia, offendono il diritto del possesso e il commercio della proprietà e delle cauzioni che riposano su quella ;

Considerato urgente per l'alta importanza loro di ricondurre questo diritto e questo

commercio sotto la tutela dei perpetui principii di ragione;

Decreta :

I Commissarii distrettuali, sopra istanza debitamente giustificata dei possidenti a carico de' quali per mera ingiunzione governativa o della cessata Amministrazione camerale è stata fatta qualsiasi annotazione sui libri censuarii, la quale pei Regolamenti in vigore in materia di censo non sarebbe stata fatta a favore di un richiedente privato, dovranno cancellarla.

Venezia, li 26 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segr. J. ZENNARI

41. *Concessione di una gratificazione agli Arsenalotti.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

La gratificazione ieri accordata alle truppe sarà pure data agli Arsenalotti, cioè ai maestri e contro-maestri due talleri, ai rimanenti un tallero.

Venezia, il 26 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

A. PAULUCCI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

42. *Comminatoria ai Colpevoli d'ingiurie per titolo politico contro Privati.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Ai Veneziani

Per dimostrarci meritevoli della vittoria e di sempre nuovi vantaggi, rispettiamo i vinti perchè è d'ottimo augurio onorar la sventura e perchè il nostro dogma politico è la fraternità, e tutte le lingue sono di fratelli della grande famiglia di Dio.

Chiunque insulterà sotto pretesto d'opi-

nioni o fatti politici cittadino o straniero sarà dalla Guardia civica condotto al Parroco del luogo più prossimo, che, assumendo il vero ufficio di sacerdote cittadino, l'ammonirà della colpa commessa contro l'onore della patria comune. Contro chi ricade si prenderanno ordini più severi.

Venezia, 26 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario Jacopo ZENNARI

43. *Accettazione delle demissioni di Luigi Brasil dalla carica di Prefetto di polizia.*

26 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Annuncia :

Che il cittadino Luigi Brasil domandò di essere dispensato dal carico di Prefetto di polizia, e che il Governo provvisorio aderì alla domanda.

26 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario Jacopo ZENNARI

44. *Riammissione all'Università di Padova degli Studenti già esclusi dalla medesima per causa politica.*

26 marzo 1848.

VIVA L'ITALIA!

IL COMITATO DIPARTIMENTALE

PROVVISORIO DI PADOVA

Tutti gli studenti che per affari politici sono stati rimossi dall'Università sono riammessi ai loro studi.

Padova, 26 marzo 1848.

MENEGHINI Andrea, *Presidente*

CAVALLI Ferdinando

ZAMBELLI Barnaba Vincenzo *prof.*

COTTA Carlo *prof.*

GRADENIGO Gio. Battista

LEONI Carlo

GRITTI Alessandro

Il Segretario A. MACOPPE

45. *Invito ai Militari del Friuli in congedo a ripigliare il servizio.*

26 marzo 1848.

APPELLO AI MILITARI ITALIANI

DEL GOVERNO PROVVISORIO DEL FRIULI

La Patria invita tutti i militari friulani, in congedo, d'ogni arma, infanteria, cavalleria, artiglieria ecc., ad accorrere tosto in sostegno della indipendenza nazionale italiana. — Si presentino al Comitato di guerra istituito in Udine, dove riceveranno immediata destinazione e grado. — Quelli che possedessero armi qualunque le portino seco.

Friulani, Italiani, il Governo che vi chiama a questo santo scopo fa il maggior conto sul vostro patrio amore e zelo.

Viva l'Italia! Iddio è con noi.

Udine, 26 marzo 1848.

A. CAIMO DRAGONI

G. Batt. BILLIANI — Mario LUZZATO — PLATEO G. Battista — Bernardo CANCELANINI — L. DELLA TORRE — DE NARDO Giovanni — FABRIS Gaetano — Domenico PLETTI

46. *Riammissione all'Università di Padova degli Studenti già esclusi per causa politica, e istituzione nella stessa Università di un Consiglio di Reggenza.*

27 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Quegli studenti che per causa politica furono allontanati dall'Università si riammettono.

Pel rimanente di quest'anno scolastico terrà luogo del Rettore magnifico (le cure del quale sarebbero troppo gravi) un Consiglio di reggenza, composto de' professori Francesco Fannio, Cristoforo Negri, Francesco Cortese, Carlo Conti, Baldassare Poli, i quali proporranno al Governo provvisorio le riforme da fare nell'Università e nelle scuole che sono ad essa più prossimo avviamento, e presenteranno il loro disegno entro un mese. Intanto ai professori, segnatamente di scienze religiose, morali e civili, è raccomandato animare il loro insegnamento d'uno spirito tutto

italiano; e agli studenti è raccomandato mostrarsi degni dei loro nuovi destini con la generosità del sentire, il coraggio, l'ordine, la docilità, la concordia.

Venezia, 27 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI

47. *Assegnazione alla Repubblica di una Bandiera, e sua descrizione*

27 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

La bandiera della Repubblica Veneta è composta dei tre colori *verde, bianco e rosso*. Il verde al bastone, il bianco nel mezzo, il rosso pendente. In alto, in campo bianco fasciato dai tre colori, il Leone giallo.

Coi tre colori comuni a tutte le bandiere odierne d'Italia si professa la comunione italiana. Il Leone è simbolo speciale di una delle italiane famiglie.

Il Presidente MANIN

Nicolò TOMMASEO — Jacopo CASTELLI
Francesco CAMERATA — Francesco SOLERA
Antonio PAULUCCI — Pietro PALEOCAPA
Leone PINCHERLE — TOFFOLI Angelo, artiere
Il Segr. J. ZENNARI

48. *Apertura e condizioni di arruolamento per la formazione di una Guardia civica mobile.*

27 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. Si formeranno in Venezia, mediante arruolamento volontario, dieci battaglioni di Guardia civica mobile. Ogni battaglione sarà composto di sei compagnie, ciascuna di cento uomini, oltre gli ufficiali.

2. Potrà arrolarsi in detta Guardia ogni cittadino dai venti ai quaranta anni, di robusta complessione, di conveniente statura, e senza fisiche imperfezioni.

3. Ogni compagnia elegge i suoi bassi ufficiali ed ufficiali fino al capitano inclusivamente.

4. Il soldato riceve pane ed alloggio. Inoltre chi non volesse o potesse servire gratuitamente avrà una paga in danaro di una lira italiana al giorno, quando serve in città, e di una e mezza lira italiana, quando serve fuori. I bassi ufficiali e gli ufficiali riceveranno miglior trattamento in proporzione del grado.

5. La durata del servizio è fissata ad un anno.

6. Il generale Giorgio Bua è incaricato dell'organizzazione, e provvederà con gli opportuni Avvisi ai modi di facilitare l'arrolamento.

Venezia, li 27 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

49. Riordinamento dei Corpi di Marina.

27 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Avendo a cuore la sorte dei militi della Marina, come provvede per quelli di terra col dar loro il mezzo di organizzarsi entrando nella Civica mobile,

Decreta :

1. I Corpi dei marinai, dei cannonieri e dei soldati di marina sono mantenuti. La durata del loro servizio è fissata ad un anno. Si faranno nuove iscrizioni, ammettendo anche quelli che si arrolassero volontari.

2. Le cariche dei sottufficiali ed ufficiali in questi Corpi saranno completate tra breve mediante avauzamenti, attendendo il ritorno d'alcuni de'nostri confratelli dai bastimenti armati.

3. La classe terza dei marinai è soppressa: que' che la compongono passano nella seconda.

4. La paga del marinaio di seconda classe, del cannoniere di seconda classe e del soldato (oltre il pane e l'alloggio) viene fissata ad una lira italiana il giorno, quando serve in città, ed una e mezza lira italiana quando

serve nelle isole del Circondario, negli appostamenti, od è imbarcato. Per i sottufficiali vi sarà graduatoria di aumento, stabilita da una Commissione composta dagli ufficiali generali e superiori in loco, e presieduta dal Comandante generale della Marina.

5. Un ufficiale superiore, un Commissario di guerra e un ufficiale di ciascuno dei tre Corpi si recheranno subito nei luoghi dove trovansi presentemente marinai, cannonieri e soldati di marina per assumere la loro dichiarazione.

6. La nuova capitolazione, con la relativa competenza, avrà principio col primo aprile prossimo venturo.

Venezia, li 27 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segretario J. ZENNARI

50. Modificazioni nell'Organico delle Camere di commercio.

27 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato quanto interessi all'incremento ed alla prosperità dell'industria nazionale che le Camere di commercio, arti e manufatture provveggano con prontezza e indipendenza, nella sfera delle loro attribuzioni, ad ogni uopo dei preziosi vantaggi che sono destinate a proteggere e promuovere;

Decreta :

1. Le Camere di commercio, arti e manufatture non sono più presedute dal Delegato provinciale od altro Rappresentante governativo.

2. Esse eleggono nel proprio seno il presidente e vicepresidente secondo i metodi in corso.

3. I vicepresidenti attuali convocano tosto le Camere rispettive per le elezioni dell'articolo precedente.

4. Le Camere stesse da oggi sono poste in diretta comunicazione col Magistrato politico provvisorio.

Venezia, il 27 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario J. ZENNARI

51. Assegnazione di una Pensione vitalizia alla Madre dell'alfiere Moro, e decretazione di pubblici Onori alla memoria dei fratelli Bandiera.

27 marzo 1848.

**IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA**

Decreta :

1. I fratelli dell'alfiere di fregata Moro, martire della santa causa d'Italia, sono figli della Repubblica.

La madre di lui otterrà conveniente pensione.

2. Alla memoria dei fratelli Bandiera, martiri della medesima causa, provvederà la Repubblica.

Venezia, 27 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segretario J. ZENNARI

52. Ordinamento della Guardia civica di Venezia.

27 marzo 1848.

**COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA CIVICA DI VENEZIA**

La Guardia civica, che ha con tanta spontaneità operato a favore della Repubblica, viene regolarmente istituita, e si procede all'immediato suo ordinamento.

La Guardia civica si compone pel momento di tre legioni.

Ogni legione è composta di tre battaglioni; ogni battaglione di sei compagnie; ogni compagnia di cento uomini.

Ogni legione è comandata da un colonnello, da un tenente-colonnello, da due capi battaglione, da un aiutante maggiore, e da due sottoaiutanti.

Ogni compagnia è comandata da un capitano, un tenente e tre sottotenenti.

Bassi ufficiali della compagnia:

- 1 sergente maggiore;
- 4 sergenti;
- 8 caporali;
- 2 tamburi.

Gli ufficiali superiori sono nominati dal Governo provvisorio, ed ogni compagnia nomina i proprii ufficiali e sottufficiali.

Sono chiamati ad iscriversi

a) tutti i cittadini dai 18 ai 55 anni, provando l'età con la fede di nascita;

b) gli esteri domiciliati nel territorio della Repubblica che volessero arruolarsi.

Ognuno che s'iscrive deve essere di buona fama ed esente da imperfezioni fisiche.

Ne sono dispensati gli ecclesiastici ed i militari in attività di servizio, i capi delle Magistrature che per istituto possono requisire la forza pubblica, e gli agenti subalterni di giustizia e polizia.

Sono esclusi tutti gli esercenti mestiere sordido od abietto.

I domestici, i braccianti, i giornalieri ed i coloni possono formar parte soltanto del Corpo di riserva, che sarà organizzato con altro Decreto.

La Guardia civica presta servizio nell'interno della città, presidia la piazza, i pubblici stabilimenti, le residenze del Governo, del Municipio, dei Tribunali, delle Casse ecc.

Alla Guardia civica è superiormente commessa la tutela della tranquillità pubblica, la perlustrazione diurna e notturna della città tutta, e presta manforte ogni volta che sia requisita dai superiori.

Ogni sestiere avrà il suo Commissario organizzatore, ed i sei Commissarii dipenderanno dal sottoscritto, Commissario in capo, che ha la sua residenza nel Palazzo ducale.

Venezia, 27 marzo 1848.

Il Generale in capo della Guardia civica
MENGALDO

Il Generale capo dello Stato maggiore
GIURIATI

L'Aiutante Tenente Colonnello
BERNARDI

Il Commissario organizzatore in Capo
RADAELLI

53. Esenzione da Dazio nel Friuli delle merci sdaziate in Cervignano.

27 marzo 1848.

**IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI**

Il nostro ceto mercantile avendoci fatto conoscere che alcune merci dirette per que-

sta città, via di Cervignano, non poterono proseguire coll'ordinaria bolletta d'assegno per questa Dogana, ma che quell'Ufficio doganale in modo assoluto vuol esigere che il dazio fosse pagato colà;

Onde evitare un danno al commercio ed alla nostra Provincia,

Decreta:

1. Tutte le merci, che verranno daziate in Cervignano a tutto il giorno 30 corrente mese di marzo, dietro bolletta di pagato dazio saranno ammesse nella nostra Provincia libere e franche da ulteriore dazio doganale. Spirata però tal epoca, qualunque pagamento di dazio fatto all'esterno non sarà valido, e verrà assoggettato all'intero dazio doganale vigente.

2. Sono invitati tutti i nostri commercianti ed importatori a valersi pel ritiro delle loro merci de' porti situati nel circondario delle Provincie venete onde non incontrare ostacoli al corso normale delle loro operazioni.

Udine, li 27 marzo 1848.

A. CAIMO DRAGONI *Presidente*

ANTONINI Prospero — BILLIANI Gio. Batt. avv.
 CANCIANINI Bernardo — CORVETTA Giacomo
 DE NARDO Giovanni — FABRIS Gaetano
 PLATEO Gio. Battista — PLETTI Domenico
 LUZZATO Mario — DELLA TORRE Lucio Sigismondo
 G. RINOLDI *Segr.*

54. *Istituzione di un Comitato di difesa militare.*

28 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

È istituito un Comitato di difesa, composto d'antichi militari di provata fede e valore, il quale assisterà il Ministro ed il Governo stesso nelle sue deliberazioni relative all'ordinamento delle forze militari ed alla difesa del paese.

Il Governo sta ponderando la scelta degli individui che lo compongano, e ne pubblicherà tosto i nomi.

Venezia, il 28 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

SOLERA

Il Segr. Jacopo ZENNARI

55. *Riduzione del prezzo del Sale.*

28 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Dal primo d'aprile prossimo venturo il prezzo del sale è ribassato d'un terzo.

Venezia, il 28 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

56. *Apertura e condizioni di un arruolamento per la formazione di un Corpo di gendarmeria.*

28 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Viene aperto col giorno di domani, 29 corrente, in ogni sestiere di questa città un arruolamento volontario per un Corpo di gendarmeria militare, destinato all'ordine interno della Repubblica. Potrà arruolarsi in detto Corpo chiunque sia di robusta complessione, di conveniente statura, e dell'età di anni 20 fino ai 40. La durata d'obbligo pel servizio sarà di tre anni: verrà esso Corpo provveduto e di alloggio e di completo vestiario. Lo stipendio è fissato a franchi uno e mezzo per giorno per i gendarmi; a franchi due per i brigadieri, e a franchi due e mezzo per i marescialli di alloggio. La nomina e l'avanzamento di tutte le cariche di questa truppa sono di appartenenza del Ministro della guerra.

Il maggiore Somini è incaricato dell'organizzazione del Corpo.

Venezia, 28 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segr. J. ZENNARI

57. *Nuova proroga al protesto delle Cambiali scadute o di prossima scadenza.*

28 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Tutte le cambiali, scadute o scadenti dal 28 marzo corrente in avanti, fino ad ordine in contrario non potranno essere protestate che dopo dieci giorni, decorribili dalla scadenza, compresi i festivi. Se il giorno in cui è libero il protesto fosse festivo, avranno una ulteriore proroga di 24 ore.

Venezia, li 28 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario Jacopo ZENNARI

58. *Riordinamento della Guardia civica di Venezia.*

28 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. I cittadini formanti l'attuale Guardia civica provvisoria di Venezia e gli altri che vi si volessero aggregare si faranno iscrivere in appositi ruoli.

2. Se ne formeranno dieci battaglioni: ogni battaglione sarà composto di sei compagnie, ciascuna di cento uomini oltre gli ufficiali.

3. Ogni compagnia eleggerà i proprii sottufficiali ed ufficiali fino al grado di capitano inclusivamente. Gli ufficiali di Stato maggiore saranno nominati dal Comandante generale.

4. La Civica provvisoria non sarà tenuta a prestare servizio fuori di città. Sarà provveduto a distribuire il servizio in guisa che non riesca soverchiamente gravoso e non impedisca di accudire agli affari.

5. La Guardia civica provvisoria non riceverà paga, potendo arrolarsi nella civica mobile chi non fosse in grado di prestare servizio gratuito.

6. Gli stranieri qui dimoranti, che sono entrati o fossero per entrare in questo Corpo

di milizia cittadina, saranno accolti con affetto riconoscente.

7. Il cittadino Carlo Radaelli è incaricato dell'organizzazione, e provvederà all'esecuzione del presente Decreto, dando notizia dei modi con pubblicazione degli Avvisi opportuni.

8. A suo tempo saranno definitivamente sistemate le Guardie civiche stabili e mobili dello Stato con apposita Legge.

9. Non dubita il Governo che questa Milizia contribuirà alla civile missione di mantenere l'ordine, anche con l'esempio del dignitoso contegno e della rigorosa disciplina.

Venezia, 28 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

A. PAULUCCI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

59. *Abolizione delle pene militari del Bastone e delle Verghe.*

28 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

La pena del bastone e delle verghe, ai costumi italiani ed alla dignità d'uomini liberi repugnante, è abolita anche nella milizia sia di terra che di mare.

Venezia, il 28 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Jacopo ZENNARI Segr.

60. *Ingiunzione di sottoscrizione d'ogni Stampato, e conferma dell'obbligo di consegna di tre copie d'ogni Pubblicazione.*

28 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

A guarentigia della libera stampa, l'autore o l'editore deve apporre il suo nome.

La libertà della stampa non toglie l'ob-

bligo di presentare tre esemplari di ciascuno scritto che si stampi, fosse anche in foglio volante, poichè un foglio volante può essere tanto notevole documento di storia quanto un intero volume. I tre esemplari saranno d'ora innanzi deposti alla Biblioteca di san Marco, e l'un di essi rimarrà alla Biblioteca detta, un altro a quella di Padova, un altro a quella di Milano, giacchè, qualunque condizione le Provincie lombarde s'eleggano, giova conservare così nelle piccole come nelle grandi cose i vincoli della corrispondenza fraterna.

S'altri esemplari bisogneranno per altre Provincie, sarà provveduto col tempo.

Venezia, 28 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario J. ZENNARI

61. Proroga al pagamento di Cambiali già protestate.

29 marzo 1848 (1).

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che furono levati alcuni protesti nel giorno di ieri prima della promulgazione del Decreto che accorda per gli effetti cambiarii scaduti e che scaderanno, dal

(1) A questo primo Decreto del 29 marzo precedette il seguente Proclama:

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Alla Popolazione unite della Repubblica

- Le notizie che da ogni parte ci giungono sono sempre più favorevoli alla santa Causa italiana; mostrano il prossimo il compito effetto della benedizione di Pio!
- Gli Austriaci soldati, respinti di posto in posto dalla Popolazione lombarda, circuiti dalla insurrezione generale della Gente italiana, insistono nelle terre di Verona e di Mantova, ultimi ripari.
- Già i nostri fratelli piemontesi varcarono i confini; già stanno per varcarli i nostri fratelli pontificii e toscani: è indetta contro lo straniero una crociata universale per l'Italia tutta, e indetta da Roma!
- Dell'esito non è a dubitare; ma bisogna affrettarlo, bisogna far sì che sorga al più presto il giorno in cui, non più conculcata la terra italiana dal piede di verun oppressore, possano la Lombardia e la Venezia peccatamente atterdere all'opera costitutiva che dee assicurare i sociali miglioramenti e la gloria del nome italiano.
- Accorrete; o Veneti, a questo fine, mantenendo, su-

23 marzo corrente fino a nuovo avviso, dieci giorni di rispetto; e non essendo giusto che tale beneficio sia tolto agli effetti cambiarii come sopra protestati;

Decreta:

I protesti di effetti cambiarii levati ieri, 28 marzo corrente, non avranno efficacia legale qualora gli effetti stessi sieno pagati entro il giorno 7 aprile prossimo venturo; se non saranno pagati in quel giorno, si potrà procedere col metodo privilegiato cambiario entro i quindici giorni susseguenti.

Venezia, li 29 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segr. Jacopo ZENNAR

62. Istituzione di una Commissione di revisione per le Cause civili e criminali vertenti in terza Istanza.

29 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Essendo urgente che non siano sospese le funzioni del Tribunale di revisione per le cause civili e criminali ora procedenti in terza istanza dalle giurisdizioni delle Provincie unite della Repubblica Veneta;

• mentando l'insorgimento, già steso da tutta la corona delle Alpi per tutta la gran valle di Po e che si fonde nell'universale moto italiano. Insorgano le città, le terre, le campagne: insorgano le braccia, i consigli; ogni affetto si versi nell'affetto della patria comune, nell'affetto della parola di Pio. A questa parola lanciatevi tutti come a quella di un padre che desta i figli per salvare la Casa.

• E così i nemici, chiusi per ogni dove da popolo armato e fremente, senz'altro consiglio che la necessità, curvati sotto il dito di Dio, manifesto nell'unanimità e nel vigore del nostro risorgimento, obbediranno al cenno di quel dito ed il costo del sangue sarà il minore possibile.

• Su dunque, o Veneti, che deste col fatto risposta a lunghe calunnie, su in armi, e sarete dall'Italia benedetti, da tutto il mondo civile ammirati.

• Viva l'Italia!

• Viva Pio che la guarda! Via lo Straniero!

Venezia, 29 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Jacopo Zennar Segr.

Decreta:

È istituita una Commissione temporaria di revisione per tutte le cause civili e criminali i cui atti non erano già stati inoltrati a Verona nel giorno 22 marzo 1848.

La Commissione temporaria di revisione ha per le Province unite della Repubblica tutte le attribuzioni che erano proprie del Tribunale revisoriale in Verona, e corrisponderà con questo Governo provvisorio come prima corrispondeva coi Dicasteri governativi.

El'la è composta del cittadino Giorgio Foscarini, che farà le funzioni di presidente, e di sei consiglieri ch'egli tosto nomina fra quelli del Tribunale d'appello.

Durante questa Commissione il cittadino Bertolini farà le funzioni di presidente d'appello.

Per quelle cause nelle quali avesse presa parte alla sentenza appellatoria taluno dei componenti la Commissione, il presidente Foscarini sostituirà a sua scelta uno dei consiglieri d'appello. Se vi avesse presa parte lo stesso cittadino Foscarini, in tal caso la scelta e la presidenza per quella causa apparterranno al cittadino Bertolini.

Il presidente Foscarini a sua scelta nominerà i segretarii, i protocollisti di Consiglio e gl'impiegati di cancelleria della Commissione revisoriale, estraendoli dal Tribunale d'appello.

Il vicepresidente Bertolini richiamerà dalle prime Istanze a sua scelta i giudici ed altri impiegati che bisogneranno a sussidio interinale del Tribunale di appello.

Venezia, 29 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI

63. *Concessione agli Avvocati difensori di una libera comunicazione con gli Inquisiti.*

29 marzo 1848.

II. GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Visto il Decreto del giorno 24 marzo corrente, che restituisce agl'imputati il naturale diritto di difesa;

Decreta:

Il difensore, scelto dall'accusato o nominato d'ufficio, dovrà essere ammesso a comunicare liberamente coll'accusato medesimo, senza testimoni, quante volte potranno abbisognargli e sino alla sentenza definitiva.

Venezia, 29 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI

64. *Parificazione dei Cittadini ne' Diritti civili e politici, e soppressione delle Differenze di culto.*

29 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta

I cittadini delle Province unite della Repubblica Veneta, qualunque siano le loro confessioni religiose, nessuna eccettuata, godono di perfetta uguaglianza di diritti civili e politici.

Tutte le differenze nella vigente legislazione contrarie a questo principio sono tolte dalla sua applicazione.

Le Magistrature giudiziarie e amministrative sono incaricate di quest'applicazione nei singoli casi ricorrenti.

Venezia, li 29 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI

65. *Norme di trattamento dei Bastimenti esteri, si militari che mercantili.*

29 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

ISTRUZIONE

pei Comandanti dei porti dell'Estuario, dietro la quale regolare si devono anche i Comandanti dei Forti alle imboccature

1. All'apparire di un legno o piroscalo da guerra, di qualsiasi nazione, il Comandante

del porto, dopo che avrà spedito una lancia armata con bandiera parlamentaria onde assicurarsi possibilmente che sia della nazione di cui si annuncia e che non siano visibili truppe da sbarco, permetterà l'entrata.

2. L'uffiziale che si spedisce chiede al Comandante estero se intende ancorarsi agli Alberoni, Lido, Chioggia o qualunque altro nostro porto, oppure se desidera progredire per Venezia. Se accenna una o l'altra di queste intenzioni, gli sarà concesso.

3. Se più di un legno o piroscifo da guerra uniti, di qualunque siasi nazione, oppure anco se più piroscifi del Lloyd volessero entrare nel porto, in allora la lancia armata, spedita incontro, invita i Comandanti di quei legni di attendere fuori, od alla vela od agli ancoraggi di Pelorosso e Piave, le decisioni del Governo, che saranno direttamente invocate dal Comandante della stazione.

4. Se bastimenti da guerra, portanti la stessa bandiera, per entrare nel porto si succedessero l'uno all'altro a distanze di tempo non sufficienti onde avere gli spontanei ordini del Governo sul proposito, in allora al secondo bastimento sopraggiunto non sarà permesso l'ingresso, e così agli altri; ma si atterrà come sopra si è detto all'articolo 3.

5. Ai bastimenti che trasportassero truppa di qualsiasi nazione non si permetterà l'ingresso, ma s'intimerà loro di rimaner lontani dal porto, anche usando la forza se resistessero, e si farà poscia immediatamente rapporto al Governo.

6. Se apparirà qualche bastimento da guerra con bandiera austriaca, l'uffiziale parlamentario annunzierà al suo Comandante che le Province venete si sono erette in Repubblica indipendente e formante parte della Confederazione italiana, e gli chiederà di pronunziarsi intorno alle intenzioni sue e dell'equipaggio, lasciandogli a tal uopo un qualche breve tempo per deliberare. Se volesse forzare l'entrata, vi si opporrà con la forza; se poi si fregiasse dei nostri colori oppure esponesse bandiera bianca, allora si permetterà l'entrata, obbligandolo però d'ancorare agli Alberoni o Lido o Chioggia ecc. Che se, entrato, volesse progredire, lo si impedirà colla forza.

7. Se bastimenti riconosciuti di apparte-

nenza della nostra Marina si presentassero fregiati dei nostri colori, si permetterà l'ingresso, per altro obbligandoli ad ancorare agli Alberoni o Lido o Chioggia ecc.

8. Ai bastimenti mercantili d'ogni nazione è permessa l'entrata del porto dopo essersi assicurati che non abbiano truppe da sbarco; nel qual caso saranno da considerarsi come all'articolo 5.

9. Bastimenti mercantili che avessero per carico armi o munizioni saranno fatti ancorare entro il porto degli Alberoni o Lido o Chioggia ecc., e ne sarà fatto rapporto al Governo.

10. Finalmente se si presentassero bastimenti con truppe o genti di nazione italiana, che dichiarassero venire come confederate, in allora si permetterà loro l'ingresso, ma con ogni cortesia s'inviteranno ad ancorare agli Alberoni o Lido o Chioggia ecc. onde prevenire il Governo.

Venezia, 29 marzo 1848.

Il Presidente MANIN.

PAULUCCI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

66. *Invito ai Veterani ed agli Stranieri d'inscrivere ne' ruoli militari.*

29 MARZO 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Avviso

La Repubblica organizza l'esercito. Essa invita a prendere servizio sotto il tricolore suo vessillo i valorosi Italiani che militarono a' tempi di Napoleone e poi. S'insinuino al Ministero della guerra: accolti, avranno grado rispondente al merito ed onorevole stipendio. Stranieri, che volessero combattere la santa battaglia dell'indipendenza italiana, saranno pure accolti, e con ciò fatti cittadini. Viva l'Italia!

Venezia, 29 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

SOLERA

Il Segretario J. ZENNARI

67. *Sollecitazione al pagamento delle Imposte.*

29 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Ricorda al patriottismo dei cittadini di non ritardare il pagamento delle imposte, ed in particolare quello delle prediali alle stabilite scadenze.

La Nazione ed i Comuni mancherebbero diversamente di mezzi a sopperire le gravi spese che il compimento della nostra rigenerazione rende urgentissime.

Venezia, 29 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario J. ZENNARI68. *Assegnazione agli Asili infantili del prezzo di affitto o di vendita di alcuni Palchi demaniali nel Teatro della Fenice.*

29 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

1. I due palchi nel teatro della Fenice, che servivano ad uso del Governatore e del Direttore generale di polizia del cessato Governo e il canone de' quali per la corrente stagione fu pagato dall'Erario, sono messi a disposizione della Commissione degli asili infantili acciò durante la stagione stessa li utilizzi a loro vantaggio.

2. I due palchi proscenii in primo ordine, che erano destinati per la Corte vicereale, e i tre in secondo ordine formanti parte del gran palco ad uso della Corte imperiale, che verrà suddiviso, tutti e cinque di proprietà dello Stato, sono donati agli Asili suespressi, per di cui conto e vantaggio dovranno essere alienati. I soli tre palchi in primo ordine, sottoposti ai preindicati tre in secondo ordine, rimarranno per uso della Rappresentanza nazionale.

Venezia, 29 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI69. *Mobilizzazione di un Corpo di Guardie civiche del Friuli.*

29 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DEL FRIULI

Decreta

l'immediata mobilizzazione di n° diecimila delle Guardie civiche del Friuli, ed occorrendo, anche più.

I cittadini Conti, colonnello della Civica, e Cavedalis, colonnello d'artiglieria, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per quanto li riguarda.

Il comando di questo Corpo è affidato al colonnello Conti.

Udine, 29 marzo 1848 (1).

Il Presidente

Antonio CAIMO DRAGONI

Il Segr. Guglielmo RINOLDI70. *Nomina dei Membri del Comitato di difesa.*

80 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Sono nominati membri del Comitato di difesa, istituito col Decreto 29 marzo corrente, i cittadini

Giorgio Bua, Generale ;

Galeazzo Fontana, Capo battaglione ;

Pietro Stecchini, Capo battaglione del Genio ;

Lodovico Boniotti, Colonnello ;

Ermolao Federigo, Capo battaglione.

Venezia, 80 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segr. Jacopo ZENNARI

(1) Da Lettera 30 marzo 1848 inserita nel n° 79 della *Gazzetta di Venezia* si rileva che il Governo provvisorio del Friuli (ond'è questo l'ultimo Atto che registriamo) rese ancora due altri Decreti, coll'uno dei quali diminuì il prezzo del sale e coll'altro abolì la così detta tassa personale. — Ma le nostre ricerche per averne copia furono tutte vane.

71. *Istituzione di una Consulta di Stato.*

31 marzo 1848 (1).

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che negli otto giorni decorsi dopo la istituzione di questa Repubblica hanno già formalmente aderito ad essa le provincie di Padova, di Vicenza, di Treviso, di Rovigo, di Belluno e di Udine (2);

Considerato che, non ostante la urgenza della convocazione dell'Assemblea costituente, e perciò della promulgazione della Legge elettorale per convocarla, è coerente al nostro assunto italiano, cioè all'intento del maggior nerbo possibile di affratellamento nella comunione d'Italia, e insieme debito di amore e rispetto alla eroica Lombardia ed alle altre nostre sorelle l'aspettare che possano pronunciare le loro intenzioni sulla struttura politica più conveniente, più fraterna, più salda, di paesi tanto congiunti da comuni patimenti, sentimenti e bisogni;

Considerato essere frattanto di alta importanza pel pubblico bene e valido sussidio al Reggimento provvisorio che gli si è consacrato, che cittadini distinti per senno e per patriottismo, scelti da ciascuna delle Provincie unite della Repubblica, si raccolgano presso questo Governo per avvisare consultivamente ai provvedimenti desiderati dalla Causa nazionale in ogni ramo dell'azione governativa, illuminandola e fortificandola

(1) Sotto questa data emanò primamente il Proclama che segue:

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

• Veneziani

• Tutti i cittadini, e ciascun cittadino, hanno nella libera stampa e negli altri espedienti che porge la libertà molti modi di manifestare i loro desideri, chiaramente e con efficacia, senza ricorrere alle grida nella piazza e ai rumori confusi, dei quali non possono approfittare che i nostri nemici.

• Veneziani! dimostratevi degni della libertà; non offrite materia di gioia crudele a chi godeva o godrebbe del nostro avvillimento. Il Governo provvisorio accoglie, invoca avvisi, consigli, anco severi, ma tali che si possano intendere, che si sappia da chi vengono, che vengano in tempo, che non turbino le sue deliberazioni e le operazioni invece di porgere aiuto. Noi non abbiamo assunte le cure e i travagli e la mallevadoria tremenda

colle loro cognizioni, e ad un tempo preparando le idee elettorali e costituzionali;

Decreta:

1. Ognuna delle Provincie che hanno aderito alla Repubblica Veneta, e per essa il rispettivo Comitato provvisorio dipartimentale eleggerà ed invierà a Venezia tre Consultori.

Tre pure ne saranno eletti per la Provincia di Venezia da questo Governo provvisorio.

2. La Consulta s'adunerà in Venezia nel 10 aprile prossimo venturo, nominerà essa stessa il suo presidente, e statuirà l'ordine delle sue discussioni.

3. Se intanto aderissero alla Repubblica altre Provincie, sceglieranno ed invieranno esse pure loro Consultori nel modo stesso, tre per ciascuna.

4. La Consulta risiederà nel Palazzo ducale e corrisponderà direttamente col Governo provvisorio.

Venezia, 31 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI

72. *Soppressione della Congregazione centrale.*

31 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Visto il Decreto di oggi, che chiama dalla libera scelta delle Provincie unite di questa

• del governare, non l'abbiamo assunta per perdere quella dignità che abbiamo nella vita privata, in tempi difficili, conservata. Cittadini! Toglieteci tutta a un tratto la vostra fiducia, o in chi vi governa rispettate voi stessi.

• Venezia, 31 marzo 1848.

• Il Presidente MANIN

• TOMMASO

• Il Segretario J. ZENNARI

(2) *Le Adesioni delle Provincie, dei Distretti e Comuni al Governo provvisorio della Repubblica Veneta furono sotto questo stesso titolo pubblicate in separato volume (Venezia. Per Francesco Andreola. Tip. del Governo provv. della Repubblica Veneta. 1848 in-8°). Vanno unite al medesimo (però con frontispizio e numerazione distinta di pagine) le Adesioni d'Uffici, di Corpi e d'Individui al Governo provvisorio della Repubblica Veneta. — I Municipii che primi, e quasi nel suo nascere, aderirono a questo Governo furono san Donà e Adria (23 marzo); ultimi la città e il distretto di Lonigo (18 aprile).*

Repubblica tre Consultori per cadauna, che saranno qui riuniti pel 10 del prossimo aprile;

Vista la Patente 24 aprile 1815, e considerato principalmente il § 23;

Vista la incompatibilità della istituzione della Congregazione centrale col presente ordine di cose;

Decreta:

Le funzioni della Congregazione centrale cesseranno col giorno 10 aprile suddetto.

Agli impiegati subalterni di concetto e di ordine sono conservati i loro gradi e soldi.

Venezia, 31 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

73. *Esclusione dai Porti della Venezia dei piroscafi del Lloyd austriaco.*

31 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerati gli stretti legami che sono sempre sussistiti fra il Governo austriaco e la Società del Lloyd austriaco;

Considerato che i bastimenti del Lloyd potrebbero servire ad usi di guerra per l'Austria, che non ha altra marina militare;

Sentita la Camera di commercio, arti e manifatture;

Decreta:

1. Ai piroscafi del Lloyd austriaco è proibito sino a nuovo ordine l'ingresso nei porti della Repubblica Veneta.

2. Al piroscifo l'*Arciduchessa Sofia*, entrato in questo porto sotto la fede della Repubblica, è libera la partenza.

3. Pegli altri bastimenti mercantili rimane libero l'accesso con le norme delle Istruzioni del 29 corrente, n° 433.

Venezia, li 31 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario Jacopo ZENNARI

74. *Formazione di un Corpo d'artiglieria.*

31 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

AVVISO

Si formerà un Corpo di artiglieria, pel quale si farà l'arruolamento lunedì, 3 aprile, a cura del cittadino tenente-colonnello Niccolò Bertacchi nella caserma sita a san Francesco della Vigna.

I cannonieri riceveranno franchi uno e mezzo al giorno, i caporali due, e i sergenti due e mezzo.

Il Governo provvisorio spera che tutti quelli i quali hanno già conoscenza di quest'arma concorreranno volenterosi a prestare alla patria l'utile loro servizio.

Venezia, 31 marzo 1848.

Il Presidente MANIN

SOLERA Generale

Il Segretario FANTUZZI (1)

75. *Accettazione delle demissioni di Francesco Solera dalla carica di Ministro della Guerra, e unione temporanea di questo Ministero a quello della Marina.*

1° aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Udita la verbale istanza del cittadino generale di brigata Francesco Solera, chiedente d'essere sollevato dal carico di Ministro della guerra;

Considerato essere opportuno per l'unità delle operazioni militari, nelle presenti congiunture, che le forze di terra e di mare dipendano da un Capo solo;

Sentito il parere del Comitato di difesa;

Decreta:

1. Il cittadino generale di brigata Francesco Solera è sollevato dal carico di Ministro della guerra, con riserva di profittare

(1) Così nel testo della *Gazzetta di Venezia*, n° 73. In quello del *Bullettino ufficiale* figura il Segretario J. Zennari.

dei distinti suoi talenti militari, del suo valore, del suo patriottismo.

2. Il portafoglio della guerra è per ora affidato al Ministro della marina, il cittadino Antonio Paulucci.

Venezia, 1° aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segretario J. ZENNARI

76. *Nomina del già Ministro Francesco Solera a Generale di Divisione.*

1° aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Il cittadino Francesco Solera, ora generale di brigata, è promosso al grado di generale di divisione.

Venezia, 1° aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segretario J. ZENNARI

77. *Soppressione del Dipartimento del Genio e assegnazione de' suoi Impiegati ad altri Uffici.*

1° aprile 1848

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

L'Ufficio denominato Dipartimento governativo del Genio, ch'era una sezione del Consiglio aulico delle fabbriche di Vienna, è soppresso.

Gl'individui addettivi torneranno in servizio della Contabilità centrale per la semplice revisione dei conti attinenti agli affari tecnici.

Se, limitate così le incumbenze di questo Dipartimento, l'attuale numero degli impiegati di cui è composto fosse sovrabbondante, è data facoltà al Direttore di distribuirli in altri Dipartimenti ove occorresse l'opera loro, conservati i gradi ed i soldi.

Venezia, 1° aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario J. ZENNARI

78. *Designazione della Coccarda Venetozionale.*

1° aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

La coccarda nazionale sarà composta dei tre colori italiani; cioè il verde nel centro, il rosso al di fuori e il bianco nel mezzo dei due.

Venezia, 1° aprile 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario J. ZENNARI

79. *Soppressione del Bollo de' Giornali.*

1° aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Il bollo dei giornali è soppresso.

Venezia, il 1° aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario J. ZENNARI

80. *Istituzione di un Comitato dipartimentale in Vicenza e specificazione delle sue attribuzioni.*

1° aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Visto l'odierno Atto, col quale i Deputati del Governo provvisorio della città e provincia di Vicenza, Luigi Loschi, dott. Sebastiano Tecchio e dott. Valentino Pasini, aderirono a questa Repubblica;

Sentiti i Deputati medesimi nella loro dichiarazione che il Governo provvisorio di Vicenza intendeva di cessare immediatamente dalle sue mansioni e trovava necessario che fosse immediatamente determinato se e di quale maniera debba istituirsi e quali funzioni esercitare in Vicenza e sua Provincia un Comitato dipartimentale provvisorio;

Osservato che nell'attuale stato di cose è necessario istituire in cadauna Provincia un Comitato specialmente dedicato a fare quanto fosse relativo alla pubblica tranquillità e sicurezza, interna ed esterna;

Osservato che, ad onta dei replicati eccitamenti di questo Governo perchè essi tre Deputati avessero ad indicare a quali cittadini potessero affidarsi le mansioni del Comitato, essi rifiutarono di farlo perchè il loro mandato a ciò non si estendeva;

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Determina quanto segue:

1. Sarà istituito anche in Vicenza un Comitato dipartimentale, il quale provvegga più specialmente alla pubblica tranquillità e sicurezza interna ed esterna.

2. Questo Comitato sarà composto di sette membri, da scegliersi fra quelli che componevano fino ad ora il Governo provvisorio Vicentino.

3. La scelta ne sarà fatta dai componenti il Governo provvisorio Vicentino a scrutinio segreto e, appena fatta la scelta, il Comitato s'intenderà senz'altro costituito e verrà installato da quel Governo provvisorio.

4. I nominati eleggeranno fra loro un presidente.

5. Resteranno provvisoriamente conservati, anche in nome del Governo provvisorio di questa Repubblica, tutti gli Uffici giudiziarii, amministrativi e politici della città e provincia di Vicenza e i rispettivi impiegati, salve le particolari disposizioni che su questi saranno impartite.

6. Fino alla installazione del Comitato dipartimentale, ne farà le funzioni il Governo provvisorio.

Venezia, 1° aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario J. ZENNARI

81. *Istituzione di una Scuola di stenografia.*

2 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

È istituita una scuola di stenografia nelle Tecniche. I concorrenti presentino i loro titoli entro l'aprile del corrente anno.

Venezia, 2 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario J. ZENNARI

82. *Soppressione della Direzione generale di polizia e istituzione di una Prefettura dell'Ordine pubblico.*

2 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che una Magistratura conservatrice dell'ordine pubblico, che tuteli la sicurezza dei cittadini e dello Stato, è necessaria in ogni Governo, comunque costituito;

Considerato che la Direzione di polizia, che fin ora ha sussistito, controperava spesso alla prima parte di questo scopo e mal serviva per la seconda;

Considerato che un Governo fondato sopra principii di libertà e di legalità abborre da quelle vessazioni che si esercitano da' Governi dispotici;

Decreta:

1. La Direzione generale di polizia è soppressa.

2. Vi è sostituita una Prefettura centrale di ordine pubblico.

3. È nominato Prefetto dell'ordine pubblico il cittadino Nicolò Vergottini.

4. Il nuovo Prefetto dell'ordine pubblico proporrà al Governo provvisorio della Repubblica un piano provvisorio per la sistemazione del suo Ufficio, servendosi intanto dell'attuale personale in quanto sarà giudicato meritevole di fiducia.

Venezia, 2 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

3. *Nomina a Tenente di fregata dell'Alfiere Carlo Alessandri.*

2 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Il bravo ufficiale Carlo Alessandri, alfiere di vascello, ieri tornato dall'Istria con la sua cannoniera per mettersi a disposizione della Repubblica, è nominato tenente di fregata.

Venezia, 2 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

A. PAULUCCI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

84. *Scioglimento del Governo provvisorio di Vicenza e costituzione di un Comitato dipartimentale per la detta Città e Provincia.*

2 aprile 1848.

GOVERNO PROVVISORIO
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI VICENZA

Avviso

Dopo avere già trasmessa al Governo provvisorio della Repubblica Veneta la proposta dell'adesione di questa Città e Provincia a quella Repubblica nei precisi termini contenuti nell'Avviso di questo Governo 28 marzo p. p., n° 29, si recarono in Venezia i cittadini Luigi Loschi, Sebastiano Tecchio e Valentino Pasini a ridurre ad atto formale l'adesione medesima, e sempre nei termini della proposta quali si leggono anche nella Gazzetta di Venezia 29 marzo, n° 72.

In seguito a ciò il Governo della Repubblica Veneta ha spedito al Governo provvisorio Vicentino il Dispaccio di cui si pubblica il tenore :

(Segue il Decreto già riferito al n° 80)

In relazione al Dispaccio surriferito si unirono questa mattina nelle stanze del Governo provvisorio Vicentino i venti membri del Governo stesso (non avendo potuto intervenire gli altri due, Thiene Antonio e Valmarana Gaetano); e, dopo letto il Di-

spaccio medesimo, sono divenuti a scrutinio secreto alla elezione del provvisorio Comitato dipartimentale.

Risultarono eletti i cittadini Bonollo Giovanni, Fogazzano Giuseppe canonico, Loschi Luigi, Pasini Valentino, Rossi D. Giovanni, Tecchio Sebastiano e Tognato Giovanni.

Questo Governo provvisorio ha installato i sette cittadini or nominati nella sede di Comitato provvisorio dipartimentale, in conformità al surriferito Dispaccio 1° aprile, n° 872.

Dietro a che, questo Governo provvisorio dichiara di cessare, siccome cessa in questo stesso punto, dalle funzioni sino a qui sostenute.

Cittadini! Guardie nazionali! Nell'atto che abbandona il potere, per la necessità assunto nel 25 marzo, questo Governo vi prega e vi scongiura, in nome della carissima Patria nostra, a continuare nel temperato contegno di cui ci avete date tante prove, e nella sacra fermezza colla quale avete giurato difendere dal comune nemico la nostra indipendenza.

Viva l'Indipendenza! Viva la libertà! Viva l'Italia! Viva Pio IX!

Vicenza, 2 aprile 1848.

COSTANTINI Presidente

BEVILACQUA Gio. Batt. — BONOLLO G.
CABIANCA Jacopo — CLEMENTI Gio. Batt.
DALLA VECCHIA Stefano — FABRELLO Michele
FOGAZZARO G. Can. — FOGAZZARO Mariano
FOLCO Lodovico — LOSCHI Luigi — MARUZZI Nicolò
MOSCONI Giuseppe — PASINI Valentino
ROSSI Don G. — SALVI Girolamo
TECCHIO Sebastiano — TESTA Giovanni
TOGNATO Giovanni — VALMARANA Angelo

85. *Determinazione della Giurisdizione e delle Competenze del Comitato dipartimentale di Vicenza.*

2 aprile 1848.

Italia Libera

W. Pio IX.

COMITATO PROVVISORIO DIPARTIMENTALE
DI VICENZA

*Alle Autorità ed Uffici
della Città e Provincia di Vicenza*

In seguito all'Atto di adesione ieri segnato in Venezia e al Dispaccio di quel Governo

dello stesso giorno, n° 872, il Comitato provvisorio di questa Città e Provincia si costituì come dagli uniti Proclami.

Il Comitato assunse immediatamente le proprie funzioni.

Di ciò si rende inteso per sua norma codesto Ufficio, avvertendo

1° che per tutti gli affari ordinarii la corrispondenza degli Uffici provinciali sarà riattivata direttamente con quelli centrali Veneti da cui dipendevano in passato, e sarà fatta come in passato.

2° che per le materie interessanti la tranquillità e sicurezza pubblica, interna ed esterna, tutti gli Uffici esistenti nella Provincia devono mettersi in relazione collo scrivente Comitato, ritenuto poi che le Deputazioni comunali le quali non sono nel capoluogo del Distretto facciano centro colle Deputazioni del capoluogo rispettivo.

3° che, anche riguardo all'uscita del denaro da questa Provincia, gli Uffici che secondo le preesistenti regole dovrebbero farne la spedizione abbiano a prendere gli opportuni concerti col Comitato medesimo.

4° che restano più specialmente ferme le norme date alle Deputazioni comunali dai capoluoghi di Distretto colla Ordinanza del cessato Governo provvisorio 26 marzo 1848, che comincia: « Lo scrivente ha bisogno ecc » (1)

La Rappresentanza comunale del Capoluogo, a cui viene diretta la presente, è incaricata di trasmettere copia e della presente e degli uniti Proclami a tutti gli Uffici ecclesiastici, amministrativi, giudiziarii e politici esistenti nel rispettivo Distretto.

Venezia, 2 aprile 1848.

G. BONOLLO, *Presidente*

G. ROSSI — L. LOSCHI — V. PASINI — S. TECCHIO

86. *Abolizione del Controllo di dogana sui Cotoni e relativi Manufatti.*

3 aprile 1848 (1).

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Volendo togliere al traffico interno ogni vincolo non necessario a tutelare gli attuali interessi della nazione, e colla riserva di ulteriori provvedimenti che preparino ad un sistema di finanza conforme ai principii liberali generalmente ricevuti;

Decreta:

È abolita nel territorio doganale delle Provincie unite della Repubblica la controleria sul cotone, sui filati e sulle manifat-

(1) La *Gazzetta di Venezia* reca eziandio in data del 3 aprile il seguente Proclama:

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Alle Provincie Unite della Repubblica Veneta

Il Governo provvisorio pensa con eguale sollecitudine alla città di Venezia e a tutte le Provincie che le hanno stesa fraternamente la mano. Avremo comuni con voi tutti quanti i diritti e i vantaggi; abbiamo comuni con voi tutte le cure che occorrono ad allontanare dalla nostra terra il rimanente nemico. — Armi abbiamo distribuite quante mai si poteva, e il numero n'è già grande, altre ancora abbiamo ordinato si comprino in più luoghi: abbiamo chiamati uffiziali, segnatamente artiglieri, della Scuola piemontese e della Scuola di Modena; abbiamo composto il Comitato di guerra con persone dotte, esperte, leni, che si ricordano di Napoleone e non si scorderanno della libertà: ma siamo fermi nel credere che la difesa più tremenda è il coraggio vostro unanime, la fiducia che a noi vi stringe e vi stringe tra voi, la benedizione di Pio, la coscienza profonda dei vostri e dei nostri diritti. Abbiamo inviato per le Provincie scritti e parole significanti il nostro affetto, gl'intendimenti nostri; ma per rivolgere a tutte insieme una parola che tutte le comprenda, diciamo a tutti: tenetevi pronti, confidate nei fratelli vicini e lontani, tutti apparecchiati a difendersi, a difendervi: non un pensiero di sospetto, non una parola di lamento; ma sia lieto l'ardire, sia nella sua regolarità impetuoso l'affetto. Diffondete per tutto il calore dei vostri sentimenti: i sacerdoti precedano gli armati, parlino dall'altare la parola ispirata dal Dio di giustizia. Fiducia reciproca; e abbiamo vinto.

Venezia, 3 aprile 1848.

Il Presidente MASIS

• TOMMASO

• Il Segretario Jacopo ZAPPALÀ •

(1) Di quest'Atto del Governo provvisorio di Vicenza non si è trovato altro vestigio.

ture di cotone, miste e non miste con altre materie.

Venezia, li 3 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario J. ZENNARI

87. *Formazione di un Corpo di cavalleria.*

3 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Si formerà un Corpo di 200 soldati di cavalleria regolare mediante arruolamento volontario.

2. Potranno arruolarsi in detto Corpo gli ex militari, purchè si riconoscano idonei al servizio e non abbiano oltrepassata l'età di 35 anni; dovranno produrre i loro fogli di congedo.

3. Si accetteranno inoltre i giovani dai 18 ai 25 anni, di robusta complessione, di conveniente statura, senza fisiche imperfezioni, ed abituati al maneggio del cavallo.

4. Il soldato riceve pane ed alloggio ed una paga d'italiane lire 1.50 al giorno. I bassi ufficiali e gli ufficiali riceveranno proporzionato miglior trattamento.

5. La durata del servizio è fissata a quattro anni.

6. Il Comandante della cavalleria, cittadino Jacopo Zorzi, è incaricato dell'organizzazione, e riceverà gli arruolamenti nel suo Ufficio a sant'Angelo, nel locale della Direzione del Genio, dalle ore 9 alle 12 della mattina.

Venezia, 3 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segr. J. ZENNARI

88. *Revoca dall'Impiego dei Funzionarii assenti oltre un dato termine, e divieto di Congedi ai medesimi.*

2 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Gli impiegati che entro otto giorni da

oggi non si restituiranno ai loro posti sono riguardati come dimissionarii.

2. È proibito ai Capi d'ufficio accordare permessi di assenza. Ove intervenissero circostanze speciali, ne riferiranno al Governo.

Venezia, 3 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Jacopo ZENNARI *Segr.*

89. *Invito alla cessione d'Armi contro pagamento.*

3 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Chi porterà in Palazzo ducale ai cittadini Aggiunto d'amministrazione Domenico Scarello ed armaiuolo Galli un fucile da munizione con baionetta, riceverà italiane lire dieci: chi un fucile da munizione senza baionetta, italiane lire otto: chi una sciabola od un paio di pistole, italiane lire cinque.

2. Non sarà fatta indagine sulla provenienza.

3. I militari e le guardie civiche sono responsabili delle armi loro affidate.

Venezia, 3 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segretario J. ZENNARI

90. *Libertà di Carteggio tra i Vescovi e il Papa.*

4 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Le corrispondenze tra i vescovi e il sommo Pontefice sono dirette e libere.

Venezia, 4 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segr. ZENNARI

91. *Nomina dei Membri della Consulta di Stato per la provincia di Venezia.*

4 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Sono nominati membri della Consulta per la provincia di Venezia i cittadini Leopardo Martinengo, Giuseppe Reali e Nicolò Chie-reghin.

Venezia, 4 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario J. ZENNARI

92. *Abrogazione delle Disposizioni austriache sul divieto d'importazione e di transito d'Armi.*

4 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

È tolto il divieto all'importazione ed al transito delle armi e munizioni e degli altri oggetti di armamento specificati nella Notificazione 4 febbraio 1848, n° 4351-450, la quale rimane così abrogata.

Venezia, 4 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Jacopo ZENNARI *Segr.*

93. *Riduzione del Dazio di entrata sui Vini sardi.*

4 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. La Notificazione 24 aprile 1846, n° 1671 p., del cessato Governo di Venezia, che fissava uno speciale aumento al dazio di entrata sui vini dello Stato Sardo, è abrogata.

2. I vini sardi pagheranno lo stesso dazio

di entrata dei vini comuni italiani in correnti lire 10. 70 per ogni quintale metrico a peso lordo, giusta la Rubrica 627 della vigente tariffa.

Venezia, 4 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

94. *Esclusione della Carta-moneta nei pagamenti alle Casse pubbliche.*

4 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Le Casse pubbliche non accettano pagamenti che in effettiva moneta sonante, al corso legale di tariffa, e non ammettono note di Banco, neppure in quei casi nei quali era permesso dal Governo cessato.

Venezia, 4 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segretario J. ZENNARI

95. *Indulto per Reati di contrabbando.*

4 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Non si farà luogo alla pena di arresto, all'arresto di commutazione e ad altri insprimenti di pena per contravvenzioni di finanza commesse fino al 23 marzo decorso.

2. I già condannati ad arresto per dette contravvenzioni sono messi in libertà.

3. I liberati, atti all'uso dell'armi, s'invitano ad accorrere in difesa della patria.

4. E ad essi ricordasi che ora il prodotto delle gravezze non va nell'erario di straniero dominatore, e però chi fa ora contrabbando defrauda il censo comune.

Venezia, li 4 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segr. J. ZENNARI

96. *Sequestro dei beni di pertinenza del già Vicerè, arciduca Ranieri.*

4 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. Tutti i beni mobili ed immobili, posseduti nelle Provincie unite della Repubblica dall'arciduca d'Austria Ranieri, già Vicerè del cessato Regno lombardo-veneto, sono assoggettati a sequestro.

2. I Comitati dipartimentali, nel cui territorio si trovano i suddetti beni, restano incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Venezia, 4 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

J. CASTELLI

Il Segretario ZENNARI

97. *Ammissione all'Università di Padova dei già Studenti nel Politecnico di Vienna.*

5 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. I giovani delle Provincie unite della Repubblica Veneta, studenti nel Politecnico di Vienna, possono continuare gli studi nella Università di Padova, conciliando la distribuzione delle materie nel modo più comodo e conveniente che ai professori parrà.

2. Agli studenti usciti a militare per la sacra difesa della Patria non solamente non nocerà il non poter fare in tempo gli esami, ma i loro servigi, accompagnati (come fermamente speriamo) da prove d'ingegno e di virtù, chiameranno sovr' essi la pubblica riconoscenza.

Venezia, 5 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segr. J. ZENNARI

98. *Mantenimento del grado e del soldo agli Impiegati arrolati Volontarii per la Guerra d'indipendenza.*

6 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Tutti gl'impiegati, ancorchè diurnisti, che partono per la Crociata conservano i loro gradi e soldi.

Venezia, 6 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. ZENNARI

99. *Istituzione di un Comitato di sorveglianza alle sussistenze militari.*

6 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

Sarà istituito un Comitato alla sorveglianza delle sussistenze per le truppe ed ospitali militari.

A presidente di tale Comitato si nomina il cittadino Alessandro Marcello.

I membri vengono nominati dal Ministero di Guerra e Marina, che passa su ciò di concerto col presidente del Comitato.

Venezia, 6 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Il Segr. J. ZENNARI

100. *Autorizzazione ai Comuni di mutare danaro pel servizio delle Somministrazioni militari, e norme di accertamento delle relative contabilità.*

6 aprile 1848 (1).

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Per provvedere al mantenimento delle

(1) Sotto questa data è pur fatta menzione (*Gazzetta di Venezia*, n° 82) di un Decreto con cui il Governo provvisorio avrebbe approvato la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Venezia di assumere la tutela del Monte di pietà locale e dell'annessavi Cassa di risparmio. Ma il testo di questo Decreto non è riportato in alcuna Collezione.

truppe italiane che vanno riunendosi, e per farlo con la prontezza necessaria,

Decreta :

1. Sono autorizzati tutti i Comuni ad incontrare le spese occorrenti al mantenimento ed alloggiamento delle truppe di permanenza o passaggio nelle rispettive località, per modo che questo servizio di primissima necessità non abbia a patire difetto.

2. I Comuni che non avessero mezzi in pronto sono autorizzati a prendere danaro a mutuo o da altri Comuni od anche da privati sovventori, al minor interesse possibile, e sono autorizzati a requisire i generi ove li trovano.

3. Di tutte le spese ed impegni (1) che i Comuni incontreranno saranno tenuti regolari registri dalle rispettive Rappresentanze locali.

4. I mutui e le spese per procurarsi i mezzi di sostenere il servizio dovranno essere comprovati nei modi comuni di pratica e di diritto.

5. Le somministrazioni al militare, quando l'armata Piemontese arriverà sul territorio della Repubblica, saranno giustificate mediante boni o ricevute dei Capi che richiedono le somministrazioni, a seconda delle norme in corso presso quell'armata per simile servizio.

6. Per gli altri Corpi militari italiani organizzati le somministrazioni avranno luogo sopra boni rilasciati dai Capi dei Corpi, vidimati dai Commissarii di guerra, che saranno quanto prima attivati dai Commissarii ordinatori di concerto coi rispettivi Comitati dipartimentali.

7. Per gli altri Corpi di volontari le disposizioni premesse saranno pur osservate in quanto siano attivati dei Commissarii, ed in loro mancanza i Comuni provvederanno a questo servizio con norme e cautele proporzionate alle circostanze.

8. Sarà poi istituita una Commissione per liquidare le spese, il cui provato ammontare verrà rimborsato ai Comuni a carico della Nazione.

Venezia, 6 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PAULUCCI

Jacopo ZENNARI Segr.

(1) Così la Gazzetta. Il Bullettino « e di tutti gl'impegni ».

101. *Destituzione del Delegato e del Podestà di Vicenza.*

9 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

I cittadini Giulio Carlotti, Delegato di Vicenza, e Gaetano Costantini, Podestà pure di Vicenza, che ieri in un momento di falso allarme abbandonarono la loro residenza, sono destituiti.

Venezia, 9 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario J. ZENNARI

102. *Mantenimento della Guardia di finanza.*

9 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Il Corpo della Guardia di finanza è mantenuto provvisoriamente sul piede attuale, e saranno completati i quadri delle varie sezioni di esso.

2. Gl'individui che ai di passati accorsero ad unirsi alle Guardie civiche e contribuirono al servizio della patria ritornano al loro Corpo con titolo di benemerenza.

3. L'istituto della Guardia di finanza è quello principalmente di far osservare le leggi che tutelano i dazi e gli altri diritti dell'Erario nazionale; e di concorrere pur anco, e quando il bisogno lo esiga, al mantenimento della sicurezza pubblica e alla comune difesa.

Venezia, 9 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CAMERATA

Il Segr. J. ZENNARI

103. *Esenzione delle Barche peschereccie dai Diritti marittimi.*

10 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Tutte le barche armate alla pesca, sia che peschino o che portino il pesce ovunque pescato o comperato nel golfo Adriatico, sono da oggi in poi esentate dai diritti di porto, dai diritti sanitari e da qualsiasi altro diritto o tassa.

Venezia, 10 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario J. ZENNARI104. *Istituzione d'un Mercato e d'una Fiera in Ariano.*

10 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Nel capoluogo distrettuale di Ariano vi saranno un mercato settimanale ed una fiera annuale nel giorno 7 agosto.

Venezia, 10 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario J. ZENNARI108. *Terza proroga alla scadenza delle Lettere di cambio.*

10 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Il termine di giorni dieci di rispetto per gli effetti cambiarii, accordato da questo Governo col Decreto 28 marzo decorso, viene portato a giorni venti, ferme nel resto le disposizioni del Decreto stesso.

Venezia, 10 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segr. Jacopo ZENNARI106. *Istituzione di un Esame per l'ammissione alle Scuole tecniche.*

10 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Ad entrare nelle Scuole tecniche, cominciando dal nuovo anno scolastico, non saranno richieste attestazioni di studi fatti (prova insufficiente per sè), ma un accurato e forte esame sulle materie che verranno dal Direttore con ispeciale Avviso determinate, approvante il Ministro dell' Istruzione pubblica.

Venezia, 10 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segretario Jacopo ZENNARI107. *Prima e seconda Adunanza della Consulta di Stato — Messaggio del Presidente del Governo e suo Programma delle deliberazioni della Consulta — Approvazione di un Regolamento interno della medesima — Costituzione del suo Ufficio di presidenza e di una Giunta delle petizioni.*

10 — 11 aprile 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA*Adunanze del giorno 10 e 11 Aprile*

Il giorno 10 aprile tenne la sua prima adunanza la Consulta del Governo provvisorio della Veneta Repubblica, a termini del Decreto 31 marzo passato. Riunitasi nel Palazzo nazionale, fu salutata dal Presidente del Governo provvisorio, che con gentili ed ingenue parole la invitò a costituirsi subito colla nomina di un presidente interinale nel più anziano de' suoi membri e di un segretario nel più giovane; e a compilare nel più breve tempo il proprio Regolamento disciplinare per passar quindi, in base di quello, alla nomina stabile del Presidente, vicepresidente e segretarii, a fine di poter dar opera senza ritardo agl' importanti lavori cui è dessa chiamata. Soggiunse poi essere viva sua brama che la convocazione della Consulta, non che a coadiuvare il Governo, giovi e cooperi al grande scopo di sempre più promuovere ed assicurare l' unione fra tutte le provincie componenti la Repubblica. Av-

verti, suprema cura della Consulta dover essere per ora la difesa, e quindi le finanze, qual mezzo per validamente sostenerla; indicò finalmente l'importanza che quanto prima la Consulta si occupi a gettar le basi della futura Costituzione e delle elezioni della nazionale Rappresentanza su larghi e liberali principii.

Compilato il suo Regolamento, discusso ed approvato sotto la presidenza interinale del cittadino Gaspari Luigi Gaspare, la Consulta si compose definitivamente il giorno 11 come segue:

Presidente, Brusoni Giacomo,
Vicepresidente, Reali Giuseppe,
Segretarii { Tedeschi Giuseppe,
 { Martinengo Leopardo,
 { Freschi Gherardo per la pubblicazione degli Atti,

Consultori, { Gaspari Luigi Gaspare,
 { Ciconi Giandomenico,
 { Chiereghin Niccolò,
 { Palatini Giuseppe,
 { Vanni Sante,
 { Miari Alessandro,
 { Dal Vecchio Benedetto,
 { Faccioli Girolamo,
 { Gobetti Lorenzo,
 { Lupati Gio. Battista,
 { Pasini Valentino,
 { Sbardella Gaetano,
 { Caffo Luigi.

La Consulta ha creato inoltre nel suo grembo una Giunta permanente per l'esame e riferimento delle petizioni presentate alla Consulta, la quale Giunta è composta de' cittadini Freschi, Ciconi, Dal Vecchio.

La Consulta diè principio il giorno 12, e colla più viva alacrità, a' suoi lavori, solo spiacente di non vedere per anco nel proprio seno i Consultori per la provincia di Treviso, ma colla speranza che presto si uniranno ai loro fratelli, animati dallo stesso zelo per giovare alla sacra causa della patria comune.

G. FRESCHI

108. *Reintegra nella sua carica del Podestà di Vicenza, già destituito.*

11 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Veduto il Rapporto 10 aprile corrente, n° 392, del Comitato provvisorio dipartimentale di Vicenza;

Udite le verbali dichiarazioni dei delegati del Comitato stesso;

Risultando giustificati i motivi pei quali il cittadino Gaetano Costantini nel giorno 8 aprile corrente si assentò da Vicenza;

Decreta:

Il cittadino Gaetano Costantini è rimesso nel suo posto di Podestà di Vicenza.

Venezia, 11 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI

109. *Revoca di un aumento dell' Imposta prediale stanziato dal Comitato della provincia di Padova.*

11 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerato che, a tenor di quanto è già stato risolto col Decreto 5 aprile, n° 1691, le spese straordinarie che si richieggono fino alla compiuta liberazione de' l'Italia dovranno a suo tempo esser equamente distribuite a carico di tutto il paese;

Considerato che non può essere in facoltà d' un Comitato dipartimentale di mettere od aumentare l' imposta;

Visto che col secondo articolo dell'Avviso 2 aprile, n° 793, il Comitato provvisorio dipartimentale di Padova aggiungeva in via straordinaria due centesimi per ogni lira d'estimo alla rata prediale erariale che scade nel mese corrente;

Decreta:

1. La disposizione del secondo articolo dell'Avviso 2 aprile, n° 793, con cui il Comitato provvisorio dipartimentale di Padova aumenta di due centesimi per ogni lira censuaria la quota prediale erariale che scade nel mese corrente, è annullata.

2. Le altre disposizioni di quell'Avviso sono approvate.

3. Il Governo provvisorio della Repubblica si riserva poi, sentita la Consulta, di prendere quelle deliberazioni che fossero richieste dai bisogni dello Stato.

Venezia, 11 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario ZENNARI

110. *Divieto di esportazione dal Friuli nell' Illiria di cereali e bestiame.*

11 aprile 1848.

IL COMITATO PROVVISORIO
DEL FRIULI

Considerata la necessità di antivenire l'incartamento dei generi di prima necessità nell'attuale ricorrente circostanza del maggior consumo per l'affluenza in Provincia di truppe regolari e dei Volontarii per la difesa della patria;

Decreta:

È interdetto sino a nuovo ordine il trasporto all'esterno, cioè al di là del confine del Regno Lombardo-veneto, verso il vicino territorio illirico, di grani di qualunque specie, farine, legumi e bestiami di ogni qualità.

L'Intendenza di finanza ed i Commissariati distrettuali sono incaricati di disporre l'occorrente e di vegliare per l'indiminuta esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato e diffuso a pubblica conoscenza.

Udine, 11 aprile 1848.

Il Presidente

A. CAIMO DRAGONI

Il Segretario

G. RINOLDI

111. *Dichiarazione delle condizioni di arrolamento e sistemazione del servizio della Guardia civica.*

12 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. L'arrolamento nella Guardia civica è di regola obbligatorio per tutti i cittadini dai 18 ai 55 anni.

2. È facoltativo l'arrolamento anche a' forestieri qui dimoranti, che volessero così dimostrare le loro simpatie per la causa nostra.

3. Sono esclusi dall'arrolamento

a) gl'individui appartenenti alla Marina, alla Linea, alla Civica mobile, alla Guardia di finanza ed altri Corpi armati;

b) i custodi delle carceri e dei luoghi d'arresto, ed altri subalterni di tale servizio;

c) gl'individui di mala fama, in forza di condanne pronunziate contro loro;

d) i deformati e gl'infermi.

4. Possono farsi dispensare dall'arrolamento

a) i ministri di qualsivoglia culto;

b) i consoli e i viceconsoli degli esteri Governi;

c) i capi d'ogni Magistratura giudiziaria od amministrativa ed i preposti agli Uffici sanitari e doganali;

d) i domestici esclusivamente impiegati nell'interno servizio delle famiglie, sino al numero di due per famiglia;

e) i poveri ordinariamente soccorsi da gl'istituti di pubblica beneficenza.

5. Chi senza aver titolo di esenzione non sarà arrolato entro giorni dieci da oggi sarà multato in italiane lire cinque, e successivamente iscritto d'ufficio ed obbligato al servizio sotto le comminatorie dell'articolo 8.

6. Spetta al Comando generale della Guardia civica il provvedere affinché il servizio sia ordinato in modo da riuscire diviso equabilmente e meno gravoso che sia possibile.

Gli operai che non hanno altro provento che la giornaliera loro mercede non potranno essere obbligati al servizio che nei giorni festivi.

7. La guardia che fosse impedita di prestare il servizio nel giorno e nell'ora assegnatile dovrà farsi sostituire da altra guardia.

8. Sarà mantenuta rigorosa disciplina militare; le mancanze saranno punite con multe da lire tre a lire trecento italiane o con l'arresto in casa di durata non maggiore di giorni cinque.

Le multe inflitte andranno in cassa della Guardia civica.

9. In ogni legione vi sarà un Consiglio, che sarà composto da due ufficiali scelti dal Comando e da una guardia nominata da ciascheduna compagnia, e sarà presieduto dal capo battaglione. Questo Consiglio decide dell'ammissione nei casi dubbi, ed applica le punizioni nei casi degli articoli 5 e 8.

10. Possono gli studenti del Liceo, quelli dell'Accademia di belle arti e quelli delle

Scuole tecniche costituire Corpi speciali di Guardia civica nelle forme da concretarsi fra essi, i loro professori ed il Comandante generale.

Venezia, 12 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI

112. Terza e quarta adunanza della Consulta di Stato — *Adozione della Proposta di un pubblico segno d'onoranza ai benemeriti delle patrie battaglie* — *Approvazione di un Indirizzo al Comitato dipartimentale di Treviso* — *Formazione di Giunte per la Finanza, pel Materiale di guerra, e per un Regolamento generale della Guardia civica* — *Adozione di un Sigillo per gli Atti della Consulta* — *Approvazione della pubblicazione di tali Atti nella Gazzetta Ufficiale.*

12 e 13 aprile 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

Adunanze del 12 e 13 Aprile

Venne ammessa ad unanimità la seguente mozione del Presidente: — che ai valorosi Corpi franchi, che primi presero le armi a difesa della patria comune, fosse decretata una ricompensa mediante una medaglia da incidersi espressamente a memoria del fatto, decorandone il petto de' più meritevoli e facendo erigere un monumento a quelli che perirono colle armi in mano, e nel quale siano scolpiti i loro nomi. E che sia provveduto al modo di onorare anche in appresso quelli che con l'armi ben meritassero della patria.

Accennando il segretario Martinengo alle gravi conseguenze che possono derivare dalla diversità di vedute con le quali i Comitati dipartimentali interpretano l'estensione ed i limiti delle proprie attribuzioni, venne formata, sopra proposta del medesimo e dal presidente, una Giunta incaricata di rilevare dal Governo ed informare in quale grado di uniformità e di armonia si trovino le relazioni di esso Governo coi Comitati, e quali siano, se ve ne sono, i punti ed i soggetti di discrepanza, e di proporre eziandio i mezzi che stimasse più acconci a togliere i disordini che si rilevassero in sì importante argomento. La Giunta fu composta dei consultori Freschi, Pasini, Martinengo.

Una Giunta fu pure eletta allo scopo di conoscere lo stato delle finanze e studiare i mezzi di sovvenire alle medesime, con avvertenza d'informarsi delle massime e misure

prese su questo argomento dai fratelli di Lombardia, onde possibilmente porsi d'accordo. Compongono questa Giunta i consultori Reali, Chiereghin, Pasini.

Altra Giunta venne adottata, coll'incarico di conoscere quanto materiale di guerra possa occorrere nelle attuali circostanze; quanto ne esiste, e come provvedere si possa alle mancanze, e ciò colla massima possibile sollecitudine. Membri della medesima sono: Miari, Freschi, Palatini.

Fu letto dal Presidente ed approvato dalla Consulta un indirizzo della medesima al Comitato di Treviso nell'intendimento di giovare all'interessante scopo che cessi lo scisma per parte di esso manifestato.

Venne dalla Consulta adottato un proprio sigillo, che porterà per emblema un fascio di verghe indicante l'unione, colle parole nel contorno: *Consulta del Governo provvisorio della Repubblica Veneta.*

Restò fissato, di concerto col Governo, che ogni membro della Consulta, facente parte di una Giunta di essa, sia munito dalla Consulta di una lettera che valga ad accreditarlo presso i Dicasteri, Magistrature ed Uffici dal Governo dipendenti, all'oggetto di ottenere dagli stessi le cognizioni e i lumi di cui fossero ricercati e che servir debbono ad esaurire l'argomento di cui essa Giunta venne incaricata.

La Consulta per appagare i desiderii e la curiosità de' cittadini si determinò di pubblicare, almeno in parte, nella Gazzetta ufficiale i risultati delle proprie deliberazioni, e fu unanime voto che tali pubblicazioni fossero condotte e dirette dal consultore Freschi.

Dietro alcune serie riflessioni, esposte dallo stesso consultore Freschi, su certi atti arbitrarii e di spoglio, commessi a danno delle proprietà private in Friuli e nel distretto di Portogruaro, e le ingiuste pretese manifestate da' vetturali contro le utili imprese degli omnibus a Treviso ed altrove; disordini non senza ragione attribuiti alle suggestioni di qualche infame satellite del cessato Governo; concludendo il proponente la urgentissima necessità di provvedervi con mezzi morali e materiali, e fra questi accennando come efficacissimi la pronta formazione di un generale Regolamento organico per la Civica, che manca alle Provincie, col quale fossero stabiliti i rapporti di dipendenza e di connessione de' Comuni coi capoluoghi di Distretto e dei Distretti coi capoluoghi delle Provincie, e l'attivazione della gendarmeria per tener mano forte colla Civica; il Presidente, trovando che la proposta fatta dal consultore Chiereghin, quanto alla gendarmeria, e dal consultore Pasini quanto alla Civica, era della maggiore importanza per la sicurezza interna e per l'ordine pubblico, propose, e la Consulta annuì che il Freschi e il Chiereghin si recassero presso il Governo onde rilevare le idee di esso nell'argomento e riferirne alla Consulta.

Risultamento di questa missione si fu la soddisfazione di sapere che il Governo aveva

già pensato e provveduto alla massima parte degli oggetti per cui si crearono le accennate Giunte; che quanto a'gendarmi, già se ne sono arrolati 800; quanto alle civiche, la Consulta farebbe opera gratissima formando un Regolamento organico per le provincie unite, che provvedesse ai presenti bisogni: su di che fu proposta ed approvata una Giunta per siffatto Regolamento, e vi furono eletti Freschi, Pasini, Ciconi e Sbardelà.

113. *Restituzione gratuita dei Pegni per i Prestiti non eccedenti le lire quattro.*

14 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Per formare un fondo con cui redimere a profitto dei poveri i pegni depositi in questo Monte di pietà per prestiti non superiori alle lire 4 correnti, il Governo invita i cittadini ad offerte generose, non consentendo le angustie finanziarie del momento che il grave dispendio stia a peso dell'Erario.

E poichè confida nella liberalità e nell'amor patrio non solamente dei facoltosi ma dei cittadini tutti, e d'altro canto stima urgente mostrare riconoscenza al Popolo Veneziano dell'opera prestata per la patria indipendenza e libertà e del suo esemplare rispetto all'ordine;

Il Governo fin d'ora decreta:

1. Nei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 di questo mese saranno dal Monte di pietà in Venezia restituiti tutti i pegni fatti a tutto il giorno di ieri per prestiti di somme non superiori alle lire quattro correnti, contro esibizione dei corrispondenti bollettini e senza verun pagamento.

2. Il Monte di pietà sarà risarcito col danaro raccolto dalle offerte dei cittadini, le quali verranno ricevute dal Municipio, che pubblicherà i nomi degli offerenti e le somme da essi contribuite.

3. Il Governo garantisce che il Monte di pietà non avrà danno.

Venezia, 14 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI

114. *Sequestro dei beni di pertinenza dell'ex-duca di Modena.*

14 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Visto l'articolo III del Decreto 5 aprile corrente del Governo provvisorio di Modena e Reggio, che invita gli esteri Governi amici, nel territorio dei quali fossero situati beni allodiali del cessato duca Francesco V, di ordinarne il sequestro a vantaggio dello Stato di Modena e Reggio e di renderlo noto al pubblico;

Decreta:

1. Tutti i beni allodiali, mobili ed immobili, posseduti da Francesco V d'Este, già Duca di Modena, nelle Provincie unite della Repubblica Veneta sono sequestrati a vantaggio dello Stato di Modena e Reggio.

2. I Comitati provvisorii dipartimentali, nel territorio dei quali si trovano i detti beni, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Venezia, li 14 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

CASTELLI

Il Segretario Jacopo ZENNARI

115. *Nuova Tariffa dei diritti di posta pei Giornali.*

15 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta:

1. La tassa postale per cadaun numero di qualunque giornale in foglio, spedito da un punto all'altro delle Provincie unite della Repubblica Veneta, sarà di cinque centesimi correnti.

2. Pei giornali in libro e per qualunque altra stampa la tassa postale nella suddetta periferia sarà di cinque centesimi correnti ogni foglio di stampa.

3. Pei giornali d'ogni specie che s'imposteranno nelle Provincie unite della Repub-

blica, la tassa postale dovrà essere anticipata nel luogo dove il giornale viene consegnato.

4. Pei giornali e libri che giungono dall'estero, oltre la tassa predetta, si faranno pagare quelle tasse che verranno assegnate dall'estero.

5. Cogli editori di giornali stampati nelle Provincie unite della Repubblica gli Uffici postali verranno autorizzati a fare contratti complessivi verso una tassa annuale.

Venezia, li 15 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario Jacopo ZENNARI

116. *Proroga alla restituzione dei Pegni non eccedenti le quattro Lire.*

15 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Avvisa :

Essendo impossibile che vengano restituiti in soli cinque giorni i pegni di cui parla il Decreto 14 aprile 1848, n° 2764, riconosciuti ora essere in numero di circa centomila, si dichiara che il ricupero gratuito dei detti pegni continuerà nei giorni susseguenti fino alla restituzione compiuta dei pegni stessi.

La restituzione verrà fatta colle discipline che saranno stabilite con apposito Avviso dalla Direzione del Monte.

Venezia, 15 aprile 1848 (1).

Il Ministro dell'Interno

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI

1) La Gazzetta di Venezia del 15 aprile, n° 89, reca nella Parte ufficiale, dopo quest'Ordinanza, la Notificazione che segue, senza data né firme :

• Il Governo provvisorio della Repubblica Veneta porta a conoscenza del pubblico la seguente Circolare emessa dal Ministro degli Affari esterni in Torino, in data 31 marzo 1848, intorno alle istruzioni date da Sua Maestà Sarda ai Comandanti de' suoi legni da guerra :

• *Nello stato di ostilità in cui il Governo di S. M. si trova rispetto a S. M. l'Imperatore d'Austria, è conveniente si conosca quali sieno le intenzioni del regio*

117. *Ammessibilità incondizionata degli Uomini illustri alla carica di Insegnante.*

16 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

Gli uomini di noto valore saranno chiamati ad insegnare anco senza prova d'esame.

Venezia, li 16 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

TOMMASEO

Il Segr. Jacopo ZENNARI

118. *Assegnazione di una Pensione vitalizia alla Elisabetta Baroni Ricci e di una Piazza gratuita nel Liceo di Venezia al suo figlio Vincenzo Ricci.*

16 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. Alla cittadina Elisabetta Baroni Ricci, madre di Giovanni Battista Ricci, morto in Padova per le ferite riportate dalla soldatesca austriaca nel giorno 13 febbraio p. p., il Governo della Repubblica assegna un'annua pensione vitalizia di lire correnti 1200, che sarà posticipatamente pagata di mese in mese, computandola dal 22 marzo p. p.

2. Il cittadino Vincenzo Ricci, fratello del suddetto Gio. Battista, ora convittore a mezza grazia in questo Liceo, sarà d'ora innanzi convittore a tutta grazia.

3. Il Governo della Repubblica provvederà alla educazione dell'altro fratello Ago-

• *Governo intorno alle emergenze marittime del momento.*

• *S. M. non intende di prevalersi in questa guerra dei diritti che per lo passato si attribuivano le Potenze belligeranti sul mare.*

• *Non è sfuggito al Governo del Re che la maggior parte degli equipaggi ed ufficiali dei legni da guerra austriaci sono composti d'Italiani, e che in una guerra essenzialmente italiana e solo diretta a scacciare gli stranieri dall'Italia era generoso il non combattere genti italiane. Perciò il Governo ha invitato l'Ammi-*

stino, qualora la salute gli consenta di attendere allo studio in un pubblico stabilimento.

Venezia, 16 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segretario Jacopo ZENNARI

119. Quinta, sesta, settima e ottava Adunanza della Consulta — *Lettura di varie Memorie e adozione delle analoghe Proposte a) di ampliamento delle attribuzioni della Giunta di difesa; b) di nomina d'alcuni Ufficiali del Genio per la formazione di lavori strategici e di difesa; c) di emanazione d'un Decreto sulla dipendenza dei Comitati dipartimentali; d) di nomina di Consultori interinali per la città e provincia di Verona* — *Comunicazione alla Giunta di finanza di varie istanze e progetti* — *Nomina di una Giunta per la formazione di un Progetto di legge elettorale politica.*

13 — 17 aprile.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA VENETA

*Sunto d'alcuni Atti delle Adunanze
de' 13, 14, 15, 16, 17 Aprile*

Il consultore Tedeschi espose in dettaglio una sua teoria politica sulla organizzazione futura dell'Italia; dimostrò che tutto debba sacrificarsi sull'altare dell'unità; che Venezia, Milano, Parma e Modena ed altri Governi, che hanno riconosciuto o che fossero per riconoscere il santo principio della sovranità popolare, debbano non solo intendersi tosto, ma unirsi, e così costituire i primi Stati uniti della Repubblica federativa italiana: ha escluso tutte le altre combinazioni politiche, in ognuna delle quali vide mancanza di libertà e certezza di lotte intestine; e concluse proponendo che fosse richiamato il Governo provvisorio a non pre-

- *ragliato ad ordinare ai Comandanti dei regii legni*
- *da guerra di limitarsi a difendersi nei casi in cui venissero attaccati da legni da guerra austriaci, senza però provocare il combattimento.*
- *Riguardo poi ai bastimenti mercantili con bandiera austriaca, è intenzione del Governo che essi vengano lasciati liberi nei loro viaggi senza che possa venir loro fatta alcuna molestia.*
- *Ma siccome è possibile che bastimenti austriaci od altri coperti dalla bandiera austriaca, sotto il velo del commercio, possano armarsi in corsaro per molestare*

giudicare menomamente con atti e fatti qualunque il diritto ed il bisogno delle Provincie venete unite di fondersi alla restante Italia, ed a stringere anzi tosto gli anelli della lega federativa con membri già liberi della nazione per la salute e prosperità della stessa Repubblica veneta.

Il consultore Gaspari legge alcune sue riflessioni sulla necessità che i Comitati dipartimentali si compongano a una certa uniformità e che tutti riconoscano un Governo centrale, senza di che sarebbe tolta quell'unità d'azione che sola può produrre la forza; e dimostrò la opportunità che il Governo invii presso ciaschedun Comitato dipartimentale un Commissario od Agente governativo, con missione di tener vivo e dirigere lo spirito pubblico, d'insinuarvi il sentimento dell'unione, di suggerire e proporre i provvedimenti occorrenti, affidando tale incarico a individui onorati e probi.

Il consultore Ciconj comunicò una sua Memoria sopra lo smembramento avvenuto nel 1815 di una parte del territorio del Friuli, che fu aggiunta all'Illirico, rappresentando i danni derivanti da tale separazione negli oggetti agricoli, politici e di guerra, e come sarebbe utile che fosse portato il confine al fiume Isonzo, confine antichissimo, a detta di romani scrittori (*ultra Sontium barbari*), confine naturale e di utile difesa dalle invasioni nemiche; ed opinò che fosse da rappresentarsi questa idea al Governo perchè se ne giovasse a tempo e luogo.

Fu convertita in Giunta permanente la Giunta temporaria istituita per istabilire i mezzi di difesa, e fu incaricata per parte del Presidente del Governo provvisorio della Repubblica di riconoscere la quantità e qualità d'armi esistenti e che furono fin ora disposte onde poter rispondere alle ricerche che saranno fatte dalle varie Provincie.

In seguito a proposizioni fatte da questa Giunta, alle precedenti letture e ad altre mozioni fatte da vari Consultori, fu deliberato indirizzare, e furono indirizzate lettere al Governo provvisorio le quali contemplano:

- a) che la Giunta di difesa sia facoltizzata di mettersi in diretta comunicazione col Comitato governativo di difesa;
- b) che sia da procedersi all'elezione di uno o più ufficiali del Genio, incaricati di recarsi nelle provincie per ispezionare tutti i punti militari o strategici, formando un pro-

- *i bastimenti dei regii sudditi o degli Stati italiani col-*
- *legati col nostro, così dovranno i Comandanti dei regii*
- *legni da guerra, sia per mezzo della visita delle corte*
- *di bordo, sia in quelle altre maniere che giudicheranno*
- *opportune, accertarsi che detti bastimenti, inalberanti*
- *la bandiera austriaca, sono veramente mercantili e de-*
- *diti soltanto al traffico. In caso si potesse ragionevol-*
- *mente sospettare che si dessero invece a corseggiare, do-*
- *vranno essere condotti in uno dei porti dello Stato per*
- *le ulteriori decisioni dei Tribunali competenti.*

spetto dei lavori e d'altri provvedimenti di difesa all'uopo necessari;

c) che sia reso noto al Governo il desiderio che il confine della provincia del Friuli sia portato lungo la linea dell'Isonzo;

d) che venga disposto mediante apposito Decreto che i Comitati dipartimentali di difesa ed altri Capi armati debbano dipendere dal Comitato centrale residente in Venezia;

e) che sia da indirizzarsi ai Veronesi un invito fraterno che li determini a formare causa comune con tutte le altre Provincie che hanno aderito alla Repubblica.

Il consultore Martinengo, sull'esempio di ciò che fece Milano per Mantova, propose che anche Verona avesse chi nella Consulta la rappresentasse interinalmente fino a che essa potesse eleggere i suoi consultori. Interpellato il Presidente del Governo provvisorio, questi accolse con sentimenti di piena soddisfazione la proposta, dimostrando anzi desiderio che la Consulta indicasse quali Veronesi dimoranti in Venezia potessero per senno e patriottismo venire prescelti. Considerato pertanto che nell'attuale stato di cose è impossibile che la città o la provincia di Verona, occupata dalle truppe nemiche e belligeranti, nomini da sè i propri consultori o invii persone colà dimoranti; considerato che fino alla liberazione di Verona è debito del Governo provvisorio di presumere, anche per tutti gli antecedenti storici e per tutti gli interessi che attualmente legano quella Provincia alle altre Provincie venete, l'adesione di essa a questa Repubblica e supplire per essa alla nomina de' suoi Rappresentanti; venne ad unanimità deliberato un indirizzo al Governo, interessandolo a procedere sollecitamente alla nomina di tre Consultori per la città e provincia di Verona, proponendo all'uopo i cittadini Malenza Giovanni, Aleardi Aleardo Gaetano e Salomoni Filippo, che si trovano presentemente in Venezia; bene inteso che questi consultori prenderanno parte alla Consulta fino a che Verona, liberata dall'inimico, potrà provvedere da se alla regolare sostituzione.

Fu passata alla Giunta per le finanze, con incarico di farne speciale rapporto, una Rappresentanza diretta ad ottenere l'introduzione di un moderato dazio su alcuni generi esclusi dalla tariffa e d'accrescere invece il dazio sui generi provenienti dalla Germania.

Furono comunicate dal Governo provvisorio due Memorie sui bisogni del commercio di questa piazza. Colla prima viene proposto che sia autorizzata la Società veneta commerciale ad emettere carta monetata per l'importo di tre milioni di lire correnti. Colla seconda d'istituire una Cassa di sconto di cambiali mediante buoni per un mezzo milione di lire ed un milione in danaro. Tali Memorie furono rimesse per l'esame alla Giunta per le finanze, accrescendola dei membri Dal Vecchio, Ferro, Tedeschi.

Alla medesima Giunta fu rimessa altra comunicazione, data dal Governo, d'una Memoria

allo stesso presentata sul piano generale delle finanze e sul modo di agevolare l'approvvigionamento delle truppe.

Venne ad unanimi voti ammessa dalla Consulta la proposta di avanzare al Governo una Rappresentanza del consultore Sbardelà affinché, in attesa delle massime che verranno stabilite sul debito pubblico, venga provveduto pel pagamento degl'interessi delle obbligazioni metalliche ed altre carte pubbliche appartenenti ad individui o a stabilimenti di queste provincie (1).

Il consultore Martinengo legge la relazione della Giunta sul progetto di coordinare i rapporti fra' Comitati provinciali e il Governo centrale, e la formula del Regolamento da assoggettarsi all'approvazione del Governo.

Il Presidente propose la nomina d'una Giunta per istudiare e proporre il progetto della legge elettorale, da essere poi esaminato dalla Consulta. La Consulta, approvando la proposizione, adottò che la Giunta fosse composta di sette individui, cioè di uno fra i consultori di ciascuna provincia.

La Giunta risultò composta de' consultori Tedeschi, Brusoni, Martinengo, Pasini, Ferro, Vanni, Freschi.

Il consultore Tedeschi avendo eseguito l'incarico ricevuto di proporre i concerti da prendersi dal Governo provvisorio della Repubblica con quelli di Milano, Modena e Parma, avvertì la Consulta che il Governo veneto si è già messo in corrispondenza coi Governi suddetti.

120. Nuova proroga al pagamento degli Effetti di cambio scaduti e scadenti nelle provincie di Verona e Mantova.

17 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

Dietro il desiderio espresso dalla Camera di commercio, arti e manifatture di Venezia, ed attesa l'attuale condizione delle città e provincie di Verona e Mantova;

(1) Su questo particolare il *Supplemento al n° 93 della Gazzetta di Venezia* ha nella Parte ufficiale la seguente rettificazione:

• CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO • DELLA REPUBBLICA VENETA

• Nel sunto degli atti pubblicati precedentemente fu per errore annunciato che sia stata ammessa ad unanimi voti dalla Consulta la proposta del consultore Sbardelà sul pagamento degli interessi delle obbligazioni metalliche e di altre carte pubbliche appartenenti a persone domiciliate in queste provincie; mentre invece la Consulta deliberò unanimemente che tale mozione, come aveva lo stesso Sbardelà proposto, venisse rimessa all'esame della Giunta delle finanze.

Decreta:

1. È prorogato fino a nuovo avviso il pagamento degli effetti cambiarii pagabili nelle Provincie unite della Repubblica Veneta a carico d'individui dimoranti nelle città e provincie di Verona e Mantova.

2. Per gli effetti cambiarii che fossero stati protestati e che si protesteranno in seguito, nei quali fossero traenti o giranti individui domiciliati nelle città e provincie di Verona e Mantova, sino a nuovo avviso non decorreranno, relativamente ad essi, i quindici giorni entro i quali si dovrebbe eseguire il precetto.

Venezia, 17 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segr. J. ZENNARI

121. *Divieto di requisizione o d'altro impedimento al transito dei Generi di sussistenza.*

17 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Considerata l'alta importanza di non porre ostacolo, massimamente nelle attuali congiunture, al libero commercio dei generi di sussistenza;

Decreta:

È vietato di requisire o porre qualsivoglia impedimento al libero transito dei generi di sussistenza, anche in quelle Comuni ove si verificasse la necessità di applicare il sistema delle requisizioni, in massima autorizzato dal Decreto 6 corrente, n° 1691.

Venezia, 17 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PINCHERLE

Il Segretario J. ZENNARI

122. *Nona Adunanza della Consulta — Nomina di una Giunta per la formazione di un Progetto di legge sulla responsabilità della stampa — Adozione della Proposta di riattivazione dei Calamieri per la fabbricazione del pane presso i Municipii cui piaccia deliberarla.*

18 aprile 1848.

CONSULTA DEL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

*Sunto d'alcuni Atti dell'Adunanza
del giorno 18 Aprile*

Il presidente Brusoni, osservando che le leggi penali contro le ingiurie e le diffamazioni non sono tolte colla libertà della stampa, e che la libertà della stampa non esclude l'editore di mettere il suo nome per guarentire ogni sociale riguardo, e vedendo esistere molti abusi in tale argomento, propose che si debba consigliare il Governo provvisorio a decretare che la responsabilità della stampa cade sull'autore, ed in quanto questo non fosse conosciuto, sull'editore, ed ove nè l'uno nè l'altro si conoscesse, sullo stampatore, esclusa ogni complicità.

Avendo questa proposta dato motivo ad una viva discussione fra i consultori ab. Sartorio, Ferro, Martinengo, Miari, Tedeschi, Sbardelà, Freschi, Pasini, Chierighin, nell'intendimento di raggiungere il non facile scopo di tracciare una linea fra la libertà e la licenza della stampa; proponendo il consultore Sbardelà di non escludere la complicità, il Pasini di adottare temporaneamente qualche legge vigente in altro Stato e all'uopo opportuna; e opinando il Chierighin che la Consulta, facendo uso del suo diritto d'iniziativa, avesse ad occuparsi del progetto di una legge anche transitoria ma più concreta del Decreto 28 marzo del Governo provvisorio; ammessa in massima la mozione del presidente, la Consulta determinò d'istituire apposita Giunta che fu composta dei consultori Sbardelà, Freschi, Pasini.

Il consultore Freschi, accennando alle continue e generali lagnanze che si odono contro i fabbricatori del pane, lamentò l'abolizione dei calamieri, la quale, meglio che favorire la libertà del commercio, favorisce l'avarizia e le frodi de' venditori delle grasse in generale, a danno de' consumatori. Fece quindi la mozione che la Consulta provocasse la riattivazione dei calamieri, al che opponendo il consultore Dal Vecchio essere ciò contrario ai più sani principii degli economisti, altri dimostrando con esempi che il fatto pratico smentisce tante volte la più splendida teoria, venne proposto di creare una Giunta che si occupasse a studiare la questione; ma la proposizione della

Giunta, messa ai voti, non riportò la maggioranza.

Insistendo il consultore Freschi nella sua proposizione perchè avesse ad aver effetto immediatamente, e il vicepresidente Reali opinando che l'attivazione de' calamieri fosse resa facoltativa ai Municipii che credessero opportuno di usarne, venne con questa emenda accolta la mozione del consultore Freschi.

123. Nomina dei Membri della Consulta per la città e provincia di Verona (4).

18 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Trovandosi Verona in poter dell' inimico ;

(4) La *Gazzetta di Venezia* n° 93 reca in ordine a questo Decreto, non pubblicato che nel successivo n° 94, la seguente Proclamazione :

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Ai Veronesi

Le armi nemiche le quali ci dividono, o fratelli, da voi rendono il nostro desiderio più forte: e il pensiero del vostro pericolo si mesce dolorosamente alla gioia della libertà riacquistata. Intanto che sulle torri nostre sventola nell'aria serena il vessillo dei colori desiderati, sulle vostre teste sovrasta, pronta a tonare da cento bocche, la morte. Abbiamo in mezzo a noi vostri amici, vostri congiunti, che per voi tremano: e tutti vi siamo amici e congiunti; e il sangue che scorre o sta per scorrere dalle vene di un qualsiasi Italiano per la dignità dell'Italia è sangue nostro. Della finale vittoria, affrettata dalle valorose armi del Piemonte, non dubitiamo; ma, a costo di patire noi stessi, brameremmo vedervi ancor più presto sicuri, vedervi al sacro convito della libertà seduti insieme con noi. E però, anticipando i tempi con la credente speranza, e con l'arbitrio dell'affetto mettendo in atto le non ancor note e pur sicure disposizioni dell'animo vostro, abbiamo noi Veneziani e noi Veneti tutti deliberato d'associare alla Consulta, raccolta da tutte le Province unite, tre vostri degni concittadini, Gaetano Aleardo Aleardi, Giovanni Malenza e Filippo Salomoni, che rappresentino una delle più illustri fra le italiane città infrattanto che possa ella medesima, volgendo alle sorelle la voce, decidere le proprie sorti. E siccome questa Consulta accoglie nel suo seno, nella persona di questi tre, tutti i fratelli lontani, così tutti noi, nel nome della comune patria, i lontani fratelli come se presenti abbracciamo.

Venezia, il 18 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

» TOMMASO

» Il Segr. Jacopo ZENNARI

Sopra proposta della Consulta delle Province unite della Repubblica,

Decreta :

Per la città e provincia di Verona faranno parte della Consulta i cittadini Gaetano Aleardo Aleardi, Gio. Malenza e Filippo Salomoni finchè possano essere fatte le nomine regolari.

Venezia, 18 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALEOCAPA

Il Segr. J. ZENNARI

124. Nuova denominazione delle Navi da guerra spettanti alla Repubblica.

18 aprile 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

La fregata *Minerva*, in corso di costruzione, sarà denominata l'*Italia*; la corvetta *Carolina* la *Lombardia*; la corvetta *Cleomenza* la *Civica*; la corvetta *Lipsia* l'*Indipendenza*; il brick *Uszero* il *Crociato*; il brick *Tritone* il *San Marco*.

Venezia, 18 aprile 1848.

Il Presidente MANIN

PALUCCI

Il Segretario ZENNARI

125. Invariabilità della Imposta prediale.

19 aprile 1848.

IL COMITATO PROVVISORIO

DIPARTIMENTALE DI PADOVA

Attesochè il Governo provvisorio di Venezia col Decreto 6 aprile corrente, n° 1691, posteriore a quello 2 aprile stesso, n° 793, di questo Comitato, ha stabilita la massima che le spese straordinarie richieste dalle attuali circostanze per la compiuta liberazione dell'Italia devono essere a carico della Nazione;

Attesochè il suddetto Governo ha eziandio esplicitamente dichiarato a questo Comitato che intendeva provvedere colla cassa dello Stato a quanto abbisognasse anche a questa Provincia;